ANNO IX. N. 1-2

Ministero delle Colonie

BOLLETTINO UFFICIALE

Gennaio-febbraio 1921

ROMA
STABILIMENTO POLIGRAFICO PER L'AMMINISTRAZIONE DELLA GUERRA
VIA GINO CAPPONI, 43-45
—
1921

ANNO IX. Gennaio-febbraio 1921 NUM. 1-2.

Ministero delle Colonie

BOLLETTINO UFFICIALE

SOMMARIO.

PARTE I.

Legislazione e Amministrazione

1. — *Decreto ministeriale 30 agosto 1920*, relativo al trattamento economico e allo stato degli ufficiali effettivi al R. Corpo di truppe coloniali della Tripolitania e della Cirenaica nativi di tali colonie . . . . . *Pag.* 5

2. — *R. decreto 5 ottobre 1920, n. 1414*, che estende alcune disposizioni del R. decreto 2 settembre 1919, n. 1501, di amnistia e condono per reati comuni . . . . . » 7

3. — *R. decreto 5 ottobre 1920, n. 1415*, che estende alcune disposizioni dei precedenti decreti di amnistia e indulto del 21 febbraio 1919, n. 157 e 2 settembre 1919, n. 1502, per reati militari e comuni . . . . . » 9

4. — *R. decreto 5 ottobre 1920, n. 1417*, sull'applicazione del decreto penale da parte dei tribunali militari . . . . . » 11

5. — *R. decreto 7 novembre 1920, n. 1840*, che stabilisce la rinunzia da parte dello Stato all'esercizio del diritto di incamerare le piccole proprietà tedesche. . . . . » 13

6. — *R. decreto 2 dicembre 1920, n. 1849*, che modifica quello 1° febbraio 1912, n. 227, relativamente alla composizione della Commissione permanente consultiva pel servizio radiotelegrafico e radiotelefonico . . . . . » 17

7. — *R. decreto 12 dicembre 1920, n. 1837*, che estende alla Tripolitania, Cirenaica, Eritrea e Somalia le disposizioni dei decreti di amnistia e condono 5 ottobre 1920, nn. 1414, 1415 e quelle del decreto n. 1417, relativo al procedimento per decreto penale per parte dei tribunali militari . . . . . » 19

8. — *R. decreto 16 dicembre 1820, n. 1851*, che riduce temporaneamente il periodo minimo di effettivo servizio in Italia per gli ufficiali del R. esercito che facciano domanda di essere nuovamente destinati in Eritrea . . . . . *Pag.* 21

9. — Contributo a favore dei mutilati, dei combattenti e delle vedove di guerra con prole (*Estratto legge 23 dicembre 1920, n. 1821*) . . . . . » 23

10. — *R. decreto 23 dicembre 1920, n. 1894*, che concede una speciale indennità agli ufficiali del R. esercito compresi i Reali carabinieri, della R. marina, delle Capitanerie di porto, della R. guardia di finanza e della R. guardia per la pubblica sicurezza . . . . . » 24

11. — *R. decreto 23 dicembre 1920, n. 1896*, che sopprime un posto di giudice di 1ª categoria nei ruoli organici della magistratura, ed in sua vece aumenta nei ruoli stessi un posto di presidente di tribunale o consigliere di Corte di appello . » 28

12. — *R. decreto 30 dicembre 1920, n. 1862*, che proroga il termine di cui all'art. 55 del R. decreto 23 ottobre 1919, n. 1971, e quegli altri stabiliti in applicazione dell'art. 74 del decreto medesimo relativamente all'epurazione del personale delle Amministrazioni dello Stato . . . . . » 30

13. — Nomina di un membro del Comitato superiore amministrativo presso il Ministero delle colonie (*Decreto Reale 10 gennaio 1921*) . . . . . » 31

14. — *R. decreto 16 gennaio 1921, n. 3*, relativo alla composizione ed al funzionamento del Consiglio dell'Esercito, ed alle attribuzioni del Capo di Stato maggiore . . . . . » 32

15. — *R. decreto 16 gennaio 1921, n. 10*, che modifica l'articolo 2 di quello 7 giugno 1920, n. 739, circa lo stato giuridico ed economico del personale delle Amministrazioni dello Stato » 36

16. — *R. decreto 16 gennaio 1921, n. 11*, che aggiunge un comma all'art. 62 di quello 23 ottobre 1919, n. 1971, concernente lo stato giuridico ed economico del personale delle Amministrazioni dello Stato . . . . . » 37

17. — *R. decreto 16 gennaio 1921, n. 15*, che modifica quello de 27 novembre 1919, n. 2325, relativo all'ordinamento del personale dell'Amministrazione coloniale . . . . . » 39

18. — *R. decreto 16 gennaio 1921, n. 16*, che fissa la misura del dazio per l'esportazione delle spugne dalla Tripolitania e dalla Cirenaica. . . . . » 41

19. — *R. decreto 20 gennaio 1921, n. 21*, che autorizza, nell'esercizio dei bilanci delle Amministrazioni dello Stato, per l'anno finanziario 1920-921, a tener conto delle variazioni ai bilanci stessi risultanti dai disegni di legge già presentati al Parlamento . . . . . *Pag.* 42

20. — *R. decreto 20 gennaio 1921, n. 30*, relativo alla sistemazione del personale avventizio delle ferrovie dello Stato della Libia . . . . . » 44

21. — *R. decreto 27 gennaio 1921, n. 36*, che ammette temporaneamente in esenzione dal dazio doganale l'importazione nella Tripolitania e nella Cirenaica della carta bianca in rotoli destinata alla stampa dei giornali . . . . . » 45

22. — *Decreto ministeriale 4 febbraio 1921*, che fissa il prezzo di vendita al pubblico del chinino di Stato nella Tripolitania e nella Cirenaica . . . . . » 46

COMUNICAZIONI:

Circolare del Ministero del tesoro in data 9 gennaio 1921, n. 387 (Ragioneria generale dello Stato, Divis. Ispez.), riguardante l'applicazione di aliquote complessive proporzionali ai redditi per il calcolo delle ritenute sugli stipendi, assegni e compensi dovuti dal 1° gennaio 1921 . . . . . *Pag.* 47

PARTE II.

Personale.

1. DISPOSIZIONI NEL PERSONALE DEL MINISTERO:

Onorificenze . . . . . *Pag.* 49
Gabinetto di S. E. il Sottosegretario di Stato . . . . . » 51
Destinazioni . . . . . » ivi
Collocamento fuori ruolo . . . . . » ivi
Ricollocamento nel ruolo . . . . . » 52
Collocamento in aspettativa . . . . . » ivi
Dimissioni . . . . . » ivi
Rigetto di ricorso . . . . . » ivi
Accoglimento di ricorso . . . . . » ivi

2. DISPOSIZIONI NEL PERSONALE DELLE COLONIE:

Personale dell'Eritrea:

Onorificenze . . . . . *Pag.* 53
Cessazione di carica . . . . . » ivi
Nomina . . . . . » ivi
Rimpatrio . . . . . » 54
Destinazione . . . . . » ivi
Aumento di stipendio . . . . . » ivi

Personale della Somalia:

Onorificenze . . . . . *Pag.* 54
Nomine . . . . . » ivi
Destinazione . . . . . » 55

3. R. Istituto Orientale di Napoli:

Incarico . . . . . *Pag.* 55

4. Concorsi:

Concorsi per titoli a posti di Direttore coloniale e di Direttore capo di divisione di ragioneria nell'Amministrazione coloniale *Pag.* 55

Avvisi:

Associazione a periodici. . . . . » 57

PARTE NON UFFICIALE.

1. Norme per l'abbonamento alla Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti per l'anno 1921, e prezzi di vendita degli atti della raccolta. . . . . *Pag.* 58
2. VIII Congresso geografico italiano . . . . . » 59
3. Università degli Studi di Roma. — Facoltà di Filosofia e Lettere. — Scuola Orientale. — Programma per l'anno scolastico 1920-921. . . . . » 61

Parte I

LEGISLAZIONE E AMMINISTRAZIONE.

1.

Decreto ministeriale 30 agosto 1920, relativo al trattamento economico e allo stato degli ufficiali effettivi al R. corpo di truppe coloniali della Tripolitania e della Cirenaica nativi di tali colonie.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER LE COLONIE

Visto il R. decreto 22 gennaio 1914, n. 147;

Visto il decreto ministeriale 1° gennaio 1918 che stabilisce gli obblighi di servizio, il trattamento economico e lo stato degli ufficiali effettivi al R. corpo di truppe coloniali della Tripolitania e della Cirenaica, nativi di tali colonie;

Visti i RR. decreti 2079 e 148 rispettivamente del 2 novembre 1919 e 2 gennaio 1920 che stabiliscono i nuovi stipendi per gli ufficiali del R. esercito;

Di concerto coi Ministri Segretari di Stato per la guerra e pel tesoro:

Decreta:

Art. 1.

L'art. 6 del decreto ministeriale in data 1° gennaio 1918 (1) è stato sostituito dal seguente:

« Articolo 6. — Gli stipendi per gli ufficiali indigeni effettivi al R. Corpo di truppe coloniali della Tripolitania e della Cirenaica sono gli stessi stabiliti per gli ufficiali del R. esercito di pari grado e anzianità di servizio effettivo da ufficiale e con le stesse norme.

L'anzianità di servizio effettivo da ufficiale decorre per gli ufficiali indigeni della Tripolitania e della Cirenaica, ai soli effetti della misura

(1) V. il *Bollettino*, anno VI, pag. 26.

dello stipendio, dalla nomina ad ufficiale nell'esercito turco, non tenendo conto delle eventuali interruzioni di servizio.

L'indennità cavalli è di L. 800 annue per gli ufficiali indigeni che debbono essere montati giusta le tabelle organiche annesse all'ordinamento militare per la Tripolitania e per la Cirenaica e posseggano effettivamente il quadrupede di servizio.

L'indennità di carica speciale è di L. 400 annue per gli ufficiali che prestano servizio nei battaglioni, squadroni, batterie indigene.

L'indennità di prima vestizione è di L. 200.

Art. 2.

Il presente decreto ha vigore dal 1º maggio 1919.

Esso sarà presentato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 30 agosto 1920.

ROSSI — BONOMI — MEDA.

2.

R. decreto 5 ottobre 1920, n. 1414, che estende alcune disposizioni del R. decreto 2 settembre 1919, n. 1501, di amnistia e condono pei reati comuni.

(*Gazzetta Ufficiale* del 13 ottobre 1920, n. 242).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del guardasigilli, ministro segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo;

Art. 1.

L'amnistia concessa coll'art. 1, n. 3 del Regio decreto 2 settembre 1919, n. 1501 (1) si applica anche quando, sussistendo le condizioni indicate nell'art. 1 del D. Luogotenenziale 10 giugno 1915, n. 811 (2), l'azione penale sia rimasta di fatto sospesa senza che il giudice abbia emesso l'ordinanza di sospensione o la sospensione dell'azione penale sia stata revocata o sia intervenuta sentenza di condanna.

La stessa amnistia si applica alle persone estranee alla milizia che siano concorse nel reato.

Art. 2.

Cessano per amnistia tutti gli effetti penali delle condanne delle quali fu sospesa la esecuzione a norma dell'art. 5 del decreto Luogotenenziale 10 giugno 1915, n. 811 o dell'art. 1 del decreto Luogotenenziale 14 dicembre 1916, n. 1782.

---

(1) V. il *Bollettino* anno VII, pag. 501.

(2) V. il *Bollettino* anno II, pag. 602.

Art. 3.

L'amnistia concessa con l'art. 1, n. 2, Regio decreto 2 settembre 1919, n. 1501, e col R. decreto 11 settembre 1919, n. 1638, è estesa ai reati colposi preveduti nell'art. 311 Codice penale, commessi non oltre il 1° settembre 1919.

Art. 4.

Sono condonate le pene inflitte o da infliggersi a coloro che si resero renitenti di leva anteriormente al 2 settembre 1919 qualora siano stati arrestati o si siano presentati alle autorità militari del Regno o diplomatiche o consolari all'estero, o si presentino nel termine di un mese, dalla data della pubblicazione del presente decreto, se residenti in Italia, di due mesi se residenti negli Stati limitrofi o nei dominî e protettorati italiani, nell'Egitto, nella Tunisia, nell'Algeria o nel Marocco; di quattro mesi se residenti in altri stati.

Art. 5.

L'amnistia concessa con l'art. 1, nn. 8, 9 e 10, del R. decreto 2 settembre 1919, n. 1501, è estesa ai reati in detti numeri preveduti commessi sino al 29 febbraio 1920.

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 5 ottobre 1920.

VITTORIO EMANUELE

GIOLITTI — FERA.

Visto, *Il guardasigilli:* FERA.

3.

R. decreto 5 ottobre 1920, n. 1415, che estende alcune disposizioni dei precedenti decreti di amnistia e indulto del 21 febbraio 1919, n. 157, e 2 settembre 1919, n. 1502, per reati militari e comuni.

(*Gazzetta Ufficiale* del 13 ottobre 1920, n. 242).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA.

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta dei ministri segretari di Stato per la giustizia e gli affari di culto, della guerra e della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo;

Art. 1.

Ai disertori indicati nell'art. 4 del R. decreto 2 settembre 1919, n. 1502 (1), sono applicabili i benefici concessi da detto articolo anche se siano stati arrestati o si siano costituiti posteriormente al termine prescritto.

A quelli che non si siano ancora costituiti, è concesso dalla data della pubblicazione del presente decreto un nuovo termine di un mese se residenti in Italia, di due mesi se residenti negli Stati limitrofi o nei dominî o protettorati italiani, nell'Egitto, nella Tunisia, nell'Algeria o nel Marocco; di quattro mesi se residenti in altri stati.

La reclusione inflitta o da infliggersi in sostituzione dell'ergastolo a termini dello stesso art. 4 del decreto sopra indicato, è ridotta a dieci anni ed è anche essa convertita in condanna condizionale.

---

(1) V. il *Bollettino*, anno VII pag. 505.

Art. 2.

I benefici concessi con l'art. 5 del R. decreto 2 settembre 1919, n. 1502 sono applicabili ai militari per le pene inflitte o da infliggersi dall'autorità giudiziaria ordinaria o militare anche per i reati preveduti dal Codice penale comune commessi non oltre il 1° settembre 1919. Si applicano inoltre agli estranei alla milizia che siano concorsi nel reato.

Gli stessi benefici sono parimenti applicabili agli estranei alla milizia per le pene inflitte o da infliggersi dall'autorità giudiziaria ordinaria o militare per reati commessi non oltre il 1° settembre 1919 e preveduti nei codici penali militari, nelle altre leggi militari e nei bandi emanati dalle autorità militari.

Resta ferma la disposizione del 2° capoverso del suindicato art. 5.

Art. 3.

Il beneficio dell'amnistia, concesso con l'art. 5 del R. decreto 21 febbraio 1919, n. 157 (1), è applicabile ai reati commessi non oltre il 1° settembre 1919 per negligenza o imperizia, o per ogni altro motivo a questo equiparato dalla legge penale, ferme restando le eccezioni stabilite nell'articolo stesso limitatamente ai reati in servizio.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 5 ottobre 1920.

VITTORIO EMANUELE

GIOLITTI — FERA — BONOMI — SECHI.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

---

(1) V. il *Bollettino*, anno III, pag. 230.

4.

R. decreto 5 ottobre 1920, n. 1417, sull'applicazione del decreto penale da parte dei tribunali militari.

(*Gazzetta Ufficiale* del 13 ottobre 1920, n. 242).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA.

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta dei ministri della giustizia e degli affari di culto, della guerra e della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nei procedimenti per reati soggetti alla giurisdizione militare e per i quali in applicazione di un provvedimento generale d'indulto sia da infliggersi una condanna commutabile di diritto in condizionale, il presidente del tribunale militare o un giudice relatore da lui delegato, su richiesta dell'avvocato militare, provvede mediante decreto, secondo le norme stabilite nel titolo V, libro II del Codice di procedura penale comune, salve le disposizioni degli articoli seguenti.

Art. 2.

La domanda per il dibattimento è fatta dall'interessato anche per mezzo di un procuratore, presso la segreteria del tribunale militare, nel termine di 30 giorni dalla notificazione del decreto penale.

Ordinato il dibattimento, se l'imputato si presenta all'udienza, il decreto si ha come non pronunciato e il giudizio si svolge nelle forme ordinarie con le regole del contraddittorio.

Se l'imputato che ha impugnato il decreto, non si presenta all'udienza, senza giustificare un legittimo impedimento, il presidente or-

dina la esecuzione del decreto nel modo stabilito per la esecuzione delle condanne e pone a carico del condannato le spese ulteriori.

Art. 3.

Contro il decreto divenuto esecutivo o contro l'ordinanza di esecuzione contemplata nel 2° capoverso dell'articolo precedente non è dato alcun mezzo di impugnazione.

Nondimeno se l'avvocato generale militare abbia notizia che sia stata pronunciata condanna per decreto fuori dei casi stabiliti dalla legge, può, in ogni tempo, denunciare il decreto stesso per annullamento al tribunale supremo. Questo provvede in Camera di Consiglio e, nel caso che revochi il decreto, ordina che gli atti siano trasmessi all'avvocato militare competente per il procedimento ordinario.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 5 ottobre 1920.

VITTORIO EMANUELE

GIOLITTI — FERA — BONOMI — SECHI.

Visto, *Il guardasigilli:* FERA.

5.

R. decreto 7 novembre 1920, n. 1840, che stabilisce la rinunzia da parte dello Stato all'esercizio del diritto di incamerare le piccole proprietà tedesche.

(*Gazzetta Ufficiale* dell'8 gennaio 1921, n. 6).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA.

Visto l'art. 297 lett. *b*) del trattato di Versaglia ; il quale dà facoltà allo Stato italiano d'incamerare i beni dei sudditi e delle Società tedesche, che esistano nel territorio del Regno e delle colonie ;

Visto il Nostro decreto legge 20 gennaio 1920, n. 51, col quale fu data piena ed intera esecuzione al detto trattato ;

Riconosciuta l'opportunità di aderire alle vive premure del Governo della repubblica tedesca, in omaggio ai sentimenti di benevolenza che il popolo italiano, nutre verso quello germanico, rinunziando con atto contenuto e scopo eminentemente sociali e perciò unilaterale e senza obbligo di corrispettivo da parte del Governo tedesco, all'esercizio della facoltà sopra cennata, per quanto attiene alle piccole proprietà, in favore degli aventi diritto alle medesime ;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i ministri degli affari esteri, delle colonie, del tesoro e dell'industria e commercio ;

Sentito il Consiglio dei ministri ;

Abbiamo decretato e decretiamo :

Art. 1.

Nei limiti e sotto le condizioni stabilite dagli articoli seguenti lo Stato rinunzia all'esercizio del diritto di incamerare le piccole proprietà tedesche comprese fra i beni che ha facoltà di fare suoi pel disposto dell'art. 297, lett. *b*), del trattato di Versaglia.

Art. 2.

Sono da considerare come piccole proprietà quelle il cui valore, determinato in base alle presenti condizioni del mercato, non superi le lire cinquantamila.

Agli effetti di questa disposizione, si deve tener conto di tutti i beni che appartengono alla stessa persona od Ente e non valutare distintamente ciascuno di essi e singole categorie dei medesimi. La valutazione abbraccia solo i beni, che il suddito tedesco possiede nel territorio del Regno e delle colonie. Ove però risulti che il suddito tedesco abbia all'estero non trascurabile patrimonio, non sarà liberata la piccola proprietà che egli possiede in Italia.

Per le Società commerciali, la determinazione dell'entità del patrimonio, agli effetti del disposto della prima parte del presente articolo, sarà fatta, avuto riguardo al complesso dei loro beni e non alle quote conferite dai singoli soci.

Art. 3.

La disposizione dell'art. 1° non si applica alle somme in numerario quale ne sia l'ammontare e quand'anche non si trovino depositate e sottoposte a sequestro.

Non si applicano nemmeno ai crediti, la cui sistemazione sia di competenza dell'ufficio di verifica e compensazione a norma dell'articolo 296 del trattato di Versaglia.

Art. 4.

La valutazione dei beni ai fini dell'applicazione degli articoli 1° e 2° è riservata alla competenza esclusiva dello Stato italiano, pel quale provvede il Ministero dell'industria e commercio a mezzo di uffici statali sotto la direzione del Comitato per la sistemazione dei rapporti economici dipendenti dai trattati di pace. Per i beni esistenti nelle colonie provvede il Ministero delle colonie.

Art. 5.

Riconosciuto il carattere di piccola proprietà di beni appartenenti ad un suddito od Ente tedesco, sarà ordinata dai medesimi la

liberazione da ogni ingerenza statale derivante dai provvedimenti di guerra e la restituzione al proprietario con decreto del ministro dell'industria e commercio, previo parere del detto Comitato, o con decreto del ministro delle colonie per i beni in esse esistenti, o con decreto prefettizio nel caso di delega di cui all'art. 9.

La restituzione non importa a favore del suddito od Ente tedesco proprietario alcun diritto a rendiconto od a risarcimento di danni od a restituzione in pristino. Il rendiconto a norma delle disposizioni vigenti, sarà dato, ma unicamente al fine di accertare le eventuali responsabilità degli amministratori sequestratari nei confronti della pubblica amministrazione.

La restituzione lascerà sempre salvi i diritti dei terzi. Inoltre essa potrà essere assoggettata a speciali condizioni al fine di tutelare equamente diritti o posizioni di fatto legittimamente acquistate da cittadini italiani sui beni e sulle aziende tedesche. In ispecie per quanto riflette le case di abitazione, avuto riguardo al presente difetto di alloggi la restituzione potrà essere subordinata a condizioni, non dovendo essa privare dell'alloggio di cui sono in possesso, cittadini italiani prima che abbiano avuto tempo e modo di risistemarsi diversamente.

Art. 6.

Qualora il carattere di piccola proprietà si riconosca ad attività patrimoniali tedesche che consistano in partecipazione, sotto qualsiasi forma, a società od imprese collettive italiane ; gli interessati italiani avranno diritto ad acquistarle entro un congruo termine a giusto prezzo ; il quale, in caso di disaccordo sarà determinato dal ridetto Comitato dei trattati di pace.

Art. 7.

È riservata al Governo la facoltà insindacabile di sottrarre determinate piccole proprietà tedesche alla restituzione agli aventi diritto e di incamerarle, per ragioni d'interessi generali, attinenti soprattutto alla difesa ed all'economia nazionale, nonchè di stabilire quanto eventualmente occorra nei riguardi dello stato di fatto nel quale le proprietà si troveranno all'atto della restituzione.

Art. 8.

I provvedimenti emanati in esecuzione del presente decreto non sono impugnabili nè in via amministrativa nè in sede giurisdizionale.

Art. 9.

Il ministro dell'industria e commercio detterà le norme occorrenti per l'esecuzione del presente decreto, e con esse potrà, fra l'altro, delegare ai prefetti una parte delle attribuzioni a lui dal medesimo demandate ed estendere a chi renda false dichiarazioni sui beni che possiede in Italia l'applicazione dell'art. 221 del Codice penale.

Alle colonie si applicano le stesse disposizioni.

Art. 10.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, 7 novembre 1920.

VITTORIO EMANUELE

GIOLITTI — ALESSIO — SFORZA — ROSSI — MEDA.

Visto, *Il guardasigilli:* FERA.

6.

R. decreto 2 dicembre 1920, n. 1849, che modifica quello 1° febbraio 1912, n. 227, relativamente alla composizione della Commissione permanente consultiva pel servizio radiotelegrafico e radiotelefonico.

(*Gazzetta Ufficiale* del 14 gennaio 1921, n. 11).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA.

Visto l'art. 2 della legge 30 giugno 1910, n. 395, relativa alla radiotelegrafia ed alla radiotelefonia;

Visti gli articoli 2 e 3 del regolamento per la esecuzione della legge citata, approvato con R. decreto 1° febbraio 1912, n. 227, articoli che stabiliscono la costituzione della Commissione suddetta e le modalità per la nomina dei membri componenti;

Considerata la necessità di mutare i criteri di composizione della Commissione di cui trattasi, affinchè il funzionamento di essa meglio risponda alle odierne esigenze del servizio radiotelegrafico;

Sentito il parere della stessa Commissione permanente consultiva pel servizio radiotelegrafico, nominata con R. decreto 24 marzo 1912;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta dei Nostri ministri segretari di Stato per la marina, per la guerra, per le poste e telegrafi, e per le colonie;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Gli articoli 2 e 3 del regolamento per la esecuzione della legge 30 giugno 1910, n. 395, sulla radiotelegrafia e sulla radiotelefonia,

approvato con R. decreto 1° febbraio 1912, n. 227, sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Art. 2. — La Commissione permanente consultiva è composta:

1° Di un presidente, estraneo alle Amministrazioni governative interessate nell'esercizio delle stazioni radiotelegrafiche, scelto fra persone di nota competenza scientifica nelle discipline elettriche;

2° Dei direttori generali, o facenti funzioni, delle Amministrazioni della marina, della guerra, delle poste e telegrafi, dai quali dipendono i servizi radiotelegrafici delle Amministrazioni stesse;

3° Di un ufficiale o funzionario addetto al servizio radiotelegrafico presso ciascuna delle Amministrazioni suindicate, su designazione dei rispettivi Ministeri;

4° Dei tre direttori degli Istituti scientifici, competenti in materia R.T., dipendenti dai Ministeri della marina, della guerra e delle poste e telegrafi;

5° Di un funzionario o ufficiale del Ministero delle colonie.

Un funzionario competente in materia di servizio radiotelegrafico, appartenente ad uno dei tre ministeri suddetti, sarà incaricato delle funzioni di segretario, senza diritto a voto.

Un funzionario addetto al servizio radiotelegrafico presso il Ministero della marina sarà incaricato delle funzioni di archivista.

Art. 3. — Il presidente, i membri, il segretario e l'archivista sono nominati con R. decreto, proposto di concerto tra i ministri della marina, della guerra delle poste e telegrafi e delle colonie.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 dicembre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — SECHI — BONOMI — PASQUALINO-VASSALLO — ROSSI.

Visto, *Il guardasigilli:* FERA.

7.

R. decreto 12 dicembre 1920, n. 1837, che estende alla Tripolitania, Cirenaica, Eritrea e Somalia le disposizioni dei decreti di amnistia e condono 5 ottobre 1920, nn. 1414, 1415, e quelle del decreto n. 1417, relativo al procedimento per decreto penale per parte dei tribunali militari.

(*Gazzetta Ufficiale* del 6 gennaio 1921, n. 4).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA.

Visto l'art. 8 dello Statuto fondamentale del Regno ;

Vista la legge 6 luglio 1912, n. 749, ed il R. decreto 20 novembre 1912, n. 1205 ;

Visti i RR. decreti 21 luglio 1908, n. 325, 8 giugno 1911, n. 937, 20 marzo n. 289, coi quali furono approvati rispettivamente gli ordinamenti giudiziari dell'Eritrea, della Somalia e della Tripolitania e Cirenaica ;

Visti gli articoli 86 e 87 del Codice penale e gli articoli 589 e 391 del Codice di procedura penale ;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le colonie, di concerto col ministro della giustizia e degli affari di culto e con quello della guerra ;

Sentito il Consiglio dei ministri ;

Abbiamo decretato e decretiamo :

Sono estese alla Tripolitania, Cirenaica, Eritrea e Somalia, in quanto applicabili, le disposizioni dei Nostri decreti 5 ottobre 1920, nn. 1414 e 1415 (1), che concedono amnistia e condono per vari reati comuni e militari, nonchè le disposizioni del Nostro decreto di pari data n. 1417 (2), relativo all'applicazione del procedimento per decreto penale da parte dei tribunali militari.

---

(1) V. il presente fascicolo a pagg. 7 e 9.
(2) Loc. cit. pag. 11.

I termini stabiliti rispettivamente nell'art. 4 e nell'art. 5 capoverso 1° dei citati decreti nn. 1414 e 1415 decorrono per le colonie dalla data della pubblicazione del presente decreto nel *Bollettino Ufficiale* di ciascuna colonia; e sono: di un mese per coloro che risiedono nella colonia; di due mesi per i residenti in territori ad essa limitrofi, nel Regno, in altre colonie italiane, o in Egitto, Tunisia e Marocco; di quattro mesi per quelli che risiedono in altri Stati.

Il presente decreto entra in vigore nelle singole colonie alla data della sua pubblicazione nei rispettivi *Bollettini Ufficiali*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 dicembre 1920.

VITTORIO EMANUELE

GIOLITTI — ROSSI — FERA — BONOMI.

Visto, *Il guardasigilli:* FERA.

8.

R. decreto 16 dicembre 1920, n. 1851, che riduce temporaneamente il periodo minimo di effettivo servizio in Italia per gli ufficiali del R. esercito che facciano domanda di essere nuovamente destinati in Eritrea.

(*Gazzetta Ufficiale* del 13 gennaio 1921, n. 10).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA.

Visto la legge 24 maggio 1903, n. 205, e il R. decreto 26 giugno 1904, n. 411;

Visto il decreto 22 settembre 1905, n. 507 e le successive modificazioni;

Visto la legge 6 luglio 1912, n. 749 e il decreto 20 novembre 1912, n. 1205;

Considerato che per l'attuale scarsa disponibilità di ufficiali, specialmente dei gradi inferiori, e che per l'avvicendamento degli ufficiali al fronte in Patria pochi fra quelli che chiedono di essere nuovamente trasferti in Eritrea, hanno i quattro anni di permanenza in Patria voluti dall'ordinamento amministrativo della colonia eritrea;

Inteso il governatore della colonia;

Inteso il parere del Consiglio coloniale;

Inteso il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le colonie, di concerto con quello della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sino a che perdureranno le attuali condizioni del R. esercito, è consentito che il periodo minimo di quattro anni di permanenza in Italia necessario per essere nuovamente destinati in Eritrea, previsto

dal 6° comma dell'art. 45 dell'ordinamento amministrativo per l'Eritrea, sia ridotto, per gli ufficiali chè fanno domanda di destinazione in detta colonia, ad un anno di effettivo servizio nel R. esercito.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 dicembre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — ROSSI — BONOMI.

Visto, *Il guardasigilli:* FERA.

9.

Legge 23 dicembre 1920, n. 1821, che aumenta il contributo a favore dei mutilati, dei combattenti e delle vedove di guerra con prole *(Estratto)*.

(*Gazzetta Ufficiale* del 6 gennaio 1921, n. 4).

Art. 10.

Il contributo a favore dei mutilati, dei combattenti e delle vedove di guerra con prole, istituito coll'art. 7 del R. decreto 7 giugno 1920, n. 738 (1), è aumentato da 5 a 15 centesimi con effetto dal 1º gennaio 1922 per le imposte dirette sui beni rustici, i fabbricati e i redditi di ricchezza mobile, e con effetto dal 1º luglio 1921 per le tasse sugli affari in amministrazione del Ministero delle finanze.

---

(1) V. il *Bollettino* anno VIII, pag. 721.

10.

R. decreto 23 dicembre 1920, n. 1894, che concede una speciale indennità agli ufficiali del R. esercito compresi i Reali carabinieri, della R. marina, delle Capitanerie di porto, della R. guardia di finanza e della R. guardia per la pubblica sicurezza.

(*Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1921, n. 14).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA.

Visto il capo III del R. decreto 23 ottobre 1919, n. 1971, relativo alla costituzione presso ciascun Ministero, di un fondo per assegni di cointeressenza al personale civile, e il successivo R. decreto 23 ottobre 1920, n. 1521;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, ministro segretario di Stato per l'interno, dei ministri segretari di Stato per la guerra, la marina, le colonie, le finanze e l'industria e il commercio, di concerto col ministro segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Agli ufficiali del R. esercito compresi i reali carabinieri, della R. marina, delle Capitanerie di porto, della R. guardia di finanza e della R. guardia per la pubblica sicurezza, è accordata a compenso delle maggiori spese derivanti dai frequenti ed improvvisi cambiamenti di sede a cui sono soggetti per le straordinarie esigenze attuali di servizio, una speciale indennità nella misura seguente:

a) per i celibi o vedovi non aventi persone di famiglia conviventi ed a carico, L. 100 mensili;

b) per gli ammogliati od aventi comunque persone di famiglia, conviventi ed a carico, minori o inabili al lavoro, L. 125 mensili, oltre una indennità supplementare di L. 25, pure mensili, per la moglie e per ciascuna delle persone suindicate.

L'indennità è ridotta a L. 50 mensili per tutti gli ufficiali predetti qualora siano provvisti di alloggio in natura o di indennità di alloggio superiore a L. 200 mensili, ferma restando l'indennità supplementare di cui alla lettera *b*). È pure ridotta a L. 50 mensili per gli ufficiali della R. marina di cui alla lettera *a*) quando siano imbarcati.

L'indennità spetta, oltre che agli ufficiali in servizio, a quelli in aspettativa per infermità.

Art. 2.

Ai sottufficiali ed ai militari di truppa del R. esercito (esclusi quelli dei Reali carabinieri cui provvede il successivo art. 3) e della R. marina, vincolati con rafferma o ferma speciale, che siano ammogliati o vedovi con prole convivente ed a carico, minore o inabile al lavoro, è accordata la stessa indennità speciale nella misura di L. 75 mensili, oltre una indennità supplementare di L. 25 pure mensile, per la moglie e per ogni figlio convivente ed a carico, minore o inabile al lavoro.

L'indennità di cui sopra è ridotta a L. 30 per i sottufficiali e militari di truppa provvisti di alloggio in natura, ferme restando le indennità supplementari.

Art. 3.

Ai sottufficiali ed ai militari di truppa dei RR. carabinieri, della R. guardia di finanza e della R. guardia per la pubblica sicurezza non chè agli agenti di custodia dipendenti dal Ministero dell'interno che siano ammogliati o vedovi con prole convivente ed a carico minore o inabile al lavoro, è esteso il trattamento stabilito dagli articoli 1 (primo comma) e 3 (primo comma) del decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314 (1) e dagli articoli 1 (comma primo) e 2 del Regio decreto 3 giugno 1920, n. 737 (2), in sostituzione di quello derivante dal decreto Luogotenenziale 6 ottobre 1918, n. 1593, e dall'art. 9 del citato R. decreto, n. 737, del 3 giugno 1920.

---

(1) V. il *Bollettino*, anno VI, pag. 458.

(2) V. il *Bollettino*, anno VIII, pag. 374.

Art. 4.

Agli ufficiali dei RR. corpi di truppe coloniali ed a quelli contemplati al precedente art. 1 dislocati nelle colonie provvisti di assegni coloniali, è accordata la speciale indennità di cui al presente decreto, ridotta a L. 50 mensili per tutti indistintamente, ed è altresì concessa l'indennità supplementare di L. 25 mensili per la moglie e per ogni persona di famiglia convivente ed a carico, minore o inabile al lavoro.

Agli ufficiali dislocati nelle colonie non provvisti di assegni coloniali spetta la indennità stabilita dall'art. 1 comma 1° del presente decreto.

Ai sottufficiali e ai militari di truppa di cui al precedente art. 2 se appartenenti ai RR. corpi di truppe coloniali o dislocati nelle colonie, provvisti di assegni coloniali e che si trovino nelle condizioni stabilite in detto articolo sono accordate le indennità previste nel 2° comma dell'articolo medesimo.

Ai sottufficiali e militari predetti dislocati in colonia e non provvisti di assegni coloniali spettano le indennità di cui al 1° comma dell'indicato art. 2.

Per il conferimento delle indennità di cui al presente articolo si considerano conviventi col militare le persone di famiglia che abitualmente convivevano con esse all'atto della sua destinazione in colonia.

Art. 5.

Alla corresponsione delle indennità di cui agli articoli precedenti si provvede:

a) con un'assegnazione corrispondente al 10 % della spesa lorda stanziata negli stati di previsione dei Ministeri della guerra, della marina, delle colonie e rispettivi bilanci coloniali, dell'industria e commercio, delle finanze e degl'interni per stipendi e per soldo degli ufficiali e dei sottufficiali e militari di truppa, nonchè degli agenti a cui le indennità sono concesse;

b) coll'economia derivante dalla riduzione delle razioni foraggio per cavalli di servizio degli ufficiali e colle altre economie conseguibili sui capitoli di spesa relativi ai personali considerati nel presente decreto, integrate eventualmente da maggiori assegnazioni.

Art. 6.

Le indennità di cui al presente decreto non sono dovute durante il tempo in cui il personale contemplato nel decreto stesso si trova in missione all'estero.

Art. 7.

Le norme per la riduzione delle razioni foraggio per cavalli di servizio degli ufficiali saranno stabilite con decreto del Ministro della guerra di concerto con quello del tesoro.

Gli ufficiali i quali, per effetto della cennata riduzione, resteranno privi del cavallo conserveranno la metà dell'indennità cavalli sino alla promozione al grado superiore.

Art. 8.

Con decreti del ministro del tesoro saranno introdotte in bilancio le variazioni necessarie per l'attuazione del presente decreto.

Art. 9.

Il presente decreto avrà vigore dal 1° gennaio 1921 sino a tutto l'esercizio finanziario 1921-922 e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 dicembre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — BONOMI — SECHI — ROSSI — FACTA — ALESSIO — MEDA.

Visto, *Il guardasigilli:* FERA.

11.

R. decreto 23 dicembre 1920, n. 1896, che sopprime un posto di giudice di 1ª categoria nei ruoli organici della magistratura, ed in sua vece aumenta nei ruoli stessi un posto di presidente di tribunale o consigliere di Corte d'appello.

(*Gazzetta Ufficiale* del 19 gennaio 1921, n. 15).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D' ITALIA

Visto l'art. 7 del R. decreto 22 gennaio 1914, n. 19;

Vista la tabella *F* allegata al decreto medesimo;

Visto il decreto Luogotenenziale 21 dicembre 1916, n. 1884, col quale, per le esigenze dell'Amministrazione centrale delle colonie, venne aumentato un posto di giudice di 1ª categoria nei ruoli organici della magistratura;

Ritenuta la necessità, conseguente alle modificazioni apportate nei ruoli organici della magistratura, di sostituire al posto anzidetto quello di presidente di tribunale o consigliere di Corte d'appello;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per le colonie, di concerto col ministro della giustizia e degli affari per il culto e con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo;

A decorrere dal 16 dicembre 1920 è soppresso il posto di giudice di 1ª categoria creato col R. decreto 21 dicembre 1916, n. 1884, nei ruoli organici della magistratura, approvati con la legge 19 dicembre 1912, n. 1311, modificati coi Regi decreti 27 novembre 1919, n. 2231, e 21 dicembre 1919, n. 2487, ed in sua vece è aumentato negli stessi ruoli un posto di presidente di tribunale o consigliere di appello.

La spesa in base allo stipendio inerente il detto grado secondo la

tabella annessa al citato decreto 27 novembre 1919, n. 2231, farà carico al Ministero delle colonie.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 dicembre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

ROSSI — FERA — MEDA.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

12.

R. decreto 30 dicembre 1920, n. 1862, che proroga il termine di cui all'art. 55 del R. decreto 23 ottobre 1919, n. 1971, e quegli altri stabiliti in applicazione dell'art. 74 del decreto medesimo relativamente all'epurazione del personale delle Amministrazioni dello Stato.

(*Gazzetta Ufficiale* del 14 gennaio 1921, n. 11).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA.

Visti i Regi decreti 23 ottobre 1919, n. 1971; 11 marzo 1920, n. 292; 19 aprile 1920, n. 683 e 22 luglio 1920, n. 1133;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, ministro segretario di Stato per l'interno, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I termini di cui all'art. 55 del R. decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1971, (1) e quelli analogamente stabiliti, in applicazione del disposto, dell'art. 74 del Regio decreto medesimo, per il personale delle Amministrazioni provinciali e dei ruoli speciali e tecnici, termini che per effetto delle precedenti proroghe, dovrebbero scadere col 31 dicembre corrente, sono prorogati sino al 28 febbraio 1921.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — MEDA.

Visto, *Il guardasigilli:* FERA.

(1) V. il *Bollettino* anno VII, pag. 553.

13.

Nomina di un membro del Comitato superiore amministrativo presso il Ministero delle Colonie.

(*Decreto Reale 10 gennaio 1921*).

Il grande ufficiale avv. Camillo DE CAMILLIS, Direttore generale nel Ministero delle colonie, è nominato, pel biennio in corso, componente del Comitato superiore amministrativo, istituito presso il Ministero delle colonie.

14.

R. decreto 16 gennaio 1921, n. 3, relativo alla composizione ed al funzionamento del Consiglio dell'Esercito, ed alle attribuzioni del Capo di Stato Maggiore.

(*Gazzetta Ufficiale* del 25 gennaio 1921, n. 20).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA.

Visti i Regi decreti 9 aprile 1914, n. 282 e 283;

Visti i Regi decreti 5 marzo 1908, n. 77, 10 settembre 1914, n. 997, 28 marzo 1915, n. 337 e 1° aprile 1915, n. 383;

Visto il R. decreto-legge 20 aprile 1920, n. 451 modificato dal R. decreto-legge 30 dicembre 1920, n. 1907;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra di concerto con quelli delle colonie e della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio dell'esercito deve essere chiamato a pronunciarsi sulle più importanti questioni relative all'ordinamento, al reclutamento, all'addestramento, armamento ed equipaggiamento dell'esercito, alla sua mobilitazione e radunata in caso di guerra, alla sistemazione difensiva del territorio dello Stato ed in genere sui più importanti argomenti interessanti l'organizzazione della difesa nazionale.

Il Consiglio si pronuncia anche sulle questioni inerenti alla organizzazione delle truppe coloniali e alla difesa delle colonie che gli vengono sottoposte dal ministro competente pel tramite del ministro della guerra.

Art. 2.

Il Consiglio è convocato dal ministro della guerra in riunioni periodiche, e, occorrendo, in riunioni straordinarie.

Ogni qualvolta debbansi trattare questioni attinenti alla difesa delle coste e al coordinamento della preparazione e dell'impiego delle forze di terra e di mare o questioni attinenti ad ordinamenti militari che comunque possano interessare la R. marina, il Consiglio dell'esercito si riunirà in assemblea plenaria col Comitato degli ammiragli, per deliberazione presa di concerto tra i ministri della guerra e della marina.

Art. 3.

Il Consiglio dell'esercito si compone:

a) del ministro della guerra, presidente;

b) di un generale d'esercito o di corpo d'armata, vice-presidente;

c) dei quattro generali d'esercito o di corpo di armata designati per l'eventuale comando di un'armata in guerra;

d) di tre generali d'esercito o di corpo d'armata;

e) del capo di stato maggiore dell'esercito.

Gli ufficiali generali di cui alle lettere *b*) e *d*) sono nominati per decreto Reale alla fine di ogni anno, e durano in carica per l'anno successivo. Essi possono essere riconfermati.

Gli altri membri fanno di diritto parte del Consiglio.

Art. 4.

Per la trattazione di determinate questioni possono, di volta in volta, per deliberazione del presidente, essere chiamati a far parte del Consiglio, con voto consultivo, ufficiali del R. esercito e della R. marina o personalità civili che abbiano speciale competenza in materia.

Nei casi in cui il Consiglio dell'esercito si riunisce in assemblea plenaria col Comitato degli ammiragli, interviene alle sedute anche il ministro della marina.

Analogamente, nel caso che il Consiglio debba pronunciarsi sulle questioni interessanti le colonie, di cui all'art. 1, interverrà alle sedute il ministro delle colonie.

Tanto il ministro della guerra, quanto nei casi in cui intervengano alle sedute, i ministri della marina e delle colonie, non hanno voto.

Art. 5.

Il vice-presidente del Consiglio dell'esercito assume la presidenza del Consiglio stesso in caso di assenza o impedimento del ministro della guerra; particolarmente può essere delegato dal ministro medesimo a presiedere le riunioni del Consiglio nelle quali vengano trattate le questioni tecniche relative alla preparazione della difesa nazionale.

Per le questioni medesime, ed in base ai deliberati del Consiglio, il vice-presidente predispone lo studio dei relativi provvedimenti, i quali saranno resi esecutivi soltanto dopo l'approvazione del ministro della guerra, e per suo ordine.

Art. 6.

Il Consiglio dell'esercito cessa di funzionare all'atto della mobilitazione e per tutta la durata della guerra.

Art. 7.

Il capo di stato maggiore dell'esercito in tempo di pace è organo tecnico del ministro della guerra, da cui direttamente dipende, per compiere, coordinare e riferire gli studi relativi alle questioni che debbono formare oggetto di esame da parte del Consiglio dell'esercito, e per la emanazione delle conseguenti disposizioni esecutive.

In tempo di guerra assume le funzioni di capo di stato maggiore del comandante supremo dell'esercito mobilitato.

Art. 8.

Con decreti del ministro della guerra saranno stabiliti l'ordinamento della segreteria permanente del Consiglio e l'ordinamento degli uffici dipendenti dal capo di stato maggiore dell'esercito.

Art. 9.

I Regi decreti 5 marzo 1908, n. 77, 10 settembre 1914, n. 997, 28 marzo 1915, n. 337 e 1° aprile 1915, n. 383 sono abrogati. Sono altresì abrogati i Regi decreti 9 aprile 1914, n. 282 e 283.

Il presente decreto andrà in vigore all'atto della sua pubblicazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 gennaio 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — BONOMI — SECHI — ROSSI.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

15.

R. decreto 16 gennaio 1921, n. 10, che modifica l'art. 2 di quello 7 giugno 1920, n. 739, circa lo stato giuridico ed economico del personale delle Amministrazioni dello Stato.

(*Gazzetta Ufficiale* del 27 gennaio 1921, n. 22).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D' ITALIA

Visti i Regi decreti 23 ottobre 1919, n. 1971, 27 novembre 1919, n. 2231, e 7 giugno 1920, n. 739;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, ministro segretario di Stato per l'interno e del ministro segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

All'art. 2 (2° comma) del R. decreto 7 giugno 1920, n. 739 (1), è aggiunta la seguente disposizione:

« L'impiegato provvisto del cennato trattamento, avrà però diritto di conseguire, durante il triennio, lo stipendio maggiore al quale, per effetto di aumenti periodici normali, pervenissero altri impiegati dello stesso ruolo, aventi pari o minore anzianità nel grado, e ciò fino a quando, indipendentemente da tale beneficio, ad esso non competerà un trattamento migliore ».

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge, e avrà decorrenza dal 1° dicembre 1919.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 gennaio 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — MEDA.

Visto. *Il guardasigilli*: FERA.

(1) V. il *Bollettino* anno VIII, pag. 381.

16.

R. decreto 16 gennaio 1921, n. 11, che aggiunge un comma all'art. 62 di quello 23 ottobre 1919, n. 1971, concernente lo stato giuridico ed economico del personale delle Amministrazioni dello Stato.

(*Gazzetta Ufficiale* del 27 gennaio 1921, n. 22).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti i Regi decreti 23 ottobre 1919, n. 1971, 27 novembre 1919, n. 2231 e 7 giugno 1920, n. 739;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, ministro segretario di Stato per l'interno e del ministro segretario per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo;

Art. 1.

All'art. 62 del R. decreto 23 ottobre 1919, n. 1971 (1), è aggiunto il seguente 3° comma:

« Quando ad essi competa una indennità per una volta tanto, invece di pensione, in un ammontare inferiore ad un anno di stipendio, sarà loro corrisposta la differenza fino al raggiungimento della somma pari all'anno di stipendio medesimo, a titolo di indennità ».

Art. 2.

Le disposizioni del presente decreto hanno effetto retroattivo a favore degli impiegati collocati a riposo o dispensati dal servizio a norma dell'art. 62 del R. decreto 23 ottobre 1919, n. 1971, e sono ap-

(1) V. il *Bollettino*, anno VII, pag. 553.

plicabili anche nei riguardi del personale di cui all'art. 74 del decreto medesimo.

Questo decreto verrà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 gennaio 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — MEDA.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

17.

R. decreto 16 gennaio 1921, n. 15, che modifica quello del 27 novembre 1919, n. 2325, relativo all'ordinamento del personale dell'Amministrazione coloniale.

(*Gazzetta Ufficiale* del 29 gennaio 1921, n. 24).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA.

Visto il decreto-legge 27 novembre 1919, n. 2325, che stabilisce l'ordinamento del personale dell'Amministrazione coloniale;

Visto il decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1971;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le colonie;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nell'art. 10 del decreto-legge 27 novembre 1919, n. 2325 (1), dopo le parole: « Tutte le disposizioni sullo stato economico e giuridico degli impiegati dello Stato di cui al decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1971 », è aggiunto il seguente inciso: « ivi comprese, per le promozioni ai gradi di direttore coloniale e di direttore capo di divisione di ragioneria, le disposizioni transitorie degli articoli 50, 52 e 53 del decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1971 ».

---

(1) V. il *Bollettino* anno VII, pag. 634.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di ósservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 gennaio 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — ROSSI.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

18.

R. decreto 16 gennaio 1921, n. 16, che fissa la misura del dazio per l'esportazione delle spugne dalla Tripolitania e dalla Cirenaica.

(*Gazzetta Ufficiale* del 28 gennaio 1921, n. 23).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D' ITALIA

Visto il R. decreto 5 novembre 1911, n. 1247, convertito nella legge del 25 febbraio 1912, n. 83;

Visti la legge 6 luglio 1912, n. 749, e il R. decreto 20 novembre 1912, n. 1205;

Visto il R. decreto 27 marzo 1913, n. 312;

Visto il R. decreto 23 settembre 1920, n. 1380;

Sentiti i governatori della Tripolitania e della Cirenaica;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le colonie;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il dazio sulle spugne da esportare dalla Tripolitania e dalla Cirenaica, di cui all'art. 1° del R. decreto 23 settembre 1920, n. 1380, è fissato nel 5 % del loro valore.

Resta abrogata ogni contraria disposizione.

Art. 2.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 gennaio 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — ROSSI.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

19.

R. decreto 20 gennaio 1921, n. 21, che autorizza, nell'esercizio dei bilanci delle Amministrazioni dello Stato, per l'anno finanziario 1920-921, a tener conto delle variazioni ai bilanci stessi risultanti dai disegni di legge già presentati al Parlamento.

(*Gazzetta Ufficiale* del 31 gennaio 1921, n. 25).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA.

Veduta la legge 29 novembre 1920, n. 1820 che autorizza ad esercitare i bilanci delle Amministrazioni dello Stato per l'anno finanziario dal 1° luglio 1920 al 30 giugno 1921 insino a quando non siano rispettivamente tradotti in legge;

Ritenuta l'urgente necessità, per il regolare funzionamento delle Amministrazioni dello Stato, di tener conto, nell'esercizio dei predetti bilanci, anche delle variazioni contenute in disegni di legge presentati o da presentare al Parlamento;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nell'esercizio dei bilanci delle Amministrazioni dello Stato per l'anno finanziario 1920-921, il Governo del Re è autorizzato a tener conto delle variazioni ai bilanci stessi risultanti dai disegni di legge già presentati al Parlamento, e indicati nella tabella *A* annessa al presente decreto, con le modificazioni comunicate alla presidenza della Camera dei deputati, fino a quando i disegni medesimi siano tradotti in legge.

Art. 2.

Il Governo del Re è inoltre autorizzato, fino alla approvazione per legge, a tener conto, nell'esercizio dei bilanci predetti, anche delle

variazioni risultanti dall'annessa tabella *B*, per le quali saranno presentati al Parlamento appositi disegni di legge.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 gennaio 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — MEDA.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

TABELLA **A.**

Disegni di legge presentati al Parlamento per variazioni agli stati di previsione della spesa dei vari Ministeri per l'esercizio finanziario 1920-921.

(*Omissis*).

B) *Disegni di legge presentati alla Camera dei deputati.*

Ministero	Data di presentazione alla Camera dei Deputati	Numero	Oggetto
		(*Omissis*).	
Colonie	3 agosto 1920	858	Variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie ed ai bilanci di previsione della Tripolitania, della Cirenaica, della Colonia Eritrea e della Somalia, per l'Esercizio finanziario 1919-920, nonchè allo stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie ed ai bilanci della Colonia Eritrea e della Somalia per l'esercizio 1920-21.
Id.	8 dicembre 1920	1078	Variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie per l'esercizio 1920-921 e ai bilanci di previsione della Tripolitania, della Cirenaica, della Colonia Eritrea e della Somalia per l'esercizio medesimo.
		(*Omissis*).	

Visto d'ordine di Sua Maestà il Re

Il ministro del tesoro

MEDA

20.

R. decreto 20 gennaio 1921, n. 30, relativo alla sistemazione del personale avventizio delle ferrovie dello Stato della Libia.

(*Gazzetta Ufficiale* del 5 febbraio 1921, n. 30).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA.

Visto l'art. 1° (ultimo comma) del decreto Luogotenenziale 13 agosto 1917, n. 1393, col quale decreto fu approvato il regolamento del personale delle ferrovie dello Stato;

Visto il R. decreto 18 aprile 1920, n. 639, relativo al passaggio nel personale delle ferrovie predette degli avventizi italiani assunti per l'esercizio delle ferrovie della Libia;

Sentito il Consiglio dei ministri ed il Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Sulla proposta del nostro ministro segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quello delle colonie e del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Le disposizioni del sopra richiamato R. decreto 18 aprile 1920, n. 639 (1), sono estese agli avventizi italiani comunque assunti per le Ferrovie della Libia, i quali ne facciano domanda, entro due mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, e che alla stessa data trovinsi in effettivo servizio almeno da dodici mesi ininterrottamente ed abbiano od accettino qualifiche equiparate o da equipararsi a quello dei gradi 11 ed inferiori vigenti per il personale delle ferrovie dello Stato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi o dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo o di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 gennaio 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — PEANO — ROSSI — MEDA.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

(1) V. il *Bollettino* anno VIII, pag. 263.

21.

R. decreto 27 gennaio 1921, n. 36, che ammette temporaneamente in esenzione dal dazio doganale l'importazione nella Tripolitania e nella Cirenaica della carta bianca in rotoli destinata alla stampa dei giornali.

(*Gazzetta Ufficiale* del 5 febbraio 1921, n. 30).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA.

Visto il R. decreto 5 novembre 1911, n. 1247, convertito nella legge 25 febbraio 1912, n. 83;

Vista la legge 6 luglio 1912, n. 749, e il R. decreto 20 novembre 1912, n. 1205;

Visto il decreto governatoriale 10 dicembre 1911, che ristabilisce i dazi doganali nella Tripolitania e nella Cirenaica;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del nostro ministro segretario di Stato per le colonie;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Fino al 31 marzo 1921 la carta bianca, in rotoli, destinata alla stampa dei giornali, sarà ammessa alla importazione nella Tripolitania e nella Cirenaica, in esenzione del dazio doganale.

Art. 2.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 gennaio 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — ROSSI.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

22.

Decreto ministeriale 4 febbraio 1921, che fissa il prezzo di vendita al pubblico del chinino di Stato nella Tripolitania e nella Cirenaica.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER LE COLONIE

Visto il R. decreto 18 gennaio 1914, n. 91 ;

Visto l'avviso 10 aprile 1912 del comandante la piazza di Tripoli recante la tariffa di vendita del chinino di Stato nella Tripolitania e nella Cirenaica ;

Decreta :

Il prezzo di vendita al pubblico del chinino di Stato nella Tripolitania e nella Cirenaica fermo restando l'attuale aggio ai rivenditori, è fissato con decorrenza dal 1° febbraio 1921 in misura sempre uguale a quello di cessione di favore da parte del Monopolio di Stato agli enti pubblici e privati.

Roma, 4 febbraio 1921.

ROSSI.

Comunicazioni.

Circolare del Ministero del tesoro in data 9 gennaio 1921, n. 387 (Ragioneria generale dello Stato, Divis. Ispez.) riguardante l'applicazione di aliquote complessive proporzionali ai redditi per il calcolo delle ritenute sugli stipendi, assegni e compensi dovuti dal 1° gennaio 1921.

Si porta a conoscenza degli uffici centrali e provinciali ordinatori di pagamenti soggetti a ritenute dirette, che d'accordo col Ministero delle finanze si è stabilito quanto segue :

1. Nella liquidazione degli stipendi, assegni, compensi ecc., dovuti dal 1° gennaio 1921 si applicheranno le ritenute su di essi gravanti in base alle seguenti *aliquote complessive proporzionali ai redditi :*

Per i compensi gravati, fra l'altro, da R. M. (8.65 %) e O. P. (2 %) 11.2683 % ;

Per i compensi gravati, fra l'altro, da R. M. (8.65 %) (senza 2 %) 9.4575 % ;

Per i compensi gravati, fra l'altro, da R. M. (7.50 %) e O. P. (2 %) 10.085 % ;

Per i compensi gravati, fra l'altro, da R. M. (7.50 %) (senza 2 %) 8.25 % ;

Per gli stipendi gravati da R. M. (8.65 %) e riten. tesoro 6 % 15.6438 %;

Per gli stipendi gravati da R. M. (8. 65 %) e riten. tesoro 2 % 12.0221 %.

2. In base alle suddette aliquote complessive, sono stati compilati, dalla ragioneria della direzione generale del tesoro, dei *prontuari* dai quali si *ricavano direttamente i compensi netti.*

3. Allo scopo di compensare, in quanto possibile, gli effetti della applicazione proporzionale anche dell'addizionale di cui al decreto-legge 7 giugno 1920, n. 738, le somme ricavate dai prontuari *dovranno sempre essere arrotondate per eccesso.*

4. L'importo netto, corrispondente ad imponibili lordi non indicati nei prontuari, si ricaverà scomponendo il suddetto importo lordo in parti aliquote corrispondenti alle somme indicate dai prontuari ed a somme multipli e sottomultipli delle stesse.

5. Gli importi ricavati dai prontuari serviranno tanto per l'emissione al netto degli ordini di pagamento di spese fisse di cui al decreto

ministeriale 29 agosto 1916, n. 10423, quanto per la emissione di ordini collettivi di pagamenti di assegni, indennità e compensi variabili nella compilazione dei quali si ometterà, *d'ora innanzi, il computo individuale delle ritenute.*

La cifra netta spettante ad ogni singolo titolare, corrispondente al credito lordo individuale risultante dagli ordinativi di spesa, si ricaverà dai prontuari suddetti, che applicano le aliquote complessive proporzionali, e le singole ritenute saranno *computate solamente sul totale lordo del titolo collettico.*

6. A modificazione del disposto dell'art. 1° della circolare 14 ottobre 1910, n. 17404, si stabilisce che l'*arrotondamento delle frazioni decimali* di cui all'art. 2 del decreto-legge 14 luglio 1918, n. 1061, sia fatto, in relazione a quanto è detto al n. 3, *sempre in eccesso* e che le variazioni centesimali da esso risultanti siano effettuate *sull'importo della ritenuta per l'addizionale* suddetta e non più sull'importo della ritenuta di R. M.

Sarà gradita ricevuta della presente.

Il Ministro:

AGNELLI.

Parte II

PERSONALE.

1.

Disposizioni nel personale del Ministero.

ONORIFICENZE.

Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro.

A COMMENDATORE.

Decreto Reale 20 gennaio 1921.

PINTÒR gr. uff. dott. Luigi, Vice Direttore generale — Segretario generale della Cirenaica.

AD UFFICIALE.

Decreto Reale 20 gennaio 1921.

GIGLIO comm. dott. Umberto, Consigliere coloniale.

A CAVALIERE.

Decreto Reale 20 gennaio 1921.

GORI cav. uff. dott. Alberto, Consigliere coloniale.
BONANNI comm. dott. Luigi, Consigliere coloniale.
LOMBARDI cav. uff. rag. Ugo, Capo Ragioniere.
PALMA cav. uff. Giunio, Direttore ufficio Cifra.

Ordine della Corona d'Italia.

A GRANDE UFFICIALE.

Decreto Reale 2 gennaio 1921.

DE CAMILLIS comm. avv. Camillo, Direttore generale.

A COMMENDATORE.

Decreto Reale 2 gennaio 1921.

SCALISE cav. uff. prof. Giuseppe, Direttore coloniale.
CATASTINI cav. uff. dott. Vito, Direttore coloniale.
DONATO cav. uff. avv. Antonino, Direttore coloniale.
DARDANO cav. uff. Achille, Capo cartografo.

AD UFFICIALE.

Decreto Reale 8 agosto 1920.

(Su proposta del presidente della Croce Rossa Italiana).

INGHIRAMI cav. rag. Paolo, Ragioniere capo.

Decreto Reale 14 novembre 1920.

(Su proposta del Ministero dell'Interno).

MONASTERO cav. dott. Alberto, Consigliere aggiunto.

Decreto Reale 5 dicembre 1920.

MORENO cav. dott. Martino Mario, Consigliere aggiunto.

Decreto Reale 23 dicembre 1920.

GABELLI cav. dott. Ottone, Consigliere coloniale.
VENNINI cav. dott. rag. Michele, Ragioniere capo.

Decreto Reale 2 gennaio 1921.

ANCESCHI cav. dott. Antonino, Consigliere coloniale.
DI NAPOLI cav. dott. Luigi, Consigliere coloniale.
OLIVIERI cav. Aurelio, Archivista.

A CAVALIERE.

Decreto Reale 23 dicembre 1920.

ALLAMPRESE dott. Eriberto, Consigliere aggiunto.
VALLESI Gino, Archivista.
ZUCCHI Ildebrando, Archivista.

Decreto Reale 2 gennaio 1921.

CARDONI Alfredo, Archivista.
TOSI Filippo, Archivista.
CUSTO Eugenio, Archivista.

Decreto Reale 30 gennaio 1921.

ALISI Gino, Ragioniere capo.

GABINETTO DI S. E. IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO.

Decreto Reale 23 dicembre 1920.

A decorrere dal 16 dicembre 1920, l'avv. Giuseppe BRIUCCIA-FATTA, estraneo alla Pubblica amministrazione, è chiamato a far parte del Gabinetto del sottosegretario di Stato per le Colonie in qualità di Segretario particolare.

DESTINAZIONI.

Decreto ministeriale 7 dicembre 1920.

Il grand'uff. dottor Ugo NICCOLI, Direttore generale nel Ministero delle colonie, è destinato alla Direzione generale degli affari civili e delle opere pubbliche a decorrere dal 9 ottobre c. a., ferma restando nella data del 10 dicembre 1920, la decorrenza del suo rimpatrio dalla Tripolitania.

Decreto ministeriale 22 gennaio 1921.

Il grand'uff. avv. Camillo DE CAMILLIS, Direttore generale nel Ministero delle colonie, è destinato alla Direzione generale degli affari economici e finanziari e del personale, a decorrere dal 13 dicembre 1920.

COLLOCAMENTO FUORI RUOLO.

Decreto Reale 5 dicembre 1920.

Il comm. Riccardo dott. ASTUTO Nobile dei duchi di Lucchesi, direttore coloniale, è temporaneamente collocato fuori del ruolo organico del Ministero delle colonie a decorrere dal 20 novembre 1920.

Decreto Reale 30 dicembre 1920.

Il comm. dott. Alessandro SALVADORI, vice direttore generale, è temporaneamente collocato fuori del ruolo organico del Ministero delle colonie a decorrere dal 20 novembre 1920.

RICOLLOCAMENTO NEL RUOLO.

Decreto Reale 16 gennaio 1921.

Il signor DE CAMILLIS comm. avv. Camillo, Direttore generale nel Ministero delle colonie, è ricollocato nel ruolo organico dello stesso Ministero a decorrere dal 3 gennaio 1921.

COLLOCAMENTO IN ASPETTATIVA.

Decreto Reale 23 dicembre 1920.

L'applicato del Ministero delle colonie signor SANSON Augusto è collocato in aspettativa per infermità e per la durata di tre mesi a decorrere dal 1º dicembre 1920, con l'assegno annuo di lire mille (L. 1.000).

Decreto Reale 30 dicembre 1920.

L'archivista nel Ministero delle colonie signor ANGELI cav. uff. Ulderico è collocato in aspettativa per infermità per la durata di un anno, a decorrere dal 9 dicembre 1920, e con l'assegno annuo di lire millenovecento (L. 1,900).

DIMISSIONI.

Decreto Reale 27 gennaio 1921.

Il signor PERNICE Giuseppe, nominato ragioniere nell'amministrazione coloniale col R. decreto 13 maggio 1920 è dichiarato decaduto dal conseguito ufficio, per non aver assunto in colonia le funzioni relative al posto conferitogli col citato R. decreto.

RIGETTO DI RICORSO.

Con decisione del 5 novembre 1920 la IVª Sezione del Consiglio di Stato ha rigettato il ricorso prodotto dal Prof. CANCELLIERI contro il Ministero delle Colonie per l'annullamento dei decreti luogotenenziali 8 settembre 1918 con cui i Signori CATASTINI Dottor Vito, SCHANZER Dottor Ottone e MUTINELLI Antonio Marino venivano nominati Direttori Coloniali di seconda classe.

ACCOGLIMENTO DI RICORSO

Con decisione del 1º ottobre 1920, pubblicata alla udienza dei 5 novembre 1920, la IV Sezione del Consiglio di Stato ha accolto il ricorso avanzato dal Cav. Dott. Giuseppe SANNA, Consigliere coloniale,

annullando, per violazione dell'articolo 48 del T. U. delle leggi sullo stato degli impiegati civili approvato col R. D. 22 novembre 1908, n. 695, il Regio decreto 17 luglio 1919 col quale veniva respinto il ricorso dello stesso Cav. SANNA avverso il decreto ministeriale 24 settembre detto anno che lo sospese per un mese dallo stipendio e dalle indennità coloniali per mancanza che denotava difetto di rettitudine.

2.

Disposizioni nel personale delle Colonie.

Personale dell'Eritrea.

ONORIFICENZE.

Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro.

AD UFFICIALE.

Decreto Reale 20 gennaio 1921.

CHECCHI comm. Michele, Agente coloniale di grado superiore.

Ordine della Corona d' Italia.

A UFFICIALE

Decreto Reale 23 dicembre 1920.

CASTALDI cav. Angelo, Aiutante coloniale.

A CAVALIERE.

Decreto Reale 2 gennaio 1921.

BICHIACCHI Alessandro, Ufficiale coloniale.

CESSAZIONE DI CARICA.

Decreto Reale 28 novembre 1920.

DE CAMILLIS comm. avv. Camillo, Direttore generale nel Ministero delle colonie, cessa, con effetto dal 20 novembre 1920, dalla carica di Segretario generale per gli affari civili e politici della colonia Eritrea.

NOMINA.

Decreto Reale 28 novembre 1920.

POLLERA comm. Lodovico, agente coloniale di grado superiore dell'Eritrea, è nominato colla stessa decorrenza Segretario generale per gli affari politici e civili della colonia Eritrea.

RIMPATRIO.

Decreto Ministeriale 7 gennaio 1921.

Il Direttore generale nel Ministero delle colonie comm. avv. Camillo DE CAMILLIS è rimpatriato dalla colonia Eritrea, a decorrere dal 3 gennaio 1921.

DESTINAZIONE.

Decreto Ministeriale 27 dicembre 1920.

L'ufficiale coloniale di 2ª categoria nel personale della Colonia Eritrea, cav. uff. GASPONI Aspromonte, è destinato a prestar servizio temporaneo nella Tripolitania a decorrere dal 1° gennaio 1921.

AUMENTO DI STIPENDIO.

Decreto Reale 30 dicembre 1920.

Agli ufficiali coloniali di seconda categoria del ruolo della Eritrea PIACENTINI Antonio e TASCA Francesco è concesso, pel conseguito primo aumento quadriennale, lo stipendio annuo, per ognuno di essi, di lire seimilacinquecentonovanta (L. 6,590) a decorrere dal 1° gennaio 1920.

Personale della Somalia.

ONORIFICENZE.

Ordine della Corona d'Italia.

AD UFFICIALE.

Decreto Reale 23 gennaio 1921.

BERTAZZI cav. Roberto, Agente coloniale.

A CAVALIERE.

Decreto Reale 23 gennaio 1921.

CANERO MEDICI dott. Franco, Agente coloniale.
CATERINI avv. Silvio, Agente coloniale.

NOMINE.

Decreto Reale 30 dicembre 1920.

Il comm. Alessandro SALVATORI, Vice direttore generale nel Ministero delle colonie, è nominato Segretario generale per gli affari civili e politici della Somalia Italiana con decorrenza dal 20 novembre 1920.

Decreto Reale 19 ottobre 1920.

Il tenente colonello RICCARDI Camillo è nominato agente coloniale di quarta classe nel ruolo della Somalia Italiana con l'annuo stipendio di lire ottomilatrecento (L. 8,300) e prenderà posto nel ruolo stesso subito dopo l'ultimo degli agenti coloniali di quella classe.

DESTINAZIONE.

Decreto Ministeriale 29 novembre 1920.

Il comm. ASTUTO dott. Riccardo nobile dei duchi di Lucchesi, Direttore coloniale è, a sua domanda e col consenso del Governatore, destinato a prestare servizio nella Somalia Italiana a decorrere dal 20 novembre 1920.

3.

R. Istituto orientale di Napoli.

INCARICO.

Decreto Ministeriale 4 febbraio 1921.

Il prof. Francesco BEGUINOT è incaricato dell'insegnamento delle Istituzioni Islamiche presso il R. Istituto orientale di Napoli per l'anno scolastico 1920-21.

L'assegno annesso al suddetto incarico è di annue L. 3,000.

4.

Concorsi.

Concorsi per titoti a posti di Direttore coloniale e di Direttore capo di divisione di ragioneria nell'Amministrazione coloniale.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER LE COLONIE

Visti i Regi decreti 27 novembre 1919, n. 2325 relativi all'ordinamento del personale dell'Amministrazione coloniale e 16 gennaio 1921, n. 15;

Visto l'articolo 50 e seguenti del R. decreto 23 ottobre 1919, n. 1971,

riguardante lo stato economico e giuridico del personale delle Amministrazioni centrali dello Stato.

Decreta:

Art. 1°.

Sono aperti i concorsi per titoli a posti di Direttore coloniale e di direttore capo di divisione di Ragioneria, con lo stipendio iniziale di L. 10,500, che siano attualmente vacanti o che si renderanno tali entro il 31 marzo 1921 nell'amministrazione coloniale.

Art. 2°.

Saranno ammessi al concorso coloro che ne faranno domanda nei modi ed entro il termine fissato nell'articolo successivo e che si trovano nelle condizioni prescritte dal primo comma dell'articolo 50 del R. decreto 23 ottobre 1919, n. 1971.

Art. 3°.

Le domande di ammissione al concorso in carta da bollo da lire 2 si dovranno far pervenire al Ministero delle Colonie — Ufficio personale — non più tardi del 31 marzo p. v.

Art. 4°.

Il giudizio sui concorrenti sarà pronunziato da due distinte commissioni da nominare con successivo decreto ministeriale ai sensi degli articoli 52 e 53 del citato R. decreto 23 ottobre 1919.

Art. 5°.

Nel pronunciare il loro giudizio le commissioni dovranno osservare le norme prescritte negli articoli 52 e 53 sopra richiamati.

Art. 6°.

Per i funzionari che prestano servizio nelle colonie il rapporto motivato prescritto nell'ultimo comma dell'art. 6 del R. decreto 23 ottobre 1919 sarà compilato dal segretario generale e vistato dal governatore.

Il presente decreto sarà registrato alla corte dei conti.

Roma, 8 febbraio 1921.

ROSSI.

AVVISI.

Associazione a periodici.

Si prevengono le Amministrazioni dei giornali e delle riviste, le Agenzie d'informazioni, ecc., che nessuna associazione è ritenuta obbligatoria per il Ministero delle Colonie se non è dal medesimo richiesta direttamente, o per mezzo di librai.

Di tutte le pubblicazioni periodiche, pertanto, le quali, non richieste, si invieranno al detto Ministero, non potrà essere domandato e conseguito il pagamento del prezzo d'associazione, e il Ministero non si tiene vincolato a respingerle.

(Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 gennaio 1921, n. 6).

Parte non ufficiale

1.

NORME per l'abbonamento alla Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti per l'anno 1921, e prezzi di vendita degli atti della raccolta.

Si rende noto che i prezzi d'abbonamento alla Raccolta ufficiale in volume delle leggi e dei decreti, per l'anno 1921, sono stabiliti in lire *novanta*, comprese le spese di posta, per le pubbliche amministrazioni ed impiegati dipendenti ed in lire *novantasei*, comprese pure le spese di posta, per i privati.

La corrispondenza concernente l'associazione alla raccolta, come i vaglia e le cartoline-vaglia dovranno essere indirizzati alla *Direzione dell'« Ufficio gestione e vendita delle leggi e dei decreti del Regno - Via Giulia, n. 52 - in Roma »*, indicandosi chiaramente, anche sul tagliando, la persona o l'ente, per conto del quale sia eseguito il pagamento.

All'importo di ciascun vaglia e cartolina-vaglia dovrà poi sempre aggiungersi la tassa di bollo di *cent. 5* o *10*, prescritta dall'art. 48, lettera *a* della tariffa, allegato *A*, del T. U., approvato con decreto-legge Luogotenenziale 6 gennaio 1918, n. 135, e dal decreto-legge Luogotenenziale 1° agosto 1918, n. 1134, e nel caso si desideri la quietanza dell'eseguito pagamento, dovrà il prezzo dell'associazione essere aumentato dell'importo della relativa tassa di bollo ai termini dei suddetti decreti.

Per i non abbonati il prezzo dell'intero anno della Raccolta del 1921, è stabilito in lire *cento*. Per ogni singolo volume, ove ne sia possibile la vendita separata, il prezzo è indistintamente di *lire diciotto* e di *centesimi cinquanta*, il prezzo di ciascuna puntata.

Gli atti in fogli sciolti della Raccolta dello stesso anno 1921, saranno venduti ai prezzi seguenti:

Atti da uno a quattro pagine	L.	0.25
Atti da cinque ad otto pagine	»	0.35
Atti da nove a dodici pagine	»	0.45
Atti da tredici a sedici pagine	»	0.50

Il prezzo degli Atti di oltre sedici pagine (cioè di oltre un sedicesimo), sarà di tante volte 50 centesimi quanti saranno i sedicesimi di cui essi si comporranno, computando per un sedicesimo anche le frazioni di sedicesimo.

Infine, i prezzi di vendita degli Atti di Governo, stampati dall'anno 1861 all'anno 1920 inclusivamente, sono stabiliti come segue:

Ciascuna Raccolta completa	L.	36 —
Ciascun volume separato	»	7 —
Ciascuna puntata	»	0.50

Il prezzo degli Atti in fogli sciolti degli anni suddetti è quello stesso fissato per gli Atti del 1921.

2.

VIII Congresso Geografico Italiano.

Firenze, 29 marzo-5 aprile 1921.

Sono trascorsi 10 anni dacchè si teneva a Palermo il VII Congresso Geografico Italiano. Periodo questo già lungo in sè stesso, ma che ci appare lunghissimo quando noi consideriamo le molte e tragiche vicende attraverso le quali è passata l'Europa e tutte le trasformazioni che, nel campo economico e politico come in quello del pensiero, la guerra mondiale ha avviate o sollecitate.

La geografia, che più di ogni altra disciplina ha contatti molteplici, così con i vari rami della scienza, come con le varie attività pratiche dei popoli e dei governi, non può sottrarsi ad un più o meno ampio rinnovamento. Per ciò si richiede un esame dei suoi metodi e dei suoi intendimenti.

L'Italia, ingrandita dalla vittoria e in un quadro mondiale sostanzialmente diverso, deve affrontare nuovi problemi sociali, economici, politici, coloniali, alla risoluzione dei quali la geografia può portare sicuro contributo di cognizioni ed idee. Questi problemi debbono essere agitati e studiati.

La scuola in Italia non ha ancora dato un posto sufficientemente ampio ed adatto alla geografia, e questa, insegnata in modo deficiente e anche imperfettamente appresa, non è ancora abbastanza entrata nella coltura nazionale, tanto che le stesse classi dirigenti mancano di cognizioni di fatto, e non sempre si rendono sufficientemente conto della fisonomia mondiale che vengono ogni giorno più ad assumere i problemi sociali, economici e politici, mentre è più che mai necessario conoscere il mondo per governare il proprio paese.

A formare questa coscienza nazionale dell'importanza della geografia e della sua conoscenza, come pure a risolvere i problemi della sua posizione nella scuola, nella scienza e nella coltura nazionale, valgono, meglio di ogni altra istituzione, le periodiche riunioni di tutti coloro che professano questa disciplina o che si dedicano a studî affini o che ad essa s'interessano, o che, comunque, sono persuasi della sua utilità e della necessità di favorirne il progresso e di diffonderne la coltura nel Paese.

Queste riunioni acquistano tanto maggiore valore ed efficacia pratica quanto più sono numerose e frequenti, onde i lavori e le proposte sviluppate in una trovino la naturale loro prosecuzione nelle successive.

Quindi, dopo l'intervallo reso necessario da circostanze superiori ad ogni possibilità umana, esse debbono riprendere il ritmo consueto, anzi, se mai, accelerarlo. Ecco perchè abbiamo pensato di non dovere più oltre tardare nel riunire un congresso geografico nazionale ; e poichè la sede di Bari lasciava dubbio di poter raccogliere numerosi aderenti per le difficoltà che persistono nel servizio ferroviario e nelle comunicazioni in genere, abbiamo scelto Firenze, città centrale, rimandando la riunione di Bari ad altra epoca.

La data fissata per il Congresso è quella *dal 29 marzo al 5 aprile*, corrispondente alla fine delle vacanze scolastiche per Pasqua, protratte di qualche giorno.

Firenze ha già un precedente in fatto di Congressi geografici, precedente ben degno di ricordo, per il successo allora conseguito e per la persona che ne fu l'anima, il compianto prof. Giovanni Marinelli. Oggi noi non possiamo, nelle presenti circostanze e nel breve tempo consentitoci alla preparazione, ripromettercì che la nostra riunione raggiunga tanta solennità e così cospicui risultati. Ma, bandito ogni festeggiamento, non consigliato dalle condizioni attuali, e limitata anche ogni manifestazione esteriore al più stretto necessario, intendiamo che il Congresso conduca a termine un lavoro veramente serio e tale che rappresenti nello stesso tempo un epilogo di quello troppo a lungo interrotto ed un prologo di quello che deve essere proseguito in avvenire.

Siamo sicuri di avere in ciò l'appoggio, non meno degli specialisti, che dei simpatizzanti per la nostra scienza e di tutti coloro che vogliono che essa assuma, anche fra noi, il posto che le compete.

Contiamo pertanto non solo in una partecipazione della S. V. al Congresso ed ai suoi lavori, ma altresì nell'opera sua intesa a procurare aderenze ed appoggi.

Ci riserbiamo di farle ulteriori comunicazioni, non appena ricevuta la sua adesione, e d'inviarle, a suo tempo, il programma completo del Congresso, insieme a varie norme pratiche ; uniamo intanto alcune indicazioni preliminari.

Firenze, 1º gennaio 1921.

Il Presidente del Comitato Esecutivo
Generale Nicola Vacchelli
Direttore dell'Istituto Geografico Militare.

AVVERTENZE VARIE.

Le adesioni al Congresso e qualunque altra comunicazione vanno indirizzate al *Segretario dell'VIII Congresso Geografico Italiano, presso l'Istituto Geografico militare, Via Cesare Battisti, 8. Firenze.*

La quota d'iscrizione, che è preferibile inviare assieme all'adesione, è fissata in L. 30 (ridotta a L. 20 per coloro che, già iscritti al Congresso di Bari del 1914, avevano già versato la vecchia quota di L. 10).

La forma più semplice per inviare la quota è quella delle *cartoline-vaglia*, sul cui tagliando va scritto chiaramente nome ed indirizzo dell'aderente, non bastando per ciò la corrispondente indicazione nel retro della cartolina, la quale rimane all'Ufficio postale.

***

Assieme all'adesione ed alla quota si possono inviare proposte di temi di discussione e comunicazioni. Le proposte di temi dovranno giungere in ogni caso entro il 10 febbraio p. v. Entro il 15 saranno scelti i temi del Congresso e fissati i relatori dei temi scelti. Prima del 15 marzo i relatori dovranno inviare un riassunto della loro relazione. Questo riassunto verrà stampato e distribuito ai congressisti come base della discussione. Per ragioni di tempo e di spesa non si può provvedere alla stampa preliminare delle relazioni complete ed il riassunto stesso deve possibilmente essere contenuto in una pagina di stampa

(formato e carattere della presente circolare); qualora superasse le due pagine dovrebbe essere ridotto d'ufficio. Tale riassunto non è desiderabile sia presentato sotto forma di ordine del giorno; perchè la formulazione degli ordini del giorno deve essere fatta durante il Congresso e deve risultare dalla discussione.

***

Notizie sulle riduzioni ferroviarie, sui permessi agli insegnanti per il breve periodo postferiale, sulle mostre, sulle facilitazioni delle visite ai musei, sull'organizzazione degli alloggi, sulle escursioni, sui doni e su varie altre questioni inerenti al Congresso, potranno essere date soltanto quando saranno ultimate le pratiche al riguardo avviate, cioè fra qualche settimana. La tessera artistica del Congresso sarà pure inviata appena ultimata.

È quasi superfluo rammentare che gli aderenti avranno diritto a tutte le facilitazioni ed ai doni, nonchè a suo tempo, ad un esemplare degli Atti del Congresso e che questo Congresso sarà ordinato in modo analogo ai precedenti di Genova, Roma, Firenze, Milano, Napoli, Venezia e Palermo.

3.

R. Università degli studi di Roma.

Facoltà di filosofia e lettere.

SCUOLA ORIENTALE.

Programma per l'anno scolastico 1920-921.

I. – Lingua e letteratura araba (Prof. M. GUIDI).

1° *Corso.* — Elementi della grammatica araba e letture relative (Grammatica HARDER-FARINA).

Eventualmente con scolari più progrediti, grammatica superiore.

(*Martedì e sabato dalle 9 alle 10*).

2° *Corso.* — La letteratura araba dall'età preislamica alla caduta della dinastia omniade.

Interpretazione di testi in corrispondenza con le lezioni di storia letteraria

(*Lunedì e giovedì dalle 9 alle 10*).

Lettore (B. CATTAN):

1° *Corso.* — Esercitazioni sulle parti grammaticali in relazione con il corso ufficiale.

2° *Corso.* — Lettura di testi di autori moderni, di riviste e giornali; avviamento alla conversazione ed alla composizione in arabo.

(*Lunedì, mercoledì, venerdì, dalle 15 alle 17*)

II. – Storia ed istituzioni musulmane (Prof. C. A. NALLINO).

Corso **A** (*generale*). — Avviamento allo studio dell'Islam come religione e come organismo politico.

(*Mercoledì e venerdì dalle 17 alle 18*) esercitazioni: *mercoledì dalle 18 alle 19.*

Corso **B** (*per arabisti*). — La storiografia musulmana nei primi secoli.

(*Lunedì dalle 17 alle 18*) esercitazioni: *lunedì dalle 18 alle 19.*

Aula IX, palazzo Carpegna.

III. – Diritto musulmano (Prof. D. SANTILLANA).

Obbligazioni. (I. Parte generale. — II. Parte speciale: I contratti e le altre fonti delle obbligazioni).

Procedura islamica. (I. Ordinamento giudiziario. — II. Il giudizio — III. La prova).

Diritto pubblico. (I. Il concetto dello Stato islamico. — II. Le funzioni dello Stato: *a*) La guerra (gihâd); *b*) L'amministrazione finanziaria [Bayt-al-mâl]).

(*Martedì, giovedì e sabato dalle 14 alle 15*)
nella Biblioteca della *Facoltà Giuridica*, aula IV.

IV. – Ebraico e lingue semitiche comparate (Prof. G. LEVI DELLA VIDA).

1° *Corso.* — Ebraico elementare (1 ora di esercitazioni).

(*Martedì, giovedì e sabato dalle 17 alle 18*).

2° *Corso.* — Lingue e dialetti aramaici, con speciale riguardo al Siriaco (1 ora di esercitazioni).

(*Martedì e sabato dalle 16 alle 17*).

3° *Corso.* — Storia e letteratura degli Aramei.

(*Giovedì dalle 16 alle 17*).

V. – Storia e lingue di Abissinia (Prof. C. CONTI ROSSINI).

1° *Corso.* — Lingua etiopica e lettura di testi.

(*Martedì e sabato dalle 14 alle 15*).

2° *Corso.* — Epigrafia sud-arabica – Studio comparato dell'Etiopico e delle moderne lingue semitiche dell'Abissinia.

(*Giovedì dalle 14 alle 15*).

VI. – Archeologia orientale: Assiriologia (Prof. G. C. TELONI).

Fonti per lo studio delle antichità dell'Egitto, Siria e Palestina, Ittiti, Asia minore, Elam, Armenia (Van), Media e Persia (Achemenidi). Breve storia delle ricerche archeologiche ed epigrafiche relative a quei paesi, specialmente in relazione con gli studi assiri – La scrittura cuneiforme – Sumerico e accadico – Principi grammaticali e di lettura dei testi.

(*Martedì, giovedì e sabato dalle 10 alle 11*).

VII. – **Sanscrito** (Prof. C. FORMICHI).

(*Lunedì, mercoledì e venerdì dalle 16 alle 17; sabato dalle 17 alle 18*).

VIII. – **Lingue e letteratura dell'Estremo Oriente** (Prof. G. VACCA).

1° (*Corso generale*). — Introduzione alla storia della civiltà cinese – Notizie sulla religione degli antichi cinesi, e sullo sviluppo delle idee filosofiche e religiose della Cina – Notizie sulla storia dell'arte cinese (pittura).

(*Giovedì e sabato dalle 15 alle 16*).

2° (*Corso speciale*). — Elementi di grammatica cinese – Lettura e dichiarazione di testi facili.

(*Mercoledì e venerdì dalle 15 alle 16*).
Esercitazioni: *Mercoledì e sabato dalle 16 alle 17*.

IX. – **Storia del Cristianesimo** (Prof. E. BUONAIUTI).

Il trionfo cristiano nel IV secolo (3ª parte) – La lotta ariana dopo Sardica – Il tentativo di Giuliano – I rapporti religiosi fra l'Oriente e l'Occidente nella seconda metà del IV secolo – Lettura periodica di un antico testo cristiano: « la lettera a Giogneto ».

(*Martedì, giovedì e sabato dalle 18 alle 19*)
Aula V – Palazzo Carpegna.

X. – **Storia e istituzioni politiche del Basso Impero** (Prof. L. CANTARELLI).

1ª *Parte*. — Storia generale del Basso Impero da Diocleziano alla morte di Giustiniano (284-565) – Il codice Teodosiano – La legislazione Giustinianea.

2ª *Parte* — I funzionari del Basso Impero da Diocleziano a Giustiniano – Amministrazione di Roma e di Costantinopoli – Esercitazioni prosopografiche.

(*Martedì, giovedì e sabato dalle 9 alle 10*).
Aula V – Palazzo Carpegna.

XI. — **Filologia bizantina** (Prof. G. S. MERCATI).

I. — La letteratura bizantina sotto le dinastie dei Comneni. La civiltà bizantina nei secoli XI-XII.

II. — Lettura di testi volgari – Elementi di grammatica neogreca.

III. — Esercizi di paleografia greca. Lettura di papiri, codici di o pergamene greche.

(*Lunedì, mercoledì e venerdì dalle 11 alle 12*).

Eventualmente uno o due ore settimanali di esercitazioni pratiche nel pomeriggio in giorni ed ore da stabilirsi.

Corsi liberi.

Storia delle Religioni (Prof. N. TURCHI).

Introduzione. — I culti precllenici nel bacino dell'Egeo – I culti locali della Grecia – Gli elementi del culto (luoghi persone, riti, calendari) – Gli dei dell'Olimpo – Gli dei delle misteriosofie – Le divinità cresmologiche – La mitologia: cicli principali – Evoluzione della religione greca.

(*Lunedì, mercoledì e venerdì dalle 16 alle 17*).

Le lezioni hanno luogo, quando non sia altrimenti indicato nelle aule della Scuola Orientale, Palazzo Carpegna.

A tenore dell'articolo 5 del regolamento 15 giugno 1904 la Scuola è autorizzata a rilasciare diplomi speciali.

La biblioteca della Scuola è aperta agli studiosi ogni giorno dalle 15 alle 18.

Il prestito dei libri ha luogo nei giorni di mercoledì e sabato dalle 16 alle 17.

Pubblicazioni del Ministero delle Colonie

POSTE IN VENDITA

Ultime pubblicazioni.

Itinerari della Cirenaica. Note ed appunti della Missione BODRERO (febbraio-marzo 1919). Con 104 illustrazioni nel testo, 23 tavole e 2 carte. Roma, tip. del Senato, 1920, 8° obl. (23,5×43,5) p. 82 L. 15

Zaccagna D. *Itinerari geologici nella Tripolitania occidentale con Appendice palcontologica dei Prof.* P. PRINCIPI, G. CHECCHIA-RISPOLI, P. VINASSA DE REGNY e A. FUCINI. Roma, tip. ditta L. Cecchini, 1919, 8°, p. 126, tav. 10 . . . . . » 5

Il presente fascicolo è stato distribuito il

Per l'acquisto delle pubblicazioni sopra indicate rivolgersi alla Casa Libraria Editrice Italiana P. MAGLIONE e C. STRINI, via Due Macelli, 88, Roma.

ANNO IX. N. 3

Ministero delle Colonie

BOLLETTINO UFFICIALE

Marzo 1921

ROMA
STABILIMENTO POLIGRAFICO PER L'AMMINISTRAZIONE DELLA GUERRA
VIA GINO CAPPONI, 43-45
1921

ANNO IX. Marzo 1921 NUM. 3.

Ministero delle Colonie

BOLLETTINO UFFICIALE

SOMMARIO.

PARTE I.

Legislazione e Amministrazione

23. — *R. decreto-legge 30 maggio 1920, n. 1934*, che autorizza il Ministero del tesoro a concedere prestiti agli impiegati e salariati dello Stato e agli Ufficiali del R. Esercito e della R. Marina e dei Corpi armati a servizio dello Stato . . . . *Pag.* 69

24. — *R. decreto 2 gennaio 1921, n. 170*, concernente il servizio delle assicurate tra la Colonia della Somalia Italiana e l'interno del Regno e le Colonie dell'Eritrea e della Libia . . . . . » 74

25. — *R. decreto 6 gennaio 1921, n. 229*, che autorizza il Governatore della Somalia Italiana a conchiudere una permuta di terreno nella regione stessa con la società romana di colonizzazione nella Somalia Italiana . . . . . » 77

26. — *R. decreto 17 gennaio 1921, n. 76*, che modifica l'art. 10 dell'Ordinamento militare per la Tripolitania e la Cirenaica, approvato col R. decreto 22 gennaio 1914, n. 147 . . . . » 79

27. — *R. decreto 20 gennaio 1921, n. 74*, che modifica nei riguardi della sola Tripolitania l'art. 77 della tariffa sugli affari per la Tripolitania e la Cirenaica, approvata con R. decreto 22 giugno 1913, n. 948 . . . . . » 81

28. — *R. decreto 23 gennaio 1921, n. 75*, che modifica l'art. 161 della tariffa sugli affari per la Tripolitania e la Cirenaica, approvata con R. decreto 22 giugno 1913, n. 948. . . . . » 83

29. — *R. decreto 23 gennaio 1921, n. 181*, che stabilisce il trattamento economico degli agenti di pubblica sicurezza, appartenenti al soppresso corpo degli agenti di città, in servizio nella Tripolitania e nella Cirenaica . . . . . *Pag.* 85

30. — *R. decreto 27 gennaio 1921, n. 238*, che proroga il termine stabilito dall'art. 13 del decreto Luogotenenziale 27 marzo 1919, n. 769, circa l'esecuzione di opere pubbliche in Tripolitania e in Cirenaica . . . . . » 86

31. — *R. decreto 30 gennaio 1921, n. 120*, che estende alla Tripolitania ed alla Cirenaica le disposizioni vigenti nel Regno circa la protezione della proprietà industriale, letteraria ed artistica. . . . . » 87

32. — *R. decreto 6 febbraio 1921, n. 135*, che modifica l'art. 2 del R. decreto 20 marzo 1913, n. 286, relativamente alla istituzione di nuovi uffici notarili in Tripolitania e Cirenaica » 89

33. — *R. decreto 6 febbraio 1921, n. 218*, che modifica l'art. 2 del Regolamento per il R. Istituto Orientale di Napoli, approvato con R. decreto 8 settembre 1913, n. 1166 . . . . . » 90

34. — *R. decreto 24 febbraio 1921, n. 230*, che modifica gli articoli 99 e 101 dell'ordinamento giudiziario della Colonia Eritrea, approvato con R. decreto 2 luglio 1908, n. 325, circa le funzioni di notaio e di conservatore delle ipoteche nella Colonia stessa . . . . . » 92

35. — *Legge 27 febbraio 1921, n. 145*, contenente disposizioni per la sistemazione della gestione statale dei cereali . . . . . » 94

36. — *Decreto ministeriale 7 marzo 1921*, che stabilisce la misura di un diritto fisso di coniazione, da corrispondersi dai privati, cui è consentita la coniazione di « talleri d'Italia » . . . » 100

37. — *Decreto ministeriale 7 marzo 1921*, che stabilisce la misura di un diritto fisso di coniazione, da corrispondersi dai privati cui è consentita la coniazione di « rupie d'argento » . . . » 101

38. — *R. decreto-legge 10 marzo 1921, n. 231*, concernente la sistemazione del personale avventizio delle Amministrazioni dello Stato . . . . . » 102

COMUNICAZIONI:

Circolare del Ministero del tesoro (Direzione generale del Segretariato), in data 14 febbraio 1921, n. 34663, circa le norme da seguire per l'attuazione del R. decreto-legge 30 maggio 1920, n. 1934, sulla cedibilità degli stipendi e dei salari » 104

PARTE II.

Personale.

1. DISPOSIZIONI NEL PERSONALE DEL MINISTERO:

Onorificenza . . . . . *Pag.* 111
Gabinetto di S. E. il Sottosegretario di Stato . . . . . » ivi
Aumenti di stipendio . . . . . » ivi
Destinazioni . . . . . » 114
Rimpatrio . . . . . » 115
Collocamento in aspettativa . . . . . » ivi
Collocamento a riposo . . . . . » ivi
Dimissioni . . . . . » 116
Provvedimenti disciplinari . . . . . » ivi

2. DISPOSIZIONI NEL PERSONALE DELLE COLONIE:

Personale dell'Eritrea:

Cessazione di funzioni . . . . . *Pag.* 116
Nomina . . . . . » ivi
Aumento di stipendio . . . . . » ivi
Destinazione . . . . . » 117
Riconoscimento di titolo nobiliare . . . . . » 118

Personale della Somalia:

Onorificenza . . . . . *Pag.* 118
Decesso . . . . . » ivi

3. R. ISTITUTO ORIENTALE DI NAPOLI:

Incarico . . . . . *Pag.* 118
Nomina . . . . . » ivi

Errata-corrige . . . . . » ivi

Parte I

LEGISLAZIONE E AMMINISTRAZIONE.

23.

R. decreto-legge 30 maggio 1920, n. 1934, che autorizza il Ministero del tesoro a concedere prestiti agli impiegati e salariati dello Stato e agli Ufficiali del R. Esercito e della R. Marina e dei Corpi armati a servizio dello Stato.

(*Gazzetta Ufficiale* del 14 febbraio 1921, n. 37).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA.

Viste le leggi 30 giugno 1908, n. 335, 13 luglio 1910, n. 444 e 16 dicembre 1914, n. 1362;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro di concerto col ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli articoli 3 della legge 30 giugno 1908, n. 335, 1 della legge 13 luglio 1910, n. 444 e 1 della legge 16 dicembre 1914, n. 1362 sono abrogati.

Art. 2.

Il Ministero del tesoro potrà concedere prestiti agli impiegati ed operai in attività di servizio, dipendenti dallo Stato, dalla amministrazione del Fondo per il culto, dagli economati generali, dagli archivi notarili e dalla Real Casa, nonchè agli insegnanti delle scuole elementari amministrate dai Consigli provinciali scolastici e agli ufficiali dell'eser-

cito, della R. marina, delle guardie di finanza, della R. guardia e degli altri Corpi armati a servizio dello Stato.

Salvo le riduzioni previste dell'art. 4 della legge 30 giugno 1908, n. 335, e del penultimo capoverso dell'art. 8 del regolamento 9 giugno 1918, n. 864, i prestiti potranno raggiungere l'importo dell'intero stipendio e dell'intera mercede di un anno valutati al netto.

Le disposizioni del presente articolo non sono applicabili agli impiegati che non abbiano stabilità d'impiego che conferisca diritto a pensione od indennità, a quelli che non siano provvisti di stipendio od altro assegno fisso e continuativo che ne tenga luogo, ed infine ai funzionari appartenti al corpo diplomatico o consolare.

Non si applicano, parimenti agli operai che non abbiano stabilità o continuità di carriera disciplinate da apposite leggi e regolamenti che conferisca diritto a pensione o ad indennità anche se a carico di speciali casse di pensioni e di previdenza e agli operai che, alla data della domanda di prestito, non abbiano prestato servizio ininterrotto alla dipendenza dello Stato, almeno per un periodo di quattro anni, calcolando per anno intero quello in cui si stipula l'atto.

Art. 3.

Ciascun prestito sarà estinto nel periodo di cinque anni, in sessanta rate mensili uguali, mediante trattenute non superiori al quinto dell'ammontare dello stipendio o della mercede di ciascun mese.

Sull'importo di ciascun prestito sarà trattenuto in anticipazione:

a) una somma corrispondente al 2 per cento, sull'ammontare complessivo del prestito, a garanzia dei rischi della operazione;

b) l'ammontare degli interessi calcolati al tasso del 5 % scalare.

Il ministro del tesoro, sentito il Consiglio d'amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti, potrà con suo decreto, variare il saggio di interessi del conto corrente di cui all'art. 31 del regolamento 9 giugno 1918, n. 864, fissato dall'art. 6 ultimo comma del decreto Luogotenenziale 27 ottobre 1918, n. 1614.

In tal caso, parimenti con decreto del ministro del tesoro, sarà provveduto alla relativa variazione del saggio d'interesse sui prestiti di cui alla lettera *b*) del presente articolo.

La estinzione di ciascun prestito avrà inizio dal mese immediatamente successivo a quello in cui il prestito viene concesso ma, agli effetti del calcolo degli interessi di cui alla lettera *b*) s'intenderà iniziato alla fine del secondo mese.

Le rate mensili di ammortamento dei prestiti dovute dai funzionari e dagli operai pagati con ruoli di spese fisse saranno versate per ciascun esercizio finanziario in una sola volta nel mese di gennaio di ogni anno, salvo rimborso da parte del fondo di garanzia dei versamenti per le rate o parti di rate, che risultassero in seguito non dovute.

Art. 4.

A tutti gli effetti del presente decreto, per stabilire l'ammontare netto dello stipendio o della mercede di un anno saranno osservate le norme di cui all'art. 41 del regolamento 24 settembre 1908, n. 574 per gli stipendi e al decreto Luogotenenziale 18 gennaio 1917, n. 83 per le mercedi.

Art. 5.

Sul conto corrente di cui all'art. 31 del regolamento 9 giugno 1918, n. 864, il tesoro farà prelevamenti a favore del tesoriere centrale del Regno, per provvederlo dei fondi necessari ai pagamenti autorizzati dagli articoli 11 della legge 30 giugno 1908, n. 335, 8 della legge 13 luglio 1910, n. 444, 6 del decreto Luogotenenziale 27 ottobre 1918, n. 1614, ed alla concessione dei prestiti di cui al presente decreto.

Tali pagamenti saranno effettuati in base ad ordinativi emessi dal Ministero del tesoro (Direzione generale del segretariato) su apposito conto corrente aperto fra la Tesoreria centrale e la predetta Direzione generale, nel quale verranno accreditate le somme come sopra somministrate dalla Cassa dei depositi e prestiti e quelle versate per qualsiasi titolo al fondo di garanzia, ed addebitate quelle pagate in base agli ordinativi predetti.

Il controllo preventivo della Corte dei conti sarà esercitato sui prelevamenti disposti sul conto corrente fra la Cassa dei depositi e prestiti ed il tesoro.

Le somme che occorressero oltre le disponibilità ordinarie del conto corrente colla Cassa dei depositi e prestiti, verranno anticipate dalla Cassa stessa.

Art. 6.

Tutti i rischi derivanti dalla concessione dei prestiti di cui al presente decreto sono posti a carico del fondo di garanzia, il quale potrà rivalersene direttamente verso gli impiegati e gli operai inadempienti, nei

casi in cui tale diritto di rivalsa gli è riconosciuto dalle leggi 30 giugno 1908, n. 335, 13 luglio 1910, n. 444, e 16 dicembre 1914, n. 1362.

A questo fine spettano al tesoro per conto del fondo di garanzia, tutti i privilegi, le azioni e le procedure ammessi a tali effetti dalle citate leggi e dai regolamenti relativi.

La morte dell'impiegato debitore estingue ogni obbligazione verso il fondo di garanzia.

Art. 7.

Le disposizioni del presente decreto non pregiudicano le cessioni costituite legalmente prima della sua attuazione.

Sono però nulli e senza effetto i contratti di mutuo verso cessione di stipendio o di mercede stipulate in frode al presente decreto e nessuna azione può essere esercitata in dipendenza dei detti contratti nè verso il tesoro, nè verso le Amministrazioni da cui i cedenti dipendono.

Le cessioni consentite a favore della Cassa dei depositi e prestiti ed ancora in corso all'attuazione del presente decreto, saranno assunte dal Ministero del tesoro.

A tale effetto l'importo complessivo delle residue rate rimaste a scadere sarà addebitato al conto corrente di cui all'art. 31 del regolamento 9 giugno 1918, n. 864, al quale verranno accreditati l'importo degli interessi riscossi in anticipazione dalla Cassa e non ancora maturati sulle singole cessioni, nonchè le quote mensili che successivamente si riscuoteranno in estinzione delle cessioni medesime.

Art. 8.

A cominciare dal mese successivo alla pubblicazione del presente decreto, saranno applicate sugli stipendi degli insegnanti di scuole elementari amministrate dai consigli provinciali scolastici, le ritenute di cui all'art. 10 della legge 30 giugno 1908, n. 335, modificato con R. decreto 20 novembre 1919, n. 2272.

Art. 9.

Per tutto ciò che non sia espressamente regolato dal presente decreto, ed in quanto non siano in contrasto con le disposizioni del medesimo, saranno applicabili ai prestiti con esso autorizzati le disposizioni delle leggi 30 giugno 1908, n. 335, 13 luglio 1910, n. 444, 16 dicembre 1914, n. 1362, del decreto Luogotenenziale n. 863, ed i regolamenti

24 settembre 1908, n. 574, 11 settembre 1910, n. 729, e 9 giugno 1918, n. 864, nonchè del decreto Reale 4 settembre 1919, n. 1665.

Art. 10.

I contratti di mutuo contemplati dal presente decreto, nonchè tutti i documenti occorrenti per la concessione dei mutui, sono esenti dalle tasse di bollo e di registro e dalla imposta di ricchezza mobile.

Art. 11.

Il fondo di garanzia di cui all'art. 31 del regolamento 9 giugno 1918, n. 864, oltre al rimborso al tesoro della somma di L. 75,500 annue per spese di personale anticipate dall'Erario a norma dell'art. 11 della legge 13 luglio 1910, n. 444, concorrerà nelle spese di amministrazione del servizio dei prestiti di cui al presente decreto sino alla somma di L. 100,000 per ogni esercizio finanziario.

A tale scopo sarà provveduto con pagamenti diretti a favore dei creditori mediante prelevamenti dal conto corrente colla Cassa dei depositi e prestiti ai sensi dell'art. 5 del presente decreto.

Art. 12.

Dalla data della pubblicazione del presente decreto cesserà da parte del Ministero del tesoro, il rilascio delle dichiarazioni di garanzia di cui all'art. 2 della legge 16 dicembre 1914, n. 1362.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 maggio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — SCHANZER — DE NAVA.

Visto, *Il guardasigilli:* FERA.

24.

R. decreto 2 gennaio 1921, n. 170, concernente il servizio delle assicurate tra la colonia della Somalia italiana e l'interno del Regno e le colonie dell'Eritrea e della Libia.

(*Gazzetta Ufficiale* del 5 marzo 1921, n. 54).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA.

Visto il testo unico delle leggi postale approvato con R. decreto 24 dicembre 1899;

Visto il regolamento generale per l'esecuzione del testo unico suddetto, approvato con Nostro decreto del 10 febbraio 1901, n. 120;

Visto l'art. 125 del regolamento suddetto, il quale estende le norme e le tariffe in vigore per le corrispondenze dell'interno del Regno e quelle scambiate coi domini italiani in Africa;

Visto l'art. 108 dello stesso regolamento, il quale consente che nel servizio interno del Regno possono aver corso in assicurazione, con le guarantigie volute per le lettere assicurate, oggetti di valore anche non cartacei;

Visto l'art. 28 del regolamento in virtù del quale è vietato l'introduzione nel Regno di corrispondenze contenenti oggetti passibili di diritti doganali;

Vista la convenzione postale internazionale, approvata con la legge 19 luglio 1907, n. 579, che autorizza la spedizione di lettere contenenti valori cartacei dichiarati e scatolette contenenti gioielli ed oggetti preziosi dichiarati con assicurazione dell'ammontare del valore dichiarato;

Visto il R. decreto 11 ottobre 1914, n. 1224, che autorizza il servizio delle scatolette con valore dichiarato tra l'Italia e le colonie dell'Eritrea e della Libia, con le prescrizioni volute nella convenzione internazionale sopra richiamata;

Riconosciuta l'opportunità di estendere tale servizio alle spedizioni tra l'Italia e la Somalia italiana e viceversa affine di rendere possibile la trasmissione di gioielli e di oggetti preziosi o di altri valori non car-

tacei che per l'art. 28 del regolamento generale pel servizio postale interno sovrà citato, non possono essere inclusi nelle lettere assicurate, stante che vigono nei rapporti con le dette colonie diritti di dogana, e di autorizzare la spedizione di valori cartacei mediante lettere assicurate;

Visto l'art. 3 del regolamento ripetutamente citato, che nell'ultimo capoverso autorizza l'Amministrazione delle poste e dei telegrafi ad assumere servizi accessori mediante decreto Reale, su proposta del ministro delle poste e dei telegrafi, di concerto con gli altri ministri interessati;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e dei telegrafi;

Veduto il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta dei Nostri ministri segretari di Stato per le finanze, per le colonie e per le poste ed i telegrafi;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nei rapporti tra la colonia della Somalia italiana e l'interno del Regno e delle colonie italiane dell'Eritrea e della Libia è vietato di includere oggetti di valore non cartacei nelle corrispondenze assicurate.

Art. 2.

Nei rapporti suddetti i gioielli, gli oggetti preziosi e gli altri oggetti di valore non cartacei potranno aver corso postale a mezzo di scatolette con assicurazione dell'ammontare del valore dichiarato.

Art. 3.

Le scatolette con valore dichiarato di cui al precedente articolo, non dovranno eccedere il peso di un chilogrammo per ogni scatoletta, nè il limite, di valore assicurato consentito dall'art. 112 del regolamento generale sul servizio postale approvato con R. decreto 10 febbraio 1901, n. 120, esse potranno essere gravate di assegno alle condizioni volute dagli articoli 116 e seguenti del regolamento stesso;

L'Amministrazione delle poste e dei telegrafi percepirà per ogni scatoletta il dirito fisso di una lira, oltre i diritti di assicurazione e di assegno previsti dal detto regolamento.

Art. 4.

Le lettere e le scatolette con valore dichiarato scambiate tra la colonia della Somalia italiana, l'interno del Regno e le altre colonie italiane dell'Eritrea e della Libia, saranno equiparate per tutte le condizioni e norme non determinate dal precedente articolo a quelle che hanno corso nel servizio internazionale in dipendenza della Convenzione approvata con la legge 19 luglio 1907, n. 579;

Il presente decreto avrà effetto dal 1° aprile 1921.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — FACTA — ROSSI
PASQUALINO-VASSALLO.

Visto, *Il guardasigilli:* FERA.

25.

R. decreto 6 gennaio 1921, n. 229, che autorizza il Governatore della Somalia Italiana a conchiudere una permuta di terreno nella regione stessa con la Società romana di colonizzazione nella Somalia Italiana.

(*Gazzetta Ufficiale* del 18 marzo 1921, n. 65).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE.
RE D'ITALIA

Vista la legge 5 aprile 1908, n. 161, sull'ordinamento della Somalia;

Visto il R. decreto 8 giugno 1911, n. 820, che stabilisce il regime delle concessioni agricole nella Somalia italiana;

Visti i Regi decreti 26 ottobre 1908, n. 574, e 3 giugno 1909, n. 197;

Vista l'istanza in data 5 febbraio 1918 presentata dalla Società romana di colonizzazione nella Somalia italiana e gli obblighi da essa assunti verso il Governo della colonia con atto stipulato a Margherita il 23 gennaio 1920;

Considerato che la Società romana di colonizzazione, per quanto abbia compiuto con tenacia e con perizia sforzi lodevoli per valorizzare al massimo la parte di terreno che si prestava a coltura in concessione a Margherita, non potè raggiungere i risultati attesi per la difficiltà di irrigazione dei terreni stessi, mentre essa prevede di conseguire utile frutto per l'economia della colonia dalla messa in coltura di terreni di libera disponibilità posti nella zona di Fungalanga;

Ritenuta la convenienza di promuovere la pronta messa in coltura in Somalia di sempre maggiori estensioni di terre adatte alla produzione di materie prime delle quali vi è urgente e grande bisogno nel Regno;

Udito il governatore della Somalia italiana;

Udito il Consiglio coloniale;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le colonie;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Governatore della Somalia italiana è autorizzato a dare in concessione alla Società romana di colonizzazione nella Somalia italiana

ettari duemila trecento di terreni di libera disponibilità sifi nella zona di Fungalanga in permuta di altrettanti ettari da retrocedersi al Governo della colonia di terreni facenti parte della maggiore estensione alla predetta Società concessa nella zona di Margherita.

Art. 2.

La permuta avverrà alle condizioni che saranno stabilite dal governatore in base agli obblighi assunti dalla Società con atto stipulato a Margherita in Somalia il 23 gennaio 1920.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dai decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 gennaio 1921.

VITTORIO EMANUELE.

ROSSI.

Visto, *Il guardasigilli:* FERA.

26.

R. decreto 17 gennaio 1921, n. 76, che modifica l'art. 10 dell'ordinamento militare per la Tripolitania e la Cirenaica, approvato col R. decreto 22 gennaio 1914, n. 147.

(*Gazzetta Ufficiale* del 19 febbraio 1921, n. 42).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA.

Visto il Nostro decreto 5 novembre 1911, n. 1247, convertito nella legge 25 febbraio 1912, n. 83.

Visto il Nostro decreto 22 gennaio 1914, n. 147, e le successive modificazioni;

Inteso il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per le colonie, di concerto coi ministri per la guerra e pel tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'art. 10 dell'ordinamento militare per la Tripolitania e per la Cirenaica, approvato con R. decreto 22 gennaio 1914, n. 147, è sostituito dal seguente:

« Art. 10. — Gli ufficiali del R. esercito possono essere trasferiti nel R. corpo di truppe coloniali della Tripolitania o in quello della Cirenaica tanto a domanda quanto d'autorità.

Sarà data la preferenza agli ufficiali in S. A. P. celibi o vedovi senza prole che abbiano presentata regolare domanda di trasferimento.

Fino alla concorrenza di un sesto dei posti complessivamente disponibili negli organici di ciascuna arma o corpo possono essere trasferiti a loro domanda nei RR. corpi di truppe coloniali anche gli ufficiali delle categorie in congedo che si trovino in servizio, o che vengano temporaneamente richiamati in servizio, purchè abbiano la voluta idoneità fisica e professionale e, all'atto del loro trasferimento, non

abbiano superato i 50 anni di età se ufficiali superiori, i 45 se capitani, i 35 se subalterni.

Il Ministero della guerra, in accordo con quello delle colonie, intesi i governatori, provvederà alla proporzionale ripartizione fra le armi ed i corpi degli ufficiali delle categorie in congedo di cui sopra.

Tutte le domande di trasferimento nei RR. corpi di truppe coloniali della Libia dovranno essere trasmesse al Ministero della guerra che sul loro accoglimento deciderà insindacabilmente.

Il trasferimento ha luogo dalla data d'imbarco per la Libia, dal quale giorno e sino alla data in cui cesseranno di appartenere al R. corpo di truppe coloniali, gli ufficiali sono collocati a disposizione del Ministero delle colonie.

Al trasferimento nel R. C. T. C. ed alla cessazione di farne parte provvede con sue determinazioni da inserire nel *Bollettino Ufficiale*, il Ministero della guerra su proposta di quello delle colonie.

I governatori, in casi assolutamente eccezionali, hanno facoltà di rimpatriare ufficiali dandone sollecita comunicazione ai Ministeri delle colonie e della guerra ».

Il presente decreto ha effetto dal 1° gennaio 1920, per la Cirenaica e dal 1° gennaio 1921 per la Tripolitania.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 gennaio 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — ROSSI — BONOMI — FACTA.

Visto, *Il guardasigilli:* FERA.

27.

R. decreto 20 gennaio 1921, n. 74, che modifica nei riguardi della sola Tripolitania l'art. 77 della tariffa sugli affari per la Tripolitania e la Cirenaica, approvato col R. decreto 22 giugno 1913, n. 948.

(*Gazzetta Ufficiale* del 16 febbraio 1921, n. 39).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA.

Visto il R. decreto 5 novembre 1911, n. 1247, convertito nella legge 25 febbraio 1912, n. 83;

Vista la legge 6 luglio 1912, n. 749, e il R. decreto 20 novembre 1912, n. 1205;

Visto il R. decreto 22 giugno 1913, n. 948, col quale furono approvate le norme e la tariffa relative alla tassa sugli affari per la Tripolitania e la Cirenaica;

Visto il R. decreto 4 gennaio 1914, n. 24, col quale furono modificati alcuni articoli della tariffa predetta;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le colonie, di concerto con quello delle finanze;

Sentito il consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo.

Art. 1.

L'art. 77 della tariffa sugli affari per la Tripolitania e la Cirenaica, approvata col R. decreto 22 giugno 1913, n. 948, variato col R. decreto

4 gennaio 1914, n. 24, è modificato, nei riguardi della Tripolitania, come appresso:

Articolo	Natura degli atti	Base della tassa	Tassa		Modo di pagamento
			ragguagliata al valore	fissa	
77	Permessi di porto d'armi per uso di caccia, o per difesa personale salve le speciali concessioni del Governatore:	per ogni atto			Versamento diretto
	a) per fucile	—	—	24	
	b) per rivoltella o pistola	—	—	30	

Avvertenza. — Per il semplice visto ai permessi di porto d'armi per difesa personale rilasciati dall'autorità del Regno la tassa è ridotta ad un quinto. La pena per le contravvenzioni è il sestuplo della tassa oltre la confisca dell'arma e della cacciagione e salve le altre pene stabilite da leggi diverse dalle presenti disposizioni.

Il presente decreto andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della colonia.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 gennaio 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — ROSSI — FACTA.

Visto, *Il guardasigilli:* FERA.

28.

R. decreto 23 gennaio 1921, n. 75, che modifica l'art. 161 della tariffa sugli affari per la Tripolitania e la Cirenaica, approvato col R. decreto 22 giugno 1913, n. 948.

(*Gazzetta Ufficiale* del 16 febbraio 1921, n. 39).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA.

Visto il R. decreto 5 novembre 1911, n. 1247, convertito nella legge 25 febbraio 1912, n. 83;

Vista la legge 6 luglio 1912, n. 749 e il R. decreto 20 novembre 1912, n. 1205;

Visto il R. decreto 22 giugno 1913, n. 948, col quale furono approvate le norme e la tariffa relative alla tassa sugli affari per la Tripolitania e la Cirenaica;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le colonie, di concerto con quello delle finanze;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'art. 161 della tariffa sugli affari per la Tripolitania e la Cirenaica, approvata col R. decreto 22 giugno 1913, n. 948, è modificato come appresso:

Articolo	Natura degli atti	Base della tassa	Tassa		Modo di pagamento
			raggua-gliata al valore	fissa	
161	Carte da giuoco	Per ogni mazzo di 52 carte o meno. .	—	2	Mediante versamento diretto
		Per ogni mazzo di un numero maggiore di carte	—	3	

Avvertenza. — Questa tassa è dovuta per tutte le carte sia fabbricate in colonia, sia importate dal Regno e dall'estero. Le carte devono essere presentate all'Ufficio liquidatore per l'applicazione della tassa e del bollo.

Le contravvenzioni sono punite con la multa sino a L. 3000.

Con decreto del governatore sarà fissata la quota della multa stessa spettante all'agente che abbia accertata la contravvenzione.

Il presente decreto andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della colonia.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 gennaio 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — ROSSI — FACTA.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

29.

R. decreto 23 gennaio 1921, n. 181, che stabilisce il trattamento economico degli agenti di pubblica sicurezza, appartenenti al soppresso corpo degli agenti di città, in servizio nella Tripolitania e nella Cirenaica.

(*Gazzetta Ufficiale* del 5 marzo 1921, n. 54)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA.

Vista la legge 25 febbraio 1912, n. 83 ;

Vista la legge 6 luglio 1912, n. 749 ;

Visti i Nostri decreti 20 novembre 1912, n. 1205 ; 5 giugno 1913, n. 798 ; 14 agosto 1919, n. 1442 e 2 ottobre 1919, n. 1790 ;

Sentito il Consiglio dei ministri ;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le colonie, di concerto col ministro dell'interno e con quello del tesoro ;

Abbiamo decretato e decretiamo :

Articolo unico.

Agli agenti della pubblica sicurezza, appartenenti al soppresso corpo delle guardie di città, che alla data del 7 ottobre 1919 si trovavano in servizio nella Tripolitania e nella Cirenaica, è mantenuto il trattamento economico, di cui precedentemente godevano, sino alla data del loro passaggio nel corpo degli agenti investigativi o sino al giorno in cui cessarono di essere a disposizione dell'Amministrazione coloniale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti do osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 gennaio 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — MEDA — ROSSI.

Visto, *Il guardasigilli :* FERA.

8. — *u.*

30.

R. decreto 27 gennaio 1921, n. 238, che proroga il termine stabilito dall'art. 13 del decreto Luogotenenziale 27 marzo 1919, n. 769, circa l'esecuzione di opere pubbliche in Tripolitania e in Cirenaica.

(*Gazzetta Ufficiale* del 17 marzo 1921, n. 64).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Ritenuto che in virtù dell'articolo 13 del decreto Luogotenenziale 27 marzo 1919, n. 769, relativo all'esecuzione di opere pubbliche in Tripolitania ed in Cirenaica, le disposizioni degli articoli 9, 10 e 11 del decreto stesso hanno avuto vigore fino dal 31 dicembre 1920;

Che è opportuno provvedere alla proroga di tale termine per un altro anno;

Vista la legge 25 febbraio 1912, n. 83;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le colonie, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il termine di cui all'art. 13 del decreto Luogotenenziale 27 marzo 1919, n. 769, è prorogato fino al 31 dicembre 1921.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 gennaio 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI - ROSSI - FACTA.

Visto, *Il guardasigilli:* FERA.

31.

R. decreto 30 gennaio 1921, n. 120, che estende alla Tripolitania ed alla Cirenaica le disposizioni vigenti nel Regno circa la protezione della proprietà industriale, letteraria ed artistica.

(*Gazzetta Ufficiale* del 24 febbraio 1921, n. 46).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA.

Viste le leggi 30 ottobre 1859, n. 3731, 30 agosto 1908, n. 4577; 3 agosto 1868, n. 4578 e il testo unico 19 settembre 1892, n. 1012 (serie 3ª).

Visto il R. decreto 5 novembre 1911, n. 1247, convertito nella legge 25 febbraio 1912, n. 83.

Visti la legge 6 luglio 1912, n. 749, e il R. decreto 20 novembre 1912, n. 1205.

Visto il R. decreto 20 aprile 1913, n. 377;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le colonie, di concerto con quello per l'industria e il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le attribuzioni affidate nel Regno alle prefetture in relazione all'accettazione delle domande di protezione in materia di proprietà industriale, letteraria ed artistica sono estese ai Governi coloniali della Tripolitania e della Cirenaica.

Art. 2.

I diritti di bollo sulla domanda e sui documenti presentati nella Tripolitania e nella Cirenaica possono essere assolti mediante l'applicazione delle marche da bollo coloniali, nella misura dovuta per gli stessi atti del Regno.

Art. 3.

Il pagamento delle tasse, che all'atto del deposito della domanda di protezione deve essere comprovato dalla presentazione della relativa quietanza demaniale, può essere fatto in Colonia mediante il deposito di un vaglia postale o bancario, corrispondente alla somma dovuta, aumentata, quando occorra, del valore della marca da bollo da applicarsi al documento richiesto emesso a favore del ricevitore del registro di Roma.

Art. 4.

Il vaglia che l'ufficiale coloniale trasmette unitamente alle carte depositate ed alla copia del verbale sarà a cura dell'ufficio della proprietà intellettuale fatto pervenire all'ufficio del registro con l'indicazione della data del verbale di deposito, della quale sarà fatto cenno nella ricevuta demaniale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 gennaio 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — ALESSIO — ROSSI.

Visto, *Il guardasigilli:* FERA.

32.

R. decreto 6 febbraio 1921 n. 135, che modifica l'articolo 2 del R. decreto 20 marzo 1913 n. 286, relativamente all'istituzione di nuovi uffici notarili in Tripolitania e Cirenaica.

(*Gazzetta Ufficiale* del 2 marzo 1921, n. 51).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA.

Visto il R. decreto 5 novembre 1911, n. 1247, convertito nella legge 25 febbraio 1912, n. 83;

Vista la legge 6 luglio 1912, n. 749, ed il R. decreto 20 novembre 1912, n. 1205:

Vista la legge 16 febbraio 1913, n. 89, ed il R. decreto 20 marzo 1913, n. 286;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le colonie;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Al primo capoverso dell'art. 2 del R. decreto 20 marzo 1913, n. 286, è sostituito il seguente:

« Con decreto del ministro delle colonie possono essere istituiti nuovi uffici notarili nelle medesime o in altre località. Ove l'istituzione riguardi altre località sarà determinata con lo stesso decreto la circoscrizione del nuovo ufficio ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di ossservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 febbraio 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — ROSSI.

Visto, *Il guardasigilli:* FERA.

33.

R. Decreto 6 febbraio 1921, n. 218, che modifica l'art. 2 del Regolamento per il R. Istituto orientale di Napoli, approvato con R. decreto 8 settembre 1913, n. 1166.

(*Gazzetta Ufficiale* del 15 marzo 1921 n. 62).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visti la legge 19 giugno 1913, n. 800 ed il R. decreto 8 settembre 1913, n. 1165, relativi al riordinamento del R. Istututo orientale di Napoli;

Visto il R. decreto 8 settembre 1913, n. 1166, col quale venne approvato il regolamento per l'Istituto suddetto;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le colonie;

Di concerto con i ministri segretari di Stato per gli affari esteri, per il tesoro, per l'istruzione pubblica e per l'industria e il commrcio;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'art. 2 del regolamento per il R. Istituto orientale di Napoli, approvato con R. decreto 8 settembre 1913, n. 1166, è modificato come segue:

« Il presidente ed i consiglieri rimangono in carica per tre anni e possono essere riconfermati. Decadono, però, di pieno diritto, quando, senza giustificato motivo, non intervengano a tre adunanze consecutive.

« Il Consiglio si raduna di regola ogni due mesi, e straordinariamente ogni volta che il ministro delle colonie o il presidente lo credano necessario.

« Il Consiglio sceglie nel suo seno un segretario.

« Le deliberazioni sono valide quando siano presenti almeno cinque consiglieri, oltre il presidente. In seconda convocazione, però, le deliberazioni sono valide quando siano presenti almeno tre consiglieri, oltre il

presidente. Il voto di questi, tanto in prima che in seconda convocazione, è preponderante in caso di parità di suffragi.

« A ciascun consigliere che intervenga all'adunanza è riconosciuto un gettone di presenza nella misura consentita dall'art. 11 del decreto-legge Luogotenenziale 18 novembre 1915, n. 1625.

« Il presidente o, in sua vece, un consigliere viene delegato dal Consiglio amministrativo per esaminare e vistare i mandati, e per controllare il normale andamento della gestione ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma addì 6 febbraio 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI - SFORZA - ROSSI - FACTA - CROCE - ALESSIO.

Visto, *Il guardasigilli:* FERA.

34.

R. decreto 24 febbraio 1921, n. 230, che modifica gli articoli 99 e 101 dell'ordinamento giudiziario della Colonia Eritrea, approvato con R. decreto 2 luglio 1908, n. 325, circa le funzioni di notaio e di conservatore delle ipoteche nella Colonia stessa.

(*Gazzetta Ufficiale* del 18 marzo 1921, n. 65).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 24 maggio 1905, n. 205;

Visti il R. decreto 2 luglio 1908, n. 325, sull'ordinamento giudiziario della colonia Eritrea, e il R. decreto 21 maggio 1914, n. 714, col quale vengono modificati gli articoli 99 e 101 dell'ordinamento suddetto e l'art. 215 del relativo regolamento;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le colonie;

Sentito il Governatore della colonia Eritrea;

Udito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Gli articoli 99 e 101 dell'ordinamento giudiziario della colonia Eritrea sono modificati come segue:

Art. 99. — Le funzioni di notaio della colonia Eritrea sono esercitate o da persona, nominata con decreto governatoriale, la quale abbia i requisiti per essere notaio nel Regno, ai sensi dell'art. 5, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sull'ordinamento del notaio e degli archivi notarili, o dal cancelliere del tribunale.

Ove il titolare sia assente o impedito, e quando sia richiesto dalle esigenze del servizio, può essere chiamato a sostituirlo il funzionario anziano di cancelleria, oppure, previa autorizzazione del giudice della Colonia, e in via affatto temporanea, altro funzionario coloniale.

Il cancelliere od il funzionario anziano di cancelleria che disimpegni l'ufficio di notaio, non presta cauzione, e versa per intero nelle Casse della colonia i diritti notarili, secondo le norme vigenti in Eritrea. I diritti di copia, fino alla somma di lire 14,000 annue, sono ripar-

titi, nelle proporzioni stabilite con decreto governatoriale, tra lui e gli altri funzionari di cancelleria e segreteria i quali hanno l'obbligo di coadiuvarlo nei servizi d'ordine dell'ufficio, e di eseguire le copie degli atti.

I diritti di copia, riscossi oltre la somma di cui al precedente capoverso, sono devoluti all'Amministrazione della Colonia.

Art. 101. — Le funzioni di conservatore delle ipoteche sono esercitate da un funzionario scelto dal governatore fra quelli che prestano servizio in Eritrea, udito il giudice della Colonia.

Esse non potranno mai essere attribuite alla medesima persona che, al termine del precedente art. 99, esercita quelle di notaio.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo, dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare

Dato a Roma, addì 24 febbraio 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI - ROSSI.

Visto, *Il guardasigilli:* FERA.

35.

Legge 27 febbraio 1921, n. 145, contenente disposizioni per la sistemazione della gestione statale dei cereali.

(*Gazzetta Ufficiale* del 28 febbraio 1921, n. 49).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

A coprire l'onere dipendente dalla somministrazione dei cereali sarà provveduto:

1° Con il provento della cessione dei cereali stessi ai Consorzi granari provinciali;

2° Con il provento di addizionali straordinarie alle imposte ed alle tasse, di cui nella presente legge.

Art. 2.

A decorrere dal 1° aprile 1921, i cereali destinati alla panificazione e pastificazione comune, o comunque alla alimentazione umana, escluso il riso, saranno ceduti ai Consorzi granari al prezzo medio di costo del cereale nazionale comprensivo del prezzo di base di requisizione, dei premi e soprapprezzi regionali e delle spese di gestione.

Art. 3.

È data facoltà al Commissario generale per gli approvvigionamenti e i consumi di disporre che il pane sia confezionato in forme diverse da vendersi a prezzi diversi. I Prefetti, sentito il Consorzio granario e la Commissione provinciale dei consumi, determineranno i limiti di prezzo entro i quali le Giunte municipali stabiliranno i prezzi di vendita delle diverse forme.

Sempre allo scopo di mantenere nel limite più basso possibile il prezzo di un tipo di pane di consumo popolare a forme grosse, il Commissario è autorizzato a stabilire prezzi più elevati di quelli fissati nell'art. 2, e non inferiore al costo del grano estero, per la cessione del grano destinato alla confezione di paste alimentari ad abburattamento speciale, di paste al glutine, di biscotti e dolci, e di altri generi di consumo speciale.

Gli utili ricavati dal maggior prezzo di cessione del grano, per la confenzione del pane a forme piccole, delle paste alimentari speciali, dei biscotti e dei dolci saranno integralmente devoluti alla diminuzione del prezzo del pane di consumo popolare.

È data facoltà al Commissario generale di elevare nelle Provincie, in cui il consumo del pane a forme piccole si diffonderà largamente, il prezzo di cessione del grano, quale stabilito all'art. 2, devolvendo integralmente il maggior prezzo, unitamente agli utili ricavati dal Commissariato nella cessione di grano per la confenzione di biscotti, di dolci e di paste al glutine e di altri generi di consumo speciale, a beneficio delle Provincie nelle quali sarà, esclusivo o prevalente il consumo del pane popolare, con speciale riguardo alle Provincie meridionali ed alle isole.

Art. 4.

Per il mese di marzo il grano tenero sarà ceduto ai Consorzi granari al prezzo di L. 90 al quintale, e quello duro al prezzo di L. 110.

Per il mese di aprile, in via di esperimento, i Consorzi granari dovranno cedere sulla propria assegnazione mensile un quantitativo di grano o di farina ad un prezzo inferiore del 20 per cento a quello stabilito all'art. 2, da destinarsi alla confezione di pane popolare.

La misura di tale cessione sarà stabilita, per ciascuna Provincia, dal Commissariato generale.

I Consorzi granari dovranno rivalersi della perdita derivante da detta cessione, mediante il maggiore prezzo di cessione del residuo quantitativo di grano tenero, destinato alla confezione di pane a forme piccole ed occorrendo, di parte del grano duro ad essi assegnato, da destinarsi alla confezione di paste alimentari ad abburattamento speciale.

La percentuale del grano da destinarsi alla confenzione di pane popolare, e la misura del minore prezzo di cessione come sovra stabilito, saranno dal Commissariato generale riesaminate in base ai risultati del primo mese, e per assicurare la integrale riscossione dei prezzi di cessione del grano di cui all'art. 2.

Art. 5.

Il Governo del Re è autorizzato a stabilire speciali sanzioni, senza pregiudizio delle maggiori pene sancite dal Codice penale, per colpire le frodi nella confezione delle diverse forme di pane, nell'abburattamento, ed in genere nella macinazione e nella panificazione.

Art. 6.

L'imposta complementare sui redditi superiori a lire diecimila, istituita con decreto Luogotenenziale 17 novembre 1918, n. 1835, e prorogata a tutto il 1920 con decreto-legge 4 maggio 1920, n. 589, è estesa al 1921 con aliquote raddoppiate per i singoli scaglioni ai quali le aliquote stesse si riferiscono. I termini per le dichiarazioni e per le rettifiche saranno fissati con decreto Reale.

Art. 7.

L'imposta speciale a carico dei dirigenti e amministratori di società commerciali, di cui agli articoli 1 e 14 del testo unico 9 giugno 1918, n. 857, allegato *D*, dovuta sulle partecipazioni, interessenze, provvigioni ed altri compensi maturati nel 1921, sarà applicabile ad aliquote raddoppiate per i singoli scaglioni dei redditi predetti ai quali le aliquote stesse si riferiscono.

Art. 8.

Le annualità dell'imposta straordinaria sul patrimonio, scadenti negli anni 1922 e seguenti, pur restando ferme nella misura di cui alla tabella approvata con decreto Ministeriale 7 maggio 1920, dovranno tutte versarsi con l'anticipazione di un anno, per modo che la annualità del 1922 sarà versata insieme con quella del 1921 e le annualità successive saranno singolarmente versate in ciascuno degli anni seguenti dal 1922 in poi.

Il pagamento delle annualità pel 1921 e 1922 verrà effettuato in otto rate bimestrali a decorrere dalla rata di aprile del 1921.

Art. 9.

Sul vino della produzione 1921-922, e sulle rimanenze dei precedenti raccolti da accertarsi alla fine del mese di agosto 1921, l'imposta di cui

all'articolo 1 del decreto-legge 18 agosto 1920, n. 1183, sarà applicata nella misura di L. 30 per ettolitro. All'accertamento ed alla riscossione dell'imposta provvederà direttamente lo Stato, a cui sarà totalmente devoluto il relativo provento per i fini indicati nell'art. 1 della presente legge.

In correlazione all'assunzione da parte dello Stato del servizio di riscossione, con speciale Regolamento saranno determinate le norme di accertamento e di riscossione dell'imposta, nonchè i limiti di esenzione per il consumo famigliare e con Regio decreto sarà inoltre provveduto all'aumento del personale riconosciuto indispensabile per l'organizzazione del servizio ed alle norme per l'ammissione del personale stesso.

Nell'assunzione del personale, ferme rimanendo le norme regolamentari per i requisiti occorrenti, sarà sempre data la preferenza a quello che dai Comuni sarà dimesso per abolizione di cinte daziarie e trasformazione del dazio consumo, rinviando allo stesso decreto il Regolamento della posizione economica del personale medesimo.

Art. 10.

È raddoppiata, per l'anno solare 1921, la misura delle seguenti tasse:

a) tassa di bollo sulla vendita al pubblico di gemme, gioielli e cose prezione, di che nell'art. 11 del Regio decreto 26 febbraio 1920, n. 167, modificativo dell'art. 6 della tariffa speciale, allegato *B*, annessa al testo unico delle leggi sul bollo, approvato con decreto Luogotenenziale 6 gennaio 1918, n. 135;

b) tassa di bollo sulle profumerie e specialità medicinali, di cui nell'art. 5 della tariffa speciale anzidetta modificato con l'art. 12 del Regio decreto 26 febbraio 1920, n. 167;

c) tassa di bollo sulle bottiglie ed altri recipienti contenenti vini, liquori ed acque minerali di che nei decreti Luogotenenziali 24 novembre 1918, n. 2086, e 24 novembre 1919, n. 2177, nel R. decreto 27 maggio 1920, n. 699, e, per le acque minerali nel R. decreto 24 novembre 1919, n. 2163, allegato I.

Art. 11.

Il governo del Re provvederà a rivedere e modificare le tabelle *A* e *B* dell'elenco annesso al R. decreto 26 febbraio 1920, n. 167, per la più esatta designazione delle merci, derrate, somministrazioni ed oggetti che sono da considerarsi di lusso qualunque ne sia il prezzo (tabella *A*);

e per la determinazione, in conformità alle attuali condizioni di mercato, dei limiti di prezzo oltre i quali è applicabile la tassa di bollo sulle vendite o somministrazioni di lusso (tabella *B*).

È raddoppiata, per l'anno solare 1921, la misura della predetta tassa, di cui nell'art. 1 del R. decreto 26 febbraio 1920, n. 167, sugli oggetti e somministrazioni compresi nella tabella *A*, modificata a norma della disposizione che precede.

Gli oggetti compresi nella tabella *B*, pure modificata a norma del presente articolo, sono soggetti a tassa per l'intero loro prezzo ed in base alla tariffa attualmente vigente, se il loro prezzo superi il minimo indicato per ciascun oggetto. Se il loro prezzo superi il doppio di tale minimo, la misura della tassa per l'anno solare 1921 sarà raddoppiata limitatamente all'eccedenza sul doppio del minimo.

Art. 12.

Il Governo è autorizzato e emanare, nell'interesse dell'erario e quando li creda opportuni, tutti i provvedimenti necessari perchè il prezzo dei consumi da parte di persone appartenenti a paesi stranieri di moneta a corso elevato sia avvicinato al cambio della moneta stessa in lire italiane.

Il provento di tali provvedimenti andrà a favore della pubblica beneficienza.

Art. 13.

È devoluto al conto pane di cui nel successivo articolo 14 il maggiore provento netto derivante dall'aumento dei prezzi dei tabacchi, stabilito con i tre Regi decreti 3 novembre 1920, n. 1517, 1518, 1519.

Art. 14

Le spese per l'approvvigionamento dei cereali e le entrate di cui nei precedenti articoli formeranno oggetto di un conto separato presso il tesoro, al cui eventuale ammortamento si provvederà con i mezzi che saranno stabiliti per legge.

Art. 15.

Il Governo del Re è autorizzato ad emanare tutte le norme occorrenti per l'attuazione della presente legge, disciplinando le modalità

di riscossione dei diversi tributi, variando i limiti di esenzione o riducendo ad unità aliquote diverse, che colpiscano lo stesso cespito tributario, con facoltà di coordinare, integrare, modificare ed abrogare disposizioni legislative vigenti.

Art. 16

La presente legge entrerà in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 febbraio 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — MICHELI — FACTA.

Visto, *Il guardasigilli:* FERA.

36.

Decreto ministeriale 7 marzo 1921, che stabilisce la misura di un diritto fisso di coniazione, da corrispondersi dai privati cui è consentita la coniazione di « talleri d'Italia ».

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER LE COLONIE.

Visto l'art. 4 del R. decreto 31 maggio 1918, n. 856, che autorizza la coniazione dei « talleri d'Italia » destinati alla Colonia Eritrea ;

Di concerto con il Ministro segretario di Stato per il Tesoro ;

Decreta :

I privati, cui è consentita la coniazione di « talleri d'Italia », dovranno corrispondere un diritto fisso di coniazione di lire una e centesimi cinquanta per ogni chilogrammo di metallo fino per loro conto coniato.

Roma, 7 marzo 1921.

ROSSI.

per il Ministro del Tesoro.

FACTA.

37.

Decreto ministeriale 7 marzo 1921, che stabilisce la misura di un diritto fisso di coniazione, da corrispondersi dai privati cui è consentita la coniazione di « rupie d'argento ».

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER LE COLONIE.

Visto l'art. 4 del R. decreto 8 ottobre 1920, n. 1591, che dà facoltà al Ministro del tesoro di consentire la coniazione per conto di privati di rupie di argento a pieno titolo, applicando le disposizioni dell'art. 4 del R. decreto 31 maggio 1918, n. 856, che autorizza la coniazione dei « talleri d'Italia » destinati alla Colonia Eritrea ;

Di concerto con il Ministro segretario di Stato per il Tesoro ;

Decreta :

I privati, cui è consentita la coniazione di rupie d'argento a pieno titolo, in base alla disposizione dell'art. 4 del R. decreto 8 ottobre 1920, n. 1591, dovranno corrispondere un diritto fisso di coniazione di lire una e centesimi cinquanta per ogni chilogrammo di metallo fino per loro conto coniato.

Roma, 7 marzo 1921.

ROSSI.

per il Ministro del Tesoro
FACTA.

38.

R. decreto-legge 10 marzo 1921, n. 231, concernente la sistemazione del personale avventizio delle Amministrazioni dello Stato.

(*Gazzetta Ufficiale* del 14 *marzo* 1921, n. 61).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA.

Visto il R. decreto 23 ottobre 1919, n. 1971;

Udito il consiglio dei ministri;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, ministro segretario di Stato per l'interno e del ministro segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Fermi restando i diritti concessi dalle leggi vigenti ai sottufficiali del R. esercito e della R. marina, della R. guardia di finanza, e, in genere, agli appartenenti ai corpi militarmente organizzati al servizio dello Stato, nonchè agli invalidi di guerra, orfani di guerra e figli di invalidi di guerra, i posti che, nel primo grado dei ruoli organici delle carriere amministrative, di ragioneria, d'ordine ed equiparate delle Amministrazioni centrali e provinciali dello Stato, potranno, a tutto il 30 aprile 1921, essere coperti a termini delle disposizioni in vigore, saranno conferiti, su parere del Consiglio di amministrazione, agli impiegati di ruolo appartenenti a categorie inferiori delle Amministrazioni stesse i quali ne facciano domanda, nonchè ai rispettivi avventizi in servizio alla data del presente decreto.

Gli aspiranti dovranno essere provvisti del titolo di studio richiesto per l'ammissione alla carriera alla quale concorrono.

Per la nomina ai posti di applicato, in luogo del titolo di studio, sarà sufficiente una dichiarazione di idoneità, rilasciata dal direttore generale o dal capo ufficio.

L'assegnazione dei posti per le carriere predette sarà fatta seguendo i criteri indicati all'art. 66 del R. decreto 23 ottobre 1919, n. 1971.

Gli aspiranti che già siano impiegati di ruolo avranno la precedenza sugli avventizi.

I posti vacanti nei ruoli del personale subalterno centrale e provinciale a tutto il 30 aprile 1921 potranno essere conferiti al personale avventizio che sia in servizio nelle Amministrazioni medesime su parere del Consiglio d'amministrazione, fatti salvi i diritti di cui al 1° comma del presente articolo.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge, andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e non verrà applicato all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato ed a quella delle poste, telegrafi e telefoni.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 marzo 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — FACTA.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

Comunicazioni.

1. — *Circolare del Ministero del tesoro (Direzione Generale del Segretariato), in data 14 febbraio 1921, n. 34663, circa le norme da seguire per l'attuazione del R. decreto-legge 30 maggio 1920, n. 1934, sulla cedibilità degli stipendi e dei salari.*

Col R. Decreto-legge 30 maggio 1920, n. 1934 è stato attuato un nuovo ordinamento del servizio del credito agli impiegati e salariati governativi affidando al Tesoro il monopolio dei prestiti sinora concessi in regime di libera concorrenza dagli Istituti di credito indicati nell'art. 3 della legge 30 giugno 1908, n. 335, 1 della legge 13 luglio 1910, n. 1362.

Con tale ordinamento pertanto questo Ministero, anzichè limitarsi alla concessione di garanzia, provvederà direttamente a somministrare agli impiegati e salariati l'importo del mutuo da essi richiesto e da estinguersi con la ritenuta di una quota parte dello stipendio o della mercede, con un sistema analogo a quello già in uso pel prestito straordinario di guerra.

Scopo della riforma è quello di semplificare il servizio, e in pari tempo di avvantaggiare gli stessi impiegati e salariati mettendoli in grado di avere con maggiore celerità ed a migliori condizioni l'aiuto economico di cui abbiano bisogno.

È noto che col sistema attualmente in vigore, le operazioni di cessioni debbono necessariamente passare per le seguenti fasi:

1° Domanda di mutuo dell'impiegato o dell'operaio all'Istituto con il quale egli vuol contrarre il mutuo;

2° Consenso dell'Istituto nell'operazione ed indicazione delle condizioni alle quali il mutuo viene concesso;

3° Accettazione di tali condizioni da parte dell'impiegato o dell'operaio;

4° Informazioni dell'autorità gerarchica da cui il richiedente dipende agli effetti della garanzia da concedersi dal Tesoro (fondo di garanzia);

5° Concessione o diniego della garanzia da parte del Tesoro;

6° Pagamento del mutuo da parte dell'Istituto cessionario.

Con il nuovo sistema invece viene messo a diretto ed esclusivo contatto chi ha bisogno dei prestito e colui che deve assumerne i rischi.

L'impiegato od operaio che ha bisogno del mutuo deve domandarlo al fondo di garanzia (che è fondo costituito dagli stessi impiegati ed operai) ed il fondo concederà o negherà il prestito a seconda che riterrà di poter concedere o negare la garanzia. L'operazione si riduce così alla forma più semplice perchè ai sei tempi sopra accennati se ne sostituiscono tre: domanda, informazioni, pagamento o rifiuto del prestito. In altri termini, alla duplicità di rapporti con l'Istituto cessionario per la trattazione e definizione del mutuo e con il Tesoro per la relativa garanzia viene sostituito un unico diretto rapporto con il Tesoro il quale, mentre attualmente all'esame degli atti fa seguire il rilascio della dichiarazione di garanzia, col nuovo sistema farà seguire invece senz'altro, la emissione del mandato.

Da ciò, come è facile comprendere, deriva una maggiore rapidità nel compimento dell'operazione, a tutto vantaggio degli impiegati ed operai cedenti.

E qui giova avvertire che, nell'interesse appunto di tale rapidità, anche la forma dei pagamenti sarà più semplice e più diretta di quell finora usata per il pagamento dei prestiti di guerra e per gli altri pagamenti fatti sul fondo di garanzia. Infatti, mentre col sistema attuale il Tesoro dispone i molteplici pagamenti direttamente sul conto corrente che tiene con la Cassa Depositi e Prestiti, alla quale perciò invia i relativi mandati per l'ammissione a pagamento e la registrazione da parte dell'Ufficio di riscontro della Corte dei conti presso la Cassa stessa, da ora in poi quest'ultima si limiterà a somministrare alla Tesoreria centrale sul conto corrente quelle somme, che il Tesoro riterrà necessarie per i pagamenti da farsi in un certo periodo di tempo, e i pagamenti stessi verranno eseguiti con mandati tratti direttamente sulle tesorerie.

Un secondo beneficio che deriverà a coloro che intendono ricorrere al prestito, e non meno importante di quello che riguarda la maggiore celerità dell'operazione, è rappresentato dalla riduzione degli oneri del mutuo, in quanto l'interesse scalare da applicarsi sull'ammontare di questo è stabilito nelle misura del 5 % (articolo 3) mentre è noto che l'interesse minimo praticato dagli Istituti cessionari è attualmente quello del 5.50 %.

Per quanto riguarda gli impiegati ed operai ai quali il Tesoro potrà concedere il prestito ed i requisiti che essi debbono avere per potere usufruire (art. 2), il decreto-legge in questione riproduce sostanzialmente le disposizioni già in vigore, sancite dalle leggi 30 giugno 1908, n. 335 e 13 luglio 1910, n. 444.

È da notare soltanto che il beneficio è stato espressamente esteso

anche agli insegnanti delle scuole elementari amministrate dai Consigli provinciali scolastici.

Il prestito potrà raggiungere l'importo dell'intero stipendio o dell'intera mercede di un anno valutati al netto (art. 2), e sarà estinto nel periodo di 5 anni, in 60 rate mensili eguali, mediante trattenute non superiori ad un quinto dell'ammontare dello stipedio o della mercede di ciascun mese (art. 3).

Sull'importo di ciascun prestito sarà trattenuto in anticipazione: *a*) una somma corrispondente al 2 % dell'ammontare complessivo del prestito a garanzia dei rischi dell'operazione, *b*) l'ammontare degli interessi calcolati al 5 % scalare.

Per facilitare le operazioni sono state predisposte apposite tabelle rappresentanti per così dire un prontuario o preventivo generale dei prestiti, a seconda dei vari stipendi o delle varie mercedi percepite dagli impiegati e dagli operai. Con la scorta di tali tabelle ciascun impiegato od operario sarà in grado di accertare a colpo d'occhio il prestito massimo che potrà contrarre sulla base dei propri emolumenti, non che la quota mensile di ammortamento da trattenere sugli emolumenti stessi per la relativa estinzione.

S'intende che da tale importo dovrà essere dedotto il residuo debito eventualmente preesistente per precedenti cessioni non ancora estinte al momento del nuovo mutuo, sul quale appunto tale residuo debito verrà, di regola, trattenuto.

Per ottenere il prestito l'impiegato o l'operaio che abbia i requisiti richiesti dovrà passare la visita medica in conformità agli articoli 23 del Regolamento 24 settembre 1908, n. 574, 9 del Regolamento 11 settembre 1910, n. 729, e 4 del Regolamento 9 giugno 1918, n. 864. E lasciando, come è prescritto, al medico visitatore di inviare il certificato sanitario direttamente all'autorità gerarchica centrale, compartimentale o provinciale, o al comando di corpo, o capo dello stabilimento da cui dipende, redigerà intanto, sul mod. 192 T (nuovo) in unico esemplare, la domanda di prestito, alla quale dovrà essere unita in doppio esemplare la dichiarazione (mod. 182 T) per gli impiegati ed ufficiali e quella (201 T) per gli operai. La predetta autorità gerarchica, fatti i debiti accertamenti, riempirà la seconda parte del mod. 192 T nuovo, vi unirà il certificato sanitario direttamente ricevuto dal medico visitatore e poscia trasmetterà tutto immediatamente a questo Ministero (Direzione generale del Segretariato, Divisione IV).

Non è fuori luogo raccomandare ai capi degli uffici, corpi o stabilimenti di dare le informazioni di cui alla seconda parte del mod. 192 T

con la massima scrupolosità ed esattezza per evitare di esporre il fondo di garanzia a rischi ingiustificati.

Questo Ministero, esaminati e trovati regolari gli atti, e riconosciuta ammissibile la domanda, provvederà alla emissione dell'ordinativo di pagamento per l'importo netto del prestito, dandone partecipazione all'interessato pel tramite dell'ufficio, corpo o stabilimento che trasmise la domanda.

Pel pagamento dei suddetti ordinativi sono da osservarsi, in quanto siano applicabili, le disposizioni pel pagamento dei mandati diretti e quelle contenute negli articoli 274 e 297 delle istruzioni sul servizio del Tesoro.

Gli ordinativi stessi saranno prenotati nel registro (mod. 225 T) all'uopo istituito, e, dopo eseguito il pagamento, verranno registrati nel registro dei fondi somministrati (mod. 84 *bis* T) utilizzando una delle colonne che di solito rimangono in bianco.

Entro i primi cinque giorni di ogni mese gli ordinativi pagati saranno inviati alla Direzione generale del Segretariato (Divisione IV) col relativo elenco descrittivo (mod. 226) in duplice esemplare, raggruppando separatamente gli ordinativi (mod. 60 T, mod. 129 T e mod. 143 T) e riportando in fine il resoconto dei singoli importi.

Contemporaneamente alla emissione dell'ordinativo di pagamento saranno impartite da questo Ministero le opportune istruzioni alle Amministrazioni centrali e agli uffici incaricati del pagamento degli stipendi e delle mercedi per l'applicazione della ritenuta mensile di estinzione.

L'ordine di pagamento di tali emolumenti dovrà, per quanto si riferisce alla detta ritenuta, rendersi commutabile in vaglia del Tesoro a favore del tesoriere centrale del Regno per l'accreditamento al conto corrente di cui al 2° comma dell'art. 5 del decreto. Beninteso che, per gli stipendi pagabili dalla Tesoreria centrale in base a mandati diretti emessi dalle ragionerie centrali dei singoli Ministeri basterà disporre il pagamento dei mandati concernenti le quote di ammortamento dei prestiti a favore del Tesoriere centrale per l'accreditamento al conto corrente predetto. In sostanza per il versamento delle quote sarà applicato il sistema già attualmente in uso per le rate di ammortamento dei prestiti di guerra, con questo di diverso però: che il versamento non dovrà essere più fatto al tesoriere centrale, quale cassiere della Cassa depositi e prestiti per l'accreditamento al conto corrente di cui all'art. 31 del Regolamento 9 giugno 1918 n. 864, ma dovrà essere fatto invece *al tesoriere centrale per l'accreditamento al conto corrente di cui*

all'art. 5 del nuovo decreto, e cioè al conto corrente istuito fra la stessa Tesoreria centrale e la Direzione generale del Segretariato di questo Ministero. Tale forma di accreditamento dovrà essere del resto applicata, con l'andata in vigore del nuovo decreto, per tutti i versamenti in genere che debbono affluire al fondo di garanzia, e quindi non soltanto per le quote di ammortamento dei prestiti da concedersi dal Tesoro in base del decreto stesso, ma anche per tutti gli altri titoli (ricupero di rate di ammortamento dei prestiti di guerra, ricupero di quote di cessioni già riscattate e versamenti per anticipata estinzione delle cessioni stesse, ritenute sugli stipendi e sulle mercedi ai sensi dell'art. 10 della legge 30 giugno 1908, n. 335, e dell'art. 7 della legge 13 luglio 1910, n. 444, ecc.).

Una importante semplificazione nel versamento delle quote è stata poi apportata con la disposizione sancita dell'art. 3 (ultimo comma) per la quale le rate mensili di ammortamento dei prestiti (e cioè: prestiti ordinari concessi in base al nuovo decreto 30 maggio 1920, prestiti straordinari di guerra e quote dovute al fondo di garanzia per cessioni riscattate) dovute dai funzionari e dagli operai pagati con ruoli di spese fisse saranno versate per ciascun esercizio finanziario in una sola volta entro i primi 5 giorni del mese di gennaio, salvo rimborso da parte del fondo di garanzia dei versamenti per le rate o parti di rate che risultassero in seguito non dovute. Su tale disposizione, che ai versamenti mensili delle quote sostituisce un unico versamento annuale fatto a metà dell'esercizio finanziario, con posticipazione cioè per una metà delle quote di un anno e corrispondente anticipazione per l'altra metà, si richiama in modo speciale l'attenzione delle Delegazioni del Tesoro, le quali dovranno predisporre in tempo utile i lavori necessari perchè il detto versamento avvenga puntualmente all'epoca stabilita, e cioè entro i primi 5 giorni del mese di gennaio di ogni anno.

Tale versamento annuale è reso obbligatorio dal citato art. 3 del decreto soltanto nel caso che si tratti di stipendi o di mercedi pagati con ruolo di spesa fissa, ma sarebbe desiderabile che lo stesso sistema fosse seguito anche in tutti gli altri casi, e perciò si raccomanda vivamente a tutti gli uffici che dispongono *non in base a ruoli di spesa fissa* il pagamento degli stipendi e delle mercedi di avvalersi nel loro stesso interesse di una facoltà che deve ritenersi implicitamente ammessa dalle disposizioni del decreto, prendendo accordi all'uopo, se del caso, con la propria Amministrazione centrale.

Si avverte però che, per lo scorcio del corrente esercizio 1920-921 *e precisamente per i mesi dal* 1° *marzo al* 30 *giugno* 1921, *non essendo opportuno applicare la disposizione di cui all'art.* 3 *ultimo comma. i versamenti per l'ammortamento dei prestiti* (*e cioè: prestiti ordinari, prestiti straordinari di guerra e somme dovute al fondo di garanzia per cessioni riscattate*) *debbono essere effettuati alla fine di ciascun mese.*

I versamenti annuali sono obbligatori a decorrere dal 1° *luglio* 1921.

Gli uffici, corpi e stabilimenti che non risiedono in un capoluogo di provincia, potranno provvedere al versamento delle rate di ammortamento dei prestiti, oltre che mediante vaglia del tesoro, anche mediante vaglia postali di servizio a favore del tesoriere centrale del Regno.

Entro il mese di gennaio di ogni anno, nel caso di versamento annuale, oppure alla fine di ciascun mese e non oltre il giorno 5 del mese successivo, gli uffici, corpi o stabilimenti che provvedono al pagamento degli stipendi o delle mercedi e quindi alla relativa ritenuta per l'ammortamento dei prestiti, dovranno trasmettere a questo Ministero (Direzione generale del Segretariato Divisione IV), unitamente al vaglia del Tesoro o al vaglia postale di servizio emessi a favore del tesoriere centrale, un elenco (mod. 223 T) contenente gli estremi del vaglia stesso e la descrizione delle varie rate di ammortamento di prestiti comprese nell'ammontare del vaglia e cioè: nome e cognome dell'impiegato o dell'operaio, mese o periodo di 12 mesi cui si riferiscono le rate e importo relativo.

Per le quote pagabili dalla Tesoreria centrale, questa trasmetterà il suddetto elenco (modello 223 T) con gli estremi del mandato diretto e la descrizione delle varie rate di ammortamento di prestiti comprese nell'ammontare del mandato stesso.

Si rammenta infine il contenuto degli art. 7, 9 e 10 del decreto:

L'art. 7 rispetta, in omaggio ai diritti quesiti, le cessioni di stipendio legalmente costituite all'attuazione del decreto, ma dichiara, a sanzionare il monopoglio da parte del Tesoro, nulli e senza effetto i contratti di mutuo stipulati in frode al decreto stesso. Dispone inoltre che le cessioni in corso con la Cassa Depositi e Prestiti saranno assunte dal Tesoro.

L'art. 9 estende ai prestiti contemplati dal decreto tutte le disposizioni delle leggi, decreti e regolamenti concernenti la cedibilità degli stipendi e delle mercedi, sempre che non siano in contrasto con il decreto medesimo.

L'art. 10 infine esenta da ogni imposta o tassa i contratti di mutuo contemplati dal decreto non che tutti i documenti occorrenti per la con-

cessione dei mutui. Tale esenzione, attualmente generale per le tasse di bollo e parziale per quelle di registro in base all'art. 16 della legge 30 giugno 1908, n. 335, è stata resa generale per le une e per le altre, come già fu fatto per i prestiti di guerra con l'art. 7 del decreto Luogotenenziale del 27 ottobre 1918, n. 1614.

Il decreto di cui trattasi, andrà in vigore il 1° marzo corrente anno, epperò alle domande di prestito non dovrà essere dato corso prima di quel giorno. Parimenti dalla data di pubblicazione del decreto stesso non dovranno essere più inoltrate a questo Ministero le domande (mod. 192 T) attualmente in uso, cessando da parte del Tesoro il rilascio delle dichiarazioni di garanzia di cui all'art. 2 della legge 16 dicembre 1914, n. 1362.

Gli stampati (mod. 192 T e mod. 223 T) per le domande di prestito e per gli elenchi mensili delle ritenute sono stati forniti al magazzino della intendenza di finanza di codesta provincia, alla quale tutti gli uffici e stabilimenti provinciali potranno rivolgersi per la fornitura ad essi necessaria.

Unisco intanto un esemplare di detti modelli, nonchè un esemplare delle tabelle per opportuna guida e norma degli impiegati ed operai che intendano di fare operazioni di mutuo in conformità al nuovo decreto, le disposizioni del quale ciascun ufficio, corpo o stabilimento vorrà portare a conoscenza del personale dipendente, dando anche larga diffusione fra il personale stesso, per la parte che possa direttamente interessarlo, al contenuto delle presenti istruzioni.

Prego di accusare ricevuta della presente, con l'assicurazione dell'esatto adempimento di quanto con essa viene disposto.

Per il Ministro: MELIS.

Parte II

PERSONALE.

I.

Disposizioni nel personale del Ministero.

ONORIFICENZE.

Ordine della Corona d'Italia.

NOBILI Mansuero cav. prof. dott. Ferdinando, consigliere, nominato commendatore di *motu proprio* su proposta del Ministro degli esteri.

GABINETTO DI S. E. IL SOTTO SEGRETARIO DI STATO.

(*Decreto Reale 12 dicembre 1920*).

A decorrere dal 20 novembre 1920, il Cav. dott. Eugenio Cordero Ispettore Centrale nei Monopoli commerciali, Segretario particolare nel Gabinetto di S. E. il Sotto Segretario di Stato, è nominato Capo dello stesso Gabinetto.

AUMENTI DI STIPENDIO.

Decreto Ministeriale del 17 gennaio 1921.

Agli infrascritti funzionari della carriera amministrativa del Ministero, sono assegnati, con effetto dal 1° dicembre 1920, gli stipendi risultanti dalla colonna 5 del seguente prospetto:

Cognome e nome	Grado	Stipendio al 30 nov. 1920		Stipendio al 1° dicemb. 1920
		di diritto	di fatto	
1	2	3	4	5
CAVALLINI comm. Giorgio .	Diret. Col.	11, 500	11, 300	11, 366, 66
CANCELLIERI cav. Dunstano	Consigliere	9, 400	9, 100	9, 200 —
BRUSCHELLI comm. Tommaso	Id.	9, 400	9, 100	9, 200 —
SANNA cav. Giuseppe . . .	Id.	9, 400	9, 100	9, 200 —
MARZOLLO cav. uff. Bonaventura	Id.	9, 400	9, 100	9, 100 —
MONASTERO cav. Alberto. .	Cons. Agg.	7, 200	6, 900	7, 000 —

Decreto Ministeriale del 17 gennaio 1921.

Agli infrascritti funzionari della carriera di ragioneria del Ministero sono assegnati con effetto dal 1° dicembre 1920, gli stipendi risultanti dalla colonna 5 del prospetto seguente:

Cognome e nome	Grado	Stipendio al 30 nov. 1920		Stipendio al 1° dicemb. 1920
		di diritto	di fatto	
1	2	3	4	5
GIANDOLINI comm. Romolo	Dir. cap. rag.	12, 300	11, 200	11, 766. 66
GALLI comm. Enrico	Ispettore	11, 500	10, 500	10, 833. 33
VERDESI cav. uff. Ettore . .	Rag. capo	9, 400	9, 100	9, 200 —
SCALZO cav. uff. Raffaele .	Id.	9, 400	9, 100	9, 200 —
PALLOTTINO cav. uff. Carlo	Id.	9, 400	8, 600	8, 866. 66
VENNINI cav. Michele . . .	Id.	9, 400	8, 600	8, 866. 66
MAGNO cav. Carlo	Ragioniere	7, 200	6, 900	7, 000 —
GIOIA cav. Plinio	Id.	7, 200	6, 900	7, 000 —

Decreto Ministeriale del 17 gennaio 1921.

Agli infrascritti funzionari della carriera d'ordine del Ministero

sono assegnati, con effetto dal 1° dicembre 1920, gli stipendi risultanti dalla colonna 5 del seguente prospetto:

Cognome e nome	Grado	Stipendio al 30 nov. 1920		Stipendio al 1° dicemb. 1920
		di diritto	di fatto	
1	2	3	4	5
Nuzzo cav. uff. Oreste . . .	Archiv.	6, 200	5, 750	5, 900
Cardoni Alfredo.	Id.	6, 200	5, 750	5, 900
Zucchi Ildebrando	Id.	6, 200	5, 750	5, 900
Angeli cav. uff. Ulderico .	Id.	6, 200	5, 750	5, 900

Decreto Ministeriale del 27 gennaio 1921.

Agli infrascritti funzionari della carriera amministrativa del Ministero, sono assegnati, con la decorrenza a fianco di ciascuno indicata, gli stipendi risultanti dalla colonna 4 del seguente prospetto:

Cognome e nome	Grado	Stipendio precedente	Nuovo stipendio	Decorrenza del nuovo stipendio
1	2	3	4	5
Pecorini comm. Erasmo	Dirett Col.	10, 500	11, 500	dal 1° settembre 1920
Biozzi comm. Giuseppe.	Id.	10, 500	11, 500	dal 1° dicembre 1920
Gallarati Scotti cavaliere Giangiacomo. . .	Consigl. agg.	6, 400	7, 200	dal 1° dicembre 1920

Decreto Ministeriale del 27 gennaio 1921.

Al cav. Giovanni Tenti, ragioniere capo del ruolo del Ministero è assegnato, con la decorrenza dal 1° giugno 1920, lo stipendio annuo di L. 10,200.

***

Al cav. uff. Silvio ZANUTTO, bibliotecario del Ministero è assegnato con effetto dal 1° dicembre 1920, lo stipendio annuo di L. 8.700.

Decreto Ministeriale del 27 gennaio 1921.

Agli infrascritti funzionari della carriera d'ordine del Ministero sono assegnati, con effetto dal 1° dicembre 1920, gli stipendi risultanti dalla colonna 4 del seguente prospetto:

Cognome e nome	Grado	Stipendio al 30 novembre 1920	Nuovo stipendio
1	2	3	4
PAOLOZZI cav. uff. Ernesto . .	Archivista	6, 200	6, 800
BELLAROSA cav. Giuseppe. . .	Id.	6, 200	6, 800
GIANDOLINI cav. Luigi Italo .	Id.	5, 600	6, 200
FANZECO cav. Antonio	Id.	6, 200	6, 800
VEGGI cav. Giovanni	Id.	5, 750	6, 800
MARCELLO cav. Romolo. . . .	Id.	5, 750	6, 800
VALLESI Gino.	Id.	5, 600	6, 200
PINTO cav. Gioacchino	Id.	5, 600	6, 200
CUSTO Eugenio	Id.	5, 000	5, 600
SACCO cav. Francesco.	Id.	5, 000	5, 600
PANGRAZIO Giov. Battista . . .	Id.	5, 000	5, 600
GIANNANTONIO cav. Andrea. .	Applicato	3, 900	4, 200

***

A SILVESTRONI Remo, usciere capo del Ministero è assegnato, con effetto dal 1° dicembre 1920, lo stipendio annuo di L. 4,100.

DESTINAZIONI.

Decreto Ministeriale del 9 febbraio 1921.

Il Consigliere aggiunto del Ministero, cav. dott. Arcangelo CANGINI è, a sua domanda, destinato a prestare servizio nella Cirenaica a decorrere dal 1° marzo 1921.

Decreto Ministeriale del 13 febbraio 1921.

Il Consigliere nell'Amministrazione coloniale dott. MISCHI cav. Luigi, è destinato a prestare servizio nella Cirenaica, con effetto dal 16 febbraio 1921.

RIMPATRIO.

Decreto Ministeriale del 31 dicembre 1920.

La decorrenza del rimpatrio dalla Tripolitania del cav. dottor Arcangelo CANGINI avrà effetto dal 28 gennaio 1921, anzichè dal 1º dicembre 1920.

COLLOCAMENTO IN ASPETTATIVA.

Decreto Reale del 10 febbraio 1921.

Il cav. dott. Eriberto ALLAMPRESE, consigliere aggiunto presso il Ministero delle colonie, è a sua domanda, collocato in aspettativa per motivi di famiglia per la durata di un anno a decorrere dal 15 febbraio 1921.

Decreto Ministeriale del 21 febbraio 1921.

L'usciere del Ministero signor MARCHETTI Giovanni è collocato in aspettativa per motivi di famiglia per la durata di un mese a decorrere dal 21 febbraio 1921.

COLLOCAMENTO A RIPOSO.

Decreto Ministeriale del 20 luglio 1920.

BROGLIA Gaspare, usciere capo del Ministero, proveniente dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, è a sua domanda collocato a riposo con decorrenza dal 15 maggio 1920 per aver raggiunti i prescritti limiti di età e di servizio.

Decreto Reale del 19 dicembre 1920.

Il comm. dott. Lorenzo DA BOVE, direttore coloniale nel ruolo del personale del Ministero delle colonie è, in seguito a sua domanda, collocato a riposo, con decorrenza dal 1º novembre 1920.

DIMISSIONI.

Decreto Ministeriale del 16 dicembre 1921.

Sono accettate, a decorrere dal 1° novembre 1920, le dimissioni dalla carica di consigliere aggiunto nell'Amministrazione coloniale rassegnate dal sig. LANZETTA Umberto.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI.

Decreto Ministeriale del 29 gennaio 1921.

L'usciere del Ministero GIORDANO Vittorino è sospeso per tre giorni dallo stipendio perchè resosi colpevole di negligenza gravissima per non essersi curato di eseguire un ordine importante ed avente carattere di urgenza.

2.

Disposizioni nel personale delle Colonie.

Personale dell'Eritrea.

CESSAZIONE DI FUNZIONI.

Decreto Reale del 28 novembre 1920.

DE CAMILLIS comm. avv. Camillo, direttore generale nel Ministero delle Colonie, cessa con effetto dal 20 novembre 1920 dalla carica di segretario generale per gli affari civili e politici della Colonie Eritrea.

NOMINA.

Decreto Reale del 28 novembre 1920.

POLLERA comm. Lodovico, agente coloniale di grado superiore dell'Eritrea è nominato con effetto del 20 novembre 1920 segretario generale per gli affari politici e civili della Colonia Eritrea.

AUMENTO DI STIPENDIO.

Decreto Ministeriale del 19 gennaio 1921.

All'aiutante coloniale signor SCUDERI Melchiorre, classificato ottimo per gli ultimi tre anni consecutivi, è concesso, per conseguito aumento graduale a termini abbreviati di un anno, lo stipendio annuo

di lire quattromilanovecentocinquanta (4950) a decorrere dal primo gennaio 1920.

Decreto Reale del 23 gennaio 1921.

Ai sottoindicati ufficiali coloniali del ruolo dell'Eritrea annesso all'ordinamento del personale della stessa colonia approvato col R. decreto 19 settembre 1919, n. 839 è concesso per conseguito aumento graduale, lo stipendio annuo di lire cinquemilaseicentoquaranta (L. 5640) a decorrere dal primo aprile 1920 :

DE CILLIA Agostino.
DE LEONARDIS Francesco.
BIONDO Giuseppe.
ARGENTIERI Raffaele.

Decreto Reale del 27 gennaio 1921.

Ai sottoindicati ufficiali coloniali del ruolo dell'Eritrea classificati ottimi per gli ultimi tre anni consecutivi, è concesso, per conseguito aumento graduale a termine abbreviato di due anni, lo stipendio annuo di lire cinquemilaseicentoquaranta (L. 5640), a decorrere dal primo marzo 1920 :

DI BELLA Paolo.
PROVERA Giuseppe.
UBERTI Geminiano.
GENTILI Gino.

Decreto Reale del 13 febbraio 1921.

Agli ufficiali coloniali di 2ª categoria nel ruolo del personale della Colonia Eritrea annesso all'ordinamento amministrativo approvato col R. D. 22 settembre 1905, n. 507, signori CIMINO Alfonso, NARETTI Teresa, cav. NEGHIB El Hag, BICHIACCHI Alessandro e cav. GASPONI Aspromonte, è concesso, pel conseguito secondo aumento quadriennale, lo stipendio annuo, per ogni singolo, di lire settemilaottanta (L. 7080) a decorrere dal 1° gennaio 1921.

DESTINAZIONE.

Decreto Ministeriale del 13 febbraio 1921.

L'aiutante coloniale del Ruolo dell'Eritrea signor BONACCURSO Gaetano è destinato in servizio temporaneo presso l'Amministrazione centrale a decorrere dal 16 gennaio 1921.

RICONOSCIMENTO DI TITOLO NOBILIARE.

Al comm. Ludovico POLLERA, segretario generale per il Governo della Colonia Eritrea, è riconosciuto il titolo di nobile di Lucca.

Al cav. uff. Alberto POLLERA, agente coloniale di grado superiore della Colonia Eritrea è riconosciuto il titolo di nobile di Lucca.

Personale della Somalia.

ONORIFICENZA.

AD UFFICIALE.

Decreto Reale 16 gennaio 1921.

DAL CANTO cav. Averardo, agente coloniale di 3ª classe nel ruolo della Somalia Italiana.

Decessi.

Comm. Gaetano CAVALLI, agente coloniale di 2ª classe nella Somalia, morto a Torino il 5 marzo 1921.

3.

R. Istituto orientale di Napoli.

Decreto Ministeriale del 15 febbraio 1921.

INCARICO.

Il prof. Giorgio NAAMA, è incaricato dell'insegnamento dell'arabo letterario presso il R. Istituto Orientale di Napoli per l'anno scolastico 1920-21, con l'assegno di L. 3,000 annue.

Decreto Ministeriale del 25 febbraio 1921.

NOMINA.

AISA BEN HAMED EL MAGZI, è nominato assistente di Berbero presso il R. Istituto Orientale di Napoli per l'anno scolastico 1920-21, con l'assegno annuo di L. 5,000 a decorrere dal 1° marzo 1921.

ERRATA CORRIGE.

Bollettino Gennaio-febbraio 1921:

Pag. 46, riga 8: invece di *1° febbraio* leggasi *6 febbraio*.

Pubblicazioni del Ministero delle Colonie

POSTE IN VENDITA

Ultime pubblicazioni.

Itinerari della Cirenaica. Note ed appunti della Missione BODRERO (febbraio-marzo 1919). Con 104 illustrazioni nel testo, 23 tavole e 2 carte. Roma, tip. del Senato, 1920, 8° obl. (23,5×43,5) p. 82 L. 15

Zaccagna D. *Itinerari geologici nella Tripolitania occidentale con Appendice paleontologica dei Prof.* P. PRINCIPI, G. CHECCHIA-RISPOLI, P. VINASSA DE REGNY e A. FUCINI. Roma, tip. ditta L. Cecchini, 1919, 8°, p. 126, tav. 10 . . . . . » 5

Per l'acquisto delle pubblicazioni sopra indicate rivolgersi alla Casa Libraria Editrice Italiana P. MAGLIONE e C. STRINI, via Due Macelli, 88, Roma.

Il presente fascicolo è stato distribuito il

ANNO IX. N. 4

Ministero delle Colonie

BOLLETTINO UFFICIALE

Aprile 1921

ROMA
STABILIMENTO POLIGRAFICO PER L'AMMINISTRAZIONE DELLA GUERRA
VIA GINO CAPPONI, 43-45
1921

ANNO IX. Aprile 1921 NUM. 4.

Ministero delle Colonie

BOLLETTINO UFFICIALE

SOMMARIO.

PARTE I.

Legislazione e Amministrazione

39. — *Decreto ministeriale 26 novembre 1920*, relativo alla ripartizione fra i bilanci del Ministero della guerra e quello delle colonie delle spese di trasporto comulativo per le truppe metropolitane e coloniali in Tripolitania, dal 1° luglio 1919 *Pag.* 125

40. — *R. decreto 30 dicembre 1920, n. 1965*, concernente la partecipazione del Governo italiano e dei Governi coloniali della Tripolitania, Cirenaica, Eritrea e Somalia, all'Istituto del freddo a Parigi . . . . . » 127

41. — *R. decreto 20 gennaio 1921, n. 313*, che modifica quello 10 dicembre 1914, n. 1510, concernente l'ordinamento del personale civile della Colonia Eritrea . . . . . » 129

42. — *R. decreto 6 febbraio 1921, n. 233*, che fissa gli stipendi e gli assegni spettanti al personale amministrativo e subalterno del R. Istituto orientale di Napoli . . . . . » 133

43. — *R. decreto-legge 20 febbraio 1921, n. 221*, recante modificazioni al decreto Luogotenenziale 14 settembre 1919, n. 1311, che stabilisce, in caso di missione, le indennità per spese di viaggio e di soggiorno al personale civile e militare dello Stato . . . . . » 137

44. — *R. decreto 20 febbraio 1921, n. 255*, che apporta modificazioni al decreto Luogotenenziale 6 giugno 1915, n. 810, relativo al divieto di concessioni per impianti di stazioni radiotelegrafiche e radiotelefoniche . . . . . » 149

45. — *R. decreto 20 febbraio 1921, n. 264*, che autorizza la Cassa depositi e prestiti a concedere un mutuo di L. 750,000 per la esecuzione di opere pubbliche, a favore della Somalia Italiana . . . . . » 151

46. — *R. decreto 20 febbraio 1921, n. 346*, che concede una indennità suppletiva per spese di rappresentanza ai Governatori delle colonie . . . . . *Pag.* 153

47. — *R. decreto 20 febbraio 1921, n. 423*, concernente delega di facoltà al Governatore della Somalia, relativamente all'affitto di terreni e fabbricati demaniali e alienazioni di immobili » 154

48. — *Decreto ministeriale 24 febbraio 1921*, che istituisce un altro ufficio notarile a Tripoli . . . . . » 155

49. — Parere emesso dal Consiglio di Stato in adunanza generale 24 febbraio 1921, su richiesta del Ministero della marina, circa l'interpretazione dell'art. 17 del R. decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1971, che regola lo stato giuridico ed economico del personale delle Amministrazioni centrali dello Stato . . . . . » 156

50. — *R. decreto 27 febbraio 1921, n. 315*, che autorizza l'istituzione nella Cirenaica di sezioni autonome di tribunale . . . . . » 163

51. — *R. decreto 10 marzo 1921, n. 316*, relativo alla cessazione dello stato di guerra nel territorio della Tripolitania . . . . . » 167

52. — *Legge 16 marzo 1921, n. 260*, che istituisce una Commissione parlamentaredi inchiesta sull'ordinamento ed il funzionamento delle Amministrazioni centrali e dei servizi da esse dipendenti, e sulle condizioni del relativo personale. . . . » 168

53. — *R. decreto 17 marzo 1921, n. 392*, che modifica quello 22 giugno 1920, n. 900, relativamente al premio di arruolamento pei militari in congedo, incorporati nel R. Corpo delle truppe coloniali in Libia . . . . . » 170

54. — *Legge 20 marzo 1921, n. 296*, che apporta modificazioni a quella 31 gennaio 1904, n. 51, per gli infortuni degli operai sul lavoro. . . . . » 172

55. — *Legge 31 marzo 1921, n 378*, relativa alla cessione gratuita per cinque anni alla Croce rossa italiana dei rifiuti di archivio e mobili inservibili . . . . . » 176

56. — *Decreto ministeriale 31 marzo 1921* che approva le istruzioni sul servizio di tesoreria nella Somalia Italiana; e decreto ministeriale 19 aprile 1921 che fissa la data di assunzione da parte della Banca d'Italia del servizio di tesoreria nella stessa Colonia . . . . . » 178

57. — *R. decreto 3 aprile 1921, n. 436*, che stabilisce penalità per chi sottrae, in qualsiasi modo, farina e semola destinata alla panificazione e pastificazione ordinaria. . . . . » 192

58. — *Decreto ministeriale 6 aprile 1921*, che sopprime l'ufficio doganale di Marsa Bardia . . . . . » 196

59. — *Legge 7 aprile 1921, n. 368*, che stabilisce i nuovi quadri di classificazione degli stipendi per il personale delle ferrovie dello Stato, ed apporta modificazioni alla legge organica delle ferrovie medesime (estratto) . . . . . » 197

60. — *Legge 7 aprile 1921, n. 369*, contenente disposizioni per le pensioni del personale delle ferrovie dello Stato . . . . . » 198

61. — *Legge 7 aprile 1921, n. 384*, che autorizza variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie ed ai bilanci di previsione della Tripolitania, della Cirenaica, della Colonia Eritrea e della Somalia per l'esercizio finanziario 1919-20, nonchè allo stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie ed ai bilanci della Colonia Eritrea e della Somalia per l'esercizio 1920-21. . . . . » 207

PARTE II.

Personale.

1. DISPOSIZIONI NEL PERSONALE DEL MINISTERO:

Promozioni. . . . . *Pag.* 224
Aumento di stipendio . . . . . » ivi
Richiamo dall'aspettativa. . . . . » ivi
Proroga di aspettativa . . . . . » ivi
Collocamento in aspettativa . . . . . » 225
Collocamento a riposo . . . . . » ivi
Dimissioni . . . . . » ivi
Provvedimenti disciplinari . . . . . » ivi

2. DISPOSIZIONI NEL PERSONALE DELLE COLONIE:

Personale della Tripolitania:

Onorificenze . . . . . *Pag.* 226
Destinazione . . . . . » ivi

Personale dell'Eritrea:

Onorificenze . . . . . *Pag.* 226
Aumenti di stipendio. . . . . » ivi
Promozioni. . . . . » 227

Personale della Somalia:

Nomina . . . . . *Pag.* 227

3. R. Istituto Orientale di Napoli:

Conferma d'incarico . . . . . *Pag.* 227
Cessazione d'incarico . . . . . » ivi

4. Concorsi:

Concorso per un posto di notaro a Tripoli . . . . . *Pag.* 228
Proroga del termine utile per la presentazione delle domande per l'ammissione ai concorsi per titoli ai posti di Direttore coloniale e di Direttore capo divisione di ragioneria nell'Amministrazione Coloniale . . . . . » 230
Errata-corrige . . . . . » 231

Parte I

LEGISLAZIONE E AMMINISTRAZIONE.

39.

Decreto ministeriale 26 novembre 1920, relativo alla ripartizione fra i bilanci del Ministero della guerra e quello delle colonie delle spese di trasporto comulativo per le truppe metropolitane e coloniali in Tripolitania, dal 1° luglio 1919.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER LE COLONIE

Visto il proprio decreto in data 30 aprile 1917, emesso d'accordo col Ministro della guerra, circa la ripartizione delle spese riguardanti i trasporti cumulativi in Libia; registrato il 25 maggio 1917, reg. 2, foglio 110;

Considerato che, per effetto dell'avvenuta riduzione delle truppe metropolitane in Tripolitania durante l'esercizio finanziario 1919-20, è cambiato il rapporto fra dette truppe amministrate a carico del bilancio del Ministero della guerra e quelle coloniali amministrate a carico del bilancio coloniale;

Visto il telegramma 1439-4 in data 7 agosto 1920 del Governo della Tripolitania col quale proponesi che le spese indivisibili relative ai trasporti in quella Colonia, fatti nell'interesse cumulativo di quelle truppe metropolitane e truppe coloniali, vengano ripartite nella proporzione di $^2/_3$ a carico del bilancio del Ministero della guerra e di $^1/_3$ a carico di quello coloniale;

Visto il telegramma n. 3511 in data del 5 ottobre 1920, col quale il Ministero della guerra aderisce a tale proposta;

Decreta:

Ferme restando le disposizioni di cui al decreto ministeriale in data 30 aprile 1917, circa la ripartizione delle spese riguardanti i trasporti cumulativi nell'interesse delle truppe metropolitane e coloniali della Cirenaica, fra il bilancio della guerra e quello coloniale nella proporzione

di $^3/_1$ ed $^1/_4$ rispettivamente, le analoghe spese invece, relative ai trasporti cumulativi in Tripolitania dovranno gravare, dal 1° luglio 1919, nella proporzione di $^2/_3$ a carico del bilancio del Ministero della guerra e di $^1/_3$ a carico di quello coloniale.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, li 21 novembre 1920.

ROSSI.
BONOMI.

40.

R. decreto 30 dicembre 1920, n. 1965, concernente la partecipazione del Governo italiano e dei Governi coloniali della Tripolitania, Cirenaica, Eritrea e Somalia, all'Istituto del freddo a Parigi.

(*Gazzetta Ufficiale* del 24 marzo 1920, n. 70).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Riconosciuta la opportunità che il Governo italiano e i Governi coloniali di Tripolitania, Cirenaica, Eritrea e Somalia aderiscano all'Istituto internazionale del freddo, istituitosi a Parigi con convenzione 21 giugno 1920.

Visto il decreto legge 27 aprile 1919, n. 661, che attribuisce al Ministero per l'agricoltura le iniziative riguardanti le applicazioni pratiche del freddo;

Vista la convenzione 21 giugno 1920, che in ordine alla partecipazione dei vari paesi all'Istituto internazionale del freddo stabilisce per i Governi aderenti alla prima categoria una sovvenzione annua di franchi 12,000 con diritto a sei rappresentanti nella Conferenza generale, e per quelli aderenti alla sesta categoria fr. 1000 con un rappresentante;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, di concerto con i ministri segretari di Stato per l'interno, le colonie, i lavori pubblici, la marina;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Governo italiano aderisce all'Istituto internazionale del freddo iscrivendosi alla prima categoria.

Art. 2.

L'impegno di fr. 12,000 è ripartito fra i seguenti ministeri, che ne assumono il relativo carico:

Ministero dell'interno, fr. 2000, a carico del capitolo 63 del proprio bilancio passivo, e capitoli corrispondenti nei venturi esercizi;

Ministero dei lavori pubblici, Direzione generale delle ferrovie dello Stato, fr. 2000, a carico del capitolo 43 del proprio bilancio passivo, e capitoli corrispondenti nei venturi esercizi;

Ministero della marina, fr. 2000, a carico del capitolo 15 del proprio bilancio passivo, e capitoli corrispondenti nei venturi esercizi;

Ministero per l'agricoltura, fr. 6000, a carico del capitolo 60 del proprio bilancio passivo, e capitoli corrispondenti nei venturi esercizi.

Art. 3.

Il versamento del contributo sarà fatto direttamente dai singoli Ministeri all'Istituto internazionale del freddo, a Parigi, all'inizio di ciascuno esercizio finanziario.

Art. 4.

I ministri proponenti, proporzionalmente alla quota da ciascuno impegnata, provvederanno alla nomina della delegazione, composta di sei membri, che deve rappresentare il Governo italiano nella Conferenza generale, designando tra essi il delegato presso il Comitato esecutivo.

Art. 5.

Ciascuno dei governi coloniali di Tripolitania, Cirenaica, Eritrea e Somalia aderisce all'Istituto internazionale del freddo, inscrivendosi alla sesta categoria.

Il contributo di fr. 1000, da ciascuno di essi dovuto, andrà a carico del corrispondente bilancio passivo, e sarà versato direttamente all'Istituto internazionale del freddo a Parigi, all'inizio di ogni esercizio finanziario.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1920.

VITTORIO EMANUELE

GIOLITTI — MICHELI — PEANO — ROSSI — SECHI.

Visto, *Il guardasigilli:* FERA.

41.

R. decreto 20 gennaio 1921, n. 313, che modifica quello 10 dicembre 1914, n. 1510 concernente l'ordinamento del personale civile della Colonia Eritrea.

(*Gazzetta Ufficiale* del 7 aprile 1921, n. 82).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE.
RE D'ITALIA

Vista la legge 24 maggio 1903, n. 205;

Visti i Regi decreti 19 settembre 1909, nn. 838 e 839, sull'ordinamento del personale della Colonia Eritrea, e le modificazioni ad essi apportate col Regio decreto 10 dicembre 1914, n. 1510, nonchè con i decreti Luogotenenziali 12 giugno 1916, n. 789, 4 agosto 1918, n. 1237, e 24 aprile 1919, n. 839;

Udito il gorvernatore;

Udito il Consiglio coloniale;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per le colonie, di accordo con i ministri dei Dicasteri interessati;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli articoli 28, 56 e 64 delle modificazioni all'ordinamento del personale civile della Colonia Eritrea, approvato col R. decreto 10 dicembre 1914, n. 1510, sono sostituiti dai seguenti:

Art. 28. — I funzionari che si recano in licenza ordinaria hanno diritto per loro, per la moglie e per ciascuno dei figli minorenni, sia per l'andata che per il ritorno, al rimborso delle spese dei biglietti per il viaggio di mare dal porto d'imbarco della colonia ad uno dei porti italiani toccato dal piroscafo, ed inoltre per il viaggio dal luogo di residenza a quello d'imbarco al rimborso della spesa dei posti sulle ferrovie per la parte di viaggio che possa effettuarsi sulle vie ferrate,

e dei posti sulle corriere per la parte di viaggio che possa effettuarsi con tale mezzo.

Con decreto del governatore saranno fissate in relazione alle categorie ed ai gradi le classi nelle quali i funzionari hanno diritto di viaggiare così per mare come per terra in colonia, e le indennità dovute per quella parte dei viaggi terrestri in colonia che non possa effettuarsi nè sulle vie ferrate nè sulle corriere.

Il rimborso delle spese di viaggio è effettuato con le norme da stabilirsi dal governatore prevedendo anche i casi in cui le persone di famiglia precedano o seguano il funzionario.

I funzionari non possono viaggiare in classe inferiore a quella per la quale hanno diritto al rimborso delle spese.

Il trattamento di licenza compete solo ogni biennio. Al funzionario che ottenga di godere della licenza biennale in due volte viene corrisposto il rimborso delle spese per uno solo dei viaggi di andata e di ritorno.

Qualora per esigenze di servizio l'Amministrazione creda dover obbligare il funzionario a prendere la licenza ordinaria in due periodi, il governatore, può accordargli, in via eccezionale, il rimborso delle spese di viaggio di andata e di ritorno, anche pel secondo periodo.

Non è necessario che intervenga un intervallo di 18 mesi fra la prima e la seconda metà della licenza biennale che venga goduta in due volte, nè tra la seconda metà di detta licenza e quella successiva, purchè il totale della licenza goduta nel biennio non ecceda il massimo stabilito dall'art. 23.

Art. 56. — I funzionari in servizio nella Colonia Eritrea percepiscono esenti dalle ritenute per imposta di ricchezza mobile ed in conto tesoro:

a) lo stipendio di organico;

b) una indennità coloniale proporzionata allo stipendio di organico nella misura fissata con la seguente tabella:

Stipendio di organico	Indennità coloniale corrispondente
Fino a L. 4000	L. 3000
Fino a » 6400	» 3600
Fino a » 8050	» 4200
Più di » 8050	» 4800

c) le indennità varie da fissarsi per ogni funzione con decreto del governatore, nella misura e nelle circostanze con esso determinate.

Art. 64. — Il governatore, il segretario generale ed i funzionari dei ruoli coloniali e dei ruoli di altre amministrazioni, all'atto della partenza per la colonia, percepiscono una volta tanto una indennità di equipaggiamento nella seguente misura:

Governatore	L. 5000
Segretario generale	L. 2500

Altri funzionari commisurata in massima ad un decimo dello stipendio, con un minimo di L. 300, ed un massimo di L. 600. Tale indennità è aumentata di L. 300 per i funzionari che, a termine delle disposizioni in vigore, abbiano obbligo o facoltà di indossare l'uniforme. A questi ultimi il supplemento sarà però pagato soltanto quando siano stati autorizzati a vestire l'uniforme e se ne siano effettivamente provvisti.

Art. 2.

È abrogata la tabella allegata al R. decreto 2 luglio 1908, n. 325, modificata con i RR. decreti 23 marzo 1911, n. 344, e 31 maggio 1912, n. 781, rimanendo applicabili, anche per il personale giudiziario, le disposizioni contenute nella lettera *e* dell'art. 56 del R. decreto 10 dicembre 1914, n. 1510, modificato come all'art. 1 del presente decreto.

Art. 3.

Il presente decreto per quanto riguarda l'aumento della indennità coloniale avrà effetto dal primo gennaio 1920.

Art. 4.

Il ministro delle colonie ha facoltà di coordinare in unico testo ed approvare con suo decreto le disposizioni dei RR. decreti 19 settembre 1909, nn. 838 e 839, quelle del R. decreto 10 dicembre 1914, n. 1510 nonchè quelle dei decreti Luogotenenziali 12 giugno 1916, n. 789, 4 agosto 1918, n. 1237, e 24 aprile 1919, n. 839, quelle conte-

nute nel presente decreto e le altre che riferisconsi al trattamento degli impiegati dell'Eritrea.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 gennaio 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — ROSSI — SFORZA — RAINERI — PEANO — BONOMI — ALESSIO — FACTA — SECHI — PASQUALINO-VASSALLO — FERA — CROCE — LABRIOLA — MICHELI — MEDA.

Visto, *Il guardasigilli:* FERA.

42.

R. decreto 6 febbraio 1921, n. 233, che fissa gli stipendi e gli assegni spettanti al personale amministrativo e subalterno del R. Istituto orientale di Napoli.

(*Gazzetta Ufficiale* del 25 marzo 1921, n. 71).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 19 giugno 1913, n. 800, ed i RR. decreti 8 settembre 1913, nn. 1165 e 1166 relativi al riordinamento del R. Istituto Orientale di Napoli;

Visto l'art. 74 del decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1971;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le colonie, di concerto con quello del tesoro;

Udito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli stipendi e gli assegni spettanti al personale insegnante ed a quello amministrativo e subalterno del R. Istituto Orientale di Napoli sono stabiliti in conformità alle tabelle *A*, *B*, e *C* annesse al presente decreto.

Art. 2.

L'indennità che può essere concessa agli assistenti indigeni a' sensi dell'art. 4, n. 3 del R. decreto 8 settembre 1913, n. 1165 è elevata, in occasione di nuova nomina, da L. 1200 a L. 2000.

L'indennità annua spettante al direttore degli studi è fissata in L. 2000.

Art. 3.

La decorrenza dei nuovi stipendi ed assegni ha luogo dal 1° maggio 1919.

Per gli altri provvedimenti contenuti nei decreti legge 23 ottobre 1919, n. 1971, 27 novembre 1919, n. 2231 e 7 giugno 1920, n. 739, la decorrenza è dal 1° dicembre 1919.

Art. 4.

Con decreto del Ministro del tesoro saranno introdotte nello stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie e in quello dell'Istituto orientale di Napoli le variazioni necessarie all'attuazione del presente decreto.

Art. 5.

È abrogata qualsiasi disposizione contraria al presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 febbraio 1921.

VITTORIO EMANUELE

GIOLITTI — ROSSI — FACTA.

Visto, *Il guardasigilli:* FERA.

TABELLA **A.**

Personale insegnante.

A) — *Professori titolari.*

Stipendio iniziale L. 9000.

Aumento di L. 750 dopo 5 anni, L. 9750 al compimento del 5° anno di grado.

Aumento di L. 750 dopo 5 anni, L. 10,500 al compimento del 10° anno di grado.

Aumento di L. 750 dopo 5 anni, L. 11,250 al compimento del 15° anno di grado.

Aumento di L. 750 dopo 5 anni, L. 12,000 al compimento del 20° anno di grado.

B) — *Professori incaricati.*

Gli incaricati sono retribuiti con un assegno annuo di L. 7000; se l'incarico riguarda l'insegnamento delle lingue complementari europee l'assegno annuo è fissato in L. 5000, semprechè nell'uno e nell'altro caso gli incaricati non abbiano altro ufficio pubblico retribuito.

Per gli incarichi affidati ai professori ufficiali od altre persone che abbiano altro pubblico ufficio retribuito, è corrisposta una indennità di L. 30 per ogni lezione effettivamente impartita, indennità che per ogni singolo incarico non può superare le lire 3000 annue.

C) — *Assistenti indigeni.*

È loro corrisposto un assegno annuo di L. 5000 elevabile a L. 6600 qualora siano confermati, mediante quattro aumenti quinquennali di L. 400 ciascuno. L'assegno *ad personam* di cui all'art. 4, n. 3 del R. decreto 8 settembre 1913, n. 1165, è elevato a L. 2000.

Visto d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro delle colonie
ROSSI.

TABELLA **B.**

Personale amministrativo.

Segretario.

Stipendio iniziale L. 4000.

Aumento di L. 800 dopo 4 anni, L. 4800 al compimento del 4° anno.
Aumento di L. 800 dopo 4 anni, L. 5600 al compimento dell'8° anno.
Aumento di L. 800 dopo 4 anni, L. 6400 al compimento del 12° anno.
Aumento di L 800 dopo 4 anni, L. 7200 al compimento del 16° anno.
Aumento di L. 600 dopo 4 anni, L. 7800 al compimento del 20° anno.
Aumento di L. 600 dopo 4 anni, L. 8400 al compimento del 24° anno.
Aumento di L. 600 dopo 5 anni, L. 9000 al compimento del 29° anno.

Ragioniere.

Stipendio iniziale L. 4000.

Aumento di L. 800 dopo 5 anni, L. 4800 al compimento del 5° anno di grado.

Aumento di L. 800 dopo 5 anni, L. 5600 al compimento del 10° anno di grado.

Aumento di L. 800 dopo 5 anni, L. 6400 al compimento del 15° anno di grado.

Aumento di L. 650 dopo 4 anni, L. 7050 al compimento del 19° anno di grado.

Aumento di L. 650 dopo 4 anni, L. 7700 al compimento del 23° anno di grado.

Aumento di L. 700 dopo 5 anni, L. 8400 al compimento del 28° anno di grado.

Applicato.

Stipendio iniziale L. 3000.

Aumento di L. 300 dopo 4 anni, L. 3300 al compimento del 4° anno.
Aumento di L. 300 dopo 4 anni, L. 3600 al compimento dell'8° anno.
Aumento di L. 300 dopo 4 anni, L. 3900 al compimento del 12° anno.
Aumento di L. 300 dopo 4 anni, L. 4200 al compimento del 16° anno.
Aumento di L. 300 dopo 4 anni, L. 4500 al compimento del 20° anno.
Aumento di L. 300 dopo 4 anni, L. 4800 al compimento del 24° anno.
Aumento di L. 300 dopo 4 anni, L. 5100 al compimento del 28° anno.
Aumento di L. 500 dopo 4 anni, L. 5600 al compimento del 32° anno.
Aumento di L. 600 dopo 4 anni, L. 6200 al compimento del 36° anno.

Visto d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro delle colonie

ROSSI.

TABELLA **C.**

Personale subalterno.

Usciere.

Stipendio iniziale L. 2800.

Aumento di L. 200 dopo 4 anni, L. 3000 al compimento del 4° anno.
Aumento di L. 200 dopo 4 anni, L. 3200 al compimento dell'8° anno.
Aumento di L. 200 dopo 4 anni, L. 3400 al compimento del 12° anno.
Aumento di L. 300 dopo 4 anni, L. 3700 al compimento del 16° anno.
Aumento di L. 300 dopo 4 anni, L. 4000 al compimento del 20° anno.

Bidello ed inserviente.

Stipendio iniziale L. 2400.

Aumento di L. 200 dopo 4 anni, L. 2600 al compimento del 4° anno di servizio.

Aumento di L. 200 dopo 4 anni, L. 2800 al compimento dell'8° anno di servizio.

Aumento di L. 200 dopo 4 anni, L. 3000 al compimento del 12° anno di servizio.

Aumento di L. 300 dopo 4 anni, L. 3300 al compimento del 16° anno di servizio.

Aumento di L. 300 dopo 4 anni, L. 3600 al compimento del 20° anno di servizio.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro delle colonie

ROSSI.

43.

R. decreto-legge 20 febbraio 1921, n. 221, recante modificazioni al decreto Luogotenenziale 14 settembre 1919, n. 1311, che stabilisce in caso di missione, le indennità per spese di viaggio e di soggiorno al personale civile e militare dello Stato.

(*Gazzetta Ufficiale* del 21 marzo 1921, n. 67).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 14 settembre 1862, n. 840;

Veduto il decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1311, che stabilisce, in caso di missione, l'indennità per le spese di viaggio e per quelle di soggiorno al personale civile dello Stato, sia di ruolo che straordinario, avventizio o assimilato, e agli ufficiali dell'esercito, della marina, della guardia di finanza e degli altri corpi militarizzati;

Veduto l'art. 17 del testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili, approvato col R. decreto 22 novembre 1908, n. 693;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro del tesoro, di concerto con gli altri ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

All'art. 4 del decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1311, è sostituito il seguente:

L'indennità giornaliera di soggiorno (diaria) è corrisposta nella misura di cui in appresso:

Volontari od alunni, L. 15.

Personale con stipendio o retribuzione inferiore a L. 6400, L. 15.

Personale con stipendio o retribuzione di L. 6400 ed oltre, ma inferiore a L. 8600, L. 20.

Personale con stipendio o retribuzione di L. 8600 ed oltre, ma inferiore a L. 10,500, L. 25.

Personale con stipendio o retribuzione di L. 10,500 o superiori, lire 30.

Commessi, capi uscieri, uscieri ed inservienti, L. 10.

Gli assegni per spese di ufficio ed altri emolumenti non si computano per determinare la categoria della indennità di soggiorno.

Art. 2.

Il limite fissato dai comma 1° e 6° dell'art. 3 del decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1311, per il rimborso della spesa di viaggio in prima classe e per il compenso di L. 1 per chilometro sulle vie ordinarie, è elevato a L. 8600.

Non è dovuto il compenso di cui all'ultimo comma dell'art. 3 per i trasporti eseguiti con mezzi forniti dall'Amministrazione militare.

Art. 3.

Le tabelle *A*, *B*, *C*, *D*, *E* ed *F*, allegate al decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1311, sono sostituite rispettivamente con quelle *A*, *B*, *C*, *D*, *E* ed *F*, allegate al presente decreto.

Art. 4.

Sono aumentati di una quota suppletiva corrispondente ai quattro quinti del rispettivo ammontare:

a) le indennità giornaliere di soggiorno (diaria) di cui al precedente art. 1;

b) la diaria di cui al primo comma dell'art. 16 del decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1311, e i compensi di cui al n. 1 e alle lettere *c*) e *d*) del n. 2 del secondo comma dell'articolo stesso.

Le disposizioni di questo articolo non si applicano alle indennità indicate nelle tabelle *A*, *B*, *C*, *D*, *E* ed *F*, allegate al presente decreto.

La quota suppletiva per le indennità di cui alla lettera *a*) è soggetta a riduzioni nella stessa misura stabilita per le indennità medesime.

Art. 5.

All'art. 19 del decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1311, è sostituito il seguente:

Nei viaggi sulle ferrovie, in occasione d'imbarco o sbarco e di trasferimento, è dovuto agli ufficiali della R. marina il rimborso della spesa effettiva pel trasporto del bagaglio a tariffa militare nei limiti massimi di peso indicati dall'annessa tabella *G*.

Quando per via di mare non sia ammesso il trasporto gratuito del bagaglio, oppure l'obbligo del trasporto gratuito sia limitato ad

un determinato numero di chilogrammi, viene concesso il rimborso della spesa sostenuta, limitatamente alla differenza risultante tra i quantitativi massimi stabiliti dalla tabella e quelli ammessi al trasporto gratuito.

Quando sono dovuti tali rimborsi non spettano nè l'aumento del doppio decimo sul prezzo del biglietto di viaggio, nè, per quanto concerne il bagaglio personale dell'ufficiale, i rimborsi e i compensi di cui alle lettere *a*) e *d*) del numero 2 dell'art. 16.

È abolita l'indennità chilometrica di bagaglio pei casi di missione di cui alla colonna 6 della tariffa approvata col R. decreto 2 settembre 1912, n. 1008.

Art. 6.

Gli articoli del decreto Luogogotenenziale 14 settembre 1918, numero 1311, nei quali è fatto riferimento agli articoli nn. 3, 4 e 19 del decreto stesso, sono modificati in relazione alle disposizioni del presente decreto.

Gli articoli 1 e 3 del decreto-legge 14 agosto 1920, n. 1166, concernente il compenso mensile straordinario da accordarsi ai funzionari addetti ai Gabinetti dei ministri e dei sottosegretari di Stato, restano modificati in relazione al precedente articolo 1.

Il personale attualmente addette ai Gabinetti continuerà a percepire l'assegno mensile che gli è corrisposto.

Art. 7.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie a quelle contenute nel presente decreto.

Art. 8.

Il presente decreto andrà in vigore, anche per quanto concerne le diarie relative alle missioni e ai trasferimenti in corso, il 1° marzo 1921, e cesserà di aver effetto col 30 giugno 1922.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 febbraio 1921.

VITTORIO EMANUELE

GIOLITTI — MEDA.

Visto, *Il guardasigilli:* FERA.

TABELLA A.

MINISTERO DELLE FINANZE.

DIREZIONE GENERALE DEL CATASTO E DEI SERVIZI TECNICI DI FINANZA.

Tabella delle indennità di soggiorno ai tecnici provvisori ed agli avventizi addetti alla formazione e alla conservazione del nuovo catasto.

Personale:

Tecnici provvisori, indennità da L. 15 a L. 20.

Scrivani avventizi:

Con funzioni di aiutanti di squadra, indennità da L. 7 a L. 12.
Con funzioni di scrivani di squadra, indennità da L. 6 a L. 10.
Con altre funzioni, indennità da L. 6 a L. 14.
Inservienti avventizi, indennità da L. 5 a L. 8.

Norme per l'applicazione.

Nei limiti determinati dalla presente tabella la Direzione generale, sopra proposta degli uffici esterni, stabilisce le indennità con riguardo alla specie e alla difficoltà dei lavori e alle località dove si svolgono.

Sono dovuti soltanto i due terzi dell'indennità quando l'impiegato si restituisce in residenza nello stesso giorno in cui l'ha lasciata.

Per i lavori di campagna eseguiti nel Comune di ordinaria residenza, l'indennità è $^1/_3$ della normale nel raggio di due chilometri dall'ufficio; $^1/_2$ oltre i due chilometri; e i $^2/_3$ se l'impiegato deve pernottare fuori dell'abitato.

Per i lavori di tavolo di speciale importanza eseguiti nel Comune di ordinaria residenza, ma fuori del proprio ufficio, potrà essere accordata all'impiegato l'indennità da $^1/_5$ ad $^1/_2$ della normale.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro del tesoro

MEDA.

TABELLA B.

MINISTERO DELLE FINANZE.

DIREZIONE GENERALE DEI MONOPOLI INDUSTRIALI.

Indennità giornaliera e di pernottamento per le gite di servizio compiute dal personale delle coltivazioni dei tabacchi ai termini dell'art. 104 del regolamento 11 febbraio 1915, n. 953.

Estremi per la determinazione delle indennità	Indennità giornaliera per assenza dalla sede del proprio ufficio ed in relazione al periodo di assenza raggiunto in uno stesso giorno.				
	ai direttori superiori	ai direttori tecnici ed aggiunti, ai direttori amministrativi ed aggiunti	ai capi tecnici ed aggiunti	ai capi di reparto tecnico ed ai segretari	agli agenti di controllo, agli applicati tecnici, ufficiali di amministrazione, agli applicati alle scritture e commessi
Gite di servizio:					
a) con assenza continuativa per non meno di quattro ore	3	2	—	—	—
b) con assenza continuativa per un periodo di tempo corrispondente almeno alla durata dell'orario normale.	—	—	1.50	1.25	0.75
c) con assenza, anche se non continuativa, che superi rispettivamente di un'ora almeno la durata dei precedenti comma *a*) e *b*) semprechè il maggiore orario sia giustificato da imprescindibili contingenze di servizio	6	4	3	2.50	1.50
d) con assenza continuativa per almeno dodici ore, semprechè la distanza percorsa per il ritorno in residenza sia stata non minore di 25 km. e il maggiore orario sia giustificato da imprescindibili ragioni di servizio	(*a*)	(*a*)	(*a*)	(*a*)*	(*a*)

(*a*) Indennità corrispondente alla metà di quella di pernottamento.

ANNOTAZIONI.

1. Le indennità giornaliere di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) di questa tabella, vengono aumentate del 50 % nel periodo decorrente dal 1° maggio al 31 ottobre di ciascun anno.

2. Per i percorsi compiuti a norma del paragrafo 2 dell'art. 104 del regolamento 11 febbraio 1915, n. 953, è rimborsato il costo dei biglietti di viaggio aumentato di due decimi.

3. Nelle gite di servizio è rimborsabile il biglietto di viaggio della classe che spetta, secondo l'ammontare dello stipendio, a norma dell'art. 3 del decreto 14 settembre 1918, n. 1311, e dell'art. 2 del presente decreto.

4. Per i tratti percorsi su vie ordinarie e sempre quando la percorrenza superi il raggio stabilito ai comma *a*) e *b*) dell'art. 104 suindicato e non siasi potuto profittare opportunamente di alcuno dei mezzi di viaggio enumerati nell'ultimo comma dell'art. 3 del decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1311, è dovuta per l'intiero percorso, l'indennità chilometrica stabilita dall'articolo stesso modificato dall'art. 2 del presente decreto.

5. Nei casi di pernottamento è dovuta soltanto l'indennità di soggiorno per le missioni stabilite dall'art. 1, aumentata della quota suppletiva di cui all'art. 4 del presente decreto, con le riduzioni di cui all'art. 6 del decreto Luogotenenziale predetto.

Visto d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro del tesoro
MEDA.

TABELLA C.

MINISTERO DELLE FINANZE

Tabella delle indennità ed assegni speciali al personale tecnico delle tasse di fabbricazione per i servizi di suo istituto.

Numero	OGGETTO	Rimborsi ed assegni speciali	Diarie				Supradiaria per servizi speciali
			Controllori elettrot.	Ufficiali elettrot.	Controllori	Ufficiali tecnici	
1	Indennità di viaggio per gite di servizio:						
	a) a distanza superiore ad un chilometro dall'ufficio. nota n. 1 e n. 2	Rimborso di spese per mezzo pubblico di trasporto esistente					
	b) a distanza superiore a 3 chilometri qualora non esista mezzo pubblico di trasporto. nota n. 1	L 0.50 per km.					
2	Indennità per servizi saltuari (cioè prestati alternativamente in più fabbriche, opifici, magazzini, ecc.).						
	a) entro l'ambito del Comune di residenza od anche fuori del Comune stesso, ma a distanza non maggiore di 3 chilometri (durata minima 8 ore). nota n. 3 e 8	—	2 —	1.50	2 —	1.50	—
	b) fuori del Comune di residenza a distanza maggiore di 3 chilometri. nota n. 6	—	12 —	19 —	12 —	10 —	—

Segue TABELLA C.

Numero	OGGETTO	Rimborsi ed assegni speciali	Diarie				Sopradiaria per servizi speciali
			Controllori elettrot.	Ufficiali elettrot.	Controllori	Ufficiali tecnici	
3	Indennità di pernottazione quando manchi la possibilità di ritornare in residenza nel giorno stesso di partenza.	8 —	—	—	—	—	—
4	Indennità per servizi permanenti (cioè prestati continuamente in una stessa fabbrica, ecc., con orario prestabilito) entro l'ambito del Comune di residenza od anche fuori del Comune stesso, ma a distanza non maggiore di 3 chilometri (durata minima 8 ore).	—	—	—	3.50	3 —	—
5	Indennità per servizi in ore di notte della durata almeno di 4 ore:						
	a) prestati prima della mezzanotte	—	—	—	—	—	1.50
	b) prestati oltrepassando la mezzanotte o dalla mezzanotte in poi. nota n. 4	—	—	—	—	—	3 —
6	Servizio permanente prestato presso le fabbriche di polveri piriche od altri prodotti esplodenti. nota n. 5						
7	Servizio permanente in località disagiate o malariche nota n. 5						a L. 0.50 a » 2 —
8	Temporanea destinazione in località diversa da quella di ordinaria residenza, ma compresa nella circoscrizione dell'Ufficio tecnico presso cui l'impiegato è addetto. nota n. 7	Pel 1° mese indennità stabilita dalla presente tabella; pel periodo successivo da determinare dal Ministero.					

Segue TABELLA C.

Numero	OGGETTO	Rimborsi ed assegni speciali	Diarie				Sopradiaria per servizi speciali
			Controllori elettrot.	Ufficiali elettrot.	Controllori	Ufficiali tecnici	
9	Servizi prestati dai controllori elettrotecnici e dagli ufficiali elettrotecnici in provincia comprese nella circoscrizione di uffici tecnici diversi da quello in cui sono addetti e ad esso aggregate per il servizio di loro competenza.	—	—	—	—	—	5 —
10	Servizio presso le officine meccaniche di Milano e Napoli. *N. B.* — Un maggiore compenso mensile di L. 20, oltre allo assegno sopraindicato è corrisposto al controllore od ufficiale tecnico che funziona da capo officina.	L. 100 mensili ai controllori — L. 90 agli uff. tecnici					

NOTE.

1. Il rimborso delle spese di viaggio si calcola prendendo per base il mezzo di trasporto più diretto ed economico, che porti od avvicini alla località dove il servizio deve essere compiuto, in ragione di un biglietto di 2ª classe sulle ferrovie, piroscafi o tramvie, eccetto che si tratti di ferrovie economiche, piroscafi o tramvie, provveduti di sole due classi, nel qual caso è rimborsato il prezzo di un biglietto di prima classe. Nel computo del percorso, agli effetti dell'indennità chilometrica, si trascurano le frazioni di 500 metri o meno, calcolando un km. i percorsi superiori ai 500 metri.

2. Anche quando siano disponibili mezzi pubblici di trasporto può essere ammesso, se i bisogni del servizio lo consigliano, che i funzionari si avvalgano di mezzi di trasporto propri, fermo il diritto al rimborso delle spese calcolate a norma della nota n. 1, comma 1.

3. Quando il funzionario risiede nel capoluogo dove ha sede l'ufficio tecnico, vanno calcolati, nel computo della durata del servizio, anche le ore eventualmente trascorse presso l'ufficio per ragioni di servizio.

4. Agli effetti della sopra-diaria per servizio di notte, sono da considerarsi ore di notte quelle dalle 19 alle 5 nei mesi da aprile a settembre e quelle dalle 18 alle 6 nei mesi da ottobre a marzo.

5. Le sopra-diarie entro i limiti da L. 0.50 e L. 2 per servizi presso le fabbriche di polveri piriche od altri prodotti esplodenti, e quelli per servizi permanenti in località disagiate o malariche, sono stabilite dal Ministero.

6. La diaria per servizi fuori di residenza è ridotta alla metà quando l'assenza continuativa non superi le ore 5. È ridotta a due terzi quando l'assenza continuativa sia di durata superiore alle ore 5, ma non eccedenti le ore 8.

7. La diaria non è dovuta pel giorno di ritorno, tranne il caso di temporanea destinazione in località diversa da quella di ordinaria residenza.

8. Nei Comuni chiusi, per ambito del Comune si deve intendere il territorio compreso nella cinta daziaria e quello fuori della medesima, o distanza non maggiore di km. 3 dalla sede dell'Ufficio, ed, in mancanza di esso, dal centro del Comune; nei Comuni aperti, il territorio compresa nel perimetro di 3 km. dalla sede dell'ufficio o dalla qualsiasi località assegnata all'impiegato dal capo d'ufficio, per ragioni di servizio.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il ministro del tesoro

MEDA.

Allegato alla tabella **C.**

Tabella delle indennità per servizi straordinari prestati dal personale tecnico delle tasse di fabbricazione nell'interesse di terzi.

Servizio presso gli stabilimenti sottoposti alla vigilanza permanente, prestato oltre l'orario normale.

In ore di giorno		In ore di notte
fino a 2 ore 1	per ogni ora successiva 2	Assegno supplementare per ogni ora 3
7.20	2.70	1.35

Servizio prestato nell'interesse esclusivo di terzi

Nel Comune di residenza		Fuori del Comune di residenza		In ore di notte
fino a 2 ore 4	per ogni ora successiva 5	fino a ore 2 6	per ogni ora successiva 7	assegno supplementare per ogni ora 8
4.50	1.80	9 —	3.60	1 —

Compenso massimo per ogni giornata (dalle ore 0 alle 24) per servizi straordinari compiuti da ciascun funzionario.

In giorni feriali esclusi i servizi fuori del Comune di residenza 9	In giorni festivi o per servizi fuori del Comune di residenza 10
20 —	30 —

NOTE.

1. Per i servizi in giorni festivi sono dovute le indennità suddette aumentate del 50 %. A tale effetto i servizi festivi compiuti nel Comune di residenza sono considerati come compiuti oltre l'orario normale.

2. Per i servizi di cui alle colonne nn. 4 e 6 l'indennità è ridotta alla metà quando il servizio non si protragga oltre due ore o sia compiuto nell'orario d'ufficio.

3. Per i servizi con pernottazione fuori residenza è dovuto un assegno supplementare per ogni pernottazione nella misura di L. 9.

4. Sono considerate ore di notte quelle dalle 19 alle 5 per i mesi da aprile a settembre, e quelle dalle 18 alle 6 per i mesi da ottobre a marzo.

5. Per i servizi fuori del Comune di residenza si considerano come ore di servizio, agli effetti delle indennità, anche quelle impiegate nel viaggio.

6. Quando uno stesso impiegato compie, nel medesimo giorno, operazioni fuori orario ed operazioni fuori del Comune di residenza, ovvero operazioni in parte di giorno ed in parte di notte, la somma massima che detto funzionario potrà percepire sarà quella stabilita per servizi fuori del Comune di residenza o di notte.

7. Per i servizi continuativi i compensi sono di volta in volta stabiliti dal Ministero.

8. Per i servizi compiuti in uno stesso giorno, parte nell'interesse dell'Amministrazione o parte nell'interesse di terzi e per conto di terzi, sarà dovuto un solo compenso, e precisamente quello più favorevole all'impiegato.

9. Nel computo delle ore si trascurano le frazioni fino a 15 minuti e si calcolano come ore quelle superiori.

10. Nel computo delle ore va compreso il tempo in cui le operazioni rimangono sospese pel riposo ordinario accordato agli operai dello stabilimento o per altre cause attribuibili all'esercente; si deduce però il tempo dell'ordinario riposo di cui sopra, quando lo stabilimento si trovi unito all'abitato a mezzo di tramvie ed il tempo stesso non sia inferiore a due ore.

11. Oltre alle indennità sopra indicate, i privati sono tenuti a corrispondere l'ammontare delle spese di viaggio nella misura stabilita dal presente decreto, qualora non provvedano essi stessi al trasporto dei funzionari con mezzi propri.

12. Nel caso di cui alle colonne n. 1, 2 e 3, il servizio prestato nell'interesse dell'Amministrazione e dei terzi, non può eccedere complessivamente le ore 10.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro del tesoro
MEDA.

TABELLA D.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI.

Personale subalterno idraulico e di bonifica.

GRADI	Indennità di percorrenza			Indennità giornaliera						
	su vie ordinarie	in ferrovia od altri mezzi a trazione meccanica	su piroscafi	per assistenza a lavori, rilievi ed a prestazioni in campagna		per servizio di piena		perlustrazioni notturne	per lavori in ufficio	di missione
				di giorno	di notte	di giorno	di notte			
Ufficiali idraulici o di bonifica delle varie classi	0.50	Biglietto di 2ª classe aumentato di 2 decimi	Biglietto di 1ª classe aumentato di 2 decimi	7 —	9 —	7 —	9 —	9 —	4.50	10.50
Guardiani idraulici o di bonifica.	0.30	Biglietto di 3ª classe aumentato di 2 decimi	Biglietto di 2ª classe aumentato di 2 decimi	5.50	7 —	5.50	7 —	7 —	—	5.50

ANNOTAZIONI.

Quando il servizio diurno si protragga nella notte, l'indennità diurna si aumenta di L. 1.35 per gli ufficiali, e di L. 0.90 pei guardiani, per ogni ora di servizio notturno.

Per servizio reso fuori riparto, per gli ufficiali e fuori tronco per i guardiani, compete una indennità di L. 6.25 per i primi e di L. 4.50 per i secondi, oltre le indennità per le eventuali prestazioni.

L'indennità di missione si corrisponde quando l'impiegato è chiamato a prestar servizio in qualsiasi ufficio avente sede in città diversa da quella in cui trovasi l'ufficio al quale è destinato.

In ogni caso il cumolo delle indennità non può superare L. 18 per gli ufficiali e L. 12.50 per i guardiani.

GRADO.

Assistenti dei ruoli ordinario e aggiunto:

Personale di ruolo ordinario e aggiunto e personale provvisorio:

Le indennità da concedersi secondo l'art. 98 del regolamento 7 settembre 1911, n. 1249, sono così stabilite:

Indennità fissa (2° comma): dalle L. 100 alle L. 175, aumentabile a L. 250 nel caso indicato nel detto articolo; indennità per assistenza notturna e nei cassoni ad aria compressa da $\frac{1}{4}$ ad $\frac{1}{3}$ della giornata di stipendio per ogni ora di effettivo lavoro; indennità chilometrica su vie ordinarie L. 0.50.

Aiuti ed assistenti provvisori:

L'assegno del personale controindicato nei casi stabiliti dal 5° e 6° comma dell'art. 122 del citato regolamento può essere aumentato fino al triplo.

Personale dei capi cantonieri stradali:

Indennità di percorrenza, annue L. 275.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il ministro del tesoro

MEDA.

TABELLA E

MINISTERO DI AGRICOLTURA.

Agenti forestali.

GRADO	Indennità di percorrenza			Indennità giornaliera			
	su vie ordinarie	su ferrovie o su altri mezzi a trazione meccanica	su piroscafi	di missione	di pernottazione	di dislocazione	di martellate, perizie, stima di piante, consegna e misurazione di legname, ecc.
	Per km.						
Maresciallo	L. 0.50	rimborso di un biglietto di 3ª classe aumentato di due decimi.	rimborso di un biglietto di 2ª classe aumentato di due decimi.	18	12	4	8
Brigadiere	L. 0.50			18	10	4	8
Guardia	L. 0.50			18	8	4	8

Annotazioni. — Da applicarsi secondo le norme del regolamento 7 febbraio 1915, n. 253.

Per gli agenti che compiono il servizio a cavallo, l'indennità di pernottazione aumenta di L. 5.50.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il ministro del tesoro:

MEDA.

TABELLA F.

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI.

Indennità di missione per il personale subalterno e fuori ruolo.

Denominazione degli agenti	Indennità giornaliera di soggiorno	Indennità di pernottazione
I. — *Personale di ruolo.*		
A) postale:		
Commessi superiori primi commessi, ripartitori, fascicolisti	10	10
Messaggeri	10	10
Commessi, fattorine, commesse, operai	9	9
B) telegrafi, telefoni:		
Commessi superiori, primi commessi, fascicolisti.	10	10
Capi squadra, capi giuntisti	10	10
Commessi	9	9
Guardafili, giuntisti, operai	9	9
II. — *Personale fuori ruolo.*		
A) postale, telegrafico, telefonico:		
Ricevitori con retribuzione fino a L. 8000	20	
Id. da L. 8001 a L. 15,000	25	
Id. da L. 15,001 ed oltre	30	
Supplenti in missione presso ricevitorie	15	
Collettori e tutti gli altri agenti subalterni e fuori ruolo	12	
Personale subalterno avventizio	8	8
B) telegrafi, telefoni:		
Allievi meccanici, allievi guardafili, allievi apparecchiatori	8	8
Fattorini, commesse fuori ruolo, operai fuori ruolo.	8	8

Avvertenza. — L'articolo 2 del R. decreto n. 1379 del 13 luglio 1919 ed il R. decreto n. 1291 del 9 settembre 1920 sono abrogati.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro del tesoro
MEDA.

TABELLA G.

TABELLA dimostrante il quantitativo massimo di bagaglio pel quale è ammesso il rimborso della spesa effettiva di trasporto a tariffa militare per gli ufficiali della marina.

Gradi:	kg.	kg.
Ufficiale ammiraglio e generale	300	400
Ufficiale superiore 1° tenente e 1° capitano	250	350
Ufficiale inferiore	200	300

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro del tesoro
MEDA.

44.

R. decreto 20 febbraio 1921, n. 255, che apporta modificazioni al decreto Luogotenenziale 6 giugno 1915, n. 810, relativo al divieto di concessioni per impianti di stazioni radiotelegrafiche e radiotelefoniche.

(*Gazzetta Ufficiale* del 23 marzo 1921, n. 69).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale n. 810 del 6 giugno 1915, che revocava le concessioni di stazioni radiotelegrafiche e radiotelefoniche, e vietava ai privati d'impiantare o di esercitare tali stazioni;

Visto l'art. 4 del R. decreto legge 30 settembre 1920, n. 1389, che detta norme pel passaggio allo stato di pace;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta dei nostri ministri per la marina, per la guerra e per le poste e telegrafi, di concerto coi ministri per la giustizia e gli affari del culto e per le colonie;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le disposizioni del decreto Luogotenenziale n. 810 in data 6 giugno 1915, continuano ad aver vigore anche pel tempo di pace, con le seguenti modificazioni:

a) in fine dell'art. 1 è aggiunto: «senza aver ottenuta regolare concessione, ovvero una licenza provvisoria dal Ministero delle poste e dei telegrafi»;

b) l'art. 2 è sostituito dal seguente:

Art. 2. — Tutti coloro che godevano di una concessione che fu sospesa in forza del decreto Luogotenenziale n. 810, del 6 giugno 1915, se intendono riavere la concessione dovranno rinnovare la domanda.

c) l'art. 3 è soppresso;

d) l'art. 4 diviene art. 3;

e) al disposto dell'art. 5 è sostituito il seguente:

Art. 4. — Chiunque sia ovvero venga in seguito in possesso di materiali lavorati o di apparecchi atti alla costruzione totale o parziale di stazioni radiotelegrafiche e radiotelefoniche, sia riceventi, sia trasmittenti, ha l'obbligo di darne immediatamente denuncia al Ministero delle poste e dei telegrafi.

Detto Ministero, di concerto con gli altri ministeri interessati, ha facoltà d'impedire, senza compenso, la libera disponibilità dei materiali e degli apparecchi predetti, nel modo e nel tempo che riterrà opportuni.

Chiunque costruisca e venda apparecchi — o parte di essi — atti alla costruzione parziale o totale di stazioni radiotelegrafiche o radiotelefoniche sia riceventi, sia trasmittenti, ha l'obbligo di dare denuncia generica al Ministero delle poste e dei telegrafi di tale suo esercizio, e di denunciare, volta per volta, le vendite effettuate, ed i nomi e il domicilio degli acquirenti.

La mancata denuncia e l'uso indebito dei materiali e degli apparecchi di cui sopra sono puniti con l'arresto sino a sei mesi e con l'ammenda sino a L. 1000.

f) l'art. 6 è sostituito dal seguente :

Art. 5. — Le disposizioni del presente decreto sono estese anche ai territori delle colonie italiane, con la avvertenza che le attribuzioni spettanti al Ministero delle poste e dei telegrafi sono devolute al Ministero delle colonie.

Art. 2.

Il presente decreto andrà in vigore dalla data della pubblicazione e sarà presentato al Parlamento per la ratifica.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 febbraio 1921.

VITTORIO EMANUELE

GIOLITTI — SECHI — BONOMI — PASQUALINO VASSALLO — ROSSI — FERA.

Visto, *Il guardasigilli:* FERA.

45.

R. decreto 20 febbraio 1921, n. 264 che autorizza la Cassa depositi e prestiti a concedere un mutuo di L. 750,000 per la esecuzione di opere pubbliche, a favore della Somalia Italiana.

(*Gazzetta Ufficiale* del 22 marzo 1921 n. 68)

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 5 aprile 1908, n. 161, sull'ordinamento della Somalia italiana ;

Vista la legge 6 luglio 1911, n. 764, che modifica il disposto dell'art. 4, lettera *g*), della legge predetta ;

Vista la legge 18 giugno 1911, n. 543 ;

Visto il R. decreto 20 novembre 1912, n. 1205 ;

Visto il R. decreto 29 novembre 1914, n. 1490 ;

Udito il Consiglio coloniale ;

Udito il Consiglio dei ministri ;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le colonie, di concerto con quello del tesoro ;

Abbiamo decretato e decretiamo :

Art. 1.

La Cassa dei depositi e prestiti è autorizzata a concedere un altro mutuo di L. 750,000 al Governo della Somalia Italiana a complemento del fabbisogno di L. 1,500,000 già previsto dall'art. 1 del R. decreto 29 novembre 1914, n. 1490, per l'esecuzione delle opere di pubblica utilità ivi indicate.

La Cassa depositi e prestiti somministrerà la somma mutuata a richiesta del Ministero delle colonie in seguito ad analoga domanda motivata dal governatore.

Art. 2.

Sono applicabili al presente decreto le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 del citato R. decreto 29 novembre 1914, n. 1490.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 febbraio 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — ROSSI — MEDA

Visto, *Il guardasigilli:* FERA.

46.

R. decreto 20 febbraio 1921, n. 346, che concede una indennità suppletiva per spese di rappresentanza ai Governatori delle colonie.

(*Gazzetta Ufficiale* del 14 aprile 1921, n. 88).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA.

Visto il R. decreto 5 novembre 1911 convertito nella legge 25 febbraio 1912, n. 83;

Vista la legge 6 luglio 1912, n. 749, ed il R. decreto 20 novembre 1912, n. 1205;

Visto il R. decreto 22 gennaio 1914;

Viste le leggi 24 maggio 1903 e 5 aprile 1908, rispettivamente n. 205 e 161;

Udito il parere del Consiglio coloniale;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le colonie, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

A decorrere dal 1° luglio 1920 e fino a che durino le attuali condizioni di rialzo di prezzi nelle colonie, è concessa ai governatori un'indennità suppletiva per spese di rappresentanza di annue lire 25,000.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 febbraio 1921.

VITTORIO EMANUELE

GIOLITTI - ROSSI - MEDA.

Visto, *Il guardasigilli:* FERA.

47.

R. decreto 20 febbraio 1921, n. 423, concernente delega di facoltà al Governatore della Somalia, relativamente all'affitto di terreni e fabbricati demaniali e alienazione di immobili.

(*Gazzetta Ufficiale* 18 aprile 1921, n. 91)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA.

Vista la legge 5 aprile 1908, n. 161, sull'ordinamento della Somalia italiana;

Sentito il Consiglio coloniale;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le colonie;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' delegata al governatore della Somalia la facoltà di concedere in affitto terreni e fabbricati di proprietà demaniale e di alienare immobili il cui valore, da accettarsi con perizia tecnica, non superi rupie 300,000.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 febbraio 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — ROSSI.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

48.

Decreto ministeriale 24 febbraio 1921, che istituisce un altro ufficio notarile a Tripoli.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER LE COLONIE

Vista la legge 16 febbraio 1913, n. 89, ed il R. decreto 20 marzo 1913, n. 286, modificato dal R. decreto 6 febbraio 1921, n. 135 ;

Ritenuta l'opportunità d'istituire a Tripoli, stante l'accresciuto numero degli affari, un nuovo ufficio notarile ;

Decreta :

È istituito a Tripoli un altro ufficio notarile.

Roma, 24 febbraio 1921.

ROSSI.

49.

Parere emesso dal Consiglio di Stato in adunanza generale 24 febbraio 1921, su richiesta del Ministero della marina, circa l'interpretazione dell'articolo 17 del R. decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1971, che regola lo stato giuridico ed economico del personale delle Amministrazioni centrali dello Stato.

(Protocollo di Gabinetto n. 17. — Protocollo della III Sezione n. 1089).

IL CONSIGLIO.

Vista la relazione 18 dicembre 1920 n. 14037 con la quale il Ministero della Marina, chiede il parere del Consiglio di Stato sulla risoluzione di alcuni quesiti riguardanti l'interpretazione dell'art. 17 del R. decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1971, che regola lo stato giuridico ed economico del personale delle Amministrazioni centrali dello Stato;

Visto il *progetto di parere* della Commissione;

Udito il relatore;

Ritenuto che l'art. 17 del R. decreto-legge 23 ottobre 1919 n. 1971, la cui interpretazione riguardano i proposti quesiti, così suona:

« Gli aumenti di stipendio hanno decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale si compie il periodo massimo per gli aumenti stessi. Sono conferiti, *su parere favorevole del Consiglio d'Amministrazione*, agli impiegati che abbiano dimostrato idoneità, diligenza e buona condotta.

« Gli aumenti di stipendio possono essere anticipati di un anno per merito, ed anche di due anni per merito eccezionale.

« L'anticipazione di un anno non può essere concessa a più di un decimo degli impiegati *di ciascun grado e della medesima anzianità;* e quelle di due anni a più di un ventesimo.

« L'impiegato che non abbia ottenuto giudizio favorevole, può, trascorso almeno un anno, domandare di essere nuovamente giudicato ».

1° Quesito.

Così è formulato dal Ministero: « Se l'anticipazione per merito o per merito eccezionale può essere conferita *soltanto su proposta speciale del Capo dell'ufficio* da cui l'impiegato dipende oppure anche *d'ufficio* da parte del Consiglio d'Amministrazione ».

Il Ministero propende per quest'ultima soluzione per le ragioni che trattandosi di conferire un avanzamento per merito o per merito eccezionale è necessario, per evitare giudizi non equamini, che il Consiglio esamini tutti gli impiegati per i quali l'anticipazione d'un anno o di due anni li porrebbe nelle condizioni di compiere il periodo e di ottenere perciò l'avanzamento. Soggiunge poi il Ministero che trattandosi d'impiegati *della stessa anzianità*, ed essendo limitato il numero dell'anticipazione da concedere, il giudizio deve essere necessariamente comparativo e la concessione cadere sui più meritevoli.

2° Quesito.

Il 2° Quesito riguarda il significato da darsi alla parola « anzianità » di cui al 2° capoverso dell'articolo.

Il Ministero ritiene che con tale parola debba intendersi non l'anzianità risultante dalla data del decreto di nomina o di promozione al grado attuale (articolo 1° del T. U. della legge sullo stato giuridico approvato con R. D. 22 novembre 1908, n. 693 combinato con l'art. 72 del R. decreto-legge 23 ottobre 1919), ma bensì quello che ha servito per il collocamento nei quadri di classificazione degli stipendi. Rilevato che gli attuali impiegati si trovano ad avere uguale anzianità agli effetti dell'avanzamento pur diverse essendo le date del decreto di nomina o di promozione al grado attuale — e ciò pel fatto che il loro collocamento nei nuovi quadri di classificazione degli stipendi pur avendo avuto per base la anzianità di grado a termini dell'articolo 39 del citato R. D. legge 23 ottobre 1919, ha subìto poi vari spostamenti in applicazione degli articoli seguenti e principalmente per la disposizione dell'articolo 40 secondo cui nel calcolare l'anzianità al 1° dicembre 1919 la frazione d'anni è stata calcolata come anno intero — il Ministero osserva che nel caso in esame non si tratta di questione *di gerarchia* per la quale deve valere la data del decreto di nomina o di promozione al grado attuale, ma bensì di questione

di *avanzamento* per la quale è logico ammettere che il legislatore nel riferirsi alla medesima anzianità abbia voluto riferirsi non all'anzianità risultante dalla data del decreto di nomina o di promozione al grado attuale, ma, invece, a quella che ha servito per il *collocamento nei quadri di classificazione degli stipendi*, e quindi agli impiegati che si trovano nella stessa condizione d'anzianità per conseguire il passaggio allo stipendio superiore, e cioè *al totale* degli impiegati che si trovano nelle stesse condizioni di anzianità per passare al nuovo stipendio, ciò che per le ragioni indicate è indipendente dalla data del decreto di nomina o di promozione al grado.

3° Quesito.

Il Ministero, sulla considerazione che l'art. 17 del decreto-legge nello stabilire il numero massimo delle anticipazioni che si possono concedere si riferisce non soltanto agli impiegati della medesima *anzianità*, ma introduce un altro elemento, *il grado*, ritiene che nel determinare il numero massimo di anticipazione da concedersi per ciascun grado si debba sommare il numero di impiegati di ciascuno dei periodi pei quali l'anticipazione darebbe luogo al passaggio allo stipendio superiore, e sul totale calcolare il decimo od il ventesimo. In altri termini, secondo il Ministero, le parole « della medesima anzianità » si debbano riferire non alla anzianità in senso assoluto, ma, invece, in senso relativo alla posizione dell'impiegato rispetto al tempo occorrente per raggiungere lo stipendio superiore; cosicchè agli effetti del terzo comma dell'art. 17 si debbano intendere per impiegati *della stessa anzianità* tutti quelli dello stesso grado cui manca lo stesso numero di anni per raggiungere lo stipendio superiore.

A sostegno di tale interpretazione il Ministero rileva che se così non fosse *non vi sarebbe stato motivo* che il legislatore avesse richiesto che il calcolo del decimo fosse fatto fra gli impiegati *dello stesso grado*, e che sarebbe stato sufficiente che avesse solamente detto « della medesima anzianità ». Soggiunge che se così non si interpretasse la disposizione dell'articolo essa sarebbe quasi sempre inapplicabile, molto difficile riuscendo di trovare ruoli con almeno 10 impiegati cui manchi un anno per raggiungere lo stipendio superiore o con 20 cui manchino due anni; e che nel grado superiore il caso non si verificherebbe probabilmente mai.

4° Quesito.

Il quarto ed ultimo quesito è il seguente: Nel caso che il quoziente che indica il numero massimo d'anticipazioni in un anno per ciascun grado sia inferiore all'unità, la frazione che non può evidentemente per quell'anno far conseguire alcuna promozione, deve essere definitivamente abbandonata o deve essere riportata all'anno o agli anni seguenti per essere sommata con le frazioni di detti anni ed essere così operativa agli effetti della concessione delle anticipazioni?

Il Ministero è per l'ultima soluzione per la considerazione che abbandonando le frazioni si verrebbero ad escludere dal beneficio degli aumenti anticipati molti funzionari senza loro demeriti, il che non può essere stato nella intenzione del legislatore, mentre è manifesto che il legislatore nello stabilire il massimo di un decimo o di un ventesimo nelle anticipazioni, ha voluto soltanto stabilire una remora ad una eccessiva concessione d'anticipazioni, ma non annullare per alcuni personali il beneficio concesso.

Ciò premesso il Consiglio ha considerato:

Sul 1° Quesito.

Con questo quesito si chiede di sapere in sostanza se il Consiglio di Amministrazione che è chiamato a dar parere sulle *anticipazioni* di stipendio da concedersi, come in genere, su tutti gli aumenti di stipendio, debba limitarsi ad esprimere il suo parere solo se una determinata proposta di anticipazione di stipendio per un determinato impiegato, sia o no meritevole di accoglimento o se, invece, debba procedere ad un giudizio comparativo al fine di stabilire a quali degli impiegati di un determinato grado e di una determinata anzianità sia da concedersi, secondo il suo avviso, l'anticipazione, anche se per taluno o per taluni di tali impiegati non vi fosse proposta da parte del Capo dell'ufficio.

Il Consiglio, considerato che il numero degli aumenti anticipati è limitato, e cioè ragguagliato ad un decimo degl'impiegati di ciascun grado e della medesima anzianità per quelli di un anno, e ad un ventesimo per quelli di due anni, opina, conformemente a quanto ritiene il Ministero, che l'esame del Consiglio di Amministrazione debba estendersi a tutti gli impiegati dello stesso grado ed anzianità

e che fra essi sia da procedersi a giudizio comparativo per determinare dei vari meritevoli quelli che devono effettivamente godere del beneficio che, come si è avvertito, è limitato nel numero. Non sarebbe corretto pertanto chiedere il parere del Consiglio di Amministrazione sul se esso ritenga meritevoli dell'aumento anticipato un determinato impiegato o determinati impiegati proposti per l'avanzamento dal Capo ufficio. Occorre invece impostare diversamente la richiesta di parere e chiedere al Consiglio di Amministrazione quali fra i vari impiegati dello stesso grado e della stessa anzianità (e si vedrà poi che debba intendersi per impiegati della stessa anzianità) sono, secondo il suo avviso, meritevoli del beneficio e con quale graduazione fra di loro, qualora il numero dei meritevoli sia superiore al 10 o al 20. Nè tale soluzione trova ostacolo nella disposizione del riportato articolo 17 secondo la quale gli aumenti di stipendio *possono* essere anticipati, sono cioè aumenti *facoltativi* e non obbligatori. E ciò perchè tale facoltatività deve intendersi solo nel senso che l'Amministrazione è libera di concedere o no gli aumenti in un determinato anno. Ma venuta nella determinazioe di procedere alla concessione degli aumenti, e data la limitazione del numero delle concessioni, non può fare a meno del giudizio comparativo occorrente perchè la concessione sia fatta ai più meritevoli; nel caso, bene inteso, in cui il numero dei meritevoli ecceda quello del decimo o del ventesimo.

Sul 2° Quesito.

Alla frase « *stessa anzianità* » adoperata nel penultimo comma dell'articolo 17 è da attribuirsi il senso che naturalmente le compete tenuto conto del contesto dell'articolo e della materia da esso disciplinate. E poichè tale frase è adoperata non in materia di determinazione di situazione gerarchica, nel qual caso dovrebbe ad essa darsi, pel disposto dell art. 72 del decreto-legge 23 ottobre 1919, il valore tecnico-giuridico stabilito con ogni precisione dell'art. 1 del T. U. delle leggi sullo stato degli impiegati civili aprovato con R. D. 22 novembre 1908, n. 693; ma è invece adoperata in materia *di aumenti anticipati di stipendio* è chiaro che, conformemente a quanto ritiene il Ministero, non possa ad essa attribuirsi altra portata che non sia quella di indicare tutti quegli impiegati che si trovano nelle stesse condizioni d'anzianità per conseguire il passaggio allo stipendio superiore.

Sul 3° Quesito.

Con questo quesito si chiede, in sostanza, di sapere se nel determinare la quota del decimo o del ventesimo delle promozioni che possono concedersi in totale agli impiegati di ciascun grado occorre tenere presenti i singoli scaglioni nei quali per ciascun grado sono frazionati gli aumenti di stipendio e calcolare distintamente il decimo per ogni scaglione, ovvero se il decimo debba essere calcolato globalmente su tutti gli impiegati di un determinato grado che si trovino nelle stesse condizioni d'anzianità, che cioè siano distanziati dallo stesso periodo di tempo da quello in cui dovrebbero conseguire l'aumento di stipendio.

Sembrano convincenti per l'adozione della seconda conclusione le ragioni che adduce il Ministero a favore di essa, e cioè la ragione secondo cui avendo il decreto-legge introdotto l'elemento del *grado*, oltre a quello dell'*anzianità*, nella determinazione del *decimo* o del *ventesimo* bisogna ragguagliare il decimo e il ventesimo a tutti gli impiegati del grado di una determinata anzianità, e l'altra ragione secondo cui calcolando il decimo sui singoli *scaglioni* dello stesso grado si avrebbe se non quasi sempre, in moltissimi casi un quoziente rappresentante una frazione di unità, anzichè una unità intera e quindi, si avrebbe assai spesso l'impossibilità di procedere annualmente alla concessione degli aumenti anticipati. Ond'è che il Consiglio anche relativamente al terzo quesito concorda con la soluzione proposta dal Ministero.

Sul 4° Quesito.

Non essendovi poi ragioni sufficienti che esigano che debba irremissibilmente andare perduta la frazione di quoziente di un determinato anno nel quale il quoziente non raggiunge l'unità, il Consiglio ritiene conforme ad equità la soluzione proposta dal Ministero secondo la quale tale frazione debba essere riportata all'anno seguente per essere sommata al quoziente di detto anno. Di tal che se nel detto anno l'Amministrazione intende procedere alla concessione degli aumenti anticipati — concessione che, come si è già notato, è facoltativa — deve sommare con le frazioni di detto anno le eventuali frazioni non potute applicare nell'anno precedente.

P. Q. M.

Opina che ai quesiti proposti sia da dare la soluzione che per ciascuno di essi risulta dalle precedenti considerazioni, e che il presente parere sia da comunicarsi anche alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per essere portato da essa a conoscenza degli altri Ministeri.

Per estratto dal verbale:

Il Segretario Generale
firmato: DI FEDE.

Visto: *Il Presidente del Consiglio di Stato*
firmato: PERLA.

Per copia conforme:

Il Segretario Generale
firmato: DI FEDE.

50.

R. decreto 27 febbraio 1921, n. 315, che autorizza l'istituzione, nella Cirenaica, di sezioni autonome di tribunale.

(*Gazzetta Ufficiale* 8 aprile 1921, n. 83).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE.
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 5 novembre 1911, n. 1247, convertito nella legge 25 febbraio 1912, n. 83;

Vista la legge 6 luglio 1912, n. 749, ed il R. decreto 20 novembre 1912, n. 1205;

Visto il R. decreto 20 marzo 1913, n. 289, ed il decreto Luogotenenziale 15 aprile 1917, n. 938;

Visto il R. decreto 26 gennaio 1913, n. 48, ed il decreto ministeriale 20 luglio 1913, che approva le norme di attuazione per l'accertamento dei diritti fondiari in Libia;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le colonie;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Con decreto del Ministro delle colonie passono istituirsi, nella Cirenaica, sezioni autonome di tribunale.

Con lo stesso decreto viene stabilita la sede e determinata la circoscrizione territoriale di ciascuna sezione.

Art. 2.

Ad ogni sezione sono addetti, di regola, un giudice, un cancelliere appartenenti al ruolo del tribunale da cui la sezione dipende, ed un interprete traduttore. Il giudice e il cancelliere sono nominati, al principio di ogni anno dal governatore, sentiti i capi della Corte di appello di Tripoli.

Il giudice è sottoposto gerarchicamente al giudice che presiede il tribunale regionale.

Parimenti si provvede con decreto del governatore alla nomina dell'interprete, dell'ufficiale giudiziario, degli assessori dei tribunale e della Corte d'assise.

Nelle località in cui vi è una sezione dell'Ufficio fondiario il magistrato che vi è addetto può essere incaricato, con decreto del governatore, di esercitare le funzioni di giudice della sezione di tribunale.

In caso di incompatibilità fra le due funzioni i provvedimenti giurisdizionali di competenza del giudice della sezione sono emanati dal giudice del tribunale regionale.

Art. 3.

La sezione ha, in materia civile e penale, la medesima competenza attribuita dalle disposizioni in vigore al tribunale regionale ed al tribunale per gli indigeni; valgono per il funzionamento di essa e di tutti i relativi servizi giudiziari, le norme del R. decreto 20 marzo 1913, n. 289, e del decreto Luogotenenziale 15 aprile 1917, n. 938, salvo le modificazioni stabilite nel presente decreto.

Il giudice della sezione presiede la Corte di assise, se questa possa riunirsi nella circoscrizione della sezione medesima secondo quanto è disposto nel successivo art. 7.

Art. 4.

Presso la sezione non vi è ufficio del pubblico ministero.

Nei reati di competenza del tribunale l'azione penale, è promossa ed esercitata dal giudice; il quale, compiuta l'istruttoria, procede a norma di legge.

Il rappresentante del pubblico ministero, presso il tribunale, può interporre appello avverso le sentenze del giudice, delle quali gli si deve trasmettere copia entro tre giorni da quello in cui furono pronunciate.

La dichiarazione di appello deve essere fatta dal pubblico ministero entro il termine di otto giorni a decorrere dalla data in cui gli è pervenuta la copia della sentenza; entro i venti giorni successivi egli deve trasmettere i motivi, che, come la dichiarazione, può produrre per telegramma.

Art. 5.

Nei reati di competenza della Corte d'assise, le funzioni inquirenti sono esercitate dal rappresentante del pubblico ministero presso il tribunale, che potrà delegare, per i singoli atti d'istruzione, il giudice

della sezione. Questi, se nella propria giurisdizione venga commesso alcuno dei detti reati, si attiene alle norme di cui all'art. 177 del Codice di procedura penale.

Art. 6.

Il giudizio nelle cause di competenza del tribunale si svolge senza intervento del pubblico ministero, salvo che il rappresentante di esso presso il tribunale non creda di intervenirvi.

Art. 7.

Le cause di competenza della Corte d'assise si svolgono, di regola, nella sede del tribunale. Se le esigenze del servizio lo richiedano, la Corte potrà riunirsi in località comprese nella circoscrizione della sezione.

Art. 8.

Il giudice della sezione presiede la Commissione del gratuito patrocinio, cura la esecuzione delle sentenze penali e, in genere compie, salvo quanto è contrariamente disposto nei precedenti articoli, tutte le funzioni del pubblico ministero.

Egli ha le facoltà attribuite al giudice regionale, e, per gli affari di sua competenza, corrisponde direttamente con le autorità giudiziarie del Regno e delle colonie.

Art. 9.

Il giudice può delegare al canceliere, nella sede della sezione, oltre alle attribuzioni delle quali, a tenore delle norme vigenti è consentita la delega a funzionari civili e militari, l'istruzione ed il giudizio per i reati nei limiti stabiliti dall'art. 16 del R. decreto 20 marzo 1913, n. 289, e per i delitti di furto e di ricettazione dolosa non accompagnati da circostanze aggravanti e qualificanti.

Il cancelliere delegato, quando ne sia il caso, può provvedere per decreto.

Art. 10.

Se il giudice intenda di avvalersi della facoltà di cui all'art. 3 primo capoverso del decreto 20 marzo 1913, n. 289, le locali autorità di governo devono, a sua richiesta, mettergli a disposizione convenienti mezzi di trasporto.

Art. 11.

Presso la sezione non vi è casellario giudiziale.

I relativi cartellini sono trasmessi al casellario del tribunale ed al casellario centrale coloniale.

Art. 12.

Il giudice e il cancelliere, addetti alla sezione, possono, ogni anno, essere col loro consenso, confermati nell'incarico.

Oltre agli assegni spettanti agli altri funzionari di pari categoria e grado in servizio in colonia, è attribuita al personale della sezione l'indennità di disagiata residenza che sarà determinata ai sensi dell'articolo 4 del decreto Luogotenenziale 6 luglio 1919, n. 1344.

Art. 13.

Nelle località di minore importanza, alle sezioni ivi istituite sono addetti stabilmente soltanto un cancelliere ed un interprete.

Tali sezioni sono presiedute da un giudice del tribunale da cui la sezione dipende, che dovrà recarvisi almeno una volta ogni bimestre.

Il cancelliere della sezione, oltre ad esercitare di diritto le attribuzioni di cui al precedente articolo 9, durante l'assenza del giudice prende i provvedimenti di urgenza in materia civile e penale, e compie gli atti di volontaria giurisdizione per i quali abbia ricevuto delega dal giudice.

Ordianiamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 febbraio 1921.

VITTORIO EMANUELE

GIOLITTI — ROSSI.

Visto, *Il guardasigilli :* FERA.

51.

R. decreto 10 marzo 1921, n. 316, relativo alla cessazione dello stato di guerra nel territorio della Tripolitania.

(*Gazzetta Ufficiale* del 22 aprile 1921, n. 78).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 14 maggio 1915, n. 777 ;

Ritenuto che, date le attuali condizioni politiche della Tripolitania, vien meno la necessità di mantenervi lo stato di guerra :

Sentito il Consiglio dei ministri ;

Su proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le colonie di concerto con quelli della guerra e della marina ;

Abbiamo decretato e decretiamo :

A decorrere dal 24 novembre 1920 deve considerarsi cessato, per ogni effetto di legge, lo stato di guerra nel territorio della Tripolitania, proclamato con R. decreto 14 maggio 1915, n. 777.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 marzo 1921.

VITTORIO EMANUELE

GIOLITTI — BONOMI — SECHI — ROSSI.

Visto, *Il guardasigilli:* FERA.

52.

Legge 16 marzo 1921, n. 260, che istituisce una Commissione parlamentare d'inchiesta sull'ordinamento ed il funzionamento delle Amministrazioni centrali e dei servizi da esse dipendenti, e sulle condizioni del relativo personale.

(*Gazzetta Ufficiale* del 21 marzo, 1921 n. 67).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato ;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue :

Art. 1.

È istituita una Commissione parlamentare d'inchiesta composta di 18 membri, con mandato di esaminare le condizioni delle Amministrazioni centrali e dei servizi che ne dipendono, per quanto riguarda i loro ordinamenti e il loro funzionamento e per quanto concerne il personale, e di proporre le risoluzioni giudicate necessarie :

a) per proporzionare l'organizzazione amministrativa ai bisogni del Paese ed alle risorse del bilancio, proponendo revisioni e semplificazioni dei congegni amministrativi, che valgano a rendere più efficace e pronta l'azione amministrativa, con un più ristretto numero di impiegati ;

b) per studiare e concretare i provvedimenti urgenti di carattere transitorio che, assicurando condizioni di vita sufficienti al personale, garantiscano un più razionale funzionamento dei pubblici servizi.

Art. 2.

La Commissione riferirà entro tre mesi, proponendo i provvedimenti legislativi e di governo che creda opportuni, e durante il corso dei suoi lavori trasmetterà al Governo, per la sollecita presentazione al Parlamento, le proposte che riterrà urgenti per la riforma degli ordinamenti e l'immediato miglioramento economico del personale più disagiato.

Art. 3.

Dei 18 componenti la Commissione, nove sono eletti dalla Camera dei deputati e nove dal Senato, rispettivamente, tra i propri membri.

La Commissione elegge nel proprio seno il presidente, due vice-presidenti e due segretari.

Alla Commissione sono conferiti tutti i poteri di indagine necessari ed i mezzi per il suo funzionamento.

I componenti eletti dalla Camera dei deputati resteranno in carica anche se per scioglimento della stessa o per altra qualunque causa perderanno tale qualità.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 marzo 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI - FACTA.

Visto, *Il guardasigilli:* FERA.

53.

R. decreto 17 marzo 1921, n. 392, che modifica quello 22 giugno 1920, n. 900, relativamente al premio di arruolamento pei militari in congedo, incorporati nel R. corpo di truppe coloniali della Libia.

(*Gazzetta Ufficiale* del 15 aprile 1921, n. 89).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il decreto 5 novembre 1911, n. 1247, convertito nella legge 27 febbraio 1912, n. 83;

Visto il R. decreto 22 giugno 1920, n. 900, che stabilisce nuove condizioni di arruolamento e di trattamento pei militari di truppa italiani del R. corpo di truppe coloniali della Libia;

Considerato l'opportunità di estendere ai militari di truppa in congedo che hanno preso parte a campagne di guerra i premi di arruolamento stabiliti dal decreto suddetto pei militari di truppa alle armi nelle stesse condizioni;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le colonie, d'accordo coi ministri per la guerra e pel tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La lettera *D*) dell'art. 33 del decreto 22 gennaio 1914, n. 147, modificato dal decreto 22 giugno 1920, n. 900, è sostituita dalla seguente lettera:

« *D*) Premio di arruolamento da corrispondersi all'atto dell'incorporamento nei reparti della colonia di destinazione: L. 1300 ai militari metropolitani alle armi in Patria e nelle colonie ed ai volontari provenienti dal congedo che abbiano preso parte per almeno tre anni alla campagna libica o nazionale o all'una e all'altra cu-

mulativamente; se abbiano preso parte però a campagne di guerra per un minore periodo di tempo il premio è di L. 1000; L. 500 ai militari in congedo che abbiano prestato servizio militare senza prender parte a campagne di guerra e a quelli alle armi che non abbiano preso parte a campagne di guerra; L. 250 a quelli che non abbiano mai prestato servizio militare ».

Il presente articolo ha effetto dal 1° giugno 1920.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 marzo 1921.

VITTORIO EMANUELE

GIOLITTI - ROSSI - MEDA - BONOMI.

Visto, *Il guardasigilli:* FERA.

54.

Legge 20 marzo 1921, n. 296, che apporta modificazioni a quella 31 gennaio 1904, n. 51, per gli infortuni degli operai sul lavoro.

(*Gazzetta Ufficiale* del 1° aprile 1921 n. 77).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Al n. 2 dell'art. 2 delle legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51, è sostituita la seguente disposizione :

« 2°) chiunque, nelle stesse condizioni, anche senza partecipare materialmente al lavoro, sopraintende al lavoro di altri, purchè la sua mercede fissa non superi 20 lire al giorno, e la riscuota a periodi non maggiori di un mese».

Art. 2.

All'art. 9 della legge sono sostituiti i tre articoli seguenti :

Art. 9. — « La misura delle indennità assicurate agli operai nei casi di infortunio aventi per conseguenza inabilità permanente al lavoro, o la morte, è la seguente :

1° Nel caso di inabilità permanente assoluta, l'indennità è uguale a sei salari annui e non mai minore di L. 6000 ;

2° Nel caso di inabilità permanente parziale, è uguale a sei volte la parte di cui è stato e può essere ridotto il salario annuo, che agli effetti del presente capoverso non potrà mai essere considerato inferiore alle L. 1000 ;

3° Nel caso di morte, l'indennità è uguale a cinque salari annui e non mai minore di L. 5000.

« Le indennità dovute agli apprendisti sono calcolate in base al salario più basso percepito dagli operai occupati nella medesima industria e categoria cui gli apprendisti stessi sono addetti.

Art. 9. *bis*. — « Nel caso di inabilità temporanea assoluta che impedisca all'operaio di attendere al lavoro, la indennità sarà giornaliera, ed uguale alla metà del salario che aveva l'operaio nel momento dell'infortunio, e dovrà pagarsi per tutta la durata della inabilità.

« Ove sia richiesto da particolari condizioni della impresa o della lavorazione, o di categorie di imprese o di lavorazioni, come per le industrie non continuative, saltuarie, stagionali, o nelle quali il lavoro sia dato a cottimo, potranno essere stabilite, con norme che saranno fissate dal regolamento, tabelle di salari medi o convenzionali da assumere a base della liquidazione delle indennità ».

Art. 9. *ter*. — « In ogni infortunio il capo o esercente della impresa, industria o costruzione, è obbligato a sostenere la spesa per le prime immediate cure di assistenza medica e farmaceutica, e per il certificato medico ».

Art. 3.

Al secondo ed al terzo comma dell'art. 12 della legge sono sostituiti i seguenti :

« Per salario annuo di cui ai nn. 1, 2 e 3 dell'art. 9. si intende, per gli operai occupati nelle imprese o negli stabilimenti durante i dodici mesi trascorsi prima dell'infortunio, la rimunerazione effettiva che è stata ad essi corrisposta durante questo tempo, sia in danaro, sia in natura, e purchè non risulti mai inferiore a trecento volte il salario o mercede giornaliera, fino al limite massimo di L. 6000.

« Per gli operai occupati nelle imprese o negli stabilimenti per meno di dodici mesi prima dell'infortunio, il salario annuo si valuta uguale a trecento volte il salario o mercede giornaliera, sino al limite massimo di L. 6000 ; a meno che il salario sia fissato in ragione d'anno, nel qual caso si prenderà senz'altro per base il salario così fissato fino al detto limite massimo.

« Nei casi previsti dal capoverso dell'art. 9 *bis* dell'art. 2 per il calcolo del salario annuo si prenderanno per base i salari medi o convenzionali in detto articolo indicati ».

Art. 4.

Al secondo alinea del n. 3 dell'art. 19 della legge è sostituita la seguente disposizione :

« I Sindacati per costituirsi devono comprendere almeno quattromila operai e avere versati in titoli emessi o garantiti dallo Stato nella Cassa dei depositi e prestiti una cauzione ragguagliata alla somma di L. 25 per ogni operaio assicurato, fino ad un massimo di L. 1,000,000 ».

Art. 5.

Al secondo comma dell'art. 21 della legge, modificato con l'art. 1 del decreto-legge Luogotenenziale 17 novembre 1918, n. 1825, è sostituito il seguente:

« Coloro però che appartengono allo stato maggiore della nave e percepiscono una retribuzione annua superiore alle L. 6000, non fruiscono delle disposizioni della presente legge ».

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 6.

Entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge la Cassa nazionale di assicurazione per gli infortuni sul lavoro dovrà presentare per l'approvazione al Ministero per il lavoro e la previdenza sociale le nuove tariffe rese necessarie dall'applicazione delle precedenti disposizioni.

Nello stesso termine la Cassa nazionale e le Società o Compagnie private autorizzate ad esercitare l'assicurazione contro gli infortuni, dovranno presentare per l'approvazione al Ministero predetto le modificazioni alle condizioni generali di polizza, ed i Sindacati e le Casse private le modificazioni ai loro statuti, rese eventualmente necessarie dall'applicazione delle precedenti disposizioni.

Entro centocinquanta giorni dalla pubblicazione della presente legge la Cassa nazionale e le Società o Compagnie private, qualora modifichino le condizioni di contratto ed i premi di assicurazione, devono notificare ai loro contraenti le nuove condizioni di contratto o il nuovo premio, mediante lettera raccomandata e della quale abbiamo ritirata ricevuta, e nei trenta giorni successivi a quello della notificazione predetta i contraenti hanno facoltà di chiedere, nonostante qualunque patto in contrario, la risoluzione dei contratti in corso, con effetto dal trentesimo giorno dalla data della richiesta.

Similmente entro i termini e nei modi previsti dal precedente comma i soci dei Sindacati di assicurazione mutua, nonostante ogni contraria disposizione degli statuti, hanno facoltà di chiedere il recesso da socio.

Tuttavia per gli infortuni che si verificheranno a decorrere dal

trentesimo giorno dalla pubblicazione della presente legge, le indennità saranno liquidate nella misura prevista dalla presente legge, salvo il diritto all'Istituto assicuratore di richiedere un aumento provvisorio del premio o contributo di assicurazione. In caso di contestazione sulla misura di questo aumento, deciderà il Ministero per il lavoro e la previdenza sociale, senza peraltro che il ricorso prodotto a tale fine abbia effetto sospensivo nei riguardi del pagamento della somma in contestazione.

Art. 7.

Entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge i Sindacati di assicurazione mutua dovranno provvedere alla reintegrazione della cauzione in conformità del precedente art. 4, e in caso d'inosservanza saranno dichiarati sciolti con decreto del ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

Le Casse private entro tre mesi dall'approvazione delle nuove tariffe della Cassa nazionale di assicurazione per gli infortuni sul lavoro dovranno provvedere alla reintegrazione della cauzione in base a dette tariffe, in conformità del disposto dell'art. 19, n. 2, della legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51; in caso d'inosservanza sarà provveduto alla revoca del decreto di riconoscimento.

Così pure sarà revocata l'autorizzazione alle Società o Compagnie private di assicurazione, le quali non provvedano a reintegrare la cauzione in dipendenza degli eventuali aumenti di premio, entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale.

Art. 8.

È data facoltà al Governo del Re di coordinare in testo unico le disposizioni della legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51, del decreto legge Luogotenenziale 17 novembre 1918, n. 1825, e della presente legge e di emanare le norme regolamentari per l'esecuzione delle disposizioni precedenti ed eventualmente quelle altre di carattere transitorio che si reputassero necessarie.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 marzo 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — LABRIOLA.

Visto, *Il guardasigilli:* FERA.

55.

Legge 31 marzo 1921, n. 378, relativa alla cessione gratuita per anni cinque alla Croce rossa italiana dei rifiuti di archivio e mobili inservibili.

(*Gazzetta Ufficiale* del 13 aprile 1921, n. 87).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Per la durata di anni cinque dalla data di cessazione dello stato di guerra, tutte le carte delle Amministrazioni dello Stato, delle quali sia stata legalmente riconosciuta inutile l'ulteriore conservazione sia agli effetti amministrativi sia per scopo di studio, saranno cedute senza corrispettivo alla Croce rossa italiana.

Art. 2.

Le Amministrazioni dello Stato sono anche autorizzate, durante il periodo anzidetto, a cedere gratuitamente alla Croce rossa i mobili ed altri materiali divenuti assolutamente inservibili e depositati nei magazzini degli economati.

Art. 3.

La cessione delle carte d'archivio sarà subordinata alla osservanza delle formalità di cui all'articolo 69 del regolamento 2 ottobre 1911, n. 1163, fatta eccezione per gli stampati di ogni genere fuori uso, la cui eliminazione sarà disposta, senza alcuna di tali formalità, dai capi degli uffici che dovranno darne avviso al Ministero dal quale dipendono.

Qualora per speciali ragioni il Ministero dell'interno creda opportuno di prescriverlo, le carte saranno direttamente eliminate a cura degli uffici cui appartengono ed il relativo provento sarà corrisposto alla Croce rossa.

Art. 4.

E' data facoltà ai ministri dell'interno e del tesoro, secondo la rispettiva competenza, di prescrivere le altre norme da osservarsi per la esecuzione della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti de Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 31 marzo 1921.

VITTORIO EMANUELE

GIOLITTI - FACTA.

Visto, *Il guardasigilli:* FERA.

56.

Decreto ministeriale 31 marzo 1921 che approva le istruzioni sul servizio di Tesoreria nella Somalia Italiana.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER LE COLONIE

Visto il R. decreto 5 ottobre 1920, n. 1660, approvante la convenzione 2 agosto 1920, colla quale è affidato alla Banca d'Italia il servizio di Regia Tesoreria nella Somalia Italiana;

Visto l'art. 1 della convenzione;

Di concerto con il Ministro segretario di Stato per il tesoro;

DECRETA:

Art. 1.

Sono approvate le Istruzioni sul servizio di Tesoreria nella Somalia Italiana, allegate al presente decreto.

Art. 2.

Le Istruzioni di cui al precedente art. 1 entreranno in vigore il giorno stesso in cui la Banca d'Italia inizierà il servizio di tesoreria nella Somalia Italiana.

Roma, 31 marzo 1921.

ROSSI.

p. *Il Ministro del Tesoro*
FACTA.

Istruzioni sul servizio di tesoreria nella Somalia Italiana.

Attribuzioni della sezione di tesoreria.

Art. 1.

La Banca d'Italia esercita il servizio di tesoreria nella Somalia Italiana in forza della convenzione 2 agosto 1920 approvata col Regio decreto 5 ottobre 1920, n. 1660.

Art. 2.

La sezione di tesoreria in Mogadiscio è incaricata:

a) di ricevere i versamenti di tutte le riscossioni fatte dagli agenti della Colonia ed i versamenti dei debitori diretti;

b) di eseguire direttamente, o per mezzo degli uffici postali, o degli agenti della riscossione, tutti i pagamenti, sia per conto del Tesoro o di altre Amministrazioni governative, sia per conto della Colonia.

Art. 3.

Tutte le operazioni riguardanti il Tesoro formano parte della contabilità dello Stato, e quelle riflettenti il bilancio della Colonia costituiscono oggetto di apposita contabilità speciale.

Le Sezione di tesoreria potrà essere autorizzata dal Ministero delle Colonie, di concerto con quello del Tesoro, ad istituire quelle altre contabilità speciali che fossero ritenute necessarie nell'interesse del servizio, oltre quella contemplata all'articolo 38.

Contabilità di Stato.

Art. 4.

Appartengono alla contabilità di Stato:

1. Le entrate eventuali del Tesoro;
2. Le entrate per imposta di ricchezza mobile;
3. I depositi provvisori fatti per qualsiasi titolo;
4. I versamenti intesi ad ottenere vaglia del Tesoro;
5. Tutte le altre entrate che non debbano affluire al bilancio della Colonia;
6. I pagamenti fatti mediante:
   a) mandati spediti direttamente dai Ministeri;
   b) ruoli di spese fisse;
   c) vaglia e buoni del Tesoro;
   d) titoli del debito pubblico;
   e) tutti gli altri titoli di spesa che non riguardano il bilancio della Colonia.

Art. 5.

Alla sezione di tesoreria di Mogadiscio sono applicabili, per i servizi che essa è tenuta a disimpegnare, le disposizioni della legge 17 febbraio 1884, n. 2016 (serie 3ª) sulla amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, quelle del regolamento approvato con Regio decreto 4 maggio 1885, n. 3074 (serie 3ª) per l'esecuzione della detta legge, nonchè quelle del regolamento per la gestione amministrativa e contabile che sarà emanato per la Somalia Italiana.

Sono pure applicabili alla predetta sezione di tesoreria le disposizioni del regolamento approvato con Regio decreto 15 gennaio 1895, n. 16, nonchè le istruzioni generali sul servizio del tesoro in data 8 febbraio 1903, e i decreti reali e le disposizioni ministeriali riguardanti il servizio di tesoreria nel Regno, tenuto conto delle variazioni portate dalle presenti istruzioni speciali.

Art. 6.

La sezione, oltre il conto proprio della contabilità di Stato e quelli dei depositi provvisori e del movimento dei titoli del debito pubblico, rende il conto giudiziale della contabilità speciale della Colonia, corredato dai riassunti continuativi mensili modulo 98 T. di cui all'art. 27 delle presenti istruzioni.

Questo ultimo conto sarà trasmesso al Governo della Somalia, il quale, dopo averlo verificato e vistato, lo farà tenere, pel tramite del Ministero delle colonie, alla Corte dei conti.

Però, in considerazione della distanza della Colonia dalla capitale del Regno, il termine stabilito per la resa dei conti giudiziali di cui all'art. 639 del predetto regolamento 4 maggio 1885 è per la sezione di tesoreria di Mogadiscio dilazionato fino a quattro mesi dalla data dell'ultima dichiarazione di scarico.

Per affrettare la sistemazione dei conti annuali della sezione di tesoreria di Mogadiscio, la Direzione generale del Tesoro è autorizzata a compilare d'ufficio, alla fine di ogni esercizio, il conto complementare, appena ricevuta dalla Corte dei Conti l'ultima dichiarazione di regolarità ed in base all'ultimo conto mensile suppletivo pervenuto dalla Colonia.

Art. 7.

Le attribuzioni assegnate dalla legge e dal regolamento sulla contabilità generale, nonchè dalle istruzioni e dalle altre disposizioni di cui ai precedenti articoli, ai prefetti e agli intendenti di finanza del Regno, per quanto concerne il servizio di tesoreria, sono nella Colonia demandate al Governatore o a chi lo rappresenta.

Art. 8.

Il Governatore può delegare un suo rappresentate speciale ad eseguire, insieme col capo dell'ufficio di ragioneria della Colonia, le verificazioni dei depositi provvisori in effetti pubblici, e dei valori diversi, da restituirsi nelle indentiche valute versate, che sono custoditi nell'apposita cassa forte di cui all'articolo 7 del sopracitato regolamento per il servizio di tesoreria, nonchè a procedere allo esame ed al riscontro delle scritture della sezione di tesoreria e della delegazione e a vidimare le varie contabilità dopo averne riconosciuta l'esattezza.

Alle verifiche che venissero eseguite da un ispettore del tesoro o da altro incaricato ministeriale, potranno intervenire il Governatore o un suo rappresentante.

Art. 9.

La situazione sommaria di cassa, modello 54 T, viene, giornalmente compilata dalla sezione di tesoreria in tre esemplari, dei quali uno è trasmesso immediatamente al Governatore della Colonia e gli altri due, ad ogni partenza di piroscafo per l'Italia, sono trasmessi direttamente alla Direzione generale del Tesoro e alla Direzione generale della Banca d'Italia.

La delegazione del Tesoro di Mogadiscio, oltre a tenere, limitatamente ai servizi disimpegnati dalla sezione, le scritture indicate al titolo II, cap. II, paragrafo 2° delle predette istruzioni generali sul servizio del Tesoro, tiene anche i registri modulo 102, T, delle entrate della Direzione generale del Tesoro.

Art. 10.

La pubblicazione degli avvisi di smarrimento dei titoli, prescritta dal regolamento di contabilità generale, viene fatta nel *Bollettino Ufficiale* della Colonia e mediante affissione all'albo pretorio della residenza di Mogadiscio.

Art. 11.

I certificati di vita pel pagamento delle pensioni ed altri assegni personali sono rilasciati nella Colonia dagli ufficiali dello stato civile.

Art. 12.

Rimangono esenti da bollo gli atti che si rilasciano o si ricevono dalla sezione di tesoreria, sia che si riferiscano alla contabilità di Stato, sia che riguardino la gestione del bilancio coloniale.

Sono però soggetti all'applicazione della marca da bollo da lire una a carico della parte interessata, che ne anticiperà lo importo a mezzo di vaglia del tesoro, i certificati da tener luogo delle quietanze e dei vaglia del Tesoro smarriti, quando, secondo il caso previsto dagli articoli 281 e 545 del regolamento di contabilità generale, i certificati stessi debbano essere rilasciati in Italia dalla Direzione generale del Tesoro e sempre che sieno richiesti nello interesse della parte; che, ove fossero rilasciati nello interesse esclusivo della pubblica amministrazione, varrà l'esenzione di cui all'art. 151 delle istruzioni generali sul servizio del Tesoro.

Contabilità speciale delle colonia.

Art. 13.

La contabilità speciale per le entrate e per le spese della Colonia, di cui al precedente art. 3 è istituita col titolo: *Contabilità speciale per la gestione del bilancio coloniale.*

Le operazioni relative a questa contabilità speciale sono dalla sezione di tesoreria e dalla delegazione del tesoro allibrate nei giornali generali della contabilità speciale modello 27 A e 27 B.T.

Art. 14.

Appartengono alla contabilità speciale della Colonia:

1. Le entrate locali spettanti al bilancio coloniale;

2. Il contributo annuo dello Stato per le spese della Colonia;

3. Le somme provenienti da prestiti contratti dal Governo della Colonia;

4. La somma che annualmente il Tesoro anticipa alla Colonia ai sensi della legge 5 aprile 1908, n. 138;

5. I contributi straordinari nelle spese della Colonia concessi per circostanze eccezionali;

6. Ogni altra somma di pertinenza della Colonia.

Art. 15.

I versamenti da farsi presso la sezione di tesoreria di Mogadiscio sotto qualsiasi titolo debbono essere accompagnati da apposita distinta.

Essa oltre la particolareggiata distinzione delle monete e valori e la somma dei titoli di spesa che si versano, deve portare l'indicazione dell'oggetto del versamento, della persona, ditta od ufficio al quale la quietanza deve essere intestata; la data e la firma del contabile o del debitore versante.

Per i versamenti relativi alla contabilità speciale per la gestione del bilancio coloniale sulla distinta il ragioniere capo della Colonia cura l'indicazione dell'articolo del bilancio coloniale cui il versamento si riferisce e appone la firma di autorizzazione che vale come ordine di versamento.

Per tali versamenti la sezione rilascia quietanza da staccarsi da apposito bollettario fornito dal Ministero del Tesoro, sulla quale, oltre il motivo del versamento, deve essere indicata la imputazione delle somme versate agli articoli del bilancio coloniale risultanti dalle distinte di versamento.

Art. 16.

Nei limiti della loro disponibilità il Governatore eroga i fondi della contabilità speciale della Colonia, mediante ordinativi di pagamento o mediante note di spese fisse.

Art. 17.

Gli ordinativi della contabilità speciale della Colonia sono firmati dal Governatore o dal funzionario da lui all'uopo delegato, e sono vidimati dal capo dell'ufficio di ragioneria; portano un numero d'ordine generale progressivo.

In ogni ordinativo è indicato l'ammontare della somma da pagare, il creditore o la qualità ufficiale del funzionario delegato a riscuotere i mandati di anticipazione o di somministrazione di fondi, la causale della spesa, le valute da adoperarsi e la località ove deve essere effettuato il pagamento, nonchè l'articolo del bilancio a cui va imputata la spesa.

L'ordine viene trasmesso al delegato del Tesoro, il quale, dopo essersi accertato delle disponibilità dei fondi necessari nella contabilità speciale, vi appone il visto di ammissione a pagamento e ne dà ricevuta all'ufficio di ragioneria.

Art. 18.

Gli ordinativi ammessi a pagamento sono dal delegato del Tesoro passati alla sezione di tesoreria, se pagabili a Mogadiscio; se pagabili altrove, agli uffici postali, o agli agenti della riscossione.

Il Governo della Colonia può disporre che il delegato del Tesoro faccia pagare gli ordinativi anche da altri agenti della riscossione di Mogadiscio in relazione alle loro ordinarie incombenze.

Art. 19.

Quando per mancanza di disponibilità nel fondo della contabilità speciale, l'ammissione a pagamento dovesse rimanere sospesa, il delegato trattiene l'ordinativo e ne informa immediatamente il Governatore. Non appena si verifichi la disponibilità dei fondi in detta contabilità speciale, il delegato provvede a termini dei precedenti articoli 17 e 18.

Art. 20.

Il creditore presenta, a seconda dei casi, l'avviso alla sezione di tesoreria di Mogadiscio o all'ufficio postale o di riscossione designato pel pagamento i quali, riconosciuta l'esatta corrispondenza

dell'avviso stesso con il relativo ordine di pagamento già munito del visto del delegato del Tesoro, lo estinguono ritirandone quietanza.

Nei casi urgenti, su richiesta scritta dal Governatore, il delegato del Tesoro, accertata la disponibilità dei fondi, può disporre telegraficamente la estinzione di ordinativi a favore di funzionari.

In tali casi l'ufficio pagatore ritira ricevuta che allega all'ordine di pagamento tosto che gli pervenga.

Art. 21.

In principio di ogni esercizio finanziario il Governo della Colonia trasmette al delegato del Tesoro la nota (ruolo) degli stipendi, assegni ed altre spese fisse con indicazione della rispettiva decorrenza.

Nel corso dell'esercizio poi comunica le note delle nuove iscrizioni e le note di variazione che eventualmente occorressero.

Tanto le note principali, quanto quelle di variazione, sono firmate dal Governatore o dal funzionario delegato alla firma degli ordinativi di pagamento e sono vidimate dal capo dell'ufficio di ragioneria della Colonia.

Art. 22.

Il delegato del Tesoro conserva negli atti del proprio ufficio le note di cui al precedente articolo, sulle quali deve trascrivere le successive variazioni, e per gli stipendi ed altre spese fisse che debbono pagarsi fuori di Mogadiscio trasmette un estratto delle note e degli elenchi di variazione all'ufficio che dovrà fare il pagamento.

Art. 23.

Per gli stipendi ed altre spese fisse che si pagano direttamente dalla sezione, il delegato del tesoro confronta con le note comunicategli dal Governo della Colonia, il titolo stabilito per il pagamento dagli ordinamenti dei servizi della Colonia stessa, ne fa il discarico su dette note, lo vidima e lo passa alla sezione di tesoreria perchè ne eseguisca il pagamento previa quietanza.

Per gli stipendi ed altre spese fisse il cui pagamento è assegnato agli uffici postali o di riscossione, questi dopo avere confrontato il titolo di pagamento presentato dal creditore con lo estratto della

nota ricevuta dal delegato del Tesoro ed averne ivi fatto il discarico egualmente eseguono il pagamento, previa quietanza, e trasmettono a seconda dei casi, per mezzo dell'ufficio postale di Mogadiscio o direttamente, il titolo pagato alla delegazione del Tesoro per il rimborso.

Il delegato del Tesoro, accertatane la regolarità, vi appone il visto.

Art. 24.

E' assolutamente vietato alla sezione di tesoreria e ai contabili che eseguono i pagamenti per conto di essa, di estinguere ordinativi non pervenuti e di pagare rate di stipendio e altre spese fisse che non siano comprese nelle note od estratti di note di cui all'articolo 22, salvo l'eccezione di cui al precedente art. 20.

Art. 25.

Ai pagamenti da farsi in Italia per conto del bilancio coloniale si provvede mediante ordinativi di pagamento da commutarsi in vaglia del Tesoro sulla tesoreria centrale o sulle sezioni di tesoreria provinciali del Regno.

Art. 26.

La sezione di tesoreria di Mogadiscio compila giornalmente in triplo esemplare una nota degli incassi e dei pagamenti fatti per la contabilità speciale della colonia, secondo il modello 58 T e la mattina del giorno successivo il delegato del Tesoro, dopo i debiti riscontri e dopo averla sottoscritta, la rimette alla ragioneria della Colonia corredata dai fogli consunti del bollettario delle quietanze, dagli ordinativi di pagamento estinti e dalle note di spese fisse soddisfatte.

Uno degli esemplari della nota viene restituito alla sezione con dichiarazione di ricevuta firmata dalla ragioneria suddetta.

Sull'ultimo foglio del bollettario delle quietanze del mese saranno annullate le bollette rimaste in bianco.

Art. 27.

Nei primi cinque giorni di ogni mese la delegazione del Tesoro compila in cinque esemplari pel mese precedente, il riassunto continuativo per esercizio modulo 98 T della scrittura tenuta per la con-

tabilità speciale della colonia e lo trasmette nel termine stesso all'ufficio di ragioneria il quale ne trattiene un esemplare, restituisce il secondo alla sezione di tesoreria con la dichiarazione di regolarità firmata dal capo del detto ufficio e vidimata dal Governatore, trasmettendo poi, nello stesso modo completati, due esemplari al Ministero delle colonie ed uno al Ministero del Tesoro.

Il Ministero delle Colonie, a sua volta, trasmette uno degli esemplari alla Corte dei Conti.

Assegnazione di titoli di spesa pel pagamento fuori di Mogadiscio.

Art. 28.

Gli uffici postali o gli agenti di riscossione, in relazione alle loro ordinarie incombenze, possono essere incaricati di estinguere con propri fondi altri titoli regolari di spesa oltre quelli di cui al precedente articolo 18. La spedizione di essi titoli pel pagamento è fatta dal delegato del Tesoro, il quale deve prenderne nota preventiva.

Art. 29.

I titoli di spesa regolarmente estinti dagli agenti di riscossione sono compresi come danaro negli ordinari versamenti in tesoreria. Quelli estinti dagli uffici postali principali e secondari saranno versati in tesoreria a mezzo della Direzione dei servizi postali di Mogadiscio, la quale riscatterà un equivalente importo di vaglia per sovvenzioni.

Art. 30.

Le somministrazioni di fondi che possono occorrere alla Direzione dei servizi postali per porre gli uffici postali in grado di eseguire i pagamenti per conto della sezione di tesoreria di Mogadiscio, sono disposti dal Governo della Colonia sia d'ufficio, sia su richiesta della Direzione medesima.

La Direzione dei servizi postali rilascia a favore della Sezione di tesoreria un corrispondente vaglia per sovvenzione di fondi. Questo vaglia viene portato dalla sezione predetta in uscita dalla contabilità speciale per la gestione del bilancio coloniale, scritturandolo nei collettivi, e segnato a credito della Sezione nel suo conto colla Direzione dei servizi postali.

Con la consegna dei fondi alla direzione predetta, e col ritiro del vaglia di sovvenzione, la sezione di tesoreria rimane completamente e definitivamente discaricata.

Art. 31.

I fondi esuberanti al servizio vaglia e risparmi di spettanza dell'Amministrazione postale del Regno sono versati alla scadenza di ciascun bimestre dell'esercizio finanziario, pel tramite della direzione dei servizi postali ed a cura della sezione di tesoreria, mediante vaglia del tesoro alla suddetta Amministrazione, che provvederà per le somministrazioni di fondi occorrenti per il servizio vaglia e risparmi di sua spettanza.

Art. 32.

Quando non sia possibile od opportuno versare alla sezione di tesoreria in numerario i fondi esuberanti al servizio vaglia e risparmi, la Direzione dei servizi postali, tanto per i fondi esuberanti presso l'ufficio di Mogadiscio, quanto per i fondi esuberanti degli uffici postali principali rilascia alla sezione medesima vaglia di servizio per somministrazione di fondi.

Art. 33.

I vaglia a favore della sezione di tesoreria per sovvenzione di fondi sono emessi esclusivamente dalla direzione dei servizi postali, presso la quale vengono a riunirsi, per i versamenti in tesoreria, tutti i titoli di spesa relativi al bilancio, pagati fuori di Mogadiscio.

Tra tali vaglia debbono considerarsi anche quelli emessi dalla Direzione stessa, a norma dell'articolo precedente.

Art. 34.

Tutti i titoli di bilancio pagati fuori di Mogadiscio sono rimessi, a fine di ogni mese, alla Direzione dei servizi postali la quale provvede al versamento in tesoreria di quelli relativi al bilancio, trattenendo i vaglia pagati per le operazioni di verifica e di contabilizzazione esclusivamente di propria competenza.

Art. 35.

Per l'ammontare dei titoli di spesa relativi al bilancio estinti e versati dalla Direzione dei servizi postali alla sezione di tesoreria si provvede al riscatto dei vaglia per sovvenzioni di fondi giacenti presso la tesoreria stessa. Qualora non sussista una perfetta concordanza tra i vaglia da riscattarsi e l'importo dei titoli versati, la direzione dei servizi postali rilascierà per la differenza un nuovo vaglia di sovvenzione.

Art. 36.

Qualora la direzione dei servizi postali debba versare alla sezione della tesoreria fondi esuberanti riscatta vaglia di sovvenzioni ricevute dalla Tesoreria stessa. Non potendosi conseguire la precisa concordanza tra l'eseguito versamento ed i vaglia da riscattare si provvede al pareggio mediante rilascio di altro vaglia per la differenza.

Art. 37.

Le modalità e le cautele concernenti la consegna delle somme o dei colli di numerario da parte della direzione dei servizi postali agli incaricati del trasporto e la constatazione delle eventuali differenze emerse dal riscontro delle somme stesse, la compilazione dei verbali e dei documenti comprovanti le singole operazioni eseguite, la formazione dei colli, la designazione del personale che dovesse accompagnare i fondi, la contabilizzazione da parte degli uffici postali ed infine l'assegnazione delle scorte e dei mezzi eccezionali occorrenti pel trasporto, saranno stabilite con apposite istruzioni emanate dal Governatore.

Art. 38.

Pel movimento dell'oro e dei talleri sarà tenuta dalla sezione di tesoreria una contabilità speciale secondo le norme stabilite dalle istruzioni generali sul servizio del Tesoro.

Art. 39.

Le somministrazioni di fondi occorrenti alla sezione di tesoreria di Mogadiscio sono regolate dall'articolo 2 della convenzione 2 agosto 1920, approvata con Regio decreto 5 ottobre 1920, n. 1660.

La sezione suddetta, in seguito ad ordine della direzione generale del Tesoro, effettua le somministrazioni di fondi alla tesoreria centrale del Regno, alla regia zecca ed alle sezioni di tesoreria provinciale, ed i relaitvi trasporti vengono esdguiti con le facilitazioni accordate allo Stato per trasporti di valori.

A questo scopo il delegato del Tesoro presso la sezione di tesoreria assisterà alla formazione dei barili e dei pàcchi dei valori, apponendo su questi ultimi il suggello a ceralacca del proprio ufficio, nonchè il bollo ad umido della franchigia postale ed informerà delle spedizioni la direzione generale del Tesoro. Le spese per il trasporto delle valute metalliche sono sostenute dallo Stato quando queste vengano accentrate nella tesoreria centrale o nella zecca e quando per eventi straordinari se ne disponga il passaggio fra la sezione di Mogadiscio ed una delle sezioni di tesoreria provinciale del Regno.

Art. 40.

La sera del giorno antecedente a quello fissato pel funzionamento della sezione di tesoreria di Mogadiscio saranno accertate le rimanenze in numerario e in titoli della cessante tesoreria coloniale.

Sotto la data del giorno successivo, le dette rimanenze saranno portate in uscita come fondo passato alla sezione di tesoreria, la quale lo stesso giorno riceverà in consegna i fondi e i titoli predetti e se ne darà carico:

1° Emettendo vaglia del Tesoro sulla tesoreria centrale da commutare in quietanza di fondo somministrato a favore del tesoriere coloniale cessante, per l'amontare corrispondente alla rimanenza del fondo pertinente alla contabilità di Stato;

2° Rilasciando quietanza mod. 80 T a favore del cessante tesoriere per il fondo pertinente alla contabilità speciale della colonia;

3° Compilando verbale di passaggio per i depositi provvisori a norma dell'articolo 536 del regolamento di contabilità di Stato.

Art. 41.

Alla data prevista nel precedente articolo sarà accertato presso tutte le residenze il fondo di cassa, l'importo del quale servirà di base per iniziare il conto di dare ed avere fra le residenze stesse e la direzione dei servizi postali di Mogadiscio in dipendenza delle operazioni di cui all'articolo 33 e seguenti.

Le norme per l'attuazione delle disposizioni del presente articolo saranno date dal Governatore.

ROSSI.

p. Il Ministro del Tesoro

FACTA.

Decreto ministeriale 19 aprile 1921, che fissa la data di assunzione, da parte della Banca d'Italia, del servizio di tesoreria nella Somalia Italiana.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER LE COLONIE

Visto il R. decreto 5 ottobre 1920, n. 1660, approvante la convenzione 2 agosto 1920, colla quale è affidato alla Banca d'Italia il servizio di R. Tesoreria nella Somalia Italiana;

Visto l'articolo 1 della Convenzione;

Di concerto con il Ministro segretario di Stato per il Tesoro;

Decreta:

A partire dal giorno 1 luglio 1921 la Banca d'Italia assumerà il servizio di R. Tesoreria nella Somalia Italiana, a senso ed agli effetti della convenzione 2 agosto 1920, nelle premesse del presente decreto citata.

Roma, 19 aprile 1921.

ROSSI — BONOMI.

57.

R. decreto 3 aprile 1921, n. 436, che stabilisce penalità per chi sottrae, in qualsiasi modo, farina o semola destinata alla panificazione o pastificazione ordinaria.

(*Gazzetta Ufficiale* del 18 aprile 1921, n. 91).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA.

Visto l'art. 5 della legge 27 febbraio 1921, n. 145;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del commissario generale per gli approvvigionamenti e consumi, di concerto coi ministri del tesoro e della giustizia e degli affari del culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Chiunque vende, cede o comunque somministra per confezione di pasta fresca, di pastine secche o glutinate, di biscotti e di dolciumi, grano, farina o semola destinati alla panificazione o alla pastificazione ordinarie, o comunque sottrae detti generi a tale panificazione o pastificazione, è punito con la pena della multa di lire mille per ogni quintale o frazione di quintale di merce venduta, ceduta, somministrata o comunque sottratta.

Alla stessa pena soggiace chiunque acquista o riceve, nelle suddette circostanze, il grano, la farina o la semola, o comunque sia trovato in possesso dei detti generi.

Art. 2.

Chiunque destina farina o semola alla confezione di pane o di pasta, rispetttivamente, di forma o di tipo diversi da quelli per i quali i detti generi sono stati assegnati, è punito con la multa di lire 500 per ogni quintale o frazione di quintale di merce distratta dalla sua destinazione.

Alla stessa pena soggiace chiunque destina grano alla macinazione di un tipo di farina o di semola diverso da quello per il quale il grano è stato assegnato.

Art. 3.

Il mugnaio o il fornaio che sottopone farine o semole a un tasso di abburattamento diverso da quello prescritto nelle rispettive Provincie, e chiunque viene trovato in possesso di farine o di semole abburattate a un tasso diverso da quello prescritto, è punito con la multa di lire 250 per ogni quintale o frazione di quintale di merce non abburattata secondo legge.

Art. 4.

Chiunque, anche per negligenza o imperizia, produce, vende o in qualsiasi modo pone in commercio pane non lavorato secondo le buone regole dell'arte e a non giusta cottura, è punito con la multa di lire 100 per ogni quintale o frazione di quintale di pane indebitamente prodotto o posto in vendita.

Art. 5.

Le infrazioni previste nei precedenti articoli sono di competenza dell'intendente di finanza ai sensi dell'art. 35 del decreto Luogotenenziale 6 maggio 1917, n. 740, e alle medesime si applicano le disposizioni degli articoli 42 e seguenti del citato decreto Luogotenenziale 18 aprile 1918, n. 497, e del R. decreto 28 settembre 1919, numero 1822.

E' ordinata in ogni caso la confisca della merce.

Art. 6.

In tutti i casi di reati contemplati dal presente decreto la Commissione annonaria provinciale, dopo la denuncia del fatto alla autorità competente a conoscere dei reati stessi ed anche prima della condanna, ordina la chiusura dei locali di vendita o la sospensione dell'esercizio per durata non minore di 15 giorni e non maggiore di sei mesi.

Si applicano le disposizioni degli articoli 7, 9, 10 del decreto Luogotenenziale 21 novembre 1918, n. 1745.

Contro la decisione della Commissione provinciale annonaria non è ammesso alcun gravame nè in sede giudiziaria nè in sede amministrativa.

Art. 7.

Gli ufficiali di polizia giudiziaria in tutti i casi di reati contemplati nel presente decreto, denunciato il fatto all'autorità competente a conoscere dei reati stessi e alla Commissione provinciale annonaria, hanno facoltà di ordinare, con esecuzione immediata, la chiusura provvisoria dei locali di vendita o la sospensione dell'esercizio e il sequestro delle merci esistenti nei detti locali, trasmettendo subito i verbali relativi a tali operazioni alla Commissione provinciale annonaria per i provvedimenti definitivi.

Art. 8.

Colui che dopo una sentenza di condanna per uno dei reati previsti dal presente decreto commette altro reato previsto dal decreto medesimo, è punito col doppio della pena comminata per il reato commesso.

E' altresì raddoppiata, in caso di recidiva, la durata di chiusura dei locali di vendita o della sospensione degli esercizi prevista dall'art. 7, rimanendo in tal caso in facoltà delle Commissioni annonarie provinciali di pronunciare anche la revoca definitiva della licenza di esercizio.

Art. 9.

Chiunque vende, pone in vendita o somministra pane a prezzo superiori a quelli fissati dall'autorità competente è punito a norma dell'art. 10 del decreto Luogotenenziale 6 maggio 1917, n. 740 ed è soggetto alle sanzioni relative alla chiusura temporanea dei locali di vendita e alla sospensione degli esercizi previste dall'art. 6 del decreto Luogotenenziale 21 novembre 1918, n. 1745 .

Art. 10.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 aprile 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — FERA — BONOMI — SOLERI.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA

58.

Decreto ministeriale 6 aprile 1921, che sopprime l'Ufficio doganale di Marsa Bardia.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER LE COLONIE

Veduto l'art. 2 dell'ordinamento doganale della Tripolitania e della Cirenaica approvato con R. decreto 18 marzo 1915, n. 402;

Veduto il decreto ministeriale 15 luglio 1915 d'istituzione di un ufficio doganale a Marsa Bardia;

Ritenuto che in seguito al ritiro del presidio militare in quella località è venuta meno la necessità di mantenere anche l'ufficio di dogana;

Sulla proposta del Governatore della Cirenaica;

Decreta:

L'ufficio doganale di Marsa Bardia è soppresso con decorrenza dal 24 marzo 1921 a tutti gli effetti di legge.

Il Governatore della Cirenaica è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, 6 aprile 1921.

ROSSI.

59.

Legge 7 aprile 1921, n. 368, che stabilisce i nuovi quadri di classificazione degli stipendi per il personale delle ferrovie dello Stato, ed apporta modificazioni alla legge organica delle ferrovie medesime (estratto).

(*Gazzetta Ufficiale* del 13 aprile 1921 n. 87).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D' ITALIA

Omissis.

. . . . . .

Art. 11.

Il personale proveniente dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e che in virtù del R. decreto n. 19 del 22 gennaio 1914, passò nei ruoli del Ministero delle colonie o di Amministrazioni coloniali, potrà, entro tre mesi dalla promulgazione della presente legge, far domanda di tornare nei ruoli dai quali è provenuto.

60.

Legge 7 aprile 1921, n. 369, contenente disposizioni per le pensioni del personale delle ferrovie dello Stato.

(*Gazzetta Ufficiale* del 13 aprile 1921, n. 87).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D' ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Per gli agenti inscritti al fondo pensioni e sussidi per il personale delle ferrovie dello Stato che abbiano cessato dal servizio a partire dal 1° marzo 1920, la pensione annua è uguale a tanti quarantesimi dell'ammontare complessivo della somma percepita a titolo di stipendio o paga negli ultimi dodici mesi di servizio e dei relativi assegni e competenze accessorie che furono sottoposte a ritenuta, per quanti sono gli anni di servizio utile, sulle prime 8000 lire di detto ammontare, oltre a tanti cinquantesimi sopra la rimanenza.

La pensione non può in nessun caso superare lire 12,000, nè i nove decimi della complessiva somma di cui al precedente comma e non potrà essere inferiore a lire 1800.

Per gli agenti predetti il sussidio per una sola volta di cui all'articolo 21 del testo unico 22 aprile 1909, n. 229, è uguale, a tanti dodicesimi dell'ammontare complessivo dell'ultimo stipendio o paga ragguagliata ad anno e degli assegni e competenze accessorie che furono sottoposte a ritenuta quanti sono gli anni di servizio utile sulle prime 8000 lire, oltre a tanti quindicesimi sulla rimanente somma.

La pensione alla vedova con figli non può essere inferiore ad annue lire 1200 e quella alla vedova oppure ai soli orfani non può essere inferiore a lire 800.

Le precedenti disposizioni si applicano agli effetti finanziari dal 1° dicembre 1920.

Art. 2.

Nei riguardi degli agenti di cui all'articolo precedente ed agli effetti della liquidazione della pensione le competenze accessorie sottoposte alla ritenuta di cui al n. 3 dell'art. 1 del Regio decreto 27 novembre 1919, n. 2373, quando non siano state corrisposte per la intera durata del servizio utile, saranno computate per la pensione, anche agli effetti degli articoli 5 e 6 del decreto suddetto, nella misura indicata al detto n. 3, in base all'ammontare di quelle degli ultimi dodici mesi nei quali furono effettivamente percepite, limitatamente però ad una quota proporzionale alla durata del servizio in cui furono corrisposte o rispetto agli anni di servizio di cui al penultimo comma dell'articolo 3 del suddetto Regio decreto se il servizio utile risulti superiore.

Art. 3.

Qualora, in dipendenza di modificazioni alle tabelle organiche annesse al regolamento del personale ferroviario, approvato con decreto Luogotenenziale 13 agosto 1917, n. 1393, negli stipendi o paghe fosse effettuata la compenetrazione di competenze accessorie sottoposte a ritenuta per la pensione a norma dell'art. 1, lettera *a*), numeri 3 e 4, del Regio decreto legge 27 novembre 1919, n. 2373, le modificazioni da introdursi nello stesso articolo in dipendenza di detta compenetrazione saranno stabilite con decreto Reale, su proposta del ministro dei lavori pubblici di concerto con quello del tesoro, sentito il Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato.

Art. 4.

Per gli agenti in servizio al 1° marzo 1920, il riconoscimento, agli effetti della pensione, di anni di servizio straordinario o di avventizio e di anni di studi superiori di cui agli art. 10 e 11 del Regio decreto legge 27 novembre 1919, n. 2373, può essere chiesto entro sei mesi dal giorno della pubblicazione della presente legge.

Art. 5.

Gli agenti provenienti da altre Amministrazioni dello Stato in servizio al giorno della pubblicazione della presente legge, i quali hanno conservato il diritto di liquidare la pensione in base alle dispo-

sizioni del testo unico di legge per le pensioni civili e militari, hanno facoltà di optare, con le norme dell'art. 294 aggiunto al regolamento del personale delle ferrovie dello Stato con il decreto-legge Luogotenenziale 9 febbraio 1919, n. 206, per il trattamento previsto dalle disposizioni per le pensioni del personale di dette ferrovie, purchè ne facciano domanda entro sei mesi dal giorno suddetto.

Art. 6.

Rimangono ferme nei riguardi del trattamento di pensione, tutte le altre disposizioni del R. decreto-legge 27 novembre 1919, n. 2373, in quanto non siano modificate dalle disposizioni dei precedenti articoli della presente legge.

Art. 7.

Le disposizioni dei precedenti articoli della presente legge saranno contemplate nella formazione del testo unico preveduto dall'art. 25 della legge 23 luglio 1914, n. 742.

Art. 8.

Per un periodo transitorio di tre anni dal giorno della pubblicazione della presente legge, sarà concesso agli agenti con almeno quindici anni di servizio utile per la pensione, subordinatamente però al consenso dell'Amministrazione, la facoltà di chiedere il collocamento a riposo con diritto alla liquidazione della pensione e con una buonuscita di un anno di stipendio o paga ragguagliata ad anno.

Art. 9.

Il R. decreto 27 novembre 1919, n. 2373, è convertito in legge, con le seguenti aggiunte e modificazioni:

Art. 1. — E' soppresso il n. 5.

Art. 5. — Al comma 2 sono sostituiti i seguenti due comma:

« Quando le competenze accessorie sottoposte alla ritenuta di cui all'art. 1, lettera *a*), non siano state corrisposte per la intera durata del servizio utile, esse saranno computate per la pensione, anche agli effetti degli articoli 5 e 6, in base alla media dell'ultimo triennio del periodo di servizio nel quale furono corrisposte, limitatamente però ad una quota proporzionale al periodo stesso rispetto alla durata dell'intero servizio utile per la pensione o rispetto agli

anni di servizio di cui al penultimo comma del presente articolo se il servizio utile risulti superiore.

« Per gli agenti in servizio al 1° luglio 1919 sarà computato con le stesse norme, agli effetti della pensione, l'ammontare del compenso mensile per alloggio loro corrisposto prima della data suddetta in base alle disposizioni regolamentari; non si fa però luogo al detto computo quando l'agente per almeno tre anni, e posteriormente al 1° giugno 1917, abbia rivestita una delle qualifiche indicate nella tabella annessa all'art. 180 del regolamento del personale approvato con decreto Luogotenenziale 13 agosto 1917, n. 1393 ».

Dopo l'ultimo comma è aggiunto il seguente:

« Per l'applicazione della disposizione del precedente comma nel caso in cui l'agente sia stato addetto a due o più servizi diversi, il limite di servizio sarà determinato con le stesse norme contenute nell'ultimo comma dell'art. 2 ».

Art. 4. — All'ultimo comma è sostituito il seguente:

« Al personale destinato stabilmente in Tripolitania ed in Cirenaica è estesa la disposizione dell'art. 1 del decreto-legge Luogotenenziale 13 marzo 1919, n. 565 ».

Art. 5. — Al terzo comma è sostituito il seguente:

« Quando si tratti di infermità o lesioni che abbiano cagionato cecità o perdita assoluta dell'uso dei due arti, la pensione non sarà inferiore ai nove decimi della media degli stipendi e competenze accessorie degli ultimi dodici mesi di servizio ».

Art. 6. — E' aggiunto il seguente comma:

« Nel computo della pensione le frazioni di lira si trascurano ».

Art. 8. — Al punto 4° del primo comma è sostituito il seguente:

4° « vedova con o senza figli da lei avuti dal matrimonio con l'agente e con figli di precedente matrimonio dell'agente: 50 per cento alla vedova e figli propri e 25 per cento ai figli di precedente matrimonio qualunque sia il loro numero ».

Al primo comma dopo le parole: « a norma dell'art. 15 del testo unico 22 aprile 1909, n. 229 », aggiungere le parole: « modificato con l'art. 3 della legge 23 luglio 1914, n. 742 ».

Art. 10. — All'ultimo comma è sostituito il seguente:

« Le disposizioni del precedente comma sono estese al servizio in qualità di impiegato di ruolo presso altre Amministrazioni dello Stato; però dalle somme dovute per il riconoscimento ai sensi del presente articolo sarà dedotto l'ammontare delle ritenute versate al tesoro, in base all'art. 3 della legge 7 luglio 1876, n. 3212 (serie II) ».

Art. 11. — Ai comma 1° e 4° sono rispettivamente sostituiti i seguenti:

« Gli agenti forniti di laurea o di diploma di studi superiori, quando questo titolo di studio sia stato richiesto come condizione necessaria per l'ammissione in servizio di ruolo, potranno domandare, entro il termine di cui al 1° comma dell'articolo precedente, che siano loro riconosciuti utili, agli effetti della liquidazione dell'assegno, tanti anni quanti corrispondono alla durata legale dei rispettivi corsi superiori. Potranno parimenti chiedere il riconoscimento, agli effetti della pensione, con un massimo di due anni, del periodo di esercizio professionale che fosse richiesto come condizione necessaria per l'ammissione in servizio di ruolo.

« La presente disposizione di applica nei riguardi degli agenti i quali durante il servizio di ruolo o durante il servizio di cui alla prima parte dell'art. 10 abbiano fatto passaggio ad una categoria per la quale era richiesto il detto titolo di studio, sempre quando abbiano conseguito il titolo medesimo prima del servizio di ruolo o di quello previsto e riscattato a norma del detto articolo 10. In questo caso il termine di un anno per la presentazione della relativa domanda da parte degli agenti assunti in servizio, a partire dal 1° luglio 1919, decorre dalla data di nomina nella categoria superiore ».

Art. 14. — Al terzo comma è sostituito il seguente:

« E' ammesso però il cumulo integrale delle due pensioni fino all'importo di lire 5000 ».

Art. 16. — All'ultimo comma è sostituito il seguente:

« Agli agenti delle ferrovie dello Stato, esonerati dal servizio con decorrenza anteriore al 1° luglio 1919 in base all'articolo 59 della legge 7 luglio 1907, n. 429 ed all'art. 292 aggiunto al regolamento del personale col decreto Luogotenenziale 9 febbraio 1919, n. 206, la pensione può liquidarsi su domanda degli interessati, con le norme vigenti secondo le rispettive provenienze alla data del collocamento a riposo giusta il successivo articolo 60 della legge stessa ».

Sono aggiunti i seguenti articoli:

Art. 26. — A coloro che liquideranno la pensione in base alla presente legge, non è dovuto l'assegno mensile stabilito col Regio decreto 31 luglio 1919, n. 1304. Nel caso che la maggior pensione percepita rispetto a quella che sarebbe spettata in dipendenza delle disposizioni precedentemente in vigore risultasse inferiore al detto assegno, verrà corrisposta soltanto la differenza.

Per le pensioni che saranno liquidate in applicazione della presente legge con decorrenza anteriore al giorno della sua pubblicazione, qualora il relativo ammontare risulti inferiore a quello della pensione che sarebbe spettata in applicazione delle cessate disposizioni, verrà corrisposta anche la differenza fra le due pensioni.

Art. 27. — E' lasciata facoltà agli agenti che antecedentemente al 1° giugno 1917 rivestivano la qualifica di capo deposito di chiedere che per il periodo in cui furono sottoposti alla ritenuta stabilita dall'articolo 5, lettera *c*) del testo unico 22 aprile 1909, numero 229, la ritenuta per quanto riguarda le competenze accessorie, sia invece effettuata nella misura di cui alla lettera *b*) di detto articolo per gli appartenenti al ruolo del personale dei treni, versando al fondo pensioni la differenza di ritenuta con gl'interessi composti allo stesso saggio stabilito per la determinazione delle tabelle previste all'art. 7.

Art. 28. — Gli agenti delle ferrovie Roma Ronciglione-Viterbo, Roma Albano-Nettuno e Varese-Porto Ceresio, passati allo Stato in base all'art. 8 della convenzione 1° settembre 1917 con la Società delle strade ferrate del Mediterraneo approvata col decreto-legge Luogotenenziale 13 settembre 1917, n. 1591, i quali al 1° gennaio 1918, data del passaggio, non avevano superata l'età di 35 anni, hanno facoltà di optare, entro il termine di 3 mesi dalla pubblicazione della presente legge, per la inscrizione al fondo pensioni per il personale delle ferrovie dello Stato.

Per coloro che abbiano come sopra optato, il periodo della data del passaggio alle ferrovie dello Stato alla data della domanda di opzione sarà, qualora ne facciano richiesta entro un anno dalla pubblicazione della presente legge, riconosciuto utile per la pensione con le norme dell'art. 10. In questo caso l'ammontare dell'assegno loro spettante sul fondo pensioni, sarà ridotto della quota dell'assegno che verrà liquidato dalla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali alla quale erano inscritti durante il suddetto periodo, corrispondente all'ammontare dei contributi a carico dell'Amministrazione ferroviaria, da questa versati alla Cassa medesima per conto degli agenti.

Gli agenti che siansi valsi della facoltà di opzione, possono riscattare a termini dell'art. 37 del testo unico 22 aprile 1909, n. 229, modificato dall'art. 21 della presente legge, il tempo passato presso l'Amministrazione da cui provengono.

Art. 29. — Gli agenti delle ferrovie Sarde, passati allo Stato in base all'art. 5 del R. decreto 21 dicembre 1919, n. 2550, i quali al

1° gennaio 1920, data del passaggio, non avevano superata l'età di 35 anni, hanno facoltà di optare entro il termine di tre mesi dalla pubblicazione della presente legge per la iscrizione, a decorrere dalla data stessa, al fondo pensioni per il personale delle ferrovie dello Stato.

Nel caso di opzione le somme che per il periodo successivo al 31 dicembre 1919 furono versate a titolo di ritenute e di contributi alla Cassa mutua di previdenza fra gli impiegati a stipendio ed alla Cassa di mutuo soccorso fra gli impiegati a paga giornaliera, già esistenti presso la Compagnia, saranno dalle Casse medesime restituite rispettivamente all'agente ed all'Amministrazione delle ferrovie stesse.

Per coloro che abbiano come sopra optato, è ammessa la facoltà di riscattare, a termini dell'art. 37 del testo unico 22 aprile 1909, n. 229, modificato dall'art. 21 della presente legge, il tempo passato al servizio della Compagnia.

In questo caso la Cassa mutua di previdenza e la Cassa di mutuo soccorso suddette verseranno al fondo pensioni per conto degli agenti ed agli effetti degli articoli predetti, la somma costituente l'importo dei conti speciale e generale o del sussidio finale liquidato al 31 dicembre 1919.

Art. 30. — Gli agenti della Società veneta per costruzione ed esercizio di ferrovie secondarie addetti alle linee Udine-Portogruaro per San Giorgio di Nogaro e San Giorgio di Nogaro-ex confine italo-austriaco passati allo Stato il 1° gennaio 1920 in base all'art. 2 del Regio decreto 28 dicembre 1919, n. 2608, i quali alla data del passaggio non avevano superata l'età di anni 35, hanno facoltà di optare, entro il termine di tre mesi dalla pubblicazione della presente legge, per la inscrizione, a decorrere dalla data stessa, al fondo pensioni per il personale delle ferrovie dello Stato.

Per coloro di detti agenti, inscritti od assicurati alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali i quali abbiano come sopra optato, il periodo dalla data del passaggio alle ferrovie dello Stato a quella della domanda di opzione, sarà, qualora ne facciano richiesta entro un anno dalla pubblicazione della presente legge, riconosciuto utile per la pensione con le norme dell'art. 10. In tal caso l'ammontare dell'assegno loro spettante sul fondo pensioni sarà ridotto della quota dell'assegno che verrà liquidato dalla suddetta Cassa nazionale corrispondente all'ammontare dei contributi a carico dell'Amministrazione ferroviaria da questa versati alla Cassa medesima per conto degli agenti durante il suddetto periodo.

Per coloro invece di detti agenti compartecipanti alla Cassa sociale di previdenza che pure abbiano come sopra optato, le somme che per il periodo successivo al passaggio alle ferrovie dello Stato furono versate, a titolo di ritenute e di contributi alla Cassa medesima, saranno da questa restituite rispettivamente agli agenti ed all'Amministrazione di dette ferrovie.

Gli agenti che siansi valsi della facoltà di opzione possono riscattare, a termini dell'art. 37 del testo unico 22 aprile 1909, n. 229, modificato dall'art. 21 della presente legge, il tempo passato al servizio della Società.

Art. 31. — Gli agenti delle ferrovie secondarie della Sicilia, inscritti, in forza dell'art. 1 del decreto-legge Luogotenenziale 22 dicembre 1918, n. 2064, nei ruoli del personale delle ferrovie dello Stato, i quali alla data dell'assunzione in servizio presso le ferrovie secondarie non avevano superato il 35° anno di età, hanno facoltà di optare, entro il termine di tre mesi dalla pubblicazione della presente legge, per la inscrizione al fondo pensioni per il detto personale.

Per coloro di detti agenti che prima dell'assunzione in servizio presso le ferrovie secondarie della Sicilia, appartenevano al personale delle ferrovie dello Stato, con inscrizione al fondo pensioni per il personale stesso, la facoltà di opzione è ammessa anche se alla data della detta assunzione avevano compiuto il 35° anno di età.

Qualora siansi valsi di tale facoltà il precedente periodo di inscrizione, come sopra, al fondo pensioni, è considerato utile agli effetti del trattamento di quiescenza.

Agli agenti i quali siansi valsi della facoltà di opzione sono applicabili le disposizioni dell'art. 10 per il riconoscimento, agli effetti della pensione, del servizio prestato antecedentemente alla data della domanda di opzione, purchè ne facciano richiesta entro un anno dalla pubblicazione della presente legge. In questo caso l'ammontare dell'assegno loro spettante sul fondo pensioni sarà ridotto della quota dell'assegno che verrà liquidato dalla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali corrispondente all'ammontare dei contributi a carico dell'Amministrazione ferroviaria da questa versati alla Cassa medesima per conto degli agenti durante il periodo nel quale furono ad essa inscritti.

Art. 32. — Gli agenti stabili od in prova già addetti all'esercizio dei tronchi ferroviari Lucca-Bagni di Lucca, Bagni di Lucca-Castelnuovo di Garfagnana ed Aulla-Menzone passati alle ferrovie dello

Stato, giusta l'art. 9 della legge 29 giugno 1913, n. 864, i quali superarono il 35° anno di età nel periodo dell'11 luglio 1913 al 1° maggio 1915, hanno facoltà di optare, entro il termine di tre mesi dalla pubblicazione della presente legge, per la inscrizione al fondo pensioni per il personale di dette ferrovie, purchè effettuino il riscatto con le norme in vigore alla data del passaggio, del periodo di servizio dalla data del compimento del 35° anno di età al 30 aprile 1915.

Per gli agenti che abbiano come sopra optato, il periodo dal 1° maggio 1915 alla data della domanda di opzione, sarà qualora ne facciano richiesta entro un anno dalla pubblicazione della presente legge, riconosciuto utile per la pensione con le norme dell'art. 10. In questo caso l'ammontare dell'assegno loro spettante sul fondo pensioni sarà ridotto della quota dell'assegno che verrà liquidato dalla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali alla quale erano inscritti nel suddetto periodo, corrispondente all'ammontare dei contributi a carico dell'Amministrazione ferroviaria da questa versati alla Cassa medesima per conto degli agenti.

Art. 33. — La disposizione di cui all'art. 3 della legge 23 luglio 1904, n. 742, è estesa, con effetto dal 1° luglio 1918, anche nei riguardi delle vedove e dei figli degli agenti morti in attività di servizio nel periodo 1° gennaio 1909-30 giugno 1913 e dei pensionati che siano stati esonerati dal servizio con decorrenza compresa nel periodo stesso.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 aprile 1921.

VITTORIO EMANUELE.

PEANO — BONOMI.

Visto, *Il guardasigilli:* FERA.

61.

Legge 7 aprile 1921, n. 384, che autorizza variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie ed ai bilanci di previsione della Tripolitania, della Cirenaica, della Colonia Eritrea e della Somalia per l'esercizio finanziario 1919-920, nonchè allo stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie ed ai bilanci della Colonia Eritrea e della Somalia per l'esercizio 1920-921.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa straordinaria di L. 5,700,000 per provvedere all'invio di un battaglione e di una squadriglia di aeroplani dall'Eritrea alla Somalia italiana.

Detta somma è ripartita per L. 100,000 a carico dell'esercizio 1919-1920 e per L. 5,600,000 a carico dell'esercizio 1920-921 e viene inscritta negli stati di previsione della spesa del Ministero delle colonie e nei bilanci dell'Eritrea e della Somalia italiana, come alle tabelle *A*, *B*, *C*, *D*, *F*, annesse alla presente legge.

Art. 2.

Sono autorizzate le variazioni di cui ai capitoli numeri 31, 32, 42, 43, 44 e 45 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie per l'esercizio finanziario 1919-920, descritte nell'annessa tabella *A*.

Art. 3.

Sono autorizzate le variazioni di entrata e di spesa al bilancio della Somalia italiana per l'esercizio finanziario 1919-920, per la complessiva somma di lire 245,500 risultanti dalla annessa tabella *E*.

Art. 4.

Sono autorizzate le variazioni di entrata e di spesa al bilancio della Tripolitania e della Cirenaica dell'esercizio finanziario 1919-920, per la complessiva somma di L. 9,374,000 risultanti dalla annessa tabella *G*.

Art. 5.

Sono autorizzate le variazioni di entrata e di spesa al bilancio della Colonia Eritrea per l'esercizio finanziario 1919-920, per la complessiva somma di lire 3,747,000 risultanti dall'annessa tabella *H*.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 aprile 1921.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

TABELLA **A.**

Tabella di maggiori assegnazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie per l'esercizio 1919-920.

TITOLO I. — *Spesa ordinaria.*

Categoria I. — Spese effettive.

Spese per le colonie:

Cap. n. 31. Contributo dello Stato nelle spese ordinarie civili della Tripolitania e della Cirenaica . . . . . L.	+	321,000 —
Cap. n. 32. Contributo dello Stato nelle spese ordinarie militari della Tripolitania e della Cirenaica . . . L.	+	3,824,000 —

TITOLO II. — *Spesa straordinaria.*

Categoria I. — Spese effettive.

Spese per le colonie:

Cap. n. 42. Contributo straordinario dello Stato per provvedere ai servizi straordinari civili nella Tripolitania e nella Cirenaica . . . . . L.	+	15,000 —

Cap. n. 43. Contributo straordinario dello Stato per provvedere ai servizi militari di carattere straordinario nella Tripolitania e nella Cirenaica . . . . . L. + 764,000 —

Cap. n. 44. (Modificata la denominazione). Contributo straordinario dello Stato a favore della Colonia Eritrea per provvedere all'onere derivante dall'estensione in Colonia dei decreti Luogotenenziali 10 febbraio 1918, numero 107; 7 aprile 1918, n. 444; 9 maggio 1918, numero 681 (decreti Luogotenenziali 13 giugno 1918, n. 909 e 6 ottobre 1918, n. 1560), e dei decreti Luogotenenziali 6 aprile 1919, nn. 494 e 495, e del R. decreto 2 novembre 1919, n. 2079 . . . . . L. + 492.000 —

Cap. n. 44-*bis*. Assegnazione straordinaria a favore della Colonia eritrea per provvedere alle spese concernenti l'allestimento e il mantenimento fino al 30 giugno 1920 di un battaglione da inviarsi temporaneamente nella Somalia italiana . . . . . L. + 100,000 —

Cap. n. 45 (Modificata la denominazione). Contributo dello Stato a favore della Somalia italiana per provvedere all'onere derivante dalla estensione in colonia dei decreti Luogotenenziali 10 febbraio 1918, n. 107; 7 aprile 1918, n. 444; 9 maggio 1918, n. 681 (decreti Luogotenenziali 13 giugno 1918, n. 909, e 6 ottobre 1918, n. 1560), e del R. decreto 2 novembre 1919, n. 2079 L. + 245,500 —

L. + 5,761,500 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro del tesoro

BONOMI.

TABELLA **B.**

Tabella di maggiori assegnazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie per l'esercizio 1920-921.

TITOLO II. — *Spesa straordinaria.*

Categoria I. — Spese effettive.

Spese per le colonie.

Cap. n. 48-*bis*. Assegnazione straordinaria a favore della Colonia Eritrea per provvedere alle spese concernenti il mantenimento di un battaglione da inviarsi nella Somalia italiana . . . . . L. + 800,000 —

Cap. n. 49-*bis*. Assegnazione straordinaria a favore della Somalia italiana per provvedere alle spese per un battaglione e per una squadriglia di aeroplani inviati dall'Eritrea in Somalia, all'impianto di campi di aviazione ed alle spese di ogni altro genere di carattere straordinario militare per la difesa della Colonia . . L. + 4,800,000 —

L. + 5,600,000 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro del tesoro
BONOMI.

TABELLA **C.**

Tabella di variazioni
al bilancio di previsione della Colonia Eritrea per l'esercizio 1919-920.

TITOLO II. — *Entrate straordinarie.*

Categoria I. — Entrate effettive.
Somministrazioni straordinarie dello Stato.

Art. 16-*bis*. Assegnazione straordinaria dello Stato per provvedere a tutte le spese per l'allestimento e il mantenimento fino al 30 giugno 1920, di un battaglione da inviarsi temporaneamente in Somalia . . . . . L. + 100,000 —

Spesa.

Il governatore della Colonia Eritrea, con suo decreto, aumenterà gli articoli della spesa per l'importo complessivo dell'assegnazione straordinaria di cui sopra.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro del tesoro
BONOMI.

TABELLA **D.**

Tabella di variazioni
al bilancio di previsione della Colonia Eritrea per l'esercizio 1920-921.

TITOLO II. — *Entrate straordinarie.*
Categoria I. — Entrate effettive.
Somministrazioni straordinarie dello Stato.

Art. 15-*bis*. Somministrazione straordinaria dello Stato per provvedere a tutte le spese necessarie per il mantenimento di un battaglione da inviarsi in Somalia . L. + 800,000 —

Spesa.

Il Governatore della Colonia Eritrea, con suo decreto, aumenterà gli articoli della spesa per l'importo complessivo dell'assegnazione straordinaria di cui sopra.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro del tesoro
BONOMI.

TABELLA **E.**

Tabella di variazioni
al bilancio di previsione della Somalia italiana per l'esercizio 1919-920.

TITOLO II. — *Entrate straordinarie.*
Categoria I. — Entrate effettive.
Contributi straordinari.

Art. 11. (Modificata la denominazione). Somministrazione straordinaria per provvedere all'onere derivante dall'estensione in Colonia dei decreti Luogotenenziali 10 febbraio 1918, n. 107, 7 aprile 1918, n. 444 e 9 maggio 1918, n. 681 (decreti Luogotenenziali 13 giugno 1918, n. 909 e 6 ottobre 1918, n. 1560) e del R. decreto 2 novembre 1919, n. 2079	L.	+	245,500 —

Spesa.
TITOLO I. — *Spese ordinarie.*
Categoria I. — Spese effettive.

Spese per il Governo e per l'Amministrazione civile.

Art. 2. Personale civile (stipendi, indennità ed assegni fissi)	L.	+	94,500 —
Art. 3. Corpo di polizia	»	+	4,500 —

Spese militari.

Art. 38. Assegni agli ufficiali ed alla truppa italiana . . .	L.	+	146,500 —
	L.	+	245,500 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro del tesoro
BONOMI.

TABELLA **F.**

Tabella di variazioni
al bilancio di previsione della Somalia italiana per l'esercizio 1920-921.

Entrata.
TITOLO II. — *Entrate straordinarie.*
Categoria I. — Entrate effettive.
Contributi straordinari.

Art. 11-*bis*. Assegnazione straordinaria dello Stato per provvedere alle spese per un battaglione, e per una squadriglia di areoplani inviati dall'Eritrea in Somalia, per l'impianto di campi di aviazione e di ogni altro genere di carattere straordinario militare per la difesa della Colonia	L.	+	4,800,000 —

TITOLO II. — *Spesa straordinaria.*

Categoria I. — Spese effettive.

Spese militari (nuova rubrica).

Art. 46-*bis*. Spese per un battaglione e per una squadriglia di areoplani inviati dall'Eritrea in Somalia, per l'impianto di campi di aviazione e di ogni altro genere di carattere straordinario militare per la difesa della Colonia.	L.	+	4,800,000 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro del tesoro

BONOMI.

TABELLA **G.**

Tabella di variazioni al bilancio di previsione della Tripolitania e della Cirenaica per l'esercizio finanziario 1919-920.

Entrata.

TITOLO I. — *Entrate ordinarie.*

Categoria I. — Entrate effettive.

Entrate proprie della Tripolitania.

Art. 2. Proventi dei monopoli	L.	+	350,000 —
Art. 8. Proventi eventuali	»	+	3,500,000 —

Entrate proprie della Cirenaica.

Art. 17. Proventi eventuali	L.	+	600,000 —

Entrate comuni alla Tripolitania e alla Cirenaica.

Art. 19. Contributo dello Stato nelle spese ordinarie civili	L.	+	321,000 —
Art. 20. Contributo dello Stato nelle spese ordinarie militari	»	+	3,824,000 —

TITOLO II. — *Entrate straordinarie.*

Categoria I. — Entrate effettive.

Entrate comuni alla Tripolitania ed alla Cirenaica.

Art. 27. Contributo dello Stato nelle spese straordinarie civili	L.	+	15,000 —
Art. 28. Contributo dello Stato nelle spese straordinarie militari	L.	+	764,000 —
Totale maggiori entrate	L.	+	9,374,000 —

Spesa.

TITOLO I. — *Spese ordinarie.*

Categoria I. — Spese effettive.

Spese comuni alla Tripolitania e alla Cirenaica.

Art. 15. Spese per il personale ed il funzionamento del deposito centrale delle truppe coloniali in Napoli (decreto 15 luglio 1915, n. 1171) . . . . . L. + 8,000 —

Spese per la Tripolitania.

Spese per il Governo e l'Amministrazione civile.

Art. 20. Personale in servizio presso gli Uffici di Governo e presso gli Uffici politico-militari; stipendi al personale di ruolo di altre Amministrazioni, dell'Eritrea e della Somalia italiana; indennità fisse al personale di ruolo; indennità ai volontari . . . . . L. + 151,000 —

Art. 22-*bis* (nuovo). Spesa per nolo di autoveicoli in servizio civile e politico e per consumo di benzina, da corrispondersi all'Amministrazione militare . . . . L. + 1,340,000 —

Art. 27. Assegni a funzionari, capi e notabili indigeni. L. + 1,000,000 —

Art. 30. Spese per le guardie locali . . . . . L. + 1,100,000 —

Art. 34. Servizio di monopoli - Acquisto di tabacchi, di sale, di fiammiferi e di chinino - Fitti di terreni e locali; trasporto e facchinaggio; paghe agli operai; spese per il funzionamento del servizio - Indennità diverse al personale di ruolo - Assegni e indennità a quello provvisorio - Gestione delle saline . . . . L. + 350,000 —

Spese militari.

Art. 82. Assegni agli ufficiali, agli impiegati civili, agli operai borghesi, alla truppa italiana ed indigena . L. + 1,581,000 —

Spese per la Cirenaica.

Spese per il Governo e per l'amministrazione civile.

Art. 94. Personale in servizio presso gli Uffici di Governo e presso gli Uffici politico-militari: stipendi al personale di ruolo dell'Eritrea e della Somalia italiana, indennità fisse al personale di ruolo, indennità ai volontari . . . . . L. + 110,000 —

Art. 95. Fitto di locali e di terreni, indennità di tramutamento, di missione e spese di ogni altro genere per il funzionamento degli Uffici di Governo e degli Uffici politico-militari . . . . . L. + 9,400 —

Art. 96-*bis* (nuovo). Spesa per nolo di autoveicoli in servizio civile e politico e consumo di benzina da corrispondersi all'amministrazione militare . . . L. + 600,000 —

Art. 116. Servizio economico commerciale- Spese relative al movimento industriale e commerciale ed ai provvedimenti intesi a favorirne lo sviluppo, spese per il funzionamento dei servizi - Indennità diverse al personale di ruolo, assegni ed indennità a quello provvisorio. L. + 600 —

Art. 120. Servizio agrario, forestale e zootecnico - Stipendi ed indennità al personale di ruolo . . . . . L. + 7,000 —

Art. 136. Servizi sanitari - Fitto di locali, spese per l'assistenza sanitaria, dei poveri, per i laboratori chimico e batteriologico; per la sanità marittima, per la profilassi contro le malattie celtiche; per i servizi farmaceutici e zooiatrici; spese pel funzionamento dei servizi e nell'interesse della sanità pubblica, indennità diverse al personale di ruolo, assegni ed indennità a quello provvisorio . . . . . L. + 40,000 —

Spese militari.

Art. 152. Assegni agli ufficiali, agli impiegati civili, agli operai borghesi, alla truppa italiana ed indigena . L. + 2,235,000 —

TITOLO II. — *Spesa straordinaria.*

Categoria I. — Spese effettive.

Spese per la Tripolitania.

Spese militari.

Art. 189. Spese ordinarie per reparti eritrei e somali temporaneamente assegnati in Colonia in più dell'organico e per le bande armate irregolari, premi in denaro a militari indigeni per atti di valore, per servizi straordinari di grande utilità, premi in oggetti di corredo, generi alimentari ed altri a militari indigeni libici e famiglie durante operazioni militari ed in speciali circostanze . . . . . L. + 164,000 —

Spese per la Cirenaica.

Spese per il Governo e per i servizi civili.

Art. 198. Spese d'impianto per servizi sanitari, per la profilassi contro le malattie infettive e pel personale straordinario - Impianto e funzionamento di ambulatori. L. + 15,000 —

Spese militari.

Art. 211. Spese ordinarie per reparti eritrei e somali temporaneamente assegnati in colonia in più dell'organico e per le bande armate irregolari, soprassoldo speciale concesso transitoriamente a militari indigeni libici, premi in denaro a militari indigeni per atti di valore, per servizi straordinari di grandi utilità, premi in oggetti di corredo, generi alimentari ed altri a militari indigeni libici e famiglie durante operazioni militari ed in speciali circostanze	L.	+	600,000 —
Totale maggiori spese per la Tripolitania e per la Cirenaica	L.	+	9,374,000 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro del tesoro

BONOMI.

TABELLA **H.**

Tabella di variazioni al bilancio di previsione della Colonia Eritrea per l'esercizio finanziario 1919-920.

ENTRATA

TITOLO I. — *Entrate ordinarie.*

Categoria I. — Entrate effettive.

Entrate proprie della Colonia.

Art. 1. Proventi doganali, diritti marittimi e sanitari . .	L.	+	1,450,000 —
Art. 5. Proventi dell'azienda trasporti	»	+	100,000 —
Art. 11. Tassa di vaccinazione del bestiame	»	+	305,000 —

TITOLO II. — *Entrate straordinarie.*

Categoria I. — Entrate effettive.

Somministrazioni straordinarie dello Stato.

Art. 16 (modificata la denominazione). Contributo straordinario dello Stato per provvedere all'onere derivante dall'estensione in Colonia dei decreti Luogotenenziali 10 febbraio 1918, n. 108; 7 aprile 1918, n. 444; 9 maggio 1918, n. 681, recanti aumento agli stipendi ed altri assegni, equiparati (decreti Luogotenenziali 13 giugno 1919, n. 959, e 6 ottobre 1918, n. 1560) e del R. decreto 2 novembre 1919, n. 2079	L.	+	492,000 —
Totale maggiori entrate. . .	L.	+	3,747,000 —

Spesa.

TITOLO I. — *Spese ordinarie.*

Categoria I. — Spese effettive.

Spese per il Governo e l'Amministrazione civile.

Art. 2. Personale di ruolo - Stipendi ed indennità coloniale.	L.	+	172,000 —
Art. 3. Personale avventizio - Assegni	»	+	550,000 —
Art. 4. Indennità varie e rimborso spese di viaggio, ecc. .	»	+	330,000 —
Art. 8. Assegni e spese varie per le bande assoldate . .	»	+	100,000 —
Art. 10. Servizi di carattere municipale	»	+	75,000 —
Art. 11. Servizio sanitario generale	»	+	250,000 —
Art. 14. Spese varie di carattere politico.	»	+	200,000 —
Art. 16. Spese per l'Istituto di patologia tropicale, ecc. .	»	+	150,000 —
Art. 20. Esercizio della ferrovia	»	+	850,000 —
Art. 21. Aziende trasporti	»	+	400,000 —
Art. 22. Servizio del genio civile e manutenzione ordinaria della rete stradale, ecc.	»	+	150,000 —
Art. 24. Esercizio e manutenzione della linea telegrafica Eritrea-Scioa	»	+	60,000 —
Art. 30. Magazzino generale (personale di servizio, ecc). .	»	+	140,000 —

Spese militari.

Art. 35. Assegni fissi agli ufficiali ed ai militari di truppa italiana ed indigena del R. corpo di truppe coloniali (articolo 210, lettera *a*) e ritenuta ordinaria per le pensioni (art. 213, lettera *a*) del regolamento amministrativo e contabile approvato col R. decreto 15 agosto 1913, n. 1161)	L.	+	320,000 —
Totale maggiore spesa. . .	L.	+	3.747.000 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro del tesoro

BONOMI.

Per effetto del R. decreto legge 20 *gennaio* 1921, *n.* 21 (1) *hanno inoltre assunto valore esecutivo le disposizioni e le varizioni di bilancio proposte col disegno di legge n.* 1078, *presentato alla Camera dei deputati l'8 dicembre* 1920 (*V. Atti parlamentari, Leg.* XXV, *Sezione* 1919-20) *e che qui appresso si riproducono.*

Art. 1.

Sono autorizzate le variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie per l'esercizio finanziario 1920-21 e quelle ai bilanci delle colonie della Tripolitania, Cirenaica, Eritrea e Somalia italiana per lo stesso esercizio finanziario, risultanti dalle annesse tabelle *A*, *B*, *C*, *D* ed *E*.

Art. 2.

Il contributo ordinario dello Stato nelle spese civili e militari della Somalia italiana, stabilito dallo articolo 3 del decreto luogotenenziale 9 luglio 1916, n. 843, in lire 4,629,000, è aumentato di lire 300,000 per l'esercizio finanziario 1920-21 secondo risulta dalla tabella *A* predetta.

Art. 3.

I Governi della Tripolitania e della Cirenaica sono autorizzati a valersi delle disponibilità in conto dei residui accertati al 30 giugno 1920 sui seguenti articoli di parte ordinaria:

Assegni agli ufficiali, agli impiegati civili, agli operai borghesi, alla truppa italiana e indigena (articolo 48 per la Tripolitania e 45 per la Cirenaica);

Pane e viveri - Casermaggio e combustibile - Vestiario, spese pel servizio sanitario e spese generali (articolo 49 per la Tripolitania e 46 per la Cirenaica);

Per impostarvi le spese di competenza degli articoli stessi relativi all'esercizio 1920-21.

---

(1) V. *Bollettino* anno corrente pag. 42.

TABELLA A.

Tabella delle nuove e maggiori assegnazioni su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie per l'esercizio finanziario 1920-21.

A) — AMMINISTRAZIONE CENTRALE.

Capitolo 3. Assegni e indennità di viaggio e di missione per gli addetti ai Gabinetti	L.	20,000
Capitolo 4. Sussidi ad impiegati ed agenti subalterni in servizio dell'Amministrazione delle colonie	L.	6,000
Capitolo 5. Sussidi ad impiegati ed agenti subalterni già appartenenti all'Amministrazione coloniale e loro famiglie . .	»	2,000
Capitolo 7. Compensi al personale di ruolo e ad altri per lavori straordinari e prestazioni d'opera nell'interesse dell'Amministrazione coloniale	»	220,000
Capitolo 10. Manutenzione, riscaldamento, adattamenti, ecc. .	»	20,000
Capitolo 11. Spese varie di ufficio dell'Amministrazione centrale .	»	120,000
Capitolo 12. Biblioteca: acquisto e legatura di libri, abbonamenti a pubblicazioni, ecc.	»	10,000
Capitolo 13. Pubblicazioni varie nell'interesse della amministrazione coloniale	»	15,000
Capitolo 16. Sovvenzioni ad istituzioni nazionali e internazionali aventi scopi coloniali	»	75,000
Capitolo 21. Spesa pel funzionamento dell'ufficio di traduzione .	»	16,000
Capitolo 22. Spese pel funzionamento dell'ufficio cartografico e per l'acquisto e la preparazione di carte geografiche-topografiche	»	4,600
Capitolo 23. (Modificata la denominazione). Ufficio cartografico. Personale operaio straordinario di cui all'articolo 10 del Regolamento 23 settembre 1915, n. 1902. - Retribuzione e premio per l'assicurazione obbligatoria a sensi del Regio decreto 21 aprile 1919, n. 403	»	720
Capitolo 29. Pensioni ordinarie (*Spesa fissa*)	»	50,000
Capitolo 38. Spese varie di carattere politico nell'interesse dell'Eritrea e della Somalia italiana	»	10,000
Capitolo 42-*bis*. (Modificata la denominazione). Personale avventizio assunto presso il Ministero - Retribuzione e premio per l'assicurazione obbligatoria ai sensi del Regio decreto 21 aprile 1919, n. 403.	»	600
Totale. . .	L.	570,820

B) — SPESE PER LE COLONIE.

Capitolo 32. Contributo dello Stato nelle spese ordinarie civili della Tripolitania.	L.	154,000
Capitolo 33. Contributo dello Stato nelle spese ordinarie civili della Cirenaica	»	2,349,100
Capitolo 37. Contributo dello Stato nelle spese civili e militari della Somalia italiana (leggi 18 luglio 1911, n. 864 e art. 3 del decreto-legge 9 luglio 1916, n. 843)	»	300,000
Capitolo 46. Contributo straordinario dello Stato per provvedere ai servizi straordinari civili della Cirenaica . . .	»	800,000
Capitolo 48-*ter* (nuovo). Contributo straordinario dello Stato nelle spese civili e militari della Colonia Eritrea e nelle spese per acquisto di materiali occorrenti per aumento di dotazioni e per la cessione di granaglie a prezzo di favore al personale indigeno ed ai gregari delle bande	»	11,755,000
Capitolo 49. (Modificata la denominazione). Contributo straordinario dello Stato a favore della Somalia italiana per provvedere, ecc. e dal Regio decreto 2 novembre 1919, n. 2079 .	»	205,000
Capitolo 49-*ter* (nuovo). Contributo straordinario dello Stato per la coniazione di n. 143,000 rupie d'argento somministrate alla Somalia italiana quale riserva per buoni di cassa in rupie in circolazione	»	1,000,000
Capitolo 49-quater (nuovo). Contributo straordinario dello Stato per provvedere all'acquisto di apparecchi, macchinari e di altri mezzi occorrenti per il normale funzionamento dei vari servizi della Somalia italiana	»	400,000
Totale. . .	L.	16,963,100

TABELLA **B**.

BILANCIO DELLA TRIPOLITANIA.

ENTRATA.

Maggiori assegnazioni.

Articolo 10. Contributo dello Stato nelle spese ordinarie civili .	L.	154,000

USCITA.

Spese ordinarie effettive — Maggiori assegnazioni.

Articolo 2. Personale di ruolo: stipendi e indennità fisse . . .	L.	154,000
Articolo 69-*bis* (nuovo). Spese per costruzione di abitazioni e per sussidi a costruttori di case popolari	»	500,000
Totale. . . .	L.	654,000

Diminuzioni di stanziamento.

Articolo 18. Uffici di Governo. Personale provvisorio; funzionari indigeni, ecc.	L.	250,000
Articolo 37. Servizi sanitari	»	250,000
Totale. . . .	L.	500,000

TABELLA C.

BILANCIO DELLA CIRENAICA.

ENTRATA.

Articolo 10. Contributo dello Stato nelle spese ordinarie civili .	L.	2,349,100
Articolo 12. Contributo dello Stato nelle spese straordinarie civili.	»	800,000
Totale. . .	L.	3,149,100

USCITA.

Spese ordinarie effettive.

Articolo 2. Personale di ruolo - Stipendi e indennità fisse . .	L.	117,000
Articolo 10. Assegni a capi e notabili indigeni	»	1,672,100
Articolo 13. Spese di beneficenza ed assistenza: sussidi ad indigeni ed a nazionali, ecc.	»	60,000
Articolo 17. Ufficio di Governo - Funzionari indigeni, personale provvisorio e spese di ogni genere pel funzionamento degli uffici, ecc.	»	9,400
Articolo 23. Servizio economico-commerciale - Spese relative, ecc.	»	50,600
Articolo 29. Servizi marittimi e portuali. Fitto locali; spese per l'esercizio e la manutenzione, ecc.	»	300,000
Articolo 35. Servizi sanitari. Fitto di locali, ecc.	»	40,000
Articolo 40. Servizio delle opere pubbliche. Manutenzione e riparazione ordinarie delle opere marittime, ecc.	»	100,000

Spese straordinarie effettive - Maggiori assegnazioni.

Articolo 57. Contributi ai Municipi e concorso nella spesa dei servizi civili presso le località ove non esistono municipi .	L.	500,000
Articolo 58. Spese d'impianto per servizi sanitari per la profilassi delle malattie infettive e pel personale straordinario, ecc. .	»	15,000
Articolo 59. Spese per la costruzione di linee telegrafiche e telefoniche, ecc.	»	235,000
Articolo 84. Scavi ed altri lavori straordinari d'interesse archeologico, ecc.	»	50,000
Totale. . .	L.	3,149,100

TABELLA **D.**

BILANCIO DELLA COLONIA ERITREA.

ENTRATA.

TITOLO II — *Entrate straordinarie.*

Categoria I — *Entrate effettive.*

Articolo 15-*ter* (nuovo). Contributo straordinario dello Stato nelle spese civili e militari della Colonia Eritrea e nelle spese per acquisti di materiali, in aumento di dotazioni e per cessione di granaglie a prezzo di favore al personale indigeno ed ai gregari delle bande	L.	11,755,000

USCITA.

Maggiori assegnazioni — Spesa ordinaria.

Categoria I — *Spese effettive.*

Articolo 8. Assegni e spese varie per le bande assoldate . . .	L.	280,000
Articolo 12. Corpo di polizia e spese varie per il servizio di pubblica sicurezza	»	394,000
Articolo 13. Reclusorio e carceri giudiziarie	»	100,000
Articolo 20 Azienda trasporti	»	420,000
Articolo 33. Contributo al bilancio per l'esercizio delle ferrovie. .	»	350,000
Articolo 35. Assegni fissi agli ufficiali, sottufficiali ed ai militari di truppa italiana ed indigena, del Regio corpo di truppe coloniali, ecc.	»	6,287,000
Articolo 36. Occorrenze varie per il Regio corpo di truppe coloniali, ecc.	»	1,789,000
Articolo 37. Trasporti per mare di ufficiali e truppa, ecc. . . .	»	412,000
Totale. . .	L.	10,032,000

Spesa straordinaria.

Categoria I — *Spese effettive.*

Articolo 13-*bis* (nuovo). Differenza a carico della Colonia nella gestione delle derrate da distribuire a prezzo di favore ai gregari delle bande ed ai personali civili indigeni	L.	1,230,000
Articolo 44. Spese per acquisti di materiali occorrenti per aumenti di dotazioni.	»	493,000
Totale. . .	L.	1,723,000

TABELLA E.

BILANCIO DELLA SOMALIA ITALIANA.

ENTRATA.

TITOLO I. — *Entrate ordinarie.*

Categoria I — *Spese effettive.*

Articolo 1. Proventi doganali	L.	300,000
Articolo 2. Proventi postali e radiotelegrafici	»	100,000
Articolo 3. Tasse varie	»	50,000
Articolo 9. Contributo dello Stato, ecc.	»	300,000
Totale. . .	L.	750,000

TITOLO II. — *Entrate straordinarie.*

Categoria I — *Entrate effettive.*

Articolo 11. (Modificata la denominazione). Somministrazione straordinaria dello Stato per provvedere all'onere ecc. e dal Regio decreto 2 novembre 1919, n. 2079	L.	205,000
Articolo 11-*ter* (nuovo). Contributo straordinario dello Stato per la coniazione di 143,000 rupie d'argento occorrenti quale riserva pei buoni di cassa in rupie poste in circolazione nella Somalia italiana	»	1,000,000
Articolo 11-*quater* (nuovo). Contributo straordinario dello Stato per provvedere all'acquisto di apparecchi, macchinari ed altri mezzi d'opera occorrenti per il normale funzionamento dei vari servizi della Colonia.	»	400,000
Totale. . .	L.	1,605,000

USCITA.

TITOLO I — *Spesa ordinaria.*

Categoria I — *Spese effettive.*

Articolo 2. Personale civile (stipendi, indennità ed assegni fissi) .	L.	130,000
Articolo 3. Corpo di polizia	»	51,000
Articolo 4. Personale indigeno	»	72,000
Articolo 5. Indennità di equipaggiamento, viaggi per destinazione in Colonia, rimpatri licenze	»	15,000

Articolo 6. Indennità di marcia e soggiorno e spese di viaggio per trasferimenti e missioni varie in Colonie	L.	22.000
Articolo 9. Affitto e manutenzione di locali	»	25.000
Articolo 11. Spese postali per telegrammi, radiotelegrammi, corrieri	»	45.000
Articolo 12 Servizi delle comunicazioni e dei trasporti	»	60.000
Articolo 15. Spese d'ufficio, abbonamenti a pubblicazioni periodiche; spese e concorsi per la stampa di pubblicazioni di carattere coloniale; acquisto di libri, di stampati, ecc.	»	35.000
Articolo 18. Sovvenzioni alle mense	»	6.000
Articolo 20. Quota da accantonarsi a favore degli impiegati per contratto, in dipendenza delle indennità loro spettanti in base alla nuova forma di contratto d'impiego	»	2.000
Articolo 24. Carceri e servizio di pubblica sicurezza	»	20.000
Articolo 25. Servizio sanitario, igienico e zoojatrico	»	20.000
Articolo 27. Capitaneria di porto e spese pel funzionamento dei fari e fanali	»	15.000
Articolo 38. Assegni agli ufficiali ed alla truppa italiana . . .	»	121.000
Articolo 39. Paghe e spese varie per la truppa indigena . . .	»	160.000
Articolo 40. Indennità di equipaggiamento, viaggi per destinazione in Colonia, rimpatri, licenze agli ufficiali ed alla truppa italiana	»	26.000
Articolo 41. Indennità di marcia agli ufficiali, viveri di marcia alla truppa italiana, spese di viaggio per trasferimenti nella Colonia	»	50.000
Articolo 46. Assegni ai Sultani di Obbia e dei Migiurtini e spese varie per i Commissariati sulla costa della Somalia italiana settentrionale	»	80.000
Totale. . .	L.	955.000

TITOLO II — *Spese straordinarie.*

Categoria I — *Spese effettive.*

Spese per il governo e l'Amministrazione.

Articolo 46-*ter* (nuovo). Pagamento al Tesoro del contingente di rupie 143.000 fornite quale riserva della circolazione monetaria cartacea della Colonia	L.	1.000.000
Articolo 46-quater (nuovo). Spese per acquisto di apparecchi, macchinari ed altri mezzi d'opera occorrenti per il normale funzionamento dei vari servizi della Colonia	»	400.000
Totale. . .	L.	1.400.000

Parte II

PERSONALE.

1.

Disposizioni nel personale del Ministero.

PROMOZIONE.

Decreto Ministeriale del 5 marzo 1921.

L'usciere del Ministero delle colonie BELLERI Antonio è promosso usciere capo con l'annuo stipendio di lire tremilacinquecento (L.3.500).

AUMENTO DI STIPENDIO.

Decreto Ministeriale del 23 febbraio 1921.

Al ragioniere nell'Amministrazione coloniale signor FERRARA Ettore provvisto dello stipendio di diritto di lire 5, 600 e di quello di fatto di lire 5.175 è assegnato, a decorrere dal 1° dicembre 1920, lo stipendio di fatto di lire cinquemilatrecentosedici e centesimi sessantasei (lire 5,316,66).

RICHIAMO DALL'ASPETTATIVA.

Decreto Reale del 10 marzo 1921.

Il Consigliere nell'Amministrazione coloniale cav. uff. dott. Luigi DI NAPOLI è, a sua domanda, richiamato in servizio con decorrenza dal 9 marzo 1921.

PROROGA DI ASPETTATIVA.

Decreto Reale del 20 marzo 1921.

È prorogata a decorrere dal 1° marzo 1921 l'aspettativa per infermità concessa all'applicato nel Ministero delle colonie signor SANSON Augusto.

Al medesimo sarà corrisposto durante il periodo di aspettativa l'assegno annuo di lire mille (L. 1000).

COLLOCAMENTO IN ASPETTATIVA.

Decreto Reale 20 marzo 1921.

Il ragioniere nell'Amministrazione coloniale signor SPATARO Carmelo è collocato in aspettativa per infermità a decorrere dal 5 dicembre 1920 con l'annuo assegno di lire millequattrocento (L. 1400).

COLLOCAMENTO A RIPOSO.

Decreto Reale 22 ottobre 1921.

BODRERO cav. di Gr. cr. dott. Pompeo, Direttore generale nel Ministero delle colonie è, a sua domanda, collocato a riposo, con decorrenza dal 16 settembre 1920.

Decreto Reale 14 novembre 1920.

BRUSCHELLI comm. Tommaso, consigliere nel Ministero delle colonie è, a sua domanda, collocato a riposo con decorrenza dal 1° marzo 1921.

DIMISSIONI.

Decreto Ministeriale del 21 dicembre 1920.

L'usciere nel Ministero, LORÈ Giuseppe, in aspettativa per infermità, è richiamato in attività di servizio dal 1° agosto 1920, e dalla stessa data è dichiarato d'ufficio dimissionario perchè, sebbene regolarmente invitato a riprendere servizio, non ha riassunto le sue funzioni di ufficio, senza giustificato motivo, entro il termine assegnatogli.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI.

Decreto Ministeriale del 7 marzo 1921.

L'Archivista del Ministero delle colonie signor PETRAROLI Vittorio è sospeso per giorni tre dallo stipendio per assenze dall'ufficio non giustificate.

2.

Disposizioni nel personale delle Colonie.

Personale della Tripolitania.

ONORIFICENZE.

Ordine della Corona d'Italia.

A CAVALIERE.

Decreto Reale 31 marzo 1921.

RAPEX dott. Raffaele, interprete traduttore a ruolo.

DESTINAZIONE.

Decreto Ministeriale del 22 febbraio 1921.

Il Consigliere coloniale cav. uff. dott. Francesco GALLETTI è destinato a prestare servizio nella Tripolitania con effetto dal 16 febbraio 1921.

Personale dell'Eritrea.

ONORIFICENZE.

Ordine della Corona d' Italia.

A COMMENDATORE.

Decreto Reale del 31 marzo 1921.

FARES cav. uff. Antonio, ufficiale coloniale distaccato in Tripolitania.

AD UFFICIALE.

Decreto Reale 31 marzo 1921.

ROLLINI cav. dott. Giuseppe, agente coloniale

AUMENTI DI STIPENDIO.

Decreto Reale 20 marzo 1921.

All'agente coloniale di 2ª classe del ruolo della Eritrea comm. CHECCHI Michele è concesso per conseguito aumento quadriennale lo stipendio annuo di lire undicimilaquattrocentotrenta (L. 11.430) a decorrere dal primo novembre 1920.

Agli agenti coloniali di 3ª classe dello stesso ruolo comm. TALAMONTI Luigi, cav. uff. POLLERA Alberto e comm. MOCHI Carlo è concesso per conseguito aumento quadriennale lo stipendio annuo per ciascuno di lire diecimiladuecentoventi (L. 10,220) a decorrere dal primo novembre 1920.

PROMOZIONI.

(*Decreto Reale 10 febbraio 1921*).

I sottoindicati Agenti coloniali di grado inferiore della Colonia Eritrea, sono promossi Agenti coloniali di grado superiore di 5ª classe con lo stipendio annuo di L. 6000 ciascuno nel seguente ordine di anzianità:

1° DE CRESCENZO Avv. Tommaso;

2° NICOLAJ-GAMBA Dott. Nicolò.

Personale della Somalia Italiana.

NOMINA.

Regio decreto 24 febbraio 1921.

A decorrere dal 1° gennaio 1921 il signor CIBELLI Enrico, tenente di complemento di fanteria è nominato Agente coloniale di settima classe con lo stipendio annuo di lire quattromilanovecentocinquanta (L. 4950) nel ruolo della Somalia Italiana.

3.

R. Istituto orientale di Napoli.

CONFERMA D'INCARICO.

Decreto Ministeriale del 2 febbraio 1921.

I professori, presso il R. Istituto orientale di Napoli, signori LUIGI BONELLI e FRANCESCO GALLINA sono confermati rispettivamente nell'incarico dell'insegnamento del Persiano e del Tigrino per l'anno scolastico 1920-21 con l'annuo assegno di L. 3000 ciascuno.

CESSAZIONE D'INCARICO.

Regio decreto 20 gennaio 1921.

Il signor Bartolomeo-BALBI non è confermato nell'insegnamento di titolare della cattedra di giapponese presso il R. Istituto orientale di Napoli e cessa dalle sue funzioni con decorrenza dal 1° febbraio 1821.

4.

Concorsi.

Decreto ministeriale 14 marzo 1921, che bandisce un concorso per un posto di notaro a Tripoli.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER LE COLONIE

Visti i RR. decreti 20 marzo 1913, n. 286 e 6 febbraio 1921, n. 135, relativi all'Ordinamento del notariato nella Tripolitania e nella Cirenaica;

Decreta:

È aperto un concorso ad un posto di notaro per Tripoli.

Il concorso avrà luogo secondo le norme dell'unito bando.

Roma, 14 marzo 1921.

ROSSI.

MINISTERO DELLE COLONIE.

BANDO PER CONCORSO AD UN POSTO DI NOTARO A TRIPOLI.

È aperto un concorso per titoli ad un posto di notaro per Tripoli a norma dei RR. decreti 20 marzo 1913, n. 286, e 6 febbraio 1921, n. 135.

Il concorso ha luogo presso il Ministero delle colonie.

Vi potranno prendere parte i notari esercenti del Regno e i candidati notari.

La cauzione da prestarsi è fissata in L. 9000.

È assicurato al vincitore del concorso un minimo di proventi annui in L. 12.000; qualora tale minimo non venga raggiunto, la differenza è corrisposta dall'Amministrazione delle colonie.

I concorrenti dovranno provare di aver conoscenza degli elementi del diritto musulmano. A questo effetto, se essi non credono di poter provare altrimenti tale conoscenza, devono nella domanda di concorso chiedere di essere ammessi ad un esperimento orale avanti la Commissione giudicatrice.

La conoscenza della lingua araba non è requisito essenziale del concorso, ma ne sarà tenuto speciale conto nella valutazione dei titoli. All'uopo i concorrenti che non credono di provare altrimenti di cono-

scere l'arabo, possono nella domanda di concorso chiedere di essere ammessi ad un esperimento orale o scritto avanti la suddetta Commissione.

Le domande in carta da bollo di lire due devono essere presentate al Ministero delle colonie, ufficio legislazione e giustizia, non più tardi del giorno 30 aprile prossimo venturo anche per mezzo della posta, ritirandone analoga ricevuta.

Gli aspiranti, oltre i documenti che hanno facoltà di esibire a prova del possesso dei requisiti di cui sopra è parola, dovranno produrre a corredo della domanda di ammissione i seguenti documenti:

I candidati notari:

1° Atto di nascita, legalizzato dal presidente del tribunale;

2° Certificato di cittadinanza italiana legalizzato come il precedente;

3° Certificato generale del casellario giudiziale;

4° Certificato del cancelliere del tribunale civile e penale della residenza, da cui risulti non trovarsi l'aspirante in alcuno dei casi per cui si è esclusi e non si può essere assunti o si è incapaci all'ufficio di giurati a' termini degli articoli 5, 6, 7 e 8, n. 2 e 3 della legge 8 giugno 1874, n. 1937 (serie 2ª) modificata dall'art. 32 del R. decreto 1° dicembre 1889, n. 6509 (serie 3ª);

5° Certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco della residenza dell'aspirante, legalizzato dal prefetto o sottoprefetto e per i candidati residenti in Colonia dall'ufficio competente, con la legalizzazione del Governatore;

6° Diploma di laurea in giurisprudenza, ovvero un certificato del direttore della segreteria della Università, presso cui fu conseguita o confermata la laurea;

7° Certificato d'iscrizione fra i praticanti notari;

8° Certificato della pratica notarile; nel caso di pratica abbreviata, i documenti che la giustifichino;

9° Certificato del superato esame di idoneità al notariato dal quale risulti non solo il numero dei voti ottenuti dall'aspirante, ma anche il grado di merito, che gli fu dalla Commissione esaminatrice attribuito.

I documenti indicati ai nn. 2, 3, 4 e 5 dovranno aver la data non anteriore di tre mesi a quella del presente avviso.

I notari in esercizio:

1° Attestazione del presidente del Consiglio notarile del distretto in cui il concorrente esercita, dalla quale risulti che egli è iscritto nel

ruolo dei notari esercenti nel distretto stesso, e la data dell'assunzione dell'esercizio delle sue funzioni. Se precedentemente l'aspirante esercitò in altri distretti, deve produrre simile attestazione anche dei presidenti dei rispettivi Consigli notarili;

2° Tutti gli altri documenti richiesti pei candidati notari e indicati ai nn. 3, 4, 5, e 9.

I suddetti documenti devono essere presentati in originale o in copia autentica, esclusi i certificati di conformità e gli equipollenti di ogni specie.

Le domande presentate dopo il termine come sopra stabilito o mancanti anche di uno solo dei prescritti documenti non saranno prese in considerazione.

La Commissione giudicatrice, nominata con decreto del Ministro delle colonie, indicherà il candidato che dovrà essere nominato.

Roma, 14 marzo 1921.

ROSSI.

Proroga del termine utile per la presentazione delle domande per l'ammissione ai concorsi per titoli a posti di Direttore coloniale e di Direttore capo di divisione di ragioneria nell' Amministrazione coloniale.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER LE COLONIE

Visto il proprio decreto in data 8 febbraio 1921 col quale furono banditi concorsi per titoli a posti di direttore coloniale e di direttore capo divisione di ragioneria nell'Amministrazione coloniale;

Ritenuto necesario prorogare il termine utile per la presentazione delle domande e dei documenti per l'ammissione ai predetti concorsi;

Visti i RR. DD. 23 ottobre 1919, n. 1971 e 27 novembre 1919, n. 2325;

Decreta:

Il termine utile per la presentazione delle domande e dei documenti prescritti per l'amissione ai concorsi per titolo a posti di direttore co-

loniale e di direttore capo divisione di ragioneria nell'Amministrazione coloniale bandito col decreto 8 febbraio 1921 è prorogato al 15 aprile 1921.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei Conti.

Roma, 24 marzo 1921.

Il ministro
ROSSI.

ERRATA CORRIGE.

Bollettino, marzo 1921.

Pag. 112, riga 6, colonna 5: stipendio attribuito a Marzollo cav. uff. Bonaventura, *invece di:* L. 9100, *leggasi:* L. 9200.

Pubblicazioni del Ministero delle Colonie

POSTE IN VENDITA

Ultime pubblicazioni.

Itinerari della Cirenaica. Note ed appunti della Missione BODRERO (febbraio-marzo 1919). Con 104 illustrazioni nel testo, 23 tavole e 2 carte. Roma, tip. del Senato, 1920, 8° obl. (23,5×43,5) p. 82 L. 15

Zaccagna D. *Itinerari geologici nella Tripolitania occidentale con Appendice paleontologica dei Prof.* P. PRINCIPI, G. CHECCHIA-RISPOLI, P. VINASSA DE REGNY e A. FUCINI. Roma, tip. ditta L. Cecchini, 1919, 8°, p. 126, tav. 10 . . . . . » 5

Il presente fascicolo è stato distribuito il

Per l'acquisto delle pubblicazioni sopra indicate rivolgersi alla Casa Libraria Editrice Italiana P. MAGLIONE e C. STRINI, via Due Macelli, 88, Roma.

ANNO IX. N. 5

Ministero delle Colonie

BOLLETTINO UFFICIALE

Maggio 1921

ROMA
STABILIMENTO POLIGRAFICO PER L'AMMINISTRAZIONE DELLA GUERRA
VIA GINO CAPPONI, 43-45
—
1921

ANNO IX. Maggio 1921 NUM. 5.

Ministero delle Colonie

BOLLETTINO UFFICIALE

SOMMARIO.

PARTE I.

Legislazione e Amministrazione

62. — *R. decreto 10 marzo 1921, n. 502*, che fa cessare per ogni effetto lo stato di guerra nel territorio della Cirenaica . . . *Pag.* 235

63. — *R. decreto 10 marzo 1921, n. 535*, relativo all'aumento delle tariffe pei telegrammi scambiati fra la Tripolitania e la Cirenaica, nonchè fra le dette Colonie ed il Regno . . . . . » 236

64. — *R. decreto-legge 24 marzo 1921, n. 400*, che concede una retribuzione straordinaria a talune categorie di personale dipendente dal Ministero dell'istruzione pubblica . . . . . » 238

65. — *R. decreto-legge 24 marzo 1921, n. 401*, che estende le disposizioni relative al fondo di cointeressenza al personale dei ruoli provinciali, speciali e tecnici dipendenti dal Ministero dell'istruzione pubblica . . . . . » 240

66. — *R. decreto 3 aprile 1921, n. 449*, che impone un dazio di uscita sul pesce fresco di ogni sorta esportato dalla Tripolitania. » 242

67. — *R. decreto 3 aprile 1921, n. 516*, contente norme circa la esportazione di merci dalla Tripolitania . . . . . » 243

68. — *R. decreto 3 aprile 1921, n. 542*, che sostituisce con altra la Tabella *B* del decreto Luogotenenziale 16 settembre 1917, n. 2155, relativa alle tasse scolastiche per la R. scuola media tecnico-commerciale di Tripoli . . . . . » 245

69. — *Legge 7 aprile 1921, n. 457*, concernente il VI censimento generale della popolazione del Regno . . . . . » 247

70. — *R. decreto 7 aprile 1921, n. 505*, che modifica l'art. 4 del R. decreto 27 novembre 1919, n. 2577, circa la validità della laurea dottorale conseguita presso i RR. Istituti d'istruzione superiore commerciale e presso la Università Bocconi di Milano, quale titolo pei concorsi nelle pubbliche amministrazioni. . . . . » 251

71. — *R. decreto 7 aprile 1921, n. 518*, concernente l'ordinamento ed il funzionamento degli Uffici agrari della Tripolitania e Cirenaica . . . . . *Pag.* 253

72. — *R. decreto 7 aprile 1921, n. 523*, e relativa relazione, che autorizza una 34ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste inscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1920-21 » 255

73. — *Legge 7 aprile 1921, n. 379*, concernente la conversione in legge dei RR. DD. emanati durante la proroga dei lavori parlamentari autorizzanti provvedimenti di bilancio ed estensione al personale della Colonia Eritrea dell'indennità temporanea prevista dal decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314 e l'altra prevista dal R. D. 3 giugno 1920, n. 737 . . . . . » 257

74. — *R. decreto 10 aprile 1921, n. 422*, che approva il regolamento per l'esecuzione del Regio decreto-legge 26 febbraio 1920, n. 219, relativo all'istituzione dell'opera di previdenza a favore degli impiegati civili dello Stato e dei loro superstiti non aventi diritto a pensione . . . . . » 261

75. — *R. decreto 10 aprile 1921, n. 470*, contenente norme per la devoluzione al Demanio dello Stato dei beni appartenenti, all'entrata in vigore dei trattati di pace, a sudditi della Germania o dell'antico Impero d'Austria . . . . . » 295

76. — *R. decreto 10 aprile 1921, n. 551*, che istituisce nella Colonia Eritrea una Camera di Commercio con sede in Asmara . . . » 298

COMUNICAZIONI:

Circolare del Ministero delle colonie, Direzione Affari economici e personale, n. 2009 del 29 aprile 1921, diretta ai Governi delle Colonie, relativa all'indennità caro-viveri . . . » 305

PARTE II.

Personale.

DISPOSIZIONI NEL PERSONALE DELLE COLONIE:

Conferimento ricompense ai benemeriti della salute pubblica. . *Pag.* 306

AVVISI:

Elenco delle pubblicazioni poste in vendita . . . . . » 307

Parte I

LEGISLAZIONE E AMMINISTRAZIONE.

62.

R. decreto 10 marzo 1921, n. 502, che fa cessare per ogni effetto lo stato di guerra nel territorio della Cirenaica.

(*Gazzetta Ufficiale* del 28 aprile 1921, n. 100).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Ritenuto che, date le attuali condizioni politiche della Cirenaica, vien meno la necessità di mantenere lo stato di guerra;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Su proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le Colonie, di concerto con quelli della guerra e della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

A decorrere dalla data del presente decreto, deve considerarsi cessato, per ogni effetto di legge, lo stato di guerra nel territorio della Cirenaica.

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 marzo 1921.

VITTORIO EMANUELE

GIOLITTI — ROSSI — BONOMI — SECHI.

Visto: *Il guardasigilli:* FERA.

63.

R. decreto 10 marzo 1921, n. 535, relativo all'aumento delle tariffe pei telegrammi scambiati fra la Tripolitania e la Cirenaica, nonchè fra le dette Colonie ed il Regno.

(*Gazzetta Ufficiale* del 2 maggio 1921, n. 103).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Viste le leggi 25 febbraio 1912, n. 83 e 6 luglio 1912, n. 749;

Visti i RR. decreti 20 novembre 1912, n. 1205 e giugno 1913, n. 708;

Visto il R. decreto 30 settembre 1920, n. 1483;

Visto il R. decreto 25 gennaio 1921, n. 44, che apporta modificazioni alle tariffe ed ai servizi postali-telegrafici e telefonici del Regno;

Ritenuto che le tariffe pei telegrammi scambiati fra il Regno, la Tripolitania e la Cirenaica debbono essere in relazione con quelle interne del Regno;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le colonie, di concerto col Ministro delle poste e dei telegrafi e con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A decorrere dal 16 marzo 1921 le tariffe pei telegrammi scambiati fra la Tripolitania e la Cirenaica e per quelli scambiati fra le dette colonie ed il Regno è di centesimi trentacinque per parola con un minimo di otto parole.

Art. 2.

Le tariffe di cui all'articolo precedente sono ridotte del 50 % pei telegrammi di Stato a pagamento e pei telegrammi della stampa.

Art. 3.

Pei servizi speciali relativi ai telegrammi di cui agli articoli precedenti vigono le norme e le tariffe del regolamento internazionale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi del decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 marzo 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — ROSSI — PASQUALINO-VASSALLO — FACTA.

VISTO: *Il guardasigilli:* FERA.

64.

R. decreto-legge 24 marzo 1921, n. 400, che concede una retribuzione straordinaria a talune categorie del personale dipendente dal Ministero dell'istruzione pubblica.

(*Gazzetta Ufficiale* del 16 aprile 1921, n. 90).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Ritenuto che gli articoli 24 e seguenti del R. decreto Luogotenenziale 23 ottobre 1919, n. 1971, relativi al fondo per assegni di cointeressenza non vennero estesi al personale insegnante delle Università, degli Istituti d'istruzione superiore, degli Istituti superiori di magistero femminile, delle scuole medie e normali, degli educandati e degli Istituti di belle arti, di musica e di arte drammatica:

Considerato che l'Istituto della cointeressenza, così come fu ordinato nel decreto-legge succitato, non trova applicazione nell'ordinamento scolastico, dove le cattedre vacanti vengono necessariamente coperte con incaricati o supplenti;

Considerato tuttavia che il decreto-legge 29 ottobre 1920, n. 1521 ha, per il solo esercizio 1919-920, stabilito norme che rendono il premio di cointeressenza affatto indipendente dalle economie conseguite a causa delle vacanze dei posti;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la istruzione pubblica, di concerto col ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A ciascun professore ordinario o straordinario delle Università, degli Istituti di istruzione superiore (compresi i professori di cui all'articolo 2 del R. decreto 17 agosto 1919, n. 1707) e degli Istituti superiori di magistero femminile, che abbia prestato servizio durante l'esercizio 1919,-920, è concessa a titolo di retribuzione straordinaria, la somma di lire 750.

Art. 2.

A ciascun capo d'Istituto e a ciascun insegnante di ruolo di scuole medie e normali e di Istituti di belle arti, di arte musicale e drammatica che abbia prestato servizio durante l'esercizio finanziario 1919-920 è concessa, a titolo di retribuzione straordinaria, la somma di L. 500.

Uguale somma è concessa al personale insegnante degli educandati che abbia prestato servizio durante il predetto esercizio e ai capi e agli insegnanti degli Istituti di Magistero per l'educazione fisica.

Art. 3.

Al pagamento delle predette retribuzioni straordinarie si potrà provvedere mediante mandati a disposizione.

Art. 4.

Con decreto del ministro del tesoro saranno apportate al bilancio del Ministero dell'istruzione pubblica le variazioni conseguenti dal presente decreto.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 marzo 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — CROCE — FACTA.

Visto: *Il guardasigilli;* FERA.

65.

R. decreto-legge 24 marzo 1921, n. 401, che estende le disposizioni relative al fondo di cointeressenza al personale dei ruoli provinciali, speciali e tecnici, dipendenti dal Ministero dell'istruzione pubblica.

(*Gazzetta Ufficiale* del 16 aprile 1921, n. 90).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA.

Veduto l'art. 74 del Regio decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1971;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'istruzione pubblica, di concerto con quello pel tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le disposizioni relative al fondo per assegni di cointeressenza di cui ai decreti-legge 23 ottobre 1919, n. 1971, 27 novembre 1919, n. 2231, e 29 ottobre 1920, n. 1521, sono estese agli impiegati di ruolo, dei ruoli provinciali, speciali e tecnici dipendenti dal Ministero dell'istruzione pubblica, per i quali furono applicati i ruoli aperti o vennero modificate le tabelle già in vigore con i seguenti atti di Governo:

Decreto-legge Luogotenenziale 6 luglio 1919, n. 1186 e R. decreto 13 maggio 1920, n. 843, concernenti gli stipendi e la carriera del personale direttivo, insegnante e di servizio delle scuole medie e normali e dei convitti nazionali, esclusi i capi di istituto e gli insegnanti delle scuole medie e normali;

Decreto-legge Luogotenenziale 6 luglio 1919, n. 1387, e R. decreto 13 maggio 1920, n. 843, concernenti i ruoli organici del personale di alcuni educandati escluso il personale insegnante;

R. decreto-legge 17 agosto 1919, n. 1705 e R. decreto 13 maggio 1920, n. 932, concernenti il ruolo organico dell'Ufficio tecnico dell'Università di Roma;

R. decreto-legge 17 agosto 1919, n. 1706 e R. decreto 13 maggio 1920, n. 842, concernenti provvedimenti per il personale assistente, tecnico, subalterno e vario delle Università e degli Istituti superiori.

RR. decreti-legge 6 ottobre 1919, n. 2127 e 22 agosto 1919, n. 1672 e RR. decreti 13 e 16 maggio 1920, nn. 715 e 641, concernenti provvedimenti per il personale delle Amministrazioni delle antichità e belle arti, esclusi i capi e gli insegnanti degli Istituti di belle arti e di arte musicale e drammatica.

Art. 2.

Per le categorie sopra indicate verrà costituito per l'esercizio 1919-920 un apposito fondo corrispondente al 10 % della spesa lorda accertata nell'esercizio stesso per gli stipendi delle categorie medesime.

Tale fondo verrà ripartito secondo le norme di cui all'art. 1° del R. decreto-legge 29 ottobre 1920, n. 1521.

Art. 3.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 marzo 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — CROCE — FACTA.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

66.

R. decreto 3 aprile 1921, n. 449, che impone un dazio di uscita sul pesce fresco di ogni sorta esportato dalla Tripolitania.

(*Gazzetta Ufficiale* del 25 aprile 1921, n. 97).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 5 novembre 1911, n. 1247, convertito nella legge 25 febbraio 1912, n. 83;

Visto il decreto governatoriale 10 dicembre 1911, che ristabilisce i dazi doganali in Tripolitania e in Cirenaica;

Vista la legge 6 luglio 1912, n. 749 e il R. decreto 20 novembre 1912, n. 1205;

Visto il R. decreto 18 marzo 1915, n. 402, che approva l'ordinamento doganale della Tripolitania e della Cirenaica;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Ministro segretario di Stato per le Colonie;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È imposto un dazio d'uscita di Lt. 3 per quintale sui pesci freschi d'ogni sorta esportati dalla Tripolitania.

Art. 2.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 aprile 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — ROSSI.

Visto: *Il guardasigilli:* FERA.

67.

R. decreto 3 aprile 1921, n. 516, contenente norme circa la esportazione di merci dalla Tripolitania.

(*Gazzetta Ufficiale* del 30 aprile 1921, n 102).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 5 novembre 1911, n. 1247, convertito nella legge 25 febbraio 1912, n. 83;

Vista la legge 6 luglio 1912, n. 749 ed il R. decreto 20 novembre 1912, n. 1205;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le colonie;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'esportazione di merci dalla Tripolitania è libera, subordinatamente al pagamento di uno speciale diritto d'uscita che verrà fissato con decreto del governatore, in relazione ai prezzi di mercato ed alle condizioni di approvvigionamento della colonia. Pure in relazione a tali condizioni è data facoltà al governatore di esonerare talune categorie di merci dal pagamento del diritto suddetto.

Art. 2.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie al presente decreto, eccettuate quelle riguardanti l'esportazione dell'alfa, della henna, degli animali bovini, ovini ed equini, dei cammelli, delle spugne e del tonno. Resta pure fermo il divieto di esportazione delle merci importate in Tripolitania dal Regno, per le quali esista divieto di esportazione dall'Italia.

Art. 3.

Il presente decreto resterà in vigore per un anno dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 aprile 1921.

VITTORIO EMANUELE

GIOLITTI — ROSSI.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

68.

R. decreto 3 aprile 1921, n. 542, che sostituisce con altra la Tabella B del decreto Luogotenenziale 16 settembre 1917, n. 2155, relativa alle tasse scolastiche per la Regia scuola media tecnico-commerciale di Tripoli.

(*Gazzetta Ufficiale* del 4 maggio 1921, n. 105)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 5 novembre 1911, n. 1247, convertito nella legge 25 febbraio 1912, n. 83;

Visto l'ordinamento scolastico della Tripolitania e della Cirenaica, approvato con R. decreto 15 gennaio 1914, n. 56, e le relative disposizioni regolamentari, approvate con decreto Luogotenenziale 17 ottobre 1915, n. 1809;

Visto il decreto Luogotenenziale 16 dicembre 1917, n. 2155;

Visto il R. decreto 9 maggio 1920, n. 1058, col quale sono state modificate le tasse scolastiche per gli Istituti superiori e medi del Regno;

Ritenuta l'opportunità di elevare la misura delle tasse scolastiche per la R. scuola media tecnico-commerciale di Tripoli;

Sentito il governatore della Tripolitania;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per le Colonie, di concerto con quello per l'istruzione pubblica e per l'industria ed il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Alla tabella *B* del decreto Luogotenenziale 16 dicembre 1917, n. 2155, relativa alle tasse di ammissione, di frequenza, di licenza e di diploma per la R. scuola media tecnico-commerciale di Tripoli, è sostituita la tabella annessa al presente decreto.

Art. 2.

Sono estese alla detta scuola le disposizioni vigenti nel Regno per gli esoneri totali o parziali dalle tasse scolastiche.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 aprile 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — ROSSI — CROCE — ALESSIO.

Visto: *Il guardasigilli:* FERA.

Tasse scolastiche per la Regia scuola media tecnico-commerciale di Tripoli

1° Ammissione (unica per tutti e cinque i corsi):

a) per gli alunni forniti di diploma di maturità L. 18;

b) per gli alunni forniti di licenza della 6ª elementare L. 40;

2° Frequenza per ciascuna delle prime tre classi del corso tecnico preparatorio (da pagarsi in 4 rate) L. 80;

3° Frequenza per ciascuna delle due classi del corso professionale (da pagarsi in 4 rate) L. 200;

4° Esame di licenza dal corso tecnico-preparatorio L. 35;

5° Esame di licenza per gli alunni esterni L. 100;

6° Esame di licenza finale tecnico-commerciale L. 75;

7° Esame di licenza per gli alunni esterni L. 250;

8° Diploma di licenza dal corso tecnico-preparatorio L. 8;

9° Diploma di licenza finale tecnico-commerciale L. 15;

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il ministro delle colonie

ROSSI.

69.

Legge 7 aprile 1921, n. 457, concernente il VI censimento generale della popolazione del Regno.

(*Gazzetta Ufficiale* del 22 aprile 1921, n. 95).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il VI censimento della popolazione del Regno si farà durante l'ultimo trimestre del 1921, nel giorno che verrà stabilito con decreto Reale da emanarsi su proposta del ministro del lavoro e della previdenza sociale, udito il Consiglio superiore della statistica.

Art. 2.

I sindaci, assistiti da una Commissione di censimento, formata dalla Giunta municipale e di altre persone competenti, provvederanno a dividere il territorio comunale in frazioni e sezioni di censimento a rivedere e completare la denominazione delle vie e piazze e la numerazione progressiva delle case.

Questo lavoro preliminare dovrà essere compiuto non oltre il 31 agosto 1921.

Art. 3.

Per le operazioni di censimento che sono da eseguirsi nel territorio comunale, i sindaci provvederanno alla nomina di ufficiali di censimento che avranno le attribuzioni loro assegnate dalla presente legge e dal regolamento.

Art. 4.

I sindaci faranno recapitare al domicilio degli abitanti i fogli di famiglia con cui si raccoglieranno le notizie per il censimento e li faranno ritirare, dopo che siano stati debitamente riempiti, verificando

poi per mezzo degli ufficiali di censimento e della Commissione comunale se le dichiarazioni fatte nei fogli siano complete ed esatte. Le modalità per la consegna e il ritiro dei documenti saranno fissate nel regolamento.

Art. 5.

I quesiti da includersi nel foglio di famiglia, saranno determinati nel regolamento, sentito il Consiglio superiore di statistica.

Art. 6.

I capi di famiglia, i proprietari o direttori di istituti, convitti, alberghi, locande, ecc., e per i militari i capi dei corpi, e gli individui che costituiscono famiglia da sè, dovranno inscrivere o fare inscrivere dagli ufficiali di censimento, nei fogli distribuiti a domicilio, le notizie richieste tanto per sè quanto per le persone con loro conviventi.

Art. 7.

Per le famiglie che risultassero interamente assenti, l'ufficiale di censimento annoterà questa circostanza in un prospetto (stato di sezione) in cui si segnano le notizie sulla situazione dei locali abitati e sulle famiglie che vi abitano.

Per esse e quando risultino inscritte nel registro comunale di popolazione, il sindaco è autorizzato a formare dei fogli di famiglia, facendo desumere le notizie dal registro stesso e annotandovi, quando da informazioni assunte gli risulti, la circostanza del presumibile ritorno della famiglia nel comune non oltre il 31 dicembre 1922.

Art. 8.

Saranno censiti separatamente in appositi prospetti dello stesso foglio tanto i presenti nella famiglia quanto gli assenti, i quali si trovino temporaneamente fuori della famiglia o che risiedano all'estero, anche definitivamente.

Si dovranno indicare come temporaneamente assenti, soltanto i membri della famiglia che abbiano conservato presso di essa il domicilio e che si presume possano farvi ritorno non più tardi della fine del 1922.

Art. 9.

Per ciascun Comune la popolazione residente quale sarà accertata sommando i presenti con dimora abituale nel Comune in cui furono censiti cogli assenti temporaneamente dal Comune stesso, sarà considerata come popolazione legale fino ad un nuovo censimento.

Art. 10.

Le notizie personali che i censiti inseriscono nei fogli di famiglia, venendo raccolte a scopo esclusivamente statistico, non possono servire che per la compilazione delle tavole numeriche e per la eventuale verificazione del registro comunale di popolazione e ne è vietata la comunicazione a chicchessia.

Art. 11.

Coloro che si rifiutassero di fornire le notizie richieste o che alterassero scientemente la verità incorreranno in un'ammenda non minore di L. 10 ed estensibile a L. 100.

Nella stessa pena incorreranno coloro che divulgassero notizie di carattere personale contenute nei fogli di famiglia, delle quali fossero venuti a cognizione per ragioni del loro ufficio o impiego.

Alle contravvenzioni alle disposizioni degli articoli 6 e 10 si applicheranno i procedimenti indicati negli articoli 227 e 228 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148.

Art. 12.

A cura e spese dello Stato saranno distribuiti ai Comuni i fogli di famiglia e verranno eseguiti i lavori riguardanti lo spoglio di essi presso l'Ufficio centrale di statistica.

Gli uffici comunali, ai quali sarà rilasciata una copia del foglio di famiglia con le notizie strettamente necessarie, faranno col mezzo di essa, un'accurata revisione del loro registro di popolazione, secondo le norme che verranno dettate nel regolamento.

Art. 13.

Godranno della franchigia postale e saranno trasportati gratuitamente dalle ferrovie dello Stato la corrispondenza e gli stampati

per il censimento che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale invierà agli uffici provinciali e comunali o che da questi saranno restituiti al Ministero.

Art. 14.

Per la elaborazione del materiale statistico e per qualsiasi operazione riguardante il censimento presteranno preferibilmente servizio impiegati provenienti da altre amministrazioni dello Stato colle modalità e condizioni che saranno fissate nel regolamento speciale da emanarsi di concerto col Ministero del tesoro.

Art. 15.

È aperto nel bilancio del Ministero per il lavoro e la previdenza sociale un credito di L. 7,500,000 da assegnarsi per le spese occorrenti per il censimento della popolazione.

A questo credito si provvederà per:

L. 3,500,000 nell'esercizio 1921-922;
L. 2,000,000 nell'esercizio 1922-923;
L. 2,000,000 nell'esercizio 1923-924.

Art. 16.

È data facoltà al Governo del Re di provvedere per decreto Reale all'organizzazione del servizio statistico del Regno e all'ordinamento dell'Ufficio centrale di statistica, sentito il Consiglio superiore di statistica.

Art. 17.

Mediante regolamento da approvarsi con R. decreto saranno date le norme per la esecuzione della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 aprile 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — LABRIOLA — FERA — BONOMI — PEANO — PASQUALINO-VASSALLO.

Visto: *Il guardasigilli:* FERA.

70.

R. decreto 7 aprile 1921, n. 505, che modifica l'art. 4 del Regio decreto 27 novembre 1919, n. 2577, circa la validità della laurea dottorale conseguita presso i RR. Istituti d'istruzione superiore commerciale e presso la Università Bocconi di Milano, quale titolo pei concorsi nelle pubbliche amministrazioni.

(*Gazzetta Ufficiale* 30 aprile 1921, n. 102).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D' ITALIA

Visto il R. decreto 22 novembre 1908, n. 693, col quale fu approvato il testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili;

Visto il R. decreto 25 luglio 1910, n. 575, che approva il regolamento per il personale dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici;

Visto il R. decreto 27 novembre 1919, n. 2577;

Sentito il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, di concerto col ministro dei lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'art. 1 del citato R. decreto 27 novembre 1919, n. 2577, è modificato come segue:

« La laurea dottorale conseguita presso uno dei RR. Istituti d'istruzione superiore commerciale e presso la Università Bocconi di Milano è titolo di ammissione ai concorsi per i posti iniziali delle carriere di prima categoria o amministrative o direttive presso le Amministrazioni centrali e provinciali dello Stato, ad eccezione dei ministeri della giustizia e per gli affari di culto, dell'interno, della istruzione pubblica, dei lavori pubblici e dei ruoli tecnici e dei servizi speciali ».

Art. 2.

Il presente decreto andrà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 aprile 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — PEANO.

Visto : *Il guardasigilli:* FERA.

71.

R. decreto 7 aprile 1921, n. 518, concernente l'ordinamento ed il funzionamento degli Uffici agrari della Tripolitania e della Cirenaica.

(*Gazzetta Ufficiale* del 30 aprile 1921 n. 102).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA.

Visto il R. decreto 5 novembre 1911, n. 1247, convertito nella legge 5 febbraio 1912, n. 83 ;

Ritenuta la necessità di regolare con disposizione di carattere permanente il funzionamento degli uffici agrari in Tripolitania ed in Cirenaica e l'assunzione del personale da adibire agli uffici stessi ;

Uditi i Governi della Tripolitania e della Cirenaica ;

Sentito il Consiglio dei ministri ;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le colonie ;

Abbiamo decretato e decretiamo :

Art. 1.

Gli uffici per i servizi agrari della Tripolitania e della Cirenaica hanno sede a Tripoli ed a Bengasi.

Essi hanno per iscopo di studiare ed attuare i provvedimenti rivolti all'incremento dell'agricoltura locale e della colonizzazione, di compiere ricerche scientifiche esperimenti tecnico-agrari ed economico-agrari diretti al progresso dell'agricoltura coloniale.

Ad essi, inoltre, possono venire affidati, nell'interesse delle colonie, altri còmpiti affini.

Art. 2.

Previa autorizzazione del Ministero delle colonie, con decreto governatoriale potranno essere istituiti uffici distaccati nei varî centri agricoli della Tripolitania e della Cirenaica.

Le attribuzioni di questi uffici saranno determinate nei relativi decreti di istituzione.

Art. 3.

Ove i funzionari da adibire ai servizi agrari della Tripolitania e della Cirenaica non sieno prescelti tra i funzionari dello Stato, possono esserlo tra persone estranee ai pubblici uffici che abbiano particolari attitudini.

Nel caso di nomina di funzionari dello Stato, spetta loro il trattamento economico fissato dalle norme vigenti per gli impiegati civili di ruolo da destinare in Tripolitania e in Cirenaica.

Alla nomina di persone non appartenenti all'Amministrazione dello Stato si provvederà direttamente per parte dei Governi della Tripolitania e della Cirenaica mediante contratto, nel quale saranno determinati i relativi assegni, la durata in servizio ed ogni altra conseguente modalità.

Art. 4.

Le spese per il funzionamento dei servizi agrari della Tripolitania e della Cirenaica sono stabilite nei rispettivi bilanci.

Art. 5.

Con decreto dei governatori della Tripolitania e della Cirenaica saranno fissate le norme per l'attuazione del presente decreto.

È abrogata ogni altra disposizione a questo contraria.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 aprile 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — ROSSI.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

72.

Relazione di S. E. il ministro del tesoro, a S. M. il Re, in udienza del 7 aprile 1921, sul decreto che dal fondo di riserva per le spese impreviste autorizza un prelevamento di L. 1,518,390 occorrenti ai Ministeri del tesoro, delle finanze, delle colonie, dell'istruzione pubblica, dell'interno, dei lavori pubblici e delle poste e dei telegrafi.

SIRE!

Per provvedere a spese di carattere urgente e imprevedibile, determinate da sopraggiunti bisogni dei vari servizi, si è reso indispensabile concedere alle Amministrazioni interessate le disponibilità di fondi necessari.

Ai termini dell'art. 38 della vigente legge di contabilità generale dello Stato il Consiglio dei ministri ha pertanto deliberato di attingere al fondo di riserva per le spese impreviste stanziato nel bilancio del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1920-21 la somma di L. 1,518,390 la quale col decreto che il riferente si onora sottoporre all'augusta sanzione della Maestà Vostra, viene assegnata ai bilanci dei competenti Ministeri per gli scopi che di seguito sono brevemente accennati.

. . . . . .

Ministero delle colonie:

L. 9,600 per concessione della indennità di alloggio di cui al R. decreto 14 novembre 1920, n. 1702 ai ministri e sottosegretari di Stato non residenti in Roma.

. . . . . .

R. decreto 7 aprile 1921, n. 523, che utorizza una 34ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste inscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1920-21.

(*Gazzetta Ufficiale* de 12 maggio 1921, n. 103).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 38 del testo unico della legge sull'amministrazione e sulla contabilità generale dello Stato, approvato con R. decreto 17 febbraio 1884, n. 2016;

Visto che sul fondo di riserva per le spese impreviste inscritto in L. 10,000,000 nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1920-21 ed aumentato di L. 5,000,000 in virtù del R. decreto 20 gennaio 1921, n. 21, in conseguenza delle prelevazioni già autorizzate in L. 9,874,145, rimane disponibile la somma di L. 5,125,855 ;

Sentito il Consiglio dei ministri ;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo :

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste inscritto al capitolo n. 140 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1920-21, è autorizzata una 34ª prelevazione nella somma di lire un milionecinquecentodiciottomilatrecentonovanta (L. 1,518,390) da portarsi in aumento ripartitamente, ai seguenti capitoli degli stati di previsione della spesa dei Ministeri infraindicati, per l'esercizio finanziario medesimo :

. . . . . .

Ministero delle colonie :

Cap. n. 1. — Personale di ruolo dell'Amministrazione centrale e degli uffici di Governo nella Tripolitania e nella Cirenaica. Stipendi, assegni e indennità per servizi speciali L. 9,600.

. . . . . .

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 aprile 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — BONOMI.

Visto : *Il guardasigilli:* FERA.

73.

Legge 7 aprile 1921, n. 379 concernente la conversione in legge dei RR. DD. emanati durante la proroga dei lavori parlamentari autorizzanti provvedimenti di bilancio, ed estensione al personale in servizio della Colonia Eritrea dell'indennità temporanea prevista dal decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, e l'altra prevista dal R. D. 3 giugno 1920, n. 737.

(*Gazzetta Ufficiale* del 22 aprile 1921, n. 95).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Son convertiti in legge i seguenti Regi decreti:

27 e 30 maggio 1920, nn. 754, 755 e 801, 3 e 7 giugno 1920, nn. 799, 800 e 802, concernenti variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1919-920;

27 e 30 maggio 1920, nn. 796 e 795, e 7 giugno 1920, n. 872, concernenti variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1919-920;

30 maggio 1920, n. 753, concernente variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia e degli affari di culto per l'esercizio finanziario 1919-920;

27 maggio 1920, n. 780, concernente variazioni agli stati di previsione dell'entrata e della spesa degli Economati generali dei beneficî vacanti;

3 giugno 1920, n. 781, concernente variazioni negli stati di previsione della spesa dell'Amministrazione del Fondo per il culto e di quella del Fondo di beneficenza e religione della città di Roma;

3 e 7 giugno 1920, nn. 874 e 803, concernenti variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1919-920 ;

7 giugno 1920, n. 804, che aumenta di L. 15,000 il limite massimo per le pensioni da concedersi dal Ministero degli affari esteri per collocamenti a riposo di autorità ;

3 e 22 giugno 1920, nn. 761 e 986, concernenti variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie per l'esercizio finanziario 1919-920, nonchè variazioni agli stati di previsione dell'entrata e della spesa della Tripolitania e della Cirenaica e della Somalia italiana per lo stesso esercizio finanziario ;

30 maggio 1920, n. 797 e 7 giugno 1920, n. 869, concernenti variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1919-920 ;

27 e 30 maggio 1920, nn. 757 e 756 e 7 giugno 1920, nn. 807 e 808, concernenti variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1919-920 ;

30 maggio 1920, n. 809, concernente variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno ed allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1919-920 ;

3 e 7 giugno 1920, nn. 798 e 866, concernenti variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1919-920 ;

7 giugno 1920, n. 876 concernente variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1919-920 ;

3 giugno 1920, n. 783, concernente variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1919-920 ;

7 giugno 1920, n. 817, concernente aumento di L. 30,000 del limite massimo della annualità per pensioni ordinarie da concedersi dal Ministero della marina in dipendenza di collocamenti a riposo di autorità nell'esercizio finanziario 1919-920 ;

30 maggio 1920, n. 758, concernente variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura per l'esercizio finanziario 1919-920 ;

30 maggio 1920, n. 782, e 3 e 7 giugno 1920, nn. 731 e 823, concernenti variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero per l'industria, il commercio e il lavoro per l'esercizio finanziario 1919-920;

3 giugno 1920, n. 806, concernente variazioni agli stati di pre-

visione della spesa dei Ministeri dell'interno, della guerra e della marina per l'esercizio finanziario 1919-920 ;

7 giugno 1920, n. 953, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed ai bilanci dell'entrata e della spesa della Amministrazione delle ferrovie dello Stato per l'esercizio finanziario 1919-920 ;

3 giugno 1920, nn. 880, 865, 875, 879, 873, 882 e 870, concernenti approvazione di eccedenze d'impegni risultanti rispettivamente dai rendiconti consuntivi per l'esercizio finanziario 1918-919, riguardanti i Ministeri delle finanze, compreso il fondo di massa per la regia guardia di finanza, della giustizia e degli affari di culto, degli affari esteri, delle colonie, dell'interno, dei lavori pubblici e dell'industria, commercio e lavoro ;

30 maggio 1920, n. 751, concernente modificazioni al regolamento per l'amministrazione e la contabilità generale dello Stato, relativamente alla contabilizzazione dei titoli estinti ;

30 maggio 1920, n. 752, concernente norme per i concorsi al posto di ragioniere capo nelle Intendenze di finanza, di delegato del tesoro e di controllore capo ;

3 giugno 1920, n. 737, concernente aumento della indennità di caro-viveri al personale delle Amministrazioni dello Stato ;

7 giugno 1920, n. 738, concernente provvedimenti a favore dei mutilati e degli invalidi di guerra ;

7 giugno 1920, n. 739, concernente modificazioni ed aggiunte ai RR. decreti 23 ottobre 1919, n. 1971, e 27 novembre 1919, n. 2231, sullo stato giuridico ed economico del personale delle varie amministrazioni dello Stato ;

7 giugno 1920, n. 740, concernente aumento della retribuzione oraria per compenso di lavoro straordinario presso le varie amministrazioni dello Stato esclusa quella delle ferrovie dello Stato e quella delle poste, dei telegrafi e dei telefoni ;

7 giugno 1920, n. 741, concernente modificazioni organiche nel personale delle imposte dirette, del registro e delle dogane, delle Intendenze di finanza, delle delegazioni del tesoro e delle agenzie delle imposte ;

7 giugno 1920, n. 742, concernente provvedimenti intesi a stabilire il trattamento economico del personale che dalle Amministrazioni provinciali ha fatto passaggio alle Amministrazioni centrali ;

7 giugno 1920, n. 863, concernente modifiche al R. decreto 3 giugno 1920, n. 700, relativo alla istituzione del Ministero per il lavoro e la previdenza sociale.

Art. 2.

Sono estese al personale in servizio nella Colonia Eritrea, l'indennità temporanea prevista dal decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, con la decorrenza dal 1° gennaio 1920, e l'altra prevista dal R. decreto 3 giugno 1920, n. 737, con la decorrenza portata dal decreto stesso.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 aprile 1921.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI.

Visto: *Il guardasigilli:* FERA.

74.

R. decreto 10 aprile 1921, n. 422, che approva il regolamento per l'esecuzione del R. decreto-legge 26 febbraio 1920, n. 219, relativo alla istituzione dell'Opera di previdenza a favore degli impiegati civili dello Stato e dei loro superstiti non aventi diritto a pensione.

(*Gazzetta Ufficiale* del 29 aprile 1921, n. 101).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 24 del R. decreto-legge 26 febbraio 1920, n. 219;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato il regolamento per l'esecuzione del R. decreto-legge 26 febbraio 1920, n. 219, annesso al presente decreto, visto d'ordine Nostro dal ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 aprile 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — BONOMI.

Visto: Il Guardasigilli: FERA.

TITOLO I.

AMMINISTRAZIONE DELL'OPERA DI PREVIDENZA. — CONTABILITÀ.

Art. 1.

La Direzione generale degli Istituti di previdenza ha la gestione e la rappresentanza legale dell'Opera di previdenza, ne tiene distinta la contabilità da quelle degli altri Istituti che le sono affidati; ne amministra il patrimonio, direttamente, o per mezzo delle intendenze di finanza e dei contabili da queste dipendenti, e provvede al pagamento degli assegni vitalizi, dei sussidi, delle borse di studio e al collocamento degli orfani nei convitti.

Art. 2.

Il Consiglio d'amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza esercita, nell'interesse dell'Opera di previdenza, tutte le attribuzioni inerenti alla sua istituzione e riguardanti la riscossione delle entrate, il pagamento delle spese, l'impiego dei fondi ed in genere la gestione del patrimonio dell'Opera di previdenza.

Art. 3.

Il bilancio di previsione delle spese d'amministrazione viene compilato annualmente, nel mese di ottobre, dalla Direzione generale degli Istituti di previdenza e sottoposto alle deliberazioni del Consiglio d'amministrazione, nonchè all'avviso della Commissione parlamentare di vigilanza sull'Amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza e quindi all'approvazione del ministro del tesoro.

Con le stesse formalità si provvede alle varianti che si renda necessario di apportare al bilancio predetto, nel corso dell'esercizio.

Art. 4.

La Cassa depositi e prestiti, per conto della Direzione generale degli Istituti di previdenza rappresentante dell'Opera di previdenza,

riceve i fondi in numerario di spettanza di questa, o direttamente alla sua sede per mezzo della tesoreria centrale, o per mezzo delle sezioni di tesoreria provinciale.

Di tutte le somme riscosse nell'interesse dell'Opera di previdenza, viene questa provvisoriamente accreditata dalla Cassa depositi e prestiti in apposito conto corrente fruttifero al saggio stabilito per i depositi del risparmio postale.

Detto conto è addebitato delle somme di cui la Direzione generale degli Istituti di previdenza successivamente dispone sia per gli impieghi di capitali che vengono deliberati, giusta il successivo articolo 9, nell'interesse dell'Opera di previdenza, sia per le spese a carico della medesima.

La decorrenza degli interessi è determinata dalla data degli ordini di riscossione e dei mandati di pagamento ed il computo degli interessi medesimi è regolato secondo l'anno di trecentosessanta giorni ed il mese di giorni trenta.

Art. 5.

Le delegazioni del tesoro presso le sezioni di tesoreria provinciale esplicano la loro funzione anche per ciò che riguarda la gestione dell'Opera.

Art. 6.

I beni immobili che pervengono all'Opera di previdenza da lasciti, donazioni o per qualsiasi altro titolo, previa accettazione nelle forme stabilite dalla legge 5 giugno 1850, n. 1037, sono alienati a pubblici incanti, a licitazione o a trattativa privata, entro il termine da stabilirsi nel decreto che autorizza l'accettazione dei beni medesimi, ai sensi della citata legge, qualora non possano essere adibiti a Istituti di educazione e di istruzione o a scuole professionali.

In attesa della utilizzazione o dell'alienazione possono essere affittati per un tempo non maggiore di un triennio.

Il Consiglio d'amministrazione delibera sul modo e sul tempo più opportuno alle alienazioni, sempre però nei limiti prescritti dal decreto predetto, sulla divisione dei beni in lotti, sul prezzo d'asta e sulle condizioni generali e particolari della vendita; delibera inoltre sulle permute e sugli affitti degli immobili e sull'istituzione dei convitti.

Gli incanti sono tenuti presso l'Intendenza di finanza nella cui provincia sono situati i beni.

Il procedimento per gli incanti e, ove ne sia il caso, per le licitazioni e le trattative private è regolato dalle apposite disposizioni del regolamento di contabilità generale dello Stato, ed è riservata al Ministro del tesoro l'approvazione dei contratti.

L'Opera di previdenza può giovarsi degli Uffici tecnici di finanza e di quelli del Genio civile per la costruzione, per le riparazioni e per quanto altro occorra per gli immobili di sua proprietà.

Art. 7.

I beni mobili infruttiferi, che non siano utilizzabili per gli Istituti e per le scuole di cui al primo comma dell'art. 6, sono alienati nei modi e nelle forme che, secondo i casi, vengono determinati dal Consiglio d'amministrazione.

Art. 8.

Per l'amministrazione provvisoria dei beni destinati alla utilizzazione o all'alienazione si osservano le norme stabilite per l'amministrazione dei beni dello Stato.

La riscossione delle entrate dipendenti dalla provvisoria amministrazione suddetta e di quelle derivanti da canoni, censi od altre ragioni di credito può anche aver luogo per mezzo di contabili demaniali.

I detti contabili debbono versare le somme riscosse, nei termini prescritti pel versamento delle rendite demaniali, alla competente sezione di tesoreria provinciale, la quale emetterà un vaglia del tesoro sulla tesoreria centrale a favore della Cassa depositi e prestiti per conto dell'Opera di previdenza.

Art. 9.

I fondi dell'Opera di previdenza, che non risultino necessari per far fronte alle spese, sono impiegati previa deliberazione del Consiglio d'amministrazione.

A tale scopo il direttore generale degli Istituti di previdenza fa le sue proposte per gli impieghi.

I fondi s'impiegheranno nel più breve termine possibile e nel miglior interesse dell'Opera:

1° In acquisto o costruzione di edifici da mettersi a disposizione degli istituti che assumono l'impegno dell'educazione e dell'istruzione degli orfani di impiegati;

2° In prestiti agli istituti stessi per provvedere alla costruzione o all'acquisto di edifici e all'impianto ed all'arredamento di convitti;

3° In titoli dello Stato o garantiti dallo Stato da intestarsi all'Opera di previdenza.

Art. 10.

Il rendiconto dell'amministrazione dell'Opera di previdenza, previa deliberazione del Consiglio d'amministrazione, è sottoposto alla Commissione parlamentare di vigilanza per la sua approvazione, e dopo parificato dalla Corte dei conti, viene presentato al Parlamento in allegato alla relazione della Commissione medesima.

Art. 11.

La Direzione generale degli Istituti di previdenza, nelle situazioni periodiche dell'amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nella relazione annuale alla Commissione di vigilanza, fa risultare distintamente la situazione dell'Opera di previdenza e tutto ciò che si riferisce alla sua gestione.

Art. 12.

Per tutto ciò che non è diversamente prescritto dal presente regolamento si osservano, per l'amministrazione dell'Opera di previdenza, in quanto siano applicabili, le norme che regolano la Cassa depositi e prestiti, nonchè quelle contenute nel regolamento sulla contabilità generale dello Stato, ed in quelli sulle pensioni civili dello Stato.

TITOLO II.

ISCRIZIONE ALL'OPERA DI PREVIDENZA. — CONTRIBUTI DEGLI ISCRITTI.

Art. 13.

Sono iscritti all'Opera di previdenza gli impiegati civili di ruolo dell'Amministrazione dello Stato in servizio al 1° febbraio 1918 e quelli assunti posteriormente, ai quali sia assicurato un trattamento di pensione in base al testo unico 21 febbraio 1895, n. 70, ed alle sue suc-

cessive modificazioni, od in base a speciali disposizioni di legge, nonchè gli impiegati civili di ruolo assunti in servizio dal 1° ottobre 1919 in poi, per il cui trattamento di riposo è fatta riserva di provvedere giusta l'art. 23 del R. decreto 23 ottobre 1919, n. 1970.

È pure iscritto all'Opera di previdenza, per l'art. 13 del R. decreto 3 ottobre 1919, n. 1792, tutto il personale di ruolo della Real Casa.

Art. 14.

Entro il mese di luglio di ogni anno le Ragionerie delle Amministrazioni centrali dispongono, mediante emissione di mandato diretto sulla Tesoreria centrale a favore dell'Opera di previdenza, il versamento della somma rappresentante l'importo complessivo della ritenuta 0.70 per cento, sull'ammontare degli stanziamenti di bilancio per il pagamento degli stipendi al personale dipendente.

L'accertamento delle somme effettivamente dovute all'Opera di previdenza per il contributo di cui sopra è fatto dalle competenti Ragionerie delle Amministrazioni dopo la chiusura dell'esercizio finanziario, in base ai pagamenti di stipendi contabilizzati dalle tesorerie. Le somme risultanti versate in più per un esercizio, sono compensate in occasione dei versamenti relativi agli esercizi successivi.

Nella stessa epoca e nello stesso modo le Ragionerie suddette provvedono a versare la somma destinata all'Opera di previdenza per concessione di sussidi alle famiglie superstiti degli impiegati.

Art. 15.

Parimenti con mandati diretti sulla tesoreria centrale a favore dell'Opera, le competenti Ragionerie provvedono mensilmente al versamento delle somme trattenute sugli stipendi in conseguenza di provvedimenti disciplinari presi a carico del personale delle relative Amministrazioni centrali.

Le Delegazioni del tesoro provvedono a versare alla fine di ogni mese, mediante vaglia del tesoro a favore dell'Opera di previdenza, le somme trattenute allo stesso titolo sugli stipendi del personale delle Amministrazioni provinciali.

Art. 16.

Nell'ultimo giorno di ogni mese le sezioni di tesoreria provinciale convertono tutte le trattenute del 2 per cento eseguite sugli assegni variabili pagati nel mese, in un unico vaglia del tesoro a favore del

tesoriere centrale, cassiere della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, e lo inviano per mezzo delle Delegazioni del tesoro alla Direzione generale degli Istituti di previdenza.

Quando gli assegni pagati sui fondi forniti con mandati di anticipazione o su altri fondi speciali siano contabilizzati al lordo, le sezioni di tesoreria provinciale provvedono al versamento del contributo dovuto all'Opera di previdenza a norma del comma precedente, e i funzionari delegati vi provvedono mediante vaglia postali di servizio intestati al tesoriere centrale del Regno, cassiere della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, per conto dell'Opera di previdenza, alla quale i vaglia stessi debbono essere inviati. Le ricevute dei vaglia saranno allegate ai rendiconti.

Quando gli assegni di cui al comma precedente siano contabilizzati al netto, il contributo dovuto all'Opera di previdenza deve essere versato a cura delle Ragionerie centrali.

Art. 17.

Le Amministrazioni autonome dello Stato versano la ritenuta 2 per cento, effettuata sugli assegni variabili corrisposti al personale dipendente, alla fine di ogni anno mediante unico mandato diretto, sulla tesoreria centrale.

Art. 18.

La Direzione generale degli Istituti di previdenza esercita la sorveglianza sulla riscossione delle entrate.

Art. 19.

Alla ritenuta alla quale, per l'art. 13 del R. D. 3 ottobre 1919, n. 1792, è stato assoggettato tutto il personale di ruolo della Real Casa, sono sostituite le ritenute di cui all'art. 5 del decreto-legge 26 febbraio 1920, n. 219.

Il provento di tali ritenute sarà versato, alla fine di ogni semestre, dal Ministero della Real Casa, mediante vaglia postali di servizio intestati al tesoriere centrale del Regno, cassiere della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, per conto dell'Opera di previdenza, alla quale i vaglia stessi debbono essere inviati.

TITOLO III.

Assegni vitalizi.

Capo I.

Delle domande per ottenere gli assegni vitalizi.

Art. 20.

L'assegno vitalizio alle persone di famiglia dell'iscritto viene conferito, nell'ordine di precedenza stabilito dall'art. 6 (n. 2 e seguenti) del decreto-legge 26 febbraio 1920, n. 219, ai superstiti che alla data della morte dell'iscritto posseggano tutti i requisiti richiesti dall'articolo medesimo.

I superstiti indicati in ciascuno dei paragrafi di detto articolo sono esclusi dall'assegno vitalizio, qualora l'assegno vitalizio o la pensione siano stati conferiti ai superstiti indicati nei paragrafi precedenti, o qualora alla morte dell'iscritto esistessero superstiti, indicati nei paragrafi precedenti, aventi diritto all'assegno vitalizio o alla pensione.

Possono invece domandare l'assegno vitalizio, quando sia stato negato ai superstiti che li precedono, con deliberazione divenuta definitiva, o quando dimostrino che coloro che li precedono non posseggono i requisiti richiesti per ottenere l'assegno vitalizio o la pensione:

Qualora venga a cessare l'assegno vitalizio conferito ai superstiti dell'iscritto, non può farsi luogo a nuova concessione a favore di altro superstite.

Art. 21.

Per domandare l'assegno vitalizio gli aventi diritto debbono inviare, direttamente, o per mezzo dell'Amministrazione alla quale apparteneva l'iscritto, i documenti indicati, a seconda dei casi, dall'art. 22 all'art. 32, compresi nell'elenco seguente, tutti esenti dalle tasse di bollo:

1° Istanza nella quale si debbono indicare le generalità e la qualifica dell'impiegato, l'Amministrazione alla quale apparteneva, l'indirizzo preciso del richiedente o del rappresentante legale:

2° Atto di morte dell'impiegato;

3° Atto di matrimonio dell'impiegato:

4° Atti di nascita di tutti i richiedenti ;

5° Atto di morte della moglie dell'impiegato ;

6° Atto di matrimonio delle orfane o delle sorelle dell'impiegato, vedove ;

7° Atto di morte del marito delle orfane o delle sorelle vedove;

8° Atto di matrimonio dei genitori dell'impiegato ;

9° Atto di morte del padre dell'impiegato ;

10° Atto di morte della madre dell'impiegato ;

11° Certificato di stato libero o vedovile delle figlie o delle sorelle dell'impiegato ;

12° Verbale per la nomina del tutore ;

13° Decreto con il quale eventualmente la Corte dei conti ha liquidato l'assegno ai richiedenti ;

14° Certificato di nullatenenza rilasciato dal sindaco e vidimato dal pretore ;

15° Certificato dell'agenzia delle imposte comprovante la inesistenza di redditi o l'ammontare di essi ;

16° Un certificato municipale da rilasciarsi in base alle risultanze dei registri dello stato civile e di anagrafe e sulla conforme dichiarazione di tre testimoni, dal quale risulti lo stato della famiglia lasciata dall'impiegato, compresi gli orfani anche di precedente matrimonio con la data di nascita di ogni singola persona e, per ciascuna figlia, se sia nubile o maritata ;

17° Un certificato municipale, che può essere unito al precedente, da rilasciarsi sulla conforme attestazione di tre testimoni, dal quale risulti se fu o meno pronunciata contro la vedova dell'impiegato sentenza di separazione personale per sua colpa, e, quando fosse stata pronunciata, se fu resa definitiva e inoltre se, posteriormente alla separazione, i coniugi convivessero insieme ;

18° Un certificato municipale, da rilasciarsi in base alle risultanze dello stato civile e di anagrafe e sulla conforme dichiarazione di tre testimoni, dal quale risulti :

a) lo stato di famiglia dell'impiegato alla data della sua morte, compresi i figli maggiorenni, i genitori, i fratelli e le sorelle dell'impiegato, con la data di nascita e la professione di ogni singola persona e, per ciascuna donna, se nubile, vedova o coniugata ;

b) se i richiedenti l'assegno vitalizio siano stati a carico dell'impiegato negli ultimi due anni precedenti la sua cessazione dal servizio ;

c) se ed in quale misura essi godano assegni o pensioni a carico di Enti pubblici ;

19° Un certificato del medico comunale dal quale risulti se il richiedente sia inabile al lavoro per difetti fisici o mentali, che dovranno essere specificati.

Art. 22.

L'iscritto dispensato dal servizio per infermità o per età avanzata prima di avere maturato il diritto alla pensione, deve inviare i documenti di cui ai nn. 1, 4 e 13 dell'art. 21.

Art. 23.

La vedova dell'iscritto deve inviare i documenti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 13, 16, 17 dell'art. 21.

Art. 24.

La vedova con orfani e orfane nubili, minorenni, avuti dal matrimonio coll'iscritto, deve inviare i documenti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 13, 16, 17 dell'art. 21.

Art. 25.

Gli orfani e le orfane nubili prive anche di madre e minorenni debbono inviare i documenti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 12, 13, 16 dell'art. 21.

Art. 26.

Gli orfani e le orfane nubili, minorenni, di impiegata iscritta debbono inviare i documenti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 13, 16 dell'art. 21 e, se privi di ambedue i genitori, anche quello di cui al n. 12 e l'atto di morte del padre.

Art. 27.

La vedova con orfani e orfane nubili, minorenni, avuti dal matrimonio con l'iscritto, e gli orfani e le orfane nubili, minorenni di precedente matrimonio del marito, debbono inviare:

la prima, i documenti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 13, 16, 17 dell'art. 21;

i secondi, i documenti di cui ai numeri 1, 3 (delle prime nozze) 4, 5, 12, 13 dell'art. 21.

Art. 28.

Gli orfani maggiorenni, inabili al lavoro per difetti fisici o mentali, nullatenenti e che siano stati a carico dell'iscritto negli ultimi due anni precedenti la sua cessazione dal servizio, debbono aggiungere ai documenti indicati negli articoli 24 e 25 i documenti di cui ai numeri 14, 15, 18 e 19 dell'art. 21.

Art. 29.

Le orfane maggiorenni nubili, o rimaste vedove alla cessazione dal servizio dell'iscritto, nullatenenti e che siano state a suo carico negli ultimi due anni precedenti la cessazione dal servizio, debbono inviare i documenti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 14, 15, 18 dell'art. 21.

Art. 30.

La madre dell'iscritto, vedova, inabile al lavoro, nullatenente e che sia stata a suo carico negli ultimi due anni precedenti la cessazione dal servizio, deve inviare i documenti di cui ai numeri 1, 2, 4, 8, 9, 14, 15, 18, 19 dell'art. 21.

Art. 31.

Il padre dell'iscritto, vedovo, inabile al lavoro, nullatenente e che sia stato a suo carico negli ultimi due anni precedenti la cessazione dal servizio, deve inviare i documenti di cui ai numeri 1, 2, 4, 8, 10, 14, 15, 18, 19 dell'art. 21.

Art. 32.

I fratelli e le sorelle, nubili o vedove, dell'iscritto, inabili al lavoro, nullatenenti e che siano stati a suo carico negli ultimi due anni precedenti la cessazione dal servizio, debbono inviare i documenti di cui ai numeri 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 (per i minorenni), 14, 15, 18, 19 dell'art. 21.

Art. 33.

Gli orfani i cui genitori fossero separati legalmente per colpa della madre, e quelli la cui madre fosse passata ad altre nozze, debbono produrre rispettivamente una copia autentica della sentenza di separazione o dell'atto comprovante il susseguito matrimonio.

Art. 34.

Quando si verifichi l'assenza prevista dal libro primo, titolo III, del Codice civile, le persone di famiglia dell'iscritto, per conseguire temporaneamente l'assegno vitalizio che loro sarebbe spettato nel caso della di lui morte, debbono presentare i documenti di cui agli articoli precedenti.

In luogo dell'atto di morte deve presentarsi copia autentica della sentenza, divenuta esecutoria, pronunziata dal competente tribunale ai termini degli articoli 24 e 25 del Codice civile, con la quale fu dichiarata l'assenza.

Qualora successivamente fosse constatata la morte, deve presentarsi una nuova istanza per il conseguimento dell'assegno vitalizio definitivo, unendo alla medesima copia dell'atto di morte.

Art. 35.

A richiesta dell'Opera di previdenza, i Ministeri inviano lo stato autentico di servizio, redatto nel modo indicato al n. 3 dell'art. 17 del regolamento approvato con R. decreto 7 giugno 1920, n. 835, e forniscono le notizie e i documenti necessari che sono in loro possesso, per l'accertamento del diritto all'assegno vitalizio dei richiedenti. la Corte dei conti, l'Ufficio pensioni di guerra e la Cassa nazionale per le assicurazioni sociali comunicano le liquidazioni di assegni ordinari, di privilegio o di guerra a favore di coloro dai quali sia stato domandato, o ai quali sia stato conferito l'assegno vitalizio dell'Opera di previdenza.

Capo II.

Liquidazione e pagamento degli assegni vitalizi.

Art. 36.

Il servizio valutabile per la liquidazione degli assegni vitalizi è quello che, in base alle leggi sulle pensioni civili, è ritenuto valido per determinare la misura della pensione.

I servizi prestati con iscrizione ad altri Istituti amministrati dalla Direzione generale degli Istituti di previdenza sono valutabili soltanto quando il cumulo sia ammesso dalle disposizioni di legge che regolano la liquidazione delle pensioni civili.

Art. 37.

Nessun assegno vitalizio è dovuto dall'Opera di previdenza per gli iscritti cessati dal servizio per dimissioni, revoca o destituzione, nè per le loro famiglie, neanche quando essi risultino successivamente iscritti ad altri Istituti amministrati dalla Direzione generale degli Istituti di previdenza.

Art. 38.

Il servizio prestato dal personale di ruolo dell'Amministrazione della Real Casa, che non è passato in servizio dello Stato, è computato, agli effetti della liquidazione dell'assegno vitalizio, con le medesime norme con le quali viene computato dall'Amministrazione della Real Casa agli effetti della pensione.

Art. 39.

Nel caso di applicazione del terzo comma dell'art. 7 del decreto-legge 26 febbraio 1920, n. 219, l'annualità vitalizia corrispondente all'indennità percepita dalla vedova con figli è quella che si ottiene dalla trasformazione dell'indennità in annualità vitalizia a favore della sola vedova, in base alle tabelle approvate con R. decreto 27 maggio 1920, n. 759, e si detrae soltanto sino a che permanga il diritto della vedova stessa.

Le annualità vitalizie corrispondenti alle aliquote di indennità percepite dagli orfani si ottengono trasformando le singole aliquote di indennità in annualità riferibili a ciascun orfano, in base alle tabelle approvate con R. decreto 27 maggio 1920, n. 759, e si detraggono rispettivamente per ciascun orfano sino a che permanga il diritto di ognuno di essi.

In ogni caso l'assegno vitalizio dovuto alla vedova con figli, anche dopo eseguita la detrazione prevista dal citato art. 7, non può essere inferiore, sino dalla decorrenza dell'assegno, a quanto spetterebbe agli orfani se venisse a morire la madre, e l'assegno vitalizio dovuto ai gruppi di orfani soli non può essere inferiore a quello che spetterebbe agli orfani superstiti al diminuire del numero dei compartecipi.

Art. 40.

Nel caso in cui al penultimo comma dell'art. 7 del decreto-legge 26 febbraio 1920, n. 219, le annualità alle quali ha diritto la vedova, con figli da lei avuti dal matrimonio con l'iscritto, si calcolano in base all'assegno vitalizio al quale avrebbe avuto diritto se non avesse avuto figli, valutato nei modi stabiliti all'articolo anzidetto.

Agli orfani la cui madre si rimariti, o la cui madre sia stata separata legalmente per di lei colpa, spetta l'assegno vitalizio in misura pari a quello spettante ad orfani privi di ambedue i genitori.

Art. 41.

Quando l'indennità sia stata ripartita nei modi di cui all'art. 106 del testo unico approvato con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70, per stabilire il massimo dell'assegno vitalizio, si detrae l'annualità di cui all'art. 7 del decreto-legge 26 febbraio 1920, n. 219, corrispondente alla quota di indennità percepita, separatamente per la parte relativa alla vedova e per quella relativa agli orfani.

Il minimo di L. 600 dell'assegno vitalizio, nel caso di cui al n. 4 dell'art. 8 del R. decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, deve essere ripartito per L. 400 a favore della vedova e per L. 200 a favore degli orfani.

Art. 42.

Qualora l'iscritto, la vedova e gli orfani abbiano conseguito il diritto alla indennità per una sol volta da parte della Cassa nazionale delle assicurazioni sociali in base alle disposizioni del R. decreto 3 settembre 1911, n. 1283, del R. decreto 1° agosto 1913, n. 1543, o di altre speciali disposizioni, l'assegno vitalizio non può superare il massimo stabilito dall'art. 7 del decreto-legge 26 febbraio 1920, n. 219, tenuto conto dell'annualità vitalizia corrispondente a tale indennità.

Art. 43.

La riversibilità dell'assegno vitalizio già liquidato all'iscritto si effettua in base all'assegno vitalizio teorico spettante all'iscritto medesimo, senza tener conto della detrazione dell'annualità relativa all'indennità percepita dall'iscritto, e fermi restando i minimi di cui al 2° comma dell'art. 7 del decreto-legge 26 febbraio 1920, n. 219.

Art. 44.

Qualora il beneficiario di un assegno vitalizio conferito dall'Opera di previdenza ottenga in seguito, per il medesimo servizio, se si tratti d'iscritto, o per la medesima relazione di parentela con l'impiegato, se si tratti di superstite di iscritto, la liquidazione della pensione della Corte dei conti, dal Comitato per le pensioni di guerra, o dalla Cassa nazionale delle assicurazioni sociali, o la concessione di una pensione in virtù di legge speciale, l'Opera sospende ogni pagamento, e le rate di assegno vitalizio già da essa pagate dalla decorrenza della pensione, si considerano corrisposte a titolo di anticipo per conto dello Stato o della Cassa nazionale predetta.

Questi Enti provvedono in tal caso al ricupero di quelle rate con le norme per ricupero degli acconti sulle pensioni dello Stato e curano il versamento all'Opera di previdenza delle somme così ricuperate.

Art. 45.

L'iscritto divenuto inabile al servizio civile in dipendenza della guerra, al quale sia conferita la pensione più favorevole ai termini dell'art. 1° del decreto Luogotenenziale 8 agosto 1915, n. 1266, non può liquidare l'assegno vitalizio. Qualora questo fosse già stato conferito deve essere effettuato il ricupero nei modi di cui al precedente articolo.

Nessun onere può gravare sull'Opera di previdenza a causa della liquidazione della pensione di guerra agli iscritti o ai loro superstiti.

Art. 46.

La madre o il padre si ritengono inabili al lavoro quando per infermità siano impossibilitati a dedicarsi a lavoro proficuo in relazione alle normali loro occupazioni; i figli maggiorenni, i fratelli e le sorelle si ritengono inabili quando siano affetti da infermità, o lesioni organiche o funzionali, permanenti e tali da determinare la incapacità ad un proficuo lavoro.

Art. 47.

I fratelli e le sorelle si presumono inabili al lavoro sino a quando non abbiano compiuto i 14 anni. Dopo tale data per ottenere la continuazione dell'assegno vitalizio debbono provare di essere nelle condizioni di cui al precedente articolo, e che le infermità o le lesioni preesistevano alla data della cessazione dal servizio dell'iscritto.

Art. 48.

Se a giudizio dell'Amministrazione dell'Opera di previdenza, la inabilità non risulti in modo certo dal certificato medico inviato, il richiedente deve sottoporsi a visita di un medico militare in attività di servizio, anticipandone le spese; queste gli saranno rimborsate se otterrà l'assegno vitalizio. Da tale visita possono essere dispensati i superstiti che abbiano superato l'età di anni 60.

Art. 49.

Il medico militare incaricato di eseguire la visita di cui all'articolo precedente, rilascerà un certificato in cui, dopo di avere premesse le generalità del richiedente visitato, dovrà:

1° Descrivere in termini chiari e precisi le alterazioni organiche e i disturbi funzionali (obiettivi e subiettivi) da esso rilevati;

2° Dichiarare se e per quali motivi l'istante sia o no permanentemente incapace ad un lavoro proficuo o se sia soltanto impossibilitato a dedicarsi alle normali sue occupazioni, che pure dovranno indicarsi;

3° Il tempo a cui risale l'invalidità.

Occorrendo una ulteriore visita di revisione, questa potrà essere eseguita da un Collegio di medici militari in attività di servizio, a spese dell'Opera di previdenza, o dal medico provinciale, la cui visita è gratuita quando abbia luogo nella città di sua ordinaria residenza.

Art. 50.

Le riduzioni dell'assegno vitalizio per cessazione del diritto dei compartecipi si operano dal primo del mese successivo al giorno in cui il diritto è cessato.

Art. 51.

Se l'iscritto, la vedova e gli orfani abbiano diritto alla indennità per una sola volta in base alle leggi sulle pensioni, per il calcolo del massimo stabilito dall'art. 7 del decreto-legge 26 febbraio 1920, n. 219, si deve attendere la liquidazione di detta indennità.

Qualora però l'assegno vitalizio teorico non superi il minimo di cui al secondo comma di detto articolo, tale minimo è conferito anche prima che sia liquidata l'indennità.

Nel caso di cui al primo comma del precedente articolo gli interessati possono richiedere che sia intanto loro corrisposto come acconto sull'assegno vitalizio che dovrà essere loro conferito, il minimo di cui al secondo comma dell'art. 7 del decreto-legge 26 febbraio 1920, n. 219.

Art. 52.

Quando per qualunque causa la vedova non abbia la rappresentanza legale di tutti i figli avuti dal matrimonio con l'iscritto, l'assegno vitalizio è conferito per metà alla vedova, e per l'altra metà in parti uguali ai figli che ne abbiano diritto, oppure, se ve ne sia uno solo, per tre quarti alla vedova e per l'altro quarto al figlio.

L'assegno vitalizio è assegnato in parti uguali a ciascuno degli orfani di entrambi i genitori o a ciascuno dei fratelli, quando si debba ripartire fra i compartecipi.

Art. 53.

Quando venga a risultare che i congiunti di cui ai nn. 4, 5 e 6 dell'art. 6 del decreto-legge 26 febbraio 1920, n. 219, abbiano conseguito il godimento di altri assegni a carico di Enti pubblici, l'assegno vitalizio concesso dall'Opera di previdenza viene sospeso finchè dura il godimento di tali assegni.

Art. 54.

Su proposta dell'Opera di previdenza gli assegni vitalizi sono deliberati dal Consiglio d'amministrazione nel loro importo iniziale e nelle successive loro variazioni ai sensi di legge.

In esecuzione della deliberazione anzidetta la Direzione generale degli Istituti di previdenza emette apposito decreto per il conferimento degli assegni vitalizi, facendovi risultare l'importo iniziale dell'assegno vitalizio e le successive variazioni.

Il decreto viene consegnato agli interessati per mezzo del sindaco del Comune designato nella domanda.

Il sindaco se ne fa rilasciare ricevuta dagli interessati, autenticandone le firme, e la trasmette alla Direzione generale degli Istituti di previdenza.

Art. 55.

Quando il Consiglio d'amministrazione non accolga in tutto o in parte la domanda di assegno vitalizio, un estratto della relativa deliberazione motivata viene comunicato all'interessato nel modo e con le formalità indicate nell'articolo precedente.

Art. 56.

I ricorsi contro la liquidazione degli assegni vitalizi e contro le deliberazioni negative devono essere presentati, giusta il decreto Luogotenenziale 9 luglio 1916, n. 877, direttamente alla segreteria della Corte dei conti nel termine di novanta giorni da quello in cui avviene la consegna del decreto o della deliberazione impugnata.

Questo termine decorre per la Direzione generale degli Istituti di previdenza dalla data della deliberazione.

Il procedimento per i ricorsi si svolge colle norme stabilite dal decreto Luogotenenziale sopra citato.

Nella trattazione della causa la Direzione generale degli Istituti di previdenza può farsi rappresentare dalla R. Avvocatura generale erariale, come le altre Amministrazioni dello Stato, o da un suo funzionario.

I ricorsi si avranno per abbandonati nei casi e termini stabiliti dalla legge 26 maggio 1887, n. 4504.

Art. 57.

Finchè le deliberazioni del Consiglio d'amministrazione non siano definitive, o per decorrenza di termini, o per decisione della Corte dei conti, l'Opera di previdenza pagherà provvisoriamente gli assegni vitalizi sulla base delle liquidazioni eseguite, salvo il diritto del beneficiario al pagamento delle maggiori quote di assegno vitalizio che gli potessero spettare per la liquidazione definitiva, e per l'Opera di previdenza alla restituzione eventuale delle quote di assegno vitalizio pagate in più, quando l'assegno vitalizio definitivo risultasse inferiore a quello liquidato precedentemente.

Nel caso previsto dal penultimo comma dell'art. 20 il pagamento dell'assegno vitalizio rimane sospeso sino a quando non sia divenuta definitiva la deliberazione di conferimento, la quale deve essere notifi-

cata, al domicilio indicato dagli interessati, anche ai superstiti che li precedono nell'ordine di cui all'art. 6 del decreto-legge 26 febbraio 1920, n. 219.

Art. 58.

Al pagamento degli assegni vitalizi si provvede con norme analoghe a quelle che vigono pel pagamento delle pensioni degli Istituti di previdenza, esso viene effettuato a rate mensili a cominciare dal giorno 25 del mese cui si riferiscono, previa presentazione di un certificato di esistenza in vita di tutti i beneficiari, dal quale inoltre deve risultare che le superstiti conservano lo stato nubile o vedovile. Le frazioni di centesimo che risultino dalla liquidazione di ciascuna rata, sono trascurate, e l'importo di ogni rata è arrotondato di cinque in cinque centesimi secondo le norme vigenti.

I titoli pagati dalle sezioni di tesoreria provinciale per conto dell'Opera di previdenza sono contabilizzati secondo le norme contenute negli articoli 502 e seguenti delle istruzioni generali sul servizio del tesoro.

Art. 59.

Il legale rappresentante di orfani minorenni che abbiano diritto a conseguire un assegno vitalizio da parte dell'Opera di previdenza, può richiedere, nella domanda di concessione dell'assegno, che l'assegno stesso sia trasformato in dotazione di studio agli orfani, limitata al periodo di età compreso fra i 6 anni compiuti e i 18 anni compiuti.

In tal caso l'ammontare complessivo delle rate mensili di assegno vitalizio relative ad ogni singolo orfano per le età anteriori ai 6 anni o posteriori ai 18 anni compiuti, è ripartito in tante mensilità supplementari eguali per tutto il periodo di età relativo all'orfano considerato, comprese in detti limiti di età, da aggiungersi all'importo mensile dell'assegno vitalizio.

La trasformazione è concessa con la deliberazione di conferimento dell'assegno vitalizio ed è irrevocabile.

Quando posteriormente all'avvenuta trasformazione taluno degli orfani ottenga il ricovero in Convitto, la riduzione dell'assegno vitalizio di cui all'art. 11 del decreto-legge 26 febbraio 1920, n. 219, non si applica alle mensilità supplementari risultanti dalla trasformazione delle rate anteriori ai 6 o posteriori ai 18 anni di età.

TITOLO IV.

RICOVERO, EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE DEGLI ORFANI.

CAPO I.

Delle domande per il ricovero o per le borse di studio.

Art. 60.

Nel mese di giugno di ogni anno l'Opera di previdenza pubblica nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno il bando dei concorsi pel conferimento delle borse di studio e dei posti gratuiti in Convitti di istruzione e di educazione, che si prevede possano essere disponibili per l'anno scolastico successivo.

Art. 61.

Le domande di ammissione ai concorsi per i posti o per le borse debbono essere presentate entro il 31 agosto all'Opera di previdenza, corredate di tutti i documenti.

Nella domanda deve essere specificato se l'orfano concorre per l'uno o per l'altro dei benefici e quali corsi di istruzione intenda seguire.

Il Consiglio d'amministrazione delibera su tali domande non oltre il mese di ottobre.

Art. 62.

Alle domande per una borsa di studio o per il ricovero gratuito di orfani di iscritti, morti in attività di servizio, ai quali sia già stato conferito l'assegno vitalizio dall'Opera di previdenza, debbono essere uniti:

1° Un certificato municipale, da rilasciarsi sulla conforme dichiarazione di tre testimoni, dal quale risulti:

a) la situazione presente della famiglia dell'orfano, l'indicazione della data di nascita, dello stato civile e della professione che esercitano, qualora esistano, il genitore superstite, i fratelli e le sorelle anche maggiorenni dell'orfano e quantunque non conviventi;

b) se e da quale istituzione di beneficenza sia ricoverato od assistito alcuno degli orfani.

2° Un certificato rilasciato dalle autorità scolastiche dei voti ottenuti nello scrutinio e negli esami della più recente sessione per i concorrenti che abbiano oltrepassato il settimo anno di età.

3° Un certificato dell'agenzia delle imposte comprovante l'ammontare dei redditi posseduti dalle persone indicate nell'atto notorio di cui al precedente n. 1.

4° Un certificato medico dal quale risulti la sana costituzione fisica dell'orfano, qualora questi domandi il ricovero.

Art. 63.

Per il concorso ad una borsa di studio o al ricovero gratuito di orfani di impiegati civili di ruolo morti in attività di servizio anteriormente al 1° febbraio 1918 e di iscritti morti in attività di servizio, non provvisti di assegno vitalizio dall'Opera di previdenza, debbono essere inviati i documenti indicati nell'art. 21 ai nn. 1, 2, 3, 4, 13 e nell'art. 62. Gli orfani di ambedue i genitori aggiungeranno a questi documenti quelli indicati ai nn. 5 e 12 dell'articolo 21.

Art. 64.

Degli orfani di uno stesso impiegato uno solo può partecipare al concorso, bandito in ciascun anno, per un posto gratuito o per una borsa. Ne possono partecipare due, dando la preferenza al maggiore di essi, se gli orfani minorenni siano più di 5, ovvero siano privi di ambedue i genitori.

Art. 65.

Le graduatorie di cui negli articoli 68, 74 e 76 hanno vigore per occupare i posti nei convitti e per ottenere le borse di studio disponibili entro il 31 ottobre dell'anno in cui il concorso è stato bandito

I concorrenti rimasti esclusi dal beneficio non hanno alcun diritto di preferenza nei concorsi degli anni successivi e per parteciparvi debbono possedere i requisiti richiesti dal relativo bando di concorso.

Capo II.

Ricovero nei convitti.

Art. 66.

L'Opera di previdenza provvede al ricovero degli orfani in convitti, dove possano frequentare le scuole elementari, le scuole medie o professionali, tenendo conto, per quanto sia possibile, delle condizioni e della residenza delle famiglie degli orfani.

Art. 67.

Gli orfani che concorrono ai posti gratuiti nei convitti debbono avere non meno di sei anni e non più di dodici al 30 settembre dell'anno in corso.

Quelli che hanno compiuto i dieci anni debbono essere forniti almeno dell'attestato di compimento del corso elementare inferiore.

Art. 68.

Gli orfani e le orfane che sono ammessi al concorso per il ricovero e che appartengono a famiglie le quali non hanno mai ottenuto un posto o una borsa di studio, sono collocati rispettivamente in due distinte graduatorie, secondo le quali sono assegnati i posti, nel seguente ordine di preferenza:

1° Orfani di ambedue i genitori, privi di pensione;
2° Orfani di padre impiegato, privi di pensione;
3° Orfani di madre impiegata, privi di pensione;
4° Orfani di ambedue i genitori, con pensione;
5° Orfani di padre impiegato, con pensione;
6° Orfani di madre impiegata con pensione.

I concorrenti di ciascuna di queste sei categorie sono graduati fra di loro con preferenza a quelli appartenenti a famiglie con maggior numero di orfani minorenni.

A parità di numero la graduatoria è determinata tenendo conto della condizione economica e dell'età degli orfani.

Gli appartenenti a gruppi di orfani minorenni di condizioni economiche disagiatissime, possono avere la preferenza su quelli dei gruppi più numerosi della medesima categoria.

Gli orfani e le orfane che sono ammessi al concorso per il ricovero e che appartengono a famiglie le quali hanno già ottenuto un posto o una borsa di studio sono collocati rispettivamente nelle due gradua-

torie di cui al primo comma, dopo tutti gli orfani e le orfane di famiglie che non hanno avuto alcun beneficio, e sono graduati fra di loro in altre sei categorie simili alle precedenti, con le stesse norme sopra indicate.

Quando sono ammessi ai concorsi per il ricovero o per le borse di studio banditi nello stesso anno, due orfani della stessa famiglia che non ha mai avuto alcun beneficio, il minore è graduato con gli orfani di cui al precedente comma.

Con norme analoghe a quelle di cui ai due commi precedenti, sono graduati successivamente i concorrenti appartenenti a famiglie che hanno ottenuto i benefici per un maggior numero di orfani.

Art. 69.

L'orfano ammesso deve, salvo giustificato motivo, recarsi in Convitto non oltre un mese dalla ricevuta partecipazione dell'ammissione, altrimenti decade dalla concessione.

L'accettazione in convitto diventa definitiva soltanto dopo la visita medica fatta dal sanitario del convitto.

Art. 70.

La riduzione di cui all'art. 11 del decreto-legge 26 febbraio 1920, n. 219, si opera dal 1° giorno del secondo mese dopo quello d'ingresso in convitto dell'orfano o con eguale decorrenza si effettua il ripristino della quota di assegno vitalizio o di pensione dovuta all'orfano dimesso dal convitto.

Per gli orfani provvisti di pensione a carico del bilancio dello Stato, ammessi in convitto, l'Opera dà immediato avviso all'Ufficio centrale delle pensioni o all'ufficio pagamenti delle pensioni di guerra per le eventuali riduzioni a' sensi dell'art. 11 del decreto-legge 26 febbraio 1920, n. 219.

Le quote delle pensioni ridotte debbono essere versate all'Opera di previdenza per cura degli uffici citati nel comma precedente.

Art. 71.

La permanenza in convitto non può durare oltre il 18° anno di età, salvo concessione speciale del Consiglio d'amministrazione per gli orfani meritevoli che non abbiano compiuto il corso di studi e purchè la permanenza sia consentita dai regolamenti del relativo convitto.

La permanenza in convitto cessa per gli orfani che se ne rendano indegni per cattiva condotta o che non siano promossi alla classe superiore, salvo al Consiglio d'amministrazione di consentire, sentito

il parere del rettore del convitto, e in particolari circostanze, che l'orfano ripeta una sola classe nel corso elementare ed una classe in ciascuno dei corsi di istruzione media.

Il Consiglio d'amministrazione delibera, entro il mese di ottobre, a quali degli orfani che non siano stati promossi per la prima volta possa concedersi di ripetere la classe, a quali sia opportuno far frequentare altri corsi di istruzione.

Gli orfani che abbiano già fruito della concessione di cui al comma precedente e siano nuovamente riprovati durante lo stesso corso debbono abbandonare il Convitto entro dieci giorni dalla pubblicazione dei risultati degli esami di riparazione, senza che debba essere presa in proposito speciale deliberazione del Consiglio d'amministrazione.

Capo III.

Borse di studio.

Art. 72.

Le borse di studio sono conferite esclusivamente per compiere il corso degli studi medi, di quelli professionali, o di quelli di istruzione superiore, per il quale sono accordate.

Art. 73.

Alle borse di studio possono concorrere gli orfani che posseggano almeno il diploma di maturità o non siano per più di due anni in ritardo con gli studi, tenuto conto della età prescritta per l'inizio del corso di istruzione elementare obbligatorio.

Gli orfani già forniti dall'Opera di previdenza di posto gratuito in Convitto, oltre a possedere i requisiti di cui al precedente comma, debbono trovarsi in una delle seguenti condizioni:

a) che, siano stati dimessi su parere del sanitario del Convitto;

b) che, abbiano raggiunto il limite di età stabilito per l'uscita dal Convitto, ma senza loro colpa non abbiano terminato il corso di istruzione media;

c) che, dimostrino speciale vocazione per studi che non si possano compiere nei convitti dove l'Opera di previdenza colloca gli orfani;

d) che, ultimati in Convitto i corsi di istruzione media, intendano intraprendere quelli di istruzione superiore.

I beneficiari di una borsa di studio, che abbiano compiuto il corso di istruzione media o professionale, possono prendere parte al concorso per ottenere una borsa di studio per i corsi di istruzione superiore.

Art. 74.

Gli orfani e le orfane che sono ammessi al concorso per una borsa di studio e che appartengono a famiglie le quali non hanno mai ottenuto un posto o una borsa di studio, sono collocati in una unica graduatoria, secondo la quale sono assegnate le borse, nel seguente ordine di preferenza:

1° Orfani senza pensione;

2° Orfani con pensione.

I concorrenti di un medesimo ordine sono graduati dall'Opera di previdenza in ragione di merito in base alla condotta, al profitto e alla corrispondenza fra l'età e la classe frequentata, con esclusione di quelli i quali non abbiano tenuto buona condotta, o per i quali si possa ritenere che non potrebbero superare gli studi che intendono seguire.

A parità di merito i concorrenti sono graduati dando la preferenza:

a) agli orfani di ambedue i genitori;

b) agli orfani di padre impiegato;

c) agli orfani di madre impiegata.

I concorrenti appartenenti a ciascuna delle categorie di cui alle lettere *a*, *b*, *c*, sono graduati tra di loro con i medesimi criteri stabiliti dall'art. 68 per gli orfani appartenenti a ciascuna delle sei categorie ivi indicate.

Gli orfani e le orfane che sono ammessi al concorso per una borsa di studio e che appartengono a famiglie le quali hanno già ottenuto un posto o una borsa di studio sono collocati nella graduatoria di cui al primo comma, dopo tutti gli orfani e le orfane di famiglie che non hanno avuto alcun beneficio, e sono graduati fra di loro in altri due ordini, di tre categorie ciascuno, simili ai precedenti, con le stesse norme sopra indicate.

Quando sono ammessi ai concorsi per il ricovero e per le borse di studio banditi nello stesso anno due orfani di una stessa famiglia che non ha mai avuto alcun beneficio, il minore è graduato con gli orfani di cui al precedente comma.

Gli orfani indicati nel secondo e nel terzo comma dell'art. 73 sono collocati nella prima o nella seconda parte della graduatoria sopra citata a seconda che appartengano a famiglia che non abbia o a famiglia che abbia ottenuto per altro figlio un posto o una borsa di studio.

Con norme analoghe a quelle di cui nei commi precedenti saranno graduati successivamente i concorrenti appartenenti a famiglie che hanno ottenuto i benefici per un maggior numero di orfani.

Art. 75.

L'importo delle borse è fissato, anno per anno, con deliberazione del Consiglio d'amministrazione e viene graduato a seconda dei corsi che gli orfani seguono.

Le borse sono pagabili in quattro rate trimestrali anticipate a cominciare dal 1° ottobre e, su presentazione di una attestazione del capo dell'Istituto, da rilasciarsi in carta libera e da cui risulti l'avvenuta iscrizione per il primo trimestre e la frequenza per i tre successivi trimestri.

Per ottenere la conferma del beneficio per un altro anno del medesimo corso deve essere prodotto un certificato, in carta libera, dal quale risulti la promozione alla classe superiore, e per le Università e gli altri Istituti di istruzione superiore, la promozione nelle materie obbligatorie per il corso frequentato, o in un numero pari di materie.

Il Consiglio d'amministrazione delibera la cessazione del beneficio della borsa di studio per quegli orfani che se ne rendano indegni per cattiva condotta o che non siano promossi alla classe superiore, salvo a consentire, in particolari circostanze e per una sola volta in ciascuno dei due corsi medi, che il beneficio sia sospeso durante l'anno in cui l'orfano ripete la classe.

Capo IV.

Posti a pagamento nei convitti.

Art. 76.

Ai posti a pagamento nei Convitti, eventualmente disponibili per l'anno scolastico successivo, alle condizioni di cui all'art. 10 del decreto-legge 26 febbraio 1920, n. 219, sono ammessi a concorrere, con il medesimo bando di cui all'art. 60, i figli degli impiegati dai sei ai 12 anni compiuti al 30 settembre dell'anno in corso.

I figli e le figlie degli impiegati che hanno concorso sono collocati rispettivamente in due distinte graduatorie secondo le quali sono assegnati i posti, nel seguente ordine di preferenza:

1° Agli orfani di ambedue i genitori;

2° Agli orfani di padre;

3° Agli orfani di madre o ai figli di madre separata dal marito;

4° Ai giovani che debbono frequentare scuole non esistenti nella residenza dell'impiegato;

5° Ai figli degli impiegati che abbiano riportato una media non inferiore a nove decimi nella condotta nello scrutinio finale dell'anno scolastico precedente.

Art. 77.

Le domande per un posto a pagamento debbono essere presentate all'Opera di previdenza entro il 31 agosto. Alla domanda debbono essere uniti:

1° L'atto di nascita del concorrente;

2° Il certificato di sana costituzione;

3° La situazione di famiglia;

4° Un certificato dal quale risultino i punti riportati nella condotta e nel profitto nel cessato anno scolastico.

Il Consiglio d'amministrazione delibera su tali domande non oltre il mese di ottobre.

Art. 78.

Nelle convenzioni con gli Istituti che assumono l'impegno della educazione e dell'istruzione degli orfani degli impiegati dello Stato, sono stabilite anche le norme e le garanzie atte ad assicurare agli Istituti suddetti il pagamento delle rette e il rimborso delle spese da parte dei rappresentanti legali dei giovani collocati nei posti a pagamento.

Capo V.

Convenzioni con Enti che assumono l'impegno dell'educazione e dell'istruzione degli orfani.

Art. 79.

Le convenzioni di cui al titolo IV del decreto-legge 26 febbraio 1920, n. 219, debbono stipularsi con Istituti eretti in Ente morale, i quali abbiano fra i propri fini quello di provvedere alla educazione e alla istruzione degli orfani degli impiegati civili di ruolo dello Stato.

Le convenzioni sono stipulate dal direttore generale degli Istituti di previdenza, previa deliberazione del Consiglio d'amministrazione.

Art. 80.

Per il ricovero degli orfani nei convitti gestiti dagli Enti di cui all'art. 8 del decreto-legge 26 febbraio 1920, n. 219, può essere stabilita una dotazione annua complessiva per un determinato numero di posti per orfani da ricoverarsi, o possono pattuirsi speciali condizioni in base al pagamento di una retta individuale per il mantenimento e al rimborso delle spese accessorie.

Art. 81.

La proprietà degli edifici che, per l'art. 12 del decreto-legge 26 febbraio 1920, n. 219, sono posti a disposizione degli Istituti che assumono l'impegno della educazione e della istruzione degli orfani degli impiegati rimane all'Opera medesima; ma le spese di ordinaria manutenzione di quegli edifici sono a carico degli Istituti.

Art. 82.

I mutui di cui nell'art. 12 del decreto-legge 26 febbraio 1920, n. 219, sono soggetti alla procedura che regola la concessione e la somministrazione dei prestiti da parte della Cassa depositi e prestiti; essi possono essere concessi a quegli Istituti che abbiano entrate fisse sufficienti ad estinguere il prestito, all'infuori del contributo dell'Opera di previdenza per gli orfani da essa collocati nei Convitti di tali Istituti.

I prestiti sono ammortizzabili ad annualità costanti, comprensive del rimborso e degli interessi, al saggio dei mutui di favore concessi dalla Cassa depositi e prestiti, in un periodo che può estendersi fino a 50 anni.

L'opera di previdenza a garanzia del mutuo, prende ipoteca di primo grado sugli edifici costruiti od acquistati; inoltre deve ritenere le somme dovute per il ricovero degli orfani fino a compensazione delle annualità che non fossero state corrisposte alle relative scadenze e dei relativi interessi di mora al saggio legale.

Nelle convenzioni da stipularsi con gli Istituti deve essere stabilito che, qualora entro tutto il periodo per il quale è stata stipulata l'estinzione del mutuo, per qualsiasi motivo fossero risolute o non venissero rinnovate le convenzioni concernenti il collocamento di orfani da parte dell'Opera nei convitti di quegli Istituti, l'Opera di previdenza diviene proprietaria e prende possesso dell'edificio costruito o dei mobili acquistati con l'intera somma restituendo la parte del mutuo ammortizzata, dopo detratta la somma corrispondente alla svalutazione dell'immobile o dei mobili, in base a perizia del Genio civile.

Le convenzioni che contengono le pattuizioni di cui al comma precedente debbono essere trascritte.

Art. 83.

I convitti che, per l'art. 12 del decreto-legge 26 febbraio 1920, n. 219, sono posti a disposizione di Istituti che assumono l'impegno

dell'educazione e dell'istruzione degli orfani, possono essere destinati al ricovero di orfani di quelle categorie d'impiegati civili di ruolo dello Stato alle quali appartengono i soci di detti Istituti.

Art. 84.

I posti a pagamento di cui all'art. 10 del decreto-legge 26 febbraio 1920, n. 219, non possono superare il ventesimo dei posti gratuiti riservati agli orfani da collocarsi nel medesimo convitto e nello stesso anno scolastico.

Art. 85.

Gli Enti con i quali l'Opera di previdenza ha stipulato convenzioni per l'educazione e l'istruzione degli orfani devono presentare all'Opera stessa i propri statuti, i regolamenti dei Convitti e le loro modificazioni, nonchè i bilanci preventivi e i conti consuntivi annuali.

Il Consiglio d'amministrazione dell'Opera di previdenza può richiedere che nei regolamenti dei convitti vengano introdotte le modificazioni che, a suo giudizio insindacabile, ritenga indispensabili, e ha facoltà, in caso del mancato accoglimento di tali richieste, di denunciare le convenzioni le quali si intendono senz'altro rescisse alla fine dell'anno scolastico in corso.

Art. 86.

A cura dell'Opera di previdenza verrà esercitata la diretta sorveglianza sui Convitti degli Enti che hanno assunto la educazione degli orfani e sopra gli orfani collocati in altri Convitti.

TITOLO V.

Sussidi.

Art. 87.

I sussidi ai superstiti ai cui all'art. 13 del decreto-legge 26 febbraio 1920, n. 219, sono concessi:

1° Per delegazione dell'Opera di previdenza, dall'Amministrazione centrale dalla quale dipendeva l'impiegato, se domandati entro un mese dalla data della morte del medesimo, o in altri casi di assoluto, urgente bisogno;

2° Dall'Opera di previdenza se richiesti posteriormente in altri casi e sempre in circostanze di dimostrata situazione di bisogno.

Possono far domanda di sussidio all'Opera di previdenza anche i superstiti di impiegati morti anteriormente al 1° febbraio 1918.

Art. 88.

I sussidi possono essere accordati anche ai superstiti di impiegati esclusi dall'assegno vitalizio a causa dell'esistenza di altri superstiti che li precedono nell'ordine di preferenza stabilito dall'art. 6 del decreto-legge 26 febbraio 1920, n. 219.

Art. 89.

Alla domanda di sussidio indirizzata all'Opera di previdenza dai superstiti di iscritti, ai quali sia già stato conferito l'assegno vitalizio dall'Opera medesima, debbono essere uniti solamente i documenti di cui ai numeri 14 e 15 dell'art. 21, qualora non siano stati già inviati.

Alla domanda di sussidio dei superstiti di impiegati non aventi diritto all'assegno vitalizio debbono essere uniti i medesimi documenti richiesti per la concessione degli assegni vitalizi ed inoltre i documenti di cui ai numeri 14 e 15 dell'art. 21, qualora non siano stati già uniti a precedenti istanze.

I richiedenti possono inoltre inviare quei documenti che ritenessero utili per dimostrare la situazione di bisogno.

Tali domande di sussidio sono sottoposte alle deliberazioni del Consiglio d'amministrazione.

Art. 90.

Il Consiglio d'amministrazione stabilisce ogni anno la somma da mettersi a disposizione dei singoli Ministeri per la concessione di sussidi di cui al n. 1 dell'art. 87.

Tale somma non può superare la metà dell'assegnazione di cui alla lettera *b*) dell'art. 4 del decreto-legge 26 febbraio 1920, n. 219.

I Ministeri possono disporre di tale somma a favore degli assegnatari dei sussidi, mediante mandati diretti sull'Opera di previdenza, che li ammette a pagamento, e possono anche prelevare fondi da porsi a disposizione dei funzionari da essi all'uopo delegati, i quali debbono renderne conto alla rispettiva Amministrazione centrale con le modalità stabilite dalla legge e dal regolamento di contabilità generale dello Stato per i rendiconti dei fondi forniti con i mandati di anticipazione.

Le Amministrazioni centrali, esaminati i rendiconti dei funzionari delegati dipendenti e trovatili regolari, li trasmettono, unitamente a due esemplari dei relativi decreti di scarico, all'Opera di previdenza, che li invia allegati al rendiconto consuntivo alla Corte

dei conti, la quale provvede alla registrazione dei decreti, richiesta dall'art. 379 del regolamento di contabilità generale dello Stato.

Le somme che al 31 dicembre di ogni anno non siano state impiegate e si trovino nelle mani del funzionario delegato devono essere versate all'Opera di previdenza mediante vaglia postale di servizio e la relativa ricevuta viene unita al rendiconto.

Art. 91.

I sussidi di cui al n. 1 dell'art. 87 non possono superare le L. 500 se accordati in occasione della morte dell'impiegato e le L. 150 per una volta tanto, se accordati negli altri casi.

L'ammontare dei sussidi concessi nel medesimo anno solare direttamente dall'Opera di previdenza non può superare il minimo dell'assegno vitalizio spettante ai superstiti della categoria alla quale il richiedente appartiene; qualora siano superstiti ambedue i genitori tale ammontare non può superare le L. 150 per ciascuno di essi.

TITOLO VI.

DISPOSIZIONI COMUNI AGLI ASSEGNI, AL RICOVERO DI ORFANI, ALLE BORSE DI STUDIO E AI SUSSIDI.

Art. 92.

I documenti che si uniscono alle domande dei benefici dell'Opera di previdenza sono esenti da tassa di bollo, purchè sui medesimi sia indicato l'uso cui debbono servire.

La legalizzazione degli atti di cui agli articoli precedenti, anche se provenienti dall'estero, è eseguita gratuitamente ai sensi dell'art. 15 del testo unico della legge per le tasse sulle concessioni governative approvato con R. decreto 6 gennaio 1918, n. 135 alleg. *C*.

Art. 93.

L'Opera di previdenza, qualora sia possibile, chiede di ufficio i documenti mancanti e provvede alla regolarizzazione di quelli non regolari, si riserva inoltre la facoltà di richiedere altre informazioni ed altri documenti per accertare la nullatenenza, la situazione di bisogno, la inabilità al lavoro e le altre circostanze allegate dai superstiti.

Art. 94.

Al pagamento delle borse di studio, dei sussidi di cui al n. 2, dell'art. 87, e delle somme dovute agli Istituti per ricovero di orfani, l'Opera provvede mediante mandati diretti emessi dalla Direzione generale degli Istituti di previdenza, che stabilisce altresì i modelli dei registri da tenere presso di sè e presso le Delegazioni del tesoro.

Art. 95.

L'Opera di previdenza nel ricevere donazioni, lasciti, legati, può accettare, per la concessione dei benefici che ne deriveranno per gli impiegati e per i loro superstiti, condizioni differenti da quelle previste dal presente regolamento.

Art. 96.

Nei bilanci tecnici quinquennali dell'Opera di previdenza, da compilarsi a norma dell'art. 18 del decreto-legge 26 febbraio 1920, n. 219, deve essere determinata la riserva matematica per gli oneri maturati relativi agli assegni vitalizi, ai ricoveri ed alle borse di studio in corso di godimento, e deve essere fatta a previsione degli oneri latenti relativi agli assegni vitalizi.

In occasione dei bilanci stessi l'Ufficio tecnico determina le disponibilità previste per il quinquennio successivo sulle entrate dell'Opera di previdenza, dopo assicurati i fini di cui al n. 1 dell'art. 3 del decreto-legge 26 febbraio 1920, n. 219.

Tali disponibilità sono ripartite annualmente dal Consiglio d'amministrazione per le erogazioni facoltative relative alla concessione dei ricoveri e delle borse di studio ed alle spese per l'impianto di convitti e per l'integrazione del fondo dei sussidi a norma dell'art. 14 del decreto-legge sopraindicato, in modo che il valore capitale degli impegni che si assumono ogni anno per tali erogazioni facoltative non superi le relative disponibilità.

Fino alla compilazione del primo bilancio tecnico dell'Opera di previdenza l'Ufficio tecnico determina volta per volta il valore capitale degli impegni assunti dall'Opera per gli assegni vitalizi conferiti, per i ricoveri e le borse di studio, e il Consiglio di amministrazione provvede affinchè il totale degli impegni stessi e di quelli per l'impianto di Convitti e per la integrazione del fondo dei sussidi non ecceda il valore delle attività dell'Opera di previdenza.

TITOLO VII.

Disposizioni transitorie.

Art. 97.

La liquidazione degli assegni vitalizi agli iscritti e ai loro superstiti si fa con le aliquote stabilite dal R. decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, anche se la cessazione dal servizio sia avvenuta tra il 1° febbraio 1918 e il 30 settembre 1919.

Qualora l'iscritto sia morto o abbia abbandonato il servizio per infermità od età avanzata anteriormente al 1° ottobre 1919, dopo aver prestato più di venti, ma meno di venticinque anni di servizio utile, il massimo dell'assegno vitalizio di cui al terzo comma dell'art. 7 del decreto-legge 26 febbraio 1920, n. 219 si computa in base agli anni di servizio effettivamente prestati.

Art. 98.

Fino a quando non saranno emanate le norme speciali di cui al 2° comma dell'art. 21 del decreto-legge 26 febbraio 1920, n. 219, per gli iscritti assunti in servizio a partire dal 1° ottobre 1919 in poi e per i loro superstiti si applicheranno provvisoriamente le norme relative agli assegni vitalizi di cui al titolo III del decreto stesso.

Art. 99.

La Cassa sovvenzioni istituita con la legge 22 luglio 1906, n. 623, per gli impiegati e superstiti di impiegati civili, non aventi diritto a pensione, dopo aver provveduto per il proprio servizio di stralcio, per l'assistenza dovuta al personale non iscritto all'Opera, versa la rimanenza delle proprie entrate, di cui agli articoli 10 e 16 della legge suddetta, all'Opera di previdenza.

Quando la Cassa sovvenzioni avrà esaurito le proprie finalità nei riguardi degli impiegati e dei superstiti di impiegati cessati dal servizio prima del 1° febbraio 1918, l'intero provento delle entrate, di cui all'art. 10 della legge 22 luglio 1906, n. 623, sarà versato direttamente all'Opera di previdenza.

Gli assegni vitalizi già concessi dalla Cassa stessa ad iscritti e a superstiti di iscritti all'Opera di previdenza saranno revocati a partire

dalla data in cui l'Opera di previdenza conferirà gli assegni vitalizi da essa dovuti, e le quote già pagate dalla Cassa sovvenzioni saranno trattenute sull'importo dovuto dall'Opera di previdenza.

Art. 100.

Con le convenzioni da stipularsi a norma dell'art. 8 del decreto-legge 26 febbraio 1920, n. 219, l'Opera di previdenza può assumersi l'onere per il mantenimento degli orfani che alla data di pubblicazione del presente regolamento si trovano già ricoverati nei Convitti degli Enti di cui all'articolo stesso alle seguenti condizioni:

a) che il numero degli orfani non superi quello dei posti gratuiti mantenuti dagli Enti alla pubblicazione del decreto-legge 26 febbraio 1920, n. 219, e che detti orfani si trovino nelle condizioni contemplate dal titolo IV dal presente regolamento per poter concorrere ad un posto gratuito, anche se abbiano superato il limite di età indicato dall'articolo 67;

b) che gli Enti pongano a disposizione dell'Opera di previdenza i propri convitti, per l'ammissione di orfani su designazione dell'Opera medesima.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il ministro del tesoro
BONOMI.

75.

R. decreto 10 aprile 1921, n. 470, contenente norme per la devoluzione al Demanio dello Stato dei beni appartenenti, all'entrata in vigore dei trattati di pace, a sudditi della Germania o dell'antico Impero d'Austria.

(*Gazzetta Ufficiale* del 22 aprile 1821, n, 95)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduti gli articoli 297 lettera *b*) del trattato di pace di Versaglia approvata con R. decreto 6 ottobre 1919, n. 1803 e l'art. 249 lettera *b*) del trattato di pace di S. Germano approvato con la legge 26 settembre 1920, n. 1322 ;

Sentito il Consiglio dei ministri ;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i ministri degli affari esteri, delle colonie, della giustizia e degli affari di culto, delle finanze, del tesoro e dell'industria e commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo :

Art. 1.

Con effetto dalla data del presente decreto, sono devoluti al Demanio dello Stato, in virtù delle facoltà riconosciute dai trattati di pace di Versaglia e di S. Germano, le aziende industriali e commerciali, i beni immobili e mobili, le compartecipazioni, i titoli ed ogni altra attività patrimoniale di qualsiasi natura esistenti nel territorio del Regno e delle Colonie ed appartenenti, alla data dell'entrata in vigore dei trattati di pace, a sudditi della Germania o dell'antico impero d'Austria, o a società nelle quali essi hanno una ingerenza prevalente oppure siano da essi controllate quand'anche in ordine a detti beni ed interessi non siano in vigore provvedimenti di sindacato o di sequestro.

Le attività indemaniate saranno erogate in conformità delle disposizioni contenute nei trattati di pace.

Resta però salvo quanto fu disposto col R. decreto 7 novembre 1920, n. 1340 in ordine alla restituzione delle piccole proprietà tedesche.

Art. 2.

Tutte le operazioni relative all'applicazione dell'articolo precedente sono deferite al Ministero di industria e commercio, sentito, ove del caso, il Ministero del tesoro e si svolgeranno sentito il comitato per la sistemazione dei rapporti economici dipendenti dai trattati di pace.

Non occorre alcun atto di presa di possesso per i beni che si trovano sottoposti a sequestro od a sindacato.

Art. 3.

È riservata allo stesso Comitato la competenza a decidere su tutte le controversie derivanti dall'applicazione delle disposizioni contenute nel presente decreto.

Per l'esercizio di tale giurisdizione, è istituita in seno al Comitato, una Commissione composta di tre membri del Comitato stesso, di ciò incaricati dal ministro di industria e commercio e di due consiglieri della Corte di appello di Roma, nominati dal ministro della giustizia e degli affari di culto. La Commissione è presieduta dal più alto in grado dei suoi componenti. Le decisioni della Commissione hanno carattere di giudicato e non sono quindi soggette ad alcuna impugnativa, nè in via giudiziaria, nè in via amministrativa.

Art. 4.

Occorrendo speciali circostanze, potrà con R. decreto promosso dal ministro dell'industria, di concerto con quello degli affari esteri e del tesoro da emanarsi previo parere del Comitato per la sistemazione dei rapporti economici dipendenti dai trattati di pace, e sentito il Consiglio dei ministri, essere consentita, anche con disposizione di carattere generale, la restituzione con o senza corrispettivo, di beni confiscati in favore degli antichi proprietari.

In ogni caso il Governo del Re si riserva qualunque provvedimento inteso a regolare in altra forma quanto è materia del presente articolo.

Art. 5.

Con altro decreto saranno emanate tutte le disposizioni occorrenti per l'applicazione delle norme contenute negli articoli precedenti

e per regolare il modo in cui si dovrà provvedere, in quanto occorra, all'alienazione ed alla liquidazione dei beni incamerati.

Lo stesso decreto stabilirà in quali casi potrà essere proposto in sede giurisdizionale ricorso al Comitato e le norme del procedimento relativo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 aprile 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — SFORZA — ROSSI — FERA
FACTA — BONOMI — ALESSIO.

Visto: *Il guardasigilli:* FERA.

76.

R. decreto 10 aprile 1921, n. 551, che istituisce nella Colonia Eritrea una Camera di commercio con sede in Asmara.

(*Gazzetta Ufficiale* dell'11 maggio 1921, n. 110).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA.

Vista la legge 24 maggio 1903, n. 205, sull'ordinamento della Colonia Eritrea;

Udito il governatore della Colonia;

Sentito il Consiglio coloniale;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Su proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le colonie;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È istituita nella Colonia Eritrea una Camera di commercio con sede in Asmara, e con giurisdizione su tutto il territorio della Colonia.

Art. 2.

La Camera di commercio ha per iscopo di rappresentare presso il Governo locale gli interessi commerciali e industriali della Colonia, e di cooperare al loro sviluppo. Raccoglie le notizie e i dati statistici che possano interessare il Governo della Colonia anche nei rapporti con i mercati esterni; dà i pareri e le informazioni che le vengano richiesti dal Governo locale in quanto si riferisce al commercio, all'industria, ed allo sviluppo economico della Colonia, ed, occorrendo, di sua iniziativa presenta voti al Governo stesso per tutte le questioni attinenti alla vita economica e commerciale della Colonia.

Art. 3.

La Camera di commercio tiene il registro delle ditte esercenti commercio od industria in Colonia, ricevendo all'uopo le denuncie della costituzione, modificazione e cessazione delle ditte stesse.

Chiunque, sia individualmente, sia in società con altri, abbia in Colonia esercizi commerciali od industriali è tenuto a farne denunzia alla Camera di commercio. Per le società legalmente costituite l'obbligo della denuncia spetta agli amministratori.

Nel caso di mancata denuncia, o di denuncia irregolare, la Camera di commercio provvede alla iscrizione d'ufficio. In base agli atti prodotti e alle iscrizioni dei registri delle ditte, la Camera rilascia estratti e certificati.

I criteri e le modalità per la compilazione del registro e la presentazione delle denunce saranno stabiliti dal regolamento da emanarsi dal Governo a senso dell'art. 28 delle presenti norme.

Art. 4.

La Camera di commercio compila: *a*) il ruolo dei periti commerciali ed industriali; *b*) il ruolo dei curatori nei fallimenti, comprendendovi quelle persone che per titoli di studio o per speciale competenza nel commercio diano garanzia di bene adempiere a tali funzioni; *c*) designa, a richiesta delle parti, arbitri per la risoluzione amichevole di controversie di natura commerciale.

Art. 5.

La Camera di commercio è composta da quindici consiglieri dei quali nove sono cittadini italiani, tre di Stati europei, e tre sudditi coloniali o assimilati.

Art. 6.

I consiglieri della Camera di commercio sono eletti da un Collegio elettorale composto dai commercianti della Colonia cittadini italiani o stranieri e sudditi coloniali italiani od assimilati, che siano inscritti nei ruoli della tassa sui commercianti ed industriali o che vi dovrebbero essere inscritti, se non fossero esentati da speciali disposizioni.

Per le Società anonime o in accomandita per azioni il voto è dato ad un loro rappresentanto all'uopo designato.

Art. 7.

Sono esclusi dall'elettorato:

1° Gli interdetti o gl'inabilitati;

2° I falliti, finchè duri lo stato di fallimento;

3° I vigilati speciali e gli ammoniti;

4° I condannati a pena superiore a tre anni di reclusione o detenzione; i condannati all'interdizione perpetua dai pubblici uffici; i condannati per furto, truffa, appropriazione indebita, falso, frode o per reato contro il buon costume;

5° Gli stranieri e gli assimilati a sudditi coloniali i quali risiedano in Colonia da meno di un anno o che appartengano a Stati europei o di civiltà europea, nei quali i cittadini italiani non godono parità di trattamento.

Art. 8.

La formazione delle liste elettorali e la revisione delle medesimo è affidata ad una Commissione composta dall'avvocato del Governo che la presiede e da quattro commercianti nominati dal Governatore. Di questi, due debbono essere cittadini italiani, uno cittadino straniero ed uno suddito coloniale od assimilato.

La formazione delle liste elettorali deve essere effettuata entro il termine da fissare con decreto governatoriale. La revisione ha luogo ogni anno entro il mese di novembre.

La Commissione rimette al governatore il risultato delle proprie operazioni con un rapporto motivato.

Art. 9.

Le liste formate o rivedute dalla Commissione elettorale sono pubblicate per 15 giorni sugli albi dei commissariati regionali.

Contro l'operato della Commissione è ammesso ricorso al governatore entro il termine di un mese dalla scadenza di quello indicato per la pubblicazione. Sui ricorsi decide inappellabilmente il governatore, sentito il giudice della Colonia.

Art. 10.

Le liste degli elettori sono tenute distinte secondo si tratta di cittadini italiani, di cittadini stranieri e di sudditi coloniali italiani od assimilati. Gli elettori cittadini italiani non possono votare che per candidati cittadini italiani, ed egualmente gli elettori cittadini stranieri o sudditi coloniali italiani od assimilati non possono votare rispettivamente che per cittadini non italiani e per sudditi coloniali italiani od assimilati.

Ogni elettore ha diritto di votare tanti nomi quanti sono i membri da eleggere nella categoria di cittadini, stranieri o sudditi ed assimilati alla quale l'elettore appartiene.

In caso di parità di voti è proclamato il più anziano di età.

Art. 11.

Le elezioni si effettuano a scrutinio segreto.

Sono proclamati eletti nelle singole categorie coloro che riportano la maggioranza assoluta dei voti.

In caso di ballottaggio è sufficiente la maggioranza relativa.

Art. 12.

Sono eleggibili tutti gli elettori di sesso maschile, purchè d'età non inferiore a 25 anni.

Sono ineleggibili coloro che hanno liti vertenti con la Camera di commercio o che siano direttamente o indirettamente interessati in affari riguardanti la medesima.

Art. 13.

I consiglieri durano in carica due anni e sono rieleggibili.

Art. 14

La carica di consigliere della Camera di commercio è gratuita.

Sono però rimborsate le spese di viaggio in Colonia ai consiglieri che risiedono fuori dell'Asmara per recarsi alle riunioni della Camera.

Art. 15.

La data di convocazione degli elettori commerciali è fissata con decreto del governatore. I risultati delle elezioni sono pubblicati subito dopo lo scrutinio dei voti: i verbali delle operazioni elettorali sono pubblicati nel bollettino ufficiale della Colonia.

Art. 16.

I risultati delle operazioni elettorali possono essere impugnati con ricorso al governatore, che decide inappellabilmente, sentito il giudice della Colonia.

Nel caso di accoglimento del ricorso e di conseguente annullamento delle operazioni elettorali, il governatore fissa il termine entro il quale debbono aver luogo le nuove elezioni. Tale termine non può superare quello di un mese dalla data del decreto di annullamento delle operazioni elettorali.

Art. 17.

Su proposta della Camera sono dichiarati dimissionari:

1° I consiglieri che senza giustificato motivo, per sei mesi continui non siano intervenuti alla adunanza della Camera;

2° I consiglieri che si assentino dalla Colonia per più di un anno, salvo il caso che la Camera riconosca giustificato il motivo dell'assenza;

3° I consiglieri che durante il periodo in cui durano in carica vengano a perdere i requisiti di eleggibilità.

Art. 18.

La Camera di commercio elegge tra i suoi membri il presidente, il vice-presidente e il tesoriere economo.

Il presidente ed il vice-presidente debbono essere cittadini italiani. Essi al pari del tesoriere-economo durano in carica due anni e sono rieleggibili.

Le nomine non sono valide se non sono fatte a maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri in carica.

Art. 19.

Il presidente rappresenta la Camera in tutti i suoi atti amministrativi; egli corrisponde direttamente col governatore.

Art. 20.

Le deliberazioni della Camera non sono valide se il numero dei consiglieri presenti sia inferiore alla metà dei consiglieri in carica. Le deliberazioni inoltre debbono essere prese a maggioranza assoluta dei votanti.

In caso di parità di voti ha la prevalenza il voto del presidente.

Art. 21.

Se il numero dei consiglieri in carica si riduce a meno di due terzi di quello fissato nell'art. 5, o quello dei consiglieri cittadini italiani si riduce a meno di sei, si procede alle elezioni suppletive, salvo il caso previsto dall'art. 22, o che debbasi procedere alle elezioni generali entro il termine di sei mesi.

Art. 22.

La Camera di commercio può essere sciolta con decreto del governatore sentito il Consiglio di amministrazione.

In questo caso si procede a nuove elezioni generali nel termine massimo di un anno.

Art. 23.

La Camera di commercio ha personalità giuridica.

Con decreto governatoriale, sentito il Consiglio d'amministrazione, può essere autorizzata:

1° A fondare ed esercitare caravanserragli, magazzini generali, depositi franchi ed altre istituzioni d'interesse commerciale;

2° A contrarre prestiti per procacciarsi i mezzi necessari all'attuazione di quanto è detto al numero precedente;

3° A ricevere donazioni e legati.

Art. 24.

La Camera ha un bilancio proprio di entrate e di spese.

Lo schema di bilancio preventivo deve essere presentato all'approvazione governatoriale prima del 15 novembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio; quello del bilancio consuntivo non più tardi del mese di giugno dell'anno successivo a quello cui il consuntivo si riferisce.

Così il bilancio preventivo che il consuntivo sono resi esecutivi con decreto del governatore, sentito il Consiglio di amministrazione.

Le eccedenze di entrata debbono costituire un fondo di riserva, la cui situazione va allegata al bilancio preventivo ed a quello consuntivo.

Nessun prelevamento può essere fatto dal fondo di riserva senza autorizzazione del governatore.

Art. 25.

Per provvedere alle spese del suo funzionamento la Camera di commercio è autorizzata a riscuotere ai commercianti della Colonia una tassa camerale. La tassa camerale non può superare il 5 % dell'ammontare della tassa sui commercianti ed industriali che ciascun contribuente paga o sarebbe tenuto a pagare se disposizioni speciali non lo esentassero.

I ruoli della tassa camerale dopo essere stati approvati dalla Camera e resi esecutivi dal governatore, saranno pubblicati negli albi dei Commissariati generali.

Entro trenta giorni dalla pubblicazione è ammesso il ricorso degli interessati al Governatore.

Art. 26.

La Camera di commercio è altresì autorizzata a prelevare un diritto, la cui misura dovrà essere approvata dal governatore, sui certificati relativi alle denuncie di cui all'art. 3.

La tassa camerale e i diritti ora detti sono riscossi coi previlegi delle tasse erariali.

Art. 27.

La Camera di commercio forma il suo regolamento interno che deve essere approvato dal governatore.

Art. 28.

Con decreto del governatore, sentito l'avvocato del Governo e il Consiglio di amministrazione, saranno stabilite il numero e le località delle sezioni per la votazione, nonchè tutte le altre modalità per le operazioni elettorali: saranno inoltre stabiliti i modi di riscossione delle tasse e dei diritti camerali e saranno finalmente dettate le altre norme regolamentari per l'esecuzione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 aprile 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — ROSSI.

Visto: *Il guardasigilli:* FERA.

Comunicazioni.

Circolare del Ministero delle colonie — Direzione generale degli affari economici e del personale, Ufficio II, n. 2009 in data 29 aprile 1921, diretta ai Governi delle Colonie, relativa all'indennità di caro-viveri.

È stato prospettato al Ministero del tesoro il quesito se spetti l'indennità di caroviveri, nella misura massima — e quindi anche la indennità suppletiva di L. 25.85 mensili — all'impiegato dello Stato legalmente separato dalla moglie.

Si comunica, qui di seguito, a codesto onorevole Governo, per sua norma, la risposta ora pervenuta dal detto Ministero:

« Il tesoro, nel caso di separazione giudiziale o consensuale debitamente omologata dal Tribunale, ritiene che, se la sentenza di separazione, la quale condanna l'agente alla corresponsione di un assegno fisso all'altro coniuge, sia anteriore alla concessione dell'indennità caro-viveri e la quota da decurtare sia stabilita in misura fissa, non competa l'indennità caro-viveri massima.

« Nessun aggravio speciale sarebbe da sostenersi dal funzionario separato, al quale, pertanto, verrebbero meno le ragioni per ottenere la liquidazione di competenze superiori.

« Nell'ipotesi invece che la sentenza stabilisca una proporzionale sullo stipendio e sugli altri assegni, ovvero, pur decidendo il pagamento di una quota fissa, l'atto giuridico sia posteriore al decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, concernente la concessione della indennità di cui trattasi, si ritiene che in questi casi debba corrispondersi l'indennità massima, purchè però dalla sentenza si rilevi che sia stata compresa l'indennità caro-viveri per determinare il reddito complessivo dell'impiegato; essendo allora evidente che nello stabilire l'assegno di diritto dell'altro coniuge si è colpita anche la indennità spettante al funzionario per caro-viveri ».

Pel ministro
DE CAMILLIS.

Parte II

PERSONALE.

1.

CONFERIMENTO RICOMPENSE AI BENEMERITI DELLA SALUTE PUBBLICA.

Con R. decreto 27 febbraio 1921 è stata conferita la medaglia d'argento pei benemeriti della salute pubblica alla memoria dell'aspirante medico Carlo PERRONE, in premio dell'opera prestata nell'Ospedale militare principale di Tripoli, in occasione dell'epidemia di influenza dell'autunno 1918.

Con R. decreto 27 febbraio 1921 è stata conferita la medaglia di bronzo al merito della sanità pubblica al tenente medico dott. Giacomo MASSONE, per l'opera da lui spiegata durante l'assedio e la prigionia del presidio di Beni-Ulid (maggio 1915-settembre 1916).

Ministero delle Colonie

ELENCO DELLE PUBBLICAZIONI POSTE IN VENDITA

(Aprile 1921)

I.

Elenco alfabetico per autori.

Africa (L') Italiana al Parlamento Nazionale. 1882-1905. Riassunto delle discussioni avvenute al Parlamento e delle interpellanze, interrogazioni, disegni di legge, bilanci, relazioni, documenti, su argomenti riguardanti le Colonie Italiane d'Africa. Roma, tipografia dell'Unione cooperativa editrice, 1907, 4°, p. 989, con 3 carte L. 10 —

Aliotti Carlo. — *Il «Dry Farming» e la coltura del cotone nella Laguna di Torreon e di Tlahualilo* (Stati di Cohauila e Durando al Messico). Rapporto. Roma, tip. Nazionale di G. Bertero e C., 1913, 8°, pagine 51, con 6 tavole . . . . . » 1 —
Mon. e Rapp. colon. 1913, n. 5.

Angelo da Ronciglione (*Padre*). — *Manuale amarico-italiano-francese.* Roma, Casa editrice italiana, 1912, 16°, p. XVI, 417. . . . . » 4.50
Manuali Coloniali.

Angelo da Ronciglione (*Padre*). — *Manuale tigray-italiano-francese,* Roma, Casa editrice italiana, 1912, 16°, p. XVI, 429. . . . . » 4,50
Manuali Coloniali.

Aurigemma Salvatore. — *Notizie archeologiche sulla Tripolitania.* Relazione sommaria. Roma, tip. Nazionale di G. Bertero e C., 1915, 8°, p. (2), 28, con ill. e 2 carte. . . . . » 1.50
Mon. e Rapp. colon. 1915 n. 4.

(**Baglione** Prospero e **Fiechter** Alfredo). — *Rilievi in Libia ed in Somalia a cura dell'Istituto Geografico Militare.* Roma, tip. Nazionale di G. Bertero e C., 1914, 8°, p. (2), 57, con ill., 3 grafici fuori testo e 1 carta . . . . . » 1.50
Mon. e Rapp. colon. 1914, n. 9.

Baldacci Luigi. — *Studio sui giacimenti minerari nella Colonia Eritrea.* Relazione.... Roma, tip. della Camera dei Deputati, 1910, 4°, p. 69, con ill. e 4 tavole . . . . . » 2 —

Bartolommei Gioli Gino. — *Progetto di missioni di studio in Libia.* Relazione... preceduta da una lettera dell'on. F. MARTINI. Roma, tip. Nazionale di G. Bertero e C., 1912, 8°, p. 20 . . . . . » 1 —
Mon. e Rapp. colon. 1912, n. 14.

Bèguinot Augusto e **Vaccari** Antonio. — *Contributo alla flora della Libia in base a piante raccolte dall'ottobre 1911 al luglio 1912.* Roma, tip. Nazionale di G. Bertero e C., 1912, 8°, p. 72, con 10 tavole . . . . . L. 1 —
Mon. e Rapp. colon. 1912, n. 16.

Beguinot Francesco. — *I Berberi. Vedi: Istituto (R.) orientale di Napoli.*

Bertolani Secondo. — *Linee telegrafiche e telefoniche in Etiopia.* Roma, tip. Nazionale di G. Bertero e C., 1912, 8°, p. 15, con 1 carta . » 1 —
Mon. e Rapp. colon. 1912, n. 21.

Bertolini Pietro. — *Nel primo anno di vita del Ministero delle Colonie. Vedi: Ordinamenti della Libia.*

Bevilacqua Amleto. *Vedi:* Brielli D., Calò V. e Bevilacqua A. — *Note di patologia etiopica.*

Bodrero Pompeo. — *Il problema tributario nella Somalia Italiana.* Roma, tip. Nazionale di G. Bertero e C., 1917, 8°, p. 109 . . . » 1.50
Mon. e Rapp. colon. 1917, n. 1.

Bodrero Pompeo. *Vedi: Itinerari della Cirenaica.*

Bonin Longare L. — *I possedimenti coloniali della Spagna.* Rapporto. Roma, tip. Nazionale di G. Bertero e C., 1912, 8°, p. 10 . . . . » 1 —
Mon. e Rapp. colon. 1912, n. 23.

Bosis (De) V. *Vedi: Testi giuridici relativi all'«Inzal».*

Bottaro Costa F. — *Problemi di politica coloniale belga.* Rapporto. Roma, tip. Nazionale di G. Bertero e C., 1912, 8°, p. 7 . . . . » 1 —
Mon. e Rapp. colon. 1912, n. 26.

Brielli Domenico, **Calò** Vittorio e **Bevilacqua** Amleto. — *Note di patologia etiopica.* Relazioni sulle condizioni sanitarie delle regioni degli Uollo Galla e di Gondar. Roma, tip. Nazionale di G. Bertero e C., 1913, 8°, p. 88 . . . . . » 1 —
Mon. e Rapp. colon. 1913 n. 11.

Calò Vittorio. *Vedi:* Brielli D., Calò V. e Bevilacqua A. — *Note di patologia etiopica.*

Ceccherini Ugo. — *Bibliografia della Libia* (in continuazione alla *Bibliografia della Libia* di F. Minutilli). Roma, tip. Nazionale di G. Bertero e C., 1915, 8°, p. IX, 204. . . . . » 3 —

Cerrina Feroni. — *Benadir.* Relazione-Monografia sopra domande formulate dal direttore Centrale degli affari coloniali al Comandante Cerrina Feroni sulle più importanti quistioni riguardanti la Colonia del Benadir. Roma, tip. del Ministero degli affari esteri, 1911, 8°, p. 199, con 1 carta . . . . . » 2.50

Checchia-Rispoli G. *Vedi:* Zaccagna. — *Itinerari geologici ecc.*

Chiovenda Emilio. — *Osservazioni botaniche, agrarie ed industriali fatte nell'Abissinia Settentrionale nell'anno 1909.* Roma, tip. Nazionale di G. Bertero e C., 1912, 8°, p. 132 . . . . . » 1.50
Mon. e Rapp. colon. 1912, n. 24.

Ciamarra Guglielmo. — *La giustizia nella Somalia.* Raccolta di giurisprudenza coloniale. Prefazione di Giacomo Agnesa. Napoli, tip. F. Giannini e Figli, 1914, 8°, p. (12), 423 . . . . . » 5 —

Citerni Carlo. — *Come si viaggia in Affrica.* Roma, tip. dell'Unione editrice, 1913, 16°, p. 112, con 1 tavola L.**1.50
Manuali Coloniali.

Coletta Nicola. — *Sulla utilizzazione a scopo di irrigazione delle acque del fiume Gasc nella Colonia Eritrea.* Relazione... Roma, tip. della Camera dei Deputati, 1907, 4°, p. 79, con ill. e 2 tavole . . . . » 2 —

Colosimo Gaspare. — *Relazione al Parlamento sulla situazione politica, economica ed amministrativa delle Colonie italiane...* 3ª ristampa. Roma, tip. del Senato, 1918, 8°, p. (2), 528, con 1 tavola e 9 carte . . . . . » 10 —

Conti Rossini Carlo. — *Principî di diritto consuetudinario dell'Eritrea.* Roma, tip. dell'Unione editrice, 1916, 16°, p. 802 . . . . . » *5 —
Manuali Coloniali.

Cora G. — *Il commercio d'importazione e d'esportazione dell'Etiopia nel 1911.* Roma, tip. Nazionale di G. Bertero e C., 1913, 8°, p. 21 » 1 —
Mon. e Rapp. colon. 1913, n. 6.

Corselli Rodolfo. — *La guerra in colonia.* Roma, tip. dell'Unione editrice, 1915, 16°, p. 738 . . . . . » *4 —
Manuali coloniali.

Corsi Alberto. — *La colonizzazione dell'Africa orientale inglese.* Roma, tip. Nazionale di G. Bertero e C., 1913, 8°, p. 106, con 1 carta. » 1.50
Mon. e Rapp. colon. 1913, n. 9.

Costruzione (La) e l'esercizio delle ferrovie in Tripolitania ed in Cirenaica dalla occupazione al 30 giugno 1915. Roma, tip. Nazionale di G. Bertero e C., 1917, 4°, p. 132, con 21 tavole e 2 carte. . » 2.50

Divise coloniali. Roma, s. t., 1917, 8°, p. 17, (4), con 21 tavole a colori » 2.50

Duveyrier H. — *La confrérie musulmane de Sidi Mohammed ben Alî es-Senoûsî et son domaine géographique en l'année 1300 de l'Hégire 1883 de notre ère.* Ristampa con note, a cura del Ministero delle Colonie. Roma, tip. del Senato, 1918, 8°, p. (6), 78, con 1 carta. . . . . » 3 —

Eredia Filippo. — *Climatologia di Tripoli e Bengasi.* Studio... con prefazione di L. Palazzo. Roma, tip. Nazionale di G. Bertero e C., 1912, 8°, p. 81, con diagrammi . . . . . » 1 —
Mon. e Rapp. colon. 1912, n. 4.

Eredia Filippo. — *Sul clima della Somalia italiana meridionale.* Studio... Roma, tip. Nazionale di G. Bertero e C., 1913, 8°, p. 49 . . » 1 —
Mon. e Rapp. colon. 1913, n. 14.

Fiechter Alfredo. *Vedi:* (Baglione P. e Fiechter A.). — *Rilievi in Libia ed in Somalia*, ecc.

Foce (La) del Giuba. Negoziato fra l'Italia e l'Inghilterra e scambio di note 8-15 luglio 1911. Roma, tip. Nazionale di G. Bertero e C., 1912, 8°, p. 39, con 1 carta . . . . . » 1 —
Mon. e Rapp. colon. 1912, n. 20.

---

* Rilegato in tutta tela rossa con iscrizione in oro sul piano e sul dorso, L. 2 in più.
** Rilegato come sopra, L. 1.50 in più.

Francesco da Bassano (*Padre*). — *Vocabolario tigray-italiano e repertorio italiano-tigray*. Roma, Casa editrice italiana, 1918, 8°, p. XI 1307 . . . . . L. 15 —

Fucini A. *Vedi:* ZACCAGNA. — *Itinerari geologici, ecc.*

Gabrieli Giuseppe. — *Manuale di bibliografia musulmana*. Parte prima. Bibliografia generale. Roma, tip. dell'Unione editrice, 1916, 16°, p. VIII, (2), 491 . . . . . » *4 —

Manuali Coloniali.

Ghislanzoni Ettore. — *Notizie archeologiche sulla Cirenaica*. Relazione. Roma, tip. Nazionale di G. Bertero e C., 1915, 8°, p. (2), 173, con illustrazioni . . . . . » 2 —

Mon. e Rapp. colon. 1915, n. 5.

(**Gliamas**). — *Relazione sui lavori compiuti in Somalia dal giugno 1910 al giugno 1912* a cura dell'Istituto Geografico Militare. Roma, tip. Nazionale di G. Bertero e C., 1912, 8°, p. 53, con 10 tavole e 2 carte . . . . . » 1.50

Mon. e Rapp. colon. 1912, n. 5.

Guidi Ignazio. — *Le popolazioni delle colonie italiane*. Discorso letto nell'adunanza solenne del 1° giugno 1913 della Reale Accademia dei Lincei. Roma, tip. Nazionale di G. Bertero e C., 1913, 8°, p. 14 » 1 —

Mon. e Rapp. colon. 1913, n. 10.

Istituto (*R.*) *orientale di Napoli*. Inaugurazione dell'anno scolastico 1916-17 (1° dicembre 1916). Roma, tip. Nazionale di G. Bertero e C., 1916, 8°, p. 75 . . . . . » 1 —

Contiene, fra l'altro, la prolusione del Prof. Francesco BEGUINOT, titolare di berbero al R. Istituto orientale, sul tema: « *I berberi* » (pp. 33-46).

Itinerari della Cirenaica. Note ed appunti della Missione BODRERO (febbraio-marzo 1919). Con 104 illustrazioni nel testo, 23 tavole e 2 carte. Roma, tip. del Senato, 1920, 8° obl. (23.5 × 43.5), p. 82. » 15 —

Manetti Carlo. — *Appunti di agricoltura bengasina*. Preceduti da una lettera del Direttore dell'Istituto Agricolo Coloniale Italiano. Roma, tip. Nazionale di G. Bertero e C., 1912, 8° p. 82, con 4 tavole . . . . . » 1 —

Mon. e Rapp. colon. 1912, n. 22.

Marieni G. — *I lavori del Genio Militare in Tripolitania*. Relazione sommaria. Roma, tip. Nazionale di G. Bertero e C., 1914, 8°, p. (2), 42 con ill. . . . . » 1 —

Mon. e Rapp. colon. 1914, n. 3.

Martini Ferdinando. — *Relazione sulla Colonia Eritrea del R. Commissario civile Deputato F. M. per gli esercizi 1902-907...* Roma, tip. della Camera dei Deputati, 1913, voll. **4**, 4°. . . . . » 15 —

Vol. I. *Relazione*, p. 267; Vol. II-III *Allegati*, p. 1555 (compless.) e 9 tavole; Vol. IV *Atlante*, p. 27, (24), 29 carte e 12 schizzi.

---

* Rilegato in tutta tela rossa con inscrizione in oro sul piano e sul dorso, L. 2 in più.

Martino (De) Giacomo. — *La Somalia Italiana nei tre anni del mio Governo*. Relazione... Roma, tip. della Camera dei Deputati, 1912, 4°, p. 211, con ill., e 13 carte . . . . . L. 4 —
Allegato n. 4: ONOR. *Note di Agricoltura*. Questo Rapporto è stato ristampato nel n. 1, ora esaurito, della raccolta « Monografie e Rapporti Coloniali » anno 1913.

Mei Aldo. — *Gli abitanti della Cirenaica*. Studio etnico-antropologico. Roma, tip. Nazionale di G. Bertero e C., 1914, 8°, p. (2), 79, con ill., 9 tavole e 1 carta . . . . . » 1.50
Mon. e Rapp. colon. 1914, n. 10.

Messedaglia Luigi. — *Per lo studio della patologia e dell'igiene della Libia. Le osservazioni di Paolo* DELLA CELLA. Roma, tip. Nazionale di G. Bertero e C., 13, 8°, p. 88 . . . . . » 1 —
Mon. e Rapp. colon. 1913, n. 8.

Mori Angiolo. — *I corpi consultivi dell'Amministrazione coloniale negli Stati d'Europa*. Prefazione di G. AGNESA. Roma, C. Colombo, 1912, 8°, p. XIX, 633 . . . . . » 5 —
Biblioteca coloniale.

Mori Angiolo. — *Manuale di legislazione della Colonia Eritrea*. Roma, tip. dell'Unione editrice, 1914-15, 16°, vol. 7 e 1 vol. di indici . » *15 —
Manuali Coloniali.
N. B. — Il volume degli Indici generali è posto in vendita anche separatamente al prezzo di L. 3*.

Mostra (La) coloniale di Genova 1914. Seconda edizione. Roma, tipografia Nazionale di G. Bertero e C., 1914, 8°, p. 536, con 50 tavole e 2 piante . . . . . » 4 —
Mon. e Rapp. colon. 1914, n. 14.

Mostre (Le) coloniali all'Esposizione Internazionale di Torino del 1911. Relazione generale. Roma, tip. Nazionale di G. Bertero e C., 1913, 8°, p. 111, con 23 tavole . . . . . » 1.50
Mon. e Rapp. colon. 1913, n. 2.

Nallino C. A. — *Appunti sulla natura del « Califfato » in genere e sul presunto « Califfato » ottomano*. [Prima edizione] Roma, tip. del Ministero degli Affari Esteri, 1919, 8°, p. 31 . . . . . » 1.50

Nallino C. A. — *Notes on the Nature of the « Caliphate » in general and on the alleged « Ottoman Chaliphate »*. Translated from the second edition. Rome, Printed at the press of the Foreign Office, 1919, 8°, p. 32 . . . . . » 1.50

Nallino C. A. — *Notes sur la nature du « Califat » en général et sur le prétendu « Califat Ottoman »*. Traduit de la deuxième édition italienne Rome, Imprimerie du Ministère des Affaires Etrangères, 1919, 8°, p. 32 . . . . . » 1.50

Nappi Romeo. — *Agricoltura, Industria e Commercio della Tripolitania*. Relazione. Roma, tip. Nazionale di G. Bertero e C., 1914, 8°, p. (2), 124, con ill. . . . . » 1.50
Mon. e Rapp. colon. 1914, n. 1.

---

* Rilegato in tutta tela rossa con iscrizione in oro sul piano e sul dorso, L. 2 in più per volume.

Negri G. — *Appunti di una escursione botanica nell'Etiopia meridionale* (marzo-agosto 1909). Roma, tip. Nazionale di G. Bertero e C., 1913, 8°, p. 177 . . . . . L. 2 —
Mon. e Rapp. colon. 1913, n. 4.

Notiziario archeologico. Anno II, fasc. I-II. Roma, tip. Nazionale di G. Bertero e C., 1916 [1918], 4°, p. (4), 408, con 194 illustrazioni e 23 tavole . . . . . » 15 —

Notizie sui commerci della Somalia italiana e movimento commerciale durante l'esercizio 1912-1913. Roma, tip. Nazionale di G. Bertero e C., 1914, 8°, p. 79, con 2 diagr. fuori testo . . . . . » 1 —
Mon. e Rapp. colon. 1914, n. 7.

Onor R. — *Note di agricoltura [benadiriana]. Vedi:* Martino (De) Giacomo. — *La Somalia italiana ecc.*

Ordinamenti della Libia. (Gennaio 1913-gennaio 1914). Roma, tip. Nazionale di G. Bertero e C., 1914, 8°, p. XLIV, 1072 . . . . » 5 —
Pp. III-XLII: Relazione dell'on. Pietro Bertolini, ministro delle Colonie (allegata allo stato di previsione della spesa del Ministero delle Colonie per l'esercizio 1914-15), col titolo: *Nel primo anno di vita del Ministero delle Colonie*.

Pollera Alberto. — *Il regime della proprietà terriera in Etiopia e nella Colonia Eritrea*. Roma, tip. Nazionale di G. Bertero e C., 1913, 8°, p. 94 . . . . . » 1 —
Mon. e Rapp. colon. 1913, n. 12.

Pollera Alberto. — *L'ordinamento della giustizia e la procedura indigena in Etiopia e in Eritrea*. Roma, tip. Nazionale di G. Bertero e C., 1913, 8°, p. 86 . . . . . » 1 —
Mon. e Rapp. colon. 1913, n. 13.

Principi P. *Vedi:* Zaccagna. — *Itinerari geologici*, ecc.

Provenzale Francesco. — *L'allevamento del bestiame nella nostra Somalia*. Roma, tip. Nazionale di G. Bertero e C., 1914, 8°, p. 458, con 142 ill. e 1 carta . . . . . » 5 —

Raccolta cartografica (Ministero degli Affari Esteri, Direzione Centrale degli Affari Coloniali) Roma, tip. della Camera dei Deputati, 1911, 16°, p. VIII, 372 . . . . . » 1.50

Raccolta di Pubblicazioni Coloniali Italiane. Primo Indice Bibliografico, (Ministero degli Affari Esteri, Direzione Centrale degli Affari Coloniali). Roma, tip. della Camera dei Deputati, 1911, 16°, p. IX, 357 . . . . . » 1.50

Relazione della VII sezione della Commissione del dopo guerra (Quistioni coloniali), Roma, tip. della Camera dei Deputati, 1919, 8°, p. 322 . . . . . » 6 —

Relazione sul primo esperimento di pesca nella Tripolitania, aprile-luglio 1913. Roma, tip. Nazionale di G. Bertero e C., 1914, 8°, p. 116 . . . . . » 1 —

Rossetti Carlo. — *Manuale di legislazione della Somalia Italiana*. Roma, tip. dell'Unione editrice, 1914, 1912, 1913, 16°, v. 3 . . . » *6 —
Manuali Coloniali.

---

* Rilegato in tutta tela rossa con iscrizione in oro sul piano e sul dorso, L. 2 in più per volume.

Salvadori Alessandro. — *La Cirenaica ed i suoi servizi civili*. Relazione. Roma, tip. Nazionale di G. Bertero e C., 1914, 8°, p. (2), 117, con illustrazioni . . . . . L. 1.50
Mon. e Rapp. colon. 1914, n. 6.

Scassellati-Sforzolini Giuseppe. — *L'impresa zootecnica nella Somalia Italiana meridionale*. Con prefazione di Eugenio Faina. Roma, tip. della Camera dei Deputati, 1913, 8°, p. XXIII, 245, con 18 tavole e 1 carta . . . . . » 5 —

Scuole (*Le*) *italiane in Tripoli*. Roma, tip. Nazionale di G. Bertero e C., 1914, 8°, p. 48, con ill. e 4 diagr. fuori testo . . . . . » 1 —
Mon. e Rapp. colon. 1914, n. 2.

Servizi (*I*) *sanitari del Municipio di Tripoli*. Relazione compilata a cura della Commissione per l'Amministrazione del Municipio di Tripoli. Roma, tip. Nazionale di G. Bertero e C., 1914, 8°, p. (2), 130, con ill. e 1 tavola . . . . . » 1.50
Mon. e Rapp. colon. 1914, n. 11.

Simonetti R. — *Le opere pubbliche della Tripolitania e della Cirenaica progettate e dirette dal Genio civile nel primo biennio dell'occupazione fino al 31 gennaio 1914*. Relazione. Roma, tip. Nazionale di G. Bertero e C., 1914, 8°, p. (2), 152, con ill. . . . . » 1.50
Mon. e Rapp. colon. 1914, n. 4.

Statistiche doganali dell'anno finanziario 1911-1912 (*della*) *Somalia italiana*. Roma, tip. Nazionale di G. Bertero e C., 1913, 8°, p. 53 » 1 —
Mon. e Rapp. colon. 1913 n. 3.

Stroppa Francesco. — *Nomadismo e nomadi della Tripolitania* (*propriamente detta*). Relazione. Roma, tip. Nazionale di G. Bertero e C., 1915, 8°, p. 123, con ill. . . . . » 1.50
Mon. e Rapp. colon. 1915, n. 1.

Tallero (*Il nuovo*) *italiano*. Anno MCMXVIII. Roma, tip. dell'Unione editrice, 1918, 8°, p. 38, con 2 ill. e 1 tavola . . . . . » 1.50

Testi giuridici relativi all'« Inzâl » ed altri diritti « in re aliena » nella consuetudine tunisina. Versione a cura di L. Vaglieri e V. De Bosis). Roma, Casa editrice Italiana, 1917, 8°, p. 34 . . . . . » 1 —
Col testo arabo.

Trattati, convenzioni, accordi, protocolli ed altri documenti relativi all'Africa, 1825-1906. Roma, tip. del Ministero degli Affari Esteri, 1906-1909, 8°, v. 4, con 2 carte . . . . . » 10 —
Vol. I. *Raccolta*. Vol. II *Appendice*. Vol. III *Indici e carte*. Vol. IV *Suppl. alla Raccolta* (*1884-1908*).

Trattati, convenzioni, accordi, protocolli ed altri documenti relativi all'Affrica [2ª edizione]. Vol. I. Atti generali. Roma, tip. dell'Unione editrice, 1917, 8°, p. XII, 495 . . . . . » 5 —

Tripolitania (*La*) *settentrionale*. (Ministero delle Colonie: Commissione per lo studio agrologico della Tripolitania). Roma, tip. Nazionale di G. Bertero e C., 1913, 8°, v. 2, con ill., 46 tavole e 1 carta » 8 —
Vol. I. *Relazione a S. E. il prof.* P. Bertolini, *ministro delle Colonie*; vol. II. *Studi complementari e illustrativi della Relazione*.

Trotter Alessandro. — *Flora economica della Libia*. Statistica illustrata delle piante coltivate e delle spontanee utili della regione. Seguita da una Appendice intorno alle droghe del commercio locale. Roma, tip. dell'Unione editrice, 1913, 16° p. 375, con ill. e 145 tavole . . . . . L. 5*
Manuali Coloniali.

Truppe (Le) coloniali della Tripolitania. Notizie sommarie a cura dell'Ispettorato delle truppe coloniali. Roma, tip. Nazionale di G. Bertero e C., 1914, 8°, p. (2), 23, con ill. . . . . » 1 —
Mon. e Rapp. colon. 1914, n. 8.

Vaccari Antonio. *Vedi:* BÉGUINOT A. e VACCARI A. — *Contributo alla Flora della Libia*, ecc.

Vaglieri L. *Vedi: Testi giuridici relativi all'« Inzâl »*.

Vinassa de Regny P. *Vedi:* ZACCAGNA. — *Itinerari geologici, ecc.*

Vito (De) Francesco. — *Lavori del Genio Militare in Cirenaica*. Relazione sommaria. Roma, tip. Nazionale di G. Bertero e C., 1914, 8°, p. (2), 46, con ill. . . . . » 1 —
Mon. e Rapp. colon. 1914, n. 5.

Widtsoe J. — *Dry Farming*. Sistema di agricoltura per le regioni dalle piogge scarse. Tradotto da Guido ROSSATI. Roma, tip. Nazionale di G. Bertero e C., 1917, 16° p. 523, con 111 ill. e 1 tavola » 5 —
Manuali Coloniali.

Zaccagna D. — *Itinerari geologici nella Tripolitania occidentale con Appendice paleontologica dei Proff.* P. PRINCIPI, G. CHECCHIA-RISPOLI, P. VINASSA DE REGNY e A. FUCINI. Roma, tip. ditta L. Cecchini, 1919, 8°, p. 126, tav. 10 . . . . . » 5 —

---

* Rilegato in tela rossa con iscrizione in oro sul piano e sul dorso, L. 2 in più.

II.

Indice cronologico.

(Comprende anche le pubblicazioni esaurite).

A) Collezioni.

1) *Biblioteca coloniale.*

MORI Angiolo. — *I corpi consultivi dell'Amministrazione coloniale negli Stati di Europa* (1912) . . . . . L. 5 —

2) *Manuali Coloniali.*

ANNO 1912.

ANGELO DA RONCIGLIONE (*Padre*). — *Manuale amarico-italiano-francese* . . . . . L. 4.50
ANGELO DA RONCIGLIONE (*Padre*). — *Manuale tigray-italiano-francese* » 4.50
ROSSETTI Carlo. — *Manuale di legislazione della Somalia italiana.* Vol. II.

ANNO 1913.

CITERNI Carlo. — *Come si viaggia in Affrica* . . . . . L. 1.50
ROSSETTI Carlo. — *Manuale di legislazione della Somalia italiana.* Vol. III.
TROTTER Alessandro. — *Flora economica della Libia* . . . . . » 5 —

ANNO 1914.

MORI Angiolo. — *Manuale di legislazione della Colonia Eritrea.* Volumi I-VII.
ROSSETTI Carlo. — *Manuale di legislazione della Somalia italiana.* Vol. I.

ANNO 1915.

CORSELLI Rodolfo. — *La guerra in Colonia* . . . . . L. 4 —
MORI Angiolo. — *Manuale di legislazione della Colonia Eritrea.* (Indici generali) . . . . . » 3 —

ANNO 1916.

CONTI-ROSSINI Carlo. — *Principî di diritto consuetudinario dell'Eritrea* L. 5 —
GABRIELI Giuseppe. — *Manuale di bibliografia musulmana* . . . . . » 4 —

ANNO 1917.

WIDTSOE J. — *Dry Farming* . . . . . L. 5 —

3) *Monografie e Rapporti coloniali.*

ANNO 1912.

1. Tittoni Tommaso. — *Idee direttive e risultati economici della politica coloniale francese.* (Esaurito).
2. Corso Francesco. — *Le residenze di Balad e di Audegle.* (*Somalia italiana*). (Esaurito).
3. Garelli. — *Situazione interna del distretto di Balad.* (*Somalia italiana*). (Esaurito).
4. Eredia Filippo. — *Climatologia di Tripoli e Bengasi* . . . . . L. 1 —
5. *Statistiche doganali dell'anno finanziario 1909–1910 [della] Somalia italiana.* (Esaurito).
6. Borzì A. — *Condizioni di clima e di suolo della Libia, in rapporto a quelle del Mezzogiorno d'Italia e specialmente della Sicilia.* (Esaurito).
7. Borzì A. — *Dati statistici riassuntivi sulla flora della Libia in confronto a quella siciliana.* (Esaurito).
8. Borzì A. — *Zone agrarie della Libia e coltivazioni ora esistenti. Coltivazioni nuove da introdurvisi.* (Esaurito).
9. [Borzì A]. — *Elenco alfabetico degli autori che si occuparono della Libia sotto l'aspetto botanico ed agrario e delle loro pubblicazioni.* (Esaurito).
10. Omar Umberto. — *Il Sultanato di Oman* (*Arabia*). (Esaurito).
11. [Borzì A]. — *Secondo elenco alfabetico degli autori che si occuparono della Libia sotto l'aspetto botanico ed agrario e delle loro pubblicazioni.* (Esaurito).
12. *Statistiche doganali dell'anno finanziario 1910–1911 [della] Somalia italiana.* (Esaurito).
13. Carboneri Giovanni. — *Il Tallero di Maria Teresa e la questione monetaria della Colonia Eritrea.* (Esaurito).
14. Bartolommei-Gioli Gino. — *Progetto di Missioni di studio in Libia* . . . . . » 1 —
15. Schweinfurth G. — *Lettera sulla Libia del dott. G. S. al professore A. Borzì.* (Esaurito).
16. Béguinot A. e Vaccari A. — *Contributo alla flora della Libia in base a piante raccolte dall'ottobre 1911 al luglio 1912* . . . . . » 1 —
17. Palazzo L. — *La carta magnetica del Benadir.* (Esaurito).
18. De Pergola Domenico. — *La Brucea Antidysenterica e le sue applicazioni.* (Esaurito).
19. Chiovenda Emilio. — *La collezione dei cereali della Colonia Eritrea presentata dal R. Governo all'Esposizione Internazionale di Torino del 1911.* (Esaurito).

20. *La foce del Giuba. Negoziato fra l'Italia e l'Inghilterra e scambio di note 8–15 luglio 1911* . . . . . L. 1 —
21 BERTOLANI Secondo. — *Linee telegrafiche e telefoniche in Etiopia* . » 1 —
22. MANETTI Carlo. — *Appunti di agricoltura bengasina* . . . . . » 1 —
23. BONIN LONGARE L. — *I possedimenti coloniali della Spagna* . . . » 1 —
24. CHIOVENDA Emilio. — *Osservazioni botaniche, agrarie ed industriali fatte nell'Abissinia Settentrionale nell'anno 1909* . . . . . » 1.50
25. (GLIAMAS). — *Relazione sui lavori compiuti in Somalia dal giugno 1910 al giugno 1912 a cura dell'Istituto Geografico Militare* . . . . . » 1.50
26. BOTTARO COSTA F. — *Problemi di politica Coloniale Belga* . . . » 1 —

ANNO 1913.

1. ONOR Romolo. — *Appunti di agricoltura benadiriana.* (Esaurito).
2. *Le mostre coloniali all'Esposizione Internazionale di Torino del 1911* . . . . . » 1.50
3. *Statistiche doganali dell'anno finanziario 1911–1912* [*della*] *Somalia Italiana* . . . . . » 1 —
4. NEGRI G. — *Appunti di una escursione botanica nell'Etiopia meridionale* . . . . . » 2 —
5. ALIOTTI Carlo. — *Il « Dry Farming » e la coltura del cotone nella Laguna di Torreon e di Tlahualilo Stati di Cohauila e Durando al Messico* . . . . . » 1 —
6. CORA G. — *Il commercio d'importazione e d'esportazione dell'Etiopia nel 1911* . . . . . » 1 —
7. BÉGUINOT Augusto e VACCARI Antonio. — *Secondo contributo alla flora della Libia con notizie sulle piante utili osservate.* (Esaurito).
8. MESSEDAGLIA Luigi. — *Per lo studio della patologia e dell'igiene della Libia* . . . . . » 1 —
9. CORSI Alberto. — *La colonizzazione dell'Africa orientale inglese* . . » 1.50
10. GUIDI Ignazio. — *Le popolazioni delle colonie italiane.* . . . . . » 1
11. BRIELLI D., CALÒ V. e BEVILACQUA A. — *Note di patologia etiopica* . . . . . » 1 —
12. POLLERA Alberto. — *Il regime della proprietà terriera in Etiopia e nella Colonia Eritrea* . . . . . » 1 —
13. POLLERA Alberto. — *L'ordinamento della giustizia e la procedura indigena in Etiopia e in Eritrea* . . . . . » 1 —
14. EREDIA Filippo. — *Sul clima della Somalia italiana meridionale.* . » 1 —

ANNO 1914.

1. NAPPI Romeo. — *Agricoltura, Industria e Commercio della Tripolitania* . . . . . » 1.50
2. *Le scuole italiane in Tripoli* . . . . . » 1 —
3. MARIENI G. — *I lavori del Genio Militare in Tripolitania.* . . . . » 1 —
4. SIMONETTI R. — *Le opere pubbliche della Tripolitania e della Cirenaica* . . . . . » 1.50
5. DE VITO Francesco. — *Lavori del Genio Militare in Cirenaica* . . » 1 —

6. Salvadori Alessandro. — *La Cirenaica ed i suoi servizi civili* . . L. 1.50
7. *Notizie sui commerci della Somalia italiana e movimento commerciale durante l'esercizio 1912–1913.* . . . . . » 1 —
8. *Le truppe coloniali della Tripolitania* . . . . . » 1 —
9. (Baglione Prospero e Fiechter Alfredo). — *Rilievi in Libia ed in Somalia a cura dell'Istituto Geografico Militare* . . . . . » 1.50
10. Mei Aldo. — *Gli abitanti della Cirenaica* . . . . . » 1.50
11. *I servizi sanitari del Municipio di Tripoli* . . . . . » 1.50
12. Leonetti Francesco. — *Prime operazioni di credito agrario in Tripolitania.* (Esaurito).
13. Manetti Oberto. — *Il III Congresso Internazionale di agricoltura tropicale.* (Esaurito).
14. *La Mostra coloniale di Genova* 1914 . . . . . » —

ANNO 1915.

1. Stroppa Francesco. — *Nomadismo e nomadi della Tripolitania (propriamente detta)* . . . . . » 1.50
2. Nallino C. A. — *Norme per la trascrizione italiana e la grafia araba dei nomi propri geografici della Tripolitania e della Cirenaica.* (Esaurito).
3. Casaburi Vittorio. — *Primi studi sulle pelli grezze compiuti presso la R. Stazione sperimentale per l'industria delle pelli in Napoli.* (Esaurito).
4. Aurigemma Salvatore. — *Notizie archeologiche sulla Tripolitania.* » 1.50
5. Ghislanzoni Ettore. — *Notizie archeologiche sulla Cirenaica.* . . » 2 —

ANNO 1917.

1. Rodrero Pompeo — *Il problema tributario nella Somalia Italiana* » 1.50

B) Pubblicazioni varie.

ANNO 1906.

Trattati, convenzioni, accordi, protocolli ed altri documenti relativi all'Africa. 1825-1906. Voll. I-III.

ANNO 1907.

Africa (L') Italiana al Parlamento Nazionale, 1882-1905 . . . . . L. 10 —
COLETTA Nicola. — *Sulla utilizzazione a scopo di irrigazione delle acque del fiume Gase nella Colonia Eritrea* . . . . . » 2 —

ANNO 1909.

Trattati, convenzioni, ... relativi all'Africa. Vol. IV (*Supplemento*)

ANNO 1910.

BALDACCI Luigi. — *Studio sui giacimenti minerari nella Colonia Eritrea* L. 2 —

ANNO 1911.

CERRINA-FERONI. — *Benadir* . . . . . L. 2,50
Raccolta cartografica (Ministero degli Affari Esteri, Direzione Centrale degli Affari Coloniali). . . . . » 1,50
Raccolta di Pubblicazioni Coloniali Italiane. Primo Indice Bibliografico. (Ministero degli Affari Esteri, Direzione Centrale degli Affari Coloniali) . . . . . » 1,50

ANNO 1912.

MARTINO (DE) Giacomo. — *La Somalia Italiana nei tre anni del mio Governo.* Relazione..... . . . . L. 4 —

ANNO 1913.

MARTINI Ferdinando. — *Relazione sulla Colonia Eritrea del R. Commissario civile Deputato F. M. per gli esercizi* 1902-907 . . . . L. 15 —
Notizie sul Fezzan (Esaurito).
SCASSELLATI-SFORZOLINI Giuseppe. — *L'impresa zootecnica nella Somalia Italiana meridionale* . . . . . » 5 —
Tripolitania (La) settentrionale. . . . . . » 8 —

ANNO 1914.

CIAMARRA Guglielmo. — *La giustizia nella Somalia* . . . . . L. 5 —
Ordinamenti della Libia. (Gennaio 1913-gennaio 1914) . . . . . » 5 —
PROVENZALE Francesco. — *L'allevamento del bestiame nella nostra Somalia* . . . . . » 5 —
Relazione sul primo esperimento di pesca nella Tripolitania, aprile-luglio 1913. . . . . . » 1 —
Tripoli e dintorni (esaurito). . . . . » 3 —

ANNO 1915.

CECCHERINI Ugo. — *Bibliografia della Libia* (in continuazione alla *Bibliografia della Libia* di F. MINUTILLI) . . . . . L. 3 —
Notiziario Archeologico. Anno I (Esaurito)

ANNO 1916.

Istituto (R.) orientale di Napoli. Inaugurazione dell'anno scolastico 1916-17 (1° dicembre 1916) . . . . . L. 1 —

ANNO 1917.

Costruzione (La) e l'esercizio delle ferrovie in Tripolitania ed in Cirenaica dalla occupazione al 30 giugno 1915 . . . . . L. 2.50
Divise coloniali . . . . . » 2.50
Testi giuridici relativi all'« Inzâl » ed altri diritti « in re aliena » nella consuetudine tunisina . . . . . » 1 —
Trattati, convenzioni, accordi, protocolli ed altri documenti relativi all'Africa [2ª edizione]. Vol. I . . . . . » 5 —

ANNO 1918.

COLOSIMO Gaspare. — *Relazione al Parlamento sulla situazione politica, economica ed amministrativa delle Colonie italiane...* 3ª ristampa . . . . . L. 10 —
DUVEYRIER H. — *La confrérie musulmane de Sidi Mohammed ben Ali es-Senoûsi et son domaine géographique en l'année 1300 de l'Hégire 1883 de notre ère* . . . . . » 3 —
FRANCESCO DA BASSANO (*Padre*). — *Vocabolario tigray-italiano e repertorio italiano-tigray* . . . . . » 15 —
Notiziario archeologico. Anno II . . . . . » 15 —
Tallero (Il nuovo) italiano. Anno MCMXVIII . . . . . » 1.50

ANNO 1919.

NALLINO C. A. — *Appunti sulla natura del Califfato in genere e sul presunto « Califfato » ottomano* [1ª edizione] . . . . . L. 1.50
NALLINO C. A. — *Detto*, 2ª edizione (Esaurito).
NALLINO C. A. — *Notes sur la nature du « Califat » en général et sur le prétendu « Califat Ottoman »*. Traduit de la deuxième édition italienne . . . . . » 1.50
NALLINO C. A. — *Notes on the Nature of the « Caliphate » in general and on the alleged « Ottoman Chaliphate »*. Translated from the second edition . . . . . » 1.50
Relazione della VII sezione della Commissione del dopo guerra (Questioni coloniali). . . . . » 6 —
ZACCAGNA D. — *Itinerari geologici nella Tripolitania occidentale* . . » 5 —

ANNO 1920.

Itinerari della Cirenaica. Note ed appunti della Missione BODRERO (febbraio-marzo 1919) . . . . . L. 15 —

Pubblicazioni del Ministero delle Colonie

POSTE IN VENDITA

Ultime pubblicazioni.

Itinerari della Cirenaica. Note ed appunti della Missione BODRERO (febbraio-marzo 1919). Con 104 illustrazioni nel testo, 23 tavole e 2 carte. Roma, tip. del Senato, 1920, 8° obl. (23,5×43,5) p. 82 L. 15

Zaccagna D. *Itinerari geologici nella Tripolitania occidentale con Appendice paleontologica dei Prof.* P. PRINCIPI, G. CHECCHIA-RISPOLI, P. VINASSA DE REGNY e A. FUCINI. Roma, tip. ditta L. Cecchini, 1919, 8°, p. 126, tav. 10 5

(Veggasi nelle ultime pagine del presente Bollettino l'elenco completo delle *Pubblicazioni del Ministero delle Colonie poste in vendita*).

Per l'acquisto delle pubblicazioni sopra indicate rivolgersi alla Casa Libraria Editrice Italiana P. MAGLIONE e C. STRINI, via Due Macelli, 88, Roma.

Il presente fascicolo è stato distribuito il

ANNO IX. N. 6

Ministero delle Colonie

BOLLETTINO UFFICIALE

Giugno 1921

ROMA
STABILIMENTO POLIGRAFICO PER L'AMMINISTRAZIONE DELLA GUERRA
VIA GINO CAPPONI, 43-45
—
1921

ANNO IX. Giugno 1921 NUM. 6.

Ministero delle Colonie

BOLLETTINO UFFICIALE

SOMMARIO.

PARTE I.

Legislazione e Amministrazione

77. — *Decreto ministeriale 3 marzo 1921*, con cui si modificano nei riguardi della Cirenaica gli art. 8 e 13 del regolamento che disciplina il trattamento economico del personale tecnico provvisorio . . . . . *Pag.* 325

78. — *R. decreto 13 marzo 1921, n. 554*, che abroga l'accordo concluso tra l'Italia e l'Egitto il 15 maggio 1906, circa l'adozione della rispettiva tassa postale interna per le lettere scambiate fra i due paesi . . . . . » 326

79. — *R. decreto 13 marzo 1921, n. 584*, che apporta modificazioni a quello 4 gennaio 1920, n. 68, concernente il personale insegnante e direttivo delle scuole elementari della Tripolitania e della Cirenaica . . . . . » 327

80. — *R. decreto-legge 3 aprile 1921, n. 642*, che abbrevia il termine stabilito dall'art. 1 del R. decreto 27 luglio 1919, n. 1558, per la presentazione delle domande di indennizzo per danni recati dal nemico con atti di ostilità contrari al diritto di guerra . . . . . » 329

81. — *R. decreto 1° maggio 1921, n. 685*, che riserva al Governo della Tripolitania la vendita delle carte da giuoco tanto nazionali che estere, nella regione stessa . . . . . » 331

82. — *R. decreto 1° maggio 1921, n. 686*, che stabilisce i tributi da corrispondersi dalle popolazioni indigene della Colonia Eritrea, nell'esercizio finanziario 1920-21 . . . . . » 333

83. — *R. decreto 1° maggio 1921, n. 706*, che applica il sistema dei ruoli aperti al personale civile dell'Eritrea e della Somalia italiana . . . . . » 338

84. — *R. decreto 1° maggio 1921, n. 759*, relativo all'assunzione in servizio di cittadini italiani libici, presso il R. corpo di truppe coloniali della Tripolitania e della Cirenaica . . . » 350

85 — *Relazione* e *R. decreto 8 maggio 1921, n. 654*, che autorizza una 41ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1920-21 . . . *Pag.* 352

86. — *R. decreto 8 maggio 1921, n. 749*, che stabilisce una imposta sui redditi mobiliari della Colonia Eritrea . . . . . » 354

87. — *R. decreto 19 maggio 1921, n. 720*, che reca disposizioni per la costruzione di case popolari ed economiche nelle Colonie. » 359

88. — *Decreto ministeriale 2 giugno 1921* che autorizza la creazione di buoni di cassa da cinque rupie e da una rupia della Banca d'Italia, per la Somalia italiana . . . . . » 364

89. — *Decreto commissariale 3 giugno 1921*, col quale si abrogano le disposizioni relative al razionamento del pane, della pasta, del riso e del granturco, nonchè altre restrizioni prescritte dal R. decreto-legge 5 aprile 1920, n. 403. . . . . » 366

90. — *Decreto commissariale 10 giugno 1921*, che dichiara non più obbligatorio il razionamento dello zucchero e disciplina la vendita della merce . . . . . » 368

91. — *R. decreto-legge 10 giugno 1921, n. 737*, che ripristina la libertà del commercio dei cambi con l'Estero . . . . . » 370

COMUNICAZIONI:

Estratto dei decreti del Ministro delle Colonie 20 dicembre 1920 e 10 febbraio 1921, relativi ai permessi di ricerche minerarie nella Colonia Eritrea. . . . . » 372

Parere emesso dalla III Sezione del Consiglio di Stato sulla interpretazione dell'art. 19 del R. decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1971, sullo stato giuridico ed economico del personale delle Amministrazioni centrali dello Stato. (Adunanza generale 23 aprile 1921, n. 302) . . . . . » 375

PARTE II.

Personale.

Ricompense benemeriti della salute pubblica . . . . . *Pag.*

1. DISPOSIZIONI NEL PERSONALE DEL MINISTERO:

Aumento di stipendio. . . . . » 379
Richiamo dall'aspettativa. . . . . » ivi
Collocamento in aspettativa . . . . . » 380
Rimpatrio . . . . . » ivi
Provvedimenti disciplinari . . . . . » ivi

2. Disposizioni nel personale delle Colonie:

Personale dell'Eritrea:

Nomine . . . . . *Pag.* 381
Richiamo dall'aspettativa . . . . . » ivi
Proroga di aspettativa . . . . . » ivi

Personale della Somalia:

Collocamento a disposizione . . . . . » ivi

Concorsi:

Concorso per il conferimento di posti gratuiti e di borse di studio, fra gli orfani di impiegati civili di ruolo dello Stato morti in attività di servizio, in base alle disposizioni del R. decreto-legge 26 febbraio 1920, n. 219 . . . . . » 382

Avvisi:

Opera di previdenza impiegati dello Stato . . . . . » 385

Parte I

LEGISLAZIONE E AMMINISTRAZIONE.

77.

Decreto ministeriale 3 marzo 1921, con cui si modificano, nei riguardi della Cirenaica gli articoli 8 e 13 del regolamento che disciplina il trattamento economico del personale tecnico provvisorio.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER LE COLONIE

Visto il proprio decreto 27 agosto 1919, col quale fu approvato il regolamento che disciplina l'impiego e il trattamento economico del personale provvisorio da assegnare agli uffici delle opere pubbliche in Libia.

Decreta:

1° All'articolo 8 del Regolamento suddetto è aggiunto il seguente capoverso:

Al personale suindicato sono corrisposti, altresì, con effetto dal 1° marzo 1921, i seguenti assegni fissi mensili, per le trasferte che eventualmente esso sia tenuto a compiere entro il raggio di 4 km. dalla sede dell'Ufficio;

L. 200 agli ingegneri;

L. 150 ai geometri e disegnatori diplomati.

2° È soppresso il primo alinea dell'art. 13 dello stesso regolamento, e sostituito col seguente:

Per le missioni in Colonia, o eventualmente dall'una all'altra Colonia, e per le trasferte oltre il raggio di km. 4 dalla sede dell'Ufficio, spettano le indennità giornaliere stabilite dal decreto Luogotenenziale 4 settembre 1918, n. 1311, diminuite di un trentesimo degli assegni fissi di cui all'ultimo alinea dell'art. 8, nonchè le indennità di viaggio secondo le norme comuni.

3° Il presente decreto avrà vigore soltanto nei riguardi della Cirenaica.

Roma, 3 marzo 1921.

I° ROSSI.

78.

R. decreto 13 marzo 1921, n. 554, che abroga l'accordo concluso tra l'Italia e l'Egitto il 15 maggio 1906, circa l'adozione della rispettiva tassa postale interna per le lettere scambiate fra i due paesi.

(*Gazzetta Ufficiale* del 17 maggio 1921, n. 115).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA.

Visto l'accordo postale amministrativo concluso tra l'Italia e l'Egitto il 15 maggio 1906, per l'adozione della rispettiva tassa postale interna per le lettere scambiate tra i due paesi;

Vista la richiesta del Governo egiziano per ottenere l'abrogazione dell'accordo suddetto;

Ritenuta la convenienza di aderire alla richiesta del Governo egiziano;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le poste ed i telegrafi, di concerto con quelli per gli affari esteri e per le colonie;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'accordo postale concluso tra l'Italia e l'Egitto il 15 maggio 1906, approvato con R. decreto n. 543 del 10 settembre 1906, è abrogato a datare dal 1° febbraio 1921.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 marzo 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — PASQUALINO VASSALLO — SFORZA — ROSSI.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

79.

R. decreto 13 marzo 1921, n. 584, che apporta modificazioni a quello 4 gennaio 1920, n. 68, concernente il personale insegnante e direttivo delle scuole elementari della Tripolitania e della Cirenaica.

(*Gazzetta Ufficiale* del 17 maggio 1921, n. 115).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 25 febbraio 1912, n. 83;

Vista la legge 6 luglio 1912, n. 749, ed il R. decreto 20 novembre 1912, n. 1205;

Visto il R. decreto 4 gennaio 1920, n. 68, che istituisce il ruolo degli insegnanti elementari per le scuole della Tripolitania e della Cirenaica;

Visto il R. decreto 27 novembre 1919, n. 2459;

Considerata l'opportunità di stabilire, per la retribuzione degli insegnanti incaricati nelle scuole primarie coloniali, uniformità di criteri per la Tripolitania e per la Cirenaica;

Considerata la convenienza di estendere ai direttori centrali delle scuole primarie della Tripolitania e della Cirenaica il trattamento fatto, per le trasferte e le missioni, al personale delle opere pubbliche, col R. decreto 27 novembre 1919, n. 2459;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per le colonie, di concerto coi ministri del tesoro e della istruzione pubblica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

All'ultimo comma dell'art. 16 del R. decreto 4 gennaio 1920, n. 68, sono sostituiti i seguenti:

Agli insegnanti elementari ai quali verranno conferiti dai governatori incarichi annuali d'insegnamento presso le scuole primarie nella Tripolitania e nella Cirenaica sarà corrisposta una retribuzione pari a tanti dodicesimi dello stipendio di straordinario nel ruolo sco-

lastico coloniale quanti sono i mesi di insegnamento e di esame, oltre le indennità caroviveri assegnate a tutti gli impiegati provvisori.

Ai supplenti giornalieri sarà dovuta una retribuzione pari a tanti trentesimi del compenso mensile assegnato agli incaricati quanti sono i giorni di lezione.

Ai coadiutori assunti dal governatore pei giardini di infanzia e per le scuole per cittadini libici sarà corrisposta una retribuzione di L. 3000 (lire tremila) annue, oltre le indennità caroviveri assegnate a tutti gli impiegati provvisori.

Art. 2.

Alle insegnanti incaricate di lavori donneschi ed affini nei corsi professionali aggregati alle scuole elementari femminili ai sensi dell'art. 44 del decreto Luogotenenziale 17 ottobre 1915, n. 1809, sarà corrisposta la retribuzione di L. 3000 (lire tremila) annue, oltre le indennità caroviveri assegnate a tutti gli impiegati provvisori.

Art. 3.

I coadiutori e le insegnanti di lavori femminili attualmente in servizio saranno confermati di anno in anno dal governatore, e non possono essere licenziati che per motivi disciplinari, per comprovata mancanza di attitudini didattiche o per soppressione di posti; in questo ultimo caso, all'atto del licenziamento sarà solo corrisposta, una volta tanto un'indennità pari a tante mensualità di retribuzione quanti sono gli anni di servizio prestato.

Art. 4.

Ai direttori centrali delle scuole primarie della Tripolitania e della Cirenaica spettano, per trasferte e missioni, gli assegni stabiliti dagli articoli, 1 2 e 3 del R. decreto 27 novembre 1919, n. 2459.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 marzo 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — ROSSI — MEDA — CROCE.

Visto, *Il guardasigilli:* FERA.

80.

R. decreto-legge 3 aprile 1921, n. 642, che abbrevia il termine stabilito dall'art. 1 del R. decreto 27 luglio 1919, n. 1558, per la presentazione delle domande di indennizzo per danni recati dal nemico con atti di ostilità contrari al diritto di guerra.

(*Gazzetta Ufficiale* del 31 maggio 1921, n. 127).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA.

Visti i decreti Luogotenenziali n. 1014 del 12 giugno 1915, n. 1642, del 14 novembre 1915 e n. 1276 del 3 settembre 1916, relativi al risarcimento dei danni provocati da atti di ostilità del nemico contrari al diritto di guerra;

Visto il R. decreto n. 1558 del 27 luglio 1919, portante proroga dei termini per la presentazione delle domande di risarcimento di cui sopra;

Visto l'art. 4 del R. decreto legge n. 2422 del 27 novembre 1919 che attribuisce al Ministero per le terre liberate il risarcimento di una determinata categoria di danni fra quelli avanti indicati;

Visto il R. decreto n. 207 del 22 febbraio 1920, col quale si determinano le attribuzioni della Commissione per l'accertamento dei danni e per la liquidazione delle indennità di cui al decreto Luogotenenziale n. 1014 del 24 giugno 1915, avanti citato;

Visto il R. decreto n. 1289 del 30 settembre 1920, contenente norme per il passaggio dallo stato di guerra a quello di pace;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro per la marina, di concerto col presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, e con i ministri degli affari esteri, delle colonie, della giustizia e degli affari del culto, delle finanze, del tesoro e delle terre liberate;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il termine stabilito dall'art. 1 del R. decreto n. 1558, del 27 luglio 1919 per la presentazione delle domande d'indennizzo in base all'art. 1 del decreto Luogotenenziale n. 1014 del 24 giugno 1915, per danni recati dal nemico con atti di ostilità contrari ai principî del diritto di guerra generalmente ammessi e riconosciuti, è limitato a tutto il 30 giugno 1921.

Parimente è limitato a tutto il 30 giugno 1921 il termine per la ripresentazione, consentita dall'art. 2 dello stesso R. decreto n. 1558 del 27 luglio 1919, delle domande che erano state dichiarate inammissibili a norma del decreto Luogotenenziale n. 1276 del 3 settembre 1916, perchè prodotte fuori termine.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 aprile 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — SECHI — SFORZA — ROSSI — FERA — FACTA — BONOMI — RAINERI.

Visto, *Il guardasigilli:* FERA.

81.

R. decreto 1° maggio 1921, n. 685, che riserva al Governo della Tripolitania la vendita delle carte da giuoco tanto nazionali che estere, nella regione stessa.

(*Gazzetta Ufficiale* del 6 giugno 1921, n. 132).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA.

Visto il R. decreto 5 novembre 1911, n. 1247, convertito nella legge 25 febbraio 1912, n. 83;

Vista la legge 6 luglio 1912, n. 749 e il R. decreto 29 novembre 1912, n. 1200;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per le colonie, di concerto con quello delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La vendita delle carte da giuoco, tanto nazionali che estere, è riservata in Tripolitania al Governo locale che vi provvederà a mezzo della propria gestione dei monopoli.

Art. 2.

Alle modalità di fornitura e di distribuzione ed ai relativi prezzi di acquisto e di vendita nonchè alla conseguente determinazione di aggio e controllo provvederà il governatore con suoi decreti.

Art. 3.

Le contravvenzioni al presente decreto sono punite con la confisca del genere e con una multa fissa non minore di L. 25 nè maggiore di L. 500, oltre ad una multa proporzionale da 2 a 10 volte il prezzo praticato per la vendita al pubblico delle carte da giuoco non permesse.

Art. 4.

Il giorno dell'assunzione della vendita delle carte da giuoco da parte del Governo coloniale, sarà fissato con decreto del governatore e da detto giorno cesserà dall'aver vigore per la Tripolitania l'art. 161 della tariffa della tassa sugli affari annessa al R. decreto 22 giugno 1913, n. 948.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1º maggio 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — ROSSI — FACTA.

Visto, *Il guardasigilli:* FERA.

82.

R. decreto 1° maggio 1921, n. 686, che stabilisce i tributi da corrispondersi dalle popolazioni indigene della Colonia Eritrea, nell'esercizio finanziario 1920-21.

(*Gazzetta Ufficiale* dell'8 giugno 1921, n. 134).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA.

Vista la legge 24 maggio 1903, n. 205, sull'ordinamento della Colonia Eritrea, la quale dà facoltà al Governo del Re di provvedere all'imposizione dei tributi delle popolazioni indigene della Colonia Eritrea;

Sentito il Consiglio coloniale;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le colonie;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nell'esercizio finanziario 1920-921 le popolazioni indigene della Colonia Eritrea sono tenute a corrispondere l'annuo tributo nella misura indicata nella unita tabella, firmata, d'ordine Nostro, dal ministro proponente.

Art. 2.

I conventi delle popolazioni cristiane sono esenti dal pagamento del tributo per l'esercizio finanziario sopra citato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° maggio 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI. — ROSSI.

Visto, *Il guardasigilli:* FERA.

Tabella dei contributi da corrispondersi dalle popolazioni indigene dell' Eritrea durante l'esercizio 1920-1921.

I. — Commissariato regionale dello Hamasien.

Paesi autonomi	L.	14.796 —
Carnescim	»	18,830.—
Dembesan	»	21,219.—
Decatescim	»	16,431 —
Loggo Cioua	»	19,520 —
Scioattè Anseba	»	12,205 —
Saharti	»	7,641 —
Minabè Zerai	»	7,515 —
Cabessà Ciuà	»	10,030 —
Lamza	»	8,360 —
Tecchelè Agabà	»	8,135 —
Uoccarti	»	2,365 —
Totale	L.	147,047 —

II. — Commissariato regionale del Seraè.

Mai Tacalà	L.	30,000 —
Teramni	»	4,416 —
Dubub	»	10,469 —
Guencià	»	6,500 —
Decchi Malgà	»	6,075 —
Afelba	»	2,500 —
Arfè Gruttò	»	2,500 —
Ad Arfi	»	2,000 —
Decchi Dighnà	»	2,000 —
Uistè Gulti	»	3,500 —
Decchi Tesfà	»	16,902 —
Tzellimà	»	27,000 —
Saffùa	»	6,500 —
Liban	»	5,500 —
Mai Tzadà	»	16,715 —
Maragus, Ghebrè Merait e Anaghèr	»	15,000 —
Gundet	»	3,850 —
Cohain (compreso Ailà)	»	12,000 —
Zaid Accolom	»	4,500 —
Mai Albò	»	2,200 —
Dembelàs	»	11,400 —
Tedrer e Villaggi Temzà	»	2,490 —
Totale	L.	124,067 —

III. — Commissariato regionale dell'Acchelè Guzai.

Uoddachelè Tahatai	L.	19,800 —
Uoddachelè Lahalai	»	11,900 —
Deguzai	»	29,450 —
Scimezana	»	24,010 —
Merettà	»	14,350 —
Egghelà Hamès	»	23,600 —
Hegghelà Hazin	»	6,000 —
Engana	»	4,500 —
Tedirer	»	8,400 —
Loggo Sardà	»	5,500 —
Degghien	»	3,400 —
Senafè	»	1,000 —
Colonia Cattolica	»	1,500 —
Colonia Musulmana	»	300 —
Paesi autonomi	»	280 —
Tribù Assaorta	»	15,200 —
Tribù limitrofe all'Assaorta	»	7,555 —
Miniferi	»	10,625 —
Hasu	»	3,840 —
Mehemberà Danagul	»	120 —
Debrimela	»	1,050 —
Bellessua Assa Uaddo	»	120 —
Totale	L.	192,500 —

VI. — Commissariato regionale di Massaua.

a) Massaua:		
Villaggi del Samhar	L.	8,470 —
Tribù del Sahmar	»	38,446.60
Assaorta inferiore	»	18,205 —
Isole	»	7,360 —
b) Residenza della Dancalia settentrionale:		
Damoheita:		
Buri	»	5,567 —
Ad Hamad	»	150 —
Filla Henda	»	300 —
Frazioni Damohei a minori	»	1,149 —
Dahimela:		
Enda Cadri	»	1,025 —
Baddirera e Buri	»	500 —
Barculli	»	475 —
Hedarem	»	3,318 —
Bellessuà	»	2,154 —
Dunna e Dumna Buri	»	840 —

Ancala	»	1,800 —
Somali	»	198 —
Dancali	»	750 —
Frazioni minori Addiamara	»	3,627 —
Totale	L.	94,334.60

V. — **Commissariato regionale di Cheren.**

a) Cheren:		
Bet Tarchè	L.	19,138 —
Bet Taquè	»	15,181.50
Mensa	»	4,963.70
Maria	»	44,258.—
Ad Taclès	»	19,309 —
Retgiuch	»	4,685 —
Bab Giangheren	»	1,200 —
Distretti Abissini	»	6,053.70
b) Residenza del Sael:		
Ad Seech	»	18,686.22
Hababb	»	45,950 —
Ad Tamariam	»	10,157.34
Rasciaida	»	4,500 —
Ad Taura	»	2,953.34
Bet Mala	»	5,168.85
Ad Maallem	»	1,244 —
Totale	L.	203,448.65

VI. — **Commissariato regionale del Barca.**

Beni-Amer e Ad Haseri del Digla	L.	118,000 —
Ad Oeud	»	30,300 —
Ad Iceraf	»	6,000 —
Sabderat	»	6,000 —
Algheden	»	5,000 —
Elit	»	500 —
Ad Seech di Garabit Ensa	»	2,500 —
Bitama	»	300 —
Aesc	»	3,000 —
Sciucria del Gasc	»	800 —
Tolale	L.	172,400

VII. — **Commissariato regionale del Gasc e Setit.**

Baria	L.	49,750 —
Baza Mogareb	»	15,660 —
Baza Balca	»	54,065 —
Baza Tica	»	11,090 —
Totale	L.	130,565 —

VIII. — **Commissariato regionale di Assab.**

Hedarem Alì Buritto	L.	200 —
Edd	»	900 —
Barasoli	»	585 —
Hafara di Beilul	»	765 —
Ancala di Assab	»	315 —
Darrado	»	135 —
Chiloma	»	100 —
Raheita	»	600 —
Nassara di Beilul	»	450 —
Scheca di Ad Alì	»	405 —
Badoita Mela	»	180 —
Haisciamali	»	495 —
Meshindè	»	270 —
Totale	L.	5.400 —

RIEPILOGO.

I.	Commissariato	regionale	dello Hamasien	L.	147,047 —
II.	Id.	id.	del Seraè	»	194,067 —
III.	Id.	id.	dell'Acchelè Guzai	»	192,500 —
VI.	Id.	id.	di Massaua	»	94.334.60
V.	Id.	id.	di Cheren	»	203,448.65
VI.	Id.	id.	del Barca	»	172,400 —
VII.	Id.	id.	del Gasc e Setit	»	130,565 —
VIII.	Id.	id.	di Assab	»	5.400 —
	Totale generale dei tributi della Colonia			L.	1.139.762.25

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

ROSSI.

83.

R. decreto 1° maggio 1921, n. 706, che applica il sistema dei ruoli aperti al personale civile dell'Eritrea e della Somalia italiana.

(*Gazzetta Ufficiale* del 17 giugno 1921, n. 142).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Viste le leggi 24 maggio 1903, n. 205 e 5 aprile 1908, n. 161;

Visti i decreti-legge 23 ottobre 1919, n. 1971; 27 novembre 1919, n. 2325, 7 giugno 1920, n. 739 e 16 gennaio 1921, n. 10.

Sentito il Consiglio coloniale;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le colonie, di concerto col ministro del tesoro:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Titolo I.

Art. 1.

Pel personale di prima categoria dei ruoli coloniali della Eritrea e della Somalia italiana, approvati rispettivamente coi RR. decreti 10 dicembre 1914, n. 1510 e 4 luglio 1910, n. 562, gli stipendi, i relativi aumenti periodici ed i gradi, in relazione al sistema dei ruoli aperti, sono stabiliti dalla tabella *A* annessa al presente decreto.

Pel personale di seconda categoria della Eritrea, gli stipendi, i relativi aumenti periodici ed i gradi, in relazione al sistema dei ruoli aperti sono stabiliti dalla tabella *B* annessa al presente decreto, tabella che sostituisce quella approvata con l'art. 2 del R. decreto 19 settembre 1919, n. 839.

Art. 2.

Le promozioni al grado di consigliere sono conferite ai consiglieri aggiunti esclusivamente mediante concorso per esame.

Sono ammessi al concorso i consiglieri aggiunti i quali, alla data

del decreto che lo bandisce, abbiano compiuto almeno sei anni di effettivo servizio nel grado in colonia od oltre confine alla dipendenza del Governo della colonia medesima, escluso il periodo del volontario e che, a giudizio del governatore, abbiano dimostrato idoneità, diligenza e buona condotta.

Art. 3.

La prova del concorso consta di un esame di coltura e di un giudizio sul servizio prestato dal funzionario e sulle sue attitudini agli uffici direttivi.

L'esame di coltura consta di tre prove scritte e due orali. Delle prove scritte, due sono di carattere teorico su argomenti di natura coloniale, e la terza consiste nella risoluzione di questioni di carattere teorico-pratico, riguardanti l'amministrazione della colonia. Delle prove orali, una consiste in una discussione sulle discipline riguardanti l'amministrazione stessa, e l'altra deve dimostrare nel candidato la conoscenza di una almeno delle lingue parlate in colonia, in modo da poter fare a meno dell'opera di un interprete.

Per il giudizio sul servizio prestato, la Commissione tiene presente, oltre i titoli, i lavori d'ufficio e i documenti che il candidato creda di presentare o di indicare, un rapporto motivato del governatore, alla cui dipendenza il candidato sia stato.

Art. 4.

L'esame di concorso può aver luogo a Roma o in colonia.

Nel caso in cui abbia luogo a Roma la Commissione esaminatrice sarà composta ai sensi dell'art. 7 del R. decreto 23 ottobre 1919, n. 1971; quando invece abbia luogo in colonia, la nomina della Commissione esaminatrice sarà fatta dal ministro delle colonie, sentito il governatore.

Per le prove sulle lingue coloniali, alla Commissione sono aggregati uno o più esaminatori, i quali avranno voto soltanto per l'esame delle rispettive lingue.

Art. 5.

Le promozioni al grado di direttore coloniale sono conferite ai consiglieri che abbiano almeno cinque anni di effettivo servizio nel grado in colonia od oltre confine alla dipendenza del Governo della colonia medesima, su designazione della Commissione di avanzamento, per merito comparativo, in base ai criteri di cui ai comma 2° e 3° dell'art. 52 del R. decreto 23 ottobre 1919, n. 1971.

Art. 6.

Le promozioni al grado di ufficiale coloniale nel personale di 2ª categoria della Eritrea, sono conferite agli aiutanti, per due terzi dei posti, mediante concorso per esame e, per un terzo, per anzianità congiunta al merito.

Sono ammessi al concorso gli aiutanti i quali, alla data del decreto che indice l'esame, abbiano compiuto almeno dodici anni di effettivo servizio nel grado in colonia od oltre confine, alla dipendenza del Governo della colonia medesima, e che, a giudizio dal governatore, abbiano dimostrato idoneità, diligenza e buona condotta.

Le promozioni per anzianità congiunta al merito sono fatte tra gli aiutanti che abbiano compiuto almeno sedici anni di effettivo servizio nel grado, su parere favorevole della Commissione di avanzamento.

Art. 7.

Per i concorsi ad ufficiali coloniale l'esame di coltura è di carattere teorico pratico su argomenti riguardanti l'amministrazione coloniale e consta di due prove scritte e di una orale. È facoltativo sottoporsi alla prova orale su una delle lingue parlate in colonia ; del risultato di tale prova sarà tenuto conto della determinazione del voto complessivo da assegnarsi al candidato, secondo le norme che verranno stabilite nel bando di concorso.

La Commissione esaminatrice da nominarsi dal governatore è composta di tre funzionari di prima categoria dell'Amministrazione coloniale, due dei quali di grado non inferiore a direttore coloniale.

Per la prova sulle lingue, alla Commissione sono aggregati uno o più esaminatori a norma dell'ultimo comma dell'art. 4 del presente decreto.

Art. 8.

Ai concorsi per consigliere e per ufficiale coloniale sono applicabili le disposizioni contenute negli articoli 5, 7 ultimi tre comma, ed 8, del R. decreto-legge 24 ottobre 1919, n. 1971.

Art. 9.

Agli effetti degli aumenti graduali di stipendio stabiliti dalle tabelle annesse al presente decreto, il servizio effettivamente prestato in colonia è computato in ragione del doppio per i primi due anni e con l'aumento di un terzo per gli anni successivi, analogamente a quanto dispongono, agli effetti della pensione, gli articoli 68 del testo unico ap-

provato col R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70, 24 del relativo regolamento approvato con R. decreto 5 settembre 1895, n. 603, ed 1 del decreto Luogotenenziale 13 marzo 1919, numero 565.

Art. 10.

Quando l'impiegato rimanga assente dall'ufficio per un periodo di tempo complessivo superiore a quello stabilito dalle norme vigenti in ciascuna colonia per le licenze ordinarie, quelle straordinarie per infermità e le brevi licenze, l'aumento di stipendio viene ritardato di tanti mesi per quanti sono i mesi o frazioni di essi che eccedono il periodo suindicato, tranne che l'assenza sia dovuta al servizio militare o a motivi di servizio o ad altro ufficio pubblico.

Qualora l'assenza sia dovuta ad aspettativa per infermità il relativo periodo si calcola per metà; se invece dipende da licenza straordinaria o da aspettativa per motivi di famiglia, l'aumento di stipendio viene ritardato per tutto il periodo di assenza.

Art. 11.

Fermo per gli impiegati civili il disposto dell'art. 18 del R. decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1971, per l'ufficiale che, senza interruzione di servizio, passi dal R. esercito o dalla R. marina nei ruoli coloniali, il servizio militare prestato si computa per intero dal giorno della nomina a sottotenente o a guardiamarina.

Art. 12.

Agli impiegati che in modo continuativo, in colonia od oltre confine, abbiano prestato un servizio in qualità di straordinario, avventizio od assimilato, in virtù di un contratto o di un provvedimento governatoriale e, senza interruzione, siano assunti in ruolo, è concessa l'abbreviazione di un anno per un numero di periodi di aumento di stipendio uguale al terzo degli anni di servizio prestato nella qualità di straordinari, avventizio od assimilato.

Non si computano le frazioni di tre anni.

TITOLO II.

Disposizioni transitorie.

Art. 13.

Nella prima attuazione della tabella *A* annessa al presente decreto, saranno osservate le norme seguenti per l'assegnazione del personale di prima categoria nei vari gradi.

Gli attuali agenti coloniali di grado superiore di 1ª e 2ª classe della Eritrea e gli attuali agenti coloniali di 1ª e 2ª classe della Somalia italiana, renderanno posto nel grado di direttore coloniale.

La loro anzianità di nomina a direttore coloniale decorre dalla data di nomina ad agente coloniale di 2ª classe; sarà tuttavia tenuto conto del servizio prestato quale agente di 3ª classe agli effetti della determinazione dello stipendio loro spettante giusta la tabella *A* annessa al presente decreto.

Gli attuali agenti coloniali di grado superiore di 3ª e 4ª classe della Eritrea e gli attuali agenti coloniali di 3ª e 4ª classe della Somalia, prenderanno posto nel grado di consigliere.

Gli attuali agenti coloniali di 5ª classe della Eritrea e gli attuali agenti coloniali di 5ª classe della Somalia prendono posto nel grado di consigliere con anzianità dell'andata in vigore del presente decreto, a meno che la loro promozione alla 5ª classe non sia avvenuta posteriormente al 1º dicembre 1919, nel quale caso essi prenderanno posto nel grado di consigliere con anzianità dalla data di tale promozione.

Gli attuali agenti coloniali di grado inferiore della Eritrea e gli attuali agenti coloniali di 6ª e 7ª classe della Somalia, prenderanno posto nel grado di consigliere aggiunto.

Art. 14.

Saranno osservate le norme seguenti per la assegnazione, nei gradi stabiliti dalla tabella *B*, del personale di 2ª categoria appartenente ai ruoli approvati con R. decreto 19 settembre 1909, numero 839.

Gli attuali ufficiali coloniali di 2ª categoria dei ruoli suddetti prenderanno posto nel grado di ufficiale coloniale in base alla rispettiva anzianità.

Gli attuali aiutanti coloniali dei ruoli predetti che alla data di attuazione del presente decreto abbiano una anzianità di servizio non inferiore agli anni 12 prenderanno posto nel grado di ufficiale coloniale previo un concorso per esame che avrà luogo in base alle norme stabilite negli articoli 6 e 7 del presente decreto.

Tale concorso sarà bandito entro tre mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto; la decorrenza delle nomine resta stabilita alla data del decreto che conferisce le nomine stesse.

Tali promozioni saranno concesse anche in eccedenza ai posti di ufficiale coloniale stabiliti nella tabella organica; in tale caso i posti stessi, come pure i posti conferiti alla prima attuazione del presente

decreto oltre il numero di ufficiali coloniali stabilito nella tabella organica, restano senz'altro soppressi quando i funzionari cessino di far parte dell'Amministrazione.

Art. 15.

I funzionari di seconda categoria dell'Eritrea che si trovano in servizio attualmente oltre il numero di 30 fissato nella tabella *B*) annessa al presente decreto e dell'art. 2 del R. decreto 19 settembre 1919, n. 839, non potranno essere sostituiti a nessun titolo.

Art. 16.

Gli attuali ufficiali coloniali di prima categoria di 1ª e 2ª classe del ruolo della Eritrea, annesso all'ordinamento approvato col R. decreto 22 settembre 1905, n. 507, conservano il titolo di cui ora sono provvisti e avranno il trattamento economico stabilito, nella tabella *A* annessa al presente decreto, per il grado di consigliere, col diritto ad essere collocati nei nuovi quadri di classificazione degli stipendi relativi a tale grado, con anzianità della data in cui furono promossi alla 2ª classe del loro ruolo.

I relativi posti di ruolo si intendono soppressi mano mano che si renderanno comunque vacanti.

Art. 17.

Gli attuali ufficiali coloniali di seconda categoria, appartenenti al ruolo dell'Eritrea annesso all'ordinamento approvato col R. decreto 22 settembre 1905, n. 507 conservano il titolo di cui sono ora provvisti e avranno il trattamento economico stabilito nella tabella *B* annessa al presente decreto per il grado di ufficiale coloniale, con diritto a essere collocati nei nuovi quadri di classificazione degli stipendi relativi a tale grado, con anzianità dalla data in cui furono nominati ufficiali coloniali del loro ruolo.

I relativi posti di ruolo si intendono soppressi mano mano che si renderanno comunque vacanti.

Art. 18.

Gli impiegati coloniali in servizio alla data di applicazione del presente decreto sono collocati nei nuovi quadri di classificazione degli stipendi, di cui alle annesse tabelle, in base alla loro complessiva anzia-

nità di servizio nel nuovo grado in cui siano collocati, a norma degli articoli 13, 14, 16 e 17 del presente decreto, compreso nel primo grado il servizio prestato come alunno, volontario od aspirante.

Per stabilire la complessiva anzianità di servizio degli attuali impiegati, agli effetti del comma precedente e dell'art. 40 del Regio decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1971, si applicano le disposizioni contenute nell'art. 18 dello stesso R. decreto 23 ottobre 1919, n. 1971 e negli articoli 9 e 11 del presente decreto.

Art. 19.

Per gli impiegati di seconda categoria della Eritrea provenienti dai sottufficiali del R. esercito, della R. marina e della R. guardia di finanza, che prima della nomina nei ruoli coloniali avessero conseguito il diritto ad un impiego civile, giusta le leggi allora in vigore, il servizio militare effettivamente prestato è computato come utile nel determinare l'anzianità complessiva di servizio indicata nell'art. 40 del R. decreto 23 ottobre 1919, n. 1971.

Art. 20.

Agli attuali impiegati che prima della loro assunzione in ruolo abbiano prestato in modo continuativo, un servizio in colonia od oltre confine in qualità di straordinario, avventizio od assimilato, in virtù di contratto o di un provvedimento speciale ministeriale o del Governo locale e, senza interruzione, siano stati assunti in ruolo, è concessa, dal primo periodo del servizio in ruolo, nel grado in cui saranno collocati a norma degli articoli 13, 14, 16 e 17 del presente decreto, l'abbreviazione di un anno per un numero di periodi di aumento di stipendio eguale al terzo degli anni del servizio prestato nella qualità di straordinario, avventizio od assimilato.

Per gli impiegati che alla data di pubblicazione del presente decreto abbiano compiuto 55 anni di età, il beneficio di cui al comma precedente sarà concesso in una sola volta all'atto del collocamento pei nuovi quadri.

Non si computano le frazioni di tre anni.

Art. 21.

Nella prima attuazione delle tabelle annesse al presente decreto, gli impiegati non possono conseguire sull'attuale loro stipendio compreso il miglioramento concesso col D. L. 13 giugno 1918, n. 909, un aumento superiore a L. 2000 eccetto il caso in cui un aumento maggiore

derivi dallo stipendio iniziale dei nuovi gradi in cui saranno rispettivamente collocati.

Agli impiegati invece ai quali spetta un aumento di stipendio maggiore di L. 2000 è corrisposto l'aumento stesso fino a concorrenza di tale somma. La differenza verrà concessa nei tre anni successivi alla data di applicazione del presente decreto, in ragione di un terzo per ogni anno indipendentemente dagli aumenti periodici di stipendio, fino a raggiungimento del massimo.

L'impiegato provvisto del cennato trattamento, avrà però diritto di conseguire durante il triennio, lo stipendio maggiore al quale per effetto di aumenti periodici normali, pervenissero altri impiegati dello stesso ruolo, aventi pari o minore anzianità nel grado, e ciò fino a quando indipendemente da tale beneficio, ad esso non competerà un trattamento migliore.

Art. 22.

Su proposta motivata dal Governatore, sentita la Commissione di avanzamento, nella prima attuazione del presente decreto, potranno ottenere la nomina a direttori coloniali in soprannumero nel ruolo dell'Eritrea, persone che abbiano prestato per non meno di dieci anni servizio oltre i confini terrestri della predetta colonia, in base a regolare contratto con la Direzione centrale degli affari coloniali già esistente presso il Ministero degli esteri. I posti in tal modo istituiti in soprannumero restano senz'altro soppressi quando coloro che abbiano ottenuto la nomina, cessino per qualunque ragione, di far parte dell'Amministrazione.

Del pari, su proposta motivata dal governatore, sentita la Commissione d'avanzamento, nella prima attuazione del presente decreto, potranno ottenere la nomina a direttori coloniali gli attuali agenti coloniali di 3ª classe dell'Eritrea e gli attuali agenti coloniali di 3ª classe della Somalia, i quali abbiano una anzianità di servizio complessivamente tra servizio militare e quello civile, non inferiore agli anni venti od una effettiva permanenza nelle colonie o oltre il confine in servizio nelle colonie medesime, di almeno dieci anni.

Le promozioni di cui al comma precedente saranno concesse in eccedenza ai posti di direttore coloniale disponibili dei rispettivi ruoli organici, diminuendo di ugual numero i posti di consigliere.

Successivamente, e fintanto che il numero dei funzionari nel terzo grado della carriera di 1ª categoria dell'Eritrea e della Somalia non sia ridotto a quello stabilito in organico, i posti che saranno lasciati va-

canti, nel ruolo stesso dagli impiegati promossi per effetto delle disposizioni dei due comma precedenti, verranno soppressi nel grado di direttore coloniale e ripristinati nel grado di consigliere.

Art. 23.

I posti di consigliere che si renderanno vacanti nei ruoli organici della Somalia italiana fino al 30 novembre 1922, saranno conferiti mediante concorso per titoli agli attuali agenti coloniali di sesta classe della stessa colonia.

Art. 24.

Ai concorsi per titoli di cui nell'art. 23 del presente decreto, si applicano le norme contenute nell'art. 2 del R. decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1971.

Per il giudizio sul servizio prestato la Commissione tiene presente per ciascun candidato, un rapporto motivato del governatore della colonia.

Per essere dichiarato vincitore, il candidato deve riportare almeno otto decimi in ciascuno degli elementi di giudizio specificati nelle lettere *a*), *b*) e *c*) del sopracitato art. 52 del R. decreto 23 ottobre 1919.

Art. 25.

Entro due anni dalla data di pubblicazione del presente decreto, su proposta del governatore, saranno dispensati dal servizio gli impiegati che, a giudizio di un Comitato costituito nel modo indicato dall'art. 57 del R. decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1971, non corrispondano per capacità, diligenza, assiduità, condotta o condizioni di salute alle esigenze del servizio in colonia.

Art. 26.

La decorrenza dei nuovi stipendi resta stabilita al 1° maggio 1919. Nel resto il presente decreto andrà in vigore dal 1° dicembre 1919, ove non sia altrimenti disposto.

Art. 27.

Per quanto non sia diversamente provveduto col presente decreto, sono estese agli impiegati coloniali, in quanto applicabili, le norme contenute nei decreti-legge modificativi 27 novembre 1919, n. 2281, e 7 giugno 1920, n; 739.

Art. 28.

Con decreto del ministro del tesoro saranno introdotte in bilancio le variazioni necessarie per l'attuazione del presente decreto.

Art. 29.

Nei riguardi dei funzionari del ruolo dell'Eritrea, approvato con R. decreto 22 settembre 1905, n. 507, i quali furono trasferiti nel ruolo stabilito dall'art. 1° del R. decreto 10 dicembre 1914, n. 1510, resta ferma la disposizione transitoria n. 11 di quest'ultimo decreto.

Sono abrogate le altre disposizioni degli ordinamenti della Eritrea e quelle degli ordinamenti della Somalia italiana, in quanto siano contrarie a quelle contenute nel presente decreto e nei decreti-legge 23 ottobre 1919, n. 1971, 27 novembre 1919 n. 2231 e 7 giugno 1920, n. 739.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° maggio 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — BONOMI — ROSSI.

Visto, *Il guardasigilli:* FERA.

TABELLA **A.**

Personale di 1ª categoria dei ruoli coloniali della Eritrea e della Somalia italiana.

Volontari od aspiranti.

Assegno mensile unico di L. 400.

Consiglieri aggiunti.

Stipendio iniziale L. 4000 annue.

Aumento di L. 800 dopo 4 anni, L. 4800 al compimento del 4° anno di grado.
Aumento di L. 800 dopo 4 anni, L. 5600 al compimento dell'8° anno di grado.
Aumento di L. 800 dopo 4 anni, L. 6400 al compimento del 12° anno di grado.
Aumento di L. 800 dopo 4 anni, L. 7200 al compimento del 16° anno di grado.
Aumento di L. 850 dopo 4 anni, L. 8050 al compimento del 20° anno di grado.
Aumento di L. 850 dopo 4 anni, L. 8900 al compimento del 24° anno di grado.
Aumento di L. 850 dopo 5 anni, L. 9750 al compimento del 29° anno di grado.
Aumento di L. 850 dopo 5 anni, L. 10.600 al compimento del 34° anno di grado.

Consiglieri.

Stipendio iniziale L. 8600 annue.

Aumento di L. 800 dopo 5 anni, L. 9400 al compimento del 5° anno di grado.
Aumento di L. 800 dopo 5 anni, L. 10.200 al compimento del 10° anno di grado.
Aumento di L. 800 dopo 5 anni, L. 11,000 al compimento del 15° anno di grado.

Direttori coloniali.

Stipendio iniziale L. 10,500 annue.

Aumento di L. 1000 dopo 5 anni, L. 11,500 al compimento del 5° anno di grado.
Aumento di L. 1000 dopo 5 anni, L. 12,500 al compimento del 10° anno di grado.
Aumento di L. 500 dopo 5 anni, L. 13,000 al compimento del 15° anno di grado.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

ROSSI.

TABELLA **B.**

Personale di seconda categoria dell'Eritrea.

Aiutanti coloniali — posti n. 18.

Stipendio iniziale lire 3300 annue.

Aumento di L. 300 dopo 4 anni, L. 3600 al compimento del 4° anno di grado.
Aumento di L. 300 dopo 4 anni, L. 3900 al compimento dell'8° anno di grado.
Aumento di L. 300 dopo 4 anni, L. 4200 al compimento del 12° anno di grado.
Aumento di L. 300 dopo 4 anni, L. 4500 al compimento del 16° anno di grado.
Aumento di L. 300 dopo 4 anni, L. 4800 al compimento del 20° anno di grado.
Aumento di L. 300 dopo 4 anni, L. 5100 al compimento del 24° anno di grado.
Aumento di L. 300 dopo 4 anni, L. 5400 al compimento del 28° anno di grado.
Aumento di L. 400 dopo 4 anni, L. 5800 al compimento del 32° anno di grado.

Ufficiali coloniali — posti n. 12.

Stipendio iniziale L. 5600 annue.

Aumento di L. 700 dopo 4 anni, L. 6300 al compimento del 4° anno di grado.
Aumento di L. 700 dopo 4 anni, L. 7000 al compimento dell'8° anno di grado.
Aumento di L. 700 dopo 4 anni, L. 7700 al compimento del 12° anno di grado.
Aumento di L. 700 dopo 4 anni, L. 8400 al compimento del 16° anno di grado.
Aumento di L. 600 dopo 4 anni, L. 9000 al compimento del 20° anno di grado.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

ROSSI.

84.

R. decreto 1° maggio 1921, n. 759, relativo all'assunzione in servizio di cittadini italiani libici, presso il R. corpo di truppe coloniali della Tripolitania e della Cirenaica.

(*Gazzetta Ufficiale* del 21 giugno 1921, n. 145).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA.

Visto il R. decreto 5 novembre 1911, n. 1247, convertito nella legge 25 febbraio 1912, n. 83;

Vista la legge 6 luglio 1912, n. 749, ed il R. decreto 20 novembre 1912, n. 1205.

Visto il R. decreto 22 gennaio 1914, n. 147, che approva l'ordinamento militare per la Tripolitania e la Cirenaica;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del nostro Ministro segretario di Stato per le colonie, di concerto coi ministri della guerra e del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Possono essere assunti in servizio presso il R. corpo di truppe coloniali della Tripolitania e della Cirenaica, ove concorrano condizioni eccezionali sia in riguardo alla persona, per studi, servizi e benemerenze acquisite, sia in riguardo al momento in cui può farsi luogo all'assunzione, cittadini italiani libici, anche oltre il numero, oppure con gradi diversi, di quelli rispettivamente previsti nelle tabelle organiche annesse al R. decreto 22 gennaio 1914, n. 147.

Alla nomina di cui al precedente comma provvede, con suo decreto, su proposta del governatore della colonia, il Ministro delle colonie, di concerto con quello della guerra e del tesoro.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia insorto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° maggio 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — ROSSI — RODINÒ — BONOMI.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

85.

Relazione e R. decreto 8 maggio 1921, n. 654, che autorizza una 41ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1920-21.

(*Gazzetta Ufficiale* del 31 maggio 1921, n. 127).

SIRE!

Le disponibilità residuate su taluni capitoli dei bilanci dei Ministeri delle colonie e dei lavori pubblici, che provvedono a spese per indennità di viaggio e di missione agli addetti ai Gabinetti, a spese di rappresentanza, a indennità di trasferta e alla concessione di sussidi al personale di taluna delle dipendenti categorie, non consentono di fronteggiare oneri di carattere urgente, per la quale circostanza, il Consiglio dei ministri, valendosi della facoltà consentita dall'art. 38 della vigente legge sulla contabilità generale dello Stato, ha deliberato di attingere al fondo di riserva per le spese impreviste, stanziato nel bilancio del Ministero del tesoro, la complessiva somma di L. 164,745, la quale, si ripartisce fra vari capitoli dei bilanci indicati, giusta il seguente schema di decreto che il riferente si onora di sottoporre all'augusta sanzione della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA.

Visto l'art. 38 del testo unico della legge sull'amministrazione e sulla contabilità generale dello Stato, approvato con R. decreto 17 febbraio 1884, n. 2016;

Visto che sul fondo di riserva per le spese impreviste inscritto in L. 15,000,000 nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1920-21, in conseguenza delle prelevazioni già autorizzate in L. 14,835,255, rimane disponibile la somma di L. 164,745;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico;

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 140 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1920-21, è autorizzata una 41ª prelevazione nella somma di lire centosessantaquattromilasettecentoquarantacinque (L. 164,745) da portarsi in aumento, ripartitamente, ai seguenti capitoli degli stati di previsione della spesa dei Ministeri infraindicati.

Ministero delle colonie:

Cap. n. 3. Assegni e indennità di viaggio e di missione per gli addetti ai Gabinetti	4,745 —
Cap. n. 18. Spese di rappresentanza e acquisti di decorazioni.	10,000 —

Ministero dei lavori pubblici:

Cap. n. 2. Amministrazione centrale – Personale di ruolo – Indennità di trasferta, di reggenza e diverse	9 000 —
Cap. n. 8. Genio civile – Personale di ruolo – Indennità di trasferta	30.000 —
Cap. n. 18. Sussidi al personale già appartenente all'Amministrazione dei lavori pubblici ed alle relative famiglie .	6.000 —
Cap. n. 90. Genio civile – Indennità di ruolo – Indennità fisse mensili, trasferte e competenze in dipendenza di lavori straordinari	105.000 —
	165.745 —

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 maggio 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — BONOMI.

Visto, *Il guardasigilli:* FERA.

86.

R. decreto 8 maggio 1921, n. 749, che stabilisce una imposta sui redditi mobiliari della Colonia Eritrea.

(*Gazzetta Ufficiale* del 20 giugno 1921, n. 144).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA.

Visto l'art. 9 della legge 24 maggio 1903, n. 205, per l'ordinamento della Colonia Eritrea;

Udito il Consiglio coloniale;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le colonie;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È stabilita una imposta sui redditi specificati nelle seguenti categorie, prodotti in Eritrea:

a) redditi procedenti da qualunque specie di capitale di natura non fondiaria;

b) redditi procedenti da commerci, industrie, imprese, appalti o forniture;

c) redditi procedenti da professioni, impieghi, arti e mestieri.

L'imposta è applicata nel modo stabilito dall'art. 6 e si riscuote mediante ruoli nominativi annuali.

Art. 2.

Il pagamento dell'imposta è fatto a rate bimestrali e si effettua nel commissariato regionale in cui il contribuente ha il domicilio, la sua residenza o la sua azienda.

Art. 3.

Le Società, gli Istituti e gli esercenti stabilimenti industriali e commerciali sono tenuti alla denuncia ed al pagamento dell'imposta

non soltanto per i redditi propri, ma anche per gli stipendi, pensioni ed assegni che pagano ai loro impiegati e dipendenti, salvo diritto a rivalersene mediante ritenuta.

Art. 4.

L'imposta viene applicata sul reddito che superi lire 1000 annue.

Art. 5.

L'imposta sui redditi della categoria *a*) si applica sull'intero loro ammontare, senza deduzione di sorta.

L'imposta sui redditi delle categorie *b*) e *c*) colpisce il reddito netto.

Per stabilire il reddito netto si deduce dal reddito lordo l'ammontare delle spese necessarie alla produzione del reddito, esclusi peraltro l'interesse dei capitali impiegati nell'impresa, che siano propri del contribuente e qualsiasi compenso per l'opera personale di lui e di membri della sua famiglia al cui mantenimento egli sia obbligato per legge.

Art. 6.

L'imposta è applicata nel modo che segue a seconda che i redditi appartengano alle diverse categorie specificate nell'articolo primo:

Categoria *a*) aliquota uniforme del dodici per cento.

Categoria *b*):

5 per cento sulla parte del reddito da oltre lire 1000 fino a lire 2000;

6 per cento sulla parte del reddito da oltre lire 2000 fino a lire 5000;

8 per cento sulla parte del reddito da oltre lire 5000 fino a lire 10,000;

10 per cento sulla parte del reddito da oltre lire 10,000 fino a lire 20,000;

12 per cento sulla parte del reddito oltre le lire 20,000.

Categoria *c*):

4 per cento sulla parte del reddito da oltre lire 1000 fino a lire 2000;

5 per cento sulla parte del reddito da oltre lire 2000 fino a lire 3000;

6 per cento sulla parte del reddito da oltre lire 3000 fino a lire 5000;

7 per cento sulla parte del reddito da oltre lire 5000 fino a lire 10,000;

8 per cento sulla parte del reddito da oltre lire 10,000 fino a lire 15,000;

9 per cento sulla parte del reddito da oltre lire 15,000 fino a lire 20,000;

10 per cento sulla parte del reddito oltre le lire 20,000.

Art. 7.

Sono esenti dalla imposta:

a) le mercedi degli operai lavoranti a giornata, purchè non esercitino per conto proprio un'industria od un commercio;

b) gli stipendi od assegni pagati sul bilancio della colonia;

c) i redditi delle nuove industrie impiantate in colonia durante il primo quinquennio di esercizio. Ove si tratti di industrie in precedenza non sperimentate in colonia, i relativi redditi restano esenti per un decennio dall'impianto.

L'aumento del reddito delle industrie derivanti da ampliamento degli impianti esistenti resta esente per un quinquennio;

d) gli stipendi ed assegni degli impiegati di Società od istituti che siano soggetti ad imposta di ricchezza mobile per le disposizioni vigenti nel Regno.

Art. 8.

I crediti dell'erario coloniale per l'imposta di cui si tratta sono prescritti dopo due anni a decorrere dall'ultimo atto di procedura.

Parimenti l'azione dell'erario coloniale per l'iscrizione in ruolo dei redditi è prescritta dopo trascorso un biennio dall'anno nel quale il reddito si produsse.

Art. 9.

Tutti coloro che abbiano redditi soggetti alla imposta debbono farne denuncia al commissariato regionale.

I redditi debbono essere denunziati al lordo, con la indicazione delle somme deducibili agli effetti della determinazione del reddito netto.

Art. 10.

L'accertamento dei redditi per la formazione dei ruoli in ciascun Commissariato è devoluta ad una Commissione, composta del commissario regionale che la presiede, di due funzionari nominati dal governatore e di due contribuenti nominati annualmente dal governatore su proposta del commissario.

Quando in un Commissariato non sia possibile comporre la Commissione nel modo avanti indicato, il governatore stabilisce con apposito decreto se l'accertamento dei redditi debba essere demandato alla Commissione istituita presso un Commissariato limitrofo o se debba altrimenti provvedersi.

Art. 11.

Il ruolo è reso esecutivo dal governatore e deve essere pubblicato dai commissari regionali.

Art. 12.

Contro l'accertamento operato dalla Commissione regionale e contro le erronee o duplicate iscrizioni di redditi si può ricorrere ad una Commissione centrale residente in Asmara, nominata annualmente dal governatore e composta di un magistrato che la presiede, di tre funzionari civili e di tre cittadini italiani.

Contro le decisioni della Commissione centrale non è ammesso alcun reclamo nè in via giudiziaria nè in via amministrativa.

Art. 13.

L'omissione o l'infedeltà della denunzia del reddito è punita con la multa pari a due rate bimestrali dell'imposta sul reddito non denunziato o denunziato in meno.

Coloro che non paghino l'imposta alla scadenza dei termini fissati sono passibili di una multa in ragione del 5 per cento della somma di cui siano debitori.

Art. 14.

Le riscossioni sono fatte dal commissario regionale direttamente od a mezzo di appositi delegati.

Disposizioni transitorie e finali.

Art. 15.

Con decreto governatoriale saranno approvate le norme per la esecuzione del presente decreto, stabilendo i termini per le denunzie ed i reclami e quanto altro occorre.

Art. 16.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie a quelle contenute nel presente decreto.

Restano tuttavia in vigore le esenzioni ed i privilegi stabiliti, per legge o per contratto, nei riguardi di concessioni in corso alla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 17.

Nulla è innovato nei riguardi delle popolazioni indigene le quali corrispondono al Governo coloniale l'annuo tributo secondo le norme vigenti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 maggio 1921.

VITTORIO EMANUELE III

GIOLITTI — ROSSI.

Visto, *Il guardasigilli:* FERA.

87.

R. decreto 19 maggio 1921, n. 720, che reca disposizioni per la costruzione di case popolari ed economiche nelle Colonie.

(*Gazzetta Ufficiale* del 18 giugno 1921, n. 143).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA.

Visto l'art. 4 del R. decreto-legge 8 giugno 1920, n. 1718;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le colonie;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Espropriazioni ed occupazioni temporanee.

I Governi delle colonie hanno facoltà di espropriare terreni ed immobili occorrenti per la costruzione di case popolari od economiche da darsi in affitto al personale civile e militare dipendente dallo Stato ed avente ivi residenza.

Per lo stesso scopo i Municipi sono autorizzati a cedere gratuitamente, o a prezzo di costo, o mediante corresponsione di un canone annuo, terreni propri o già espropriati.

I governi hanno anche la facoltà di occupare temporaneamente cave, fornaci e terreni di cui l'esercizio e l'uso, per ragioni di ubicazione e di convenienza economica, siano ritenuti necessari per agevolare le anzidette costruzioni.

Per le espropriazioni e le occupazioni temporanee si applicano le norme vigenti in ciascuna colonia per le espropriazioni ed occupazioni a causa di pubblica utilità.

Art. 2.

Caratteristiche delle case.

I progetti delle case debbono essere redatti in conformità di appositi tipi approvati dal governatore.

Le case non debbono avere abbellimenti esterni od interni, che possano comunque dare il carattere di case di lusso. Debbono soddisfare a tutte le condizioni di igiene e di salubrità prescritte dai regolamenti vigenti.

Ogni appartamento, salvo quelle variazioni che potessero essere richieste dalle particolari condizioni di clima ed igieniche e che possono essere stabilite con decreto motivato dal governatore, deve:

a) avere il proprio accesso diretto dal ripiano della scala;

b) avere una camera da bagno provvista soltanto della vasca con lo scarico;

c) essere fornito di latrina propria;

d) essere fornito di presa d'acqua nel suo interno, se esiste nel centro urbano un impianto di distribuzione di acqua potabile ai privati;

e) avere non più di sei vani abitabili, restando esclusi da questo numero i locali accessori e di servizio come latrine, bagno, cucine, ingresso, ripostigli e simili.

Ogni piano delle case deve avere un'altezza misurata tra il pavimento ed il soffitto non superiore a quella strettamente necessaria per una buona abitabilità, tenuto conto del clima e delle condizioni locali. In ciascuna colonia tale elemento verrà determinato dal governatore.

La superficie media dei vani abitabili deve essere non più di mq. 17 e quella di ciascun vano non più di mq. 20.

Art. 3.

Locazione.

Le case verranno assegnate agli impiegati, su loro richiesta, da una Commissione, con sede nel capoluogo della Colonia, presieduta dal segretario generale del Governo o da chi ne fa le veci e composta di sei membri scelti fra gli impiegati stessi dal governatore, dei quali uno magistrato, uno funzionario amministrativo, uno di ragioneria, uno tecnico, uno di ordine ed uno militare.

Di essi, oltre il segretario generale o chi ne fa le veci, due soli possono avere grado o funzioni di capo d'ufficio, o di ufficiale superiore.

Non potrà essere assegnato un appartamento che sia per ampiezza superiore agli stretti bisogni dell'impiegato o della sua famiglia.

Se vi sono più richiedenti di uno stesso appartamento, che, tenuto conto della disposizione del precedente comma, potrebbero ugualmente ottenerne l'assegnazione, sarà preferito chi ha presentato prima la domanda.

Deliberata l'assegnazione, l'impiegato viene immesso nel possesso dell'appartamento mediante un verbale sottoscritto da esso e da un rappresentante dell'Amministrazione e che conterrà l'esatta descrizione dell'immobile assegnato e del suo stato e l'ammontare della pigione.

Tale verbale, che dovrà essere redatto in doppio originale, da servire uno per ciascuno delle parti, avrà valore di contratto di locazione e sarà perciò soggetto alle relative disposizioni.

La locazione incomincerà a decorrere dal giorno stabilito dalla Commissione e durerà per tutto il tempo in cui l'impiegato conserverà tale sua qualità e rimarrà nella medesima residenza ed anche per sei mesi successivi alla sua eventuale morte. L'impiegato però potrà farla cessare al 30 giugno di ogni anno, dandone preavviso al segretario generale del Governo due mesi prima.

Art. 4.

Divieto di sublocazione.

È vietata la sublocazione ed anche la cessione gratuita di tutto l'appartamento o di parte di esso ad altri, anche se impiegati dello Stato, salvo speciale consenso, da darsi, caso per caso, dal segretario generale.

La violazione di questa norma avrà per effetto la risoluzione della locazione e chi v'incorra non potrà più ottenere l'assegnazione di altri appartamenti.

Art. 5.

Pigioni.

La Commissione di cui all'art. 3 fisserà l'ammontare delle pigioni, tenendo conto del costo dell'appartamento e delle spese per l'amministrazione, per l'assicurazione contro gli incendi, per il personale di custodia e per ogni altro onere a carico del locatore.

La pigione potrà essere variata ogni due anni quando siano intervenute variazioni degli elementi di cui al precedente comma.

Le pigioni saranno pagate mediante ritenuta mensile sullo stipendio dell'impiegato o sulla pensione spettante alle persone di sua famiglia, che godono dell'appartamento e saranno versate all'Amministrazione coloniale nell'apposito articolo da istituirsi nel bilancio dell'entrata della colonia.

Se l'impiegato o le persone di sua famiglia, per qualunque causa si trovino sprovvisti momentaneamente dello stipendio o della pensione, oppure questi non siano sufficienti per il pagamento delle pigioni, essi hanno l'obligo di versare tutta o parte della pigione direttamente all'Amministrazione coloniale non più tardi del 5 di ogni mese. Il mancato o ritardato pagamento avrà per effetto la risoluzione della locazione.

Art. 6.

Cessazione della locazione.

Cessata, per qualsiasi causa, la locazione l'impiegato e le persone di sua famiglia, che hanno goduto l'appartamento debbono farne riconsegna ad un rappresentante dell'Amministrazione. Della riconsegna sarà steso un verbale in doppio originale, sottoscritto dall'inquilino e dal rappresentante dell'Amministrazione, ed in esso si farà esatta descrizione dello stato dell'immobile. Un originale del verbale sarà consegnato all'inquilino.

Se l'inquilino abbandonerà l'appartamento senza fare regolare riconsegna, l'Amministrazione accerta lo stato dell'immobile con la assistenza di due testimoni, redigendo regolare verbale sottoscritto da questi e dal funzionario che ha proceduto l'accertamento.

Nel caso di danni, che siano a carico dell'inquilino la Commissione di cui all'art. 3 ne determinerà l'ammontare previo parere dell'Ufficio per le opere pubbliche, fissando se del caso, in quante rate mensili dovrà essere pagato.

Il pagamento sarà fatto mediante ritenuta sullo stipendio o sulla pensione e l'importo sarà versato a favore dell'Amministrazione coloniale nell'apposito articolo dell'entrata.

Se chi è obbligato al pagamento sia o resti anche momentaneamente sprovvisto dello stipendio o della pensione, dovrà versare direttamente all'Amministrazione coloniale le somme dovute. In caso di mancato pagamento nei termini stabiliti l'Amministrazione procederà giudizialmente nei modi di legge.

Art. 7.

Manutenzione.

I lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, che secondo il Codice civile spettano al locatore, vengono eseguiti dall'ufficio per le opere pubbliche a carico dell'Amministrazione coloniale dietro ordine della Commissione di cui all'art. 3.

Art. 8.

Reclami.

Contro tutte le deliberazioni della Commissione di cui agli articoli 3, 5, 6 e 7 è ammesso reclamo al governatore.

Le decisioni del governatore non sono soggette ad alcun ricorso nè in sede amministrativa, nè in sede giudiziaria.

Art. 9.

Disposizione generale.

Per tutto ciò che non sia in contraddizione col presente decreto valgono le norme comuni sulle locazioni e quelle determinate dalla consuetudine dei luoghi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 maggio 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — ROSSI.

Visto, *Il guardasigilli:* FERA.

88.

Decreto ministeriale 2 giugno 1921, che autorizza la creazione di buoni di cassa da 5 rupie e da una rupia della Banca d'Italia, per la Somalia italiana.

(*Gazzetta Ufficiale* 15 giugno 1921, n. 140).

IL MINISTRO DEL TESORO

DI CONCERTO COL MINISTRO DELLE COLONIE

Veduto il R. decreto 13 maggio 1920, n. 600, che autorizza la Banca d'Italia ad emettere nella Somalia italiana buoni di cassa in rupie italiane;

Veduti i decreti ministeriali 7 giugno e 8 settembre 1920, pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 15 giugno 1920, n. 140 e del 22 settembre 1920, n. 224;

Veduta la deliberazione del Consiglio superiore della Banca d'Italia presa nella sua tornata del 31 gennaio 1921, riguardante una ulteriore creazione di buoni di cassa da 5 rupie e da 1 rupia della Banca stessa, per la Somalia italiana;

Veduta la domanda fatta dalla Direzione generale della Banca predetta con le note 8 marzo 1921, n. 19542, e 7 maggio 1921, n. 35982, in relazione alla citata deliberazione;

Determina:

Art. 1.

È autorizzata la creazione di buoni di cassa in rupie della Banca d'Italia, per la Somalia italiana, dei tagli o nelle quantità appresso indicati:

Numero 200,000 buoni di cassa da 5 rupie, per un importo complessivo di un milione di rupie, divisi in 20 serie, di n. 10,000 buoni ciascuna, numerati progressivamente da 1 a 10,000, e distinte con le lettere e i numeri $A/_2$, $B/_2$, $C/_2$, $D/_2$, $E/_2$, $G/_2$, $H/_2$, $I/_2$, $M/_2$, $O/_2$, $P/_2$, $Q/_2$, $R/_2$, $S/_2$, $T/_2$, $U/_2$, $V/_2$.

Numero 800,000 buoni di cassa da 1 rupia, per un importo complessivo di 800,000 rupie, divisi in 80 serie di n. 10,000 buoni ciascuna, numerati progressivamente da 1 a 10,000, e distinte con le lettere e i numeri da $A/_5$ a $V/_5$, da $A/_6$ a $V/_6$, da $A/_7$ a $V/_7$ e da $A/_8$ a $V/_8$.

Art. 2.

I buoni di cui all'articolo precedente avranno le caratteristiche determinate dal decreto ministeriale 2 giugno 1920 per i buoni da 5 rupie, e dal decreto ministeriale 18 agosto 1920, per i buoni da 1 rupia, e porteranno nel *recto*, sul lato verticale a sinistra la data del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, 2 giugno 1921.

Il ministro delle colonie
ROSSI.

Il ministro del tesoro
BONOMI.

89.

Decreto commissariale 3 giugno 1921, col quale si abrogano le disposizioni relative al razionamento del pane, della pasta, del riso e del granturco, nonchè altre restrizioni prescritte dal R. decreto legge 5 aprile 1920, n. 403.

(*Gazzetta Ufficiale* del 4 giugno 1921, n. 131).

IL COMMISSARIO GENERALE

PER GLI APPROVVIGIONAMENTI E I CONSUMI.

Veduti il R. decreto-legge 5 aprile 1920, n; 403, e la legge 30 settembre 1920, n. 1349;

Decreta:

Art. 1.

È abolito l'obbligo del razionamento del pane, della pasta, del riso e del granturco.

È parimenti abrogato l'obbligo della prenotazione dei consumatori presso una determinata rivendita, stabilito con l'art. 2 del R. decreto-legge 5 aprile 1920, n. 403, non che quello del conto delle merci razionate assegnate a ciascuna rivendita.

Art. 2.

È abrogata la disposizione dell'art. 3 del citato R. decreto-legge 5 aprile 1920, per la quale tutti i locali aperti al pubblico in cui si somministrino cibi o bevande, debbono chiudersi non più tardi delle ore 23, restando demandata la determinazione dell'orario di chiusura all'autorità politica del circondario, a norma dell'art. 56 della legge di pubblica sicurezza.

Art. 3.

Il divieto ai pubblici esercizi di preparare e di comprendere nella lista più di cinque vivande per ciascun pasto, nonchè quello di somministrare più di tre vivande, sono aboliti.

Art. 4.

È soppresso il divieto, stabilito con l'art. 5 del precitato R. decreto-legge 5 aprile 1920, di vendere al pubblico e consumare nei pubblici esercizi, nei giorni di giovedì e venerdì, carni bovine, bufaline, ovine, suine, equine, fresche o congelate, conservate crude o cotte ed in scatole.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, 3 giugno 1921.

Il commissario generale
SOLERI.

96.

Decreto commissariale 10 giugno 1921, che dichiara non più obbligatorio il razionamento dello zucchero e disciplina la vendita della merce.

(*Gazzetta Ufficiale* dell'11 giugno 1921, n. 137).

IL COMMISSARIO GENERALE

PER GLI APPROVVIGIONAMENTI E I CONSUMI.

Veduto il decreto Luogotenenziale 18 ottobre 1916, n. 1332;

Veduto il R. decreto 5 aprile 1920, n. 420;

Veduto il decreto Luogotenenziale 3 gennaio 1918, n. 49; il R. decreto 17 giugno 1920, n. 910, e la legge 30 settembre 1920, n. 1349;

Veduti i propri decreti 12 novembre 1920; 28 febbraio 1921, e 15 maggio 1921;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° luglio 1921, non è più obbligatorio nei Comuni del Regno il razionamento dello zucchero.

Art. 2.

I rivenditori al dettaglio devono prenotarsi per le quantità di zucchero occorrenti mensilmente ai propri esercizi presso un deposito provinciale di distribuzione entro il 20 del mese precedente a quello per cui lo zucchero occorre, e i depositi di distribuzione devono, entro i 5 giorni successivi, ritirare dalle Intendenze di finanza la licenza di prelevamento corrispondente alle prenotazioni e alla maggiore quantità di cui si presume possibile la vendita.

I fabbricanti di prodotti zuccherati non possono prenotarsi e prelevare lo zucchero loro occorrente se non presso i depositi di distribuzione istituiti per tale genere di rifornimento.

La distribuzione e la vendita dello zucchero da parte dei depositi di distribuzione è fatta sotto la vigilanza degli intendenti di finanza, cui spetta emanare eventuali disposizioni per evitare accaparramenti e assicurare l'approvvigionamento della popolazione.

Art. 3.

A decorrere dal 1° luglio 1921 il prezzo di vendita da parte dei depositi di distribuzione, tanto per lo zucchero destinato al consumo della popolazione che per quello destinato agli usi industriali, è stabilito in L. 580 per quintale consegnato nel deposito di distribuzione o sul vagone in stazione partenza se destinato a Comune diverso da quello in cui trovasi il deposito.

Nel prezzo suindicato è compreso il compenso ai depositi di distribuzione in ragione di L. 9 per quintale di zucchero. Tale compenso è ridotto a L. 6.50 per le quantità mensilmente distribuite oltre i 400 quintali e per l'intera quantità mensilmente distribuita quando il prelevamento sia fatto presso zuccherifici o magazzini statali posti a distanza minore di km. 15 di strada ferrata od ordinaria dalla sede del deposito.

Nessun compenso oltre quello stabilito al comma precedente può essere dal deposito richiesto a qualsiasi titolo.

Art. 4.

Entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente decreto tutti i Comuni del Regno devono modificare il prezzo massimo di vendita al dettaglio dello zucchero pel mese di luglio.

Il prezzo massimo al dettaglio sarà formato aggiungendo al prezzo di vendita da parte dei depositi stabilito all'articolo precedente lo ammontare del dazio consumo locale dove questo esista, il costo del trasporto dello zucchero dal luogo ove trovasi il deposito e un sopraprezzo massimo di L. 10 per quintale.

Questa disposizione si applica, a decorrere dal mese di luglio 1921 anche alle rivendite speciali indicate all'art. 3 del decreto commissariale 28 febbraio 1921.

Art. 5.

Le intrazioni alle disposizioni del presente decreto sono punite a norma dei decreti Luogotenenziali 6 maggio 1917, n. 740 e 18 aprile 1920, n. 497 e della legge 30 settembre 1920, n. 1319.

Art. 6.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, 10 giugno 1921.

Il commissario generale.
SOLERI.

91.

R. decreto-legge 10 giugno 1921, n. 737, che ripristina la libertà del commercio dei cambi con l'estero.

(*Gazzetta Ufficiale* del 17 giugno 1921, n. 142).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA.

Veduti i decreti Luogotenenziali 11 dicembre 1917, n. 1956, 13 maggio 1919, n. 696, e i nostri decreti 18 aprile 1920, n. 471, e 24 gennaio 1921, n. 8, sul commercio dei cambi con l'estero;

Ritenuta l'opportunità di modificare, nell'interesse della economia nazionale, il regime adottato durante la guerra circa il mercato dei cambi sull'estero, restaurando con opportune cautele la libertà delle contrattazioni;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quelli per l'industria e il commercio e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il commercio dei cambi con l'estero, è libero.

Coloro che intendono di esercitare tale commercio dovranno farne denuncia alla Camera di commercio del distretto nel quale risiedono e tenere il registro prescritto dall'art. 6 del decreto Luogotenenziale 15 maggio 1919, n. 696.

Sono revocate rispetto a qualsiasi destinazione le disposizioni che stabiliscono l'obbligo di contrattare in valuta estera il prezzo delle merci da esportare e quelle riguardanti il rilascio dei certificati di esportazione.

Art. 2.

Sino a nuova disposizione, l'Istituto nazionale per i cambi con l'estero è conservato per eseguire le operazioni inerenti alla raccolta dei mezzi di pagamento occorrenti al R. tesoro per provvedere alle spese dello Stato all'estero.

L'Istituto è sottoposto alla vigilanza del ministro del tesoro, che provvederà ad approvare, con propri decreti le modificazioni da introdursi nello statuto di esso.

Art. 3.

Il tesoro ha facoltà di chiedere alle Banche o Ditte bancarie esercenti il commercio dei cambi la comunicazione di dati riguardanti la consistenza dei loro crediti verso l'estero e l'ammontare dei loro debiti verso l'estero, rappresentati da giacenze in lire presso di esse a credito di corrispondenti esteri e nonchè di ordinare eventualmente proprie ispezioni.

Art. 4.

Sino a nuova disposizione, rimane fermo quanto dispone l'art. 8 del nostro decreto 24 gennaio 1921, n. 8, circa l'invio all'estero dei titoli italiani o cedole di titoli italiani pagabili all'estero in oro o in valuta estera alla pari con valuta italiana o ad un cambio fisso.

Rimangono subordinati alla preventiva autorizzazione del ministro del tesoro i finanziamenti all'estero e l'apertura all'estero di filiali di banche italiane, ai sensi del Nostro decreto 11 settembre 1919, n. 1674.

Art. 5.

Il presente decreto, che sarà presentato al Parlamento per essere concretato in legge, entrerà in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di ossservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 giugno 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — BONOMI — ALESSIO — FACTA.

Visto, *Il guardasigilli:* FERA.

Comunicazioni.

La *Gazzetta Ufficiale* del 21 maggio 1921, n. 119, pubblica il seguente avviso:

MINISTERO DELLE COLONIE.

Estratto dei decreti 20 dicembre 1920, e 10 febbraio 1921, di S. E. il ministro delle colonie, relativi a permessi di ricerche minerarie in Colonia Eritrea.

A norma dell'art. 161 dell'ordinamento fondario per la Colonia Eritrea, approvato con R. decreto 31 gennaio 1909, n. 378, modificato con decreto Luogotenenziale 26 maggio 1918, n. 794;

SI RENDE NOTO:

che con decreti ministeriali, in data 20 dicembre 1921, sono stati concessi, per la durata di tre anni da tale data, alla Società mineraria dell'Africa orientale italiana, con sede in Milano, rappresentata in Asmara dal signor Rinaldo Zanatta, i seguenti permessi di ricerche minerarie, in Colonia Eritrea:

1° Di petrolio nella zona facente parte del Commissariato di Massaua determinata dal parallelo 16° 40° latitudine *N.*, dal meridiano 41° longitudine *E* dalla costa Eritrea compresa fra le coordinate anzidette e ciò tanto per le aree insulari che pei fondali marini in essa area inclusi — limitatamente però alle acque territoriali — secondo il piano topografico in scala 1 : 400,000 dedotto dai fogli Nacfa, Isole Farisan baia d'Amfilè, Asmara della carta dimostrativa della colonia Eritrea dell'I,. G. M.

2° Di ferro e di rame nella circoscrizione del Commissariato di Massaua e nelle zone che saranno stabilite con decreto Governatoriale, tenuto conto del permesso 1° ottobre 1918 già accordato al sig. Cavanna Adolfo, cui è succeduta la Società mineraria dell'Agametta, e di quelli che, stante la priorità delle domande, saranno concesse alla Società medesima per subingresso ai diritti spettanti alla richiedente Società Cavanna e Dameno;

3° Di lignite « schisti bituminosi » nella zona del Commissariato del Seraè, zona che — secondo il piano topografico in scala 1 : 100,000 dedotto dal foglio Adi Ugri già Godofelassi della carta topografica della

Colonia eritrea dell'I. G. M. — risulta delimitata dal poligono avente per vertici successivi:

Gheza Aslam, q. 1980 — Curba Mahamet Ghietà, q. 1931 — Adi Sacchè q. 1953 — Debesane segnale, q. 2011 — Derantò, q. 1991 — Amba Dareb, q. 2006 — Enda Maniel, q. 2073 — Areghit Azernà, q. 2004 — Adi Chesaienti, q. 2045 — M. Adi Moror, q. 2094 — Adi Mongiunti, q. 2047 — M. Adi Dechidabè, q. 2051 — Dander, q. 2022 — Adi Barrac, q. 2084 — M. Soscenò, q. 2016 — M. Sellassé, q. 1987 — Zeban Esahatti, q. 1932 — En da Quorquas, q. 1955 — Ghezà Aslam, q. 1980.

Che con successivo decreto ministeriale del 10 febbraio 1921, e per la durata di tre anni da tale data, è stato pure concesso alla sunnominata Società, come sopra rappresentata in Asmara, il permesso di ricerche di minerali auriferi e ramiferi:

a) nella zona del Commissariato dell'Hamasien limitata secondo il piano topografico in scala 1:100,000 dedotto dal foglio Asmara della Carta topografica della Colonia Eritrea dell'I. G. M. dal poligono avente per vertici successivi:

M. Coachen, q. 2423 — Adi Halai, q. 2568 — Debra Afruse, q. 2456 M. Fagenà q. 2536 — M. Laconi, q. 2605 — M. Corub, q. 2347 — Monte Longo, q. 2369 — Asmara segnale, q. 2458 — Adi Brahami, q. 2334 — Adi Sogdò, q. 2313 — M. Adì Avaliò, q. 2263 — M. Adì, Conzi, q. 2327, Mm. Tagbrè, q. 2337 — M. Anseba, q. 2270 — Embascenè, q. 2029 — M. Fenterrè Debà, q. 2243 — M. Aaché, q. 2104 — Debra Hamas, q. 2336 — M. Coachen, q. 2423.

b) nella zona del Commissariato dell'Hamasien e dell'Acchelè Guzai, limitata — secondo il piano topografico in scala 1 : 100,000 dedotto dal foglio Debarca della carta topografica della Colonia Eritrea dell'I. G. M. — dal poligono avente per vertici successivi: M. Tagagazò, q. 2340 — M. Uarez, q. 2411 — M. Herrer, q. 2271 — Corbaria, q. 1943 — Gambelà, q. 1916 — Aite Haber, q. 2034 — M. Areghit Debaroa, q. 2017 — M. Addi Finzin, q. 2080 — M. Togagazò, q. 2340.

c) nella zona del Commissariato di Cheren limitata — secondo il piano topografico in scala 1:100,000 dedotto dal foglio di Asmara e Nafca della carta dimostrativa della Colonia Eritrea dell'I. G. M. alla scala 1:400,000 — dal poligono avente per lati: ad est il fiume Anseba; a nord una linea diretta est-ovest che va dalla confluenza nell'Anseba del torrente Naaris fino a cinque chilometri ad ovest di detto fiume; a sud da un'altra linea che partendo dall'Anseba ad un chilometro e

mezzo dalla confluenza in esso fiume del torrente Tofa Lobà raggiunge lo stesso torrente nel punto più a sud del suo corso ; ad ovest da una linea parallela al corso del fiume Anseba, distante da esso 5 km. eccetto pel tratto di essa che attraversa il bacino del torrente Arruba nel quale essa si sposta parallelamente fino ad 8 Km. dell'Anseba.

I permessi stessi vengono però concessi con deduzione dell'area oggetto del permesso accordato il 22 ottobre 1915 e da rinnovare a favore di Silvestri Luigi e salvo gli eventuali diritti che fosse per dimostrare a suo favore esistenti, l'ex-Sindacato per le miniere di Cheren, sulla zona ad esso concessa ed attualmente revocata da concessione mineraria.

Tutti i permessi di cui sopra sono stati accordati con le limitazioni e condizioni contenute in apposito disciplinare, la cui redazione e approvazione è stata demandata al Governo della Colonia Eritrea, disciplinare che viene considerato come parte integrante dei surriferiti decreti ministeriali.

Parere emesso dalla III Sezione del Consiglio di Stato sulla interpretazione dell'art. 19 del R. decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1971, sullo stato giuridico ed economico del personale delle Amministrazioni centrali dello Stato.

(Adunanza generale 23 aprile 1921, n. 302).

IL CONSIGLIO

Vista la relazione in data 5 marzo 1921, n. 2342 con la quale il Ministero della Marina chiede il parere del Consiglio di Stato su alcuni quesiti riguardanti la interpretazione dell'art. 19 del R. decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1971 sullo stato giuridico ed economico del personale delle Aministrazioni centrali dello Stato;

Esaminati gli atti ed udito il relatore;

Visto il preavviso emesso da una Commissione speciale istituita con decreto presidenziale del 14 marzo 1921 ai sensi dell'art. 18 del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato;

È da premettere che l'art. 19 del R. decreto legge 23 ottobre 1919, n. 1971 così dispone: « Quando l'impiegato rimanga assente dall'ufficio per più di due mesi *complessivamente in un anno*, l'aumento di stipendio viene ritardato di tanti mesi per quanti sono i mesi o frazioni di mesi che eccedono i due suindicati, tranne che l'assenza sia dovuta al servizio militare o a motivi di servizio o *altro ufficio pubblico* »;

Sull'interpretazione di quest'articolo il Ministero della marina presenta i tre seguenti quesiti:

I e II Quesito.

Col primo quesito il Ministero chiede di sapere « se nel computare le assenze si debba tener conto — come al Ministero stesso sembra evidente — pur senza formare la media delle assenze stesse, del risultato dal complesso degli anni costituenti il periodo necessario per ottenere l'aumento di stipendio. Difatti — soggiunge il Ministero — se così non fosse, si verrebbe a tener conto soltanto del risultato dell'ultimo anno in cui si matura il periodo e non di quello di tutti gli altri anni precedenti che ne fanno parte, il che influirebbe nei vari casi in modo tutt'altro che uniforme, costituendo sperequazioni sensibilissime, eludendo la disposizione o, quanto meno, applicandola in modo diverso

da quel che sembra sia stato l'intendimento, di stabilire cioè un freno alle troppo frequenti assenze che agisce in modo continuativo e costante ».

Col secondo quesito il Ministero chiede di sapere « se nel computare le assenze riportate si debba invece formare la media di tutte quelle verificatesi durante l'intero periodo necessario a maturare l'aumento ». È addotto l'esempio di un impiegato che nel primo anno abbia 100 giorni di assenza, e cioè 40 giorni eccedenti i due mesi, e nel secondo e terzo anno 30 giorni di assenza per ciascun anno. Rileva che le conseguenze sono ben diverse a seconda che si adotti l'uno o l'altro criterio, così concludendo: È chiaro che se si debba tener conto delle assenze in relazione all'effetto che esse debbono avere anno per anno nel complesso del periodo, si avrà alla fine del 3° anno, quando è maturato cioè tutto il tempo necessario per l'aumento, un ritardo di due mesi, laddove se si facesse la media della somma delle assenze (53 giorni) si avrebbe un risultato inferiore a 60 giorni all'anno e quindi non si applicherebbe nessun ritardo ».

Considerato che l'articolo 19 del R. decreto-legge 23 ottobre 1919 nello stabilire la sanzione del ritardo nell'aumento di stipendio solo per l'assenza di più di due mesi complessivamente in un anno non riconosce affatto una specie di diritto dell'impiegato ad essere assente per due mesi all'anno dall'ufficio, diritto che non fatto valere in un anno in tutto o in parte possa farsi valere, quasi a titolo di compensazione, per la parte non fruita, in un altro anno. La disposizione dell'art. 19 stabilisce invece soltanto questo che se *in un determinato anno* l'assenza complessiva si mantenga in limiti non superiori a due mesi non si fa luogo a ritardo nell'aumento di stipendio; e che se eccede tali limiti per ciascun anno l'aumento di stipendio sarà ritardato di tanti mesi quanti sono i mesi o le frazioni di mesi che eccedono i due suindicati.

Dipende da ciò che se in un determinato anno un impiegato sia stato assente per un tempo inferiore a due mesi o non sia stato affatto assente nessun'altra conseguenza può trarsi da tal fatto che sia diversa da ciò che contro di lui non si farà luogo a nessun ritardo di aumento di stipendio in relazione all'anno in cui non ha fatto assenze o ne ha fatto in numero inferiore a due mesi. Ma, ripetesi, egli non può far valere il numero di assenze inferiori a due mesi o la nessuna assenza di un determinato anno per ottenere che in un anno *diverso* vengano non contemplati agli effetti del ritardo nell'aumento di stipendio altrettanti giorni quanti furono quelli inferiori ai due mesi di cui egli non fruì in quel determinato anno.

Ciò posto e rilevato che all'applicazione del ritardo non può farsi luogo, come è evidente, anno per anno, ma può farsi luogo soltanto quando sia terminato il periodo stabilito per ciascun aumento di stipendio dalla apposita Tabella occorre esaminare in qual modo deve applicarsi la *sanzione del ritardo*, in qual modo cioè occorre applicare i mesi e le frazioni di mesi di ritardo occorsi in ciascun anno oltre i due mesi. Essendo stato sopra dimostrato che non è compensabile un'assenza inferiore a due mesi fatta in un determinato anno con un'assenza superiore a due mesi verificatasi in un altro anno, è chiaro che non sarebbe conforme alla legge sommare i giorni di assenza eccedenti i sessanta di un anno con i giorni di assenza non superiori ai sessanta di un'altro anno, e dividere tale somma, secondo l'esempio addotto dal Ministero, per il numero degli anni costituenti il periodo stabilito dalla Tabella per l'aumento di stipendio. Deve, invece, applicarsi il ritardo di tanti mesi quanti sono i mesi e le frazioni di mesi di ciascun anno eccedenti i due mesi di assenza, e non tenendo conto naturalmente degli anni in cui le assenze non abbiamo superato i due mesi.

E giova qui aggiungere che, secondo la lettera e lo spirito della legge, non è neppure ammissibile che si addizionino fra loro le frazioni di mese di assenza soggette alla sanzione del ritardo occorse nei vari anni del periodo Tabellare per applicare tanti mesi di ritardo quanti sono i mesi risultanti dall'*addizione* di tali frazioni, più un mese per *l'eventuale frazione* di mese risultante da tale *addizione*. Le frazioni di mese devono invece tenersi distinte e dar luogo e tanti mesi di ritardi quante sono esse frazioni separatamente considerate. Tale soluzione, che potrebbe sembrare rigorosa, è conforme, invece, come si è rilevato, non solo alla lettera della legge la quale parla di frazioni di *essi* (mesi) in plurale, ma anche allo spirito in quanto trattandosi di assenze dovute non a-cause di servizio o di ufficio pubblico, la legge non ha creduto colpire con criteri di attenuazione.

In conclusione relativamente ai due quesiti in esame il Consiglio opina :

1° Che l'impiegato il quale in un determinato anno abbia fatto un numero di assenze inferiore a due mesi, o non abbia fatto nessuna assenza, non possa agli effetti dell'art. 19 del D. L. 23 ottobre 1919 compensare tale numero di assenze inferiore a 60 giorni di un anno con un numero di assenze superiori a 60 giorni fatte in un altro anno.

2° Che all'applicazione del ritardo si fa luogo non già anno per anno, ma quando è terminato il *periodo* stabilito per ciascun aumento di stipendio della Tabella degli stipendi.

3° Che devono applicarsi tanti mesi di ritardo nell'aumento di stipendio quanti sono i mesi o le frazioni di mesi che risultano distintamente in eccedenza ai due mesi per ciascun anno durante tutto il periodo stabilito per l'aumento di stipendio senza che le frazioni di assenze inferiori al mese di ciascun anno possano fra loro addizionarsi agli effetti di limitare il ritardo per l'aumento di stipendio a tanti mesi quanti ne costituiscono le frazioni di mese insieme addizionati.

III Quesito.

Col terzo quesito il Ministero chiede di sapere se le assenze determinate dall'esercizio del diritto elettorale siano da comprendersi nella espressione « *o altro ufficio pubblico* » di cui nell'ultima parte del riportato 1° alinea dell'art. 19 del decreto-legge, e se conseguentemente tali assenze siano da comprendersi fra quelle che non dànno luogo a ritardo nell'aumento di stipendio.

Su di che il Consiglio opina che quantunque presso di noi non sia sancita la obbligatorietà del voto elettorale, l'esercizio del diritto elettorale è funzione talmente fondamentale nell'ordinamento di uno Stato libero da non potersi menomamente dubitare che esso costituisca funzione essenzialmente ed eminentemente pubblica. È anzi da rilevare che la *jus suffragi*, è stata sempre concepita come materia di diritto pubblico. E sarebbe certamente contrario alla più comune e, potrebbe dirsi, unanime concezione che si ha di tale funzione far derivare un ritardo negli aumenti di stipendio per le assenze occorse per l'esercizio di una funzione così fondamentale quale è quella elettorale. Il Consiglio opina pertanto, conformemente al parere espresso dal Ministero, che le assenze determinate dall'esercizio del diritto elettorale non possono esser calcolate agli effetti del ritardo agli aumenti di stipendio di cui è parola nel citato art. 19.

E poichè i pareri sui vari quesiti di cui sopra, riguardano non solo il Ministero della marina, ma anche gli altri Ministeri, il Consiglio opina che essi siano da comunicarsi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri perchè possa curarne la distribuzione agli altri Ministeri.

Per estratto dal verbale:

Il segretario generale
firmato: di Fede

Visto: *Il presidente del Consiglio di Stato*
firmato: Perla

Per copia conforme ad uso amministrativo
Il segretario generale
di Fede.

Parte II

PERSONALE.

RICOMPENSE AI BENEMERITI DELLA SALUTE PUBBLICA, CONCESSE IN OCCASIONE DELL'EPIDEMIA PESTOSA MANIFESTATASI A BENGASI NEL 1917.

R. decreto 28 aprile 1921.

Medaglia d'argento.

RAGAZZI dott. Carlo, già medico provinciale e direttore di Sanità civile nella Cirenaica.

Medaglia di bronzo.

BALBIS comm. Girolamo, Direttore capo divisione al Ministero della guerra, già Commissario civile presso il Municipio di Bengasi.

PIRETTI dott. Francesco, Capitano medico.

STEFANELLI dott. Severo.

SALEH EL MEDUI, Capo della Belalia di Bengasi.

Attestazioni di pubblica benemerenza.

ANCESCHI cav. dott. Antonio, Consigliere coloniale.

URAS Giovanni, Vigile sanitario nell'Ufficio d'igiene di Bengasi.

MOHAMMED FIGHI, indigeno di Bengasi.

1.

Disposizioni nel personale del Ministero.

AUMENTO DI STIPENDIO.

Decreto ministeriale del 30 aprile 1921.

Alla signorina CASTELLETTI Ida Elmira, Direttrice dell'Ufficio copia del Ministero delle colonie, è concesso il secondo aumento quadriennale di stipendio che pertanto viene portato da lire cinquemila seicento (L. 5,600) a lire seimila duecento (L. 6,200) con effetto dal 1º dicembre 1920.

Decreto ministeriale del 30 aprile 1921.

Con effetto dal 1º dicembre 1920, è concesso all'applicato signor SPADARO Giuseppe il terzo aumento periodico di stipendio che pertanto viene portato da lire tremila seicento (L. 3.600) a lire tremila novecento (L. 3.900).

RICHIAMO DALL'ASPETTATIVA.

Decreto Reale del 28 aprile 1921.

Il ragioniere nell'Amministrazione coloniale signor BRUNO Luigi cessa dallo stato di aspettativa per infermità ed è richiamato in attività di servizio a decorrere dal 18 aprile 1921.

Decreto ministeriale del 7 aprile 1921.

L'usciere nel Ministero delle colonie signor MARCHETTI Giovanni, cessa, in seguito a sua domanda, dallo stato di aspettativa per motivi di famiglia ed è richiamato in attività di servizio dal 21 marzo 1921.

COLLOCAMENTO IN ASPETTATIVA.

Regio decreto del 28 aprile 1921.

Il ragioniere nell'Amministrazione coloniale cav. Aristide D'AURIA è collocato in aspettativa per infermità a decorrere dal 7 aprile 1921 e con l'assegno annuo di lire tremila duecento (L. 3,200).

Decreto Reale del 28 aprile 1921.

L'applicato nel Ministero delle colonie sig. RAVIELI Fernando, è collocato in aspettativa per infermità per tre mesi a decorrere dal giorno 15 aprile 1921 e con l'assegno annuo di lire milleducentocinquanta (L. 1,250).

Decreto ministeriale del 31 marzo 1921.

La dattilografa nel Ministero delle colonie signora GAVAZZA Maria in Costantini è collocata in aspettativa per infermità a decorrere dal 13 marzo 1921 con l'annuo assegno di lire millecento (L. 1,100).

RIMPATRIO.

Decreto ministeriale del 31 marzo 1921.

Il signor SILVESTRONI Remo, commesso nel Ministero delle colonie, è rimpatriato dalla Somalia Italiana a decorrere dal giorno 17 aprile 1921.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI.

Decreto ministeriale del 28 aprile 1921.

A decorrere dal 3 marzo 1921 l'applicato di questo Ministero signor GIOVANNETTI Umberto, è sospeso a tempo indeterminato dal grado e dallo stipendio, salvo gli ulteriori e definitivi provvedimenti da adottarsi verso di lui all'esito del procedimento penale in corso.

2.

Disposizioni nel personale delle Colonie.

Personale dell'Eritrea.

NOMINA.

Decreto Reale del 28 aprile 1921.

Il signor TORNARI cav. Giovanni è nominato Agente coloniale di grado superiore di 4ª classe nel personale della Colonia Eritrea con lo stipendio annuo di lire ottomila trecento (L. 8,300), a decorrere dal 1º maggio 1921.

RICHIAMO DALL'ASPETTATIVA.

Decreto Reale del 31 marzo 1921.

A decorrere dal 1º marzo 1921 il signor MACCHIA cav. uff. Enrico, agente coloniale di grado superiore della Colonia Eritrea, cessa dallo stato di aspettativa per infermità ed è richiamato in attività di servizio con l'annuo stipendio di lire diecimila cinquecento (L. 10.500).

PROROGA DI ASPETTATIVA.

Decreto Reale del 1º maggio 1921.

MARAZZANI VISCONTI cav. Filippo, agente coloniale di grado superiore nella Colonia Eritrea, è collocato, a sua domanda, in aspettativa per infermità dipendente da causa di servizio per il periodo di altri sei mesi a decorrere dal 1º gennaio 1921, con lo assegno annuo di lire diecimila cinquecento (L. 10,500).

Personale della Somalia.

COLLOCAMENTO A DISPOSIZIONE.

Decreto Ministeriale del 25 gennaio 1921.

L'agente coloniale della Somalia cav. avv. Pietro DENTICI, è messo temporaneamente a disposizione del Ministero degli esteri con decorrenza dal 1º dicembre 1920.

Concorsi.

Concorso per il conferimento di posti gratuiti e di borse di studio, fra gli orfani di impiegati civili di ruolo dello Stato, morti in attività di servizio, in base alle disposizioni del R. decreto-legge 26 febbraio 1920, n. 219.

(*Gazzetta Ufficiale* del 10 giugno 1921, n. 136).

Opera di previdenza per gli impiegati dello Stato

Via Goito, 4 - ROMA.

AVVISO DI CONCORSO.

In conformità della deliberazione in data 27 maggio 1921, del Consiglio d'amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza e in base alle disposizioni del R. decreto-legge 26 febbraio 1920, n. 219, e del regolamento approvato con R. decreto 10 aprile 1921, n. 422 :

È aperto un concorso, fra gli orfani degli impiegati civili di ruolo dello Stato e della R. Casa, morti in attività di servizio, per il conferimento, a partire dall'anno scolastico 1921-922, di :

n. 70 posti gratuiti in Convitti maschili ;

n. 25 posti gratuiti in Convitti femminili ;

n. 5 posti gratuiti, in Convitti, da conferirsi ad orfani od orfane d'impiegati morti in guerra ;

n. 135 borse di studio ad orfani od orfane ;

n. 15 borse di studio ad orfani od orfane d'impiegati morti in guerra.

L'importo delle borse di studio per l'anno scolastico 1921-922 è fissato in L. 900 per le scuole medie inferiori e le scuole professionali e agrarie di 2° grado, in L. 1200 per le scuole medie superiori e le scuole professionali ed agrarie di 3° grado e in L. 2000 per le Università e per gli altri Istituti di istruzione superiore.

Condizioni per l'ammissione al concorso.

Al concorso possono partecipare anche gli orfani e le orfane di impiegati civili di ruolo morti in attività di servizio anteriormente al 1° febbraio 1918, data di istituzione dell'Opera di previdenza.

Degli orfani di uno stesso impiegato uno solo può partecipare al concorso bandito in ciascun anno, per un posto gratuito o per una borsa. Ne possono partecipare due se gli orfani minorenni siano più di cinque ovvero siano privi di ambedue i genitori.

Gli orfani che concorrono ai posti gratuiti nei Convitti debbono avere non meno di sei anni e non più di dodici al 30 settembre dell'anno in corso.

Quelli che hanno compiuto i dieci anni debbono essere forniti almeno dell'attestato di compimento del corso elementare inferiore.

Alle borse di studio possono concorrere gli orfani che posseggono almeno il diploma di maturità e non siano per più di due anni in ritardo con gli studi, tenuto conto dell'età prescritta per l'inizio del corso d'istruzione elementare obbligatorio.

Domande e documenti.

Le domande di ammissione al concorso debbono essere presentate entro il 31 agosto 1921 all'opera di previdenza, via Goito, n. 4, Roma, corredate di tutti i documenti.

Le domande che non saranno state presentate o non saranno state perfettamente documentate entro tale termine non saranno prese in considerazione.

La domanda ed i documenti debbono essere compilati in carta libera e legalizzati senza spesa. (Art. 19 R. decreto 26 febbraio 1920, n. 219, e art. 92 regolamento 10 aprile 1921, n. 422).

Il Consiglio d'amministrazione delibererà su tali domande non oltre il mese di ottobre con le norme di cui agli articoli 63 e 74 del regolamento sopracitato, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 29 aprile 1921.

Per concorrere ad un posto gratuito o ad una borsa di studio si deve inviare:

1° La domanda nella quale deve essere indicato:

a) la qualifica dell'impiegato;

b) l'Amministrazione alla quale apparteneva;

c) l'indirizzo preciso della vedova o del rappresentante legale dell'orfano;

d) il nome dell'orfano che concorre;

e) se si domanda l'ammissione in Convitto o una borsa di studio;

f) quali corsi di istruzione si desideri far seguire o continuare all'orfano e se si intenda fargli frequentare scuole professionali od agrarie e di quale genere.

2° L'atto di morte dell'impiegato. (Legalizzato dal presidente del tribunale);

3ª L'atto di matrimonio dell'impiegato. (Legalizzato dal presidente del tribunale);

4° L'atto di nascita dell'orfano che concorre. (Legalizzato dal presidente del tribunale);

5° Il decreto con il quale la Corte dei conti ha eventualmente liquidato alla vedova o agli orfani l'indennità o la pensione;

6° Un certificato municipale, da rilasciarsi sulla conforme dichiarazione di tre testimoni dal quale risulti:

a) la situazione presente della famiglia dell'orfano, l'indicazione della data di nascita, dello stato civile e della professione che esercitano, qualora esistano, il genitore superstite, i fratelli e le sorelle anche maggiorenni dell'orfano e quantunque non conviventi.

b) se e da quale istituzione di beneficenza sia ricoverato o assistito alcuno degli orfani. (Deve essere autenticato dal prefetto).

7° Un certificato, rilasciato dalle autorità scolastiche, dei voti ottenuti nello scrutinio e negli esami di luglio 1921, e per gli studenti universitari, un certificato dei voti ottenuti in ciascun esame nei vari anni, con dichiarazione del corso al quale lo studente è iscritto.

(I certificati rilasciati dalle scuole comunali debbono essere autenticati dal sindaco e dal prefetto).

8° Un certificato dell'Agenzia delle imposte comprovante l'ammontare dei redditi posseduti dalle persone indicate nell'atto notorio di cui al precedente n. 6.

9° un certificato medico dal quale risulti la sana costituzione fisica dell'orfano, qualora questi domandi il ricovero. (Deve essere autenticato dal sindaco e dal prefetto).

L'accettazione in convitto, in caso di conferimento del posto, diventa definitiva soltanto dopo la visita medica fatta dal sanitario del convitto.

10° L'atto di morte della moglie dell'impiegato, se l'orfano che concorre è privo di madre. (Deve essere legalizzato dal presidente del tribunale);

11° Per l'orfano di impiegato morto in guerra, un certificato del sindaco dal quale risulti il numero del certificato di iscrizione e l'ammontare della pensione di guerra assegnata alla vedova o all'orfano. Saranno preferiti nella graduatoria gli orfani che dimostreranno che l'impiegato è morto in combattimento, al qual fine dovrà prodursi copia autentica dell'atto di morte o dell'atto con cui fu dichiarata la dispersione in combattimento.

Avvertenze. — I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, 5, e 10 non debbono essere inviati qualora fossero già stati presentati all'Opera di previdenza per la liquidazione dell'assegno vitalizio.

Gli orfani ammessi dovranno entrare in convitto ed essere poi permanentemente forniti a cura e spese delle rispettive famiglie del corredo prescritto dal convitto, esclusa la divisa.

Sulle pensioni liquidate in base al R. decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, e sugli assegni vitalizi conferiti dall'Opera di previdenza si eseguirà, nel caso di conferimento di un posto in convitto, la detrazione cui all'art. 11 del R. decreto 26 febbraio 1920, n. 219.

Il presente concorso, il conferimento ed il godimento dei posti gratuiti in convitto e delle borse di studio sono regolati dalle norme del R. decreto-legge 26 febbraio 1920, n. 219, e del regolamento approvato con R. decreto 10 aprile 1921, n. 422, anche che non siano riportate nel presente bando.

Roma, 1, giugno 1921;

Il direttore generale degli Istituti di previdenza

RAINALDI

Visto: Il presidente del Consiglio d'amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza

VENOSTA.

AVVISO.

Opera di previdenza impiegati dello Stato.

Con R. decreto 10 aprile 1921, n. 422, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 29 aprile u. s. è stato approvato il regolamento dell'Opera di previdenza impiegati di Stato.

L'Opera conferisce questi beneficî:

1° Assegni vitalizi ai superstiti (vedove, orfani, orfane maggiorenni, madre vedova, padre vedovo, sorelle) privi di pensione, di impiegati civili di ruolo che hanno abbandonato il servizio dal 1° febbraio 1918;

2° Ricovero in convitto e borse di studio ad orfani di impiegati morti prima o dopo il 1° febbraio 1918.

Il relativo bando di concorso si pubblica ogni anno, in giugno, nella *Gazzetta Ufficiale*;

3° Sussidi ai superstiti bisognosi di impiegati morti prima o dopo il 1° febbraio 1918. La concessione dei sussidi in caso di morte, o in altri casi urgentissimi resta affidata ai singoli Ministeri.

Gli interessati possono domandare ai Ministeri o agli uffici provinciali l'elenco dei documenti da presentarsi in carta libera, all'Opera di previdenza (Via Goito, 4 – Roma).

I dipendenti uffici di questo Ministero sono pregati di dare notizia ai superstiti dei rispettivi impiegati dei benefici che essi possono domandare all'Opera di previdenza, perchè consta che molti di tali superstiti ignorano ancora l'esistenza di questa benefica istituzione.

Pubblicazioni del Ministero delle Colonie

POSTE IN VENDITA

Ultime pubblicazioni.

Itinerari della Cirenaica. Note ed appunti della Missione BODRERO (febbraio-marzo 1919). Con 104 illustrazioni nel testo, 23 tavole e 2 carte. Roma, tip. del Senato, 1920, 8° obl. (23,5×43,5) p. 82 L. 15

Zaccagna D. *Itinerari geologici nella Tripolitania occidentale con Appendice paleontologica dei Prof.* P. PRINCIPI, G. CHECCHIA-RISPOLI, P. VINASSA DE REGNY e A. FUCINI. Roma, tip. ditta L. Cecchini, 1919, 8°, p. 126, tav. 10 . . . . . » 5

(Veggasi nelle ultime pagine del presente Bollettino l'elenco completo delle *Pubblicazioni del Ministero delle Colonie poste in vendita*).

Per l'acquisto delle pubblicazioni sopra indicate rivolgersi alla Casa Libraria Editrice Italiana P. MAGLIONE e C. STRINI, via Due Macelli, 88, Roma.

Il presente fascicolo è stato distribuito il

ANNO IX. N. 7

Ministero delle Colonie

BOLLETTINO UFFICIALE

Luglio 1921



ROMA
STABILIMENTO POLIGRAFICO PER L'AMMINISTRAZIONE DELLA GUERRA
VIA GINO CAPPONI, 43-45
—
1921

ANNO IX. Luglio 1921 NUM. 7.

Ministero delle Colonie

BOLLETTINO UFFICIALE



SOMMARIO.

Dimissioni e nomina di Ministri e di Sottosegretari di Stato . . . *Pag.* 391

PARTE I.

Legislazione e Amministrazione

92. — *R. decreto 13 marzo 1921, n. 743*, che stabilisce norme per l'accertamento dell'idoneità dei consiglieri aggiunti in prova e dei ragionieri in prova dell'Amministrazione Coloniale . *Pag.* 393

93. — *R. decreto 7 aprile 1921, n. 760*, che estende al corpo della R. Guardia di finanza nella Cirenaica le norme relative al trattamento degli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa del Corpo stesso, in servizio nella Tripolitania . . . . . » 395

94. — *Decreto ministeriale 10 aprile 1921*, che stabilisce le indennità da corrispondersi ai palombari colpiti da infortunio durante l'esercizio della pesca delle spugne. . . . . » 398

95. — *R. decreto 1° maggio 1921, n. 858*, concernente lo stato giuridico ed economico degli interpreti coloniali . . . . . » 399

96. — *Decreto ministeriale 9 maggio 1921*, che sopprime l'ufficio di porto di Marsa Bardia . . . . . » 413

97. — *R. decreto 9 giugno 1921, n. 790*, che proroga le disposizioni del R. decreto 27 gennaio 1921, n. 36, circa l'importazione nella Tripolitania e nella Cirenaica, in esenzione del dazio doganale, della carta da giornali. . . . . » 414

98. — *R. decreto-legge 9 giugno 1921, n. 807*, che detta norme transitorie per la promozione a Consigliere e Ragioniere capo dell'Amministrazione coloniale. . . . . » 415

99. — *R. decreto 12 giugno 1921, n. 888*, relativo all'esercizio delle operazioni bancarie da parte delle Società commerciali in Tripolitania ed in Cirenaica . . . . . » 416

100. — *R. decreto 12 giugno 1921, n. 889*, che autorizza l'emissione di nuovi francobolli per la corrispondenza in partenza dagli uffici postali della Tripolitania e della Cirenaica . . . . . *Pag.* 417

101. — *R. decreto 16 giugno 1921, n. 839*, che proroga il decreto Luogotenenziale 13 giugno 1918, n. 860, relativo alla esenzione dai dazi doganali, alla loro importazione nella Tripolitania e Cirenaica, delle barche, reti ed attrezzi da pesca » 421

102. — *R. decreto-legge 26 giugno 1921, n. 868*, che dichiara privo di ogni efficacia il R. decreto-legge 10 marzo 1921, n. 231, concernente la sistemazione del personale avventizio delle Amministrazioni dello Stato . . . . . » 422

103. — *R. decreto 26 giugno 1921, n. 892*, che introduce variazioni negli stati di previsione della spesa di vari Ministeri per l'esercizio finanziario 1920-21 . . . . . » 423

104. — *R. decreto 28 giugno 1921, n. 886*, che modifica l'art. 468 del regolamento 17 febbraio 1884, n. 2016, per la contabilità dello Stato . . . . . » 425

105. — *Legge 29 giugno 1921, n. 809*, che autorizza l'esercizio provvisorio degli stati di previsione dell'entrata e della spesa dell'anno finanziario 1921-922, fino a quando siano approvati per legge e non oltre il 31 luglio 1921. . . . . » 427

106. — Stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie per l'esercizio finanziario 1921-922 . . . . . » 428

Bilancio della Tripolitania per l'esercizio finanziario 1921-922 . . . . . » 437

Bilancio dell'Esercizio delle ferrovie della Tripolitania per l'esercizio finanziario 1921-922. . . . . » 455

Bilancio della Cirenaica per l'esercizio finanziario 1921-22. » 461

Bilancio dell'Esercizio delle ferrovie della Cirenaica per l'esercizio finanziario 1921-922. . . . . » 479

Bilancio della colonia Eritrea per l'esercizio finanziario 1921-22 . . . . . » 485

Bilancio dell'Esercizio delle ferrovie dell'Eritrea per l'esercizio finanziario 1921-22 . . . . . » 499

Bilancio della Somalia italiana per l'esercizio finanziario 1921-22. . . . . » 505

Bilancio di previsione del R. Istituto Orientale di Napoli per l'esercizio finanziario 1921-922 . . . . . » 519

107. — *Decreto ministeriale 6 luglio 1921*, relativo alla assunzione di impegni di spesa e a deleghe di firma. . . . . » 526

COMUNICAZIONI:

Lettera del Ministero delle finanze, Direzione generale del registro, del bollo e delle tasse, in data 21 giugno 1921, n. 8361, relativa all'aumento dell'addizionale pro mutilati . . . . . *Pag.* 528

PARTE II.

Personale.

Onorificenze . . . . . *Pag.* 529

1. DISPOSIZIONI NEL PERSONALE DEL MINISTERO:

Applicazione del R. D. 7 giugno 1920, n. 742 . . . . . *Pag.* 530
Rettifica al decreto ministeriale 19 maggio 1921, nei riguardi del personale della carriera amministrativa e di ragioneria » 532
Promozioni . . . . . » 535
Aumento di stipendio . . . . . » 536
Collocamento in aspettativa . . . . . » ivi
Richiamo dall'aspettativa . . . . . » ivi
Cessazione dal servizio . . . . . » ivi
Dispensa dal servizio . . . . . » 537

2. DISPOSIZIONI NEL PERSONALE DELLE COLONIE:

Personale della Tripolitania:

Cessazione di funzioni . . . . . *Pag.* 537
Nomina . . . . . » ivi

Personale della Cirenaica:

Destinazioni . . . . . *Pag.* 537
Trasferimento . . . . . » ivi

Personale della Somalia:

Promozioni . . . . . *Pag.* 538

3. CONCORSI:

Comunicazione della presidenza del Consiglio dei ministri . . . *Pag.* 538
Decreto del Ministro delle colonie in data 18 maggio 1921, che nomina le Commissioni esaminatrici del concorso per titoli a sei posti di Direttore coloniale del Ministero delle colonie e del concorso per titoli ad un posto di Direttore capo di divisione di ragioneria . . . . . » 539

Relazione della Commissione giudicatrice del concorso per titoli a posti di Direttori coloniali resi vacanti entro il 31 marzo 1921, nominata con decreto ministeriale del 18 maggio 1921 . . *Pag.* 540
Decreto ministeriale 11 giugno 1921, col quale è approvata la graduatoria dei vincitori del concorso per titoli a sei posti di Direttore coloniale . . . . . » 546
Relazione della Commissione esaminatrice del concorso per titoli ad un posto di Direttore capo divisione di ragioneria nella Amministrazione coloniale, bandito coi decreti ministeriali 8 febbraio e 24 marzo 1921. . . . . » 547
Decreto ministeriale 18 giugno 1921, col quale sono approvate le conclusioni della Commissione esaminatrice del concorso per titoli ad un posto di Direttore capo di Divisione di ragioneria . . . . . » 554
Decreto ministeriale 2 luglio 1921, che indice il concorso a posti di Consigliere coloniale nell'Amministrazione coloniale. . . » 555

PARTE NON UFFICIALE.

Avviso:

Stabilimento di Salsomaggiore.
Tariffa ridotta per gli impiegati di ruolo dello Stato, gli ufficiali dell'Esercito, dell'Armata, degli altri corpi armati dello Stato, in attività di servizio e loro famiglie. . . . . *Pag.* 557

Dimissioni e nomina di Ministri e di Sottosegretari di Stato.

(*Gazzetta Ufficiale* del 6 luglio 1921, n. 158).

Sua Maestà il Re, con decreto del 4 corrente, ha accettato le dimissioni del Gabinetto presieduto dall'on. cav. avv. GIOVANNI GIOLITTI, ed ha dato l'incarico all'on. cav. prof. IVANOE BONOMI, deputato al Parlamento, di comporre il nuovo Ministero.

Con altri decreti di pari data la Maestà Sua ha nominato l'onorevole IVANOE BONOMI, presidente del Consiglio dei Ministri e ministro segretario di Stato per l'interno con l'incarico di reggere *per interim* il Ministero degli affari esteri; ed ha nominato Ministri Segretari di Stato:

per le Colonie, l'on. avv. GIUSEPPE GIRARDINI, deputato al Parlamento;

per la Giustizia e gli Affari di culto, l'on. avv. GIULIO RODINÒ, deputato al Parlamento;

per le Finanze, l'on. avv. MARCELLO SOLERI, deputato al Parlamento;

per il Tesoro, l'on. avv. GIUSEPPE DE NAVA, deputato al Parlamento;

per la Guerra, l'on. avv. LUIGI GASPAROTTO, deputato al Parlamento;

per la Marina, l'on. ing. EUGENIO BERGAMASCO, senatore del Regno;

per l'Istruzione pubblica, l'on. prof. dott. MARIO ORSO CORBINO, senatore del Regno;

per i Lavori pubblici, l'on. dott. GIUSEPPE MICHELI, deputato al Parlamento;

per l'Agricoltura l'on. prof. avv. ANGELO MAURI, deputato al Parlamento;

per l'Industria ed il Commercio, l'on. avv. BORTOLO BELOTTI, deputato al Parlamento;

per il Lavoro e la Previdenza sociale, l'on. prof. ALBERTO BENEDUCE, deputato al Parlamento;

per le Poste e i Telegrafi, l'on. prof. VINCENZO GIUFFRIDA, deputato al Parlamento;

per le Terre liberate dal nemico, l'on. dott. GIOVANNI RAINERI, deputato al Parlamento.

(*Gazzetta Ufficiale* del 9 luglio, n. 161).

Sua Maestà il Re, con decreto del 7 corrente, ha nominato Ministro Segretario di Stato per gli Affari Esteri, S. E. il nob. PIETRO TOMASI DELLA TORRETTA (dei principi di Lampedusa), Ministro Plenipotenziario.

(*Gazzetta Ufficiale* dell'8 luglio 1921, n. 160).

Sua Maestà il Re, con decreto del 7 corrente, ha nominato Sottosegretari di Stato:

per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, l'on. avv. GIUSEPPE BEVIONE, deputato al Parlamento;

per le Colonie, l'on. conte PIER GAETANO VENINO, deputato al Parlamento;

per l'Interno, l'on. avv. ANTONIO TESO, deputato al Parlamento;

per la Giustizia e gli affari di culto, l'on. avv. GIUSEPPE SANNA-RANDACCIO, deputato al Parlamento;

per le Finanze, l'on. avv. GIUSEPPE ALBANESE, deputato al Parlamento;

per l'Assistenza militare e le pensioni di guerra, l'on. avv. ALDO ROSSINI, deputato al Parlamento;

per la Guerra, l'on. avv. LUIGI MACCHI, deputato al Parlamento;

per la Marina, l'on. ing. ERMINIO SIPARI, deputato al Parlamento;

per l'Istruzione pubblica, l'on. prof. ANTONINO ANILE, deputato al Parlamento;

per le Antichità e le belle arti, l'on. avv. GIOVANNI ROSADI, deputato al Parlamento;

per i Lavori pubblici, l'on. avv. NICOLA LOMBARDI, deputato al Parlamento;

per l'Agricoltura, l'on. dott. DOMENICO ANDREA SPADA, deputato al Parlamento;

per l'Industria ed il commercio, l'on. avv. CALOGERO CASCINO, deputato al Parlamento;

per la Marina mercantile e i combustibili, l'on. avv. ENRICO CARBONI-BOY, deputato al Parlamento;

per il Lavoro e la previdenza sociale, l'on. dott. GIOVANNI MARIA LONGINOTTI, deputato al Parlamento;

per le Poste e i Telegrafi, l'on. avv. DOMENICO BREZZI, deputato al Parlamento;

per le Terre liberate dal nemico, l'on. avv. UMBERTO MERLIN, deputato al Parlamento.

Parte I

LEGISLAZIONE E AMMINISTRAZIONE.

92.

R. decreto 13 marzo 1921, n. 743, che stabilisce norme per l'accertamento dell'idoneità dei consiglieri aggiunti in prova e dei ragionieri in prova dell'Amministrazione coloniale.

(*Gazzetta Ufficiale* del 22 giugno 1921, n. 146).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 16 agosto 1919, n. 1466, col quale fu concessa al Ministro delle colonie l'autorizzazione a coprire i posti vacanti nel personale amministrativo e di ragioneria dell'Amministrazione coloniale, e furono determinate le relative norme;

Visto il decreto del Ministro delle colonie in data 21 agosto 1919, col quale venne indetto un concorso a posti di consigliere aggiunto, allora segretario, nella Amministrazione coloniale;

Visto l'altro decreto dello stesso Ministro avente la medesima data, col quale venne indetto un concorso a posti di ragioniere nell'Amministrazione coloniale;

Ritenuto che ragioni di servizio non consentono di distrarre dalle attribuzioni loro affidate nelle varie colonie i consiglieri aggiunti in prova ed i ragionieri in prova assunti in servizio in seguito ai risultati dei predetti concorsi per sottoporli all'esame pratico prescritto dall'art. 4 del citato R. decreto n. 1466 del 1919 e che a garanzia dell'Amministrazione appare sufficiente stabilire che la nomina definitiva possa essere conseguita, su parere favorevole del Consiglio di amministrazione, in base a rapporto motivato del Governo della colonia;

Visto il R. decreto 22 novembre 1908, n. 693 che approva il testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili;

Visti il R. decreto-legge 27 novembre 1919, n. 2325, che stabilisce l'ordinamento del personale dell'Amministrazione coloniale e il

R. decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1971, che regola lo stato giuridico ed economico del personale delle Amministrazioni centrali dello Stato;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le colonie;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'accertamento della idoneità dei consiglieri aggiunti in prova e dei ragionieri in prova dell'Amministrazione coloniale assunti in servizio in seguito ai risultati dei concorsi banditi coi decreti del Ministro delle colonie in data 21 agosto 1919 e che abbiano compiuto sei mesi di effettivo servizio in colonia, a conseguire la nomina definitiva rispettivamente a consiglieri aggiunti e a ragionieri nell'Amministrazione coloniale, sarà effettuato dal Consiglio d'amministrazione in base a giudizio motivato dal governatore della colonia in cui il candidato si trovi.

Art. 2.

Il rapporto contenente il giudizio motivato di cui all'articolo precedente, sarà redatto, tenendo conto del servizio prestato dagli interessati durante il periodo di prova, e da esso dovrà risultare in modo specifico l'idoneità, la diligenza e la buona condotta dimostrata nel servizio medesimo.

Art. 3.

La nomina definitiva di coloro che saranno ritenuti idonei, avverrà secondo l'ordine della graduatoria a suo tempo compilata dalla Commissione giudicatrice del concorso di ammissione in carriera e con effetto dalla data in cui si compiono i sei mesi di servizio di prova. Coloro, invece, che non saranno dichiarati idonei per la nomina definitiva, verranno subito dispensati dal servizio, senza diritto ad alcuna indennità all'infuori delle spese effettive del viaggio.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 marzo 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI – ROSSI.

Visto, *Il guardasigilli:* FERA

93.

R. decreto 7 aprile 1921, n. 760, che estende al Corpo della R. guardia di finanza nella Cirenaica le norme relative al trattamento degli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa, del Corpo stesso, in servizio nella Tripolitania.

(*Gazzetta Ufficiale* del 24 giugno 1921, n. 148).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 6 luglio 1912, n. 749;

Visti i nostri decreti 5 novembre 1911, n. 1247, convertito nella legge 25 febbraio 1912, n. 83; 20 novembre 1912, n. 1205; 22 gennaio 1914, n. 147, e successive modificazioni;

Visti i Regi decreti 23 agosto 1914, n. 1000, e 11 agosto 1920, num. 1183;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Su proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le colonie, di concerto coi ministri per le finanze e per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le norme relative al trattamento degli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa del corpo della R. guardia di finanza in servizio nella Tripolitania, ivi comprese quelle riguardanti il caro-viveri, sono estese al personale dello stesso corpo che presta servizio in Cirenaica, con effetto dal 1° gennaio 1920 per gli ufficiali ed al 10 marzo 1921 per i sottufficiali e militari di truppa, salvo le diverse posteriori decorrenze per le indennità caro-viveri stabilite nei decreti che le concedono.

Resta fermo, in quanto applicabile, così pel personale in servizio nella Tripolitania, come per quello in servizio nella Cirenaica, il terzo comma delle disposizioni transitorie del decreto Reale 22 gennaio 1914, n. 147, riprodotto nell'art. 16 del decreto Reale 1° ottobre 1914, n. 1171.

Art. 2.

Agli ufficiali della R. guardia di finanza che si trovano a prestare servizio in Cirenaica alla data di pubblicazione del presente decreto, non è dovuta l'indennità di equipaggiamento di cui all'art. 12, lett. *b*), del R. decreto 22 gennaio 1914, n. 147, ma soltanto la differenza fra l'indennità stessa e quella di entrata in campagna percepita per la loro destinazione in colonia.

Art. 3.

Ai sottufficiali e militari di truppa della R. guardia di finanza in servizio nella Tripolitania e nella Cirenaica sono estese, in quanto applicabili, le disposizioni dell'art. 1, n. 4, lettere *F*), *H*), *I*), del decreto Reale 22 giugno 1920, n. 900, con la decorrenza stabilita dallo stesso decreto, pel personale della Tripolitania, e con decorrenza dal 10 marzo 1921, pel personale della Cirenaica.

Art. 4.

I sottufficiali e militari di truppa della Regia guardia di finanza da destinare in Tripolitania e in Cirenaica debbono essere celibi o vedovi senza prole.

Essi assumono l'obbligo di servizio in colonia di tre anni, se destinati a loro domanda, e possono ottenere di essere, in seguito, annualmente riconfermati. Il periodo d'obbligo di servizio decorre dalla data di imbarco per la colonia pei nuovi destinati; per quelli che già si trovino in Tripolitania ed in Cirenaica il tempo ininterrottamente trascorso in colonia va computato agli effetti del detto periodo d'obbligo ed eventualmente delle riconferme in servizio.

Art. 5.

In quanto non sia diversamente stabilito dal presente decreto e dalle altre disposizioni che regolano il trattamento del personale della R. guardia di finanza in servizio nella Tripolitania e nella Cirenaica continuano ad essere applicabili al personale stesso le norme contenute nelle leggi sull'ordinamento del corpo.

Art. 6.

Resta abrogata ogni disposizione contraria a quelle contenute nel presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 aprile 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI – ROSSI – BONOMI – FACTA.

Visto, *Il guardasigilli:* FERA.

94.

Decreto ministeriale 10 aprile 1921, che stabilisce le indennità da corrispondersi ai palombari colpiti da infortunio durante l'esercizio della pesca delle spugne.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER LE COLONIE

Visto il R. D. 8 marzo 1914, n. 188, che stabilisce le norme per fissare le indennità, in caso di infortuni sul lavoro, ai palombari adibiti alla pesca delle spugne e del corallo nelle acque della Tripolitania e della Cirenaica;

Di concerto con il Ministro del lavoro;

Decreta:

Art. 1.

Le indennità per i palombari colpiti da infortunio durante l'esercizio della pesca nelle acque della Tripolitania e della Cirenaica sono fissate per la campagna estiva dell'anno 1921, e per la successiva campagna invernale, nella misura seguente:

a) lire 4000 in caso di inabilità permanente all'esercizio del mestiere di palombaro;

b) lire 8000 in caso di inabilità permanente assoluta al lavoro;

c) lire 4000 in caso di morte. Questa somma è assegnata alla vedova, agli orfani minorenni, alle figlie nubili ed ai genitori.

Art. 2.

Le indennità sono pagate da ciascun capitano per gli infortuni occorsi ai palombari da lui arruolati.

Art. 3.

Le indennità a carico dei capitani, se non versate spontaneamente, devono essere trattenute sui proventi della vendita del prodotto di pesca di loro pertinenza e depositato presso l'autorità marittima competente.

Roma, 10 aprile 1921.

ROSSI — LABRIOLA.

95.

R. decreto 1° maggio 1921, n. 858, concernente lo stato giuridico ed economico degli interpreti coloniali.

(*Gazzetta Ufficiale* del 14 luglio 1921, n. 165).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 5 novembre 1911, n. 1247, convertito nella legge 25 febbraio 1912, n. 87;

Vista la legge 6 luglio 1912, n. 749 e il R. decreto 20 novembre 1912, n. 1205;

Viste le leggi 21 maggio 1903, n. 205 e 5 aprile 1918, n. 161, relative rispettivamente agli ordinamenti della Colonia Eritrea e della Somalia italiana;

Visto il R. decreto 16 gennaio 1914, n. 88, col quale furono approvate le norme per il servizio di traduzione e per il reclutamento e la disciplina degli interpreti nelle colonie;

Visti i Regi decreti 22 gennaio 1914, n. 19; 5 giugno 1913, n. 798 ed il decreto Luogotenenziale 6 luglio 1919, n. 1341;

Visti i Regi decreti 23 ottobre 1919, n. 1971; 27 novembre 1919, n. 2325; 27 novembre 1919, n. 2231 e 7 giugno 1920, n. 739;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le colonie, di concerto con quello del tesoro;

Sentito il Consiglio coloniale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per il servizio di traduzione scritta ed orale e per quello di traduzione di atti nelle lingue scritte in uso nelle colonie, è istituito un ruolo d'interpreti alla dipendenza del Ministro delle colonie.

Art. 2.

Il ruolo degli interpreti comprende tre categorie, ripartito ciascuna in due gradi.

I gradi della prima categoria sono i seguenti: direttore capo del servizio di traduzione e direttore; quelli della seconda: traduttore capo e traduttore; quelli della terza: interprete orale ed interprete orale aggiunto.

Art. 3.

I direttori capi ed i direttori, oltre ad avere una larga coltura generale europea, buona preparazione filologica e sicura conoscenza tecnica, occorre siano versati nella letteratura, nelle istituzioni e nella storia dei popoli parlanti una delle lingue anzidette in modo da essere in grado di redigere bene scritti di qualsiasi genere in italiano, arabo oppure amarico, di tradurre con precisione testi di qualsiasi argomento e di esercitare eventualmente le funzioni di consulente per affari musulmani ed etiopici.

Essi sono preposti alla direzione dei servizi di traduzione, e possono inoltre essere adibiti ad altre funzioni, per le quali l'Amministrazione giudichi opportuno di valersi dell'opera loro.

Art. 4.

I traduttori, oltre i requisitidi cui all'art. 7, devono possedere una coltura generale europea corrispondente a quella che viene impartita nelle scuole medie italiane di grado superiore; avere sufficiente conoscenza delle istituzioni religiose e sociali indigene, nonchè parlare e scrivere correttamente almeno una delle principali lingue delle colonie ed essere in grado di volgere in detta lingua, con prontezza, correttezza ed esattezza testi italiani e viceversa, concernenti i servizi dell'Amministrazione civile, giudiziaria e militare.

Essi potranno anche essere adibiti ad altre funzioni per le quali l'Amministrazione giudichi opportuno di avvalersi della loro opera.

Art. 5.

Gli interpreti orali devono dar prova di parlar bene e speditamente almeno una delle lingue e dei dialetti delle colonie, di comprendere facilmente chi li parla e volgere verbalmente, con esattezza,

il discorso da uno degli idiomi suddetti in lingua italiana e viceversa, anche se esso abbia per argomento materie di ordinaria amministrazione, militare e giudiziaria.

Qualora si tratti di lingua scritta, si richiede inoltre che gli interpreti siano in grado di leggere e di tradurre verbalmente in italiano un testo di media difficoltà, sia stampato che manoscritto, concernente i bisogni ordinari della vita locale.

Art. 6.

Per le lingue scritte in uso nelle colonie, si intendono:

Per l'Eritrea: l'amarico, il tigrino e l'arabo.

Per la Somalia: l'arabo.

Per la Tripolitania e la Cirenaica: l'arabo ed i dialetti berberi del Gebel Nefusa, di Gat e di Gadames.

Per le lingue e dialetti parlati nella colonia, s'intendono:

Per l'Eritrea: l'amarico, il tigrino, il tigrè, l'arabo e il dancali

Per la Somalia: il somalo, il suahili e l'arabo.

Per la Tripolitania e la Cirenaica: l'arabo, il berbero (nei dialetti del Gebel Nefusa, di Gat, di Gadames, di Socna e di Augila) e l'haussa.

Gli interpreti di prima e seconda categoria per il berbero, devono essere in grado di compiere anche l'ufficio di traduzione per l'arabo; quelli per il tigrino, di compiere anche l'ufficio di traduzione per l'amarico.

Art. 7.

Per essere assunti nel ruolo degli interpreti occorre:

a) essere cittadino italiano metropolitano oppure libico, ai sensi dei RR. decreti 1° giugno 1919, n. 931 e 31 ottobre 1919, n. 2401, o suddito italiano delle colonie;

b) avere l'età non minore di anni 28, nè maggiore di anni 40 per i direttori, non minore di anni 21 nè maggiore di anni 35 per gli aspiranti alla 2ª e alla 3ª categoria.

Il limite di età sopraindicato non si applica a coloro che siano già impiegati dello Stato.

c) avere soddisfatto, se cittadino italiano metropolitano, gli obblighi di leva;

d) essere di sana e robusta costituzione, esenti da imperfezioni e avere attitudini fisiche al clima ed alle altre condizioni delle colonie;

e) avere sempre tenuto regolare condotta, da accertarsi con certificato, salvo le informazioni che il Ministero creda di assumere e del cui risultato non è tenuto a dar conto;

f) essere fornito dei titoli di studio richiesti giusta l'articolo successivo;

g) avere superato un esame di concorso secondo le norme stabilite dal regolamento.

Art. 8.

Per l'ammissione al concorso prescritto per la nomina ad interprete di ruolo, occorre essere provvisti dei seguenti titoli di studio:

a) per gli aspiranti all'ufficio di direttore, di una laurea di una R. Università o di altro titolo equipollente;

b) per gli aspiranti all'ufficio di traduttore, almeno della licenza liceale, d'istituto tecnico o di scuola normale oppure di diploma di interprete rilasciato dal R. Istituto Orientale di Napoli e per gli aspiranti che abbiano fatti i loro studi fuori del Regno, di titoli di studio ritenuti equipollenti;

c) per gli aspiranti alla nomina ad interprete orale aggiunto, almeno della licenza di una scuola tecnica o del certificato di promozione dal 3° al 4° anno del ginnasio o altri titoli giudicati equipollenti.

Ai documenti e certificati indicati nel presente articolo come necessari, il candidato potrà unire ogni altro titolo relativo a studi speciali e ad uffici tenuti, quando abbiano effettiva importanza, ai fini del concorso.

Art. 9.

La metà dei posti messi a concorso, per ciascuna categoria è riservata ai diplomati del R. Istituto Orientale di Napoli.

Se il numero dei posti messi a concorso è dispari, il posto indivisibile va a vantaggio dei diplomati interni del R. Istituto Orientale: se il posto è unico, ha la preferenza chi è diplomato interno del medesimo Istituto.

Se nelle prove risulta idoneo un numero di diplomati interni dell'Istituto superiore alla metà dei posti messi a concorso, coloro che occupano posti in eccedenza entrano in graduatoria con gli altri concorrenti, e, a parità di merito, hanno su questi preferenza.

Se invece il numero dei diplomati interni dell'Istituto, risultati idonei nelle prove, è inferiore alla metà dei posti messi a concorso, i posti scoperti si devolvono agli altri concorrenti idonei.

Art. 10.

In via eccezionale il ministro, nell'interesse del servizio, su parere di una Commissione composta di tre persone di notoria competenza in materia, può nominare direttore capo del servizio di traduzione, prescindendo da ogni concorso, persona non appartenente al ruolo degli interpreti, che sia venuta in meritata fama di singolare perizia nel complesso delle discipline la cui conoscenza costituisce la ragione di essere di tale funzione e che possieda le attitudini pratiche necessorie per esercitare l'ufficio medesimo.

Il numero dei posti occupati in questa forma eccezionale non potrà mai essere superiore a due.

Art. 11.

L'assunzione definitiva degli interpreti, è subordinata ad un periodo di prova di due anni, secondo le norme che saranno stabilite nel regolamento.

Durante detto periodo, è loro corrisposta un'indennità mensile, nella misura corrispondente allo stipendio iniziale stabilito per la categoria ed il grado al quale sono stati assegnati.

Art. 12.

Prima di essere assunti in servizio, gli interpreti di prima nomina devono prestare giuramento davanti al funzionario a ciò delegato dal ministro o dal governatore della colonia, di essere fedeli al Re e ai suoi successori, di osservare lealmente lo Statuto e le altre leggi dello Stato e delle colonie, di adempiere a tutti i doveri del proprio ufficio al solo scopo del bene inseparabile del Re e della patria, mantenendo scrupoloso segreto su quanto essi vengono a conoscere per ragione e in occasione del servizio.

Del prestato giuramento verrà redatto verbale.

Art. 13.

Il numero dei posti di cui si compone il ruolo degli interpreti è quello risultante dalla tabella annessa al presente decreto.

I posti che rimarranno scoperti nella 3ª categoria degli interpreti, (interpreti orali ed interpreti orali aggiunti) successivamente alla attuazione del presente ruolo, sia per effetto di rinuncia dei nuovi nominati, di cessazione dal servizio degli interpreti di ruolo o per altra causa, possono essere soppressi con decreto del ministro delle colonie.

Tuttavia, per constatate esigenze del servizio, l'Amministrazione potrà provvedere per le mansioni di interprete orale con personale assunto per contratto, col trattamento economico che sarà stabilito nell'atto stesso di assunzione.

Art. 14.

Alle nomine e alle promozioni degli interpreti di 1ª e 2ª categoria, si provvede con decreto Reale, su proposta del ministro delle colonie; a quelle degli interpreti di 3ª categoria con decreto ministeriale.

Agli aumenti di stipendio si provvede con decreto ministeriale.

La promozione da direttore a direttore capo, da traduttore a traduttore capo e da interprete orale aggiunto ad interprete orale, è subordinata all'esito favorevole di un esame di concorso da sostenersi secondo le norme stabilite nel regolamento.

All'esame saranno ammessi gli interpreti i quali alla data del decreto che indice l'esame, abbiano compiuto almeno 8 anni di servizio effettivo nel grado, se appartenenti alla 1ª o 2ª categoria, ed almeno 12 se appartenenti alla 3ª categoria e che, a giudizio del Consiglio di amministrazione, abbiano dimostrato idoneità, diligenza e buona condotta.

Art. 15.

Agli effetti degli aumenti graduali di stipendio stabiliti dalla tabella annessa al presente decreto il servizio effettivamente prestato in colonia dal personale di ruolo, escluso quello indicato al 2º comma dell'art. 16, è computato a norma dell'art. 9 del R. decreto 27 novembre 1919, n. 2325.

Art. 16.

Agli interpreti di ruolo destinati nella Tripolitania e nella Cirenaica, sono corrisposte, oltre lo stipendio di cui alla tabella annessa al presente decreto, le indennità stabilite per gli altri impiegati dello Stato in servizio in quelle colonie, ai sensi del Regio decreto 5 giu-

gno 1913, n. 798, modificato dal decreto Luogotenenziale 6 luglio 1919, numero 1344.

Agli interpreti che prestano servizio nella colonia ove sono nati o nella quale essi od i loro genitori erano domiciliati anteriormente all'assunzione in servizio, qualunque sia la loro cittadinanza, sarà corrisposta, oltre lo stipendio, un'indennità annua di L. 4000 per i direttori capi ed i direttori, di L. 2500 per i traduttori capi ed i traduttori e di L. 1500 per gli interpreti orali.

Agli interpreti del presente ruolo destinati in Eritrea ed in Somalia spetta, oltre lo stipendio, l'indennità coloniale che è corrisposta ai funzionari di ruolo di quelle colonie, nella misura stabilita dai rispettivi ordinamenti e che sarà fissata con decreto del governatore.

Art. 17.

All'ufficio di traduzione presso il Ministero si provvede con interpreti di 1ª o 2ª categoria che prestano servizio nelle colonie.

Ai detti interpreti sarà assegnata un'indennità annua da determinarsi, di volta in volta, con decreto ministeriale, sentito il Consiglio di amministrazione, e che non potrà essere superiore alle Lire 4000 per gli interpreti di 1ª categoria ed alle L. 2500 per quelli di 2ª categoria.

Art. 18.

Al traduttore che sia riconosciuto idoneo anche per altra delle lingue scritte in uso nelle colonie, in base al diploma rilasciatogli dall'Istituto Orientale di Napoli, oppure in seguito ad esami sostenuti secondo il programma stabilito per i traduttori, compete un assegno speciale di L. 2400 annue qualora compia effettivamente l'ufficio di traduttore per entrambe le lingue.

Agli interpreti di 3ª categoria che siano adibiti normalmente anche a lavori di traduzione scritta, potrà essere corrisposto, con decreto del governatore, un assegno speciale non inferiore a L. 1200 e non superiore alle L. 2400 annue, secondo l'importanza e difficoltà delle traduzioni loro affidate. Ove essi prestino servizio per più di una delle lingue parlate nella colonia ove si trovano, verrà corrisposto un assegno annuo complementare di L. 1200.

Art. 19.

I programmi degli esami così di ammissione in carriera come di promozione, saranno approvati e modificati, ove occorra, con decreto del ministro delle colonie, sentito il Comitato superiore amministrativo.

Art. 20.

Salvo per quanto è diversamente previsto dal presente decreto ed ove siano compatibili con le condizioni speciali delle colonie, sono estese al personale del ruolo degli interpreti, tutte le disposizioni sullo stato economico e giuridico applicabili al personale dell'Amministrazione coloniale, ai sensi dell'art. 10 del R. decreto 29 novembre 1919, n. 2125.

Art. 21.

Per il trattamento di quiescenza si applicano agli interpreti di ruolo le disposizioni che saranno stabilite per gli altri impiegati dello Stato, assunti in servizio dopo il 1° ottobre 1919.

Però, gli intepreti traduttori e gli interpreti orali assunti in servizio in base al R. decreto 15 gennaio 1914, n. 88, e che siano stati inclusi nei nuovi ruoli, secondo le disposizioni transitorie del presente decreto, avranno lo stesso trattamento di quiescenza spettante agli impiegati civili dello Stato in servizio al 1° ottobre 1919.

Il servizio da essi prestato, come interpreti di ruolo, in base al R. decreto 15 gennaio 1914, n. 88, sarà computato, agli effetti del trattamento di quiescenza, semprechè abbiano effettuato o effettuino entro un anno dalla pubblicazione del presente decreto, il versamento delle relative trattenute.

Ai detti interpreti è data facoltà di riscattare i servizi straordinari prestati al Governo italiano, anteriormente alla loro assunzione ad interpreti di ruolo, giusta le disposizioni del R. decreto 23 ottobre 1919, n. 1970.

Disposizioni transitorie.

Art. 22.

Gli interpreti di ruolo in servizio alla data di applicazione del presente decreto, sono collocati nelle categorie, nel grado e nei nuovi quadri di classificazione degli stipendi di cui alla tabella annessa

al presente decreto, in base alle norme vigenti e con osservanza, in quanto non contrasti col presente decreto, delle disposizioni contenute nel titolo I, cap. 2° del R. decreto 23 ottobre 1919, n. 1971.

Art. 23.

Nella prima applicazione del ruolo, gli interpreti traduttori di 1ª classe saranno collocati, nei nuovi quadri, nel grado di traduttore capo e con lo stipendio di L. 8600.

I posti di traduttore capo che risultino vacanti, dopo che si sia provveduto in conformità del precedente comma, saranno coperti, nella prima applicazione del ruolo, mediante concorso per titoli fra i traduttori che già avevano nel precedente ruolo la qualifica di interpreti traduttori, purchè abbiano compiuto almeno 4 anni di effettivo servizio nel grado ed, a giudizio del Consiglio di amministrazione, abbiano dimostrato idoneità, diligenza e buona condotta.

Al concorso possono partecipare anche coloro che sono stati inclusi nel nuovo ruolo dei traduttori in base alle disposizioni del presente decreto.

Nella prima applicazione del ruolo i posti che rimarranno vacanti nel grado d'interprete orale istituito dal presente decreto saranno coperti mediante concorso per titoli fra gli interpreti orali aggiunti i quali abbiano almeno 4 anni di servizio effettivo nel grado in cui essi si trovavano secondo il precedente ordinamento.

Con decreto ministeriale saranno stabilite le norme da seguirsi per i concorsi di cui al presente articolo.

Art. 24.

Nella prima attuazione del ruolo e con l'osservanza delle norme del presente decreto, in quanto applicabili, potranno essere inclusi nei ruoli dei traduttori, ove ne facciano domanda entro un mese dalla pubblicazione del presente decreto:

a) gli ufficiali coloniali dei ruoli dell'Eritrea, i quali attualmente esercitino le funzioni di traduttore per la lingua araba;

b) gli interpreti indigeni in servizio nella colonia Eritrea e nella Somalia, i quali alla data del presente decreto, abbiano già ottenuto la cittadinanza italiana ed esercitino effettivamente le funzioni di traduttori.

Con le stesse norme, potranno essere inclusi nel nuovo ruolo coloro che nel 1914 siano stati classificati come traduttori dalla Commissione ministeriale speciale e che non poterono essere assunti perchè in servizio militare.

Art. 25.

I posti che rimarranno vacanti nel nuovo ruolo dopo che vi siano stati inclusi gli interpreti e gli altri funzionari in applicazione degli articoli 22, 23 e 24 del presente decreto, potranno essere conferiti, prima di procedere a pubblico concorso, agli interpreti avventizi ausiliari attualmente in servizio e riconosciuti idonei in seguito ad esame, secondo le norme che saranno stabilite nel regolamento.

Art. 26.

Al collocamento nei nuovi ruoli del personale attualmente in servizio, secondo le disposizioni degli articoli 22, 23 e 24, si provvede con decreto del ministro delle colonie, sentito il Consiglio d'amministrazione.

Art. 27.

La risoluzione di tutte le controversie derivanti dall'applicazione del presente decreto, in relazione al collocamento degli attuali interpreti e funzionari nei gradi di classificazione degli stipendi ed agli stipendi stessi, è devoluta alla Commissione di cui all'art. 70 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1971, con l'osservanza di tutte le norme stabilite dagli articoli 70 e 71 del decreto medesimo.

La Commissione stessa, ove lo creda necessario, potrà su questioni d'indole tecnica sentire il parere di persone di notoria competenza in materia.

Art. 28.

Il presente decreto andrà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, salvo per quanto riguarda la decorrenza dei nuovi stipendi che resta stabilita al 1° maggio 1919.

Il computo dell'anzianità per i successivi aumenti di stipendio e l'applicazione degli altri provvedimenti che hanno attinenza con le disposizioni relative ai ruoli aperti, avranno effetto dal 1° dicembre 1919.

Art. 29.

Il R. decreto 15 gennaio 1914, n. 88, è abrogato, nonchè ogni altra disposizione contraria al presente decreto.

Art. 30.

Il ministro delle colonie è autorizzato a provvedere, di concerto col ministro del tesoro, all'emanazione del regolamento per l'esecuzione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° maggio 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — ROSSI — BONOMI.

Visto, *Il guardasigilli:* FERA.

ALLEGATO.

Tabella degli stipendi

CATEGORIA I.

Numero complessivo dei posti 6.

Direttori capi del servizio di traduzione n. 3.

Stipendio iniziale L. 10,500.

Aumento di L. 1000 dopo 5 anni, L. 11,500 al compimento del 5° anno di grado.

Aumento di L. 1000 dopo 5 anni, L. 12,500 al compimento del 10° anno di grado.

Aumento di L. 500 dopo 5 anni, L. 13,000 al compimento del 15° anno di grado.

Direttori n. 3.

Stipendio iniziale L. 5000.

Aumento di L. 800 dopo 3 anni, L. 5800 al compimento del 3° anno di grado.

Aumento di L. 800 dopo 3 anni, L. 6600 al compimento del 6° anno di grado.

Aumento di L. 800 dopo 4 anni, L. 7400 al compimento del 10° anno di grado.

Aumento di L. 800 dopo 4 anni, L. 8200 al compimento del 14° anno di grado.

Aumento di L. 800 dopo 4 anni, L. 9000 al compimento del 18° anno di grado.

Aumento di L. 800 dopo 4 anni, L. 9800 al compimento del 22° anno di grado.

Aumento di L. 800 dopo 4 anni, L. 10,600 al compimento del 26° anno di grado.

CATEGORIA II.

Numero complessivo dei posti 40.

Traduttori capi n. 4.

Stipendio iniziale L. 8600.

Aumento di L. 800 dopo 5 anni, L. 9400 al compimento del 5° anno di grado.

Aumento di L. 800 dopo 5 anni, L. 10,200 al compimento del 10° anno di grado.

Aumento di L. 800 dopo 5 anni, L. 11,000 al compimento del 15° anno di grado.

Traduttori n. 36.

Stipendia iniziale L. 4000.

Aumento di L. 800 dopo 5 anni, L. 4800 al compimento del 5° anno di grado.

Aumento di L. 800 dopo 5 anni, L. 5600 al compimento del 10° anno di grado.

Aumento di L. 800 dopo 5 anni, L. 6400 al compimento del 15° anno di grado.

Aumento di L. 800 dopo 4 anni, L. 7200 al compimento del 19° anno di grado.

Aumento di L. 850 dopo 4 anni, L. 8050 al compimento del 23° anno di grado.

Aumento di L. 850 dopo 5 anni, L. 8900 al compimento del 28° anno di grado.

Aumento di L. 850 dopo 5 anni, L. 9750 al compimento del 33° anno di grado.

Aumento di L. 850 dopo 5 anni, L. 10,600 al compimento del 38° anno di grado.

Numero complessivo dei posti 30.

Interpreti orali n. 10.

Stipendio iniziale L. 5000.

Aumento di L. 600 dopo 4 anni, L. 5600 al compimento del 4° anno di grado.

Aumento di L. 600 dopo 4 anni, L. 6200 al compimento dell'8° anno di grado.

Aumento di L. 600 dopo 4 anni, L. 6800 al compimento del 12° anno di grado.

Aumento di L. 600 dopo 4 anni, L. 7400 al compimento del 16° anno di grado.

Aumento di L. 600 dopo 4 anni, L. 8000 al compimento del 20° anno di grado.

Interpreti orali aggiunti n. 20.

Stipendio iniziale L. 3000.

Aumento di L. 300 dopo 4 anni, L. 3300 al compimento del 4° anno di grado.

Aumento di L. 300 dopo 4 anni, L. 3600 al compimento dell'8° anno di grado.

Aumento di L. 300 dopo 4 anni, L. 3900 al compimento del 12° anno di grado.

Aumento di L. 300 dopo 4 anni, L. 4200 al compimento del 16° anno di grado.

Aumento di L. 300 dopo 4 anni, L. 4500 al compimento del 20° anno di grado.

Aumento di L. 300 dopo 4 anni, L. 4800 al compimento del 24° anno di grado.

Aumento di L. 300 dopo 4 anni, L. 5100 al compimento del 28° anno di grado.

Aumento di L. 300 dopo 4 anni, L. 5500 al compimento del 32° anno di grado.

Visto d'ordine di Sua Maestà il Re.

Il ministro delle colonie

ROSSI.

96.

Decreto ministeriale 9 maggio 1921, che sopprime l'ufficio di porto di Marsa Bardia.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER LE COLONIE

Visto l'art. 2 del Codice per la Marina mercantile per la Tripolitania e la Cirenaica approvato con R. decreto 22 giugno 1913, n. 302;

Vista la proposta del Governatore della Cirenaica relativa alla soppressione di tale ufficio di porto;

Decreta:

Con decorrenza dal 24 marzo 1921 è soppresso, a tutti gli effetti di legge, l'ufficio di porto di Marsa Bardia.

Il Governatore della Cirenaica è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, 9 maggio 1921.

ROSSI.

97.

R. decreto 9 giugno 1921, n. 790, che proroga le disposizioni del R. decreto 27 gennaio 1921, n. 36, circa l'importazione nella Tripolitania e nella Cirenaica, in esenzione del dazio doganale, della carta da giornali.

(*Gazzetta Ufficiale* del 27 giugno 1921, n. 150).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 5 novembre 1911, n. 1247 convertito nella legge 25 febbraio 1912, n. 83;

Vista la legge 6 luglio 1912, n. 749, e il R. decreto 20 novembre 1912, n. 1205;

Visto il Nostro decreto 27 gennaio 1921, n. 36;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le colonie;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È prorogata al 31 luglio 1921, e a datare dal 1º aprile 1921, la validità delle disposizioni di cui al Regio decreto 27 gennaio 1921, num. 36, circa l'importazione nella Tripolitania e nella Cirenaica, in esenzione dal dazio doganale della carta da giornali.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 giugno 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI – ROSSI.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

98.

R. decreto-legge 9 giugno 1921, n. 807, che detta norme transitorie per la promozione a Consigliere e Ragioniere capo dell'Amministrazione coloniale.

(*Gazzetta Ufficiale* del 30 giugno 1921, n. 153).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1971;

Visto il R. decreto-legge 27 novembre 1919, n. 2325;

Ritenuta la necessità di stabilire norme transitorie per l'avanzamento nella carriera dei funzionari dell'Amministrazione coloniale che al 1° dicembre 1919, avevano il grado di primo segretario o di primo ragioniere;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le colonie;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Le promozioni che eventualmente si dovessero fare ai posti di Consigliere e di Ragioniere capo nell'Amministrazione coloniale entro i primi tre anni, a decorrere dal 1° dicembre 1919, saranno effettuate mediante concorsi per titoli ai sensi dell'art. 52 del R. decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1971, tra i primi segretari e primi ragionieri che erano in possesso di tale grado al momento dell'attuazione e del citato Regio decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1971.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 giugno 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI – ROSSI.

Visto, *Il guardasigilli:* FERA.

99.

R. decreto 12 giugno 1921, n. 888, relativo all'esercizio di operazioni bancarie da parte delle Società commerciali in Tripolitania ed in Cirenaica.

(*Gazzetta Ufficiale* del 15 luglio 1921, n. 166).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 5 novembre 1911, n. 1247, convertito nella legge 25 febbraio 1912, n. 83;

Visti la legge 6 luglio 1912, n. 749, ed il R. decreto 20 novembre 1912, n. 1205;

Visto il R. decreto 23 febbraio 1913, n. 156;

Visto il R. decreto 29 marzo 1913, n. 289;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le colonie, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'esercizio di operazioni bancarie in Tripolitania ed in Cirenaica da parte delle Società commerciali, è subordinato alla autorizzazione del ministro delle colonie, d'intesa con quello del tesoro, sentiti i Governi locali, ed alla condizione che le Società stesse siano legalmente costituite nel Regno od in Tripolitania od in Cirenaica.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 giugno 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — ROSSI — BONOMI.

Visto: *Il guardasigilli:* FERA.

100.

R. decreto 12 giugno 1921, n. 889, che autorizza la emissione di nuovi francobolli per la corrispondenza in partenza dagli uffici postali della Tripolitania e della Cirenaica.

(*Gazzetta Ufficiale* del 16 luglio 1921, n 167).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE.
RE D'ITALIA

Viste le leggi 25 febbraio 1912, n. 83, e 6 luglio 1912, n. 749;

Visto il R. decreto 20 novembre 1912, n. 1205;

Visti i RR. decreti 26 settembre 1912, n. 1150, e 12 giugno 1913, n. 708;

Vista la convenzione principale conclusa a Roma il 21 maggio 1906 e il relativo regolamento di esecuzione, approvati con legge 12 luglio 1907, n. 579;

Visto il testo unico delle leggi postali, approvato con R. decreto 24 dicembre 1899, n. 501;

Visto l'art. 137 del regolamento generale per l'esecuzione del testo predetto, approvato con R. decreto 10 febbraio 1901, n. 120;

Riconosciuta la opportunità di provvedere alla emissione di nuovi tipi di francobolli postali per la Libia;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le colonie, di concerto con quelli del tesoro e delle poste e dei telegrafi;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Dal 1° luglio 1921 è autorizzata la emissione e la vendita di nuovi francobolli da servire esclusivamente per le corrispondenze in partenza dagli uffici postali della Tripolitania e della Cirenaica.

Art. 2.

I detti francobolli valgono per affrancare le corrispondenze scambiate tra gli uffici della Libia, nonchè quelle dirette in Italia, alle altre colonie italiane, agli uffici italiani fuori del Regno ed all'estero.

Art. 3.

I nuovi francobolli ordinari sono calcografati su fogliettini rettangolari alti mm. 2 e larghi mm. 22 esclusi i margini in bianco; gli espressi su fogliettini rettangolari alti mm. 22 e larghi mm. 38 esclusi i margini in bianco. Gli uni e gli altri sono raggruppati nelle seguenti cinque serie:

I serie. — Il disegno del prof. Duilio Cambellotti, rappresenta il legionario romano che sorregge il fascio di giavellotti e la vanga, ed è incorniciato da due tronchi di palme. Sopra l'effige del legionario v'è la leggenda *Libia* e in basso, in tre linee, l'altra *Colonie Italiane Poste*. Ai lati di questa ultima leggenda v'è l'indicazione del valore: a sinistra in italiano, e a destra in arabo.

La detta prima serie comprende i tre seguenti francobolli:

1° Da un centesimo, con la vignetta di color bruno e la cornice in nero.

2° Da due centesimi, con la vignetta di color rosso-bruno e la cornice in nero.

3° Da cinque centesimi, con la vignetta di color verde cupo e la cornice in nero.

II serie. — Il disegno del prof. Vittorio Grassi, rappresenta la Dea dell'abbondanza con la corona turrita sul capo, risorgente dal deserto libico alla luce della stella pentagonale d'Italia. Nella cornice il gladio romano è associato alla foglia di palma; nella parte superiore in due linee, v'è la leggenda *Colonie Italiane* e nella inferiore, anche in due linee, la leggenda *Poste Libia*. Ai lati di quest'ultima v'è l'indicazione del valore in italiano a sinistra, in arabo a destra.

La seconda serie comprende i tre seguenti francobolli:

1° Da dieci centesimi, con la vignetta in colore lacca-granata e la cornice in nero.

2° Da quindici centesimi con la vignetta in colore arancione e la cornice in sepia.

3° Da venticinque centesimi con la vignetta in colore azzurro e la cornice in bleu-scuro.

III serie. — Il disegno, del prof. Paolo Paschetto, rappresenta la prora d'una nave rostrata romana salpante dalla rada di Tripoli che si scorge lontana. La cornice, decorata con motivi arabi, ha in alto la leggenda *Libia* e in basso, in tre linee, la leggenda *Colonie*

Italiane Poste. Ai lati di quest'ultima vi è l'indicazione del valore: in italiano a sinistra in arabo a destra.

La terza serie comprende i tre seguenti francobolli:

1° Da trenta centesimi, con la vignetta in color marrone e la cornice in nero.

2° Da cinquanta centesimi, con la vignetta in color verde oliva e la cornice in nero.

3° Da cinquantacinque centesimi con la vignetta in color violetto e la cornice in nero.

IV serie. — Il disegno, del prof. Giovanni Costantini, rappresenta la Vittoria alata che sorge fuori dell'ara rostrata dell'industria e del lavoro, inalzando la corona turrita; nel fondo il paesaggio lilico. Nella cornice fasci di spighe: in alto la leggenda *Libia* e in basso, in tre linee, la leggenda *Colonie Italiane Poste*. Ai lati di quest'ultima l'indicazione del valore in italiano a sinistra, in arabo a destra.

La quarta serie comprende i tre francobolli:

1° Da una lira, con la vignetta in color bruno chiaro e la cornice in bruno forte.

2° Da cinque lire, con la vignetta in color azzurro e la cornice in nero.

3° Da dieci lire, con la vignetta in verde-oliva e la cornice in bleu.

V serie. — Il disegno, del prof. Aleardo Terzi, rappresenta un medaglione con la effige d'Italia, sopra un fondo di palme. In alto v'è la leggenda *Colonie Italiane* e in basso, in due linee *Espresso Poste Libia*. Ai lati di quest'ultima la indicazione del valore: in italiano a sinistra, e in arabo a destra.

La quinta serie comprende i due seguenti francobolli speciali:

1° Espresso per l'interno di cinquanta centesimi, col fondo di lacca granata e il medaglione in bruno chiaro.

2° Espresso per l'estero da trenta centesimi, col fondo in colore azzurro e il medaglione in rosso.

Art. 4.

I francobolli attuali rimarranno in corso fino al 30 settembre 1921.

Decorso tale termine dovrà cessarne l'uso, ma i detentori potranno ottenerne il cambio presso tutti gli uffici postali della Libia dal 1° ottobre 1921 al 30 settembre 1922, dopo di che i francobolli attuali cesseranno di aver corso legale.

Art. 5.

È riservato al Ministero delle colonie, in analogia all'art. 139 del regolamento generale intorno al servizio postale, approvato con Regio decreto 10 febbraio 1901, n. 120, di determinare se ed a quale prezzo i francobolli attuali potranno essere posti in vendita per collezione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 giugno 1921.

VITTORIO EMANUELE.

ROSSI — BONOMI — PASQUALINO-VASSALLO.

Visto, *Il guardasigilli:* FERA.

101.

R. decreto 16 giugno 1921, n. 839, che proroga il decreto Luogotenenziale 13 giugno 1918, n. 860, relativo alla esenzione dai dazi doganali, alla loro importazione nella Tripolitania e Cirenaica, delle barche, reti ed attrezzi da pesca.

(*Gazzetta Ufficiale* del 13 luglio 1921, n. 164).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 5 novembre 1911, n. 1247, convertito nella legge 25 febbraio 1912, n. 83;

Vista la legge 6 luglio 1912, n. 749, e il R. decreto 20 novembre 1912, n. 1205;

Visto il decreto Luogotenenziale 13 giugno 1918, n. 860;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le colonie;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È prorogata di un anno, e datare dal 1° maggio 1921, la validità delle disposizioni di cui al decreto Luogotenenziale 13 giugno 1918, n. 860, circa l'importazione nella Tripolitania e nella Cirenaica, in esenzione dal dazio doganale, delle barche, delle reti e degli attrezzi da pesca comune, importati dal Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 giugno 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI – ROSSI.

Visto, *Il guardasigilli:* FERA.

102.

R. decreto-legge 26 giugno 1921, n. 868, che dichiara privo di ogni efficacia il R. decreto-legge 10 marzo 1921, n. 231, concernente la sistemazione del personale avventizio delle Amministrazioni dello Stato.

(*Gazzetta Ufficiale* dell'11 luglio 1921, n. 162).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 10 marzo 1921, n. 231;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, ministro segretario di Stato per l'interno e del Ministro segretario di Stato pel tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il R. decreto 10 marzo 1921, n. 231, è revocato e considerato privo di ogni efficacia.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 giugno 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — BONOMI.

Visto, *Il guardasigilli:* FERA.

103.

R. decreto 26 giugno 1921, n. 892, che introduce variazioni negli stati di previsione della spesa di vari Ministeri per l'esercizio finanziario 1920-21.

(*Gazzetta Ufficiale* del 15 luglio 1921, n. 166).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 29 dicembre 1920, n. 1820;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quelli per le finanze, per la giustizia e gli affari di culto, per gli affari esteri, per le colonie, per i lavori pubblici, per la marina e per il lavoro e la previdenza sociale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri delle finanze, della giustizia e degli affari di culto, degli affari esteri, delle colonie, dei lavori pubblici, della marina e del lavoro e della previdenza sociale, per l'esercizio finanziario 1920-921, sono introdotte le variazioni indicate nell'annessa tabella, firmata, d'ordine Nostro, dai ministri proponenti.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge ed andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 giugno 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — BONOMI — FACTA — FERA — SFORZA — ROSSI — PEANO — SECHI — LABRIOLA.

Visto, *Il guardasigilli:* RODINÒ.

TABELLA di maggiori assegnazioni su taluni capitoli degli stati di previsione della spesa dei Ministeri sottoindicati, per l'esercizio finanziario 1920-921.

Omissis.

Ministero delle colonie.

Cap. n. 7. Compensi al personale di ruolo e ad altri per lavori straordinari, ecc. . . . . L. 35.000 —

Omissis.

104.

R. decreto 28 giugno 1921, n. 886, che modifica l'art. 468 del regolamento 17 febbraio 1884, n. 2016, per la contabilità dello Stato.

(*Gazzetta Ufficiale* del 15 luglio 1921, n. 166).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il testo unico della legge per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato, approvato con R. decreto 17 febbraio 1884, n. 2016 (serie 3ª);

Visto il regolamento, approvato col R. decreto 4 maggio 1885, n. 3074 (serie 3ª);

Visto il regolamento approvato col R. decreto 15 gennaio 1895, n. 16;

Sentiti la Corte dei conti ed il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

All'art. 468 del regolamento per la contabilità generale dello Stato è sostituito il seguente:

Art. 468. — L'accertamento delle rate di spese fisse e delle pensioni rimaste insolute alla fine di ciascun esercizio finanziario viene fatto a cura delle ragionerie delle Amministrazioni centrali, le quali esporranno nel rendiconto consuntivo la differenza tra l'importo degli impegni, risultanti dalle scritture delle ragionerie stesse, e l'ammontare dei pagamenti eseguiti dalle tesorerie del Regno.

All'uopo le ragionerie medesime invieranno alla Corte dei conti, non più tardi del 10 luglio di ogni anno, la situazione degli impegni al 30 giugno dell'esercizio finanziario scaduto, distintamente per ciascun capitolo del bilancio.

Entro la data suddetta, le Delegazioni del tesoro invieranno alla Corte stessa gli elenchi in unico esemplare, compilati per ciascun capitolo di bilancio, delle rate o quote cadute in perenzione od in prescrizione durante ciascun esercizio finanziario, accompagnati da un prospetto riassuntivo, in cui saranno riportati separatamente per ogni bilancio i titoli di ciascun capitolo.

La Corte dei conti, dopo i necessari riscontri, tratterrà gli elenchi e trasmetterà i prospetti riassuntivi alle ragionerie delle Amministrazioni centrali, che ne comprenderanno i risultati fra le economie nel rendiconto consuntivo.

Per le rate di spese fisse scadute e non pagate alla fine dell'esercizio finanziario, ne sia o no stato ordinato il pagamento nell'esercizio precedente, le Delegazioni del tesoro, in seguito a domanda dei creditori e quando il diritto di questi ultimi non sia prescritto o perento, ne ordinano il pagamento con imputazione della spesa al nuovo esercicio finanziario, nel conto speciale dei residui dell'anno precedente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 giugno 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — BONOMI.

Visto: *Il guardasigilli:* FERA.

105.

Legge 29 giugno 1921, n. 809, che autorizza l'esercizio provvisorio degli stati di previsione dell'entrata e della spesa dell'anno finanziario 1921-922, fino a quando siano approvati per legge e non oltre il 31 luglio 1921.

(*Gazzetta Ufficiale* del 29 giugno 1921, n. 152).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Il Governo del Re è autorizzato ad esercitare provvisoriamente fino a quando siano approvati per legge e non oltre il 31 luglio 1921, i bilanci delle Amministrazioni dello Stato per l'anno finanziario 1921-922, secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa ed i relativi disegni di legge, con le note di variazioni e le modificazioni comunicate alla presidenza della Camera dei deputati.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 giugno 1921.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI.

Visto, *Il guardasigilli:* FERA.

106.

Stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie per l'esercizio finanziario 1921-922.

DISEGNO DI LEGGE.

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato:

1° a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero delle colonie per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1921 al 30 giugno 1922, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge;

2° ad accertare e riscuotere le entrate, secondo le leggi in vigore, e a far pagare le spese della Tripolitania e Cirenaica, della Colonia Eritrea e della Somalia italiana per l'esercizio medesimo, in conformità dei rispettivi bilanci allegati alla presente legge;

3° ad accertare e riscuotere le entrate e a far pagare le spese riguardanti l'esercizio delle ferrovie della Tripolitania, della Cirenaica e della Colonia Eritrea per l'anno finanziario 1921-22, in conformità dei relativi stati di previsione allegati ai bilanci delle dette Colonie.

Art. 2.

È autorizzata l'inscrizione nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie per l'esercizio finanziario 1921-22 dei contributi occorrenti per provvedere nell'esercizio medesimo alle spese straordinarie dei servizi civili della Tripolitania e della Cirenaica, giusta le risultanze dei relativi stati di previsione della spesa, e cioè:

a) lire 4,787,900 per provvedere alle spese straordinarie dei servizi civili della Tripolitania;

b) lire 7,819,500 per provvedere alle spese straordinarie dei servizi civili della Cirenaica;

Art. 3.

Le entrate e le spese del Regio Istituto Orientale di Napoli per l'esercizio finanziario 1921-22 sono stabilite in conformità del bilancio allegato allo stato di previsione del Ministero delle colonie, ai sensi dell'articolo unico della legge 19 giugno 1913, n. 800.

È autorizzata la spesa straordinaria di lire 217,800 quale contributo statale a pareggio di detto bilancio e l'inscrizione di tale somma nello stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie annesso alla presente legge.

Art. 4.

Il ministro del tesoro è autorizzato ad anticipare in conto corrente a quello delle colonie, per gli scopi previsti dall'articolo 12 della legge 17 luglio 1910, n. 511, la somma di lire 1,050,000 per l'esercizio finanziario 1921-22.

Art. 5.

Il contributo ordinario dello Stato nelle spese civili e militari della Somalia, ammontante a lire 4,629,000 ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge 9 luglio 1916, n. 843, è aumentato di lire 964.000.

Stato di previsione

della spesa del Ministero delle colonie

per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1921 al 30 giugno 1922.

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario 1921-1922
	TITOLO I. — Spesa ordinaria.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	Spese generali.	
1	Personale di ruolo dell'Amministrazione centrale e degli uffici di governo nella Tripolitania e nella Cirenaica – Stipendi, assegni e indennità per servizi speciali (*Spese fisse*).	1, 737, 000.00
2	Personale civile e militare di altre Amministrazioni dello Stato o di ruoli coloniali temporaneamente assunto presso l'Amministrazione centrale per servizi speciali – Stipendi, indennità ed assegni ai sensi dell'articolo 7 del Regio decreto 22 gennaio 1914, n. 19, modificato con decreto Luogotenenziale 2 gennaio 1918, n. 44, e tabella n. 27 del Regio decreto 22 gennaio 1914, n. 147 e col Regio decreto 11 dicembre 1919, n. 2574, nonchè assegni a personale di altre Amministrazioni che presta servizio nell'interesse delle Colonie (*Spese fisse*)	406, 000.00
3	Assegni e indennità di viaggio e di missione per gli addetti ai Gabinetti.	60, 000.00
4	Sussidi ad impiegati e ad agenti subalterni in servizio dell'Amministrazione delle colonie	18.000.00
5	Sussidi ad impiegati e ad agenti subalterni già appartenenti all'Amministrazione coloniale e loro famiglie	5, 000.00
6	Indennità di tramutamento, di missione e rimborso di spese di viaggio agli impiegati ed agenti subalterni dell'Amministrazione delle colonie o di altre amministrazioni, nonchè ad estranei e indennità per recarsi al domicilio eletto, agli impiegati ed agenti subalterni collocati a riposo ed alle famiglie degli impiegati ed agenti morti in servizio. . . .	60, 600.00
	Da riportarsi . . .	2, 286, 600.00

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario 1921-1922
	Riporto . . .	2, 286, 600.00
7	Compensi al personale di ruolo e ad altri per lavori straordinari e prestazioni d'opera nell'interesse dell'Amministrazione coloniale	320, 000.00
8	Spese per i Consigli e Comitati permanenti e per Commissioni	40, 000.00
9	Spese di liti (*Spesa obbligatoria*).	2, 000.00
10	Manutenzione, riscaldamento, adattamenti ed impianti vari nei locali sede dell'Amministrazione centrale	100, 000.00
11	Spese varie d'ufficio dell'Amministrazione centrale. .	250, 000.00
12	Biblioteca: acquisto e legatura di libri, abbonamenti a pubblicazioni periodiche varie, agli Atti parlamentari, alla *Gazzetta Ufficiale* ed a giornali; spese per l'ordinamento e la conservazione del materiale della biblioteca.	27, 000.00
13	Spese di rappresentanza ed acquisto di decorazioni.	30, 000.00
14	Spese per telegrammi di Stato a pagamento e per quelli spediti in transito per l'Asmara dalla Legazione di Addis Abeba e dai Consolati di Aden e di Hodeida, nell'interesse dell'Amministrazione coloniale (*Spesa obbligatoria*)	420, 000.00
15	Rimborso al Tesoro della spesa di cambio per l'acquisto di oro, aggio, sconto e commissioni su divise estere. (*Spesa obbligatoria*).	11, 000.00
16	Spese casuali	25, 000.00
17	Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 32 del Testo unico di legge sulla contabilità generale dello Stato e reclamati dai creditori (*Spesa obbligatoria*)	*per memoria*
		3, 511, 600.00

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario 1921-1922
	Spese per servizi speciali.	
18	Pubblicazioni varie nell'interesse dell'amministrazione coloniale	50, 000.00
19	Spese di provvigione per la vendita di pubblicazioni del Ministero delle Colonie (*Spesa d'ordine*). . . .	*per memoria*
20	Studi, ricerche ed esperimenti eseguiti a cura dello Stato – Esplorazioni e missioni geografiche e scientifiche	40, 000.00
21	Sovvenzioni ad istituzioni nazionali ed internazionali aventi scopi coloniali	150, 000.00
22	Spese, sovvenzioni, retribuzioni e compensi ad Enti o persone estranee all'Amministrazione coloniale per congressi, esposizioni, studi, pubblicazioni, esperimenti e lavori nell'interesse delle Colonie o per collaborazione prestata a favore delle medesime .	150, 000.00
23	Spese pel funzionamento dell'ufficio di traduzione. .	24, 500.00
24	Spese pel funzionamento dell'ufficio cartografico e per l'acquisto e la preparazione di carte geografiche e topografiche	12, 000.00
25	Ufficio cartografico – Personale straordinario di cui all'articolo 10 del regolamento 23 settembre 1915, n. 1992. – Retribuzione e premio per l'assicurazione obbligatoria ai sensi del Regio decreto 21 aprile 1919, n. 403	28, 000.00
26	Museo coloniale – Spese per acquisto, ordinamento, manutenzione e conservazioni delle raccolte . . .	30, 000.00
27	Spese politiche segrete.	30, 000.00
28	Spese varie di carattere politico nell'interesse delle colonie	100, 000.00
29	Ufficio superiore d'ispezione per le opere pubbliche, di cui all'art. 2 dell'ordinamento 23 dicembre 1915, n. 1979. – Stipendi e indennità fisse al personale di ruolo (*Spese fisse*)	16, 000.00
	Da riportarsi . . .	630, 500.00

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario 1921-1922
	Riporto . . .	630, 500.00
30	Ufficio superiore d'ispezione per le opere pubbliche – Spese varie pel suo funzionamento	18, 000.00
31	Deposito centrale per le truppe coloniali in Napoli – Spese per il personale addettovi e pel funzionamento dei servizi (decreto Luogotenenziale 15 luglio 1915, n. 1171)	220.000.00
	Totale . . .	868.500.00
	Debito vitalizio.	
32	Pensioni ordinarie (*Spesa fissa*).	135, 000.00
33	Indennità per una sola volta, invece di pensione, a termini degli articoli 3, 83 e 109 del Testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (*Spesa obbligatoria*).	10, 000.00
34	Contributo dello Stato pel personale femminile iscritto alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai e quote d'integrazione per le pensioni del personale proveniente dalle Ferrovie dello Stato, avente diritto al trattamento di riposo di cui al Regio decreto 27 novembre 1919, n. 2373 (*Spesa obbligatoria*).	9, 900.00
	Totale . . .	154, 900.00
	Contributi per le Colonie.	
35	Contributo dello Stato nelle spese ordinarie civili della Tripolitania	3, 800, 500.00
36	Contributo dello Stato nelle spese ordinarie militari della Tripolitania	38, 775, 100.00
37	Contributo dello Stato nelle spese ordinarie civili della Cirenaica.	16, 245, 500.00
	Da riportarsi . . .	58, 821, 100.00

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario 1921-1922
	Riporto . . .	58, 821, 100.00
38	Contributo dello Stato nelle spese ordinarie militari della Cirenaica.	28, 000, 000.00
39	Contributo dello Stato nelle spese civili e militari dell'Eritrea (leggi 20 marzo 1910, n. 129, e 1° aprile 1915, n. 448, art. 3)	6, 650, 000.00
40	Contributo dello Stato nelle spese civili e militari della Somalia italiana ivi comprese quelle per gli assegni da corrispondersi ai Sultani di Obia e dei Migiurtini.	5, 593, 000.00
41	Contributo al Ministero della marina per il mantenimento delle Regie navi e dei sambuchi armati nelle acque dell'Eritrea e della Somalia italiana. .	650, 000.00
42	Contributo al Ministero della marina per spese relative alle stazioni radiotelegrafiche della Eritrea e della Somalia Italiana (legge 13 luglio 1914, n. 768).	550, 000.00
	Totale . . .	100, 264, 100.00
	TITOLO II. — Spesa straordinaria.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	Spese generali.	
43	Assegni personali agli agenti subalterni provenienti dalla Amministrazione delle ferrovie dello Stato (art. 11 del R. decreto 22 gennaio 1914, n. 19). (*Spese fisse*)	2, 250.00
44	Indennità temporanea mensile ai funzionari di ruolo (decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314 e R. decreto 3 giugno 1920, n. 737)	630, 000.00
		632, 250.00
	Spese per servizi speciali.	
45	Contributo dello Stato a pareggio del bilancio del Regio Istituto Orientale in Napoli.	217, 800.00

N.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario 1921-1922
	Contributi straordinari per le colonie.	
46	Contributo straordinario dello Stato per provvedere ai servizi straordinari civili nella Tripolitania. .	4, 787, 900.00
47	Contributo straordinario dello Stato per provvedere ai servizi straordinari militari della Tripolitania .	3, 226, 000.00
48	Contributo straordinario dello Stato per provvedere ai servizi straordinari civili nella Cirenaica. . . .	7, 819, 500.00
49	Contributo straordinario per provvedere ai servizi straordinari militari nella Cirenaica.	4, 500, 000.00
50	Assegnazione straordinaria concessa sulla somma di 500 milioni di cui all'articolo 7 del decreto Luogotenenziale 17 novembre 1918, n. 1698, per lavori, opere e forniture ed in genere per spese di utilità pubblica nella Tripolitania e nella Cirenaica (decreto Luogotenenziale 23 marzo 1919, n. 528) (4ª delle quattro rate)	20, 000, 000.00
51	Contributo straordinario dello Stato a favore della Colonia Eritrea per provvedere all'onere derivante dall'estensione in Colonia dei miglioramenti economici concessi al personale civile e militare delle Amministrazioni del Regno	937, 300.00
52	Contributo straordinario dello Stato a favore della Somalia italiana per provvedere all'onere derivante dall'estensione in Colonia dei miglioramenti economici concessi al personale civile e militare delle Amministrazioni del Regno	407, 000.00
		41, 677, 700.00
	CATEGORIA IV. — *Partite di giro.*	
53	Fitto di beni demaniali ad uso od in servizio di amministrazioni governative.	148, 000.00

CAPITOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1921-1922
Num.	Denominazione	
	RIASSUNTO PER TITOLI.	
	TITOLO I. — **Spesa ordinaria.**	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	Spese generali	3, 511, 600.00
	Spese per servizi speciali	868, 500.00
	Debito vitalizio	154, 900.00
	Contributi per le Colonie	100, 264, 100.00
	Totale della categoria prima della parte ordinaria	104, 799, 100.00
	TITOLO II. — **Spesa straordinaria.**	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	Spese generali	632, 250.00
	Spese per servizi speciali	217, 800.00
	Contributi straordinari per le Colonie	41, 677, 700.00
	Totale della categoria prima della parte straordinaria	42, 527, 750.00
	Totale delle spese reali (ordinarie e straordinarie)	147, 326, 850.00
	Categoria IV. — *Partite di giro*	148, 000.00
	RIASSUNTO PER CATEGORIE.	
	Categoria I. — Spese effettive (Parte ordinaria e straordinaria)	147, 326, 850.00
	Categoria IV. — *Partite di giro* (Parte ordinaria) .	148, 000.00
	Totale generale . . .	147, 474, 850.00

ALLEGATO

allo stato di previsione del Ministero delle colonie

Bilancio della Tripolitania

per l'esercizio finanziario 1921-22

Stato di previsione
dell'Entrata della Tripolitania
per l'esercizio finanziario 1921-22.

ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1921-1922
Num.	Denominazione	
	TITOLO I. — Entrate ordinarie.	
	CATEGORIA I. — *Entrate effettive.*	
	Entrate proprie della Colonia.	
1	Proventi doganali, diritti marittimi e sanitari. . .	5, 000, 000.00
2	Proventi dei monopoli.	7, 000, 000.00
3	Tasse sugli affari.	650, 000.00
4	Proventi postali e telegrafici.	1, 250, 000.00
5	Ricchezza mobile	600, 000.00
6	Contributo dei centesimi di guerra (decreti Luogotenenziali 14 dicembre 1915, n. 1845 ; 29 giugno 1916, n. 861, e 23 marzo 1919, n. 477)	26, 000.00
7	Entrate diverse	113, 000.00
8	Proventi eventuali	42, 000.00
9	Aggio sull'oro	4, 000, 000.00
10	Proventi degli stabilimenti militari	350, 000.00
11	Ricupero di somme reintegrabili ad articoli dello stato di previsione della spesa.	*per memoria*
		19, 031, 000.00
	Contributi dello Stato.	
12	Contributo dello Stato nelle spese ordinarie civili. .	3, 800.500.00
13	Contributo dello Stato nelle spese ordinarie militari.	38, 775, 100.00
		42, 575, 600.00

Num.	ARTICOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario 1921-1922
	TITOLO II. — Entrate straordinarie.	
	CATEGORIA I. — *Entrate effettive.*	
14	Contributo dello Stato nelle spese straordinarie civili.	4, 787, 900.00
15	Contributo dello Stato nelle spese straordinarie militari	3, 226, 000.00
16	Assegnazione straordinaria concessa sulla somma di 500 milioni di cui all'articolo 7 del decreto Luogotenenziale 17 novembre 1918, n. 1698, per lavori, opere, forniture ed in genere per spese di pubblica utilità nella Tripolitania e nella Cirenaica (decreto Luogotenenziale 23 marzo 1919, n. 528) (quarta ed ultima rata)	10, 850, 000.00
17	Assegnazione straordinaria proveniente dal prestito contratto dallo Stato con la Cassa depositi e prestiti per la costruzione di strade ferrate in Tripolitania ed in Cirenaica e per la dotazione del relativo materiale rotabile e di trazione (decreto Luogotenenziale 24 aprile 1919, n. 808).	4, 000, 000.00
18	Ricupero di somme reintegrabili ad articoli dello stato di previsione della spesa.	*per memoria*
		22, 863, 900.00
	CATEGORIA III. — *Movimento di capitali.*	
19	Somme provenienti dal mutuo con la Cassa depositi e prestiti per l'esecuzione delle opere pubbliche e la costruzione di strade ferrate a' sensi dell'articolo 13 del decreto Luogotenenziale 27 giugno 1915, n. 990, dell'articolo 6 del decreto Luogotenenziale 9 luglio 1916, n. 843, e dell'articolo 4 del R. Decreto 22 gennaio 1920, n. 84	3, 891, 500.00
20	Ricupero di somme adoperate per l'acquisto di cereali da semina distribuiti ad indigeni ed a coloni italiani bisognosi.	100, 000.00
21	Ricupero di somme adoperate per acquisto di animali da lavoro ceduti ad indigeni ed a coloni italiani bisognosi, contro pagamento rateale del relativo prezzo	50, 000.00
	Da riportarsi . . .	4, 041, 500.00

ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1921-1922
Num.	Denominazione	
	Riporto . . .	4.041, 500.00
22	Ricupero di fondi somministrati a funzionari delegati (articolo 73 ordinamento amministrativo contabile 22 agosto 1915, n. 1363).	*per memoria*
23	Ricavo dalla vendita di beni del demanio patrimoniale	*per memoria*
		4, 041, 500.00
	CATEGORIA IV. — *Partite di giro.*	
24	Fitto di locali demaniali ad uso o in servizio delle Amministrazioni coloniali	130, 000.00

RIASSUNTO PER TITOLI.

TITOLO I. — Entrate ordinarie.

CATEGORIA I. — *Entrate effettive.*

Entrate proprie della Colonia.	19. 031, 000.00
Contributi dello Stato	42, 575, 600.00
Totale entrate ordinarie effettive. .	61, 606, 600.00

TITOLO II. — Entrate straordinarie.

Categoria I. — Entrate effettive.	22, 863, 900.00
Categoria III. — Movimento di capitali.	4, 041, 500.00
Totale entrate straordinarie. . .	26, 905, 400.00
Totale entrate reali.	88.512, 000.00
Categoria IV. — *Partite di giro*	130, 000.00
Totale generale . . .	88, 642, 000.00

ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1921-1922
Num.	Denominazione	
	RIASSUNTO PER CATEGORIA.	
	CATEGORIA I. — *Entrate effettive.*	
	Titolo I. — Entrate ordinarie.	61, 606, 600.00
	Titolo II. — Entrate straordinarie	22, 863, 900.00
	Totale entrate effettive.	84, 470, 500.00
	Categoria III. — *Movimento di capitali*	4, 041, 500.00
	Totale entrate reali.	88, 512, 000.00
	Categoria IV. — *Partite di giro*	130, 000.00
	Totale generale.	88, 642, 000.00

Stato di previsione
della Spesa della Tripolitania
per l'esercizio finanziario 1921-22.

ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1921-1922
Num.	Denominazione	
	TITOLO I. — Spese ordinarie.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	SPESE PER IL GOVERNO ED I SERVIZI CIVILI	
	Spese comuni ai vari servizi.	
1	Assegni al Governatore (art. 2 del Regio decreto 22 gennaio 1914, n. 19).	74, 000.00
2	Personale di ruolo: stipendi e indennità fisse. . . .	3, 492, 000.00
3	Interpreti di ruolo ed avventizi: stipendi e indennità fisse (Regio decreto 15 gennaio 1914, n. 88). . . .	500, 000.00
4	Indennità di equipaggiamento e premi di permanenza; indennità e spese di viaggio per trasferimenti e congedi.	455, 000.00
5	Sussidi ad impiegati e ad agenti subalterni in servizio o già appartenenti all'Amministrazione coloniale e alle loro famiglie.	25, 000.00
6	Compensi per lavori straordinari nell'interesse della Colonia	40, 000.00
7	Acquisto e manutenzione di mobili; spese di cancelleria, stampati, illuminazione e varie d'ufficio, compresa la piccola manutenzione dei locali. . .	500, 000.00
8	Noleggio di autoveicoli militari adibiti a uffici di Governo; benzina, lubrificanti e varie	650, 000.00
9	Acquisto di libri ed opere diverse: spese per il bollettino ufficiale e per altre pubblicazioni nell'interesse dell'Amministrazione coloniale.	40, 000.00
10	Spese per il Parlamento locale, pel Consiglio di Governo e per Commissioni e Delegazioni speciali. .	600, 000.00
	Da riportarsi. . .	6, 376, 000.00

Num.	ARTICOLI Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario 1921-1922
	Riporto . . .	6, 376, 000.00
11	Spese per l'elezione dei membri del Parlamento, dei Consigli amministrativi e municipali	100, 000.00
12	Assegni a capi e notabili indigeni.	392, 000.00
13	Spese per le guardie locali.	750, 000.00
14	Spese pel servizio delle informazioni e altre di natura politica e riservata.	575, 000.00
15	Somma a disposizione del Governatore per spese politiche riservate	25, 000.00
16	Spese segrete	109, 000.00
17	Spese di beneficenza ed assistenza; sussidi ad indigeni ed a nazionali; contributi e sovvenzioni ad istituti locali e spese varie.	610, 000.00
18	Spese di liti	3, 000.00
19	Spese casuali	30, 000.00
		8, 961, 000.00
	Fondo di riserva.	
20	Fondo a disposizione per provvedere a nuove spese e all'eventuale deficienza negli stanziamenti degli articoli per i servizi civili.	500, 000.00
	Spese per i singoli servizi.	
21	Uffici di Governo – Personale provvisorio; funzionari indigeni e spese d'ogni genere pel funzionamento degli uffici.	1.880, 000.00
22	Servizio dei monopoli.	2, 700, 000.00
23	Servizio dogane	65, 500.00
24	Servizio della Regia guardia di finanza – Stipendi, soldo, soprassoldo e indennità agli ufficiali ed al personale di truppa.	1.160, 000.00
25	Servizio della Regia guardia di finanza – Casermaggio, armi, munizioni ed altre pel funzionamento del servizio.	105, 500.00
26	Servizio tasse	45, 000.00
	Da riportarsi . . .	5, 956, 000.00

ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1921-1922
Num.	Denominazione	
	Riporto . . .	5, 956, 000.00
27	Servizio economico commerciale.	50, 000.00
28	Sovvenzioni a favore di enti o istituti con sede in Colonia aventi per iscopo l'insegnamento professionale	300, 000.00
29	Ufficio pesi e misure e del saggio e marchio dei metalli preziosi	1, 000.00
30	Servizio agrario, forestale e zootecnico.	239, 000.00
31	Spese per la colonizzazione; per lo sviluppo della agricoltura, della silvicoltura e dell'allevamento del bestiame; per studi ed esperimenti relativi	611, 000.00
32	Scuola pratica di agricoltura per gl'indigeni. . . .	50, 000.00
33	Servizi marittimi e portuali – Spese pel funzionamento del servizio – Contributo al Ministero della marina per le spese relative alle stazioni radiotelegrafiche costiere (legge 13 luglio 1914, n. 768)	150, 000.00
34	Servizi giudiziari – Corte d'appello e Procura generale di Tripoli.	27, 000.00
35	Servizi giudiziari – Tribunali regionali e Regie Procure e Tribunali Sciaritici	640, 000.00
36	Servizi fondiari	60, 000.00
37	Servizi di pubblica sicurezza.	147, 000.00
38	Servizio dei Reali carabinieri: casermaggio. . . .	100, 000.00
39	Servizi carcerari	450, 000.00
40	Servizi sanitari	1, 250, 000.00
41	Servizi archeologici.	40, 000.00
42	Servizi scolastici	450, 000.00
43	Servizi postali ed elettrici.	720, 000.00
44	Servizio delle opere pubbliche.	141, 000.00
	Da riportarsi . . .	11, 382, 000.00

Num.	ARTICOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario 1921-1922
	Riporto . . .	11, 382, 000.00
45	Manutenzione ed ordinaria riparazione delle opere marittime, stradali, edilizie, igieniche ed esercizio di pozzi	655, 000.00
46	Delegazione del tesoro.	3, 500.00
		12, 040, 500.00
	Restituzioni diverse.	
47	Restituzione di quote di imposta di ricchezza mobile, di entrate diverse ed eventuali e di altri proventi indebitamente percetti.	5, 000.00
	Esercizio di ferrovie e di linee automobilistiche.	
48	Contributo per l'esercizio delle strade ferrate. . .	1, 300, 000.00
49	Sussidi, concorsi e spese per l'esercizio di linee automobilistiche	25, 000.00
		1, 325, 000.00
	Spese per le truppe ed i servizi militari coloniali.	
50	Assegni agli ufficiali, agli impiegati civili, agli operai borghesi, alla truppa italiana ed indigena. . . .	27, 352, 150.00
51	Pane e viveri – Casermaggio e combustibile – Vestiario, spese pel servizio sanitario e spese generali	5, 394, 800.00
52	Foraggio e spese diverse per i quadrupedi – Rimonta e spese per l'allevamento dei cavalli. . . .	2, 937, 800.00
53	Manutenzione, riparazione e rinnovazione del materiale mobile del genio militare e del materiale telegrafico, telefonico e radiotelegrafico di esclusivo servizio militare; alloggiamenti e affitti, lavori di mantenimento e miglioramento degli immobili ad uso militare, servizio dell'acqua potabile; servizio delle ferrovie Decauville – Laboratori, carriaggio e materiali vari di artiglieria .	1, 685, 200.00
	Da riportarsi . . .	37, 369, 950.00

Num.	ARTICOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario 1921-1922
	Riporto . . .	37, 369, 950.00
54	Spese d'ogni genere inerenti al trasporto dei materiali e dei generi di proprietà dello Stato in servizio delle Regie truppe coloniali e per l'acquisto di mezzi di trasporto, di oggetti e di attrezzi occorrenti per la preparazione dei trasporti.	500, 000.00
55	Somma da rimborsare al Ministero della marina per il mantenimento delle Regie navi nelle acque della Colonia e per il servizio semaforico.	385, 000.00
56	Fondo a disposizione per eventuali deficienze degli stanziamenti relative alle spese per le truppe coloniali	520, 150.00
		38, 775, 100.00

TITOLO II. — Spese straordinarie.

CATEGORIA I. — *Spese effettive.*

SPESE PER IL GOVERNO ED I SERVIZI CIVILI.

57	Interessi alla Cassa depositi e prestiti sui prelevamenti in conto del mutuo per opere pubbliche e per costruzioni di strade ferrate, autorizzato dall'art. 13 del decreto Luogotenenziale 27 giugno 1915, n. 990, dall'art. 6 del decreto Luogotenenziale 9 luglio 1916, n. 843, e dall'art. 4 del R. D. 22 gennaio 1920, n. 84.	250, 000.00
58	Assegni a pensionati ed ex impiegati turchi; spese pel disarmo.	34, 000.00
59	Spese eccezionali di carattere politico.	300, 000.00
60	Spese per gli arabi bisognosi immigrati a Tripoli e ad Homs.	140, 000.00
61	Spese per l'istituzione e l'assetto di una biblioteca islamica in Tripoli	20, 000.00
	Da riportarsi . . .	744, 000.00

ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1921-1922
Num.	Denominazione	
	Riporto . . .	744,000.00
62	Contributi ai municipi e concorso nella spesa dei servizi civili presso località ove non esistono municipi	600,000.00
63	Spese varie per servizi sanitari, per la profilassi contro le malattie infettive e pel personale straordinario.	60,400.00
64	Spese per costruzione di linee telegrafiche e telefoniche, per sistemazione di quelle esistenti, per materiali diversi e per dotazione di stampati in uso nei servizi postali ed elettrici (lettera *L*, tabella *A* del decreto Luogotenenziale 27 giugno 1915, n. 990) – (*Spesa ripartita*)	*per memoria*
65	Spese per studi, ricerche ed esperimenti agrologici di carattere straordinario eseguiti a cura dello Stato per la messa in opera della Colonia (*Spesa ripartita* – lettera *E*, tabella *A* del decreto Luogotenenziale 27 giugno 1915, n. 990).	*per memoria*
66	Spese per l'acquisto di cereali da semina da distribuirsi agli agricoltori indigeni bisognosi.	75,000.00
67	Somma da rimborsare al Ministero della marina per il mantenimento delle Regie navi cisterne e per il deposito di rifornimento di Tobruk. . .	88,500.00
68	Spese di ammobigliamento, di arredamento e diverse di primo impianto di nuovi uffici e servizi, stabilimenti, musei e scuole.	180,000.00
69	Indennità caro-viveri al personale di ruolo e provvisorio (decreti Luogotenenziali 19 dicembre 1918, n. 2044, e 15 giugno 1919, n. 1130 e Regi decreti 21 settembre 1919, n. 1833 e 3 giugno 1920, n. 737.	3,040,000.00
		4,787,900.00
	Spese straordinarie per opere pubbliche alle quali si provvede con i fondi del mutuo della Colonia con la Cassa depositi e prestiti, autorizzato dall'art. 13 *del decreto Luogotenenziale* 27 *giugno* 1915, *n.* 990, *dall'art.* 6 *del decreto Luogotenenziale* 9 *luglio* 1916, *n.* 843, *e dall'art.* 4 *del R. D.* 22 *gennaio* 1920, *n.* 84.	
70	Opere marittime – Sistemazione e arredamento dei porti di Tripoli e Homs – Costruzione di fari, fanali e segnalamenti – Impianto di gru, pontili ed altre opere nei porti minori. Esercizio del convoglio effossorio per escavazioni marittime straordinarie .	3,480,000.00
	Da riportarsi . . .	3,480,000.00

ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1921-1922
Num.	Denominazione	
	Riporto . . .	3, 480, 000.00
71	Opere stradali – Sistemazione di strade carovaniere e di strade esterne nelle adiacenze dei centri abitati	175, 000.00
72	Costruzione, acquisto, sistemazione e miglioramento di fabbricati per uffici, per alloggi o adibiti a pubblici servizi	*per memoria*
73	Opere idrauliche	*per memoria*
74	Opere edilizie ed igieniche – Costruzione di pozzi ed acquedotti; piani regolatori, strade interne ed altri provvedimenti per promuovere l'edificazione e lo sviluppo di centri abitati.	160, 000.00
75	Ricerche, assaggi e studi attinenti ai servizi delle opere pubbliche	*per memoria*
76	Personale di ruolo e provvisorio addetto ai servizi delle opere pubbliche straordinarie – Stipendi, indennità ed assegni.	76, 500.00
		3, 831, 500.00
	Spese straordinarie alle quali si provvede con i fondi di cui ai decreti luogotenenziali 17 *novembre* 1918, *n.* 1698, *e* 23 *marzo* 1919, *n.* 528 (Spesa ripartita – quarta ed ultima rata).	
77	Opere marittime – Sistemazione e arredamento di porti della Tripolitania – Costruzione di fari, fanali e segnalamenti – Impianto di gru, pontili ed altre opere	500, 000.00
78	Opere stradali – Sistemazione di strade carovaniere e di strade esterne nelle adiacenze dei centri abitati	600, 000.00
79	Costruzione, acquisto, sistemazione e miglioramento di fabbricati adibiti a pubblici servizi, per uffici, per alloggi e relative spese di primo impianto. .	3, 500, 000.00
80	Opere idrauliche	100, 000.00
81	Opere edilizie ed igieniche – Costruzione di pozzi ed acquedotti; piani regolatori, strade interne ed altri provvedimenti per promuovere l'edificazione e lo sviluppo dei centri abitati	5, 800, 000.00
	Da riportarsi . . .	10, 500, 000.00

ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1921-1922
Num.	Denominazione	
	Riporto . . .	10, 500, 000.00
82	Ricerche, assaggi e studi attinenti ai servizi delle opere pubbliche	200, 000.00
83	Personale di ruolo e provvisorio addetto alle opere pubbliche straordinarie – Stipendi, indennità ed assegni ; funzionamento dei relativi servizi. . . .	150, 000.00
84	Accertamento dei diritti fondiari e primo impianto dei relativi registri – Spese di personale e di ufficio	*per memoria*
85	Scavi ed altri lavori straordinari d'interesse archeologico – Spese di personale e di ufficio.	*per memoria*
86	Costruzione e impianti telegrafici e radiotelegrafici - Spese di personale.	*per memoria*
87	Spese straordinarie per la valorizzazione economica ed agricola della Colonia	*per memoria*
		10, 850, 000.00
	Spese militari.	
88	Indennità temporanea mensile di caro-viveri a favore di ufficiali, sottufficiali e personali civili dell'amministrazione militare in servizio in Colonia (decreto Luogotenenziale 15 giugno 1919, n. 1130 e Regio decreto 3 giugno 1920, n. 737)	1, 226, 000.00
89	Indennità caro-viveri ai militari indigeni dei reparti regolari ed agli indigeni delle bande fisse e mobili; miglioramenti economici alle famiglie dei militari morti in guerra ed agli indigeni congedati per ferite od intermità contratte in servizio che li rendano inabili a lavoro proficuo (decreto Luogotenenziale 31 ottobre 1918, n. 1838).	2, 000, 000.00
		3, 226, 000.00
	Totale delle spese effettive straordinarie	21, 206, 400.00
	CATEGORIA II. — *Costruzione di strade ferrate.*	
	Spese per la costruzione di strade ferrate alle quali si provvede coi fondi del mutuo della Colonia con la Cassa depositi e prestiti autorizzato dall'articolo 13 *del decreto Luogotenenziale* 27 *giugno* 1915, *n.* 990, *dall'art.* 6 *del decreto Luogotenenziale* 9 *luglio* 1916, *n.* 843, *e dell'art.* 4 *del R. D.* 22 *gennaio* 1920, *n.*84.	
90	Costruzione e dotazione di nuove linee ferroviarie; acquisto del relativo materiale rotabile e di trazione	*per memoria*
91	Completamento e dotazione delle linee ferroviarie esistenti ; acquisto del relativo materiale rotabile e di trazione.	*per memoria*

Num.	ARTICOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario 1921-1922
	Spese per la costruzione di strade ferrate alle quali si provvede coi fondi di cui al decreto Luogotenenziale 24 aprile 1919, n. 808.	
92	Costruzione e dotazione di nuove linee ferroviarie; acquisto del relativo materiale rotabile e di trazione (decreto Luogotenenziale 24 aprile 1919, n. 808) (*Spesa ripartita*).	4, 000, 000.00
	Totale Categoria II. . .	4, 000, 000.00
	CATEGORIA III. — *Movimento di capitali.*	
93	Acquisto di cereali da semina da distribuirsi a titolo di prestito ad indigeni ed a coloni italiani bisognosi	100, 000.00
94	Acquisto di animali da lavoro da cedersi ad indigeni ed a coloni italiani bisognosi contro pagamento rateale del relativo prezzo.	50, 000.00
95	Fondi somministrati a funzionari delegati (articolo 73 dell'ordinamento amministrativo-contabile 22 agosto 1915, n. 1363).	*per memoria*
		150, 000.00
	CATEGORIA IV. — *Partite di giro.*	
96	Fitto di edifici demaniali adibiti ad uso e servizio dell'Amministrazione coloniale	130, 000.00
	RIASSUNTO PER TITOLI.	
	TITOLO I. — **Spesa ordinaria.**	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	Spese per il Governo ed i servizi civili:	
	Spese comuni ai vari servizi.	8, 961, 000.00
	Fondo di riserva.	500, 000.00
	Spese per i singoli servizi.	12, 040, 500.00
	Da riportarsi. . .	21, 501, 500.00

Num.	ARTICOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario 1921-1922
	Riporto . . .	21, 501, 500.00
	Restituzioni diverse	5, 000.00
	Esercizio di ferrovie e linee automobilistiche. .	1, 325, 000.00
		22, 831, 500.00
	Spese per le truppe ed i servizi militari coloniali. .	38, 775, 100.00
	Totale spese effettive ordinarie. . . .	61, 606, 600.00
	TITOLO II. — Spesa straordinaria.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	Spese per il Governo ed i servizi civili.	19, 529, 400.00
	Spese militari.	3, 226, 000.00
	Totale delle spese effettive straordinarie	22, 755, 400.00
	Categoria II. — *Costruzione di strade ferrate* . . .	4, 000, 000.00
	Categoria III. — *Movimenti di capitali*	150, 000.00
	Totale delle spese reali (ordinarie e straordinarie)	88, 512, 000.00
	Categoria IV. — Partite di giro	130, 000.00
	Totale generale. .	88, 642, 000.00
	RIASSUNTO PER CATEGORIA.	
	Categoria I. — Spese effettive (Parte ordinaria e straordinaria)	84, 362, 000.00
	Categoria II. — Costruzioni di strade ferrate (Parte straordinaria)	4, 000, 000.00
	Categoria III. — Movimento di capitali (Parte straordinaria)	150, 000.00
	Totale spese reali . . .	88, 512, 000.00
	Categoria IV. — Partite di giro	130, 000.00
	Totale generale . . .	88, 642, 000.00

Riassunto degli stati di previsione
dell'Entrata e della Spesa della Tripolitania
per l'esercizio finanziario 1921-22.

	Competenza per l'esercizio finanziario 1921-1922
TITOLO I. — Parte ordinaria.	
CATEGORIA I. — *Entrate e spese effettive.*	
Entrata	61, 606, 600.00
Spesa	61, 606, 600.00
Differenza	»
TITOLO II. — Parte straordinaria.	
CATEGORIA I. — *Entrate e spese effettive.*	
Entrata	22, 863, 900.00
Spesa	22, 755, 400.00
Differenza	+ 108, 500.00
CATEGORIA II. — *Costruzione di strade ferrate.*	
Entrata	»
Spesa	4, 000, 000.00
Differenza	— 4, 000, 000.00

	Competenza per l'esercizio finanziario 1921-1922
CATEGORIA III. — *Movimento di capitali.*	
Entrata	4, 041, 500.00
Spesa	150, 000.00
Differenza	+ 3, 891, 500.00
CATEGORIA IV. — *Partite di giro.*	
Entrata	130, 000.00
Spesa	130, 000.00
Differenza	»
RIASSUNTO GENERALE DELLE DIFFERENZE.	
Categoria I. — Entrate e spese effettive (parte ordinaria e straordinaria)	+ 108, 500.00
Categoria II. — Costruzioni di strade ferrate (parte straordinaria)	— 4, 000, 000.00
Categoria III. — Movimento di capitali (parte straordinaria)	+ 3, 891, 500.00
Categoria IV. — Partite di giro	»
Differenza totale	»

ALLEGATO

al Bilancio della Tripolitania

Bilancio dell'esercizio delle ferrovie della Tripolitania

per l'esercizio finanziario 1921-22

Stato di previsione
dell'Entrata per le Ferrovie della Tripolitania
per l'esercizio finanziario 1921-22.

ARTICOLI			Competenza per l'esercizio finanziario 1921-1922
Num.	Denominazione		
	ENTRATA		
	TITOLO I. — **Parte ordinaria.**		
1	Prodotti del traffico:		
	A) Viaggiatori	1, 340, 000	
	B) Bagagli	250, 000	
	C) Merci	1, 210, 000	
			2, 800, 000.00
2	Introiti indiretti dell'esercizio.		50, 000.00
3	Introiti per rimborsi di spese:		
	A) Versamenti a magazzino in conto esercizio	4, 000	
	B) Ricuperi in conto indennizzi . . .	2, 000	
	C) Ricuperi diversi	44, 000	
			50, 000.00
4	Introiti con speciale destinazione a reintegro del corrispondente capitolo di spesa:		
	A) Concorsi di terzi nelle spese di straordinaria manutenzione e ricavo materiali dai relativi lavori.	*per memoria*	
	B) Ricavo materiali dal rinnovamento della parte metallica dell'armamento	*per memoria*	
	Da riportarsi . . .		2, 900, 000.00

ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1921-1922
Num.	Denominazione	
	Riporto . . .	2,900,000.00
4	*Segue:* Introiti con speciale destinazione a reintegro del corrispondente capitolo di spesa	
	C) Ricavo dalla demolizione o dalla alienazione del materiale rotabile . . . . . *per memoria*	
	D) Ricavo di materiali dal rinnovamenta delle traverse . . . . . *per memoria*	
	———	*per memoria*
5	Contributo a carico del bilancio generale della Tripolitania nelle spese ordinarie d'esercizio	1,300,000.00
	Totale della parte ordinaria . . .	4,200,000.00
	TITOLO II. — **Parte straordinaria.**	
6	Fondo di dotazione ai sensi degli articoli 30 e 32 delle norme approvate con Regio decreto 9 marzo 1913, n. 314	200,000.00
7	Contributo a carico del bilancio della Colonia nelle spese di carattere patrimoniale	*per memoria*
8	Introiti straordinari da assegnarsi alle spese di carattere patrimoniale:	
	A) Rimborsi e concorsi di terzi . . *per memoria*	
	B) Ricavo dalla vendita di beni immobili . . . . . *per memoria*	
	C) Materiali di disfacimento ed esuberanti al patrimonio ferroviario *per memoria*	
	D) Diversi . . . . . *per memoria*	
	———	*per memoria*
	Totale della parte straordinaria. . .	200,000.00
	Totale delle entrate ordinarie e straordinarie. .	4,400,000.00

Stato di previsione

della Spesa per le Ferrovie della Tripolitania

per l'esercizio finanziario 1921-22.

Num.	ARTICOLI — Denominazione		Competenza per l'esercizio finanziario 1921-1922
	SPESA		
	TITOLO I. — **Parte ordinaria.**		
	§ 1. — *Spese ordinarie di esercizio.*		
1	Quota rimborso spese generali alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato (km. 260 a lire 1000).		260, 000.00
2	Spese dell'ufficio di dirigenza:		
	A) Personale	390, 000	
	B) Diverse	10, 000	
			400, 000.00
3	Spese del servizio movimento:		
	A) Personale:		
	1. Stazioni 270, 000		
	2. Convogli (scorta treni) . 55, 000		
		325, 000	
	B) Indennizzi per perdite ed avarie . .	2, 000	
	C) Diverse	23, 000	
			350, 000.00
4	Spese del servizio trazione e veicoli:		
	A) Personale (locomozione).	230, 000	
	B) Combustibile	1, 000, 000	
	C) Materie per pulizia ed untura . .	100, 000	
	D) Fornitura e pompatura d'acqua .	30, 000	
	E) Diverse	5, 000	
	F) Manutenzione e riparazione rotabili:		
	1. Personale 430, 000		
	2. Materie, materiali e diverse 105, 000		
		535, 000	
			1, 900, 000.00
	Da riportarsi . . .		2, 910, 000.00

ARTICOLI			Competenza per l'esercizio finanziario 1921-1922
Num.	Denominazione		
	Riporto . . .		2, 910, 000.00
5	Spese del servizio lavori:		
	A) Personale	815, 000	
	B) Diverse	35, 000	
			850, 000.00
6	Spese generali di esercizio:		
	A) Affitto, adattamento e riparazione locali	10, 000	
	B) Diverse	75, 000	
			85, 000.00
	Totale § 1 . . .		3, 845, 000.00
	§ 2. — *Spese complementari.*		
7	Lavori per riparare e prevenire danni di forza maggiore		5, 000.00
8	Rinnovamento della parte metallica d'armamento		47, 000.00
9	Rinnovamento delle traverse		173, 000.00
10	Rinnovamento del materiale rotabile.		110, 000.00
	Totale § 2 . . .		335, 000.00
	§ 3. — *Spese accessorie.*		
11	Versamento al bilancio della Tripolitania dell'avanzo della gestione		*per memoria*
	Totale della parte ordinaria (§ 1 e § 2) . . .		4, 180, 000.00

ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1921 1922
Num.	Denominazione	
	TITOLO II. — Parte straordinaria.	
12	Erogazione del fondo di dotazione assegnato ai sensi degli articoli 30 e 32 delle norme approvate con Regio decreto 9 marzo 1913, n. 314	200, 000.00
13	Acquisto di materiale rotabile	*per memoria*
14	Lavori in conto patrimoniale ed acquisto di stabili	20, 000.00
15	Materiali d'esercizio in aumento di dotazione. . .	*per memoria*
	Totale della parte straordinaria . . .	220, 000.00
	Totale delle spese ordinarie e straordinarie. .	4, 400, 000.00

ALLEGATO

allo stato di previsione del Ministero delle colonie

Bilancio della Cirenaica

per l'esercizio finanziario 1921-22

Stato di previsione
dell'Entrata della Cirenaica
per l'esercizio finanziario 1921-22.

ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1921-1922
Num.	Denominazione	
	TITOLO I. — Entrate ordinarie.	
	CATEGORIA I. — *Entrate effettive.*	
	Entrate proprie della Colonia.	
1	Proventi doganali, diritti marittimi e sanitari. . .	4, 870, 000.00
2	Proventi dei monopoli	5, 000, 000.00
3	Tasse sugli affari	400, 000.00
4	Proventi postali e telegrafici	750, 000.00
5	Ricchezza mobile	700, 000.00
6	Contributo dei centesimi di guerra (decreti Luogotenenziali 14 dicembre 1915, n. 1845; 29 giugno 1916, n. 861, e 23 marzo 1919, n. 477) . . .	30, 000.00
7	Entrate diverse	40, 000.00
8	Entrate di aziende speciali e di stabilimenti sanitari	335, 000.00
9	Proventi eventuali	515, 000.00
10	Aggio sull'oro	1, 000, 000.00
11	Proventi degli stabilimenti militari	300, 000.00
12	Ricupero di somme reintegrabili ad articoli dello stato di previsione della spesa.	*per memoria*
		13, 940, 000.00
	Contributi dello Stato.	
13	Contributo dello Stato nelle spese ordinarie civili .	16, 245, 500.00
14	Contributo dello Stato nelle spese ordinarie militari	28, 000, 000.00
		44, 245, 500.00

ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1921-1922
Num.	Denominazione	
	TITOLO II. — Entrate straordinarie.	
	CATEGORIA I. — *Entrate effettive.*	
15	Contributo dello Stato nelle spese straordinarie civili	7, 819, 500.00
16	Contributo dello Stato nelle spese straordinarie militari	4, 500, 000.00
17	Assegnazione straordinaria concessa sulla somma di 500 milioni di cui all'articolo 7 del decreto Luogotenenziale 17 novembre 1918, n. 1698, per lavori, opere e forniture ed in genere per spese di pubblica utilità nella Tripolitania e nella Cirenaica (decreto Luogotenenziale 23 marzo 1919, n. 528), (quarta ed ultima rata)	9, 150, 000.00
18	Assegnazione straordinaria provaniente dal prestito contratto dallo Stato con la cassa deposito e Prestiti per la costruzione di strade ferrate in Tripolitania ed in Cirenaica e per la dotazione del relativo materiale rotabile e di trazione (decreto Luogotenenziale 24 aprile 1919, n. 808) 2ª delle dieci rate	4, 000, 000.00
19	Ricupero di somme reintegrabili ad articoli dello stato di previsione della spesa.	*per memoria*
		25, 469, 500.00
	CATEGORIA III. — *Movimento di capitali.*	
20	Somme provenienti dal mutuo con la Cassa depositi e prestiti per l'esecuzione delle opere pubbliche e la costruzione di strade ferrate a' sensi dell'articolo 13 del decreto Luogotenenziale 27 giugno 1915, n. 990, all'articolo 6 del decreto Luogotenenziale 9 luglio 1916, n. 843, e dell'art. 4 del R. decreto 22 gennaio 1920, n. 84.	3, 155, 200.00
21	Ricupero di somme adoperate per l'acquisto di cereali da semina distribuiti ad indigeni ed a coloni italiani bisognosi	175, 000.00
22	Ricupero di somme adoperate per l'acquisto di animali da lavoro ceduti ad indigeni ed a coloni italiani bisognosi contro pagamento rateale del relativo prezzo.	125, 000.00
	Da riportarsi . . .	3, 455, 200.00

ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1921-1922
Num.	Denominazione	
	Riporto . . .	3, 455, 200.00
23	Ricupero di fondi somministrati a funzionari delegati (articolo 73 ordinamento amministrativo-contabile 22 agosto 1915, n. 1363).	*per memoria*
24	Ricavo vendita beni del demanio patrimoniale. . .	*per memoria*
		3, 455, 200.00
	CATEGORIA IV. — *Partite di giro.*	
25	Fitto di locali demaniali ad uso o in servizio dell'Amministrazione coloniale.	1, 000, 000.00

RIASSUNTO PER TITOLI.

TITOLO I. — Entrate ordinarie.

CATEGORIA I. — *Entrate effettive.*

Entrate proprie della Colonia.	13, 940, 000.00
Contributi dello Stato.	44, 245, 500.00
Totale entrate ordinarie effettive. .	58, 185, 500.00

TITOLO II. — Entrate straordinarie.

Categoria I. — Entrate effettive	25, 469, 500.00
Categoria III. — Movimento di capitali.	3, 455, 200.00
Totale entrate straordinarie. . . .	28, 924, 700.00
Totale entrate reali.	87, 110, 200.00
Categoria IV. — Partite di giro	1, 000, 000.00
Totale generale . . .	88, 110, 200.00

ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1921-1922
Num.	Denominazione	
	RIASSUNTO PER CATEGORIE.	
	CATEGORIA I. — *Entrate effettive.*	
	Titolo I. — Entrate ordinarie	58, 185, 500.00
	Titolo II. — Entrate straordinarie	25, 469, 500.00
	Totale entrate effettive. . . .	83, 655, 000.00
	Categoria III. — Movimento di capitali	3, 455, 200, 00
	Totale entrate reali.	87, 110, 200.00
	Categoria IV. — Partite di giro	1, 000, 000.00
	Totale generale . . .	88, 110, 200.00

Stato di previsione
della Spesa della Cirenaica
per l'esercizio finanziario 1921-22.

ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1921-1922
Num.	Denominazione	
	TITOLO I. — Spesa ordinaria.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	SPESE PER IL GOVERNO E PER L'AMMINISTRAZIONE CIVILE.	
	Spese comuni ai vari servizi.	
1	Assegni al Governatore (art. 2 del Regio decreto 22 gennaio 1914, n. 19).	74, 000.00
2	Personale di ruolo: stipendi e indennità fisse. . . .	3, 316, 000.00
3	Interpreti di ruolo ed avventizi: stipendi e indennità fisse (Regio decreto 15 gennaio 1914, n. 88) . .	370, 000.00
4	Indennità di equipaggiamento e premi di permanenza; indennità e spese di viaggio per trasferimenti e congedi.	500, 000.00
5	Sussidi ad impiegati e ad agenti subalterni in servizio o già appartenenti all'Amministrazione coloniale ed alle loro famiglie.	50, 000.00
6	Compensi per lavori straordinari nell'interesse della Colonia.	50, 000.00
7	Acquisto e manutenzione di mobili; spese di cancelleria, stampati, illuminazione e varie d'ufficio, compresa la piccola manutenzione dei locali . . .	400, 000.00
8	Spese per gli autoveicoli per gli uffici di Governo e per i dipendenti servizi.	650, 000.00
9	Acquisto di libri ed opere diverse; spese per il Bollettino ufficiale e per altre pubblicazioni nello interesse dell'Amministrazione coloniale.	50, 000.00
10	Spese per il Parlamento locale, pel Consiglio di Governo e per Commissioni e Delegazioni speciali. . .	1. 000, 000.00
	Da riportarsi . . .	6, 460, 000.00

ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1921-1922
Num.	Denominazione	
	Riporto . . .	6, 460, 000.00
11	Assegni a capi e notabili	3, 005, 000.00
12	Spese per i servizi di polizia e di sicurezza nelle case affidate all'Amministrazione autonoma dell'Emiro, ai sensi del R. decreto 25 ottobre 1920, n. 1755, e relativi contributi	3, 255, 000.00
13	Spese pel servizio delle informazioni ed altre di natura politica e riservata	400, 000.00
14	Somma a disposizione del Governatore per spese politiche riservate	25, 000.00
15	Spese segrete	190, 000.00
16	Spese di beneficenza ed assistenza; sussidi ad indigeni ed a nazionali; contributi e sovvenzioni ad istituti locali e spese varie	225, 000.00
17	Spese di liti	5, 000.00
18	Spese casuali	20, 000.00
		13, 585, 000.00
	Fondo di riserva.	
19	Fondo a disposizione per provvedere a nuove spese ed all'eventuale deficienza negli stanziamenti degli articoli per i servizi civili	400, 000.00
	Spese per i singoli servizi.	
20	Uffici di Governo – Personale provvisorio; funzionari indigeni e spese d'ogni genere pel funzionamento degli Uffici	1, 840, 000.00
21	Servizi dei monopoli	1, 666, 000.00
22	Servizio dogane	57, 500.00
23	Servizio della Regia Guardia di finanza - Stipendi, soldo, soprassoldo e indennità agli ufficiali ed al personale di truppa	580, 000.00
24	Servizio della Regia Guardia di finanza - Casermaggio, armi, munizioni ed altre spese pel funzionamento del servizio	48, 000.00
25	Servizio tasse	33, 000.00
	Da riportarsi . . .	4, 224, 500.00

ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1921-1922
Num.	Denominazione	
	Riporto . . .	4, 224, 500.00
26	Servizio economico-commerciale.	100, 000, 00
27	Ufficio pesi e misure e del saggio e marchio dei metalli preziosi.	10, 500.00
28	Scuola d'arte e mestieri.	100, 000.00
29	Servizio agrario, forestale e zootecnico.	230, 000.00
30	Spese per la colonizzazione, per lo sviluppo dell'agricoltura, della silvicoltura, dell'allevamento del bestiame e per studi ed esperimenti relativi. . . .	1, 500, 000.00
31	Scuola pratica di agricoltura per gli indigeni	100, 000.00
32	Servizi marittimi e portuali - Spese pel funzionamento del servizio e contributo al Ministero della marina per le spese relative alle stazioni radiotelegrafiche costiere (legge 13 luglio 1914, n. 768) .	460, 000.00
33	Servizi giudiziari - Tribunali regionali - Regie procure e tribunali sciaritici.	480, 000.00
34	Servizi fondiari.	72, 000.00
35	Servizi di pubblica sicurezza.	97, 000.00
36	Bande irregolari indigeni – Servizio di polizia nei territori delle tribù e sicurezza delle linee di comunicazione, ecc.	3, 000, 000.00
37	Servizio dei Reali carabinieri : casermaggio	100, 000.00
38	Servizi carcerari	640, 000.00
39	Servizi sanitari.	2, 510, 000.00
40	Servizi archeologici	51, 000.00
41	Servizi scolastici	360, 000.00
42	Servizi postali ed elettrici	746, 000.00
43	Servizio delle opere pubbliche	120, 000.00
44	Manutenzione ed ordinaria riparazione delle opere marittime, stradali, edilizie, igieniche ed esercizio dei pozzi.	600, 000.00
45	Delegazione del Tesoro	12, 000.00
		15, 513, 000.00

Num.	ARTICOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario 1921-1922
	Restituzioni diverse.	
46	Restituzione di quote di imposta di ricchezza mobile, di entrate diverse ed eventuali e di altri proventi indebitamente percetti	10, 000.00
	Esercizio di ferrovie e di linee automobilistiche.	
47	Contributo per l'esercizio delle strade ferrate	677, 500.00
48	Sussidi, concorsi e spese per l'esercizio di linee automobilistiche	*per memoria*
		677, 500.00
	SPESE PER LE TRUPPE ED I SERVIZI MILITARI COLONIALI.	
49	Assegni agli ufficiali, agli impiegati civili, agli operai borghesi, alla truppa italiana ed indigena . . .	18, 727, 700.00
50	Pane e viveri - Casermaggio e combustibile, vestiario, spese pel servizio sanitario e spese generali	4, 983, 800.00
51	Foraggio e spese diverse per i quadrupedi - Rimonta e spese per l'allevamento dei cavalli	2, 112, 700.00
52	Manutenzione, riparazione e rinnovazione del materiale mobile del Genio militare, del materiale telegrafico, telefonico e radiotelegrafico di esclusivo servizio militare; alloggiamenti e affitti, lavori di mantenimento e miglioramento degli immobili ad uso militare; servizio dell'acqua potabile; servizio delle ferrovie Decauville - Laboratori, carreggio e materiali vari d'artiglieria - Servizio automobilistico e servizio d'aviazione	1, 042, 000.00
53	Spese d'ogni genere inerenti al trasporto dei materiali e dei generi di proprietà dello Stato in servizio delle Regie truppe coloniali e per l'acquisto di mezzi di trasporto, di oggetti e di attrezzi occorrenti per la preparazione dei trasporti	500, 000.00
	Da riportarsi . . .	27, 366, 200.00

ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1921-1922
Num.	Denominazione	
	Riporto . . .	27, 366, 200.00
54	Somma da rimborsare al Ministero della marina per il mantenimento delle Regie navi nelle acque della Colonia e per il servizio semaforico	395, 000.00
55	Fondo a disposizione per eventuali deficienze degli stanziamenti per le spese relative alle truppe coloniali	238, 800.00
		28, 000, 000.00
	TITOLO II. — Spesa straordinaria.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	SPESE PER IL GOVERNO ED I SERVIZI CIVILI.	
56	Interessi alla Cassa depositi e prestiti sui prelevamenti in conto del mutuo per opere pubbliche e per costruzioni di strade ferrate, autorizzato dall'articolo 13 del decreto Luogotenenziale 27 giugno 1915, n. 990, dall'articolo 6 del decreto Luogotenenziale 9 luglio 1916, n. 843, e dall'articolo 4 del R. D. 22 gennaio 1920, n. 84	250, 000.00
57	Assegni a pensionati e ad ex-impiegati turchi. . . .	20, 000.00
58	Spese eccezionali di carattere politico.	1, 200, 000.00
59	Contributi ai municipi e concorso nella spesa dei servizi civili presso le località ove non esistono municipi	1, 200, 000.00
60	Spese d'impianto per servizi sanitari, per la profilassi delle malattie infettive e pel relativo personale straordinario	400, 000.00
61	Spese per costruzione di linee telegrafiche e telefoniche, per sistemazione di quelle esistenti, per materiali diversi e per dotazione di stampati in uso nei servizi postali ed elettrici (lettera *l*, tabella *A*, del decreto Luogotenenziale 27 giugno 1915, n. 990 - *Spesa ripartita*).	*per memoria*
	Da riportarsi . . .	3, 070, 000.00

Num.	ARTICOLI Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario 1921-1922
	Riporto . . .	3,070,000.00
62	Spese per studi, ricerche ed esperimenti agrologici di carattere straordinario eseguiti a cura dello Stato per la messa in valore della Colonia (*Spesa ripartita*, lettera *c*, tabella *A*, decreto Luogotenenziale 27 giugno 1915, n. 990).	*per memoria*
63	Spese di qualsiasi natura per i rilievi topografici della carta 1:100,000 della Cirenaica e per la sua pubblicazione; nonchè per la produzione di carte interessanti la Colonia eseguite dall' Istituto geografico militare	200,000.00
64	Spese per l'acquisto di cereali da semina da distribuirsi agli agricoltori indigeni bisognosi	50,000.00
65	Fondo per spese stradali ad integrazione delle somme derivanti dal mutuo con la Cassa depositi e prestiti e dal decreto Luogotenenziale 23 marzo 1919, n. 528.	800,000.00
66	Spese straordinarie per l'incremento del traffico carovaniero, dei mercati e delle fiere	50,000.00
67	Spese per acquisto di galleggianti per i servizi marittimi e doganali e riparazioni straordinarie ai galleggianti stessi	50,000.00
68	Somma da rimborsare al Ministero della marina per il mantenimento delle Regie navi cisterne e per il deposito di rifornimento di Tobruk	88,500.00
69	Spese di ammobiliamento, di arredamento e diverse di primo impianto di nuovi uffici e servizi, stabilimenti, musei e scuole	300,000.00
70	Assegno personale a S. E. il Governatore, e ritenute, a carico del bilancio della Colonia, per ricchezza mobile ed entrate del Tesoro, sugli assegni di Sua Eccellenza stessa	10,100.00
71	Indennità di caro-viveri al personale di ruolo e provvisorio (decreti Luogotenenziali 19 dicembre 1918, n. 2044; 15 giugno 1919, n. 1130 e Regi decreti 21 settembre 1919, n. 1833 e 3 giugno 1920, n. 737. .	3,200,900.00
		7,819,500.00

ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1921-1922
Num.	Denominazione	
	Spese straordinarie per opere pubbliche alle quali si provvede con i fondi del mutuo della Colonia con la Cassa depositi e prestiti, autorizzato dall'art. 13 *del decreto Luogotenenziale* 27 *giugno* 1915, *n.* 990; *dall'art.* 6 *del decreto Luogotenenziale* 9 *luglio* 1916, *n.* 843, *e dall'art.* 4 *del R. D.* 22 *gennaio* 1920, *n.* 84.	
72	Opere marittime - Costruzione e arredamento dei porti di Bengasi e di Derna. Costruzione di fari, fanali e segnalamenti. Impianti di gru, pontili ed altre opere nei porti minori. Esercizio del convoglio effossorio per escavazioni marittime straordinarie.	1, 100, 000.00
73	Opere stradali - Sistemazione di carovaniere e di strade esterne nelle adiacenze dei centri abitati . .	300, 000.00
74	Costruzione, acquisto, sistemazione e miglioramento di fabbricati per uffici, per alloggi, o adibiti a pubblici servizi	530, 000.00
75	Opere idrauliche	60, 000.00
76	Opere edilizie ed igieniche; costruzioni di pozzi e acquedotti; piani regolatori, strade interne ed altri provvedimenti per promuovere l'edificazione e lo sviluppo dei centri abitati	1, 100, 000.00
77	Ricerche, assaggi e studi attinenti ai servizi delle opere pubbliche	*per memoria*
78	Personale di ruolo e provvisorio addetto ai servizi delle opere pubbliche straordinarie - Stipendi, indennità e assegni	65, 200.00
		3, 155, 200.00
	Spese straordinarie alle quali si provvede con i fondi di cui ai decreti Luogotenenziali 17 *novembre* 1918, *n.* 1698, *e* 23 *marzo* 1919, *n.* 528 (Spesa ripartita - 4ª ed ultima rata).	
79	Opere marittime - Sistemazione e arredamento dei porti della Cirenaica - Costruzione di fari, fanali e segnalamenti - Impianto di gru, pontili ed altre opere.	*per memoria*
80	Opere stradali - Sistemazione di strade carovaniere e di strade esterne nelle adiacenze dei centri abitati .	*per memoria*
81	Costruzione, acquisto, sistemazione e miglioramento di fabbricati adibiti a pubblici servizi, per uffici o per alloggi e relative spese di primo impianto . .	5, 300, 000.00
82	Opere idrauliche	850, 000.00
83	Opere edilizie ed igieniche; costruzione di pozzi ed acquedotti; piani regolatori, strade interne ed altri provvedimenti per promuovere l'edificazione e lo sviluppo dei centri abitati	1, 400, 000.00
	Da riportarsi . . .	7, 550, 000.00

ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1921-1922
Num.	Denominazione	
	Riporto . . .	7, 550, 000.00
84	Ricerche, assaggi e studi attinenti ai servizi delle opere pubbliche	*per memoria*
85	Personale di ruolo e provvisorio addetto alle opere pubbliche straordinarie - Stipendi, indennità ed assegni ; funzionamento dei relativi servizi	1, 400, 000.00
86	Accertamento dei diritti fondiari e primo impianto dei relativi registri - Spese di personale e di ufficio	*per memoria*
87	Scavi ed altri lavori straordinari di interesse archeologico - Spese di personale e di ufficio	*per memoria*
88	Costruzione ed impianti telegrafici e radio-telegrafici - Spese di personale	*per memoria*
89	Spese straordinarie per la valorizzazione economica ed agricola della Cirenaica	200, 000.00
		9, 150, 000.00
	Spese straordinarie civili . . .	20, 124, 700.00
	SPESE MILITARI	
90	Indennità temporanea mensile e di caro-viveri a favore di ufficiali e sottufficiali e di personale civile dell'Amministrazione militare ai sensi del decreto Luogotenenziale 15 giugno 1919, n. 1130 e del Regio decreto 3 giugno 1920, n. 737	2, 200, 000.00
91	Indennità caro-viveri ai militari indigeni dei reparti regolari ed agli indigeni delle bande fisse e mobili; miglioramenti economici alle famiglie dei militari indigeni morti in guerra, ed agli indigeni congedati per ferite od infermità contratte in servizio che li rendono inabili a lavoro proficuo (decreto Luogotenenziale 31 ottobre 1918, n. 1838.	2, 300, 000.00
	Spese straordinarie militari . . .	4, 500, 000.00
	Totale delle spese effettive straordinarie.	24, 624, 700.00
	CATEGORIA II. — *Costruzione di strade ferrate.*	
	Spese alle quali si provvede con i fondi del mutuo della Colonia con la Cassa depositi e prestiti, autorizzato dall'articolo 13 *del decreto Luogotenenziale* 27 *giugno* 1915, *n.* 990, *dall'articolo* 6 *del decreto Luogotenenziale* 9 *luglio* 1916, *n.* 843, *e dall'articolo* 4 *del R. D.* 22 *gennaio* 1920, *n.* 84.	
92	Costruzione e dotazione di nuove linee ferroviarie ; acquisto del relativo materiale rotabile e di trazione	*per memoria*

ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1921-1922
Num.	Denominazione	
	Spese alle quali si provvede con i fondi del mutuo dello Stato con la Cassa depositi e prestitidi cui al decreto Luogotenenziale 24 aprile 1919, n. 808.	
93	Costruzione e dotazione di nuove linee ferroviarie; acquisto del relativo materiale rotabile e di traziene (decreto Luogotenenziale 24 aprile 1919, n. 808). Spesa ripartita, 2ª delle dieci rate	4, 000, 000.00
	Totale delle spese per costruzioni ferroviarie.	4, 000, 000.00
	CATEGORIA III. — *Movimento di capitali.*	
94	Acquisto di cereali da semina da distribuirsi a titolo di prestito ad indigeni ed a coloni italiani bisognosi	175, 000.00
95	Acquisto di animali da lavoro da cedersi ad indigeni ed a coloni italiani bisognosi contro pagamento rateale del relativo prezzo	125, 000.00
96	Fondi somministrati a funzionari delegati (art. 73 dell'ordinamento amministrativo contabile 22 agosto 1915, n. 1363).	*per memoria*
		300, 000.00
	CATEGORIA IV. — *Partite di giro.*	
97	Fitto di edifici demaniali adibiti ad uso e servizio dell'Amministrazione coloniale	1, 000, 000.00
	RIASSUNTO PER TITOLI.	
	TITOLO I. — **Spesa ordinaria.**	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	Spese per il Governo ed i servizi civili:	
	Spese comuni ai vari servizi	13, 585, 000.00
	Fondo di riserva	400, 000.00
	Spese per i singoli servizi	15, 513, 000.00
	Restituzioni diverse	10, 000.00
	Esercizio di ferrovie e di linee automobilistiche . .	677, 500.00
		30, 185, 500.00
	Spese per le truppe ed i servizi militari coloniali . . .	28, 000, 000.00
	Totale delle spese effettive ordinarie	58, 185, 500.00

ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1921-1922
Num.	Denominazione	
	TITOLO II. — Spesa straordinaria.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	Spese per il Governo ed i servizi civili	20, 124, 700.00
	Spese per il Governo ed i servizi militari	4, 500, 000.00
	Totale delle spese effettive (straordinarie)	24, 624, 700.00
	CATEGORIA II. — *Costruzione di strade ferrate* . .	4, 000, 000.00
	CATEGORIA III. — *Movimento di capitali*	300, 000.00
	Totale delle spese reali (ordinarie e straordinarie)	87, 110, 200.00
	CATEGORIA IV. — *Partite di giro*	1, 000, 000.00
	Totale generale. .	88, 110, 200.00
	RIASSUNTO PER CATEGORIE.	
	Categoria I. — Spese effettive (Parte ordinaria e straordinaria)	82, 810, 200.00
	Categoria II. — Costruzione di strade ferrate (Parte straordinaria)	4, 000, 000.00
	Categoria III. — Movimento di capitali (Parte straordinaria)	300, 000.00
	Totale spese reali. . .	87, 110, 200.00
	Categoria IV. — Partite di giro.	1, 000, 000.00
	Totale generale. . .	88, 110, 200.00

Riassunto degli stati di previsione
dell' Entrata e della Spesa della Cirenaica
per l'esercizio finanziario 1921-22.

	Competenza per l'esercizio finanziario 1921-1922
TITOLO I. — Parte ordinaria.	
CATEGORIA I. — *Entrate e spese effettive.*	
Entrata	58, 185, 500.00
Spesa	58, 185, 500.00
Differenza	»
TITOLO II. — Parte straordinaria.	
CATEGORIA I. — *Entrate e spese effettive.*	
Entrata	25, 469, 500.00
Spesa	24, 624, 700.00
Differenza	+ 844, 800.00
CATEGORIA II. — *Costruzione di strade ferrate.*	
Entrata	»
Spesa	4, 000, 000.00
Differenza	— 4, 000, 000.00

	Competenza per l'esercizio finanziario 1921-1922
CATEGORIA III. — *Movimento di capitali.*	
Entrata	3, 455, 200.00
Spesa	300, 000.00
Differenza . . .	— 3, 155, 200.00
CATEGORIA IV. — *Partite di giro.*	
Entrata	1, 000, 000.00
Spesa	1, 000, 000.00
Differenza . . .	»

RIASSUNTO GENERALE DELLE DIFFERENZE.

Categoria I. — Entrate e spese effettive (parte ordinaria e straordinaria).	+ 844, 800.00
Categoria II. — Costruzione di strade ferrate (parte straordinaria)	— 4, 000, 000.00
Categoria III. — Movimento di capitali (parte straordinaria)	— 3, 155, 200.00
Categoria IV. — Partite di giro	»
Differenza complessiva . . .	»

ALLEGATO

al Bilancio della Cirenaica

Bilancio dell'esercizio delle ferrovie della Cirenaica

per l'esercizio finanziario 1921-22

Stato di previsione
dell'Entrata per le Ferrovie della Cirenaica
per l'esercizio finanziario 1921-22.

ARTICOLI			Competenza per l'esercizio finanziario 1921-1922
Num.	Denominazione		
	ENTRATA		
	TITOLO I. — **Parte ordinaria.**		
1	Prodotti del traffico:		
	A) Viaggiatori	145,000	
	B) Bagagli	25,000	
	C) Merci	140,000	
			310, 000.00
2	Introiti indiretti dell'esercizio		50, 000.00
3	Introiti per rimborsi di spese:		
	A) Versamenti a magazzino in conto esercizio	2,000	
	B) Ricuperi diversi	43,000	
			45, 000.00
4	Introiti con speciale destinazione a reintegro del corrispondente articolo di spesa:		
	A) Concorsi di terzi nelle spese di straordinaria manutenzione e ricavo materiali dai relativi lavori.	*per memoria*	
	B) Ricavo materiali dal rinnovamento della parte metallica dell'armamento	*per memoria*	
	C) Ricavo dalla demolizione o dalla alienazione del materiale rotabile	*per memoria*	
	D) Ricavo di materiali dal rinnovamento delle traverse	*per memoria*	
			per memoria
5	Contributo del bilancio generale della Cirenaica nelle spese ordinarie d'esercizio		677, 500.00
	Totale parte ordinaria . . .		1, 082, 500.00

ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1921-1922
Num.	Denominazione	
	TITOLO II. — Parte straordinaria.	
6	Fondo di dotazione ai sensi degli articoli 30 e 32 delle norme approvate con Regio decreto 9 marzo 1913, n. 314	100,000.00
7	Contributo del bilancio generale della Cirenaica nelle spese di carattere patrimoniale.	*per memoria*
8	Introiti straordinari da assegnarsi alle spese di carattere patrimoniale:	
	A) Rimborsi e concorsi di terzi . . . *per memoria*	
	B) Ricavo della vendita di beni immobili . . . . . *per memoria*	
	C) Materiali di disfacimento ed esuberanti pertinenti al patrimonio ferroviario . . . . . *per memoria*	
	D) Diversi . . . . . *per memoria*	
		per memoria
	Totale della parte straordinaria	100,000.00
	Totale delle entrate ordinarie e straordinarie. . .	1,182,500.00

Stato di previsione

della Spesa per le Ferrovie della Cirenaica

per l'esercizio finanziario 1921-22.

Num.	ARTICOLI — Denominazione			Competenza per l'esercizio finanziario 1921-1922
	SPESA			
	TITOLO I. — **Parte ordinaria.**			
	§. 1. — *Spese ordinarie di esercizio.*			
1	Quota rimborso spese generali alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato (km. 75 a lire 1, 000) .			75, 000.00
2	Spese dell'ufficio di dirigenza :			
	A) Personale		225,000	
	B) Diverse		10,000	
				235, 000.00
3	Spese del Servizio Movimento :			
	A) Personale :			
	1. Stazioni	65,000		
	2. Convogli (scorta treni)	15,000		
			80,000	
	B) Indennizzi per perdite ed avarie . .		3,000	
	C) Diverse		7,000	
				90, 000.00
4	Spese del servizio Trazione e Veicoli :			
	A) Personale locomozione		80,000	
	B) Combustibile.		150,000	
	C) Materie per pulizia ed untura . .		10,000	
	D) Fornitura e pompatura d'acqua .		15,000	
	E) Diverse		2,000	
	F) Manutenzione e riparazione rotabili :			
	1. Personale	100,000		
	2. Materie, materiali e diverse	38,000		
			138,000	
				395, 000.00
	Da riportarsi . . .			795, 000.00

ARTICOLI			Competenza per l'esercizio finanziario 1921-1922
Num.	Denominazione		
	Riporto . . .		795, 000.00
5	Spese del Servizio Lavori:		
	A) Personale	130,000	
	B) Diverse	10,000	
			140, 000.00
6	Spese generali di esercizio:		
	A) Affitto, adattamento e riparazione locali	2,500	
	B) Diverse	26,000	
			28, 500.00
	Totale § 1 . . .		963, 500.00
	§. 2. — *Spese complementari.*		
7	Lavori per riparare e prevenire danni di forza maggiore		*per memoria*
8	Rinnovamento della parte metallica d'armamento		16, 000.00
9	Rinnovamento delle traverse		50, 000.00
10	Rinnovamento del materiale rotabile		53, 000.00
	Totale § 2 . . .		119, 000.00
	§ 3. — *Spese accessorie.*		
11	Versamento al bilancio della Cirenaica (bilancio della Tripolitania) dell'avanzo della gestione. .		*per memoria*
	Totale della parte ordinaria (§ 1° e 2°). . . .		1, 082, 500.00

ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1921-1922
Num.	Denominazione	
	TITOLO II. — Parte straordinaria.	
12	Erogazione del fondo di dotazione assegnato ai sensi degli articoli 30 e 32 delle norme approvate con Regio decreto 9 marzo 1913, n. 314.	100,000.00
13	Acquisto di materiale rotabile	*per memoria*
14	Lavori in conto patrimoniale ed acquisto di stabili	*per memoria*
15	Materiali d'esercizio in aumento di dotazione . . .	*per memoria*
	Totale . . .	100,000.00
	Totale delle spese ordinarie e straordinarie . . .	1,182,500.00

ALLEGATO

allo stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie

Bilancio della Colonia Eritrea

per l'esercizio finanziario 1921-22

Stato di previsione

dell' Entrata della Colonia Eritrea

per l'esercizio finanziario 1921-22.

ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1921-1922
Num.	Denominazione	
	TITOLO I. — Entrate ordinarie.	
	CATEGORIA I. — *Entrate effettive.*	
	Entrate proprie della Colonia.	
1	Proventi doganali, diritti marittimi e sanitari. . .	3, 500, 000.00
2	Tasse di consumo e privative.	170, 000.00
3	Proventi postali, telegrafici e telefonici	1, 100, 000.00
4	Proventi dell'azienda trasporti	1, 000, 000.00
5	Proventi giudiziari, ipotecari e notarili	125, 000.00
6	Redditi di beni demaniali	1, 189, 937.75
7	Tassa sui fabbricati e tassa sui commercianti, esercenti, professionisti, ecc	396, 000.00
8	Tributi	1, 139, 762.25
9	Proventi di stabilimenti sanitari	475, 000.00
10	Tassa di vaccinazione del bestiame	700, 000.00
11	Tasse e multe varie	75, 000.00
12	Proventi diversi	1, 521, 000, 00
13	Concorsi pel funzionamento dell'Ambulatorio italiano e Gedda, e per la spesa del guardiano dell'Ospizio italiano alla Mecca	65, 000.00
14	Ricupero di somme da reintegrarsi al bilancio passivo	*per memoria*
		11, 456, 700.00

ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1921-1922
Num.	Denominazione	
	Contributo dello Stato nelle spese della Colonia.	
15	Contributo dello Stato nelle spese civili e militari della Colonia Eritrea (Legge 20 marzo 1910, n. 129, ed articolo 3 della legge 1° aprile 1915, n. 448)	6, 650, 000.00
	TITOLO II. — Entrate straordinarie.	
	CATEGORIA I. — *Entrate effettive.*	
	Somministrazioni straordinarie dello Stato.	
16	Contributo straordinario dello Stato per provvedere all'onere derivante dall'estensione in Colonia dei miglioramenti economici concessi al personale civile e militare delle amministrazioni del Regno.	937, 300.00
	Totale della Categoria I della parte straordinaria. .	937, 300.00
	CATEGORIA II. — *Costruzione di strade ferrate.*	
	Somministrazioni straordinarie dello Stato per costruzioni ferroviarie.	
17	Somma proveniente dai prestiti contratti dallo Stato con la Cassa depositi e prestiti per la costruzione della linea ferroviaria Asmara-Cheren-Agordat-Setit e per la relativa dotazione di materiale di trazione e rotabile (leggi 6 luglio 1911, n. 763; 25 giugno 1913, n. 765; 1° aprile 1915, n. 448, e decreto Luogotenenziale 9 gennaio 1918, n. 119)	6, 000, 000.00
	Totale della Categoria II della parte straordinaria	6, 000, 000.00

ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1921-1922
Num.	Denominazione	
	CATEGORIA III. — *Movimento di capitali.*	
	Movimento debiti e crediti.	
18	Riscossioni di somme costituenti debito della Colonia, ovvero a pareggio totale o parziale di crediti dell'Amministrazione stessa per casuali non dipendenti dal normale funzionamento dell'Amministrazione (articolo 80, regolamento amministrativo e contabile approvato con Regio decreto 15 agosto 1913, n. 1161).	*per memoria*
	Magazzino generale.	
19	Proventi delle vendite del magazzino generale della Colonia (articolo 244, regolamento amministrativo e contabile)	*per memoria*
	Esercizio ferroviario.	
20	Ricupero di fondi somministrati per l'esercizio della ferrovia	*per memoria*
	Totale della Categoria III. . .	»
	RIASSUNTO PER TITOLI.	
	TITOLO I. — **Entrate ordinarie.**	
	CATEGORIA I. — *Entrate effettive.*	
	Entrate proprie della Colonia	11, 456, 700.00
	Contributo dello Stato nelle spese della Colonia. . .	6, 650, 000.00
	Totale del Titolo I - Entrate ordinarie . . .	18, 106, 700.00

ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1921-1922
Num.	Denominazione	
	TITOLO II. — Entrate straordinarie.	
	CATEGORIA I. — *Entrate effettive.*	
	Somministrazioni straordinarie dello Stato	937, 300.00
	CATEGORIA II. — *Costruzione di strade ferrate.*	6, 000, 000.00
	CATEGORIA III. — *Movimento di capitali.*	
	Movimento debiti e crediti	*per memoria*
	Magazzino generale	*per memoria*
	Esercizio ferroviario	*per memoria*
	Totale della Categoria III . . .	»
	Totale del Titolo II. Entrate straordinarie. . .	6, 937, 300.00
	Totale generale . . .	25, 044, 000.00
	RIASSUNTO PER CATEGORIE.	
	CATEGORIA I. — *Entrate effettive.*	
	Titolo I. — Parte ordinaria	18, 106, 700.00
	Titolo II. — Parte straordinaria.	937, 300.00
	Totale Categoria I . . .	19, 044, 000.00
	Categoria II. — Costruzione di strade ferrate. . .	6, 000, 000.00
	Categoria III. — Movimento di capitali . .	*per memoria*
	Totale generale . . .	25, 044, 000.00

Stato di previsione
della Spesa della Colonia Eritrea
per l'esercizio finanziario 1921-22.

ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1921-1922
Num.	Denominazione	
	TITOLO I. — Spese ordinarie.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	Spese pel Governo e per l'Amministrazione civile.	
1	Assegni al Governatore (art. 2 del R. decreto 22 gennaio 1914, n. 19)	74, 000.00
2	Personale di ruolo – Stipendi e indennità coloniale	1, 352, 000.00
3	Personale avventizio – Assegni	837, 000.00
4	Indennità varie e rimborso di spese di viaggio (personale di ruolo ed avventizi); ritenuta sugli stipendi dei personali di ruolo a favore del Tesoro dello Stato	914, 000.00
5	Compensi al personale di ruolo e ad altri per lavori straordinari e prestazioni d'opera nell'interesse della Colonia	20, 000.00
6	Sussidi ad impiegati in servizio o già appartenenti alla Colonia ed alle loro famiglie	10, 000.00
7	Assegni a capi e notabili indigeni.	238, 000.00
8	Assegni e spese varie per le bande assoldate. . . .	1, 030, 000.00
9	Spese per la giustizia	14, 150.00
10	Servizi di carattere municipale	860, 000.00
11	Servizio sanitario generale	835, 000.00
12	Corpo di polizia e spese varie per il servizio di pubblica sicurezza	508, 575.00
13	Reclusorio e carceri giudiziarie	179, 000.00
	Da riportarsi . . .	6, 871, 725.00

ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1921-1922
Num.	Denominazione	
	Riporto . . .	6, 871, 725.00
14	Spese varie di carattere politico	478, 000.00
15	Somma a disposizione del Governatore per spese politiche riservate	25, 000.00
16	Agenzie commerciali in Etiopia	376, 000.00
17	Spese per l'Istituto di patologia tropicale dell'Eritrea	399, 000.00
18	Servizio di cassa	20, 000.00
19	Servizio di dogana, porto e fari e sanità marittima .	145, 000.00
20	Servizi postali, telegrafici e telefonici.	334, 000.00
21	Azienda trasporti	1, 000, 000.00
22	Servizio del Genio civile: manutenzione ordinaria della rete stradale, dei fabbricati: gestione acquedotti, officine elettriche ed altre spese varie . . .	1, 330, 000.00
23	Liquidazione delle contabilità telegrafiche internazionali	400, 000.00
24	Esercizio e manutenzione della linea telegrafica Eritrea-Scioa	110, 000.00
25	Demanio, colonizzazione, agricoltura, zootecnica, miniere e commercio	860, 600.00
26	Premi speciali ai migliori coltivatori di caffè, così per la tenuta di aziende agricole, come per le migliori produzioni dell'industria agricola (art. 2, lettera *b*, della legge 1° aprile 1915, n. 448)	40, 000.00
27	Premi speciali ai migliori coltivatori di caffè (art. 2, lettera *c*, della legge 1° aprile 1915, n. 448)	10, 000.00
28	Somma da erogarsi per l'attuazione di un programma di utilizzazione idraulica, di sistemazione di terre da mettere a coltura e di altri provvedimenti a vantaggio dell'economia agraria della Colonia (art. 2, lettera *d*, ed art. 3 della legge 1° aprile 1915, n. 448)	250, 000.00
29	Servizio Economato	242, 000.00
30	Magazzino generale (personale di servizio, trasporti interni, facchinaggio, ecc.)	240, 000.00
	Da riportarsi. .	13, 131, 325.00

ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1921-1922
Num.	Denominazione	
	Riporto . . .	13, 131, 325.00
31	Telegrammi di Stato per l'Italia e per l'estero. . . .	100, 000.00
32	Restituzione di tasse e altre somme indebitamente acquisite all'entrata	*per memoria*
33	Spese casuali	40, 000.00
34	Contributo al bilancio per l'esercizio delle ferrovie	50, 000.00
35	Spese varie	55, 000.00
		13, 376, 325.00
	Spese militari.	
36	Assegni fissi agli ufficiali, ai sott'ufficiali ed ai militari di truppa italiana ed indigena del Regio corpo di truppe coloniali (articolo 210, lettera *a*) e ritenuta ordinaria per le pensioni (articolo 213, lettera *a*) del regolamento amministrativo e contabile approvato col Regio decreto 15 agosto 1913, n. 1161)	3, 738, 640.00
37	Occorrenze varie per il Regio corpo di truppe coloniali (articolo 210, lettera *b*, del regolamento amministrativo e contabile suindicato).	230, 000.00
38	Trasporti per mare di ufficiali e truppa (articolo 210, lettera *b*, del citato regolamento).	54, 000.00
39	Contributo dell'Eritrea nelle spese di mantenimento del deposito centrale di Napoli	52, 000.00
40	Pensioni e gratificazioni di riforma a militari indigeni	74. 000.00
		4, 148, 640.00
	TITOLO II. — **Spesa straordinaria.**	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	Spese civili.	
41	Lavori pubblici vari	78, 194.48
42	Servizio dei prestiti contratti posteriormente al 1° luglio 1908 (Interessi)	256, 794.42
	Da riportarsi . . .	334, 988.90

Num.	ARTICOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario 1921-1922
	Riporto . . .	334,988.90
43	Servizio dei prestiti contratti anteriormente al 1° luglio 1908 per la costruzione della ferrovia Asmara-Ghinda (Interessi)	31,885.23
44	Servizio del prestito per lavori portuali ed altre opere varie di cui l'art. 2 della legge 22 giugno 1913, n. 765 (interessi 2° semestre della 7ª annualità e 1° semestre della 8ª annualità su 2 milioni, 2° semestre della 6ª annualità e 1° semestre della 7ª annualità su un milione e 2° semestre 4ª annualità e 1° semestre 5ª annualità su lire 250,000). .	118,336.02
		485,210.15
	Spese militari.	
45	Spese per acquisti di materiali occorrenti per aumenti di dotazioni	30,000.00
	CATEGORIA II. — *Costruzioni di strade ferrate.*	
46	Completamento della linea ferroviaria Asmara-Cheren-Agordat-Setit e relativo materiale di trazione e rotabile (Leggi 6 luglio 1911, n. 763; 22 giugno 1913, n. 765; 1° aprile 1915, n. 448, e decreto Luogotenenziale 6 gennaio 1918, n. 119)	6,000,000.00
		6,000,000.00

Num.	ARTICOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario 1921-1922
	CATEGORIA III. — *Movimento di capitali.*	
	Estinzione di debiti.	
47	Servizio dei prestiti contratti posteriormente al 1° luglio 1908 per la ferrovia fino ad Asmara – Ammortamento	717, 893.58
48	Servizio dei prestiti contratti anteriormente al 1° luglio 1908 per la costruzione della ferrovia Asmara-Ghinda – Ammortamento	170, 141.01
49	Servizio del prestito per lavori portuali ed altre opere varie (articolo 2 legge 22 giugno 1913, n. 765) – ammortamento – 2° semestre 7ª annualità e 1° semestre 8ª annualità su 2 milioni – 2° semestre 6ª annualità e 1° semestre 7ª annualità su 1 milione, e 2° semestre 4ª annualità e 1° semestre 5ª annualità su lire 250,000	55, 790.26
50	Rimborso al Tesoro dello Stato della somma di lire 360,955.50 da esso anticipata per la liquidazione delle pendenze della società eritrea delle miniere d'oro (decreto Luogotenenziale 11 ottobre 1917, n. 1759 (4ª rata)	60, 000.00
	Movimento debiti e crediti.	
51	Pagamento di somme costituenti crediti della Colonia ovvero a pareggio totale o parziale di debiti della amministrazione stessa per causali non dipendenti dal normale funzionamento della Amministrazione (articolo 80, regolamento amministrativo e contabile)	*per memoria*
	Magazzino generale.	
52	Acquisto di materiali, generi ed oggetti (spese accessorie comprese) per rifornimenti del magazzino generale (articolo 243, regolamento amministrativo e contabile)	*per memoria*
	Esercizio ferroviario.	
53	Somministrazione di fondi per l'esercizio della ferrovia	*per memoria*
		1, 003, 824.85

ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1921-1922
Num.	Denominazione	
	RIASSUNTO PER TITOLI.	
	TITOLO I. — **Spese ordinarie.**	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	Spese pel Governo e per l'Amministrazione civile.	13, 376, 325.00
	Spese militari	4, 148, 640.00
	Totale spese ordinarie . . .	17, 524, 965.00
	TITOLO II. — **Spese straordinarie.**	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	Spese civili	485, 210.15
	Spese militari	30, 000.00
		515, 210.15
	CATEGORIA II. — *Costruzione strade ferrate*	6, 000, 000.00
	CATEGORIA III. — *Movimento di capitali - Estinzione di debiti*	1, 003, 824.85
	Totale spese straordinarie . . .	7, 519, 035.00
	Totale generale. .	25, 044, 000.00

ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1921-1922
Num.	Denominazione	
	RIASSUNTO PER CATEGORIE.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	Titolo I. — Parte ordinaria	17, 524, 965.00
	Titolo II. — Parte straordinaria	515, 210.15
	Totale Categoria I . . .	18, 040, 175.15
	CATEGORIA II. — *Costruzione strade ferrate*	6, 000, 000.00
	CATEGORIA III. — *Movimento capitali*	1, 003, 824.85
	Totale generale . . .	25, 044, 000.00

Riassunto degli stati di previsione
dell' Entrata e della Spesa della Colonia Eritrea
per l'esercizio finanziario 1921-22.

	Competenza per l'esercizio finanziario 1921-1922
TITOLO I. — Parte ordinaria.	
CATEGORIA I. — *Entrate e spese effettive.*	
Entrata	18, 106, 700.00
Spesa	17, 524, 965.00
Differenza	+ 581, 735.00
TITOLO II. — Parte straordinaria.	
CATEGORIA I. — *Entrate e spese effettive.*	
Entrata	937, 300.00
Spesa	515, 210.15
Differenza	+ 422, 089.85
CATEGORIA II. — *Costruzione di strade ferrate.*	
Entrata	6, 000, 000.00
Spesa	6, 000, 000.00
Differenza	»

	Competenza per l'esercizio finanziario 1921-1922
CATEGORIA III. — *Movimento di capitali.*	
Entrata	*per memoria*
Spesa	1, 003, 824.85
Differenza . . .	— 1, 003, 824.85

RIASSUNTO GENERALE DELLE DIFFERENZE

CATEGORIA I. — Entrate e spese effettive (parte ordinaria e straordinaria)	+ 1, 003, 824.85
CATEGORIA II. — Costruzione di strade ferrate (parte straordinaria)	»
CATEGORIA III. — Movimento di capitali (parte straordinaria)	— 1, 003, 824.85
Differenza totale . . .	»

ALLEGATO
al Bilancio della Colonia Eritrea

Bilancio dell'ersercizio delle ferrovie dell'Eritrea

per l'esercizio finanziario 1921-22

Stato di previsione
dell' Entrata per le Ferrovie Eritree
per l'esercizio finanziario 1921-22.

ARTICOLI			Competenza per l'esercizio finanziario 1921-1922
Num.	Denominazione		
	TITOLO I. — Parte ordinaria.		
1	Prodotti del traffico:		
	A) Viaggiatori a tariffa intiera . .	200,000.00	
	B) Viaggiatori a tariffa ridotta . .	40,000.00	
	C) Bagagli	20,000.00	
	D) Merci	3,340,000.00	
			3, 600, 000.00
2	Introiti indiretti dell'esercizio		12, 000.00
3	Introito per rimborso di spese:		
	A) Versamento a magazzino in conto esercizio	13,000.00	
	B) Ricuperi diversi	*per memoria*	
			13, 000.00
4	Introiti a reintegro del corrispondente articolo di spese		*per memoria*
5	Contributo del bilancio della Colonia nelle spese ordinarie d'esercizio		50, 000.00
	Totale della parte ordinaria. .		3, 675, 000.00

Num.	ARTICOLI Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario 1921-1922
	TITOLO II. — Parte straordinaria.	
6	Prelevamento dal fondo di riserva istituito nell'esercizio 1915-16	360, 000.00
7	Somministrazione di fondi dal bilancio generale della Colonia pel normale funzionamento del servizio .	*per memoria*
	Totale della parte straordinaria . . .	360, 000.00
	Totale delle Entrate ordinarie e straordinarie .	4, 035, 000.00

Stato di previsione
della Spesa per le Ferrovie Eritree
per l'esercizio finanziario 1921-22.

ARTICOLI				Competenza per l'esercizio finanziario 1921-1922
Num.	Denominazione			
	TITOLO I. — Parte ordinaria.			
	§ 1° — *Spese ordinarie d'esercizio.*			
1	Direzione:			
	a) Personale		100,000.00	
	b) Diverse		10,000.00	
				110,000.00
2	Servizio movimento:			
	a) Personale:			
	1. Stazioni	140,000.00		
	2. Convogli (scorta treni)	45,000.00		
			185,000.00	
	b) Indennizzi per perdite ed avarie .		4,000.00	
	c) Diverse		12,000.00	
				201,000.00
3	Servizio trazione e veicoli:			
	a) Personale (locomozione)		240,000.00	
	b) Combustibile		1,600,000.00	
	c) Lubrificanti e materie per pulizie .		190,000.00	
	d) Acqua		20,000.00	
	e) Diverse		15,000.00	
	f) Manutenzione e riparazione rotabili:			
	1. Personale	250,000.00		
	2. Materiale	250,000.00		
			500,000.00	
				2,565,000.00
	Da riportarsi . . .			2,876,000.00

Num.	ARTICOLI — Denominazione		Competenza per l'esercizio finanziario 1921-1922
	Riporto . . .		2,876,000.00
4	Mantenimento e lavori:		
	a) Personale	280,000.00	
	b) Diverse	20,000.00	
			300,000.00
5	Spese generali d'esercizio:		
	a) Affitto, adattamento e riparazioni locali	15,000.00	
	b) Viaggi al personale, gratificazioni e sussidi	50,000.00	
	c) Indennità di licenziamento al personale	50,000.00	
	d) Spese varie ed impreviste	9,000.00	
	e) Rimborsi di somme per erronee tassazioni di trasporti (*spesa d'ordine*)	*per memoria*	
			124,000.00
	Totale § 1° . . .		3,300,000.00
	§ 2° — *Spese complementari.*		
6	Versamenti al fondo di riserva per lavori intesi a riparare e prevenire danni di forza maggiore	15,000.00	
7	Versamenti al fondo di riserva per rinnovamento dell'armamento del materiale rotabile	360,000.00	
			375,000.00
	Totale § 2° . . .		375,000.00
	§ 3° — *Spese accessorie.*		
8	Versamento al bilancio della Colonia dell'avanzo della gestione		*per memoria*
	Totale § 3° . . .		*per memoria*
	Totale della parte ordinaria. . .		3,675.000.00

Num.	ARTICOLI Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario 1921-1922
	TITOLO II. — Parte straordinaria.	
9	Lavori e provviste per il rinnovamento di una parte dell'armamento	260, 000.00
10	Provviste per il rinnovamento di una parte del materiale rotabile	100, 000.00
11	Restituzione al bilancio generale della Colonia di fondi somministrati pel normale funzionamento del servizio	*per memoria*
	Totale della parte straordinaria. . .	360, 000.00
	Totale delle Spese ordinarie e straordinarie. . .	4, 035, 000.00

ALLEGATO

allo stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie

Bilancio della Somalia Italiana

per l'esercizio finanziario 1921-22

Stato di previsione
dell' Entrata della Colonia della Somalia Italiana
per l'esercizio finanziario 1921-22.

ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1921-1922
Num.	Denominazione	
	TITOLO I. — Entrate ordinarie.	
	CATEGORIA I. — *Entrate effettive*	
	Entrate proprie della Colonia.	
1	Proventi doganali	2, 000, 000.00
2	Proventi postali e radiotelegrafici.	300, 000.00
3	Tasse varie	450, 000.00
4	Multe, ammende, diritti di giustizia.	25, 000.00
5	Diritti di stato civile e di notariato.	10, 000.00
6	Vendita di materiale fuori d'uso.	7, 000.00
7	Proventi diversi ed eventuali	200, 000.00
8	Ricupero di somme reintegrabili ad articoli dello stato di previsione della spesa	*per memoria*
		2, 992, 000.00
	Contributi ordinari dello Stato.	
9	Contributo ordinario dello Stato nelle spese civili e militari della Somalia italiana, ivi comprese quelle per gli assegni ai Sultani di Obbia e dei Migiurtini.	5, 593, 000.00
		5, 593, 000.00
	TITOLO II. — Entrate straordinarie.	
	CATEGORIA I. — *Entrate effettive.*	
	Contributi straordinari.	
10	Somministrazione straordinaria dello Stato per provvedere all'onere derivante dall'estensione in Colonia dei miglioramenti economici concessi al personale civile e militare delle Amministrazioni del Regno	407, 000.00

Num.	ARTICOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario 1921-1922
	CATEGORIA II. — *Costruzione di strade ferrate.*	
	Somministrazioni straordinarie dello Stato.	
11	Somma proveniente dal prestito contratto dallo Stato con la Cassa depositi e prestiti per la costruzione del tronco Mogadiscio-Bur Hacaba-Baidoa della ferrovia Mogadiscio-Confine etiopico e per la relativa dotazione del materiale rotabile e di trazione (decreto Luogotenenziale 12 settembre 1918, numero 1394) (Spesa ripartita - Terza delle sei rate)	4,000,000.00
12	Ricupero di somme reintegrabili al corrispondente articolo dello stato di previsione della spesa. . .	*per memoria*
	CATEGORIA III. — *Movimento di capitali.*	
	Movimento debiti e crediti.	
13	Riscossione di somma relativa ad accensione di debiti ovveso ad estinzione totale o parziale dei crediti dell'Amministrazione coloniale per cause non dipendenti dal normale funzionamento dell'Amministrazione stessa	*per memoria*
14	Ricupero di fondi somministrati a funzionari delegati.	*per memoria*
15	Ricupero di somme reintegrabili ad articoli dello stato di previsione della spesa	*per memoria*
	CATEGORIA IV. — *Partite di giro.*	
16	Fitto di beni della Colonia ad uso od in servizio dell'Amministrazione	55,000.00
	RIASSUNTO PER TITOLI.	
	TITOLO I. — **Entrate ordinarie.**	
	CATEGORIA I. — *Entrate effettive.*	
	Entrate proprie della Colonia	2,992,000,00
	Contributi ordinari dello Stato	5,593,000.00
	Totale entrate ordinarie effettive. . .	8,585,000.00

Num.	ARTICOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario 1921-1922
	TITOLO II. — Entrate straordinarie.	
	CATEGORIA I. — *Entrate effettive.*	
	Somministrazioni straordinarie dello Stato	407, 000.00
	CATEGORIA II. — *Costruzione di strade ferrate.*	
	Somministrazioni straordinarie dello Stato	4, 000, 000.00
	Totale del titolo II. — Entrate straordinarie. . .	4, 407, 000.00
	Totale entrate reali . . .	12, 992, 000.00
	CATEGORIA IV — *Partite di giro* . . .	55, 000.00
	Totale generale . . .	13, 047, 000.00
	RIASSUNTO PER CATEGORIE.	
	CATEGORIA I. — *Entrate effettive.*	
	Entrate ordinarie	8, 585, 000.00
	Entrate straordinarie	407, 000.00
	Totale entrate effettive . . .	8, 992, 000.00
	CATEGORIA II. — *Costruzione di strade ferrate.* . .	4, 000, 000.00
	CATEGORIA III. — *Movimento di capitali*	»
	Totale entrate reali . . .	12, 992, 000.00
	CATEGORIA IV. — *Partite di giro*	55, 000.00
	Totale generale. . .	13, 047, 000.00

Stato di previsione
della Spesa della Colonia della Somalia Italiana
per l'esercizio finanziario 1921-22.

Num.	ARTICOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario 1921-1922
	TITOLO I. — Spesa ordinaria.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	Spese per il Governo e per l'Amministrazione civile.	
	Spese generali.	
1	Assegni al governatore (art. 2 del Regio decreto 22 gennaio 1914, n. 19	74,000.00
2	Personale addetto ai servizi civili (stipendi, indennità ed assegni fissi)	1,570,000.00
3	Corpo di polizia	426,700.00
4	Personale indigeno	520,000.00
5	Indennità d'equipaggiamento, viaggi per destinazione in Colonia, rimpatri, licenze.	140,000.00
6	Indennità di marcia e soggiorno e spese di viaggio per trasferimenti e missioni varie in Colonia. . .	100,000.00
7	Compensi per lavori e servizi straordinari.	25,000.00
8	Spese di carattere politico	395,000.00
9	Somma a disposizione del Governatore per spese politiche riservate	25,000.00
10	Affitto e manutenzione di locali	85,000.00
11	Acquisto e manutenzione di mobili.	40,000.00
12	Spese postali, per telegrammi, radiotelegrammi, corrieri	135,000.00
13	Servizi delle comunicazioni e dei trasporti, sussidi, concorsi e spese per l'esercizio in servizio pubblico di linee automobilistiche.	330,000.00
14	Equipaggiamento (Corpo di polizia, Gogle, ecc.). .	75,000.00
15	Acquisto e mantenimento di quadrupedi; acquisto e manutenzione di bardature e oggetti di selleria	50,000.00
	Da riportarsi . . .	3,990,700.00

Num.	ARTICOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario 1921-1922
	Riporto . . .	3, 990, 700.00
16	Spese d'ufficio ; abbonamento a pubblicazioni periodiche ; spese e concorsi per la stampa di pubblicazioni di carattere coloniale ; acquisto di libri, di stampati, ecc.	100, 000.00
17	Rifornimento dei magazzini dell'Economato.	25, 000.00
18	Aggio agli esattori ; percentuali sui diritti di giustizia, sulle multe e sulle contravvenzioni. . .	2, 000.00
19	Sovvenzioni alle mense	26, 000.00
20	Contributo nella spesa per il mantenimento e l'amministrazione del Deposito centrale per le truppe coloniali in Napoli	26, 000.00
21	Quote da accantonarsi a favore degli impiegati per contratto, in dipendenza delle indennità loro spettanti in base alla nuova forma di contratto di impiego	25, 000.00
22	Spese casuali.	10, 000.00
	Fondo di riserva.	4, 204, 700.00
23	Fondo a disposizione per provvedere a nuove spese e all'eventuale deficienza negli stanziamenti degli articoli del bilancio	44, 046.28
	Spese per servizi vari.	
24	Spese di giustizia	5, 000.00
25	Trasporto e spedizione di numerario ; differenze sui cambi e sui ragguagli ; spese d'ufficio e varie per la tesoreria	35, 000.00
26	Carceri e servizio di pubblica sicurezza.	80, 000.00
27	Servizio sanitario, igienico e zooiatrico.	295, 000.00
28	Dogana	5, 000.00
29	Capitaneria di porto e spese pel funzionamento dei fari e fanali.	80, 000.00
30	Scuola d'arte e mestieri per gl'indigeni e servizi vari per l'insegnamento	58, 000.00
31	Spese per sperimentazione tecnico-economica ed economico-sociale e per provvedimenti diretti al miglioramento dell'agricoltura locale.	265, 000.00
	Da riportarsi . . .	823, 000.00

Num.	ARTICOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario 1921-1922
	Riporto . . .	823, 000.00
32	Stazioni radiotelegrafiche gestite dall'Amministrazione e servizio telefonico	20, 000.00
33	Laboratorî tecnici del Genio civile ; manutenzione di edifici e strade ed altri lavori pubblici di carattere ordinario	360, 000.00
34	Servizi urbani	50, 000.00
35	Linea di navigazione fluviale sul Giuba.	50, 000.00
36	Azienda dei distillatori e frigoriferi.	35, 000.00
37	Restituzione di diritti indebitamente riscossi. . . .	*per memoria*
38	Concorsi vari	23, 500.00
		1, 361, 500.00
	Spese militari.	
	Personale.	
39	Assegni agli ufficiali ed alla truppa italiana. . . .	515, 000.00
40	Paghe e spese varie per la truppa indigena . . .	1, 540, 000.00
41	Indennità di equipaggiamento, viaggi per destinazione in Colonia, rimpatri, licenze agli ufficiali ed alla truppa italiana	66, 000.00
42	Indennità di marcia agli ufficiali e alla truppa italiana, viveri di marcia alla truppa indigena, spese di viaggio per trasferimenti nella Colonia. . . .	150, 000.00
43	Compensi per servizi e lavori straordinari ; premi di tiro	12, 700.00
		2, 283, 700.00
	Spese generali e per i materiali.	
44	Spese generali	238, 000.00
45	Materiali d'artiglieria e d'armamento.	70, 000.00
		308, 000.00

Num.	ARTICOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario 1921-1922
	Spese per l'Agenzia degli Arussi.	
46	Agenzia commerciale degli Arussi.	75,000.00
	Spese speciali per la Somalia settentrionale.	
47	Assegni ai Sultani di Obia e dei Migiurtini e spese varie per i commissariati sulla costa della Somalia italiana settentrionale	354,000.00
	TITOLO II. — **Spesa straordinaria.**	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	Interessi sui prestiti.	
48	Annualità dovuta alla Cassa depositi e prestiti in estinzione dei mutui contratti per opere di pubblica utilità (Regi decreti 2 ottobre 1911, n. 1297, e 29 novembre 1914, n. 1490) - Interesssi. . . .	193,843.56
	CATEGORIA II. — *Costruzione di strade ferrate.*	
49	Costruzione del tronco Mogadiscio-Bur Hacaba-Baidoa della ferrovia Mogadiscio-Confine Etiopico e relativa dotazione del materiale rotabile e di trazione (decreto Luogotenenziale 12 settembre 1918, n. 1394) (*Spesa ripartita*) (Terza delle sei rate)	4,000,000.00

Num.	ARTICOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario 1921-1922
	CATEGORIA III. — *Movimento di capitali.*	
	Estinzione di debiti.	
50	Rimborso al Tesoro dell'anticipazione di L. 570,527.82 fatta in dipendenza del decreto Luogotenenziale 26 luglio 1917, n. 1241, per la liquidazione consensuale delle pendenze finanziarie createsi fra il Governo e l'ex-Società commerciale italiana del Benadir (quarta delle otto annualità)	71, 315.97
51	Annualità dovuta alla Cassa depositi e prestiti in estinzione dei mutui contratti per opere di pubblica utilità (Regi decreti 2 ottobre 1911, n. 1297, e 29 novembre 1914, n. 1490). Ammortamento	95, 894.19
		167, 210.16
	Movimento debiti e crediti.	
52	Pagamento di somme relative ad accensione di crediti ovvero ad estinzione totale o parziale di debiti dell'Amministrazione coloniale non dipendenti dal normale funzionamento dell'Amministrazione stessa	*per memoria*
53	Fondi somministrati a funzionari delegati	*per memoria*
	CATEGORIA IV. — *Partite di giro.*	
54	Fitto di beni della Colonia ad uso od in servizio dell'Amministrazione.	55, 000.00
	RIASSUNTO PER TITOLI.	
	TITOLO I. — **Spesa ordinaria.**	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	Spese per il Governo e per l'Amministrazione civile:	
	Spese generali	4, 204, 700.00
	Fondo di riserva	44, 046.28
	Spese per servizi vari.	1, 361, 500.00
		5, 610, 246.28

ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1921-1922
Num.	Denominazione	
	Spese militari:	
	Personale	2, 283, 700.00
	Spese generali e per i materiali.	308, 000.00
		2, 591, 700.00
	Spese per l'Agenzia degli Arussi	75, 000.00
	Spese speciali per la Somalia Settentrionale	254, 000.00
	Totale spese ordinarie effettive . . .	8, 630, 946.28
	TITOLO II. — Spesa straordinaria.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	Interessi sui prestiti	193, 843.56
	Totale spese straordinarie effettive. .	193, 843.56
	CATEGORIA II. — *Costruzione di strade ferrate.*	4, 000, 000.00
	CATEGORIA III. — *Movimento di capitali.*	
	Estinzione di debiti	167, 210.16
	Movimento debiti e crediti	»
	Totale parte straordinaria . . .	4, 361, 053.72
	Totale spese reali . . .	12, 992, 000.00
	CATEGORIA IV. — *Partite di giro*	55, 000.00
	Totale generale . . .	13, 047, 000.00

ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1921-1922
Num.	Denominazione	
	RIASSUNTO PER CATEGORIE.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	Titolo I. — Spese ordinarie	8, 630, 946.28
	Titolo II. — Spese straordinarie	193, 843.56
	Totale spese effettive. . .	8, 824, 789.84
	CATEGORIA II. — *Costruzione di strade ferrate* . . .	4, 000, 000.00
	CATEGORIA III. — *Movimento di capitali*	167, 210.16
	Totale spese reali . . .	12, 992, 000.00
	CATEGORIA IV. — *Partite di giro*	55, 000.00
	Totale generale . . .	13, 047, 000.00

Riassunto degli stati di previsione
dell' Entrata e della Spesa della Somalia Italiana
per l'esercizio finanziario 1921-22.

	Competenza per l'esercizio finanziario 1921-1922
TITOLO I. — Parte ordinaria.	
CATEGORIA I. — *Entrate e spese effettive.*	
Entrata	8, 585, 000.00
Spesa	8, 630, 946.28
Differenza	— 45, 946.28
TITOLO II. — Parte straordinaria.	
CATEGORIA I. — *Entrate e spese effettive.*	
Entrata	407, 000.00
Spesa	193, 843.56
Differenza	+ 213, 156.44
CATEGORIA II. — *Costruzione di strade ferrate.*	
Entrata	4, 000, 000.00
Spesa	4, 000, 000.00
Differenza	»

	Competenza per l'esercizio finanziario 1921-1922
CATEGORIA III. — *Movimento di capitali.*	
Entrata	»
Spesa	167, 210.16
Differenza . . .	— 167, 210.16
CATEGORIA IV. — *Partite di giro.*	
Entrata	55, 000.00
Spesa	55, 000.00
Differenza . . .	»

RIASSUNTO GENERALE PER CATEGORIA DELLE DIFFERENZE.

CATEGORIA I. — Entrate e spese effettive (parte ordinaria e straordinaria)	+ 167, 210.16
CATEGORIA II. — Costruzione di strade ferrate (parte straordinaria)	»
CATEGORIA III. — Movimento di capitali (parte straordinaria)	— 167, 210.16
CATEGORIA IV. — Partite di giro	»
Differenza totale . . .	»

ALLEGATO

allo stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie

Bilancio di previsione del Regio Istituto Orientale di Napoli

per l'esercizio finanziario 1921-22

(*Legge 19 giugno 1913, n. 800*)

Stato di previsione

dell'Entrata del R. Istituto Orientale in Napoli

per l'esercizio finanziario 1921-22.

CAPITOLI			Competenza per l'esercizio finanziario 1920-1921
Num.	Denominazione		
	TITOLO I. — Entrate effettive.		
	CATEGORIA I. — *Entrate ordinarie.*		
1	Rendita a carico dello Stato.		20,016.50
2	Affitti beni immobili:		
	a) Fondi urbani	46,228.00	
	b) Fondi rustici	103,720.24	
			149,948.24
3	Censi, canoni e legati		5,825.72
4	Assegni ed interessi di capitali		3,000.00
5	Tasse scolastiche:		
	a) Iscrizioni	10,000.00	
	b) Certificati	300.00	
	c) Diplomi	500.00	
			10,800.00
6	Prodotto delle pubblicazioni dell'Istituto e vendita di dispense scolastiche		3,000.00
7	Entrate diverse		50,000.00
8	Entrate eventuali per contributi di enti locali. . .		15,000.00
	Totale entrate effettive ordinarie. . .		257,590.46

CAPITOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1921-1922
Num.	Denominazione	
	TITOLO II. — Movimento di capitali.	
9	Alienazioni d'immobili	15,000.00
10	Affrancazioni di canoni	*per memoria*
11	Restituzioni di capitali	*per memoria*
	Totale entrate per movimento capitali . . .	15,000.00
	Totale entrate reali . . .	272,590.46
	TITOLO III. — Partite di giro.	
12	Partite di giro diverse	500.00
13	Ritenute sugli stipendi al personale	15,500.00
14	Borse di studio date da vari enti.	8,300.00
	Totale delle partite di giro . . .	24,300.00
	Totale complessivo delle entrate proprie . . .	296,890.46
15	Contributo del Ministero delle Colonie, a pareggio. .	217,800.00
	Totale generale dell'entrata . . .	514,690.46

Stato di previsione
della Spesa del R. Istituto Orientale in Napoli
per l'esercizio finanziario 1921-22.

CAPITOLI			Competenza per l'esercizio finanziario 1921-1922
Num.	Denominazione		
	TITOLO I. — Spese effettive.		
	CATEGORIA I. — *Spese ordinarie.*		
1	Imposte e tasse		60,000.00
2	Censi, canoni e legati		3,440.00
3	Manutenzione agli stabili (proprietà urbane)		17,525.00
4	Indennità di carica - Presidente del Consiglio di amministrazione		1,200.00
5	Stipendi al personale amministrativo:		
	a) Segretari, economo-ragioniere, applicato	17,000	
	b) Personale subalterno	10,000	
			27,000.00
6	Spese di stampati, cancelleria e diverse d'ufficio:		
	a) Stampati, registri, carta, oggetti di cancelleria e marche da bollo . .	4,000	
	b) Bollo ai mandati	500	
	c) Spese minute giornaliere postali e trasporti	2,000	
	d) Telefono, campanelli elettrici e tappeti	500	
			7,000.00
7	Spese di liti, contratti e perizie e viaggi.		6,000.00
	Da riportarsi . . .		122,165.00

CAPITOLI			Competenza per l'esercizio finanziario 1921-1922
Num.	Denominazione		
	Riporto . . .		122, 165.00
8	Stipendi al personale didattico:		
	a) Indennità al direttore	1,200	
	b) Stipendio a 7 professori titolari . .	35,000	
	c) Stabilità a 4 professori	4, 000	
	d) Retribuzione a 10 professori incaricati di cui 8 a lire 3,000 ognuno e 3 a lire 1,800	27,600	
	e) Retribuzione a 3 professori incaricati a lire 5,000	15,000	
	f) Compenso per conferenze integrative dei corsi	6, 000	
	g) Assegni a supplenti	3,000	
	h) Assegno a 6 assistenti indigeni di cui 5 a lire 3,000 e uno a lire 5,000 .	20,000	
	i) Assegno speciale ad incaricati ed all'assistente indigeno	5,300	
	k) Assegno *ad personam* a 2 professori titolari	3,000	
	l) Aumenti dipendenti dall'applicazione del decreto Luogotenenziale 10 febbraio 1918, n. 107	20, 000	140, 100.00
9	Borse di studio n. 3 a lire 1,000 e n. 1 a lire 3,000		6, 000.00
10	Biblioteca		25, 000.00
11	Materiale etnografico		*per memoria*
12	Indennità a Commissioni dei concorsi		4, 000.00
13	Pubblicazioni scolastiche e scientifiche dell'Istituto		10, 000.00
14	Fitto della sede dell'Istituto		2, 662.00
15	Illuminazione e riscaldamento		2, 500.00
16	Pensioni		8, 090.00
	Totale spese effettive ordinarie . . .		320, 517.00

CAPITOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1921-1922
Num.	Denominazione	
	CATEGORIA II. — *Spese straordinarie.*	
17	Personale amministrativo e compensi per lavoro straordinario	4, 000.00
18	Alla soppressa Congregazione dei cinesi	480.00
19	Contributo alla Cassa pensione	3, 100.00
20	Vestiario al personale di servizio	1, 500.00
21	Spese straordinarie diverse	5, 000.00
22	Indennità di cui al decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, e ai Regi decreti 20 luglio 1919, n. 1282 e 3 giugno 1920, n. 737.	75, 300.00
23	Acquisto di piante per migliorie di fondi	*per memoria*
24	Riparazioni straordinarie agl'immobili – Proprietà Ebolitana	8, 000.00
25	Migliorie alla proprietà immobiliare	40, 000.00
26	Fondo di riserva	17, 493.46
	Totale spese straordinarie . . .	154, 873.46
	Totale delle spese effettive ordinarie e straordinarie	475, 390.46
	TITOLO II. — **Movimento di capitali.**	
27	Acquisto d'immobili e investimenti	15, 000.00
28	Accensioni di canoni	*per memoria*
29	Estinzione di debiti	*per memoria*
	Totale movimento di capitali . . .	15, 000.00
	Totale spese reali . . .	490, 390.46

CAPITOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1921-1922
Num.	Denominazione	
	TITOLO III. — Partite di giro.	
30	Partite di giro diverse	500.00
31	Ritenute sugli stipendi al personale	15, 500.00
32	Borse di studio concesse da diversi Enti	8, 300.00
	Totale partite di giro . . .	24, 300.00
	Totale generale della spesa . . .	514, 690.46

107.

Decreto ministeriale 6 luglio 1921, relativo all'assunzione di impegni di spesa e a deleghe di firme.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER LE COLONIE

Vista la legge ed il regolamento per l'amministrazione e per la contabilità generale dello Stato;

Visto l'ordinamento amministrativo-contabile 22 agosto 1915, n. 1363 per la Tripolitania e per la Cirenaica;

Visto il R. D. 5 marzo 1914, n. 212;

Visto l'articolo 2 del D. L. 28 novembre 1915, n. 1672;

Decreta:

Art. 1.

Il Sottosegretario di Stato per le Colonie è autorizzato ad approvare le spese e ad assumere corrispondenti impegni sui fondi in gestione del Ministero, nonchè a firmare *pel Ministro* gli atti che alle spese si riferiscono, compresi gli ordini di pagamento e i ruoli di spese fisse.

Analoghe facoltà sono accordate ai direttori generali ed ai vice direttori generali del Ministero, ai quali però è consentito approvare spese solo entro il limite di lire cinquemila.

Art. 2.

Le spese che debbono far carico ai capitoli delle « spese casuali » e delle « spese di rappresentanza », e che derivino della concessione di sussidi e di compensi di qualunque specie agli impiegati dell'amministrazione pubblica o ad estranei ad essa per prestazioni di opere o per lavori compiuti nell'interesse del Ministero, devono essere autorizzati dal Ministro o, in sua vece, dal Sottosegretario di Stato.

Art. 3.

I direttori coloniali in servizio presso l'amministrazione centrale sono autorizzati a firmare *pel Ministro* i mandati, i ruoli di spese fisse ed in genere gli ordini di pagamento.

Art. 4.

Il direttore capo della ragioneria centrale, ed in sua assenza i suoi sostituti, sono autorizzati a firmare *pel Ministro* la corrispondenza ordinaria della ragioneria e le partecipazioni dei decreti di scarico ai funzionari delegati.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 6 luglio 1921.

GIRARDINI.

Comunicazioni.

Lettera del Ministero delle finanze, Direzione generale del registro, del bollo e delle tasse, in data 21 giugno 1921, n. 8361, relativa all'aumento dell'addizionale pro mutilati.

Per effetto dell'art. 10 della legge 23 dicembre 1920, n. 1821, che ha aumentato da cent. 5 a cent. 15 l'addizionale pro mutilati già stabilita dall'art. 7 del R. decreto 7 giugno 1920, n. 738, a datare dal 10 luglio 1921 tutte le tasse di bollo comprese quelle di cui all'art. 13 del R. decreto 26 febbraio 1920, n. 167 d'importo da una lira in su dovranno essere riscosse col detto aumento.

Di ciò si informa codesto on. Ministero affinchè sulle quietanze dei mandati ed ordini di pagamento emessi a decorrere dal 1° luglio 1921, venga riscossa mediante trattenuta o marche, a seconda dei casi, la maggiore addizionale nella misura di cent. 15 per ogni lira di tassa di bollo dovuta.

Sarà gradito un cenno di assicurazione.

Per il Ministro

MARANGONI.

Parte II

PERSONALE.

ONORIFICENZE.

Ordine Coloniale della Stella d'Italia.

Regio decreto 5 giugno 1921.

GRAND' UFFICIALE

BACCARI gr. uff. dott. Eduardo, Direttore generale al Ministero delle colonie, motu-proprio.

Ordine mauriziano.

Regi decreti 30 giugno 1921.

GRAND'UFFICIALE.

NICCOLI gr. uff. dott. Ugo, Direttore generale al Ministero delle colonie.

COMMENDATORE.

FIOCCARDI comm. Alberto Vittorio, Agente coloniale nel ruolo dell'Eritrea.

UFFICIALE.

POLLERA cav. uff. Alberto, Agente coloniale nel ruolo dell'Eritrea.
FERRANDI comm. Ugo, Agente coloniale nel ruolo della Somalia Italiana.

CAVALIERE.

ZEDDA cav. dott. Tullio, Consigliere coloniale.
COLUCCI cav. dott. Tullio, Consigliere coloniale.
ARANI cav. dott. Agostino, Ragioniere capo.
PARPAGLIOLO cav. avv. Adolfo, Consigliere coloniale.

Corona d'Italia.

Regi Decreti 28 aprile 1921.

GRAND'UFFICIALE.

GIANDOLINI comm. Romolo, Direttore capo della Ragioneria del Ministero delle colonie.

COMMENDATORE.

QUEIROLO cav. uff. dott. Ernesto Consigliere coloniale.

Regi Decreti 3 luglio 1921.

UFFICIALE

CAO cav. avv. Carlo, Consigliere coloniale.
GAIA cav. Carlo, Ragioniere capo Amministr. coloniale
PISANO cav. Giulio, Id. id.
CLEMENTI cav. dott. Enrico Id. id.
SAN MARCO cav. Francesco. Id. id.
CIBELLI cav. Dionisio, Agente coloniale ruolo Somalia.
ASCARI cav. Raffaele, Archivista al Ministero delle colonie.

CAVALIERE.

DE CHIARA Francesco Paolo, Ragioniere all'Amministrazione coloniale.
DALL'ARMI Giuseppe, Ragioniere all'Amministrazione coloniale.
DE CRESCENZO avv. Tommaso, Agente coloniale ruolo Eritrea.
LA VALLE Giovanni Alfredo, Archivista al Ministero delle Colonie.
PANGRAZIO Giov. Battista, Archivista Id.
DE VITO Enrico, Archivista Id.
TORRE Silvio, Applicato Id.

1.

Disposizioni nel personale del Ministero.

APPLICAZIONE DEL R. D. 7 GIUGNO 1920, N. 742.

Decreto Reale in data 2 giugno 1921, n. 351.

Sono approvate le seguenti disposizioni nel personale del Ministero delle colonie:

Numero d'ordine	COGNOME E NOME	GRADO	Stipendio in applicazione del decreto-legge 27 novembre 1919, n. 2325.		Agli effetti giuridici ed economici, giusta il R. D. 7 giugno 1920 numero 742 (a decorrere dal 1° luglio 1920)		*Annotazioni*
			Stipendio		stipendio		
			di diritto	di fatto	di diritto	di fatto	
	Personale della carriera amministrativa.						
1	RIENZI Giuseppe . . .	Cons. agg.	7200	7200	8050 (1)	8050 550 (3)	
2	CANGINI Arcangelo. . .	Id.	7200	7200	8050 (1)	8050 550 (3)	
3	RE Eugenio	Id.	7200	7200	8050 (1)	8050 550 (3)	

(1) Con tre anni di anzianità nel periodo. — (2) Con quattro anni di anzianità nel periodo. — (3) Somma dovuta a titolo di assegno *ad personam*.

Relazione della Commissione esaminatrice del concorso per titoli ad un posto di Direttore capo divisione di ragioneria nell'Amministrazione coloniale, bandito coi decreti ministeriali 8 febbraio e 24 marzo 1921.

ECCELLENZA,

La Commissione esaminatrice, nominata col decreto dell'E. V. in data 18 maggio 1921 per il concorso ad un posto di Direttore capo di divisione di ragioneria nell'Amministrazione coloniale bandito coi decreti ministeriali 8 febbraio e 24 marzo 1921, riunitasi nei giorni 30 maggio e 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 giugno corrente sotto la presidenza del gr. uff. Antonino Armelisasso, presidente di Sezione della Corte dei conti, ha ultimato i suoi lavori con l'approvazione e la firma della presente relazione, compilata dal relatore da essa nominato, comm. dott. Enrico Galli, relazione che ha l'onore di rassegnare alla E. V.

Come risulta dai verbali delle adunanze sono stati presi in esame tutti gli elementi di giudizio riferentisi a ciascuno dei sette ragionieri capi del ruolo organico del Ministero delle colonie che hanno chiesto di essere ammessi al concorso ed in seguito a tale esame la Commissione è giunta alle conclusioni che qui appresso si espongono per ciascun concorrente e con riferimento ai termini dell'avviso di concorso ed alle disposizioni di legge da questo richiamate:

VERDESI rag. Ettore, nato nel 1877; con anzianità di servizio dal 1° marzo 1897 e di grado dal 1° marzo 1914. Proviene dal personale del Ministero degli affari esteri e nel concorso d'ammissione fu classificato terzo dei tre vincitori, con punti 115 su 150.

Nello stesso Ministero conseguì poi a scelta, nel luglio 1907, il grado di segretario di ragioneria, giusta le disposizioni del R. decreto 21 maggio 1896, n. 185. Venne in seguito trasferito nel Ministero delle colonie, fin dai primi tempi della sua istituzione, ove ricoprì dal marzo 1913 la carica di sostituto del direttore capo della ragioneria centrale ed ebbe il còmpito di organizzare la gestione delle entrate coloniali e quella del patrimonio, nonchè di studiare le norme destinate a regolare alcuni servizi amministrativo-contabili. Fra queste si notano quelle riferentisi all'ufficio cartografico del Ministero, alla conservazione e contabilità del materiale mobile ed ai servizi da eseguire in economia. Tutti questi incarichi egli assolse egregiamente dando prova di ampia

conoscenza della legislazione in materia, di notevolissime capacità organizzatrici, di encomiabile diligenza ed operosità. Queste ottime doti egli ha potuto mettere in particolare evidenza nella qualità di capo ragioniere del Governo della Tripolitania, conferitagli con decreto min. 30 settembre 1919 riuscendo così a dare un definitivo assetto all'importante e delicato servizio cui è preposto ed un rilevante impulso alle verifiche ed ispezioni ai varî agenti contabili e funzionari delegati di quel Governo coloniale. La sua competenza ed energia, non disgiunte da grande tatto, gli hanno meritato la stima e le lodi delle autorità locali e centrali, tanto che egli è stato nominato membro del Comitato amministrativo della Tripolitania ed ha ottenuto, per ben tre volte, speciali manifestazioni di gradimento da parte del Ministero. La Commissione si è pertanto convinta che il rag. VERDESI per la sua capacità, operosità ed eccezionali attitudini direttive, è un ottimo funzionario che merita la massima considerazione e gli ha quindi attribuito punti 9,30 su 10.

SCALZO rag. Raffaele, nato nel 1871; con anzianità di servizio dal 1° luglio 1899 e di grado dal 1° marzo 1914. Ottenne la prima nomina in ruolo quale alunno di Ragioneria nell'Amministrazione provinciale dell'interno e nel concorso d'ammissione bandito per 60 posti fu classificato 11° con punti 199 su 250. Nell'aprile 1908 fu poi trasferito nel Ministero degli affari esteri, quale vice segretario di ragioneria e in detta amministrazione nel giugno 1908 conseguì, a scelta, il grado di segretario di ragioneria, giusta le disposizioni del R. decreto 21 maggio 1896, n. 185. Fece in seguito passaggio nel Ministero delle colonie fin dai primi tempi della sua istituzione ed a lui fu affidata la sezione della Ragioneria centrale che ha per compito la trattazione degli affari relativi alla gestione dei bilanci dell'Amministrazione centrale, della Colonia Eritrea e della Somalia Italiana. Fu poi nominato nel luglio 1914 sostituto del Direttore capo della Ragioneria stessa; ed attese pure molto lodevolmente alle funzioni di Segretario della Commissione per lo studio degli ordinamenti amministrativo-contabili coloniali. Nel giugno 1919 fu inviato in missione in Cirenaica, ove rimase fino al giugno 1920, per la liquidazione del Consorzio autonomo per gli approvvigionamenti di quella Colonia, ed infatti egli fu da quel Governo designato quale uno dei due suoi rappresentanti nel Collegio dei liquidatori, di cui ha la presidenza.

In tale qualità ha svolto e sta svolgendo opera sagace e risoluta per la tutela degli interessi dell'Amministrazione in questa ingente e complessa vertenza.

In tutte le attribuzioni e gli incarichi affidatigli, anche durante il servizio prestato alla dipendenza del Ministro dell'interno, dal quale ebbe due encomi, il rag. Scalzo si è sempre mostrato funzionario distintissimo, colto, di molta capacità tecnica e sul quale può farsi pieno affidamento; la Commissione ritenendolo quindi molto adatto a compiti direttivi gli assegna punti 8.80 su 10.

TENTI dott. rag. Giovanni, nato nel 1884, con anzianità di servizio dal 1° ottobre 1904 e di grado dal 1° giugno 1915. Iniziò la sua carriera nell'Amministrazione postale, nella quale entrò come alunno in seguito a concorso per titoli riuscendo classificato 190° su 1094 vincitori. Fu poi promosso ufficiale postale e telegrafico, dopo aver superato il prescritto esame teorico-pratico che gli assegnò il 90° posto nella graduatoria definitiva. L'anno dopo, nel luglio 1906, egli passò al Ministero dei lavori pubblici avendo ottenuto la nomina a volontario di ragioneria in quell'Amministrazione in seguito a pubblico esame di concorso nel quale riuscì l'undicesimo sui diciassette candidati vincitori, con punti 191 su 250. Nel 1913 sostenne l'esame per merito distinto a primo ragioniere, ottenendo il primo dei due posti messi a concorso, con voti 193 su 250.

Alla formazione dei ruoli del personale di ragioneria dell'Amministrazione coloniale venne in essi compreso poichè egli si trovava fin dal febbraio 1914 in servizio presso il Governo della Tripolitania, della cui ragioneria ebbe, per periodi non brevi, la direzione interinale. Trasferito poi in Cirenaica fu nominato, con decorrenza dal 1° aprile 1917, capo di quella Ragioneria, carica che tuttora ricopre.

Nella sua carriera e specialmente durante il suo servizio in colonia ha avuto molti incarichi speciali e di fiducia,ch'egli ha compiuto con pieno gradimento ed elogio delle autorità locali e centrali, dimostrando intelligenza pronta, vasta cultura ed ammirevole operosità, qualità tutte di cui egli ha pure dato sempre prova nel disimpegno delle gravose e delicate attribuzioni proprie del suo ufficio, insieme con una chiara visione dei doveri ch'esso impone.

Il TENTI ha conseguito la laurea in matematica finanziaria ed attuariale presso il R. Istituto superiore di Roma ed ha pure seguito corsi privati d'arabo letterario e dialettale.

Dai titoli e documenti esaminati la Commissione si è formato il convincimento che il TENTI è un ottimo funzionario sul quale può farsi sicuro assegnamento per le dimostrate qualità direttive, e gli ha quindi attribuito punti 9,15 su 10.

LOMBARDI rag. Ugo, nato nel 1862, con anzianità di servizio dal 3 gennaio 1884 e di grado dal 1° giugno 1915. Ottenne la prima nomina in ruolo quale alunno di ragioneria nell'Amministrazione provinciale dell'interno e nel relativo esame di ammissione fu classificato 11° dei 41 concorrenti dichiarati vincitori, con punti 75 su 100. Non si presentò agli esami per la nomina a ragioniere banditi dal Ministero dell'interno negli anni 1902 e 1904, ma durante il lungo servizio prestato egli disimpegnò lodevolmente le funzioni di Commissario regio e prefettizio presso molti comuni, assolse numerosissimi ed importanti incarichi presso enti locali e fu a disposizione della Commissione di inchiesta per Napoli presieduta da S. E. SAREDO, e del R. Commissario civile per la Sicilia, S. E. CODRONCHI.

Nell'agosto 1913 fu destinato in Cirenaica e per oltre due anni diresse la Ragioneria di quel Governo, dando prova di essere un lavoratore instancabile e portando nell'adempimento delle sue speciali e delicate attribuzioni, nonchè nell'esame e nella trattazione di complesse questioni, una notevole competenza ed un acuto senso d'indagine. Prestò pure servizio nell'Amministrazione centrale, ove, nell'agosto 1919 ebbe anche l'incarico di Sostituto del Direttore capo della ragioneria.

Per il lungo servizio, per la grande operosità, per le cognizioni ed attitudini che, a giudizio dei superiori, rendono il rag. Lombardi molto adatto a funzioni ispettive, la Commissione gli assegna punti 8 su 10.

PALLOTTINO prof. rag. Carlo, nato nel 1884; con anzianità di servizio dal giugno 1904 e di grado dal 1° ottobre 1915. Proviene dal Ministero del tesoro e nel concorso di ammissione fu classificato secondo su dieci vincitori, con punti 17.866 su 20; in detto Ministero sostenne nel 1907 l'esame di merito distinto per la promozione a segretario di ragioneria, e, pur non essendo stato compreso tra i vincitori, ottenne una media complessiva superiore agli otto decimi.

Egli fu uno dei funzionari prescelti per l'impianto dei servizi di ragioneria nel Ministero delle colonie al momento in cui questo venne istituito. Ebbe infatti l'incarico di studiare e predisporre, fra le altre, le norme per l'erogazione dei fondi accordati in conto corrente col tesoro dalla legge 16 dicembre 1912, n. 1312, per la gestione dell'Economato e Cassa, per il funzionamento delle sezioni di R. tesoreria coloniali. Gli furono inoltre affidate prima la sezione della Ragioneria centrale cui è demandato il riscontro sulla gestione dei fondi in conto corrente col Tesoro, e poi la sezione incaricata del controllo e della

vigilanza sulle erogazioni disposte sui bilanci della Tripolitania e della Cirenaica. Nell'ottobre 1919 fu nominato sostituto del direttore capo della ragioneria centrale.

Egli ha assolto tutti questi compiti in modo veramente lodevole dimostrando grande competenza, mirabile attività e spiccate qualità di organizzatore di cui poi ha dato nuova prova nel disimpegno delle funzioni di cassiere-economo del Ministero, conferitegli con decreto min. 20 dicembre 1919, nel difficile periodo della definitiva sistemazione degli uffici dell'Amministrazione centrale delle colonie nei locali del Palazzo ex Chigi, ove erano stati da poco trasferiti.

Il rag. PALLOTTINO fu in missione in Cirenaica dal giugno al settembre 1915, per coadiuvare gli uffici locali della prima attuazione del nuovo ordinamento amministrativo contabile approvato con R. decreto 22 agosto 1915, n. 1363, e per l'opera da lui svolta si meritò speciali lodi; altri encomi, dei quali due annotati a matricola, gli erano stati precedentemente tributati per importanti incarichi assolti prima del suo passaggio all'amministrazione coloniale.

È abilitato all'insegnamento della computisteria nelle scuole tecniche e normali ed ha anche esercitato l'insegnamento.

La Commissione considerando che il rag. PALLOTTINO è un distintissimo funzionario con notevoli attitudini direttive e meritevole della più grande fiducia, gli attribuisce punti 8.60 su 10.

VENNINI rag. dott. Michele, nato nel 1885; con anzianità di servizio dal 1° dicembre 1905 e di grado dal 1° ottobre 1915. Proviene dal personale di ragioneria dell'amministrazione del Tesoro e nel relativo concorso di ammissione riuscì classificato 30° sui 50 vincitori con punti 13.33 su 20. Passò poi al Ministero delle colonie, fin dai primi tempi della sua istituzione, e gli venne affidata la sezione della Ragioneria centrale incaricata del riscontro sulla gestione della parte passiva del bilancio della Tripolitania e della Cirenaica. Nel novembre 1920 venne nominato sostituto del Direttore della ragioneria stessa.

Fu in Cirenaica come ufficiale disimpegnando lodevolmente varî incarichi fra i quali quello di Direttore dei servizi civili del comando della zona di Cirene. Ivi tornato, per incarico del Ministero delle colonie, venne nominato uno dei due rappresentanti governativi nel collegio dei liquidatori del Consorzio autonomo per gli approvvigionamenti della Cirenaica ed in tale qualità ha svolto e sta svolgendo opera intelligente e proficua a vantaggio dell'amministrazione.

Anche prima del suo passaggio nel Ministero delle colonie egli ha disimpegnato alcuni importanti compiti meritandosi lo speciale compiacimento dei suoi superiori.

Ha la laurea in scienze politiche e coloniali conseguita a pieni voti legali presso il R. Istituto superiore di Roma.

La Commissione ha ritenuto quindi il dott. VENNINI funzionario distinto, di molta coltura, di notevole capacità, degna di particolare fiducia. Gli ha quindi assegnato punti 8.35 su 10.

ARANI dott. rag. Agostino, nato nel 1884, con anzianità di servizio dal 25 luglio 1905 e di grado dal 1° settembre 1918.

Iniziò la sua carriera nell'Amministrazione provinciale dell'interno quale alunno di ragioneria, e nel relativo concorso di ammissione fu classificato settimo su 25 dichiarati vincitori con punti 160 su 200. Passò poi, e cioè nel marzo 1908 nel Ministero dei lavori pubblici in seguito a pubblico concorso per esame in cui ottenne il quarto degli otto posti messi a concorso riportando punti 198 su 250, infine venne compreso nel ruolo del personale di ragioneria del Ministero delle colonie, al momento in cui esso venne costituito.

Da allora egli ha sempre prestato servizio presso la Direzione generale per gli affari civili e le opere pubbliche, dando prova di possedere un grado elevato, intelligenza, coltura e pratica professionale e di poter lodevolmente disimpegnare anche attribuzioni di carattere amministrativo.

Fu in missione a Tripoli nel gennaio 1914 assieme con un ispettore superiore del Tesoro, per raccogliere gli elementi per la formazione del primo bilancio di quella colonia ed in tale compito come in altri analoghi affidatigli, anche durante il suo servizio militare meritò il pieno gradimento dei suoi superiori.

Ha la laurea in matematica finanziaria ed attuariale, conseguita presso il R. Istituto superiore di Roma.

La Commissione considerando che il dott. ARANI è un distinto funzionario, colto, capace e d'acuto ingegno, che ha sempre corrisposto alla fiducia dimostratagli gli attribuisce 8.30 su 10.

Dai giudizi suespressi e dai voti assegnati a ciascun concorrente risulta così formata la graduatoria dei ragionieri capi che hanno preso parte al concorso.

1°	VERDESI rag. Ettore	con punti	9.30 su 10
2°	TENTI dott. rag. Giovanni	id.	9.15 su 10
3°	SCALZO rag. Raffaele	id.	8.80 su 10
4°	PALLOTTINO prof. rag. Carlo	id.	8.50 su 10
5°	VENNINI dott. rag. Michele	id.	8.35 su 10
6°	ARANI dott. rag. Agostino	id.	8.30 su 10
7°	LOMBARDI rag. Ugo	id.	8.00 su 10

La Commissione dichiara pertanto il rag. Ettore VERDESI vincitore del concorso ad un posto di Direttore capo di divisione nel ruolo organico del personale di ragioneria del Ministero delle colonie, rimanendo non vincitori gli altri concorrenti.

Roma, 14 giugno 1921.

Antonino ARMELISSANO, *presidente*
Rodolfo BENINI
Romolo GIANDOLINI
Giorgio CAVALLINI
Enrico GALLI, *relatore*.

Decreto ministeriale 18 giugno 1921, col quale sono approvate le conclusioni della Commissione esaminatrice del concorso per titoli ad un posto di Direttore capo di divisione di ragioneria.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER LE COLONIE

Visto il proprio decreto 8 febbraio 1921 col quale fu bandito il concorso per titoli ai posti di Direttore capo di divisione di ragioneria resisi vacanti al 31 marzo 1921.

Visto il successivo decreto 24 marzo 1921 col quale fu prorogato il termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al predetto concorso;

Ritenuto che al 31 marzo 1921 era vacante un solo posto di Direttore capo di divisione di ragioneria;

Visti gli atti della Commissione esaminatrice del concorso stesso, nominata con decreto ministeriale 18 maggio 1921;

Vista la graduatoria dei candidati al concorso medesimo da cui risulta che vincitore è il cav. Ettore Verdesi e riconosciuto che essa è conforme agli atti della Commissione esaminatrice e alle disposizioni in vigore;

Visto il regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili approvato con R. decreto 24 novembre 1908, n. 756;

Visti i R. decreti-legge 27 novembre 1919, n. 2325, 16 gennaio 1921, n. 15, e 23 ottobre 1919, n. 1971;

Decreta:

Sono approvate le conclusioni della Commissione esaminatrice del concorso per titoli ad un posto di direttore capo divisione di ragioneria nell'Amministrazione coloniale da cui risulta che vincitore è il cav. Ettore Verdesi il quale ha riportato voti 9.30 su 10.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, 18 giugno 1921.

ROSSI.

Decreto ministeriale 2 luglio 1921, che indice il concorso a posti di Consigliere coloniale nell'Amministrazione coloniale.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER LE COLONIE

Visti i RR. DD. 27 novembre 1919, n. 2325 relativo all'ordinamento del personale dell'amministrazione coloniale e 9 giugno 1921, n. 807 che detta norme transitorie per la promozione a Consigliere e a Ragioniere capo nell'Amministrazione medesima;

Decreta:

Art. 1.

È aperto il concorso per titoli ai posti di Consigliere coloniale con lo stipendio iniziale di L. 8600 che siano attualmente vacanti o che si renderanno tali entro il 31 luglio 1921 nell'amministrazione coloniale.

Art. 2.

Saranno ammessi al concorso i Consiglieri aggiunti dell'Amministrazione coloniale che al momento dell'attuazione del R. D. 23 ottobre 1919, n. 1971 erano in possesso del grado di primo segretario e che entro il termine fissato nell'articolo seguente ne faranno domanda.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, in carta da bollo da lire 2, dovranno pervenire al Ministero delle Colonie — Ufficio personale — non più tardi del 31 luglio 1921.

Art. 4.

Il giudizio sui concorrenti sarà pronunziato da apposita commissione da nominarsi con successivo D. M. ai sensi dell'articolo 52 del citato R. D. 23 ottobre 1919, n. 1971.

Art. 5.

Nel pronunziare il suo giudizio la Commissione dovrà osservare le norme prescritte nell'articolo 52 soprarichiamato.

Art. 6.

Per i funzionari che prestano servizio nelle colonie il rapporto motivato prescritto nell'ultimo comma dell'articolo 6 del R. D. 23 ottobre 1919, sarà compilato dal Governatore.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei Conti.

Roma, 2 luglio 1921.

ROSSI.

Parte non ufficiale

Avviso.

Stabilimento di Salsomaggiore.

Tariffa ridotta per gli impiegati di ruolo dello Stato, gli ufficiali dell'Esercito, dell'Armata, degli altri corpi armati dello Stato, in attività di servizio, e loro famiglie (1).

CURE SALSOIODICHE.

	Mattino	Pomeriggio
	Lire	Lire
Abbonamento a 15 bagni salsoiodici	97.—	77.—
Abbonamento a 20 bagni salsoiodici	130.—	102.75
Abbonamento a 13 inalazioni o polverizzazioni o irrigazioni	31.—	25.—
Abbonnamento a 20 inalazioni o polverizzazioni o irrigazioni	42.—	34.—
Un fango salsoiodico L. 4 in più del prezzo del bagno.		
Un bagno di acqua madre L. 5 in più del prezzo del bagno.		

CURE FISICHE.

	Lire
Applicazioni elettriche semplici-Termoterapia.	
Termofori	3.50
Correnti ad alta frequenza parziali — bagno idro-elettrico parziale — Terapia elettromagnetica — Calore radiante parziale Dowing	4.—
Bagno di luce parziale — Esocardio — Transtermia — Elettrocoagulazione parziale	5.—
Correnti ad alta frequenza generali e d'arsonvallizzazioni — bagni idroelettrici generali — Bagno di luce generale	6.—
Fanghi elettrizzati parziali — Bagni di acido carbonico ..	7.75
Radioterapia	10.—
Massaggio parziale	5.—
Massaggio generale	8.—

(1) Per *famiglia* si intendono i seguenti componenti, purchè conviventi ed a carico: coniugi, figli minorenni, figlie nubili. Per usufruire delle cure a tariffa ridotta è obbligatoria la esibizione di documenti regolari che comprovano il diritto alla riduzione stessa. Nel prezzo di tariffa sono compresi gli oneri fiscali (tassa di bollo e contributo di beneficenza) istituito col R. decreto legge 13 luglio 1919, n. 1178.

Supplementi per il servizio.

In sostituzione della mancia al personale, che è *rigorosamente vietata.*

Bagno	1.30
Inalazione — Irrigazione — Polverizzazione	0.70
Fango (oltre il bagno)	0.50
Fango elettrizzato — Bagno di acido carbonico	1.30
Altre cure fisiche	0.70

N.B. — **È dovuto per ogni persona un diritto fisso di L. 15 per l'ammissione alla cura.**

Pubblicazioni del Ministero delle Colonie

POSTE IN VENDITA

Ultime pubblicazioni.

Itinerari della Cirenaica. Note ed appunti della Missione BODRERO (febbraio-marzo 1919). Con 104 illustrazioni nel testo, 23 tavole e 2 carte. Roma, tip. del Senato, 1920, 8° obl. (23,5×43,5) p. 82 L. 15

Zaccagna D. *Itinerari geologici nella Tripolitania occidentale con Appendice paleontologica dei Prof.* P. PRINCIPI, G. CHECCHIA-RISPOLI, P. VINASSA DE REGNY e A. FUCINI. Roma, tip. ditta L. Cecchini, 1919, 8°, p. 126, tav. 10 . . . . . » 5

Il presente fascicolo è stato distribuito il ...

Per l'acquisto delle pubblicazioni sopra indicate rivolgersi alla Casa Libraria Editrice Italiana P. MAGLIONE e C. STRINI, via Due Macelli, 88, Roma.

ANNO IX. N. 8

Ministero delle Colonie

BOLLETTINO UFFICIALE

Agosto 1921

ROMA
STABILIMENTO POLIGRAFICO PER L'AMMINISTRAZIONE DELLA GUERRA
VIA GINO CAPPONI, 43-45
1921

ANNO IX. Agosto 1921 NUM. 8.

Ministero delle Colonie

BOLLETTINO UFFICIALE

SOMMARIO.

PARTE I.

Legislazione e Amministrazione

108. — *Decreto ministeriale 2 giugno 1921*, relativo a modificazioni del decreto ministeriale 1º aprile 1918, per la formazione ed il trattamento di gruppi di guardie di frontiera, già modificato con decreto ministeriale del 25 maggio 1918 . . . . *Pag.* 561

109. — *R. decreto 9 giugno 1921*, n. 1057 concernente la nomina dei rappresentanti delle oasi nell'interno della Cirenaica al Parlamento della regione stessa. . . . . » 566

110. — *R. decreto 16 giugno 1921, n.* 981, che modifica l'ordinamento della tassa sugli affari di cui al R. decreto 22 giugno 1913, *n. 948*, e istituisce uno speciale tipo di carta bollata per la Tripolitania . . . . . » 567

111. — *R. decreto 19 giugno 1921, n. 1005*, che aumenta la misura dell'indennità giornaliera dovuta ai componenti il Corpo degli agenti d'investigazione per servizi fuori residenza . . . . » 575

112. — *R. decreto 10 luglio 1921, n. 949*, che apporta modificazioni a quello 26 febbraio 1920, n. 219, concernente l'istituzione dell'opera di previdenza a favore degli impiegati civili dello Stato e dei loro superstiti non aventi diritto a pensione . » 576

113 — *R. decreto 21 luglio 1921*, che modifica il R. decreto 8 dicembre 1912, concernente l'indennità giornaliera per gli impiegati dell'Amministrazione coloniale inviati in missione nella Tripolitania e nella Cirenaica . . . . . » 577

114 — *Decreto ministeriale 29 luglio 1921*, che fissa l'ammontare delle cauzioni da prestarsi dai titolari degli uffici d'esazione della tassa sugli affari di Cirene e Tobruch . . . . . » 579

115. — *Legge 31 luglio 1921, n. 1013*, che proroga l'esercizio provvisorio degli stati di previsione dell'entrata e della spesa dell'anno finanziario 1921-922, fino a quando siano approvati per legge e non oltre il 31 dicembre 1921 . . . . . *Pag.* 580

116. — *Legge 11 agosto 1921, n. 1074*, relativa al trasporto gratuito delle salme dei caduti in guerra . . . . . » 581

117. — *Legge 13 agosto 1921, n. 1080*, che reca provvedimenti per la riforma dell'Amministrazione dello Stato, la semplificazione dei servizi e la riduzione del personale . . . . . » 584

118. — *Decreto ministeriale 28 agosto 1921*, che modifica il decreto ministeriale 27 agosto 1919, relativo al trattamento economico del personale tecnico provvisorio della Libia . . . . » 592

COMUNICAZIONI:

Circolare in data 15 luglio 1921, n. 22853, della Direzione generale degli Istituti di previdenza relativa ai vaglia per versamento di ritenute dovute all'Opera di previdenza impiegati dello Stato . » 596

Circolare 31 luglio 1921, n. 10871, della Ragioneria generale dello Stato, relativa al servizio delle spese fisse (collocamento in aspettativa a tempo determinato). . . . . » 598

PARTE II.

Personale.

Onorificenze . . . . . *Pag.* 599

1. DISPOSIZIONI NEL PERSONALE DEL MINISTERO:

Aumenti di stipendio . . . . . » ivi
Destinazioni . . . . . » 601
Conferma di assegnazione . . . . . » ivi
Richiamo dall'aspettativa. . . . . » ivi
Collocamento in aspettativa . . . . . » ivi
Cessazione dal servizio. . . . . » 602

Errata-corrige . . . . . » ivi

Parte I

LEGISLAZIONE E AMMINISTRAZIONE.

108.

Decreto ministeriale 2 giugno 1921, relativo a modificazioni del decreto ministeriale 1 aprile 1918, per la formazione ed il trattamento di gruppi di guardie di frontiera, già modificato con decreto ministeriale, del 25 maggio 1918.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER LE COLONIE

Visti i decreti ministeriali 1° aprile 1918 e 25 maggio 1918, relativi alla formazione ed al trattamento dei gruppi di guardie di frontiera in Tripolitania; registrati alla Corte dei conti rispettivamente il 18 aprile 1918, reg. n. 3, colonie, foglio 202; ed il 6 giugno 1918, reg. n. 3, colonie, foglio n. 215;

Considerata la necessità di apportare modificazioni al trattamento dei componenti i gruppi di guardie di frontiera, per metterlo in relazione coi miglioramenti fatti a quello del personale indigeno dei reparti regolari del R. corpo di truppe coloniali della Tripolitania col R. decreto 22 giugno 1920, n. 900, e di elevare in contrapposto gli attuali obblighi di ferma portandoli al livello di quelli previsti per i militari indigeni regolari della Colonia, onde assicurare una maggior permanenza dei gregari alle armi;

Su proposta del Governatore della Tripolitania;

Decreta:

Articolo unico.

Al decreto ministeriale 1° aprile 1918, relativo alla formazione dei gruppi guardie di frontiera della Tripolitania ed al trattamento del personale che li compone, modificato con decreto ministeriale 25 maggio 1918, sono apportate le seguenti aggiunte e varianti, con effetto dalla data del presente decreto.

1° Il secondo comma dell'art. 4 è sostituito dai seguenti:

« Gli sciausc e le guardie, all'atto del loro arruolamento contrag-

gono la ferma di due anni. Compiuta la ferma essi possono essere ammessi a successive rafferme annuali o biennali sino a che giudicati idonei per condizioni fisiche e per moralità.

« In tempo di guerra è sospeso il congedamento ».

2° L'art. 6 è sostituito dal seguente:

« Gli sciausc e le guardie portano in servizio una uniforme costituita di bornus da cavaliere, di colore azzurro, e da una fascia rossa alla vita; per distintivo gli sciausc portano tre stellette metalliche a cinque punte sul davanti del copricapo, le guide due stellette, le guardie una.

Gli oggetti di uniforme di cui sopra sono forniti a carico dell'Amministrazione ».

3° L'art. 10 è sostituito dal seguente:

« Le competenze spettanti agli sciausc ed alle guardie sono quelle appresso indicate.

L'importo delle eventuali ritenute erariali sulle competenze stesse è conteggiato a parte ed è considerato in aggiunta ad esse.

A) *Paga giornaliera* durante:

	1° biennio	2° biennio	3° biennio
Sciausc	L. 3.00	3.30	3.60
Guardie	L. 1.50	1.75	2.00

(le guide godono inoltre di un soprassoldo mensile di lire 5 nette).

B) *Indennità di fuori paese*:

Sciausc	L. 2.00
Guardie	» 1.00

L'indennità di fuori paese spetta:

a) ai gregari dei gruppi di guardie di frontiera provenienti da arruolamento fatto fuori del territorio della Tripolitania;

b) ai gregari che ne sono sprovvisti, quando vengono impiegati in operazioni o in servizio che importino allontanamento dalla normale residenza per più di 24 ore consecutive.

C) *Premio di ingaggio* di lire 100 da corrispondersi all'atto dell'arruolamento.

D) *Razione viveri.* — Per ogni giornata di presenza in servizio agli sciausc e alle guardie spetta una razione viveri, la cui composizione è stabilita dal Comando delle truppe in rapporto alle esigenze, sulla base di quella stabilita pei militari indigeni del R. corpo di T. C. ma non superiore per costo. È in facoltà del comando delle truppe di corrispondere la razione viveri in natura o in contanti. In quest'ul-

timo caso essa viene calcolata come pei militari indigeni dei reparti regolari del R. C. di T. C. a lire 2.50, salvo al Ministero delle colonie di ridurre tale compenso in relazione al minor costo delle derrate.

E) *Indennità eventuali.* — Gli sciausc e le guardie di frontiera percepiscono :

a) per ciascuna giornata di presenza in servizio del quadrupede di cui sono forniti la indennità di servizio di lire 0.30 ;

b) per ciascuna giornata di servizio in perlustrazione della frontiera lire 0.50.

Tale indennità non è cumulabile con quella maggiore di fuori paese di cui alla su indicata lettera *b*).

F) *Premi di rafferma.* — Alle guardie che, compiuto il biennio di ferma si raffermano, è dovuto un premio :

di L. 50 per ciascuna delle due prime rafferme di un anno ;
» » 125 per la rafferma di due anni.

Per il biennio successivo spetta un premio :

di L. 75 per ogni rafferma annuale ;
» » 175 per la rafferma di due anni.

Per ogni rafferma annuale dopo sei anni di servizio spetta un premio di lire 100.

I premi di rafferma per gli sciausc sono aumentati di metà rispetto a quelli su indicati previsti per le guardie.

G) *Licenze.* — Agli indigeni componenti i gruppi guardie di frontiera possono essere concesse le seguenti licenze :

Breve: della durata di uno a dieci giorni ;

Ordinaria : di non oltre trenta giorni fruibili ogni biennio di rafferma ;

Agricola : della durata di non oltre 60 giorni complessivamente per ciascun biennio.

Di convalescenza : secondo le norme stabilite pei militari indigeni del R. C. T. C.

Durante i primi 30 giorni di assenza dal reparto per licenze brevi, ordinarie o di convalescenza è conservata agl'indigeni del gruppo guardie di frontiera la paga intera, ma perdono tutte le altre competenze : nei rimanenti giorni essi conservano la sola mezza paga.

Durante la licenza agricola è dovuta la mezza paga.

Durante la licenza di convalescenza concessa per ferite riportate in combattimento o per malattie derivanti da comprovate cause di servizio spetta l'intera paga, perdendo tutte le altre competenze. In

tal caso il viaggio di andata e ritorno sia per terra che per mare è a carico dell'Amministrazione coloniale.

È in facoltà del Governatore di concedere come premio a qualche indigeno dei gruppi guardie di frontiera che si sia particolarmente distinto per il servizio prestato, che il viaggio per terra e per mare in occasione di licenze ordinarie sia a carico dell'Amministrazione coloniale militare.

Nella durata della licenza non è compreso il viaggio di andata e ritorno ».

4° Le disposizioni transitorie di cui all'art. 20 del decreto ministeriale 1° aprile 1918, che hanno cessato di avere effetto, sono sostituite dalle seguenti:

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

« Gli sciausc e le guardie di servizio alla data della pubblicazione del presente decreto in colonia che intendano assumere i nuovi obblighi di servizio, con conseguente diritto al nuovo trattamento, debbono farlo entro un mese dalla data anzidetta.

Coloro che non assumano entro tale termine i nuovi obblighi di servizio sono trattenuti alle armi fino allo scadere degli obblighi in corso e continuano a godere del trattamento previsto dal decreto ministeriale 1° aprile 1918 colla sola differenza che la razione viveri in contanti, quando sia dovuta, è calcolata a lire 2.50 anzichè a lire 0.80, salvo la riserva di cui alla lettera *D*) del n. 3 del presente decreto.

Al compimento del vincolo di servizio precedentemente assunto detti gregari vengono congedati. Se però eventualmente ottengono di rimanere in servizio debbono essere considerati come se si arruolassero per la prima volta.

Gli sciausc e le guardie di frontiera in servizio nei gruppi da meno di due anni sono considerati, agli effetti del premio d'ingaggio, come nuovi arruolati: ad essi però, agli effetti della ferma biennale che assumono, viene calcolato per metà il servizio compiuto nei gruppi stessi.

Quelli che abbiano più di due anni di servizio in detti gruppi vengono considerati come raffermati ed agli effetti del premio di rafferma il tempo di servizio compiuto nella rafferma per essi in corso, in base alle norme del decreto ministeriale 1° aprile 1918, viene considerato per metà.

Quelli che optano pel nuovo trattamento entro i limiti di tempo per essi stabiliti avendo compiuto un periodo di servizio nei gruppi

guardie di frontiera corrispondente o alla forma biennale o alla rafferma annuale in base alle nuove norme, sono considerati senz'altro agli effetti del premio, come raffermati.

Gl'indigeni già effettivi al R. Corpo di truppe coloniali ed alle bande irregolari che entro un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto in Colonia, ma non oltre sei mesi dal congedamento, ottengano d'essere arruolati nei gruppi guardie di frontiera avranno il trattamento previsto dal presente decreto per gli attuali sciausc e guardie in servizio, da applicarsi con le stesse norme, e come se il congedamento dalle armi non fosse avvenuto ».

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la relativa registrazione.

Roma, li 2 giugno 1921.

Il Ministro: Rossi.

109.

R. decreto 9 giugno 1921, n. 1057, concernente la nomina dei rappresentanti delle oasi nell'interno della Cirenaica al Parlamento della regione stessa.

(*Gazzetta Ufficiale* del 13 agosto 1921, n. 192).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 5 novembre 1911, n. 1247, convertito nella legge 25 febbraio 1912, n. 83;

Vista la legge 6 luglio 1912, n. 749, e il R. decreto 20 novembre 1912 n. 1205;

Visto il R. decreto 31 ottobre 1919, n. 2401, che approva le norme fondamentali per l'assetto della Cirenaica;

Visto il R. decreto 25 ottobre 1920, n. 1755, che conferisce all'Emiro Es-Senussi l'amministrazione autonoma delle oasi di Augila Gialo, el Giagbub e Cufra;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le colonie;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

I rappresentanti delle oasi dell'interno, che ai sensi dell'art. 14, ultimo comma del R. decreto 31 ottobre 1919, n. 2401, hanno diritto di far parte del Parlamento della Cirenaica, sono designati, per ciascuna di esse, dall'Emiro Es-Senussi, al quale è affidata la amministrazione autonoma delle oasi stesse in base al R. decreto 25 ottobre 1920, n. 1755.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno di Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 giugno 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — ROSSI.

Visto, *Il guardasigilli:* FERA.

110.

R. Decreto 16 giugno 1921, n. 981, che modifica l'ordinamento della tassa sugli affari di cui al R. decreto 22 giugno 1913, n. 948, e istituisce uno speciale tipo di carta bollata per la Tripolitania.

(*Gazzetta Ufficiale* del 28 luglio 1921, n. 177).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE.
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 5 novembre 1911, n. 1247, convertito nella legge 25 febbraio 1912, n. 83;

Vista la legge 6 luglio 1912, n. 749, e il R. decreto 20 novembre 1912, n. 1205;

Visti i RR. decreti 22 giugno 1913, n. 948; 4 gennaio 1914, n. 24, 1° ottobre 1914, n. 1125; 20 gennaio 1921, n. 74 e 23 gennaio 1921, n. 75;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le colonie, di concerto con quello delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Agli effetti del pagamento della tassa sugli affari, approvata col R. decreto 22 giugno 1913, n. 948, è prescritto in Tripolitania l'impiego di carta filogranata e bollata per gli atti civili, amministrativi, commerciali e giudiziali, e per le cambiali ed altri effetti di commercio a senso delle seguenti disposizioni.

Art. 2.

La carta filogranata e bollata è di tre tipi: da L. 1, da L. 2 e da L. 3.

Essa avrà le stesse caratteristiche di quella in uso nel Regno tranne nel bollo nella parte centrale in testa al foglio e recherà in caratteri italiani ed arabi l'indicazione del prezzo e la leggenda « Tripolitania ».

Per le cambiali e gli altri effetti di commercio i foglietti speciali bollati saranno uguali a quelli in uso nel Regno, e porteranno inoltre la stessa leggenda della carta bollata.

Art. 3.

È prescritto l'uso della carta bollata da L. 1 per ciascun foglio degli atti di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 (per quanto concerne gli atti tra vivi) 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 71, 76, 88, 92, 106, 110, 121, 122, 123, 125, 129, 130, 131, 132, 135, 136, 143, 144, 148, 150, 155, 158 della tariffa approvata con R. decreto 22 giugno 1913, n. 948.

Art. 4.

È prescritto l'uso della carta bollata da L. 2 per ciascun foglio degli atti di cui agli articoli 95, 96, 97, 98, 100, 101, 102, 104, 107, 111, 112, 117, 119, 133, 134, 137, 152, 153, 154, e, per quanto riguarda la giurisdizione del tribunale, per ciascun foglio degli atti di cui agli articoli 89, 91, 93, 94, 105, 109 e 118 della tariffa approvata col R. decreto 22 giugno 1913, n. 948.

È prescritto l'uso della carta bollata da L. 2 per il primo foglio e da L. 1 per i fogli successivi per gli atti di cui all'art. 149 della tariffa citata.

Art. 5.

È prescritto l'uso della carta bollata da L. 3 per ciascun foglio degli atti di cui agli articoli 57, 90, 103, 115, 116, 128, e, per quanto riguarda la giurisdizione della Corte di appello, per ciascun foglio degli atti di cui agli articoli 89, 91, 93, 94, 105, 109 e 118 della tariffa approvata col R. decreto 22 giugno 1913, n. 948.

Art. 6.

Per gli atti redatti in lingua araba in luogo della carta bollata resta facoltativo l'uso della carta semplice, alla quale però dovranno applicarsi a cura dell'Ufficio per la tassa sugli affari ed in relazione alla dimensione della carta, marche dello stesso importo della carta bollata prescritta nei singoli casi.

Art. 7.

Quando per un atto da redigersi su carta bollata sia dovuto il pagamento della tassa fissa da corrispondere mediante marche, il maggior valore della carta impiegata può tener luogo delle marche prescritte.

L'uso della carta bollata può tener luogo della tassa fissa da corrispondersi mediante marche allorquando per l'atto cui si riferisce la tassa non sia obbligatoria la redazione su carta bollata.

Art. 8.

Il terzo capoverso dell'art. 10 del R. decreto 22 giugno 1913, numero 948, è soppresso.

Art. 9.

Gli articoli 6, 25, 34, 51, 56, 85, 125, 140, 145 e 146 della tariffa della tassa sugli affari per la Tripolitania e per la Cirenaica, approvata col R. decreto 22 giugno 1913, n. 948, sono modificati nei riguardi della Tripolitania, come appresso:

Articolo	NATURA DEGLI ATTI	Base della tassa	Tassa ragguagliata al valore	Tassa fissa	Modo di pagamento	*Osservazioni*
6	Alienazione, vendite, cessioni, retrocessioni e qualunque altro atto civile giudiziale, o stragiudiziale traslativo a titolo oneroso della proprietà, dell'usufrutto, dell'uso o godimento di beni immobili o di altro diritto reale su immobili o di altro diritto reale su immobili, nonchè del diritto di escavare, di prendere materie da terreni o da miniere, nonchè gli atti che secondo il diritto indigeno producono effetti analoghi (Igiaratin) e i decreti di cui all'art. 5 del R. decreto 2 settembre 1912, n. 1099.	Per ogni 100 lire del prezzo risultante dall'atto, o sul maggior valore accertato, in caso di contestazione, dall'ufficio fondiario nei trasferimenti; e degli immobili di maggior valore nelle permute. Per le concessioni fatte dall'Amministrazione pubblica e per tutte le stipulazioni in cui il corrispettivo sia costituito da un'anua rendita la tassa si liquida su un capitale formato di dieci volte l'annua prestazione e di ogni altro corrispettivo se si tratta di concesione a tempo indeterminato o per 20 e più anni, e, trattandosi di concesione per un tempo minore di 20 anni, sopra un capitale formato di tante volte la prestazione ridotta a metà quanti sono gli anni della durata ed ogni altro corrispettivo. Per ogni 100 lire.	4	—	Mediante versamento diretto	

Articolo	NATURA DEGLI ATTI	Base della tassa	Tassa ragguagliata al valore	Tassa fissa	Modo di pagamento	*Osservazioni*
25	Contratti per riscossione di dazi, di rendite, appalti, loro cessioni o risoluzioni con corrispettivo.	Per ogni 100 lire del cumulo dei prezzi e dei corrispettivi pattuiti, e nelle cessioni anche sullo ammontare delle rate non peranco scadute.	1		Mediante versamento diretto	
34	Cambiali, assegni bancari che non siano fatti in conformità del Codice di commercio, altri effetti negoziabili o recapiti di commercio fatture accettate con obbligo di pagamento a termine.					Sono soggette alle tasse stabilite dalle leggi del Regno.
51	Costituzioni e fusioni di Società di qualunque specie e di associazioni in partecipazione	Per ogni 100 lire del valore dei beni conferiti: *a*) beni di qualsiasi natura esclusi gli immobili, e compresi i contratti di locazione di cose o d'opera; *b*) i beni immobili	0 25 1 50	—	Mediante versamento diretto	
56	Azioni liberate, obbligazioni e titoli di qualsiasi specie comprovanti i versamenti parziali sul valore delle azioni non liberate delle Società commerciali (escluse le cooperative e quelle di mutuo soccorso) e delle Società civili di cui al-	Per ogni 100 lire o frazione di 100 lire del capitale nominale e per ciascun anno di durata della Società per le azioni e del periodo dell'ammortamento per le obbligazioni	0 20	—	Versamento diretto	I titoli devono essere presentati all'ufficio liquidatore per la applicazione della tassa prima della loro consegna agli interessati. In caso di proroga della Società sarà dovuta una nuova tassa sulle azioni per il periodo di tempo corrispondente alla proroga stessa. In caso di aumento del

Articolo	NATURA DEGLI ATTI	Base della tassa	Tassa raggnagliata al valore	Tassa fissa	Modo di pagamento	*Osservazioni*
	l'art. 229 del Codice di commercio costituite con sede ed esercizio in Tripolitania.					capitale sociale, i titoli che rappresentano l'aumento saranno assoggettati a tassa per il tempo dell'ulteriore durata della Società, trattandosi di azioni, o per il periodo dell'ammortamento trattandosi di obbligazioni. In caso di scioglimento anticipato della Società o di anticipata estinzione di obbligazioni potrà essere concesso il rimborso delle tasse indebite a cominciare dall'anno successivo a quello in corso purchè sia chiesto con domanda presentata entro 6 mesi dal fatto che lo giustifica. Al rimborso si provvede a norma dell'articolo 16 del decreto. La tassa può essere pagata in tante rate quanti sono gli anni di durata della Società per le azioni, e del periodo di ammortamento per le obbligazioni. In tal caso nella annotazione del pagamento della tassa da farsi sulla copia della deliberazione per l'emissione dei titoli, si dovrà indicare anche il numero delle rate nelle quali il pagamento dovrà essere eseguito. Le rate **annuali dovranno essere pagate entro il mese di gennaio di ciascun anno.**
85	Permessi di estrazione del Laghbi.	Per ogni palma	80 —	—	Versam. diretto	**Un quarto del prodotto è devoluto ai municipi.**

Articolo	NATURA DEGLI ATTI	Base delle tasse	Tassa raggualiata al valore	Tassa fissa	Modo di pagamento	*Osservazioni*
125	Protesti cambiari:					
	Se la somma delle cambiali non eccede le L. 50	Per ogni foglio	0 30	—	Mediante marche	
	Se eccede L. 50 e non L. 100.	—	1 —	—	Carta bollata	
	Se eccede L. 100 e non L. 500.	—	2 —	—	Id.	
	Se eccede L. 500 e non L. 2000.	—	3 —	—	Id.	
	Per ogni maggior somma . .	—	5 —	—	Carta bollata o marche	
	Copie:					
	Qualunque sia l'importo della somma	Per ogni foglio	2 —	—	Carta bollata	
140	Quietanze e ricevute ordinarie:					
	a) invariate					
	b) id.					
	c) id.					
	d) id.					
	e) sui vaglia postale ordinari e telegrafici nazionali ed esteri per qualsiasi somma.	Per ogni atto	—	—	—	Sono osservate le norme vigenti nel Regno, ivi comprese quelle stabilite circa i vaglia esteri.
145	Petizioni, istanze e ricorsi che si presentano all'autorità ed uffici governativi della colonia e alle pubbliche amministrazioni locali	Per ogni foglio	1 —	—	Mediante marche	
146	Petizioni, istanze, ricorsi diretti ad autorità ed uffici governativi nel Regno.					Sono osservate le norme vigenti nel Regno.

Art. 10.

Con decreto del governatore sarà fissata l'entrata in vigore dell'uso obbligatorio della carta bollata. Fino a che detto decreto non intervenga sarà impiegata carta uso bollo con l'applicazione delle marche di valore corrispondente a quello della carta bollata prescritta.

Il governatore provvederà analogamente ad emanare le norme per l'attuazione del presente decreto ed a coordinare allo stesso la tariffa allegata al R. decreto 22 giugno 1913, n. 948.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 giugno 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI – ROSSI – FACTA.

Visto, *Il guardasigilli:* FERA

111.

R. decreto 19 giugno 1921, n. 1005, che aumenta la misura della indennità giornaliera dovuta ai componenti il Corpo degli agenti d'investigazione per servizi fuori residenza.

(*Gazzetta Ufficiale* del 4 agosto 1921, n. 184).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 22 novembre 1919, n. 2201;
Visto il Nostro decreto 20 febbraio 1921, n. 221;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro per gli affari dell'interno, di concerto con quello del tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le indennità giornaliere fisse stabilite dall'art. 6 del citato decreto 22 novembre 1919, n. 2201, per i servizi prestati fuori residenza dai componenti il corpo degli agenti d'investigazione saranno aumentate di una quota suppletiva corrispondente a metà del rispettivo ammontare.

Art. 2.

Il presente decreto andrà in vigore dal 1° marzo 1921 e cesserà di aver effetto col 30 giugno 1922.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno di Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 giugno 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — BONOMI.

Visto, *Il guardasigilli:* RODINÒ.

112.

R. decreto 10 luglio 1921, n. 949, che apporta modificazioni a quello 26 febbraio 1920, n. 219, concernente la istituzione dell'opera di previdenza a favore degli impiegati civili dello Stato e dei loro superstiti non aventi diritto a pensione.

(*Gazzetta Ufficiale* del 25 luglio 1921, n. 174).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 26 febbraio 1920, n. 219, da convertire in legge;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 10 aprile 1921, num. 422;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Le disposizioni contenute negli arti 3, nn. 3, 4 lettera *b*, 13 e 14 del R. decreto 26 febbraio 1920, n. 219 sono revocate e considerate prive di ogni efficacia.

I sussidi ai superstiti di impiegati continueranno ad essere corrisposti dai singoli Ministeri a carico dei propri bilanci.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 luglio 1921.

VITTORIO EMANUELE

BONOMI – DE NAVA.

Visto, *Il guardasigilli:* RODINÒ.

113.

R. decreto 21 luglio 1921 che modifica il R. decreto 8 dicembre 1912 concernente l'indennità giornaliera per gli impiegati dell'Amministrazione coloniale inviati in missione nella Tripolitania e nella Cirenaica.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il decreto Reale 8 dicembre 1912 che stabilisce una speciale indennità giornaliera per gli impiegati in servizio presso il Ministero delle colonie inviati in missione nella Tripolitania e nella Cirenaica;

Considerata la necessità di aumentare congruamente l'indennità stessa analogamente a quanto è stato disposto per le indennità di missione nel Regno col decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1311 e col decreto Reale 20 febbraio 1921, n. 221;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le Colonie;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La misura della indennità giornaliera stabilita dall'art. 1° del Nostro decreto 8 dicembre 1912 a favore degli impiegati in servizio presso il Ministero delle colonie inviati in missione nella Tripolitania e nella Cirenaica è modificata come appresso:

Impiegati con stipendio inferiore alle L. 6400	L. 25
Impiegati con stipendio di L. 6400 ed oltre, ma inferiore a L. 8600	» 30
Impiegati con stipendio di L. 8600 ed oltre, ma inferiore a L. 10,500	» 35
Impiegati con stipendio di L. 10,500 o superiori	» 40
Personale subalterno	» 20

Art. 2.

Per i primi tre mesi della missione, l'indennità giornaliera di cui al precedente articolo, è aumentata di una quota pari ai quattro quinti

del suo ammontare; dopo il terzo mese – anche quando la missione sia compiuta in località diverse della stessa colonia – l'aumento è ridotto ad una quota pari ai due quinti della indennità.

Art. 3.

È abrogata ogni disposizione contraria a quelle contenute nel presente decreto.

Art. 4.

Il presente decreto ha vigore dal 1° marzo 1921 e cesserà di avere effetto col 30 giugno 1922.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, 21 luglio 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIRARDINI.

Visto: *Il guardasigilli:* FERA.

114.

Decreto ministeriale 29 luglio 1921, che fissa l'ammontare delle cauzioni da prestarsi dai titolari degli uffici di esazione della tassa sugli affari di Cirene e Tobruch.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER LE COLONIE

Visto il decreto ministeriale, n. 6200 del 22 agosto 1920, registrato alla Corte dei conti il 14 settembre 1920, con il quale veniva stabilito l'ammontare delle cauzioni da prestarsi dai titolari degli uffici di esazione della tassa sugli affari della Libia;

Vista la lettera n. 5742 del 1° luglio 1921, con la quale il Governo della Cirenaica rappresenta la necessità di determinare la misura della cauzione che dovranno prestare i titolari degli uffici Tassa affari di Cirene e Tobruk, recentemente colà istituiti;

Visto l'art. 47 delle istruzioni approvate col decreto ministeriale 1° agosto 1913, per l'esecuzione del R. decreto 22 giugno 1913, n. 948, relativo alla Tassa sugli affari in Tripolitania e Cirenaica;

Decreta:

Ferme restando le norme contenute nel precedente decreto ministeriale n. 6200 del 22 agosto 1920, le cauzioni da prestarsi dai titolari degli uffici di esazione della Tassa sugli affari, recentemente istituiti in Cirenaica sono fissate nella seguente misura:

Per Cirene	L.	1000
Per Tobruk	»	1000

Il Governo della Cirenaica, è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, 29 luglio 1921.

GIRARDINI.

115.

Legge 31 luglio 1921, n. 1013, che proroga l'esercizio provvisorio degli stati di previsione dell'entrata e della spesa dell'anno finanziario 1921-922 fino a quando siano approvati per legge e non oltre il 31 dicembre 1921.

(*Gazzetta Ufficiale* del 31 luglio 1921, n. 180 [straordinario]).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Il termine indicato dalla legge 29 giugno 1921, n. 809, riguardante l'esercizio provvisorio degli stati di previsione dell'entrata e della spesa per l'anno finanziario 1921-922, è prorogata fino a che gli stati medesimi siano approvati per legge e non oltre il 31 dicembre 1921.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 luglio 1921.

VITTORIO EMANUELE.

DE NAVA.

Visto, *Il guardasigilli:* RODINÒ.

116.

Legge 11 agosto 1921, n. 1074, relativa al trasporto gratuito delle salme dei caduti in guerra.

(*Gazzetta Ufficiale* del 20 agosto 1921, n. 197).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Lo Stato assume a suo carico su richiesta della famiglia, il trasporto di tutti i militari del R. esercito e della R. marina che cessarono di vivere, per ferite, in conseguenza dell'ultima guerra mondiale.

I trasporti dall'estero saranno subordinati agli accordi da convenirsi cogli altri Stati.

Il provvedimento è esteso al trasporto delle salme dei militari deceduti per malattia e sepolti nel territorio già dichiarato zona di guerra.

Art. 2.

I trasporti saranno effettuati collettivamente e gradualmente in rapporto alle condizioni dei servizi ferroviari e marittimi, ed alla capacità dell'area di inumazione nei cimiteri di destinazione.

Art. 3.

Nel caso che l'area di inumazione nei cimiteri comunali non sia sufficiente per ricevere le salme dei caduti, i Comuni dovranno procedere al necessario ampliamento e per la spesa relativa i comuni con popolazione non superiore ai 100 mila abitanti, potranno ottenere la concessione di un mutuo di favore a termine della legge 25 giugno 1911, n. 586, e del R. decreto 6 ottobre 1919, n. 1909.

Nei casi di ritardo provvederà di ufficio la Giunta provinciale amministrativa a termini dell'art. 220 testo unico legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148.

Art. 4.

L'autorizzazione al trasporto delle salme dei caduti in guerra è esente dalle tasse di bollo e di concessione governativa.

Le esumazioni e le inumazioni sono esenti da ogni tassa comunale.

Art. 5.

Le esumazioni delle salme dei caduti potranno, per il trasporto, essere autorizzate anche nei mesi del maggio al settembre, ove non ostino particolari ragioni di ordine igienico.

Art. 6.

Le istanze per l'autorizzazione al trasporto e la concessione gratuita di esso potranno essere presentate, per mezzo delle prefetture, dagli ascendenti, discendenti, vedove, fratelli e sorelle dei caduti della cui salma si chiede il trasporto, nel termine di sei mesi dalla data del R. decreto di cui al primo comma del successivo art. 8.

Art. 7.

Il Ministero della guerra provvede ai vari servizi per il trasporto delle salme.

Art. 8.

Il servizio dei trasporti sarà regolato con norme da stabilirsi con R. decreto, su proposta del Ministero della guerra, d'intesa con quelli dell'interno e della marina, delle colonie, del tesoro, dei lavori pubblici, dell'industria e degli affari esteri.

Con altro R. decreto sarà fissata la data in cui saranno iniziati i trasporti gratuiti, sarà stabilita la partecipazione dei servizi comunali di polizia mortuaria e fissato il contributo dello Stato ai comuni per le spese relative.

Art. 9.

Per l'esecuzione della presente legge è autorizzata l'assegnazione straordinaria di L. 90 milioni.

La detta somma sarà, con decreto del ministro del tesoro, inscritta in apposito capitolo dello Stato di previsione del Ministero della guerra per l'esercizio 1921-22 e successivi in relazione ai bisogni presumibili per ogni esercizio.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia in-

serta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 agosto 1921.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — GASPAROTTO — DE NAVA — GIRARDINI — MICHELI — BELOTTI — BERGAMASCO.

Visto, *Il guardasigilli:* RODINÒ.

117.

Legge 13 agosto 1921, n. 1080, che reca provvedimenti per la riforma dell'Amministrazione dello Stato, la semplificazione dei servizi e la riduzione del personale.

(*Gazzetta Ufficiale* del 22 agosto 1921, n. 198).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Governo del Re provvederà a semplificare e a riordinare l'Amministrazione civile dello Stato.

A tale effetto esso è autorizzato:

1° A riformare gli ordinamenti amministrativi e contabili ed in particolare modo ad unificare, ridurre e rendere più spediti i controlli di ogni specie; e ad attuare un largo decentramento amministrativo con una maggiore autonomia degli Enti locali;

2° A sopprimere organi, istituti e funzioni, non strettamente necessari.

Il Governo del Re dovrà altresì proporzionare ai nuovi ordinamenti il personale, stabilendo per le singole Amministrazioni le nuove tabelle organiche, il relativo trattamento economico e le norme di carriera con speciali provvidenze in favore degli impiegati ex-combattenti di tutti i ruoli, compresi i magistrati e gli insegnanti.

La spesa massima risultante dai nuovi ordinamenti organici non potrà superare, fino a tutto l'esercizio 1930-31, quella totale, per stipendi, indennità di carica, di funzioni ed altri speciali trattamenti, derivante dagli ordinamenti in vigore al 1° luglio 1921.

Art. 2.

I provvedimenti previsti dal precedente articolo saranno predisposti da un Comitato, costituito da cinque ministri, e verranno approvati con decreto reale, sentito il Consiglio dei ministri.

Nel caso in cui detti provvedimenti importino abrogazioni o modificazioni di disposizioni di legge, essi dovranno essere emanati su parere di una Commissione, costituita da sette senatori e sette deputati, nominati dai presidenti delle rispettive assemblee.

La Commissione resterà in carica, anche in caso di chiusura della sessione, o di scioglimento della Camera.

Se essa non si pronunziasse nel termine di 15 giorni sugli atti inviati per parere, si riterrà che tale parere sia favorevole.

Il Governo renderà conto al Parlamento del modo, come ha esercitato i poteri conferitigli con la presente legge, e sarà anche tenuto a pubblicare e comunicare al Parlamento i verbali della detta Commissione.

Art. 3.

Entro quattro mesi dalla pubblicazione della presente legge, ciascun ministro rivedrà i ruoli del personale dipendente e, sentito il Consiglio dei ministri, disporrà l'esonero degli impiegati od agenti, che per motivi di salute, per incapacità o per scarso rendimento di lavoro, non siano riconosciuti abili al servizio.

Nel regolamento saranno stabilite le norme per procedere all'esonero.

Il motivo che ha determinato l'esonero, deve essere espresso nel relativo decreto.

Art. 4.

Entro lo stesso termine, di cui all'articolo precedente, ciascun ministro procederà alla riduzione del personale, col collocare a riposo i funzionari ed agenti, che abbiano compiuto 40 anni di servizio e 65 anni di età.

Art. 5.

Nei limiti delle eventuali eccedenze, gl'impiegati, che ne facciano domanda entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, sono collocati a riposo od esonerati dal servizio, quando concorra il consenso dell'Amministrazione da cui dipendono, e l'adesione del ministro del tesoro.

Art. 6.

I funzionari ed agenti esonerati sono ammessi a liquidare la pensione o l'indennità che possa loro spettare ai termini delle vigenti disposizioni.

Coloro che abbiano meno di cinque anni di servizio effettivo avranno diritto a un'indennità pari a tante mensualità dell'ultimo stipendio quanti sono gli anni di servizio, computandosi per anno intero la frazione d'anno che sia superiore a sei mesi.

A coloro che siano collocati a riposo od esonerati dal servizio ai termini degli articoli precedenti, viene altresì corrisposto un compenso pari a dodici mensualità dello stipendio goduto all'atto del collocamento a riposo o dell'esonero. Per gli impiegati con meno di cinque anni di servizio il compenso sarà pari a tante mensualità dell'ultimo stipendio quanti sono gli anni di servizio.

Art. 7.

Dopo attuati gli esoneri ed i collocamenti a riposo, qualora, nonostante l'applicazione degli art. 4 e 5, il personale in servizio risulti ancora in eccedenza al numero fissato con le nuove tabelle organiche per i diversi gradi dei singoli ruoli, ciascun ministro convocherà il Consiglio di amministrazione perchè designi in ciascun grado gl'impiegati od agenti, che, fino alla eliminazione della eccedenza, debbono essere collocati in disponibilità.

Il Consiglio di amministrazione provvederà a tale designazione con deliberazione motivata, tenuto conto del modo di ammissione in carriera, del titolo di promozione al grado, attualmente occupato da ciascuno, dei meriti di servizio e delle benemerenze militari, guadagnate eventualmente durante la guerra, delle condizioni di famiglia, e, se vi siano, anche delle domande degli interessati.

Art. 8.

Il periodo trascorso in disponibilità è valutabile come servizio agli effetti della pensione. Tuttavia, durante il detto periodo, per gl'impiegati collocati in disponibilità sono sospese tutte le incompatibilità di cui al testo unico 22 novembre 1908, n. 693, sullo stato degli impiegati civili, o prescritte da altre leggi speciali.

Inoltre, durante il periodo della disponibilità, lo stipendio e le indennità caro-viveri verranno ridotte di un quarto al primo anno, di un terzo al secondo, di una metà al terzo e al quarto anno.

Trascorsi i quattro anni si farà luogo al collocamento a riposo.

Gl'impiegati, collocati in disponibilità, saranno riammessi in servizio nell'Amministrazione, secondo l'ordine di anzianità, man mano che si facciano posti vacanti nel loro grado e conserveranno i loro diritti agli effetti della carriera.

Quelli di essi, che rifiuteranno il posto loro offerto, saranno considerati dimissionari; nondimeno saranno ammessi a far valere il loro diritto a pensione.

Art. 9.

Dalla pubblicazione della legge e fino a quando, per ciascun grado, non siano stati rimessi in servizio gl'impiegati collocati in disponibilità non potrà farsi luogo a nuove nomine ed a promozioni di grado.

Art. 10.

Gli uffici transitori, dipendenti dal fatto della guerra, saranno senz'altro soppressi. Per quelli di cui, eccezionalmente, non sia possibile la soppressione immediata, sarà provveduto alla graduale riduzione del personale, che si trova attualmente in servizio.

Allorquando per eccezionali esigenze si debba provvedere alla sostituzione di alcuno degli impiegati od agenti presso detti uffici, si provvederà, chiamando di preferenza a prestarvi temporaneo servizio, gl'impiegati o agenti di qualsiasi amministrazione, collocati in disponibilità, che ne facciano domanda e, qualora sia indispensabile, trasferendo personale avventizio, preferibilmente scelto fra gl'invalidi di guerra, da altre Amministrazioni che ne abbiano ad esuberanza.

Agl'impiegati ed agenti, chiamati a prestare temporaneo servizio, ai sensi del precedente comma, è applicabile l'art. 28 del testo unico delle leggi sullo stato giuridico degli impiegati civili.

Gli avventizi, che si trovino in servizio alla pubblicazione della presente legge, e che non siano addetti agli uffici transitori di cui al primo comma del presente articolo, verranno gradatamente licenziati, in modo che siano interamente eliminati a tutto il 30 giugno 1922.

Non sono compresi in questa disposizione gli avventizi che hanno preso servizio prima del maggio 1915, gl'invalidi di guerra, i decorati di medaglia al valore militare, le vedove di guerra ed il personale fuori ruolo dell'Amministrazione postale, telegrafica e telefonica.

Agli avventizi licenziati sarà corrisposto un indennizzo, proporzionato ai servizi compiuti, e non eccedente un mese di retribuzione per ciascun anno di servizio o frazione di anno.

Agli avventizi ex-combattenti che hanno prestato un anno di servizio nelle linee o hanno riportato ferite in combattimento, che non sono compresi nel quinto comma verrà corrisposta, invece dell'indennità di cui al comma precedente, un indennizzo speciale equivalente a due mesi di retribuzione per ciascun anno di servizio o frazione di anno.

Art. 11.

Nulla è innovato alla competenza della IV sezione del Consiglio di Stato, a conoscere dei ricorsi per incompetenza, per violazione di legge od eccesso di potere, che sieno promossi dalle persone, il cui interesse sia leso dai provvedimenti definitivi, emanati in applicazione della presente legge.

Art. 12.

Le facoltà conferite al Governo con la presente legge si estendono all'ordinamento giudiziario ed all'assetto definitivo delle circoscrizioni. A tale fine il limite di spesa, di cui al quarto comma dell'art. 1, è elevato dell'importo degli stipendi e delle indennità di carica, assegnato al dipendente personale, nonchè dell'ammontare delle indennità di direzione e di disagiata residenza, che al personale stesso fossero eventualmente concesse.

Le disposizioni, di cui al precedente comma valgono, in quanto applicabili, per il Consiglio di Stato, per la Corte dei conti, nonchè per l'Avvocatura erariale; e pei provvedimenti, che all'uopo saranno adottati, pel secondo e pel terzo comma dell'articolo primo, si seguiranno le norme di cui all'art. 2 della presente legge.

Nulla però sarà innovato rispetto alle funzioni giurisdizionali del Consiglio di Stato e della Corte dei conti.

Il Governo stabilirà le norme per l'eliminazione del personale esuberante in conformità delle caratteristiche particolari dei singoli ordinamenti.

Potrà anche il Governo aumentare le tasse di pubblico insegnamento.

Art. 13.

L'Amministrazione ferroviaria allo scopo di diminuire le spese di gestione, e le altre amministrazioni autonome dello Stato si uniformeranno alle disposizioni della presente legge.

Con decreto Reale, sentito il Consiglio dei ministri, e sentita la Commissione, di cui all'art. 2 della presente legge saranno stabilite le norme per l'applicazione di questo articolo.

Art. 14.

A decorrere dal 1° marzo 1921, fino all'attuazione della presente legge, è concesso al personale di ruolo appartenente all'Amministra-

zione centrale dello Stato, compreso il personale appartenente all'Amministrazione centrale della guerra ed all'Amministrazione centrale e dipartimentale della marina, un assegno mensile temporaneo nella misura appresso indicata:

per coloro, che sono provvisti di stipendio fino a L. 4199, L. 120;

per coloro, che sono provvisti di stipendio da L. 5000 a L. 7999, L. 140;

per coloro, che sono provvisti di stipendio da L. 8000 a L. 10,999, L. 160;

per coloro, che sono provvisti di stipendio da L. 11,000 a L. 13,999 L. 180;

per coloro, che sono provvisti di stipendio da L. 14,000 in su, L. 200.

La precedente disposizione non si applica al personale delle ferrovie dello Stato, a quello delle magistrature giudiziarie, del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, nonchè dell'avvocatura generale erariale, rispettivamente contemplati dalle leggi 7 aprile 1921, n. 368 e 355, e neppure al personale operaio.

Ai personali di seguito indicati, il cennato assegno rimane stabilito nella misura di due terzi:

1° personale di ruolo postale, telegrafico e telefonico;

2° agenti investigativi.

L'assegno di cui sopra, è determinato come segue per il personale postale, telegrafico e telefonico, avente diritto a sistemazione in ruolo ai sensi del R. decreto 2 ottobre 1919, n. 1858:

Impiegati di 2ª categoria, di cui agli articoli 86 e 96 del decreto medesimo, L. 60;

Agenti, esclusi i fattorini, di cui all'art. 99, L. 50.

Fattorini, di cui gli articoli 94 e 99, L. 40.

Allievi di officine di cui agli articoli 88 e 98, L. 40.

Personale di manutenzione e di fatica, di cui all'art. 101, L. 40.

Allievi fattorini, di cui all'art. 100, L. 30.

Art. 15.

A decorrere dal 1° marzo 1921, e fino al 30 giugno 1922, l'assegno temporaneo mensile, di cui al 1° comma del precedente articolo 14, sarà anche corrisposto ai seguenti personali, non contemplati dalla presente legge:

In misura ridotta ai due terzi:

1° Agli ufficiali del R. esercito, della R. marina, dei R. carabi-

nieri, della R. guardia di finanza, della R. guardia della pubblica sicurezza e delle Capitanerie di porto;

2° Ai sottufficiali dell'esercito e della marina, esclusi i sergenti, per l'esercito ed i sottufficiali della marina, che non hanno ancora compiuto 4 anni di servizio; ai sottufficiali dei R. carabinieri, della guardia di finanza, della R. guardia di pubblica sicurezza e delle Capitanerie di porto ed ai comandanti, capi-guardie e sotto-capi guardie degli agenti di custodia delle carceri;

In misura intera:

1° Al personale civile delle amministrazioni dipendenti dal Ministero della guerra;

2° Al personale di ruolo, nominato con decreto Reale o ministeriale, appartenente ad istituzioni, mantenute con concorso dello Stato o di Enti locali, ripartendo la spesa relativa fra i vari Enti, in proporzione del contributo da essi corrisposto;

3° Al personale di ruolo degli Economati generali dei benefici vacanti e degli archivi notarili, distrettuali e sussidiari del Regno, imputando la spesa ai relativi bilanci;

4° Ai capi e agli insegnanti degli istituti di istruzione superiore e media, e alle maestre degli asili e dei giardini d'infanzia annessi alle RR. scuole normali e ai ginnasi magistrali.

Art. 16.

È autorizzata a partire dal 1° gennaio 1921 la concessione di una indennità di residenza suppletiva di L. 400 annue a favore degli insegnanti elementari residenti nelle località di popolazione agglomerata superiore ai 5000 abitanti, in aggiunta a quella prevista dalla tabella *B* annessa al decreto Luogotenenziale 6 luglio 1919, n. 1239.

È autorizzata, altresì, colla stessa decorrenza, la concessione di una indennità di residenza, nella misura di L. 500 annue agli insegnanti elementari residenti nelle località di popolazione agglomerata non superiore ai 5000 abitanti.

Saranno esclusi dal beneficio gli insegnanti elementari dei comuni aventi la diretta amministrazione delle scuole, i quali godano stipendio e indennità di residenza il cui ammontare sia complessivamente uguale o superiore a quello risultante dall'insieme dello stipendio, fissato dalla tabella *B* del R. decreto 13 maggio 1920, n. 1129, dell'indennità di residenza di cui alla citata tabella *B* del decreto Luogotenenziale n. 1239 del 6 luglio 1919, e della indennità di cui al presente articolo. In caso contrario, ai detti insegnanti sarà corrisposta una indennità pari alla differenza.

Art. 17.

Con decreto Reale, su proposta del ministro delle colonie, di concerto con quello del tesoro, le disposizioni della presente legge saranno estese, in quanto applicabili, ai personali dei ruoli coloniali, civili e militari.

Art. 18.

L'assegno mensile, temporaneo, di cui ai precedenti articoli 14 e 15, sarà imputabile agli effetti della pensione, sino a che ai funzionari non verrà corrisposto uno stipendio, che sarà stabilito nelle nuove tabelle.

Art. 19.

Per l'attuazione dei provvedimenti contemplati nella presente legge è assegnato il termine sino a tutto il 30 giugno 1922.

Art. 20.

Con decreto del ministro del tesoro saranno introdotte nei bilanci delle diverse amministrazioni le variazioni occorrenti per l'esecuzione della presente legge, che andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 21.

Sono abrogate le disposizioni contrarie alla presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 agosto 1921.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — DE NAVA.

Visto, *il guardasigilli:* RODINÒ.

118.

Decreto ministeriale 28 agosto 1921, che modifica il decreto ministeriale 27 agosto 1919, relativo al trattamento economico del personale tecnico provvisorio della Libia.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER LE COLONIE

Visto il regolamento del personale provvisorio per le opere pubbliche della Tripolitania e della Cirenaica, approvato con decreto ministeriale 27 agosto 1919 ;

Visto il successivo decreto ministeriale 3 marzo 1921, avente vigore soltanto per la Cirenaica ;

Decreta :

Art. 1.

Gli articoli 8, 9, 13, 15 e 17 del regolamento del personale provvisorio per le opere pubbliche della Tripolitania e della Cirenaica, approvato con decreto ministeriale 27 agosto 1919, sono abrogati, e sostituiti come segue :

Art. 8. — Agli ingegneri geometri e disegnatori diplomati sono corrisposti i seguenti assegni annuali, pagabili in rate mensili, posticipate :

a) ingegneri : stipendio L. 6,000, indennità coloniale L. 6,000 ;

b) geometri e disegnatori diplomati : stipendio L. 4,500, indennità coloniale L. 4,500.

Lo stipendio decorre dalla data della nomina ; l'indennità coloniale dal giorno in cui l'impiegato ha assunto effettivo servizio in colonia.

Trascorso il primo biennio, che si considera come periodo di prova, se l'impiegato viene mantenuto in servizio, lo stipendio e la indennità coloniale saranno aumentati di un dodicesimo della somma iniziale. Un secondo dodicesimo sarà concesso dopo trascorso il secondo biennio.

Successivamente, lo stipendio e la indennità coloniale saranno ulteriormente aumentati di 1/8 sulla somma iniziale, dopo ogni triennio di servizio compiuto.

Il Governatore, su proposta dell'ingegnere dirigente, potrà, in via eccezionale, dopo il 1° biennio di servizio, anticipare, di un periodo

di tempo non superiore ad un anno, gli aumenti biennale, o triennali a quelli impiegati che per servizi prestati con straordinario zelo e capacità ne risultino indubbiamente meritevoli.

I predetti impiegati godranno, inoltre, della indennità di caroviveri di cui al decreto Luogotenenziale 19 dicembre 1918, n. 2044, e di quella di cui al R. decreto 3 giugno 1920, n. 737.

Al personale suddetto sono corrisposti, altresì, i seguenti assegni fissi mensili, per le trasferte che eventualmente esso sia tenuto a compiere entro il raggio di chilometri quattro dalla sede dell'ufficio:

L. 200 agli ingegneri;

L. 150 ai geometri e disegnatori diplomati.

Art. 9. — Agli assistenti che, al momento dell'assunzione in servizio, non risiedano in Libia sono corrisposti uno stipendio annuo di L. 3,000 ed una indennità coloniale in misura pari allo ammontare dello stipendio, l'uno e l'altra pagabili in rate mensili, posticipate.

Agli assistenti invece, che all'atto della loro assunzione in servizio risiedano già in Libia, è corrisposto uno stipendio pagabile, pure in rate mensili posticipate, determinato, caso per caso, dal Governatore, in relazione ai servizi a cui i medesimi sono destinati, ed alle attribuzioni loro affidate, e che non potrà superare le L. 5,500.

Valgono anche per gli assistenti le disposizioni dei comma 2, 3, 4, 5 e 6 dell'art. 8.

Art. 13. Per le missioni in colonia, o eventualmente dall'una all'altra colonia e per le trasferte oltre il raggio di km. 4 dalla sede dell'ufficio, spettano le indennità giornaliere stabilite dalle disposizioni in vigore nel Regno per il corrispondente personale dei lavori pubblici diminuite di 1 30 degli assegni fissi di cui all'ultimo comma dell'art. 8 per coloro che ne sono provvisti, nonchè le indennità di viaggio secondo le norme comuni.

Se il viaggio non possa farsi per via di mare o per via di terra con mezzi di trasporto in servizio regolare, sono rimborsate le spese di viaggio, nella misura che fu necessario sostenere, oltre all'indennità chilometrica a norma delle disposizioni vigenti nel Regno per il personale delle opere pubbliche.

Al pagamento delle competenze di cui ai precedenti comma si provvederà con le stesse norme stabilite per il personale di ruolo.

Gli assistenti provvisori debbono risiedere nella località possibilmente più vicina a quella in cui si svolgono i lavori. Se questi si eseguiscono in località eccezionalmente isolate o specialmente difficili, sarà ad essi concessa una indennità, per la durata dei lavori, in misura

non superiore a lire 5 al giorno, da stabilirsi dal Governatore, in rapporto anche alla indennità di disagiata residenza di cui già godessero ai sensi del precedente art. 10.

Quando gli assistenti provvisori non possono per speciali circostanze risiedere nella località ove si svolgono i lavori, o a questa prossima, e per raggiungerla debbano, a cagione della lontananza, secondo il giudizio dell'ingegnere dirigente l'ufficio, servirsi di mezzi di trasporto, sarà loro concessa un'indennità giornaliera da fissarsi, di volta in volta, dal Governatore, oltre all'indennità chilometrica a norma delle disposizioni vigenti nel Regno.

Art. 15. Dopo un anno di servizio, e per ogni anno successivo, gli impiegati provvisori possono ottenere, quando lo consentano le esigenze dell'ufficio cui sono addetti, un congedo di 45 giorni, non compresi, per gli impiegati che debbono recarsi nella madre patria, i giorni necessari per il viaggio di andata e per quello di ritorno.

Per gravi motivi debitamente comprovati, potrà essere loro concesso un congedo straordinario di altri 30 giorni.

Ove non ostino ragioni di servizio, è ammesso, per il personale provvisorio di cittadinanza metropolitana, il cumulo dei periodi di congedo concernenti due anni consecutivi.

Durante il congedo ordinario, anche cumulato, gli impiegati provvisori conservano gli interi assegni fissi, esclusa la indennità transatta.

Durante il congedo straordinario conservano il solo stipendio; a meno che non venga accordato in seguito a malattia contratta in colonia per ragioni di servizio, legalmente accertata, nella quale ipotesi conservano tutti gli assegni, esclusa la indennità transatta.

Se l'assenza si prolunghi per qualsiasi motivo oltre il termine del congedo ordinario o straordinario di volta in volta consentito, gli impiegati sono privati per il tempo del ritardo di tutte indistintamente le indennità coloniali.

Quando il personale di cittadinanza metropolitana usufruisca del congedo, esclusivamente dopo un biennio di servizio ininterrotto in colonia, sarà dall'Amministrazione pagato agli impiegati, e alle loro famiglie, il prezzo del viaggio, vitto escluso, dal porto di imbarco a Siracusa o a Napoli, a scelta degli interessati, e viceversa.

Art. 17. Durante il periodo di esperimento di cui al terzo comma dell'art. 8 l'amministrazione ha facoltà di licenziare il personale provvisorio a suo insindacabile giudizio.

Successivamente, il licenziamento del personale provvisorio può

aver luogo da parte dell'Amministrazione pei seguenti motivi, debitamente accertati:

a) per incapacità tecnica;

b) per cattiva condotta in genere;

c) per gravi motivi disciplinari;

d) per soppressione di uffici, o riduzione di servizi tecnici.

Agli impiegati provvisori che, per volontarie dimissioni o per le ragioni di cui alla lettera *d*), cessino dal prestare servizio dopo il biennio di obbligo stabilito dall'art. 2, sono corrisposte tante mensilità di stipendio e di indennità coloniale, nella misura di cui fruiscono all'atto del licenziamento, quanti sono gli anni di servizio prestati in colonia, nonchè le indennità di trasferimento dalla loro residenza sino ai porti di Siracusa, o di Napoli, secondo le norme dell'art. 12.

Art. 2.

Il decreto ministeriale 3 marzo 1921 in vigore soltanto per la Cirenaica è abrogato.

Art. 3.

Il presente decreto avrà vigore dal 1° luglio 1921.

Il tempo del servizio già prestato dagli impiegati che attualmente trovansi in Colonia è computato ai soli effetti:

a) degli aumenti graduali di stipendio di cui all'art. 8, pel computo dei quali saranno tenuti per base i nuovi assegni stabiliti dall'articolo stesso;

b) dell'applicazione del nuovo regime dei congedi di cui all'art. 15, ivi compreso il diritto alle spese di viaggio;

c) dell'applicazione delle norme che regolano il licenziamento, di cui all'art. 17.

Le nuove disposizioni che disciplinano il pagamento degli assegni durante i congedi ordinari si applicano a quelli in corso alla data del 1° luglio 1921. Al contrario non sono ad essi applicabili quelle riflettenti il pagamento degli assegni in occasione del congedo straordinario e durante i ritardi oltre il termine dei congedi.

Roma, 28 agosto 1921.

GIRARDINI.

Comunicazioni.

Circolare in data 15 luglio 1921, n. 22853, dell'Amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, Direzione generale degli Istituti di previdenza (Opera di previdenza Impiegati Stato), relativa ai vaglia per versamento di ritenute dovute all'Opera di previdenza.

Cominciano a pervenire i vaglia postali di servizio, e i vaglia del Tesoro per versamento delle ritenute dovute all'Opera di previdenza per gli impiegati civili, secondo le disposizioni del regolamento approvato con R. decreto 10 aprile 1921, n. 422, a suo tempo comunicate agli uffici centrali e provinciali con circolare n. 155 del 30 aprile 1921, numero 14974-105.

Si nota però che parecchi uffici aventi gestione diretta di fondi, anzichè effettuare un versamento per ogni fine di mese, come stabilisce il regolamento, usano spedire tanti vaglia per quante ritenute effettuano nel pagamento di assegni. Ciò produce un enorme lavoro, sia agli uffici postali, per l'emissione di innumerevoli vaglia, sia a questa Direzione generale, per la relativa riscossione, per il rinnovo dei vaglia che spesso si prescrivono, ecc.

Si ritiene pertanto opportuno richiamare l'attenzione di cotesto on. Ufficio perchè i versamenti predetti siano effettuati mensilmente; anzi, quando ciò sia possibile senza inconvenienti, potrà ciascun funzionario delegato attenersi alla regola di eseguire *un solo versamento complessivo di tutte le ritenute 2 per cento per ogni conto di anticipazione che debba fare.*

Si prega anche di prendere nota che i vaglia debbono essere spediti unicamente alla Direzione generale scrivente la quale ne cura la riscossione presso la Tesoreria centrale e non vanno spediti a quest'ultima, come molti uffici erroneamente sogliono fare.

Alcuni uffici chiedono a questa Direzione generale la ricevuta dei vaglia trasmessi; ora è bene far presente che non è possibile rilasciare quietanza di detti vaglia, e che, quando all'Ufficio speditore occorra una ricevuta da allegare alle proprie contabilità, tale ricevuta è quella del vaglia postale di servizio, come prescrive l'art. 16, secondo comma, del regolamento 10 aprile 1921, n. 422.

Tuttavia quando prema agli uffici assicurarsi che i vaglia sono pervenuti a destinazione, potranno essi accompagnare i vaglia con un elenco in doppio esemplare, uno dei quali sarà restituito per ricevuta munito del timbro di questa Direzione generale.

Si fa anche presente che quando, come ad esempio per le contabilità delle prefetture, il versamento delle ritenute possa essere documentato altrimenti, sarà preferibile che il versamento stesso sia fatto con vaglia del Tesoro, anzichè con vaglia postali di servizio.

Si raccomanda inoltre la sollecita spedizione dei vaglia postali subito dopo la loro emissione, perchè come è noto, essi vanno in prescrizione allo scadere del mese successivo a quello in cui sono stati rilasciati.

Si richiama l'attenzione sul fatto che l'Opera di previdenza istituita con R. decreto 26 febbraio 1920, n. 219, riguarda, per ora, soltanto gli impiegati civili, e che quindi non debbono versarsi ad essa le ritenute 2 per cento applicate sugli assegni degli ufficiali e militari dell'Esercito, della Marina, e dei corpi militarizzati (Guardia di finanza, R. guardia per la pubblica sicurezza), le quali ritenute debbono essere versate in conto entrate di bilancio (Cap. 338 dello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio 1921-22).

Si pregano gli uffici cui è diretta la presente circolare di attenersi alle norme in essa contenute e di richiamare su di esse l'attenzione dei funzionari e degli uffici dipendenti.

Si pregano le amministrazioni centrali di dare diffusione alle norme contenute in questa circolare, possibilmente anche mediante inserzione nei rispettivi bollettini.

Si comunica da ultimo che con R. decreto in corso di pubblicazione, la facoltà di concedere sussidi ai superstiti di impiegati è stata ripristinata nei ministeri; pertanto le domande di sussidio dovranno d'ora innanzi trasmettersi unicamente all'Amministrazione centrale da cui dipendeva l'impiegato defunto, non rientrando più tra i fini della Opera quello della concessione dei sussidi.

Il Direttore Generale
RAINALDI.

Circolare in data 31 luglio 1921, n. 10871, del Ministero del tesoro, Ragioneria generale dello Stato, relativa al servizio delle spese fisse, (collocamento in aspettativa a tempo determinato).

È stato proposto il quesito se, nel caso di aspettativa concessa ad un impiegato per un periodo determinato, sia necessaria, al termine di essa, l'emissione del ruolo di variazione per ripristinare il pagamento dello stipendio normale.

Questo Ministero ha considerato che, nei casi della specie, gli effetti del ruolo, mediante il quale si riduceva o si sospendeva per intiero la corresponsione dello stipendio durante lo stato di aspettativa dell'impiegato, vengono a cessare automaticamente; cosicchè appare superfluo il ruolo di variazione e tale pure diventa il decreto di richiamo in servizio dell'impiegato medesimo.

Avendo la Corte dei conti aderito a tale concetto, il quale se da un lato tende a ridurre ed a semplificare i lavori degli uffici competenti, riesce, dall'altro, vantaggioso agli interessati, non più obbligati ad attendere lo svolgimento di lunghe pratiche per il ripristino del pagamento dello stipendio normale, si dichiara che, d'ora innanzi, nei casi di aspettative concesse ad impiegati per un periodo determinato, è da omettere l'emissione del decreto di richiamo, nonchè quella del ruolo di variazione.

Di conseguenza le delegazioni del Tesoro procederanno alla liquidazione dello stipendio normale in base alla produzione della nota nominativa, sulla quale il capo dell'ufficio, alla cui dipendenza trovasi l'impiegato, farà esplicitamente risultare, a sensi dell'art. 224 delle istruzioni generali sul servizio del Tesoro, che il medesimo *ha riassunto regolarmente le funzioni alla scadenza* dell'aspettativa.

Nulla è innovato, quando non si verifichi rigorosamente questa ultima condizione.

Si porta ciò a conoscenza di codesta Amministrazione centrale, con preghiera di adottare, ove già non fosse praticata, la surriferita semplificazione; avvertendo che con circolare odierna, di cui si allega copia, vengono impartite corrispondenti disposizioni alle delegazioni del Tesoro.

Per il Ministro
firmato: DE NAVA.

Parte II

PERSONALE.

ONORIFICENZE.

Ordine della Corona d'Italia.

CAVALIERE.

Decreto Reale 3 luglio 1921.

NICCOLAI-GAMBA dott. Nicolò, Agente coloniale nel ruolo dell'Eritrea.

1. Disposizioni nel personale del Ministero.

AUMENTI DI STIPENDIO.

Decreto Reale 19 giugno 1921.

Sono approvate le seguenti disposizioni nel personale del Ministero delle colonie:

COGNOME E NOME	Grado	Stipendio in applicazione del decr. 27 novembre 1919, n. 2325		Agli effetti giuridici ed economici giusta il R. decreto 7 giugno 1920, n. 742 (a decorrere dal 1° dicembre 1920)
		Stipendio		
		di diritto	di fatto	Stipendio annuo
CAVALLARI Eugenio (1). .	Direttore coloniale	11,500	11,300	13,000

(1) Con decreto ministeriale 30 aprile 1920, lo stipendio annuo di diritto e di fatto del comm. Cavallari era stato portato a L. 12,500 con effetto dal 1° dicembre 1920.

Decreto Ministeriale 24 giugno 1921.

Al ragioniere GALANTE Emanuele, cui spetta lo stipendio di diritto di L. 5,600 ed è fornito dello stipendio di fatto di L. 5,492.50, è aumentato lo stipendio di fatto a L. 5,528.35 a decorrere dal 1° dicembre 1920.

R. decreto 3 luglio 1921.

Numero	COGNOME E NOME	Grado	Stipendio in applicazione del decr.-legge 27 novembre 1919, num. 2325		Agli effetti giuridici ed economici giusta il R. D. 7 giugno 1920, num. 742	
			Stipendio		Stipendio di fatto e di diritto	
			di diritto	di fatto	al 1° luglio 1920	al 5 aprile 1921
	Personale della carriera amministrativa.					
1	PETTERNELLA Renato (1)	Direttore coloniale	11,500	11,300	11,500	13,000
2	CAVALLINI Giorgio .	Id.	11,500	11,300	11,500	13,000
3	CARLI Vittorio . . .	Id.	10,500	10,500	11,500	13,000
4	PECORINI Erasmo .	Id.	10,500	10,500	11,500	13,000
5	BIOZZI Giuseppe . .	Id.	10,500	10,500	11,500	13,000
6	SCALISE Giuseppe .	Id.	10,500	10,500	11,500	13,000
7	CATASTINI Vito . .	Id.	10,500	10,500	11,500	13,000
8	SCHANZER Ottone .	Id.	10,500	10,500	11,500	13,000
9	MUTINELLI Marino .	Id.	10,500	10,500	11,500	13,000
10	ASTUTO Riccardo . .	Id.	10,500	10,500	11,500	13,000
11	DONATO Antonino .	Id.	10,500	10,500	11,500	13,000
12	DA BOVE Lorenzo (2)	Id.	10,500	10,500	11,500	13,000
13	PATTI Emanuele . .	Id.	10,500	10,500	11,500	13,000
	Personale della carriera di ragioneria.					
1	GIANDOLINI Romolo Massimiliano	Direttore Capo di ragioneria	12,300	11,500	(3)	13,000
2	GALLI Enrico . . .	Capo Divis.	11,500	10,500	11,500	13,000

(1) Dispensato dal 16 luglio 1920 (R. decreto 4 luglio 1920).
(2) Collocato a riposo dal 1° novembre 1920 (R. decreto 19 dicembre 1920).
(3) Conserva lo stipendio di diritto e di fatto di cui era provvisto.

DESTINAZIONI.

Decreto Ministeriale 21 luglio 1921.

Di Napoli cav. uff. Luigi consigliere coloniale è destinato con decorrenza dal 16 luglio 1921 a prestare servizio in Tripolitania col trattamento di cui al R. decreto 5 giugno 1913 n. 798, modificato dal decreto Luogotenenziale 6 luglio 1919, n. 1344.

Decreto Ministeriale 25 luglio 1921.

Il cav. avv. Moretti Emilio Direttore coloniale presso questo Ministero è destinato, col suo consenso, a prestar servizio in Cirenaica a decorrere dal 16 agosto 1921, col trattamento economico di cui al R. decreto 5 giugno 1913, n. 798, modificato dal decreto Luogotenenziale 6 luglio 1919, n. 1344.

Decreto Ministeriale 4 agosto 1921.

Il ragioniere capo nell'Amministrazione coloniale cav. Marroni Alfonso, viene, a sua domanda, destinato a prestar servizio in Cirenaica dal 1° settembre 1921, col trattamento di cui al R. decreto 5 giugno 1913, n. 798, modificato dal decreto Luogotenenziale 6 luglio 1919, n. 1344.

CONFERMA DI ASSEGNAZIONE.

Decreto Ministeriale 21 luglio 1921.

È confermata, a decorrere dal 1° luglio 1921, l'assegnazione all'Ufficio di traduzione presso il Ministero delle colonie degli interpreti coloniali traduttori di ruolo, signori Naama Giorgio e Sola Giorgio.

RICHIAMO DALL'ASPETTATIVA.

Decreto Reale 21 luglio 1921.

L'applicato nell'Amministrazione coloniale, signor Gustavo Apostolidis cessa dallo stato di aspettativa per motivi di famiglia ed è richiamato in attività di servizio, a decorrere dal 15 luglio 1921.

COLLOCAMENTO IN ASPETTATIVA.

Decreto Ministeriale 4 agosto 1921.

La dattilografa di questo Ministero signorina Agostini Fulvia, è collocata in aspettativa, per infermità a decorrere dal 1° agosto 1921 coll'assegno annuo di lire millecento.

CESSAZIONE.

Decreto Ministeriale 21 luglio 1921.

A decorrere dal 1° luglio 1921 l'ufficiale postelegrafico signor Alfonso SPINETTI cessa dal far parte del personale assunto temporaneamente in servizio di questo Ministero a termini dell'art. 7 del R. decreto 22 gennaio 1914, n. 19 e della tabella allegata al decreto Luogotenenziale 2 gennaio 1918, n. 44.

ERRATA-CORRIGE

(Pagina 346 del Bollettino di giugno 1921).

La dizione esatta dell'art. 27 del R. decreto 1° maggio 1921, n. 706, relativo all'applicazione dei ruoli aperti al personale civile dell'Eritrea e della Somalia, è la seguente;

« Per quanto non sia diversamente provveduto col presente decreto, « sono estese agli impiegati coloniali, in quanto applicabili, le norme conte- « nute nel decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1971, nonchè le norme contenute « nei decreti-legge modificativi 27 novembre 1919, n. 2231, e 7 giugno 1920, « n. 739. »

(Pagine 532, 533, 534 e 535 del Bollettino del mese di luglio 1921):

La intestazione della colonna 6ª del decreto Reale 5 giugno 1921, n. 355, portante disposizioni per la carriera amministrativa e di ragioneria del Ministero va rettificata nel senso che i nuovi stipendi di diritto e di fatto sono dovuti dal 1° luglio 1921 anzichè dal 1° luglio 1920.

Pubblicazioni del Ministero delle Colonie

POSTE IN VENDITA

Ultime pubblicazioni.

Itinerari della Cirenaica. Note ed appunti della Missione BODRERO (febbraio-marzo 1919). Con 104 illustrazioni nel testo, 23 tavole e 2 carte. Roma, tip. del Senato, 1920. 8° obl. (23,5×43,5) p. 82 L. 15

Zaccagna D. *Itinerari geologici nella Tripolitania occidentale con Appendice paleontologica dei Prof.* P. PRINCIPI, G. CHECCHIA-RISPOLI, P. VINASSA DE REGNY e A. FUCINI. Roma, tip. ditta L. Cecchini, 1919, 8°, p. 126, tav. 10 . . . . . » 5

Il presente fascicolo è stato distribuito il

Per l'acquisto delle pubblicazioni sopra indicate rivolgersi alla Casa Libraria Editrice Italiana P. MAGLIONE e C. STRINI, via Due Macelli, 88. Roma.

ANNO IX. N. 9

Ministero delle Colonie

BOLLETTINO UFFICIALE

Settembre 1921

ROMA
STABILIMENTO POLIGRAFICO PER L'AMMINISTRAZIONE DELLA GUERRA
VIA GINO CAPPONI, 43-45
1921

ANNO IX. Settembre 1921 NUM. 9.

Ministero delle Colonie

BOLLETTINO UFFICIALE

SOMMARIO.

PARTE I.

Legislazione e Amministrazione

119. — *R. decreto 9 giugno 1921, n. 1213* che proroga la durata in vigore delle norme relative all'esercizio del diritto di preda *Pag.* 605

120. — *R. decreto 16 giugno 1921, n. 1114*, che modifica la composizione della Commissione interministeriale per l'azione economica all'estero, istituita col decreto Luogotenenziale 29 maggio 1919, n. 1227 . . . . . » 606

121. — *Decreto ministeriale 31 luglio 1921*, riguardante la indennità di residenza disagiata in Libia . . . . . » 608

122. — *Legge 21 agosto 1921, n. 1144*, che converte in legge, apportandovi modificazioni, il R. decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, circa il trattamento di quiescenza del personale civile delle Amministrazioni dello Stato, ed il riconoscimento, agli effetti della pensione, degli anni di servizio straordinario e di studi superiori . . . . . » 609

123. — *R. decreto 21 agosto 1921 n. 1173*, che fissa la data per il 6° censimento generale della popolazione del Regno, ed approva il regolamento per l'esecuzione del censimento stesso . . . . . » 612

124. — *R. decreto-legge 24 agosto 1921 n. 1184*, che reca modificazioni alle norme dei RR. DD. 2 ottobre 1919, n. 1858 e 33 ottobre 1919, n. 1971, circa la corresponsione della differenza degli stipendi eccedente le L. 2000. . . . . » 625

125. — *R. decreto 24 agosto 1921, n. 1185*, relativo alla ripartizione del fondo di cointeressenza fra gli impiegati di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, per l'esercizio finanziario 1920-21 » 626

126. *R. decreto 31 agosto 1921, n. 1208*, che dichiara festivo il giorno 14 settembre 1921, dedicato alla celebrazione del VI centenario dantesco. . . . . *Pag.* 628

COMUNICAZIONI:

Circolare del Ministero del tesoro, Ragioneria generale dello Stato, n. 14600, in data 19 agosto 1921, concernente l'applicazione della legge 13 agosto 1921, n. 1080, sulla riforma dell'Amministrazione dello Stato, per quanto riflette la concessione dell'assegno temporaneo mensile ivi previsto. . . » 629

Circolare del Ministero del tesoro, Ragioneria generale dello Stato, del 26 agosto 1921, n. 14963, riguardante l'assegno temporaneo mensile agli impiegati. . . . . » 639

PARTE II.

Personale.

Onorificenze . . . . . *Pag.* 640

DISPOSIZIONI NEL PERSONALE DEL MINISTERO:

Collocamento in aspettativa . . . . . » ivi
Proroga di aspettativa . . . . . » ivi
Richiamo dall'aspettativa. . . . . » ivi
Dimissioni . . . . . » ivi

Personale della Colonia Eritrea

Collocamento a riposo . . . . . *Pag.* 641

R. Corpo delle Truppe Coloniali

Nomina . . . . . *Pag.* ivi

Parte I

LEGISLAZIONE E AMMINISTRAZIONE.

119.

R. decreto 9 giugno 1921, n. 1213, che proroga la durata in vigore delle norme relative all'esercizio del diritto di preda.

(*Gazzetta Ufficiale* del 16 settembre 1921, n. 219).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale n. 600, del 25 marzo 1917, col quale furono approvate le norme relative all'esercizio del diritto di preda durante la guerra;

Visto l'art. 3 del R. decreto n. 1389, in data 30 settembre 1920, relativo al passaggio allo stato di pace;

Ritenuta la necessità di prorogare il termine prefissato dall'articolo 72 del citato decreto Luogotenenziale n. 600, del 25 maggio 1917;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro per la marina, di concerto con i ministri degli affari esteri, delle colonie, della giustizia e degli affari di culto e dell'industria e commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le norme relative all'esercizio del diritto di preda, approvate con decreto Luogotenenziale n. 600, del 25 marzo 1917, avranno effetto fino a nove mesi dopo la conclusione della pace.

Ordiniamo che il presente decreto, munito dal sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 giugno 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — SECHI — SFORZA — ROSSI — FERA — ALESSIO.

Visto, *Il guardasigilli:* RODINÒ.

120.

R. decreto 16 giugno 1921, n. 1114, che modifica la composizione della Commissione interministeriale per l'azione economica all'estero, istituita col decreto Luogotenenziale 29 maggio 1919, n. 1227.

(*Gazzetta Ufficiale* del 25 agosto 1921, n. 201).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale 29 maggio 1919, n. 1227, che istituisce presso il Ministero degli affari esteri una Commissione interministeriale per l'azione economica all'estero;

Considerata la necessità di procedere alla revisione dell'elenco dei funzionari chiamati a far parte di detta Commissione, stante l'avvenuta soppressione o trasformazione nelle varie Amministrazioni dello Stato di alcune cariche coperte dai funzionari stessi.

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari esteri di concerto con quelli delle colonie, delle finanze, del tesoro, dei lavori pubblici, dell'industria e commercio e dell'agricoltura;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'art. 2 del decreto Luogotenenziale 29 maggio 1919, n. 1227, è sostituito dal seguente:

Fanno parte della Commissione:

1. Il segretario generale del Ministero esteri.
2. Il direttore generale degli affari generali.
3. Il direttore generale degli affari politici, commerciali e privati d'Europa e Levante.
4. Il direttore generale degli affari politici, commerciali e privati d'Africa, America, Asia ed Australia.
5. Il commissario generale dell'emigrazione.

In rappresentanza del Ministero affari esteri:

6. Il direttore generale affari economici del Ministero delle colonie.

7. Il direttore generale affari politici del Ministero delle colonie.

In rappresentanza del Ministero delle colonie:

8. Direttore generale delle dogane e imposte indirette.

9. Il vice direttore generale delle dogane e imposte indirette, direttore dell'ufficio trattati e legislazione doganale.

In rappresentanza del Ministero delle finanze:

10. Il direttore generale del tesoro:

In rappresentanza del Ministero del tesoro.

11. Il capo del servizio movimento e traffico delle ferrovie dello Stato.

12. Il capo del ramo traffico del servizio movimento e traffico delle ferrovie dello Stato.

In rappresentanza del Ministro dei lavori pubblici:

13. Il direttore generale del commercio e della politica economica.

14. L'ispettore generale preposto all'ufficio di politica economica e del commercio con l'estero.

15. L'ispettore generale dell'industria.

16. Il direttore generale marina mercantile.

In rappresentanza del Ministero industria e commercio.

17. Il direttore generale dell'agricoltura.

In rappresentanza del Ministero per l'agricoltura.

Dei funzionari cui ai nn. 3 e 4 interverrà alle sedute della Commissione quello che avrà competenza per le materie da trattare nelle sedute.

Art. 2.

L'art. 3 del citato decreto Luogotenenziale 29 maggio 1919, n. 1227, è sostituito dal seguente: «Nel seno della Commissione è istituito un Comitato permanente, formato dai funzionari di cui ai nn. 1, 8, 13 e 16. A far parte della Commissione e del Comitato sarà chiamato, con semplice voto consultivo, anche il capo dell'ufficio di coordinamento economico del Ministero affari esteri. A detto funzionario spetterà altresì presiedere l'ufficio, di cui all'art. 6 del decreto Luogotenenziale 29 maggio 1919, n. 1227.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 giugno 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI – SFORZA – FACTA – ALESSIO – PEANO – ROSSI – BONOMI.

Visto, *Il guardasigilli:* RODINÒ.

121.

Decreto ministeriale 31 luglio 1921, riguardante la indennità di residenza disagiata in Libia.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER LE COLONIE.

Visto l'art. 4 del decreto ministeriale 16 luglio 1918, registrato alla Corte dei conti in data 3 agosto 1918;

Visto il decreto ministeriale in data 12 giugno 1920, registrato alla Corte dei conti addì 17 agosto 1920;

Su proposta dei Governatori della Tripolitania e della Cirenaica;

Decreta:

Sono apportate le seguenti aggiunte e varianti alla tabella delle località della Tripolitania e della Cirenaica, annessa al decreto 16 luglio 1918, per le quali è dovuta l'indennità di residenza disagiata, con decorrenza dalla data segnata a fianco di ciascuna località.

TRIPOLITANIA:

Zona di Zuara: Zerir, di seconda categoria, dal 17 settembre 1920, El Uotia, di seconda categoria, dal 15 novembre 1920, Hebilie, di seconda categoria, dal 1° marzo 1921, Besciul, di seconda categoria, dal 27 febbraio 1920.

CIRENAICA:

Zona di Bengasi: Tam Soluk, Driana e Mabni, indennità di terza categoria, dal 1° luglio 1920.

Zona di Cirene: Sibi El Homri, Slonta, Maraua, di terza categoria, dal 1° gennaio 1920.

Zona di Merg: Tecniz, di terza categoria, dal 1° gennaio 1920.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, li 31 luglio 1921.

VENINO.

122.

Legge 21 agosto 1921, n. 1144, che converte in legge, apportandovi modificazioni, il R. decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, circa il trattamento di quiescenza del personale civile delle Amministrazioni dello Stato, ed il riconoscimento, agli effetti della pensione, degli anni di servizio straordinario e di studi superiori.

(*Gazzetta Ufficiale* del 1° settembre 1921, n. 207).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato.
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, portante miglioramenti al trattamento di quiescenza del personale civile delle Amministrazioni dello Stato, con le modificazioni seguenti:

All'art. 2 (lettera *d*) sostituire: «Siano collocati a riposo su domanda o d'ufficio quando abbiano compiuti 40 anni di servizio, ovvero 65 di età con 20 di servizio o per effetto di altre leggi speciali».

All'art. 4, comma 1° e 2°, dopo le parole: «del pensionato che abbia contratto matrimonio», inserire le altre: «prima o». Al comma ultimo del medesimo articolo, sostituire: «Sono parificati ai figli minorenni, i figli e le figlie nubili maggiorenni, purchè sia provato che al giorno della morte dell'impiegato erano ancora a suo carico e che siano inabili a qualsiasi lavoro e nullatenenti.

All'art. 7 aggiungere: «In nessun caso la pensione potrà superare l'ultimo stipendio di attività di servizio».

All'art. 11 aggiungere i seguenti capoversi:

«La tabella n. 1 richiamata dall'art. 79, testo unico, 21 febbraio 1895, n. 70, è sostituita dalla nuova tabella di assimilazione annessa alla presente legge.

«Anche per le pensioni della specie resta salva la disposizione del precedente art. 7».

All'art. 13, sostituire il seguente: « Gli impiegati civili forniti di laurea o di diploma di studi superiori, quando questo titolo sia stato richiesto come condizione necessaria per l'ammissione in servizio di ruolo, oppure sia richiesto dagli attuali ordinamenti come condizione necessaria per l'ammissione in servizio di ruolo nella categoria cui essi appartengono, potranno domandare che siano loro riconosciuti utili, agli effetti del conseguimento del diritto a pensione o indennità e relativa liquidazione degli assegni, tanti anni quanti corrispondono, sino al limite massimo della durata legale dei relativi corsi superiori, agli anni di studi compiuti prima dell'ammissione in servizio di ruolo o dell'assunzione in servizio straordinario riscattato a norma del successivo art. 14.

Di tale facoltà potranno avvalersi anche i professori di Università o di altri istituti di istruzione superiore, per gli anni di durata legale del corso compiuto ed attinente alla materia insegnata.

Gli impiegati, ai quali, oltre alla laurea o al diploma di studi superiori siano stati richiesti come condizione necessaria, corsi speciali o di perfezionamento successivi a quelli anzidetti, potranno domandare che siano loro riconosciuti anche gli anni corrispondenti alla durata legale dei detti corsi.

A tale fine saranno tenuti, a pena di decadenza, al pagamento di un contributo pari alla ritenuta stabilita dall'art. 1° del presente decreto, per tanti anni quanti sono quelli riconosciuti utili agli effetti suddetti, da versarsi colle modalità e nei termini perentori che saranno stabiliti nel regolamento per l'esecuzione del presente decreto ».

All'art. 14 sostituire il seguente:

« Gl'impiegati civili di ruolo che anteriormente alla nomina dell'impiego stabile abbiano, in seguito a nomina ministeriale o di autorità delegate, prestato servizio continuativo in qualità di straordinario avventizio, commesso gerente demaniale e simile, non utile agli effetti della liquidazione degli assegni in base al testo unico 21 febbraio 1895, n. 70, potranno chiedere il riconoscimento di non più di dieci anni di servizio prestato in tale qualità, purchè non anteriore all'età di 18 anni.

Gli impiegati che si avvarranno di tale facoltà saranno tenuti, a pena di decadenza, al pagamento di un contributo pari alla ritenuta stabilita dall'art. 1 del presente decreto, commisurato allo stipendio iniziale di ruolo per tanti anni quanti sono quelli riconosciuti, da versarsi con le modalità e nei termini perentori che saranno stabiliti nel regolamento per l'esecuzione del presente decreto ».

« Le disposizioni di cui ai precedenti comma si applicano pure agli

impiegati civili di ruolo provenienti dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, per il loro precedente servizio compiuto sotto l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato; nonchè agli agenti provenienti dal R. ispettorato generale delle strade ferrate.

All'art. 22 sostituire il seguente:

« Le disposizioni del presente decreto, in quanto non siano contrarie ad altre disposizioni riguardanti specificamente la materia delle pensioni militari, saranno con le modalità da stabilirsi mediante decreto Reale, estese anche ai militari di tutti i gradi dell'esercito e della marina con la stessa decorrenza di cui all'art. 21 ».

All'art. 23 sostituire il seguente:

« Le disposizioni del presente decreto si applicano agli impiegati in servizio alla data di attuazione del decreto stesso ed alle loro famiglie.

« Per gli impiegati che verranno assunti dopo tale data saranno, con successivo provvedimento, stabilite norme speciali ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Sant'Anna di Valdieri, addì 21 agosto 1921.

VITTORIO EMANUELE.

DE NAVA.

Visto, *Il guardasigilli:* RODINÒ.

123.

R. decreto 21 agosto 1921, n. 1173, che fissa la data per il 6° censimento generale della popolazione del Regno, ed approva il regolamento per l'esecuzione del censimento stesso.

(*Gazzetta Ufficiale* del 7 settembre 1921, n. 212).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduta la legge 7 aprile 1921, n. 457, che ordina il VI censimento generale della popolazione del Regno;

Sentito il Consiglio superiore di statistica;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto coi ministri degli affari esteri, dell'interno, della guerra e della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il VI censimento generale della popolazione del Regno si farà il 1° dicembre 1921.

Art. 2.

È approvato l'unito regolamento per l'esecuzione del censimento predetto, visto, d'ordine Nostro, dal ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 21 agosto 1921.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — BENEDUCE — TORRETTA — GASPAROTTO — BERGAMASCO.

Visto, *Il guardasigilli:* RODINÒ.

REGOLAMENTO approvato con R. decreto 21 agosto 1921, n. 1173, per l'esecuzione della legge 7 aprile 1921, n. 457, sul VI censimento generale della popolazione del Regno.

Capo I.

Norme generali.

Art. 1.

Le notizie per il censimento generale della popolazione ordinato colla legge 7 aprile 1921, n. 457, sono raccolte col mezzo di un foglio di famiglia, conforme al modello allegato al presente regolamento.

Il censimento ha lo scopo anzitutto di determinare mediante una numerazione simultanea, per ogni Comune e frazione di Comune:

a) la popolazione residente, ossia il numero dei presenti con dimora abituale nel Comune in cui sono censiti, più quello degli assenti temporaneamente dal Comune stesso;

b) la popolazione di fatto, ossia il numero delle persone presenti nel Comune alla data del censimento, secondo i loro caratteri personali e famigliari.

Il censimento serve inoltre per regolarizzare la tenuta del Registro comunale della popolazione stabile, istituito con regolamento approvato con R. decreto 28 settembre 1901, n. 445.

Art. 2.

Per ciascun Comune la popolazione residente sarà considerata come popolazione legale fino al successivo censimento.

Art. 3.

Presente con dimora abituale è colui il quale dimora la maggior parte dell'anno nel Comune nel quale è censito.

Presente con dimora temporanea è colui che si trova soltanto temporaneamente nel Comune dove è censito, ed ha la sua dimora abituale in altro Comune del Regno o all'estero. I presenti nel Comune alla data del censimento, sia con dimora abituale sia con dimora occasionale, si segnano nell'elenco *A* del foglio della famiglia, o convivenza presso cui si trovano.

Assente temporaneamente è colui che, alla data del censimento, non si trova nel Comune dove ha la dimora abituale, essendo in un

altro Comune del Regno o all'estero, ma che si presume vi farà ritorno entro l'anno 1922.

Le notizie su gli assenti della famiglia sia che si trovino nello stesso Comune in cui la famiglia risiede, sia che dimorino in altro Comune del Regno, ovvero all'estero, si segnano nell'elenco *B* dello stesso foglio di famiglia.

Chi è assente alla data del censimento dalla famiglia nella quale abitualmente convive, ma si trova, per motivi di lavoro o perchè degente in un ospedale, o per altra causa qualsiasi, in altra località del medesimo Comune, deve essere scritto, come assente, nell'elenco *B* del foglio della propria famiglia, e segnato, come presente con dimora abituale nel Comune, nell'elenco *A* del foglio della famiglia o convivenza presso la quale si trova alla data del censimento.

Art. 4.

La presenza o assenza delle persone sia rispetto al Comune, sia rispetto alle famiglie o convivenze è riferita alla giornata del 1° dicembre 1921.

Si avrà però riguardo al momento della mezzanotte dal 30 novembre al 1° dicembre per computare fra i presenti i nati prima di quell'ora ed escluderne i morti avanti la stessa ora.

Art. 5.

Le persone che durante l'intera giornata del censimento sono rimaste assenti dalla famiglia, sia che fossero nello stesso Comune, sia che fossero in altro Comune, si segnano nel foglio di quella famiglia o convivenza presso la quale hanno passato la notte del censimento.

Le persone che nella notte dal 30 novembre al 1° dicembre si trovino in viaggio sono censite nel luogo in cui arrivano o nello stesso giorno del censimento o posteriormente.

Le persone che partono nel giorno del censimento per recarsi in altro Comune o all'estero sono censite nel Comune da cui partono.

Art. 6.

I militari, i carabinieri, le guardie regie, le guardie municipali, le guardie daziarie, doganali, forestali e campestri ed i vigili che per l'intero giorno del censimento fossero di servizio fuori delle loro caserme o corpi di guardia sono censiti la mattina del giorno successivo al loro ritorno nelle caserme o corpi di guardia.

Art. 7.

I capitani delle navi nazionali che nella notte dal 30 novembre al 1° dicembre si trovino in viaggio diretti ad un porto del Regno devono fornire al capitano del primo porto nazionale di arrivo le notizie relative all'equipaggio ed ai passeggeri che erano a bordo in quella notte.

Se chi ha il comando della nave non ha ricevuto i fogli di censimento prima della partenza, questi gli saranno forniti dal capitano del porto nazionale d'arrivo.

Qualora la nave abbia lasciato il porto prima che siano stati restituiti i fogli di censimento chi ha il comando della nave o barca deve consegnarli all'autorità marittima nel Regno o al console italiano all'estero, nel primo porto di arrivo, colle notizie riferite alla notte suddetta.

Art. 8.

I proprietari o conduttori di alberghi, locande, camere mobiliate, raccolgono le notizie delle persone che vi si trovano alloggiate nel giorno del censimento, sia per l'intera giornata, sia per una parte soltanto, qualora vi abbiano passata la notte.

Coloro che prendono alloggio durante il giorno del censimento nelle suddette convivenze vi saranno censiti se, a richiesta, dichiarino di non essere stati censiti in altro luogo; come pure vi si dovranno censire anche coloro che arrivassero alla mattina del giorno 2 e che fossero stati in viaggio durante tutto il giorno precedente.

Art. 9.

I fogli di famiglia vengono distribuiti, a cura del Comune, all'abitazione di ogni famiglia o convivenza.

Il foglio di famiglia sarà compilato non solo per ogni focolare domestico, ma anche per ogni persona che vive da sola, sia in una propria abitazione, sia in casa d'altri, ma a titolo di semplice coabitazione, e per ogni convivenza di più persone riunite in alberghi, locande, collegi, convitti, caserme, ospedali, carceri, ospizi, baracche, tende, navi, barche, ecc.

I proprietari o conduttori, i direttori di alberghi o di convivenze di qualsiasi specie se abitano con la famiglia propria nei locali della

convivenza debbono compilare un proprio foglio di famiglia distinto da quello della convivenza.

Quando più famiglie hanno l'abitazione in comune si dovranno compilare fogli separati per ciascuna di esse, richiamando su ogni foglio il numero d'ordine del foglio dell'altra o delle altre famiglie.

Gli ospiti, i precettori, i domestici, i dozzinanti sono segnati nel foglio della famiglia presso la quale si trovano.

Art. 10.

I fogli per il censimento della gente di mare sono distribuiti ai capitani delle navi nazionali ed esteri ed ai padroni di barche dagli Uffici di porto.

Le autorità comunali devono provvedere in tempo ai predetti Uffici i fogli necessari.

Art. 11.

Le notizie sono fornite e scritte sul foglio di famiglia dal rispettivo capo o da chi è considerato come tale, e in assenza o impedimento di esso, da chi ne fa le veci, per sè e per le persone della famiglia presenti od assenti.

Per le convivenze le notizie sono date da chi ne è proprietario, o direttore, distinguendosi le convivenze a tipo famigliare (convitti, collegi, conventi, caserme, carceri, ecc.) da quelle a carattere industriale, (alberghi, locande pensioni, ecc.), secondo istruzioni che verranno espressamente emanate.

Se tutti i membri di una famiglia, alla data del censimento sono temporaneamente assenti dal Comune, sia che si trovino in altro Comune del Regno, sia che dimorino all'estero, ma si presume che vi debbano ritornare entro l'anno 1922, il sindaco fa formare per essa un foglio di famiglia, desumendo le notizie dal registro di popolazione e da informazioni debitamente accertate, iscrivendole nell'elenco *B* degli assenti. Il sindaco firma questo foglio a garanzia dell'esattezza delle notizie in esso contenute.

Il foglio di famiglia deve essere sottoscritto dal capo di famiglia, o da chi ne fa le veci, nella parte che concerne le sue dichiarazioni e qualora il capofamiglia non fosse in grado di sottoscrivere, dall'ufficiale di censimento, e per famiglie interamente assenti, dal sindaco o da un suo incaricato.

Art. 12.

Si raccolgono, per il tramite dei Ministeri degli affari esteri, della marina e della guerra, le notizie riguardanti il personale diplomatico di Stati esteri, gli ufficiali, marinai ed altro personale a bordo delle Regie navi, fuori delle acque territoriali del Regno, e le Regie truppe all'estero, nel giorno fissato per il censimento nazionale.

Art. 13.

Verrà redatta, a cura del capofamiglia, una copia del foglio di famiglia da lasciarsi a disposizione dei Comuni perchè compiano i lavori preveduti nell'art. 34 e la revisione del registro municipale della popolazione stabile, preveduta nell'art. 38.

Art. 14.

Gli stampati del foglio di famiglia sono provveduti e distribuiti ai Comuni per cura ed a spese del Governo. I piani topografici comunali di cui all'art. 18 ed i prospetti di riassunto di cui all'art. 34 sono tracciati dagli uffici comunali secondo le istruzioni che verranno impartite.

Capo II.

Direzione e sorveglianza delle operazioni.

Art. 15.

Il censimento si eseguisce in ogni Comune, sotto la direzione del sindaco responsabile verso il Governo del regolare andamento delle operazioni.

Art. 16.

Il sindaco è assistito da una Commissione di censimento, formata oltrechè del segretario comunale e del capo dell'Ufficio di statistica o dell'Ufficio del lavoro (dove questi uffici esistano), dei membri effettivi della Giunta municipale e di altre persone, da lui nominate in numero:

non inferiore a 12, nei Comuni di oltre 250,000 abitanti;
id. a 10, id. fra 60,000 e 250,000 abitanti;
id. a 8, id. fra 30,000 e 60,000 abitanti;
id. a 6, id. fra 10,000 e 30,000 abitanti;
id. a 4, id. fra 3,000 e 10,000 abitanti;
id. a 2, id. con meno di 3,000 abitanti.

Queste persone sono scelte di preferenza fra gli ufficiali sanitari, i direttori didattici, gli ispettori scolastici, gli insegnanti delle scuole governative e comunali, i parroci, i conciliatori, i pensionati di pubbliche Amministrazioni.

Art. 17.

La Commissione coadiuva il sindaco:

nel rivedere la denominazione delle vie e piazze, la numerazione dei fabbricati, la divisione del territorio comunale in frazioni e sezioni di censimento;

nel procedere alla scelta degli ufficiali di censimento;

nel dare le istruzioni per la distribuzione e la raccolta dei fogli di famiglia;

nel fare la revisione delle notizie raccolte, per correggerle, occorrendo, e completarle coll'aiuto del registro di popolazione e di altri documenti esistenti nell'Ufficio comunale;

nel sorvegliare che si eseguiscano accuratamente, e nei limiti di tempo assegnati le diverse operazioni.

Delle riunioni e deliberazioni della Commissione si prenderà nota in appositi verbali.

Art. 18.

La divisione del territorio in frazioni e sezioni di censimento deve essere chiaramente indicata in un piano topografico tracciato dall'Ufficio comunale entro il mese di agosto. In esso debbono essere segnati i limiti del Comune stesso e delle singole frazioni e sezioni di censimento, e così pure le lettere ordinali delle frazioni, i numeri progressivi delle sezioni ed i nomi dei Comuni confinanti.

Art. 19.

Il sindaco, coadiuvato dalla Commissione di censimento, nomina gli ufficiali di censimento, scegliendoli di preferenza tra il personale d'ordine o i corpi armati dell'Amministrazione comunale e stabilisce il compenso pecuniario da darsi ai medesimi in ragione della loro prestazione.

Il numero degli ufficiali di censimento dovrà essere ragguagliato al numero medio delle famiglie che essi potranno censire e che varierà secondo le circostanze locali, e, specialmente, secondo la mag-

giore o minore agglomerazione della popolazione di ciascuna frazione o sezione di censimento.

Il compenso stabilito verrà corrisposto al termine di tutte le operazioni affidate agli ufficiali di censimento e dopo che la Commissione comunale ne avrà controllata l'opera.

Qualora la Commissione abbia verificato che non tutti i fogli della rispettiva sezione siano stati debitamente riempiti, verrà fatta una detrazione dal compenso, a titolo di multa, commisurata all'entità delle irregolarità o deficienze riscontrate.

Art. 20.

I prefetti vigilano sulle operazioni del censimento e fanno eseguire d'ufficio a spese dei Comuni, giusta l'art. 216 della legge comunale e provinciale (testo unico approvato con R. decreto del 4 febbraio 1915, n. 148), quei lavori che fossero stati omessi.

Art. 21.

Le Giunte provinciali di statistica invigilano sulla buona esecuzione dei lavori del censimento e devono specialmente:

verificare se ogni Comune abbia provveduto in tempo alla nomina della Commissione di censimento e alla scelta di un numero sufficiente di ufficiali di censimento idonei all'ufficio;

esaminare, in base ai piani topografici, se siano state esattamente osservate in ciascun Comune le norme dell'art. 25 del presente regolamento per la divisione del territorio in frazioni e decidere sui ricorsi che fossero stati presentati secondo le disposizioni dell'art. 18;

fare una prima revisione dei prospetti compilati dai Comuni, a norma dell'art. 34 di questo regolamento; e trasmettere all'Ufficio centrale di statistica le eventuali rettifiche ed osservazioni.

Art. 22.

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale ha l'alta direzione e sorveglianza su tutte le operazioni del censimento.

Egli impartisce le istruzioni necessarie, risolve i dubbi che sorgono nel corso delle operazioni e mantiene l'uniformità dei procedimenti, facendo anche eseguire delle ispezioni a mezzo di personale competente.

Capo III.

Operazioni preparatorie e raccolta delle notizie.

Art. 23.

I Comuni nei quali la denominazione delle vie e piazze e la numerazione delle case e degli altri fabbricati ad uso di abitazione siano incompiute o irregolari, devono completarle e correggerle, secondo le istruzioni ministeriali.

Art. 24.

I sindaci, assistiti dalle Commissioni comunali di censimento dividono il territorio comunale in frazioni e sezioni di censimento, seguendo i criteri amministrativi e topografici indicati qui appresso:

a) si considera come frazione quella parte di territorio di un Comune che sia stata costituita in frazione ai termini dell'art. 121 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148.

Si considera parimente come frazione il territorio di un Comune soppresso, che abbia tenuto separate le proprie rendite patrimoniali, le passività e le spese obbligatorie, ai termini dell'art. 118 della legge stessa;

b) indipendentemente dalle ragioni amministrative, suindicate, ogni centro di popolazione, con le circostanti case sparse per la campagna costituisce una frazione. Per formare le frazioni le case sparse vengono attribuite a quel centro, col quale hanno più frequenti rapporti e più facili comunicazioni.

L'attuale divisione del territorio comunale in frazioni, quale è stata fatta per il censimento precedente, deve esser mantenuta ferma per quanto possibile, e non si dovrà procedere a variazioni se non per motivi giustificati.

Per ogni frazione la popolazione delle case sparse deve costituire una o più sezioni a parte, affinchè si possa formare per ogni Comune il totale della popolazione agglomerata e di quella sparsa; altrettanto si dica di isolette che facessero parte del Comune;

c) un centro di popolazione può essere suddiviso in più frazioni, se esista una cinta daziaria che ne separi la parte interna dai sobborghi posti in immediata continuazione di essa. In tal caso i sobborghi che rimangono al di là della cinta daziaria si considerano come una sola

frazione se sono contigui e formano come un anello intorno al nucleo interno, se invece trovansi discosti l'uno dall'altro, si ripartiscono in più frazioni.

I centri di popolazione si dividono, ove il numero di abitanti lo richieda, in sezioni di censimento ; si fa quindi la riunione della popolazione delle sezioni al fine di ricomporre la totale popolazione del centro medesimo.

Se un centro fu diviso in frazioni, per alcuno dei motivi indicati in *a*) e in *c*), si forma il totale della popolazione del centro medesimo nel caso *a*) addizionando la popolazione delle frazioni del centro, e nel caso *c*) addizionando la popolazione compresa entro la cinta daziaria con quella agglomerata nei sobborghi contigui.

Art. 25.

Se il territorio del Comune è diviso fra due o più mandamenti amministrativi o giudiziari, può presentarsi l'opportunità di suddividere le frazioni in sezioni al fine di tener conto della circoscrizione mandamentale e determinare la popolazione del mandamento. Per ciò non si devono assegnare ad una stessa sezione case situate in mandamenti amministrativi o giudiziari diversi.

Art. 26.

Approvata la divisione del territorio in frazioni e sezioni, e tracciati i limiti delle medesime in apposito piano topografico, il sindaco rimette immediatamente questo piano al prefetto, il quale lo comunica, senza indugio, alla Giunta provinciale di statistica, agli effetti dell'articolo 21.

Art. 27.

Entro il mese di settembre i sindaci inviano direttamente all'Ufficio centrale della statistica un prospetto indicante il numero probabile delle famiglie, e degli abitanti nel Comune, da compilarsi secondo le norme che saranno date nelle istruzioni, per mettere l'Ufficio stesso in grado di distribuire a ciascun Comune gli stampati in quantità sufficiente.

Art. 28.

Negli ultimi dieci giorni del mese di novembre gli ufficiali di censimento si recheranno in ciascuna delle abitazioni comprese nel terri-

torio ad essi assegnato e scriveranno sopra un registro (stato di sezione provvisorio) le notizie richieste a tenore delle istruzioni ministeriali. Determinato il numero delle famiglie, che presumibilmente si troveranno presenti nel giorno del censimento, i detti ufficiali distribuiranno due esemplari del foglio di famiglia per ciascuna famiglia o persona che debba essere censita a parte, a norma dell'art. 9, e daranno le istruzioni necessarie per riempirli, avvertendo ogni capofamiglia che egli deve scrivere le notizie richiestegli sui due esemplari del foglio.

Art. 29.

I fogli di famiglia riempiti delle notizie richieste, devono essere ritirati dagli ufficiali di censimento nei tre giorni successivi al 1° dicembre 1921.

I detti ufficiali all'atto del ritiro dei fogli dovranno accertarsi che per ogni famiglia o convivenza siano stati redatti i due esemplari e che vi siano scritte in modo chiaro ed esatto tutte le notizie domandate, e quando queste siano incomplete, errate o poco intelligibili, dovranno completarle, correggerle e chiarirle, col concorso del capo di famiglia o di chi ne fa le veci.

Art. 30.

Se il capo di famiglia, o la persona che lo rappresenta, ricusi di fornire le notizie domandate o di dare gli schiarimenti necessari per correggere o completare quelle riconosciute errate o insufficienti, l'ufficiale redige un processo verbale di queste trasgressioni per l'applicazione delle ammende comminate nell'art. 11 della legge.

Art. 31.

Ritirati tutti i fogli, l'ufficiale di censimento forma il riassunto numerico tracciato a pie' dell'ultima pagina di ciascun foglio e compila lo Stato di sezione definitivo, nel quale indica per ciascuna famiglia il numero delle persone presenti e di quelle assenti e consegna questo stato alla Commissione comunale di censimento insieme ai fogli di famiglia ed ai processi verbali delle trasgressioni constatate.

Art. 32.

Nei Comuni nei quali si trovano famiglie di cittadinanza italiana che usano abitualmente un idioma diverso dall'italiano, si rileverà questo fatto nel modo che sarà indicato nelle istruzioni.

Art. 33.

I Comuni devono, entro quattro mesi dalla data del censimento, eseguire una revisione accurata del registro della popolazione stabile, valendosi delle notizie raccolte nella copia dei fogli di famiglia, che verrà ad essi rilasciata.

Si devono invitare in ufficio per la iscrizione nel registro suddetto secondo le norme del regolamento approvato con R. decreto 21 settembre 1901, n. 445, se già non vi si trovano inscritti, tutti coloro che nei fogli di famiglia dichiararono di avere nel Comune la dimora abituale o furono segnati come assenti temporaneamente, ad esclusione però delle persone indicate negli articoli 13, 15 secondo comma e 17 del predetto regolamento se le famiglie loro non risultino residenti nel Comune.

Si devono, invece, lasciare inscritte nel registro di popolazione le persone indicate nei detti articoli, ancorchè non dichiarate fra i presenti, nè fra gli assenti, qualora risulti che le loro famiglie risiedono nel Comune.

Per tutte le altre persone già inscritte nel registro di popolazione che non siano state censite, neppure in forza dell'art. 11 secondo capoverso, si dovranno eseguire accurate indagini per accertare il Comune di nuova residenza e procedere alla loro regolare cancellazione nelle forme stabilite nel regolamento sopra citato, provvedendosi alla cancellazione di ufficio solo quando non sia possibile conoscere il luogo della nuova residenza.

Art. 34.

Lo spoglio delle notizie raccolte si fa, in parte dagli uffici comunali e in parte dall'Ufficio centrale di statistica.

Agli uffici comunali sono affidate le seguenti operazioni:

1° Un prospetto indicante il numero delle case abitate e delle vuote; il numero e le altre notizie relative alle abitazioni, alle famiglie ed altre convivenze;

2° Per ciascuna frazione si determinerà la popolazione presente e la popolazione residente, nel modo indicato nell'art. 1 del presente regolamento, tenendo separata quella agglomerata nei centri da quella sparsa;

3° Il prospetto della popolazione censita nella circoscrizione delle singole parrocchie, o frazioni di parrocchie esistenti nel Comune.

Se qualche parrocchia estende la sua giurisdizione ad un territorio non compreso nella circoscrizione comunale, devesi dire a quale Comune appartenga questo territorio;

4° Il prospetto della popolazione residente in ciascun mandamento amministrativo e giudiziario, qualora il Comune sia diviso in più mandamenti;

5° Un elenco dei luoghi aventi denominazione propria (cioè rioni sestieri, quartieri di una città, centri secondari, gruppi di case rurali e casali), col totale delle famiglie censite in ognuno di detti luoghi.

Art. 35.

Le ulteriori operazioni di spoglio sono affidate all'Ufficio centrale di statistica, il quale provvede pure alla pubblicazione dei risultati del censimento.

Ad esso saranno perciò inviati, insieme ai fogli di famiglia, i prospetti specificati nell'art. 34.

Per fare tale spedizione e per la corrispondenza relativa i Comuni godono della franchigia postale e del trasporto gratuito sulle ferrovie dello Stato, secondo il disposto dell'art. 13 della legge 7 aprile 1921, n. 457.

Art. 36.

La numerazione delle case, la divisione del territorio in frazioni, la distribuzione a domicilio dei fogli di censimento la loro raccolta e verificazione e ogni altra operazione preparatoria del censimento, come pure i lavori indicati negli articoli 33 e 34, si fanno a cura e spese dei Comuni secondo le istruzioni ministeriali.

Art. 37.

Per la esecuzione del censimento nei territori annessi con le leggi 26 settembre 1920, n. 1302, e 19 dicembre 1920, n. 1778, saranno emanate disposizioni con decreto Reale promosso dal ministro del lavoro e della previdenza sociale, d'accordo con l'Ufficio centrale per le nuove Provincie presso la presidenza del Consiglio dei ministri, coordinando le disposizioni di questo regolamento alle norme sinora in vigore nella materia.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il ministro per il lavoro e la previdenza sociale

BENEDUCE.

124.

R. decreto-legge 24 agosto 1921, n. 1184, che reca modificazioni alle norme dei RR. DD. 2 ottobre 1919, n. 1858 e 23 ottobre 1919, n. 1971, circa la corresponsione della differenza degli stipendi eccedente le lire 2000.

(*Gazzetta Ufficiale* dell'8 settembre 1921, n. 213).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visti i decreti-legge 2 ottobre 1919, n. 1858; 23 ottobre 1919, n. 1971; 7 giugno 1920, n. 739; 8 giugno 1920, n. 770; 16 gennaio 1921, n. 10, e 25 gennaio 1921, n. 57;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello delle poste e dei telegrafi;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La quota di aumenti di stipendio ed eventuali assegni eccedenti le L. 2000 e le L. 1500, di cui agli articoli 68 del decreto-legge 2 ottobre 1919, n. 1858, e 48 del decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1971, è corrisposta a tutti indistintamente gli impiegati ed agenti che ne hanno diritto, al compimento dell'anno dalla data di applicazione delle tabelle organiche.

Art. 2.

Sono abrogate le disposizioni del R. decreto 16 gennaio 1921, n. 10, e le altre contrarie al presente decreto che sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge, e andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficile* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 24 agosto 1921.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI – DE NAVA.

Visto: *Il guardasigilli:* RODINÒ.

125.

R. decreto 24 agosto 1921, n. 1185, relativo alla ripartizione del fondo di cointeressenza fra gli impiegati di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, per l'esercizio finanziario 1920-21.

(*Gazzetta Ufficiale* dell'8 settembre 1921, n. 213).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 23 ottobre 1919, n. 1971, portante provvedimenti sullo stato economico e giuridico degli impiegati dello Stato;

Visto l'art. 41 del R. decreto-legge 2 ottobre 1919, n. 1858, relativo all'ordinamento degli uffici e del personale postale, telegrafico e telefonico, e successive modificazioni;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del presidente del Consiglio, ministro segretario di Stato per l'interno, e del ministro segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A deroga delle disposizioni degli art. 24 e seguenti del R. decreto 23 ottobre 1919, n. 1971, e 41 e seguenti del R. decreto 2 ottobre 1919, n. 1858, e successive modificazioni, per l'esercizio finanziario 1920-921, la cointeressenza agli impiegati di ruolo di ciascun Ministero e degli uffici centrali e provinciali dipendenti, di qualunque categoria o grado, verrà corrisposta in proporzione delle giornate di servizio prestato, considerando come tale anche il periodo di congedo ordinario, nella misura massima appresso indicata:

per coloro che sono provvisti di stipendio annuo fino a L. 4999, L. 300;

per coloro che sono provvisti di stipendio annuo da L. 5000 a L. 7999, L. 335;

per coloro che sono provvisti di stipendio annuo da L. 8000 a L. 10,999, L. 370;

per coloro che sono provvisti di stipendio annuo uguale o superiore a L. 11,000 L. 400.

Le disposizioni che precedono sono applicabili anche:

a) al personale dell'Amministrazione postale, telegrafica e telefonica fuori ruolo ed avventizio che ha diritto alla sistemazione in ruolo, ai sensi del citato R. decreto 2 ottore 1919, n. 1858;

b) ai personali dipendenti dal Ministero della istruzione pubblica contemplati dal R. decreto 24 marzo 1921, n. 401.

Sono esclusi dal beneficio di cui al presente articolo, i funzionari di ruolo di qualsiasi Amministrazione, categoria o grado il cui stipendio, unico od iniziale, sia uguale o superiore a L. 14,000 annue e gli impiegati cui esso non competa per le vigenti disposizioni.

Ar . 2.

Ai personali di seguito indicati, che abbiano prestato servizio durante l'esercizio 1920-921, è concessa una retribuzione straordinaria nella stessa misura risultante dal precedente articolo:

a) ai professori ordinari e straordinari delle Università, degli Istituti di istruzione superiore (compresi i professori di cui all'art. 2 del Regio decreto 17 agosto 1919, n. 1707), e degli istituti di magistero femminile;

b) ai capi d'istituto, agli insegnanti di ruolo di scuole medie, normali e nautiche ed istituti di belle arti, di arte musicale e drammatica, al personale di ruolo insegnante di educandati ed ai capi ed agli insegnanti di ruolo degli istituti di magistero per la educazione fisica.

Al pagamento di tali retribuzioni straordinarie si potrà provedere anche con mandati a disposizione.

Art. 3.

Con decreto del ministro del tesoro saranno introdotte in bilancio le variazioni necessarie per l'applicazione del presente decreto, provvedendo, ove occorra, ad integrare il fondo inscritto al capitolo n. 116 dello stato di previsione del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1920-921.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge ed andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 24 agosto 1921.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI – DE NAVA.

Visto, *Il guardasigilli:* RODINÒ.

126.

R. decreto 31 agosto 1921, n. 1208, che dichiara festivo il giorno 14 settembre 1921, dedicato alla celebrazione del sesto centenario dantesco.

(*Gazzetta Ufficiale* del 10 settembre 1921, n. 215).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta la legge 23 giugno 1874, n. 1963;
Veduta la legge 19 giugno 1913, n. 630;
Veduto il R. decreto 4 agosto 1913, n. 1027;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del ministro per la istruzione pubblica;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Il giorno 14 settembre 1921, dedicato alla celebrazione del sesto centenario dantesco, è dichiarato festivo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 31 agosto 1921.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI – CORBINO.

Visto, *Il guardasigilli:* RODINÒ.

Comunicazioni:

Circolare del Ministero del tesoro, Ragioneria generale dello Stato, numero 14600, in data 19 agosto 1921, concernente l'applicazione della legge 13 agosto 1921, n. 1080, sulla riforma dell'Amministrazione dello Stato, per quanto riflette la concessione dell'assegno temporaneo mensile, ivi previsto.

Con la legge 13 agosto 1921, n. 1080, in corso di pubblicazione, viene concesso, a decorrere dal 1º marzo 1921, un assegno mensile temporaneo, a favore di talune categorie del personale di ruolo dell'Amministrazione dello Stato, in misura variabile secondo lo stipendio effettivamente percepito, giusta quanto è indicato in appresso.

Detto assegno è valutabile agli effetti della pensione per precisa disposizione della legge, ma, rivestendo carattere di temporaneità, non può essere conglobato con lo stipendio agli effetti della cessione consentita dall'art. 3 della legge 30 giugno 1908, n. 335, e pertanto non è da assoggettare alla speciale ritenuta per il fondo di garanzia di cui all'art. 8 della legge medesima.

L'assegno stesso dovrà, pertanto, essere depurato della ritenuta in conto entrata del tesoro e di quella a favore dell'opera di previdenza per gli impiegati civili, in ragione di lire 0.70 per cento, nonchè dell'imposta di ricchezza mobile, compresa l'addizionale pro-mutilati, e del contributo di guerra.

Ai funzionari collocati in aspettativa per motivi di salute l'assegno temporaneo di cui trattasi compete nella stessa proporzione ridotta in cui viene corrisposto l'assegno di aspettativa: parimenti dicasi per gli assegni alimentari di cui all'art. 52 del testo unico di legge sullo stato degli impiegati, approvato con R. decreto 22 novembre 1908, n. 693.

Dal godimento dell'assegno sono esclusi, oltre — beninteso — gli avventizi e il personale operaio, i personali delle ferrovie dello Stato, della magistratura giudiziaria, delle magistrature del Consiglio di Stato e della Corte dei conti e gli avvocati erariali, rispettivamente contemplati dalle leggi 7 aprile 1921, nn. 335 e 368.

L'assegno di cui trattasi è stabilito nelle misure seguenti:

a) al personale di ruolo dell'Amministrazione civile dello Stato, compreso il personale appartenente all'Amministrazione centrale ed alle Amministrazioni dipendenti dal Ministero della guerra e quello

appartenente all'Amministrazione centrale e dipartimentale della marina, nonchè ai capi ed agli insegnanti degli istituti di istruzione superiore e media ed alle maestre degli asili e dei giardini d'infanzia annessi alle regie scuole normali ed ai ginnasi magistrali:

Per coloro che sono provvisti di stipendio:

		fino a L.	4,999	L.	120	mensili lorde
da L.	5,000	fino a »	7,999	»	140	id.
da »	8,000	fino a »	10,999	»	160	id.
da »	11,000	fino a »	13,999	»	180	id.
da »	14,000	in su		»	200	id.

Lo stesso trattamento è consentito a favore del personale di ruolo nominato con decreto Reale o ministeriale, appartenente ad istituzioni mantenute con concorso dello Stato e di enti locali, mediante riparto della spesa relativa fra i vari Enti in proporzione del contributo da essi corrisposto, nonchè al personale di ruolo degli economati generali dei beneficî vacanti e degli archivi notarili, distrettuali e sussidiari del Regno, i quali enti imputeranno la spesa ai rispettivi bilanci;

b) agli ufficiali del Regio esercito e della Regia marina, dei Reali carabinieri, della Regia guardia di finanza, della Regia guardia di pubblica sicurezza e delle Capitanerie di porto; al personale di ruolo postale, telegrafico e telefonico; ai sottufficiali dell'esercito e della marina, esclusi i sergenti per l'esercito ed i sottufficiali della marina che non hanno compiuto quattro anni di servizio; ai sottufficiali dei Reali carabinieri, della Regia guardia di finanza, della Regia guardia di pubblica sicurezza e delle Capitanerie di porto; ai comandanti, capi-guardie e sotto capi-guardie degli agenti di custodia delle carceri e agli agenti investigativi:

Se provvisti di stipendio:

		fino a L.	4,999	L.	80 —	mensili lorde
da L.	5,000	fino a »	7,999	»	93.33	id.
da »	8,000	fino a »	10,999	»	106.66	id.
da »	11,000	fino a »	13,999	»	120 —	id.
da »	14,000	in su		»	133.33	id.

c) al personale postale, telegrafico avente diritto a sistemazione in ruolo ai sensi del Regio decreto 2 ottobre 1919, n. 1858, e cioè:

agli impiegati di 2ª categoria, di cui agli articoli 86 e 96 del decreto medesimo, lire 60 mensili lorde;

agli agenti, esclusi i fattorini, di cui all'articolo 99, lire 50 mensili lorde;

ai fattorini di cui agli articoli 94 e 99, o allievi di officine, di cui agli articoli 88 e 98 o personale di manutenzione e di fatica di cui all'articolo 101, lire 40 mensili lorde;

agli allievi fattorini di cui all'articolo 100, lire 30 mensili lorde.

La durata dell'assegno è disciplinata dalla legge, la quale dispone che esso debba cessare quando avranno attuazione i provvedimenti di riforma contemplati dalla legge stessa, per quei personali cui la riforma è applicabile e, in ogni caso, non oltre il 30 giugno 1922, e che per le categorie rimanenti l'assegno debba corrispondersi fino a tutto giugno 1922.

Con la legge medesima è poi autorizzata, a partire dal 1° gennaio 1921, in aggiunta alla indennità di residenza, prevista dalla tabella *B* annessa al decreto Luogotenenziale 6 luglio 1919, n. 1239, una indennità di residenza suppletiva a favore degli insegnanti elementari nella misura di lire 400 annue per gli insegnanti residenti in località di popolazione agglomerata superiore ai 5000 abitanti e di lire 500 annue, a favore di quelli residenti in comuni di popolazione agglomerata fino a 5000 abitanti.

Sono esclusi da tale beneficio gli insegnanti elementari dei comuni aventi la diretta amministrazione delle scuole, i quali godano stipendio e indennità il cui ammontare sia complessivamente uguale o superiore a quello risultante dall'insieme dello stipendio fissato dalla tabella *B* del Regio decreto 13 maggio 1920, n. 1129, della indennità di residenza, fissata dalla tabella *B* annessa al decreto Luogotenenziale 6 luglio 1919, n. 1239, e della indennità di residenza suppletiva di cui al comma precedente. In caso contrario, ai detti insegnanti spetta una indennità pari alla differenza.

Per la spesa derivante dalle concessioni come sopra stabilite, la legge autorizza il Ministro del tesoro ad iscrivere i fondi nei bilanci delle varie Amministrazioni.

Nell'avvertire che tale inscrizione sarà fatta ad apposito capitolo da istituirsi nella parte straordinaria dei singoli bilanci, si interessano le singole Amministrazioni ad avanzare le opportune proposte con cortese sollecitudine, giustificandole con le necessarie particolareggiate dimostrazioni.

Le variazioni alle singole partite di spese fisse dipendenti dalla concessione dell'assegno provvisorio saranno, dai singoli uffici ordina-

tori, effettuate senz'altro in conformità al decreto di questo Ministero 7 maggio 1919, n. 768, riportato nella normale n. 336 del *Bollettino del tesoro* di quell'anno, pag. 341.

Per il pagamento, l'assegno suddetto sarà compreso, indicandolo separatamente, negli stessi mandati diretti e nelle stesse note nominative riguardanti lo stipendio e l'indennità caro-viveri.

Alla presente si allegano per norma, due tabelle: l'una indicante, per i vari personali previsti dalla legge, la somma lorda dovuta a quella netta da pagare, e l'altra contenente il numero e la denominazione dei capitoli dei singoli bilanci ai quali debbono far carico le spese conseguenti dalla concessione dell'assegno temporaneo.

Si gradirà un pronto cenno di ricevuta della presente.

Il Ministro
DE NAVA.

Assegno provvisorio mensile decorrente dal 1° marzo 1921, stabilito dalla legge 13 agosto 1921, n. 1080, a favore di personali vari. Dimostrazione della somma netta da pagare.

CATEGORIE	Stipendi goduti	Assegno lordo mensile	Ritenute		Imponibile per l'imposta di ricchezza mobile	Ritenute			Assegno netto arrotondato
			in conto entrate tesoro	per l'opera di previdenza		imposta ricchezza mobile	addizionale 5 per cento (a)	contributo di guerra	
Personale di ruolo dell'Amministrazione civile dello Stato, compreso il personale appartenente all'Amministrazione centrale della guerra, e all'Amministrazione centrale e dipartimentale della marina ed escluso il personale della magistratura giudiziaria, delle magistrature del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, nonchè gli avvocati erariali (art. 14 della legge)	Fino a lire 4,999	120.—	7.20	0.84	111.96	9.68	0.47	0.41	101.40
	da lire 5,000 a lire 7,999	140.—	8.40	0.98	130.62	11.30	0.53	0.49	118.30
Personale di ruolo civile delle amministrazioni dipendenti dal Ministero della guerra (art. 15 della legge)	da lire 8,000 a lire 10,999	160.—	9.60	1.12	149.28	12.91	0.61	0.56	135.20
Personale di ruolo degli economati generali dei beneficî vacanti e degli archivi notarili, distrettuali e sussidiari	da lire 11,000 a lire 13,999 . .	180.—	10.80	1.26	167.94	14.52	0.70	0.62	152.10
Capi e insegnanti degli istituti di istruzione superiore e media, maestre degli asili e dei giardini d'infanzia annessi alle scuole normali e ai ginnasi magistrali (art. 15 della legge)	da lire 14,000 in su	200.—	12.00	1.40	186.60	16.14	0.87	0.69	169.—

(a) Diminuita delle quote per arrotondamento del netto ai sensi della circolare 3 gennaio 1921, n. 387, Ragioneria dello Stato.

Segue: **Assegno provvisorio mensile decorrente dal 1° marzo 1921, stabilito dalla legge 13 agosto 1921, n. 1080, a favore di personali vari. Dimostrazione della somma netta da pagare.**

CATEGORIE	Stipendi goduti	Assegno lordo mensile	Ritenute		Imponibile per l'imposta di ricchezza mobile	Ritenute			Assegno netto arrotondato
			in conto entrate tesoro	per l'opera di previdenza		imposta ricchezza mobile	addizionale 5 per cento (a)	contributo di guerra	
Personali come sopra iscritti alla Cassa Nazionale di Previdenta	Fino a lire 4,999 .	120.—	2.40	0.84	116.76	10.09	0.49	0.43	105.75
Personale di ruolo postale, telegrafico e telefonico (art. 14 della legge)	Fino a lire 4,999 .	80.—	4.80	0.56	74.64	6.45	0.32	0.27	67.60
	da lire 5,000 a lire 7,999	93.33	5.59	0.65	87.09	7.53	0.34	0.32	78.90
	da lire 8,000 a lire 10,999	106.66	6.39	0.74	99.53	8.60	0.41	0.37	90.15
Agenti investigativi (art. 14 della legge)	da lire 11,000 a lire 13,999 . .	120.—	7.20	0.84	111.96	9.68	0.47	0.41	101.40
	da lire 14,000 in su	133.33	7.99	0.93	124.41	10.76	0.49	0.46	112.70
Ufficiali del Regio esercito, della Regia marina, dei Reali carabinieri, della Regia guardia di finanza, della Regia guardia per la pubblica sicurezza e delle Capitanerie di porto (art. 15 della legge)	Fino a lire 4,999 .	80.—	4.80	—	75.20	6.50	0.32	0.28	68.10
	da lire 5,000 a lire 7,999	93.33	5.59	—	87.74	7.58	0.34	0.32	79.50
	da lire 8,000 a lire 10,999	106.66	6.39	—	100.27	8.67	0.43	0.37	90.80
	da lire 11,000 a lire 13,999 . .	120.—	7.20	—	112.80	9.75	0.48	0.42	102.15
	da lire 14,000 in su	133.33	7.99	—	125.34	10.84	0.54	0.46	113.50

(a) Diminuita delle quote per arrotondamento del netto ai sensi della circolare 3 gennaio 1921, n. 387, Ragioneria dello Stato.

Segue: **Assegno provvisorio mensile decorrente dal 1° marzo 1921, stabilito dalla legge 13 agosto, 1921, n. 1080, a favore di personali vari. Dimostrazione della somma netta da pagare.**

CATEGORIE	Stipendi goduti	Assegno lordo mensile	Ritenute		Imponibile per l'imposta di ricchezza mobile	Ritenute			Assegno netto arrotondato
			in conto entrate tesoro	per l'opera di previdenza		imposta ricchezza mobile	addizionale 5 per cento (a)	contributo di guerra	
Sottufficiali dell'esercito e della marina, esclusi i sergenti per l'esercito e i sottufficiali per la marina che non hanno ancora compiuto 4 anni di servizio; sottufficiali dei Reali carabinieri, della Regia guardia di finanza, della Regia guardia di pubblica sicurezza e delle Capitanerie di porto; comandanti, capi guardie e sotto-capi guardie degli agenti di custodia delle carceri (art. 15 della legge)	Fino a lire 4.999 .	80.—	4.80	—	75.20	6.50	0.32	0.28	68.10
	da lire 5,000 a lire 7.999	93.33	5.59	—	87.74	7.58	0.34	0.32	79.50
	da lire 8,000 a lire 10,999	106.66	6.39	—	100.27	8.67	0.43	0.37	90.80
	da lire 11,000 a lire 13,999 . . .	120.—	7.20	—	112.80	9.75	0.48	0.42	102.15
	da lire 14,000 in su	133.33	7.99	—	125.34	10.84	0.54	0.46	113.50
Impiegati postali di seconda categoria di cui agli articoli 86 e 96, del Regio decreto suddetto (art. 14 della legge).	. . . . .	60.—	—	—	—	5.18	0.25	0.22	54.35
Agenti postali, esclusi i fattorini, di cui all'art. 99 del Regio decreto suddetto (art. 14 della legge)	. . . . .	50.	—	—	—	4.32	0.20	0.18	45.30
Fattorini di cui agli articoli 94 e 99. Allievi di officine di cui agli articoli 88 e 98. Personale di manutenzione e di fatica di cui all'articolo 101 (art. 14 della legge)	. . . . .	40.—	—	—	—	3.46	0.14	0.15	36.25
Allievi fattorini di cui all'art. 100 (art. 14 della legge)	. . . . .	30.—	—	—	—	2.59	0.10	0.11	27.20

(a) Diminuita delle quote per arrotondamento del netto ai sensi della circolare 3 gennaio 1921, n. 377, Ragioneria dello Stato.

Indennità suppletiva di residenza in aggiunta a quella stabilita dalla tabella B annessa al decreto Luogotenenziale 6 luglio 1919, n. 1239 (articolo 16 della legge).

CATEGORIE	Assegno lordo		Ritenuta per il Monte pensioni	Imponibile per l'imposta di ricchezza mobile	Ritenute			Assegno netto arrotondato
	annuo	mensile			imposta ricchezza mobile (a)	addizionale 5 p. cento	contributo di guerra	
Insegnanti elementari residenti in località con popolazione agglomerata superiore a 5,000 abitanti	400.—	33.33	1.66	31.67	2.79	0.12	0.11	28.65
Insegnanti elementari residenti in località con popolazione agglomerata non superiore ai 5,000 abitanti	500.—	41.66	2.08	39.58	3.49	0.15	0.14	35.80

(a) Compreso il 2 per cento per spese di distribuzione.

NB. — Sono esclusi dal beneficio della suddetta indennità gli insegnanti elementari dei comuni aventi la diretta amministazione delle scuole, i quali godano stipendio e indennità di residenza il cui ammontare sia complessivamente uguale o superiore a quello risultante dall'insieme dello stipendio fissato dalla tabella *B* del R. decreto 13 maggio 1920. n. 1129, dell'indennità di residenza di cui alla tabella *B* del decreto Luogotenenziale n. 2239, del 6 luglio 1919, e dell'indennità di cui alla presente tabella. In caso contrario, ai detti insegnanti viene corrisposta una indennità pari alla differenza (art. 16 della legge).

Capitoli degli stati di previsione dei Ministeri, cui sono da imputarsi le spese conseguenti dalla concessione dell'assegno temporaneo mensile previsto dalla legge 13 agosto 1921, n. 1080.

PERSONALE CIVILE

Assegno temporaneo mensile dal 1° marzo 1921 al personale civile di ruolo (articolo 14 della legge 13 agosto 1921, n. 1080).	Ministero Tesoro	Cap. n.	237-*bis*
	Id. Finanze	»	240-*bis*
	Direzione generale approvvigionamenti	»	272-VII
	Ministero Giustizia	»	40-*bis*
	Id. Esteri	»	49-*bis*
	Id. Colonie	»	44-*bis*
	Id. Istruzione	»	127-*bis*
	Id. Interno	»	141-*bis*
	Id. Lavori pubblici	»	99-*bis*
	Id. Poste e telegrafi	»	117-*bis*
	Id. Guerra	»	63-*bis*
	Id. Marina	»	94-*quater*
	Id. Agricoltura	»	90-*ter*
	Id. Industria e commercio	»	87-*ter*
	Id. Lavoro e previdenza sociale	»	38-*bis*
	Id. Terre liberate	»	14-*bis*
	Direzione generale fondo per il culto	»	52-*bis*

Amministrazione del dazio consumo di Napoli, Roma e Palermo.

Assegno temporaneo mensile dal 1° marzo 1921, al personale civile di ruolo (art. 19 della legge 13 agosto 1921, numero 1080).	Napoli	Finanze	Cap. n.	286-*bis*
	Roma	Finanze	»	296-*bis*
	Palermo	Finanze	»	306-*bis*

PERSONALE MILITARE ED ASSIMILATO

Assegno temporaneo mensile dal 1° marzo 1921 al personale della Regia guardia di finanza per il servizio generale (art. 15 della legge 13 agosto 1921, n. 1080).	Finanze	Cap. n. 260-*bis*
Assegno temporaneo mensile dal 1° marzo 1921 al personale della Regia guardia della pubblica sicurezza e di custodia delle carceri (art. 15 della legge 13 agosto 1921, n. 1080). . . .	Interno	Cap. n. 141-*ter*
Assegno temporaneo mensile dal 1° marzo 1921 al personale militare (art. 15 della legge 13 agosto 1921, n. 1084)	Guerra	Cap. n. 63-*ter*
	Marina	Cap. n. 94-*quinquies*
Assegno temporaneo mensile dal 1° marzo 1921 al personale militare delle capitanerie di porto (art. 15 della legge 13 agosto, n. 1080)	Industria. . . .	Cap. n. 87-*quater*

Amministrazione del dazio consumo di Napoli, Roma e Palermo.

Assegno temporaneo mensile dal 1° marzo 1921 al personale della Regia guardia di finanza (art. 15 della legge 13 agosto 1921, n. 1080).	Napoli	Finanze	Cap. n. 288-*bis*
	Roma		» n. 298-*bis*
	Palermo . . .		» n. 308-*bis*

Circolare del Ministero del tesoro, Ragioneria generale dello Stato, del 26 agosto 1921, n. 14963, riguardante l'assegno temporaneo mensile agli impiegati.

Con riferimento alla circolare di questo Ministero del 19 corrente, n. 146.000, stimasi opportuno avvertire che l'assegno temporaneo mensile concesso agli impiegati civili e militari dagli articoli 14 e 15 della legge 12 agosto 1921, n. 1080, sulla riforma dell'Amministrazione dello Stato, quantunque a norma dell'art. 18 della legge stessa sia computabile agli effetti della pensione, non partecipa della natura dello stipendio, e per tanto esso non reca agli impiegati altro beneficio in aggiunta a quello accennato e deve essere considerato alla stregua di qualsiasi altra indennità estranea allo stipendio medesimo.

Ne consegue che l'assegno stesso non è computabile agli effetti della determinazione delle indennità di residenza, di missione, di trasferta, di carica, e di qualsiasi altro assegno od indennità che, a norma delle disposizioni vigenti, sia variabile a seconda dello stipendio.

Inoltre poichè qualche Amministrazione ha messo al Tesoro il quesito sull'assegno temporaneo mensile sia da valutarsi in base allo stipendio di diritto ovvero a quello di fatto goduto dagli impiegati, si ravvisa necessario chiarire che l'assegno deve essere commisurato a quest'ultimo stipendio, determinato in base alle disposizioni dell'articolo 48 del decreto-legge 23 ottobre 1915, n. 1971 e successive modificazioni.

Pregasi codesta On. Amministrazione di impartire a riguardo di quanto sopra tassative disposizioni ai dipendenti uffici, e di dare un pronto cenno di ricevuta della presente.

p. Il Ministro
TANGORRA.

Parte II

PERSONALE.

ONORIFICENZE.

Ordine della Corona d'Italia.

A GRAND'UFFICIALE

Decreto Reale 2 giugno 1921.

DE ROSSI comm. Giuseppe, agente coloniale di grado superiore nel ruolo dell'Eritrea, collocato a riposo.

Disposizioni nel personale del Ministero.

COLLOCAMENTO IN ASPETTATIVA.

Decreto Ministeriale 28 agosto 1921.

La dattilografa di questo Ministero signora CAMPAGNA Maria Seconda in POLESELLI, è collocata in aspettativa per infermità, a decorrere dal 5 luglio 1921, con l'annuo assegno di L. 1100.

PROROGA DI ASPETTATIVA.

Decreto Reale 28 agosto 1921.

È prorogato di altri tre mesi il periodo di aspettativa concesso col decreto Reale 28 aprile 1921 all'applicato del Ministero delle colonie, signor RAVIELI Fernando,

RICHIAMO DALL'ASPETTATIVA.

Decreto Ministeriale 12 settembre 1921.

La signora Ida MARSILI-RIPARI, dattilografa nel Ministero, cessando dallo stato di aspettativa per infermità, è richiamata in servizio attivo, a decorrere dal giorno 29 agosto 1921.

DIMISSIONI.

Decreto Ministeriale 30 aprile 1921.

Il signor SOLLAZZO Guido è dichiarato dimissionario dall'Ufficio di consigliere aggiunto in prova nell'amministrazione coloniale con effetto dal giorno 11 aprile 1921, perchè eletto membro del Parlamento della Cirenaica, per la quale carica egli ha dichiarato di optare.

Personale della Colonia Eritrea.

COLLOCAMENTO A RIPOSO.

Decreto Reale 2 giugno 1921.

DE ROSSI comm. Giuseppe, agente Coloniale di grado superiore di 1ª classe nel ruolo dell'Eritrea è, in seguito a sua domanda, collocato a riposo per anzianità di servizio, a decorrere dal 1º luglio 1921.

R. CORPO TRUPPE COLONIALI.

NOMINA.

Decreto Ministeriale 6 settembre 1921.

Il cittadino italiano libico BESCIR SCIAMLI BEN MOHAMED, è nominato sottotenente nel Regio corpo di truppe coloniali della Tripolitania con anzianità 26 dicembre 1916 e con decorrenza degli assegni dal 1º maggio 1921.

Pubblicazioni del Ministero delle Colonie

POSTE IN VENDITA

Ultime pubblicazioni.

Itinerari della Cirenaica. Note ed appunti della Missione BODRERO (febbraio-marzo 1919). Con 104 illustrazioni nel testo, 23 tavole e 2 carte. Roma, tip. del Senato, 1920, 8° obl. (23,5×43,5) p. 82 L. 15

Zaccagna D. *Itinerari geologici nella Tripolitania occidentale con Appendice paleontologica dei Prof.* P. PRINCIPI, G. CHECCHIA-RISPOLI, P. VINASSA DE REGNY e A. FUCINI. Roma, tip. ditta L. Cecchini, 1919, 8°, p. 126, tav. 10 . . . . . » 5

Il presente fascicolo è stato distribuito il

Per l'acquisto delle pubblicazioni sopra indicate rivolgersi alla Casa Libraria Editrice Italiana P. MAGLIONE e C. STRINI, via Due Macelli, 88, Roma.

ANNO IX. N. 10

Ministero delle Colonie

BOLLETTINO UFFICIALE

Ottobre 1921

ROMA
STABILIMENTO POLIGRAFICO PER L'AMMINISTRAZIONE DELLA GUERRA
VIA GINO CAPPONI, 43-45
1921

ANNO IX. Ottobre 1921 NUM. 10.

Ministero delle Colonie

BOLLETTINO UFFICIALE

SOMMARIO.

PARTE I.

Legislazione e Amministrazione

127. — *R. decreto 3 luglio 1921, n. 1174*, che approva le norme per l'applicazione della tassa sugli affari nella Colonia Eritrea . *Pag.* 645

128. — *Decreto ministeriale 30 luglio 1921*, che approva la ripartizione in articoli del capitolo 1° dello stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie per l'esercizio finanziario 1921-22. . . . . » 679

129. — Capitoli che si aggiungono allo stato di previsione della spesa per l'esercizio 1921-22 del Ministero delle colonie . . . . . » 681

130. — *Decreto del Ministro del tesoro, 19 agosto 1921*, che determina le caratteristiche dei buoni di cassa da 10 rupie, della Banca d'Italia, per la Somalia Italiana . . . . . » 682

131. — *Legge 21 agosto 1921, n. 1312*, concernente l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra nelle pubbliche Amministrazioni e nelle aziende private. . . . . » 686

132. — *Decreto 28 agosto 1921, n. 1364*, che modifica quello 11 gennaio 1914, n. 151, relativo alla istituzione presso il Ministero delle colonie di un Comitato superiore amministrativo per gli affari riguardanti la Tripolitania e la Cirenaica . . » 693

133. — *R. decreto 28 agosto 1921*, n. 1369, che proroga le disposizioni del Regio decreto 27 gennaio 1921, n. 36, circa l'importazione nella Tripolitania e nella Cirenaica della carta da giornali » 694

134. — *R. decreto 8 settembre 1921, n. 1326*, relativo alla corresponsione degli assegni temporanei mensili di cui agli articoli 14 e 15 della legge 13 agosto 1921, n. 1080, al personale di ruolo civile e militare in servizio nelle Colonie . . . . . » 695

135. — *R. decreto 8 settembre 1921, n. 1327*, che estende alla Tripolitania, Cirenaica, Colonia Eritrea ed alla Somalia Italiana, in quanto ivi applicabili, le disposizioni della legge 5 aprile 1921, n. 457, concernente il VI censimento generale della popolazione del Regno . . . . . *Pag.* 696

136. — *R. decreto 9 settembre 1921, n. 1318*, che sopprime i francobolli speciali con sopraprezzo a beneficio della Croce Rossa, la cui emissione fu autorizzata con decreti Luogotenenziali 31 ottobre 1915, n. 1559 e 16 dicembre 1915, n. 1831 . » 698

137. — *R. decreto 11 settembre 1921, n. 1300*, che concede amnistia per reati d'indole politica ed indulto per determinati reati comuni, nella Tripolitania e nella Cirenaica. . . . . » 700

138. — *R. decreto 19 settembre 1921*, n. 1351, che autorizza una settima prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1921-22, quale contributo dello Stato nelle spese per lavori occorrenti nella Colonia Eritrea in conseguenza del recente terremoto . . . . . » 703

COMUNICAZIONI:

Circolare del Ministero delle finanze, Direzione generale del bollo e delle concessioni governative, n. 13007, in data 12 settembre 1921 relativa alla tassa di bollo sulle quietanze, per pagamenti fatti dallo Stato, estese su bianco-segno . . . . . » 705

PARTE II.

Personale.

1. DISPOSIZIONI NEL PERSONALE DEL MINISTERO:

Nomina . . . . . *Pag.* 706
Assunzioni . . . . . » ivi
Richiamo dall'aspettativa. . . . . » ivi
Provvedimenti disciplinari . . . . . » 707

2. DISPOSIZIONI NEL PERSONALE DELLE COLONIE:

Personale della Tripolitania

Revoca di rimpatrio e di destinazione . . . . . » ivi

Personale dell'Eritrea

Proroga di aspettativa . . . . . » ivi
Cessazione . . . . . » ivi

3. ISTITUTO ORIENTALE DI NAPOLI:

Nomine . . . . . » 708
Conferimento d'incarichi . . . . . » ivi

Parte I

LEGISLAZIONE E AMMINISTRAZIONE.

127.

R. decreto 3 luglio 1921, n. 1174, che approva le norme per l'applicazione della tassa sugli affari nella Colonia Eritrea.

(*Gazzetta Ufficiale* del 18 ottobre 1921, n. 245).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA.

Vista la legge 24 maggio 1903, n. 205, sull'ordinamento della Colonia Eritrea;

Udito il Governatore della Colonia Eritrea;

Udito il Consiglio Coloniale;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le Colonie;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono approvate le unite norme relative alla tassa sugli affari per la Colonia Eritrea, e l'annessa tariffa, viste d'Ordine Nostro, dal ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare:

Roma, addì 3 luglio 1921.

VITTORIO EMANUELE

GIOLITTI — ROSSI.

Visto, *Il guardasigilli:* RODINÒ.

Norme relative alla tassa sugli affari nella Colonia Eritrea.

Art. 1.

La tassa sugli affari è dovuta su tutti indistintamente gli atti civili e commerciali, giudiziali e stragiudiziali, gli scritti, i registri, le concessioni governative, i trasferimenti di beni a causa di morte, in conformità della tariffa allegata al presente decreto.

Art. 2.

La tassa è fissa o proporzionale e può essere soddisfatta mediante applicazione di marche speciali o mediante pagamento del relativo importo, secondo l'indicazione contenuta nella alligata tariffa di fronte a ciascun articolo.

Sono incaricati della riscossione della tassa da farsi mediante versamento diretto, secondo è indicato per i varî atti della tariffa:

1° Un funzionario di cancelleria o segreteria addetto agli uffici giudiziari del tribunale della Colonia, designato dal Governatore;

2° I commissari regionali o i funzionari da essi incaricati;

3° Il conservatore delle ipoteche;

4° Il Comandante del Corpo di polizia.

Art. 3.

Le marche speciali sono messe in vendita dall'Amministrazione presso i rivenditori autorizzati, ai quali sarà corrisposto un compenso di lire tre per ogni cento lire di marche vendute.

Art. 4.

Agli atti che emanano dalle Autorità e da pubblici uffici, e per i quali la tassa deve essere soddisfatta mediante applicazione di marche, queste sono apposte da chi li rilascia ed annullate mediante un timbro a calendario con la leggenda dell'Ufficio. In mancanza del timbro l'annullamento si fa scrivendo sulla marca parte della data e parte

della firma dell'ufficiale che procede all'annullamento. Parimenti con parte della data e della firma sono annullate le marche applicate dalle parti sugli atti da esse redatti senza intervento di alcun ufficiale pubblico. In tutti i casi l'applicazione e l'annullamento della marca devono essere contemporanei alla formazione dell'atto.

Art. 5.

Tutti gli atti, soggetti alla tassa da pagarsi mediante versamento diretto di danaro, devono essere presentati in originale all'ufficio incaricato di liquidarla sulla base degli atti stessi, e di riscuoterla.

Per la liquidazione della tassa dovuta per i trasferimenti di beni per causa di morte deve essere esibito un certificato del Commissario del luogo in cui si è aperta la successione. Tali documenti devono indicare il nome del defunto, la data del decesso, i beni mobili, immobili, i diritti reali e mobiliari compresi nella successione, il loro valore, l'importo dei debiti giustificati da dedursi dall'attivo ereditario, il nome degli eredi e i loro rapporti di parentela con l'autore dell'eredità.

Per i trasferimenti per atto tra vivi a titolo gratuito deve essere presentato analogo documento indicante il valore dei beni trasferiti e i rapporti di parentela intercedenti tra il donante e il donatario.

Art. 6.

La presentazione degli atti indicati nella prima parte dell'articolo precedente deve essere eseguita prima che di essi si faccia uso e, in ogni caso, non oltre trenta giorni dalla data della loro formazione.

Si fa uso degli atti e scritti quando si producono in giudizio o a pubblici ufficiali per farli valere o quando si rilasciano alle parti a favore delle quali sono formati, o quando, in qualunque modo, si mettono in esecuzione.

La produzione dei certificati dei Commissari per i trasferimenti a causa di morte deve farsi entro quattro mesi dall'apertura della successione. I certificati prescritti dall'ultimo capoverso dell'articolo precedente devono essere esibiti contemporaneamente agli atti di trasferimento cui si riferiscono.

Gli atti soggetti a condizione sospensiva devono essere presentati all'avveramento della condizione nel termine di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 7.

La presentazione degli atti stipulati o redatti senza intervento di notaio o di altro pubblico ufficiale deve essere fatta a cura delle parti contraenti, che sono solidalmente responsabili del pagamento della tassa, da eseguirsi contemporaneamente alla presentazione, e, in ogni caso, non oltre il terzo giorno successivo.

Per gli atti notarili spetta al notaio l'obbligo della presentazione o del pagamento della tassa da eseguirsi come al precedente comma, salvo il diritto di regresso verso i contraenti.

Gli atti, i decreti e i provvedimenti che emanano dalle autorità e dai pubblici uffici devono essere presentati a cura del funzionario incaricato del servizio. In questo caso al pagamento della tassa sono tenute direttamente e solidalmente le parti interessate, che devono provvedervi entro dieci giorni dall'avviso che, a tal fine, è loro rivolto dall'ufficiale incaricato dell'esazione.

Alla presentazione dei documenti prescritti per i trasferimenti a causa di morte sono obbligati gli eredi, i quali sono responsabili pure solidalmente del pagamento della tassa, da soddisfarsi entro trenta giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione medesima.

Art. 8.

Il funzionario che liquida la tassa ne prende nota in apposito registro, in cui fa un cenno sommario dell'atto o del trasferimento tassato. Dell'avvenuto pagamento della tassa egli fa analoga dichiarazione firmata e munita del timbro a calendario, con riferimento al registro nell'atto che restituisce alla parte. Per la tassa sui trasferimenti a causa di morte la dichiarazione è fatta sul relativo certificato, da rilasciarsi agli eredi, traendone copia da conservarsi in ufficio.

Art. 9.

I notai e gli altri ufficiali autorizzati alla stipulazione degli atti pubblici, nel presentare alla registrazione gli atti da essi rogati, dovranno consegnarne all'ufficio liquidatore della tassa sugli affari una copia certificata conforme.

Parimenti una copia certificata conforme dal richiedente la formalità sarà consegnata insieme all'originale per la registrazione degli atti in forma privata, siano o no autenticati, quando contengono con-

tratti o convenzioni di qualsivoglia specie o costituiscano obbligazioni od estinzione di obbligazioni.

Le parti che vogliano far conservare traccia di tutti gli altri atti privati soggetti a registrazione possono farne domanda anche verbale all'ufficio liquidatore esibendone copia analogamente alla prescrizione del precedente comma.

Se gli originali siano scritti in lingua diversa dall'italiana le copie devono essere esibite con la traduzione certificata da un interprete giurato.

Tali copie devono essere custodite negli archivi dell'ufficio in fascicoli, numerandole progressivamente con riferimento al registro d'esazione, e dell'avvenuto deposito delle stesse deve farsi cenno nella dichiarazione di pagamento della tassa apposta sugli atti originali.

Art. 10.

La tassa si applica agli atti e scritti secondo l'intrinseca loro natura e gli effetti che essi producono. Qualora un atto che, per la sua natura e per i suoi effetti, dovrebbe essere soggetto a tassa in ragione del valore, non si trovi esplicitamente contemplato dalla tariffa deve essere gravato con la tassa stabilita dall'articolo di tariffa che più si accosta alla natura ed agli effetti dell'atto stesso.

Se in un atto sono più disposizioni indipendenti e non derivanti necessariamente le une dalle altre, le quali sono soggette a diverse tasse in ragione del valore, ciascuna disposizione è sottoposta a tassa come se formasse un atto distinto.

Un atto che contiene più disposizioni necessariamente connesse e derivanti per l'intrinseca loro natura le une dalle altre, deve considerarsi, nei riguardi della tassa, come se comprendesse la sola disposizione che dà luogo alla tassa più grave.

La tassa fissa è sempre unica e qualora un atto apparisca soggetto a più tasse fisse vi si applica la più elevata di esse.

Se in un atto sono inseriti od enunciati altri atti, che, per la loro natura e per il tempo in cui furono stipulati, fossero soggetti a tassa senza che questa risulti soddisfatta, si esige non soltanto la tassa cui è soggetto l'atto principale, ma anche la tassa dovuta per gli atti e scritti inseriti o enunciati, oltre le penalità relative, se ne sia il caso.

Art. 11.

Gli atti devono contenere tutti gli elementi di fatto per la liquidazione della tassa. Qualora questi manchino, l'ufficio invita le parti

a supplirvi mediante dichiarazione sindacabile dall'ufficio stesso, il quale, in difetto, provvederà da sè alla valutazione.

Se il corrispettivo del contratto debba essere ulteriormente liquidato o accertato, la tassa sarà provvisoriamente riscossa sul valore dichiarato dalle parti e si farà luogo a supplemento o restituzione a termini del successivo art. 19.

Nei trasferimenti di beni immobili e di diritti reali a qualunque titolo, se il valore dichiarato dalle parti non sia ritenuto congruo e se non sia possibile aumentarlo mediante concordato, l'ufficio riscuoterà provvisoriamente la tassa sul valore dichiarato, e procederà all'accertamento del maggior valore ed alla riscossione della tassa corrispondente, ed ove ne sia il caso anche della pena pecuniaria, ai termini degli articoli 16, 19 e 21.

Art. 12.

Qualora i debitori della tassa non la paghino spontaneamente nel termine stabilito, l'ufficio d'esazione notifica loro l'invito a soddisfarla entro venti giorni dal ricevimento dell'invito stesso. Questo può essere fatto anche per lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Nello stesso termine gli interessati possono impugnare la liquidazione della tassa con regolare reclamo che deve essere presentato all'ufficio d'esazione.

Il reclamo non ha corso se prima o contemporaneamente non si sia pagata la tassa salvo che si tratti di tassa suppletiva, per cui provvede l'art. 17.

La mancanza di reclamo o il rigetto del medesimo, a norma degli articoli 16 e 17 rende definitiva la tassa liquidata, salvo il disposto dell'art. 19.

In tutti i casi in cui occorre procedere coattivamente per la riscossione della tassa l'ufficio omette l'atto d'ingiunzione, che consiste nell'ordine di pagare entro venti giorni la somma dovuta, sotto pena degli atti esecutivi.

L'ingiunzione diventa esecutiva col visto del giudice della Colonia ed è notificata nella forma delle citazioni.

Art. 13.

È proibito a coloro che amministrano giustizia di dare provvedimenti, di procedere a legalizzazioni o ad altri atti, sulla presentazione di carte, registri e libri, che siano in contravvenzione al presente decreto.

Lo stesso divieto è fatto ai funzionari ed ufficiali dell'ordine giudiziario e delle pubbliche amministrazioni.

È pure proibito ai cancellieri, segretari, archivisti, arbitri, periti, ufficiali giudiziari di fare qualsiasi atto del loro ufficio rispettivo in appoggio ad atti o scritti, per i quali non sia stata pagata la tassa dovuta, di dare corso ai medesimi, di riceverli in deposito, di spedirne copie, di citarli nei loro atti o scritture o di farne altro uso.

Si eccettuano dalle disposizioni di questo articolo i casi di procedimenti penali e di materiale descrizione di atti negli inventari o in altri atti conservativi.

Se tuttavia sia giustificata l'urgenza o la necessità di un provvedimento conservativo il giudice può assicurare le cose esposte a sottrazione o deperimento, senza procedere a dichiarazioni ulteriori, sempre, però, che resti in cancelleria l'atto, lo scritto o il registro che fu trovato in contravvenzione, e ne sia data pronta comunicazione all'ufficiale incaricato della riscossione della tassa.

Per le cambiali e gli altri recapiti di commercio, per i quali non sia regolarmente soddisfatta la tassa dovuta, deve essere dichiarata d'ufficio l'inefficacia cambiaria.

Art. 14.

Tutti coloro che rilasciano copie di atti, scritti o documenti, devono indicare nelle copie stesse la data e il numero dell'annotazione, fatta sull'originale, del pagamento della tassa, l'importo della stessa e l'ufficio al quale fu pagata, ad eccezione degli atti pei quali la tassa viene riscossa mediante ritenuta.

Uguale menzione si deve fare riguardo agli atti, ai documenti e agli scritti che si debbano citare in altri atti o scritti.

La mancanza di questa citazione rende esigibile su questi ultimi atti e sulle copie anzidette anche le tasse relative a quelli menzionati e trascritti, qualora non si dia la prova dell'avvenuto pagamento, salvo il disposto dell'articolo 22.

Art. 15.

Le postille, le clausole modificative e le nuove condizioni aggiunte sugli atti e scritti già assoggettati a tassa, si considerano come nuovi atti, e sono sottoposte alla tassa per essi dovuta.

Art. 16.

Le contestazioni relative alla estimazione degli immobili o dei diritti reali da assoggettare a tassa proporzionale di trasferimento e tutte le altre controversie che insorgono nell'applicazione del presente decreto e dell'annessa tariffa, relative all'obbligo del pagamento della tassa, alla liquidazione della stessa e alle pene pecuniarie, devono essere deferite al giudizio di una Commissione, composta di due funzionari civili di cui il più anziano è il presidente e di un notabile.

Il notabile deve essere italiano per le controversie interessanti cittadini italiani o stranieri e suddito italiano per quelli interessanti i sudditi italiani o stranieri. Per le controversie, in cui abbiano interesse contemporaneamente gli uni e gli altri, intervengono alla decisione entrambi i notabili e, in questo caso, a parità di voti, prevale quello del presidente.

Un funzionario, designato anche dal Governatore, disimpegna le mansioni di segretario della Commissione.

La Commissione giudica sul ricorso delle parti interessate, previo esame degli atti e delle deduzioni scritte dell'ufficiale incaricato dell'applicazione della tassa.

La decisione della Commissione deve essere comunicata con gli atti all'ufficio d'esazione, il quale notifica la parte dispositiva di essa ai ricorrenti, a norma del primo comma dell'articolo 12.

Art. 17.

Contro il giudizio della Commissione possono ricorrere ad una Commissione di appello tanto l'ufficio d'esazione quanto i contribuenti. Il primo, ove intenda valersi di questo diritto, deve dichiararlo nell'atto di notificazione della decisione, indicando sommariamente il motivo del ricorso.

La Commissione di appello è composta di un magistrato, presidente, di due funzionari civili e di due notabili cittadini italiani nominati a norma dell'articolo precedente.

I contribuenti che vogliono impugnare il giudizio della Commissione di prima istanza, devono presentare all'ufficio d'esazione il proprio reclamo diretto alla Commissione di appello, entro venti giorni dalla notifica della decisione. Trascorso questo termine il reclamo non è più ammissibile e la decisione diviene definitiva.

La Commissione di appello decide sulla base degli atti, del reclamo

o dei reclami e delle deduzioni dell'ufficio d'esazione, con decisione motivata che deve essere comunicata all'ufficio stesso e da questo notificata agli interessati, a norma del primo comma dell'art. 12.

Contro la decisione della Commissione di appello non è ammesso alcun ricorso nè in via amministrativa nè giudiziaria.

Art. 18.

Sono portate a conoscenza del giudice della Colonia unicamente le controversie che possono insorgere nel procedimento di esecuzione per la riscossione della tassa a norma dell'ultimo capoverso dell'art. 12.

Art. 19.

La tassa regolarmente riscossa in conformità del presente decreto e dell'annessa tariffa non si restituisce mai, salvo i casi specificati nella tariffa medesima e quelli di indebito pagamento per errore materiale di conteggio.

Nei casi di tassazione provvisoria di cui all'art. 11 avrà luogo la restituzione della tassa purchè ne sia fatta domanda entro tre mesi dal giorno dell'accertamento del prezzo o del corrispettivo finale del contratto e sempre quando il minor corrispettivo non dipenda da risoluzione o da annullamento del contratto.

Nei casi di errore materiale occorre fare domanda alla Commissione, di cui all'art. 16, entro tre mesi dalla data del pagamento indebito, esibendo l'atto tassato, in originale od in copia autentica, ovvero il documento comprovante il pagamento stesso.

Delle tasse riscosse in meno per errore di fatto o di diritto l'Amministrazione può ripetere il pagamento, nelle forme indicate all'art. 12, purchè l'invito venga notificato al debitore, o ai suoi aventi causa, entro tre mesi dal fatto che ha messo l'Amministrazione in grado di rilevare l'errore, e purchè in ogni caso non siano trascorsi cinque anni dalla data del pagamento insufficiente.

Nello stesso termine di tre mesi, decorribili dal giorno in cui l'ufficio d'esazione sia venuto a conoscenza della liquidazione del maggior corrispettivo, nei casi di tassazione provvisoria, dovrà essere notificato l'avviso di pagamento della tassa complementare dovuta.

Nel termine di cento giorni dal pagamento, della tassa, si prescrive l'azione dell'Amministrazione per procedere a norma dell'art. 11 all'accertamento del maggior valore dei beni immobili e diritti reali trasferiti a qualunque titolo.

Nel periodo di dieci anni si prescrive l'azione dell'Amministrazione per il ricupero della tassa non pagata per trasferimenti e per atti aventi data certa.

Il termine decorre dalla scadenza di quello fissato pel pagamento della tassa.

Art. 20.

I documenti, gli atti e i contratti formati nel Regno o nelle altre colonie e per i quali sono state pagate le tasse ivi stabilite possono usarsi in Eritrea senza essere soggetti a quelle imposte col presente decreto, eccezione fatta per gli atti di trasferimento di beni immobili posti in Colonia, pei quali, quando il complesso delle tasse pagate nel Regno o nelle altre colonie sia minore della tassa stabilita dall'annessa tariffa, deve pagarsi in Colonia la differenza.

I documenti, gli atti e i contratti formati in Colonia per farne ivi uso o che si riferiscono a beni in essa esistenti, sono soggetti alle tasse in Colonia stabilite, anche se dopo essersi pagata la tassa dovuta in Colonia sorga il bisogno di avvalersi di detti atti o contratti nel Regno o nelle altre colonie.

Per gli atti o contratti provenienti dall'estero si applicano, prima che se ne faccia uso, le tasse previste per gli atti e contratti corrispondenti, fatti in Colonia.

Art. 21.

L'omessa presentazione nei termini prescritti degli atti indicati nell'art. 6 è punita con pena pecuniaria uguale a due volte la tassa dovuta per gli atti stessi, col minimo di lire dieci.

Questa pena pecuniaria è dovuta in proprio dalle persone obbligate alla presentazione a termini dell'art. 7.

La presentazione tardiva degli atti e documenti anzidetti che venga fatta entro l'anno dalla formazione degli atti e prima che di essi siasi fatto uso, è punita con una pena pecuniaria eguale alla tassa.

L'omessa o tardiva presentazione dei certificati dei Commissar per i trasferimenti a causa di morte, è punita con pena pecunaria eguale alla metà della tassa dovuta.

Le parti interessate che facciano uso ai termini del precedente articolo 6 di atti e scritti pei quali non sia stata pagata nei termini prescritti la tassa dovuta, incorrono in una pena pecuniaria corrispondente al triplo della tassa medesima, tenute presenti per le ricevute ordinarie e per altri atti le eccezioni stabilite nei rispettivi articoli della tariffa.

Il pagamento della tassa, oltre i termini fissati dal presente decreto e dall'annessa tariffa, è punito con pena pecuniaria eguale a un decimo della tassa.

La mancata o insufficiente applicazione delle marche sugli atti pei quali il pagamento della tassa debba effettuarsi con marche, è punita con pena pecuniaria uguale a tre volte la tassa col minimo di lire venti.

L'irregolare annullamento delle marche è punito con pena pecuniaria eguale al doppio del valore della marca irregolarmente annullata.

I contraenti, che negli atti di trasferimento di immobili a titolo oneroso o a titolo gratuito abbiano indicato un prezzo o un valore inferiore a quello che sia accertato a norma dell'art. 16, incorrono solidalmente nella pena pecuniaria del doppio della tassa dovuta sulla differenza tra il valore indicato nell'atto e quello accertato, quando la differenza stessa non supera il venti per cento. Negli altri casi la pena pecuniaria è del triplo.

Art. 22.

La violazione degli obblighi imposti dagli articoli 13 e 14 è punita con pena pecuniaria eguale alla tassa dovuta sugli atti e trasferimenti relativamente ai quali siasi proceduto, o sugli atti dei quali siasi rilasciata copia o siasi fatta menzione. Tale pena pecuniaria deve essere soddisfatta in proprio dai funzionari responsabili, indipendentemente da quella dovuta dalle parti interessate.

Art. 23.

Ogni contravvenzione al presente decreto, non esplicitamente contemplata ed ogni trasgressione alle istruzioni governatoriali previste dal successivo art. 32, è punita con la pena pecuniaria di lire venti.

Art. 24.

L'accertamento delle contravvenzioni di cui agli articoli 21, 22, 23 e 29 del presente decreto e di quelle particolarmente indicate nella tariffa è fatto dal funzionario incaricato della liquidazione e della riscossione della tassa in base anche alle denuncie che gli venissero presentate dai funzionari in genere e dagli agenti della forza pubblica in ispecie.

Constatato il fatto contravvenzionale egli notifica a mezzo dell'ufficiale giudiziario ai contravventori il verbale di contravvenzione con invito per il pagamento delle penalità incorse nel termine di giorni venti

e quindi procede ulteriormente in conformità all'art. 12. La dichiarazione di pagamento della pena pecuniaria è fatta sul documento in contravvenzione, o in mancanza di esso, sul verbale constatante la contravvenzione medesima.

Per le penalità incorse ai termini degli articoli 22, 23 e 29, terzo comma, è ammesso il ricorso per grazia sovrana.

Art. 25.

Il funzionario incaricato dell'applicazione e della riscossione della tassa è personalmente responsabile del danno derivante all'Amministrazione da ogni sua colpa per mancato o inesatto adempimento degli obblighi impostigli dal presente decreto.

Art. 26.

Negli atti stipulati tra l'Amministrazione coloniale e i privati la tassa è a carico dello acquirente, cessionario o deliberatario nelle vendite, cessioni, aggiudicazioni od altre alienazioni di beni mobili od immobili o nelle concessioni di questi ultimi sotto qualunque forma; del conduttore negli atti di locazione; degli appaltatori, cottimanti e impresari nei varî contratti d'appalto e nelle relative cauzioni; della parte debitrice nelle obbligazioni; della parte liberata nelle quietanze ed altre deliberazioni, ed in tutti gli altri casi a carico comune dell'Amministrazione coloniale e dei particolari, che contrattano con essa, in ragione dell'interesse rispettivo nel contratto.

Si ha per non apposto qualunque patto diretto a derogare a queste disposizioni.

Per la parte di tassa a carico dell'Amministrazione coloniale non si fa luogo a riscossione e l'annotazione si esegue gratuitamente per gli atti che sarebbero soggetti a tassa mediante versamento diretto.

Art. 27.

Sono esenti da tassa:

1° Gli atti designati dalla tariffa per un diritto fisso quando sono rilasciati nell'interesse dell'Amministrazione coloniale, a richiesta degli uffici che la rappresentano, purchè vi sia fatto analogo cenno;

2° Gli atti occorrenti nei giudizi penali esclusi quelli tassativamente indicati nella tariffa;

3° Gli atti occorrenti nella materia elettorale, quelli necessari per l'ammissione alle scuole primarie e per il servizio di leva;

4° I certificati, attestazioni, dichiarazioni fatte nell'interesse delle persone delle quali sia constatata l'indigenza dall'Autorità di pubblica sicurezza, purchè in tali atti sia indicato l'uso cui sono destinati o il motivo per il quale vengono rilasciati in esenzione di tassa ;

5° I certificati di vaccinazione ;

6° Gli inviti, le notificazioni, gli avvisi intimati dalle pubbliche Amministrazioni per l'accertamento, e l'esazione di pubblici tributi, o per qualsiasi ragione d'ufficio ;

7° I telegrammi e le lettere commerciali e le fatture non accettate. Cessa l'esenzione quando di essi si deve fare uso in giudizio ;

8° Gli atti costitutivi delle Società di mutuo soccorso e delle cooperative, gli atti di recesso, di ammissione di soci e gli avvisi di convocazione nell'interesse delle Società stesse ;

9° Gli atti e scritti relativi alle operazioni delle Banche popolari e delle Società cooperative, purchè siano rette con i principî e le discipline della mutualità, fatti nel quinquennio dell'atto di fondazione e purchè il capitale sociale effettivo non superi le 30,000 lire ;

10° I contratti anche collettivi, in qualunque forma redatti, di locazione d'opera e servizi personali, dai proprietari o conduttori di aziende agricole e dagli esercenti di industrie o commerci con i loro operai. Cessa l'esenzione quando di tali atti si debba fare uso in giudizio ;

11° I registri dello Stato civile ;

12° Gli atti e scritti che, secondo le prescrizioni doganali, di riscontro o di pubblica sicurezza ed in forza di altre disposizioni, devono accompagnare le merci durante il loro trasporto o spaccio, quando tali atti o scritti non siano espressamente dichiarati soggetti a tassa dal presente decreto o dalle disposizioni vigenti in materia doganale ;

13° Tutti gli atti occorrenti per ottenere la liquidazione delle pensioni e dei sussidi ;

14° Le denuncie, atti, scritti e copie che debbono presentarsi e rimanere negli uffici competenti per l'esecuzione e per gli effetti delle leggi fiscali, purchè in tali atti, scritti e copie sia fatta menzione, prima che sieno autenticati e firmati, dell'uso al quale sono destinati. Non sono compresi in questo numero i ricorsi e le opposizioni contro le imposizioni sovracennate ;

15° Tutti gli altri atti e scritti per i quali l'esenzione sia concessa con disposizioni speciali.

Art. 28.

Ferme le disposizioni dell'art. 914 del Codice di commercio per gli atti della procedura di fallimento, rimane sospesa l'esazione della tassa per gli atti, sentenze e provvedimenti, sia per originale che per copia, nelle cause e procedimenti d'interesse immediato della Amministrazione coloniale o di altra Amministrazione dello Stato, o di enti che abbiano carattere di beneficenza o di previdenza pubblica, in quelli promossi dal Pubblico ministero nell'esclusivo interesse della legge o del servizio pubblico e nelle cause e procedimenti giudiziari interessanti persone od enti morali ammessi al beneficio dei poveri.

Questa disposizione comprende i veri e propri atti di causa, quelli preparatori e gli esecutivi, tanto in materia contenziosa che di volontaria giurisdizione, e si estende parimenti agli atti, scritti e documenti che debbono prodursi in giudizio nelle cause e nei procedimenti sopra indicati, con avvertenza però che, nelle cause e nei procedimenti interessanti persone ed enti morali ammessi al beneficio dei poveri, in ciascun atto ed in ciascuna copia deve essere citato il decreto di ammissione al gratuito patrocinio. Trattandosi di atti e di documenti e copie da prodursi in giudizio deve esservi indicato lo scopo della produzione cui sono destinati.

Sono esclusi dalla sospensione delle tasse quei documenti, che già si trovino in qualunque modo in contravvenzione al presente decreto.

Art. 29.

Nei tre mesi dal giorno in cui sarà definitivamente ultimata o in qualunque modo abbandonata la causa nella quale siano state interessate le amministrazioni, gli enti e le persone indicate nel precedente articolo, si fa luogo all'esazione verso le parti non ammesse al gratuito patrocinio delle tasse la cui esazione fu sospesa; e ciò in proporzione della condanna delle stesse parti nelle spese del giudizio o della quota di tali spese posta a carico delle parti medesime nella transazione che pose fine alla lite.

Salvo sempre il rimborso delle spese anticipate, allorchè il povero, sia per sentenza, sia per transazione, sia per mezzo di procedimenti di volontaria giurisdizione, venga a conseguire una somma o un valore eccedente il sestuplo di tutte le tasse e dei diritti ripetibili, pagherà entro lo stesso tempo la tassa per gli atti fatti nel suo interesse, sotto

pena, in caso di ritardo, di una sopratassa eguale al 10 % della somma dovuta.

Per l'esecuzione delle precedenti disposizioni, i cancellieri, terminate le cause ed i procedimenti, devono comunicare all'ufficiale liquidatore gli atti soggetti a tassa con la nota riepilogativa, prima della scadenza del termine stabilito per il pagamento, sotto pena di L. 10 in caso di non fatta o ritardata trasmissione.

Nelle cause promosse contro le persone ammesse al gratuito patrocinio la parte attrice è obbligata al pagamento delle tasse sospese e dei diritti, quando l'istanza sia rimasta perenta o la lite venga abbandonata per esplicita rinunzia.

Nelle cause definitive per transazione tutte le parti s'intendono solidalmente obbligate al pagamento delle tasse, diritti e spese, malgrado ogni patto in contrario.

Art. 30.

Per l'applicazione della tassa stabilita dal presente decreto e per l'interpretazione delle sue disposizioni e della relativa tariffa qualora sorga dubbio riguardo ad un atto o scritto si farà ricorso ai principî generali delle leggi e delle tariffe che nel Regno regolano l'imposizione relativa all'atto stesso, secondo la sua natura e gli effetti che produce, sempre quando i suddetti principî non siano derogati dal presente decreto o da altre disposizioni vigenti in Colonia.

Art. 31.

Le presenti norme entreranno in vigore nel termine di 3 mesi dalla pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della Colonia.

Tutte le disposizioni vigenti che impongono tributi gravanti la stessa materia imponibile contemplata dalla tariffa allegata al presente decreto, sono abrogate dall'attuazione del decreto medesimo.

Nulla è innovato alle altre disposizioni tributarie oggi in vigore.

Art. 32.

Con apposito decreto governatoriale saranno impartite le istruzioni necessarie per l'applicazione delle norme sopra indicate e della tariffa allegata.

Entro due anni dalla data del decreto di approvazione delle presenti norme, in relazione alle esigenze che si siano manifestate nella loro applicazione, potranno con decreto governatoriale essere apportate modificazioni alle norme stesse e variate nei limiti di un terzo in più o in meno le tassazioni fissate nelle singole voci della tariffa.

Art. 33.

Le presenti norme e la tariffa annessa non si applicano ai sudditi coloniali ed assimilati se non in quanto non contrastino con i principi del diritto consuetudinario indigeno.

Visto d'ordine di S. M. il Re

Il Ministro delle Colonie

ROSSI.

TARIFFA.

Articolo	Natura degli atti	Base della tassa	Tassa		Modo di pagamento	Da chi deve essere riscossa la tassa pagabile con versamento diretto	*Avvertenze*
			Fissa	Proporzionale per ogni 100 lire			
	CAPO I. **Atti civili e commerciali e trasferimenti a causa di morte.**						
1	Atti e contratti che involgono trasmissione di beni immobili o diritti immobiliari a titolo oneroso e relative modificazioni.	Per ogni 100 lire sul prezzo risultante dall'atto o contratto e sul maggior valore accertato in caso di contestazione. Se il corrispettivo sia costituito da una annua rendita, la tassa si liquida su un capitale formato di dieci volte l'annua prestazione e di ogni altro corrispettivo se si tratta di concessione a tempo indeterminato o per oltre 10 anni.	—	2.50	Mediante versamento diretto.	Funzionario di Cancelleria o Segreteria addetto agli uffici giudiziari del Tribunale.	Se gli atti sono stipulati in forma pubblica amministrativa o per ministero di notaio sono per essi dovuti i diritti notarili di cui alla legge sul notariato 16 febbraio 1913, numero 89. Tali diritti principali ed accessori sono integralmente devoluti all'Erario sino a quando non sarà diversamente provveduto.

Articolo	Natura degli atti	Base della tassa	Tassa		Modo di pagamento	Da chi deve essere riscossa la tassa pagabile con versamento diretto	*Avvertenze*
			Fissa	Proporzionale per ogni 100 lire			
2	Affitti di beni immobili ed altri atti e contratti aventi per oggetto l'uso od il godimento di diritti possessori e relative modificazioni.	La tassa è dovuta per ogni 100 lire del cumulo dei prezzi e dei corrispettivi per tutta la durata dell'atto o contratto.	—	0.30	Mediante versamento diretto.	Funzionario di Cancelleria o Segreteria addetto agli uffici giudiziari del Tribunale.	Se gli atti sono stipulati in forma pubblica amministrativa o per ministero di notaio sono per essi dovuti i diritti notarili di cui alla legge sul notariato 16 febbraio 1913, numero 89. Tali diritti principali ed accessori sono integralmente devoluti all'Erario sino a quando non sarà diversamente provveduto.
3	Trasferimenti tra vivi a titolo gratuito o per causa di morte:	La tassa si percepisce sul valore accertato.					
	a) tra ascendenti e discendenti;	Per ogni 100 lire . .	—	1.00	Id.	Id.	Idem per gli atti di liberalità.
	b) tra coniugi	Id.	—	1.50	Id.	Id.	Non sono soggette a tassa le successioni il cui attivo non superi il valore di lire mille.
	c) fra altri parenti sino al 6° grado;	Id.	—	3.00	Id.	Id.	
	d) fra parenti oltre il 6° grado e tra estranei.	Id.	—	5.00	Id.	Id.	

Articolo	Natura degli atti	Base della tassa	Tassa		Modo di pagamento	Da chi deve essere riscossa la tassa pagabile con versamento diretto	*Avvertenze*
			Fissa	Proporzionale per ogni 100 lire			
4	Atti e contratti a titolo oneroso importanti trasmissione di beni mobili o diritti mobiliari e relative modificazioni.	Per ogni 100 lire del prezzo o dei corrispettivi pattuiti.	—	0.75	Mediante versamento diretto.	Funzionario di Cancelleria o Segreteria addetto agli uffici giudiziari del Tribunale.	Come all'art. 1.
5	Mutui, depositi di somme e valori, costituzione di dote con beni propri, pegni, fideiussioni, divisioni, contratti di trasporto e di noleggio, obbligazioni di somme in genere.	Per ogni 100 lire dell'ammontare del credito o della garanzia ipotecaria o del capitale contemplato nell'atto o contratto.	—	0.40	Id.	Id.	Come all'art. 1
6	Atti di quitanza e di liberazione.	Per ogni 100 lire delle somme per le quali il debitore viene liberato.	—	0.20	Id.	Id.	Come all'art. 1.

Articolo	Natura degli atti	Base della tassa	Tassa		Modo di pagamento	Da chi deve essere riscossa la tassa pagabile con versamento diretto	*Avvertenze*
			Fissa	Proporzionale per ogni 100 lire			
	CAPO II. **Cambiali ed altri effetti di commercio.**						
7	Cambiali, altri effetti negoziabili o recapiti di commercio, fatture accettate con obbligo di pagamento a termine:	—	—	—	Mediante marche fino al numero di quattro o mediante versamento diretto.	Funzionario di cancelleria o segretario addetto agli uffici giudiziari del Tribunale e Commissari regionali.	La tassa fissa di L. 0.10 rappresenta la tassa di quietanza e deve essere pagata insieme a quella proporzionale fin dall'origine e cioè prima della firma. Per le cambiali e gli effetti provenienti dall'estero, la tassa sarà pagata prima di farne uso in Colonia. Le copie, le seconde e le ulteriori di cambio sono soggette alla stessa tassa delle prime quando questa tassa non superi lire 2.10; essendo superiore, le copie, le seconde e le ulteriori di cambio saranno assoggettate alla tassa di L. 2.10 sempre che la loro presentazione all'uffi-
	a) con scadenza sino a 6 mesi;	Per ogni 100 lire o frazione di 100 lire.	0.10	0.10	—	Id.	
	b) con scadenza superiore a 6 mesi o con scadenza in bianco	Id.	0.10	0.20	—	Id.	

Articolo	Natura degli atti	Base della tassa	Tassa		Modo di pagamento	Da chi deve essere riscossa la tassa pagabile con versamento diretto	*Avvertenze*
			Fissa	Proporzionale per ogni 100 lire			
							cio liquidatore venga fatta assieme alle prime di cambio o ad altra delle copie debitamente assoggettate a tassa. Mancando questa condizione soggiaceranno alla tassa in ragione della somma espressa nella cambiale. Della tassa e delle multe sono solidalmente responsabili il traente, l'accettante, il girante, il possessore e tutti coloro che li ricevono in deposito, li avallano, li quietanzano e ne incassano l'ammontare.
	CAPO III. **Quietanze.**						
8	Quietanze e ricevute ordinarie:	—	—	—	—	—	S' intende per ricevuta ordinaria ogni atto

Articolo	Natura degli atti	Base della tassa	Tassa		Modo di pagamento	Da chi deve essere riscossa la tassa pagabile con versamento diretto	*Avvertenze*
			Fissa	Proporzionale per ogni 100 lire			
	a) per importo da L. 10 a L. 100;	Ogni quietanza o ricevuta.	0.05	—	Mediante marche.	—	scritto rilasciato per liberazione a qualunque titolo, il quale indichi quitanza totale o parziale col pagamento di moneta, compensazione o accreditamento.
	b) per importo da oltre L. 100 fino a L. 1000;	Id.	0.10	—	Id.	—	
	c) per importo da L. 1000 fino a L. 5000;	Id.	0.20	—	Id.	—	
	d) per importo da L. 5000 fino a L. 10,000;	Id.	0.40	—	Id.	—	Non sono quietanze ordinarie quelle che importano liberazioni di debiti risultanti da precedenti convenzioni scritte o da sentenze, eccettuate le quietanze per frutti, affitti, censi e simili.
	e) per somme superiori a lire 10,000 e per le ricevute senza determinazione di somme.	Id.	0.60	—	Id.	—	Per le quietanze di pagamenti fatti dalla Colonia, la tassa sarà a carico esclusivo del creditore. Similmente sarà a carico dei contribuenti e dei debitori di somme dovute alla Colonia la tassa sulle bollette per quietanza rilasciate da pubblici uffici e

Articolo	Natura degli atti	Base della tassa	Tassa		Modo di pagamento	Da chi deve essere riscossa la tassa pagabile con versamento diretto	*Avvertenze*
			Fissa	Proporzionale per ogni 100 lire			staccate da registri a madre e figlia. Nei pagamenti fatti sopra mandati collettivi, la tassa sarà applicata per ciascun avente diritto quando anche la quietanza sia rilasciata da un mandatario nell'interesse di più creditori.
9	Quietanze apposte sui vaglia postali e telegrafici.	Ogni quietanza.	0.05	—	—	—	
10	Quietanze apposte sui vaglia cambiari e sulle fedi di credito degli Istituti di emissione, sugli assegni bancari, su ogni esemplare di estratti o copie di conti, su ogni lettera di accreditamento di somma e relativo benestare.	Id.	0.10	—	—	—	

Articolo	Natura degli atti	Base della tassa	Tassa		Modo di pagamento	Da chi deve essere riscossa la tassa pagabile con versamento diretto	*Avvertenze*
			Fissa	Proporzionale per ogni 100 lire			
	CAPO IV. **Appalti e forniture.**						
11	Appalti e forniture di qualsiasi genere e cessioni relative.	Per ogni 100 lire del cumulo dei prezzi o dei corrispettivi pattuiti.	—	0.50	Mediante versamento diretto e per gli appalti e forniture con la Pubblica Amministrazione mediante ritenuta diretta sui singoli pagamenti.	Come all'art. 1 limitatamente agli atti fra privati.	Come all'art. 1.
	CAPO V. **Atti giudiziari.**						
	a) CIVILI.						
12	Istanze, citazioni, verbali di ogni specie, decreti perizie, comparse conclusionali e note aggiunte, sen-						

Articolo	Natura degli atti	Base della tassa	Tassa		Modo di pagamento	Da chi deve essere riscossa la tassa pagabile con versamento diretto	*Avvertenze*
			Fissa	Proporzionale per ogni 100 lire			
	tenze, ordinanze ed in genere qualsiasi altro atto riguardante la giurisdizione:						
	a) dei conciliatori. . .	Ogni foglio.	0.50	—	Mediante marche.	—	Uguale tassa è dovuta per le copie.
	b) del Giudice della Colonia e dei Commissari regionali per cause di valore non superiore a L. 1500;	Id.	1.50	—	Id.	—	Id.
	c) del giudice della Colonia per cause di valore superiore alle lire 1500, dei Commissari regionali per cause di valore superiore alle L. 1500 o di valore indeterminato, del Tribunale del Governatore per le cause di cui agli articoli 11 e 78 del vigente ordinamento giudiziario, degli arbitri e per gli atti	Id.	2.50	—	Id	—	Id. *N.B.* Per foglio s'intende quello uso bollo.

Articolo	Natura degli atti	Base della tassa	Tassa: Fissa	Tassa: Proporzionale per ogni 100 lire	Modo di pagamento	Da chi deve essere riscossa la tassa pagabile con versamento diretto	*Avvertenze*
	di volontaria ed onoraria giurisdizione.						
13	Sentenze che contengono condanna di somme o rilascio di cose od oggetti.	Per ogni 100 lire dell'ammontare della condanna in capitale ed interessi o sul valore della cosa rilasciata o attribuita.	—	1.50	Mediante versamento diretto.	Come all'articolo 7 (I commissari regionali riscuotono solo le tasse per gli atti di loro competenza).	Oltre le marche quelle di cui all'articolo precedente secondo il valore della causa ed il grado di giurisdizione tanto per l'originale che per la copia. La tassa proporzionale non è dovuta per le sentenze del Governatore di cui all'articolo 78 dell'ordinamento giudiziario quando sia stata pagata per la sentenza impugnata.
14	Documenti prodotti in giudizio non soggetti altrimenti a tassa secondo la presente tariffa.	Ogni foglio.	1.00	—	Mediante marche.	—	Per le copie richieste è dovuta la tassa di lire 2.50 per ciascun foglio.
	b) PENALI.						
15	Sentenze e decreti di condanna o di non	—	—	—	La tassa è accertata e ri-	Funzionario incaricato di	

Articolo	Natura degli atti	Base della tassa	Tassa		Modo di pagamento	Da chi deve essere riscossa la tassa pagabile con versamento diretto	*Avvertenze*
			Fissa	Proporzionale per ogni 100 lire			
	luogo in seguito a remissione ed in seguito a querela di parte nei reati di azione privata, emessi dalle Autorità della Colonia:				cuperata insieme alle spese di giustizia ed alle pene pecuniarie.	riscuotere le multe e spese di giustizia.	
	a) per contravvenzioni;	Ogni sentenza o decreto.	10.00	—	—	—	
	b) per delitti:						
	1° di competenza del giudice della Colonia e dei commissari regionali;	Id.	20.00	—	—	—	
	2° del Tribunale della Colonia, commissariali e speciali;	Id.	30.00	—	—	—	
	3° della Corte di Assise.	Id.	40.00	—	—	—	
16	Atti, certificati e copie penali in genere, rilasciati su richiesta di privati.	Ogni foglio.	2.50	—	Mediante marche.	—	

Articolo	Natura degli atti	Base della tassa	Tassa		Modo di pagamento	Da chi deve essere riscossa la tassa pagabile con versamento diretto	*Avvertenze*
			Fissa	Proporzionale per ogni 100 lire			
	CAPO VI. **Atti ipotecari.**						
17	Note ipotecarie	Ognuna.	2.00	—	Mediante marche.	—	
18	Trascrizioni	Ogni formalità.	2.00	—	Mediante versamento diretto.	Conservatore delle ipoteche.	
19	Iscrizioni ipotecarie . .	Per ogni 100 lire della somma iscritta.	—	0.25	Id.	Id.	
20	Cancellazione, riduzioni ed ogni altra annotazione ipotecaria.	Per ogni formalità.	5.00	—	Id.	Id.	
21	Certificati ipotecari:						
	a) se negativo . . .	Ognuno.	5.00	—	Id.	Id.	
	b) se positivo per ogni formalità certificata oltre il diritto fisso di L. 5.	—	1.50	—	Id.	Id.	

Articolo	Natura degli atti	Base della tassa	Tassa		Modo di pagamento	Da chi deve essere riscossa la tassa pagabile con versamento diretto	*Avvertenze*
			Fissa	Proporzionale per ogni 100 lire			
22	Copie di atti depositati nella Conservatoria delle ipoteche.	Ogni foglio.	2.50	—	Mediante marche.	—	
	CAPO VII. **Atti diversi.**						
23	Costituzioni e fusioni di Società di qualunque specie e Associazioni in partecipazioni e relative modificazioni.	Per ogni 100 lire del valore dei beni conferiti.	—	0.50	Mediante versamento diretto.	Come all'art. 1	Come all'art. 1.
24	Inventari	Ogni foglio.	2.00	—	Mediante marche.	—	Id.
25	Legalizzazione di firme	Ogni legalizzazione.	1.35	—	Id.	—	
26	Vidimazione di libri di commercio.	Per ogni foglio.	0.05	—	Mediante versamento diretto.	Come all'art. 1	L'importo della tassa si applica sul certificato di vidimazione.
27	Protesti cambiari: fino a lire mille.	Per ogni atto.	1.50	—	Mediante marche.	—	Come all'art. 1.
	oltre lire mille . . .	Id.	2.50	—	Id.	—	Id.

Articolo	Natura degli atti	Base della tassa	Tassa		Modo di pagamento	Da chi deve essere riscossa la tassa pagabile con versamento diretto	*Avvertenze*
			Fissa	Proporzionale per ogni 100 lire			
28	Mandato generale . .	Per ogni atto.	3.50	—	Mediante versamento diretto.	Come all'art. 1	Come all'art. 1.
29	Mandato speciale . . .	Id.	2.00	—	Id.	Id.	Id.
30	Testamento pubblico e deposito di testamento olografo.	Id.	10.00	—	Id.	Id.	Id.
31	Risoluzioni senza corrispettivo di locazioni di opere e di cose, forniture e simili.	Id.	3.00	—	Id.	Id.	Id.
32	Rescissioni pure e semplici fatte con atti autentici entro 24 ore dagli atti rescissi, e rescissioni di contratti per effetto di condizioni risolutive espresse negli atti medesimi e non dipendenti dalla volontà delle parti.	Id	3.00	—	Id.	Id.	Id.
33	Atti notarili ed atti civili stragiudiziali non altrimenti nominati nella tariffa.	Id.	2.00	—	Id.	Id.	Id.

Articolo	Natura degli atti	Base della tassa	Tassa		Modo di pagamento	Da chi deve essere riscossa la tassa pagabile con versamento diretto	*Avvertenze*
			Fissa	Proporzionale per ogni 100 lire			
34	Copie ed estratti di atti pubblici e privati.	Per ogni atto.	2.00	—	Mediante marche.	—	
35	Petizioni, istanze e ricorsi che si presentano alla pubblica amministrazione, esclusi gli atti diretti all'autorità giudiziaria.	Id.	0.50	—	Id.	—	
36	Certificati, dichiarazioni, attestati, permessi ed altri simili scritti spediti dalle autorità, dai funzionari ed uffici pubblici qualunque sia lo scopo cui sono diretti, atti e certificati dello stato civile.	Id.	1.00	—	Id.	—	
37	Piani, tipi, disegni, modelli, dimostrazioni, calcoli ed altri lavori degli ingegneri, architetti, misuratori e periti; le liquidazioni, dimostrazioni, calcoli, ed altri lavori dei	Id.	1.00	—	Id.	—	

Articolo	Natura degli atti	Base della tassa	Tassa		Modo di pagamento	Da chi deve essere riscossa la tassa pagabile con versamento diretto	*Avvertenze*
			Fissa	Proporzionale per ogni 100 lire			
	liquidatori e ragionieri; atti concernenti il traffico marittimo, o polizze di assicurazione.						
38	Decreti di concessione, permessi di ricerca ed autorizzazioni varie in dipendenza dell'ordinamento fondiario.	Per ogni atto.	10.00	—	Mediante versamento diretto.	Come all'art. 1	Non è dovuta per questi atti la tassa stabilita dall'art. 1; sono invece dovuti i diritti stabiliti nell'ordinamento fondiario.
39	Iscrizione nell'albo degli avvocati e procuratori e abilitati al patrocinio legale.	Per ogni iscrizione.	75.00	—	Id.	Id.	
40	Iscrizione nell'albo dei periti di ogni genere, curatori, ragionieri e simili davanti le autorità giudiziarie.	Id.	25.00	—	Id.	Id.	
41	Patenti di chauffeur e di conduttori di caldaie.	Per ogni autorizzazione.	20.00	—	Id.	Id.	
42	Licenze per apertura di esercizi	Id.	20.00	—	Id.	Commissari regionali	Oltre una tassa annuale di vidimazione di lire 10.00 per licenze di esercizi ove si ven-

Articolo	Natura degli atti	Base della tassa	Tassa		Modo di pagamento	Da chi deve essere riscossa la tassa pagabile con versamento diretto	*Avvertenze*
			Fissa	Proporzionale per ogni 100 lire			
							dono bevande alcooliche e di L. 5.00 per le altre. Rimangono in vigore le disposizioni speciali vigenti per le licenze accordate ad indigeni.
43	Passaporti:						
	a persone agiate . .	Ognuno.	15.00	—	Mediante versamento diretto.	Comandante del Corpo di polizia.	Rimangono in vigore le disposizioni vigenti.
	id. non agiate	Id.	3.00	—	Id.	Id.	Id.
44	Fogli di via	Id.	1.00	—	Id.	Id.	Id.
45	Permesso di porto d'arma.	Id.	15.00	—	Id.	Id.	Id.
46	Licenze di caccia . . .	Per ogni licenza.	45.00	—	Id.	Id.	Per i funzionari civili la tassa è ridotta a L. 35. La licenza è valida per un anno.
47	Dispensa dalla seconda pubblicazione di matrimonio.	Per ognuna.	20.00	—	Id.	Commissari regionali.	
48	Biglietti di teatri, di cinematografi e per ingressi in luoghi chiusi in cui si danno spettacoli od altri	Ogni biglietto.	0.05	—	Mediante marche apposte sui biglietti.	Id.	La tassa può pagarsi presso i Commissari regionali anche mediante abbonamento periodico sulla base del

Articolo	Natura degli atti	Base della tassa	Tassa: Fissa	Tassa: Proporzionale per ogni 100 lire	Modo di pagamento	Da chi deve essere riscossa la tassa pagabile con versamento diretto	*Avvertenze*
	trattenimenti pubblici.						numero delle rappresentazioni e dei posti disponibili.
49	Carte da giuoco . . .	Per ogni mazzo di 52 carte o meno.	0.50	—	Mediante versamento diretto.	Commissari regionali.	Le carte si devono presentare all'ufficio liquidatore per l'applicazione della tassa e del bollo. I lpossesso, l'uso, la circolazione e la vendita delle carte non bollate e l'introduzione della carta da giuoco bollata, di un mazzo già usato in un altro mazzo di carte nuove, costituiscono contravvenzione. Le contravvenzioni sono punite con multa del quintuplo della tassa con un minimo di lire 100 ed un massimo di lire 1000, salvo le maggiori pene stabilite dal Codice penale.
		Per ogni mazzo di un numero maggiore di carte.	0.80	—	Id.	Id.	

N.B. — Nulla è innovato alle disposizioni degli art. 2 a 13 della tariffa consuetudinaria per gli indigeni allegata al regolamento giudiziario 11 luglio 1908.

Visto d'ordine di S. M. il Re
Il Ministro delle Colonie: ROSSI.

128.

Decreto ministeriale 30 luglio 1921, che approva la ripartizione in articoli del capitolo 1° dello stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie per l'esercizio finanziario 1921-22.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER LE COLONIE

Visto l'art. 36 del testo unico della legge per l'Amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con R. decreto 17 febbraio 1884, n. 2016 (serie 3ª) modificato dall'articolo 1° del decreto-legge Luogotenenziale 9 luglio 1916, n. 842;

Vista la legge 29 giugno 1921, n. 809 con la quale il Governo del Re venne autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie delle Amministrazioni dello Stato per l'esercizio 1921-22 in conformità degli stati di previsione annessi alla legge suaccennata.

Decreta:

È approvata la seguente ripartizione in articoli delle somme stanziate nel capitolo 1° dello stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie per l'esercizio finanziario 1921-22.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 30 luglio 1921.

GIRARDINI.

Visto: p. *Il ministro del tesoro:*
TANGORRA.

Ripartizione in articoli della somma stanziata al capitolo 1° dello stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie per l'esercizio finanziario 1921-22.

Numero dell'esercizio		Capitoli e relative ripartizioni in articoli	Competenze per l'esercizio finanziario 1921-22
1920-21	1921-22		
		TITOLO I°	
		Spesa ordinaria.	
		CATEGORIA I^a^	
		Spese effettive.	
		Spese generali.	
1	1	Personale di ruolo dell'amministrazione centrale e degli uffici di governo nella Tripolitania e nella Cirenaica. Stipendi, assegni e indennità per servizi speciali.	
		Articolo 1° — Stipendi, assegni, indennità per servizi speciali, indennità di carica e d'alloggio alle LL. EE. il Ministro e Sottosegretario di Stato. . . . . L. 1,697,900	
		Articolo 2° — Indennità di residenza in Roma. . . . . » 39,100	
			1,737,000

129.

Capitoli che si aggiungono allo stato di previsione della spesa per l'esercizio 1921-22 del Ministero delle colonie per spese residue dell'esercizio 1920-21 non aventi riferimento ad alcuni di quelli inscritti nello stato medesimo. (Articolo 162 del regolamento di contabilità generale dello Stato.

Numeri dell'esercizio 1921-22	CAPITOLI Denominazione	Numeri dei capitoli corrispondenti del bilancio 1920-21
54	Spese per il riordinamento e la sistemazione della biblioteca « Matteo Ripa » in Napoli, ceduta giusta D. L. 11 luglio 1918, n. 1236, dalla provincia di Napoli al Ministero delle colonie.	53
55	Spese di qualsiasi genere per la preparazione alla compilazione e pubblicazione della carta internazionale del mondo al milionesimo	54
56	Lavori occorrenti nel porto di Tripoli; per la costruzione di pontili d'approdo a Bengasi, Derna, Homs, e per lavori di escavazione nei porti della Tripolitania e della Cirenaica.	55
57	Spese occorrenti all'impianto di due cavi telegrafici tra Tripoli e Siracusa e tra Bengasi e Siracusa ed ai collegamenti colla rete del Regno; compreso l'acquisto di nuovi apparati telegrafici e le indennità varie al personale e per l'impianto di una rete telefonica (legge 28 marzo 1912, n. 232 art. 4).	56
58	Assegnazione straordinaria concessa sulla somma di L. 500 milioni di cui all'articolo 7 del D. L. 17 novembre 1918, n. 1698 per lavori, opere e forniture ed in genere per spese di utilità pubblica nella Colonia Eritrea (D. L. 23 marzo 1919, n. 528)	57
59	Assegnazione straordinaria concessa sulla somma di 500 milioni di cui all'art. 7 del D. L. 17 novembre 1918, n. 1698 per lavori, opere e forniture ed in genere per spese di utilità pubblica nella Somalia Italiana (D. L. 23 marzo 1919 n. 528)	58
60	Assegnazione straordinaria a favore della Colonia Eritrea per provvedere alle spese concernenti l'allestimento e il mantenimento fino al 30 giugno 1920 di un battaglione da inviarsi temporaneamente nella Somalia Italiana. . .	48 *bis*

Roma, addì 30 luglio 1921.

V° *Per il Ministro del Tesoro*
TANGORRA.

Il Ministro
GIRARDINI.

130.

Decreto del Ministro del tesoro, 19 agosto 1921, che determina le caratteristiche dei buoni di cassa da 10 rupie, della Banca d'Italia, per la Somalia Italiana.

(*Gazzetta Ufficiale* 6 ottobre 1921, n. 235, parte II).

IL MINISTRO DEL TESORO

Di concerto col ministro delle colonie ;

Veduto il R. decreto 13 maggio 1920, n. 600, che autorizza la Banca d'Italia ad emettere nella Somalia Italiana buoni in cassa in rupie italiane ;

Veduta la deliberazione del Consiglio superiore della Banca d'Italia, presa nella sua tornata del 28 luglio 1921, riguardante la creazione di una prima partita di buoni di cassa da 10 rupie della Banca stessa, per la Somalia Italiana ;

Veduta la domanda della Direzione generale della Banca predetta in data 6 agosto 1921, n. 59727, in relazione alla citata deliberazione;

Determina :

Art. 1.

È autorizzata la creazione di numero centomila (100,000) buoni di cassa di dieci (10) rupie, della Banca d'Italia, per la Somalia Italiana, divisi in n. 10 serie, di n. 10,000 buoni di cassa ciascuna, numerati progressivamente da 1 a 10,000, e distinte con le lettere ed i numeri A', B', C', D', E', F', G', H', I', L'.

Art. 2.

I buoni di cui all'articolo precedente avranno le caratteristiche determinate dal decreto ministeriale 13 agosto 1921.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, 19 agosto 1921.

Il ministro del tesoro.
DE NAVA.

Il ministro delle colonie.
GIRARDINI.

IL MINISTRO DEL TESORO

Di concerto col ministro delle colonie ;

Veduto il R. decreto 13 maggio 1920, n. 600, che autorizza la Banca d'Italia ad emettere nella Somalia italiana buoni da cassa in rupie italiane ;

Veduta la deliberazione del Consiglio superiore della Banca d'Italia, presa nella sua tornata del 28 luglio 1921, riguardante le caratteristiche dei buoni di cassa da 10 rupie della Banca stessa, per la Somalia Italiana ;

Veduta la domanda della Direzione generale della Banca predetta in data 6 agosto 1921, n. 59,726, in relazione alla citata deliberazione ;

Determina :

I buoni di cassa da 10 rupie da emettersi dalla Banca d'Italia, ai termini del sovracitato R. decreto 13 maggio 1920, n. 600, avranno le caratteristiche qui appresso indicate :

« Il Buono di cassa da 10 rupie, da emettersi dalla Banca d'Italia nella Somalia Italiana a norma del Regio decreto 13 maggio 1920, numero 600, è stampato tipograficamente a 4 colori su carta a mano -macchina filigranata, delle dimensioni di mm. 160 per 98.

« Il recto del buono di cassa è composto della leggenda, di tre parti ornamentali e del fondo.

« La leggenda è costituita da sei righe aventi le seguenti scritte :

« Nella prima : *Banca d'Italia*, in carattere in bianco, a grandi maiuscole ombreggiate che seguono l'andamento di un papiro. Nella seconda : *Somalia Italiana*, in curva, a lettere maiuscole.

« Entro una targa leggesi : *Buono di Cassa* in maiuscolo nella terza riga e *Dieci Rupie* in grandi maiuscole fantasia, filettate e leggermente ombreggiate nella quarta. Tra queste due scritte corre orizzontalmente una piccola linea.

La quinta e la sesta riga, in linee leggermente curve, recano a piccolo carattere maiuscolo-bastone, la scritta : *emesso in base a deposito corrispondente in valute di argento esistenti nelle Casse della Banca d'Italia.*

Al disotto della leggenda si vedono le firme del Direttore generale e del Cassiere sormontate dal rispettivo titolo, in piccolo carat-

tere bastone maiuscolo. Tutta la leggenda è stampata in colore nero bruno.

Nel medaglione, a sinistra è posta una grande cifra 10 in bianco ombreggiata, e sotto a questa si presenta la scritta araba *Dieci Rupie*.

La prima parte decorativa, impressa nello stesso colore della leggenda, è formata da un grande papiro rigato, steso nella parte superiore, avente le estremità svolazzanti ed accartocciate, nel quale è posta la scritta: *Banca d'Italia*. Questo papiro posa sopra rosoncini decorati con la stella d'Italia, che si collegano a due grandi medaglioni contornati di ovoli.

Nel medaglione di sinistra, su fondo scuro, con linee bianche ondulate che s'intrecciano insieme, simmetricamente, formando alla estremità una trina, primeggia la cifra 10 insieme alla scritta araba, di cui già si è fatto cenno.

In quella di destra si vede in filigrana la testa di Mercurio coperta dal petaso, di profilo, rivolta verso il centro del Buono di Cassa.

Due targhe con cornici esagonali oblunghe, ornate da altri rosoncini con la stella d'Italia, si collegano ai due grandi medaglioni. Queste due targhe, che sono contornate esternamente da un *perlé* racchiudono le indicazioni della numerazione e della serie del buono, che sono alternate con quelle poste superiormente nel centro al disopra del papiro.

Nel centro del Buono di Cassa si presenta una targa decorata nelle parti superiori ed inferiori, con conchiglie e bordi accartocciati; le estremità di essa si perdono sotto i due grandi medaglioni.

La seconda parte decorativa si compone di una cornice, formata da un fregio di piccoli fiorellini fermato agli angoli da piccoli quadrati.

A questo fregio aderisce dalla parte interna una fascia tratteggiata e, a questa, segue un listello decorato da una piccola greca. Il fondo che trovasi entro questa cornice è decorato da un disegno geometrico in bianco.

La terza parte ornamentale, in forma di un ovale allungato messo in senso orizzontale, poggia sopra la cornice anzidetta. Essa è composta da tanti gruppi regolari ed equidistanti di foglie contornate da una minuta e svariata decorazione disegnata da volute con foglie, palme, caulicoli, ecc.

Tanto i gruppi di foglie, come la minuta decorazione con i loro steli alternati da baccelli, seguono l'andamento dell'ovale e vanno a perdersi verso il centro. Nel mezzo, sulla parte inferiore di questo

ovale, entro un piccolo medaglione, è posta una sigla delle lettere *B. D. I.* intrecciate, tutta questa parte ornamentale è impressa in tinta violetto-rosa.

Il fondo, in leggera tinta gialla, vedesi nella targa centrale, nelle due targhe esagonali e in diverse parti del disegno.

Nella parte inferiore a sinistra, sul fregio della cornice che riquadra il recto, a letterine bianche, si legge: E. Federici, Dis. inc.

Il verso è impresso in tinta bleu-celeste e reca in arabo la scritta *Somalia Italiana*, in una prima riga, e nelle altre tre, una leggenda pure in arabo che significa: *il presente biglietto rappresenta Dieci Rupie d'argento che sono conservate nella Cassa della Banca.*

Al di sotto della leggenda è una sottile cartella a fondo bianco, contenente la citazione del R. decreto, che autorizza la Banca d'Italia ad emettere buoni di Cassa in rupie.

La scritta in arabo e la cartella campeggiano sopra un fondo minuto disegno bianco e celeste.

Il bianco soltanto è la superficie del disco che permette l'osservare la filigrana in trasparenza.

Il fondo sopra descritto è inquadrato da un bordo che si perde col taglio della carta e nel quale appaiono stelle ottagonali che si alternano con gemme sopra un fondo a righe trasversali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, 13 agosto 1921.

Il ministro del tesoro:
DE NAVA.

Il ministro delle colonie:
GIRARDINI.

131.

Legge 21 agosto 1921, n. 1312, concernente l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra nelle pubbliche Amministrazioni e nelle aziende private.

(*Gazzetta Ufficiale* del 3 ottobre 1921, n. 232).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato:
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Agli effetti della presente legge, sono considerati invalidi di guerra coloro ai quali sia applicabile il disposto dell'art. 2 della legge 25 marzo 1917, n. 481, modificata con decreto Luogotenenziale 27 marzo 1919, n. 573, quando la lesione, l'infermità o l'aggravamento sia conseguenza di effettivo servizio militare.

Art. 2.

Le disposizioni per il collocamento degli invalidi di guerra contenute nella presente legge, non si applicano agli invalidi che abbiano perduta ogni capacità lavorativa, e a quelli che, per la natura e il grado della loro invalidità, possono riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro; così pure non si applicano agli invalidi ascritti alla nona e alla decima categoria delle pensioni di guerra, di cui al decreto Luogotenenziale, 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 a 10 della categoria nona, e 3 a 6 della categoria decima.

Art. 3.

Presso le rappresentanze provinciali dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra sarà formato un ruolo provinciale di invalidi aspiranti al collocamento come impiegati o come lavoratori nell'industria o nell'agricoltura o nel commercio.

Art. 4.

Gli invalidi i quali aspirano ad essere inscritti nel ruolo provinciale istituito presso gli uffici di collocamento, dovranno presentare, all'atto della domanda di inscrizione, su richiesta della competente rappresentenza:

1° Il libretto di pensione privilegiata di guerra o l'estratto del libretto medesimo oppure il decreto di concessione della pensione, da cui risulti la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto e la categoria e la voce dell'invalidità da cui è colpito, oppure l'estratto del referto medico collegiale dal quale risulta la descrizione sommaria dell'invalidità agli effetti della liquidazione della pensione di guerra;

2° Tutti i documenti atti a dimostrare le attitudini lavorative e professionali dell'invalido anche in relazione all'occupazione cui aspira;

3° Una dichiarazione di un ufficiale sanitario, debitamente legalizzata, comprovante che l'invalido, per la natura e il grado della sua mutilazione o invalidità e per le sue condizioni di salute, non può riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro.

Art. 5.

L'invalido o il datore di lavoro che lo occupa possono chiedere una visita collegiale di controllo per accertare le condizioni dell'invalido stesso in rapporto alle disposizioni del n. 3 dell'articolo precedente.

Con decreto del ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto col sottosegretario di Stato per l'assistenza militare e le pensioni di guerra, fino a tanto che questo esisterà, sarà determinata la composizione del Collegio medico provinciale, del quale farà sempre parte un rappresentante designato dalla locale rappresentanza dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza dei mutilati ed invalidi di guerra.

La domanda per la visita collegiale deve essere rivolta alla rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e la assistenza dei mutilati e invalidi di guerra.

Quando si tratti di assunzione dell'invalido presso pubbliche Amministrazioni, ai termini dell'art. 8, il Collegio medico sarà nominato dal ministro competente.

Il regolamento per l'applicazione della presente legge stabilirà i requisiti cui debbono soddisfare i tecnici chiamati a far parte dei Collegi medici.

Art. 6.

La rappresentanza dell'Opera nazionale, presso la quale l'invalido è iscritto, rilascerà all'interessato una tessera personale di iscrizione nel ruolo provinciale dei mutilati, contenente le seguenti notizie:

1° Numero d'ordine di inscrizione nel ruolo;

2° Cognome, nome, paternità, data di nascita e luogo di nascita del titolare;

3° Categoria e voce della invalidità risultante:

a) dal libretto di pensione;

b) dal referto medico-collegiale;

4° Grado di rieducazione professionale;

5° Grado di capacità lavorativa generica e specifica;

6° Condizione dell'invalido risultante dal certificato di cui all'art. 4, n. 3, e all'art. 5;

7° Posti occupati dall'invalido prima della mutilazione e dopo.

Art. 7.

Gli organi incaricati del collocamento degli invalidi trasmetteranno entro il giorno 4 di ogni mese, alla rappresentenza provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza dei mutilati, un prospetto numerico, in triplice copia, degli invalidi inscritti alla fine del mese precedente come non occupati. In tale prospetto numerico gli inscritti come disoccupati alla fine di ogni mese saranno raggruppati per qualifiche lavorative e professionali.

La rappresentanza provinciale trasmetterà immediatamente una copia del prospetto alla Giunta provinciale per il collocamento e la disoccupazione ed un'altra all'Ufficio nazionale per il collocamento e la disoccupazione.

Art. 8.

Nella ammissione agli ultimi posti di ruolo che sono o si renderanno vacanti nelle Amministrazioni dello Stato, nelle Amministrazioni provinciali e comunali, nelle aziende municipalizzate e negli istituti soggetti a vigilanza governativa, fermi restando i diritti agli impieghi civili concessi ai sottufficiali dalle vigenti disposizioni, e quelli spet-

tanti agli impiegati che saranno messi in disponibilità per riduzioni di organico, dovrà essere data la precedenza agli invalidi di guerra, di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge, che posseggono i requisiti richiesti dalle vigenti disposizioni per l'assegnazione dei posti medesimi, e, qualora si tratti di posti da assegnare per concorso, che abbiano conseguito l'idoneità, sino a che non sia stata raggiunta la proporzione di un invalido per ogni dieci posti o frazione di dieci per gli impieghi amministrativi e di ragioneria e la proporzione rispettivamente del 10 e del 20 per cento per gli impieghi d'ordine e per i posti di subalterni.

Eguale precedenza sarà data agli invalidi per i posti di avventizio o di straordinariato eccezionalmente ancora esistenti presso le Amministrazioni di cui al presente articolo.

Su istanza degli invalidi o mutilati inscritti come disoccupati presso le rappresentanze provinciali dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza degli invalidi potranno essere annullati i provvedimenti di assunzione del personale presso le pubbliche Amministrazioni, presso le Amministrazioni provinciali e comunali e presso gli Istituti soggetti a vigilanza governativa, non conforme alle disposizioni del presente articolo.

Per gli invalidi di guerra che debbono assumersi in virtù del presente articolo, il limite di età per l'ammissione agli impieghi è protratto sino al compimento del 39° anno.

Art. 9.

Le disposizioni dell'art. 8 non si applicano al personale dei servizi attivi delle Ferrovie dello Stato, nei quali le ammissioni di invalidi rimangono limitate alle qualifiche indicate nella tabella annessa al regolamento in applicazione della legge n. 481 del 25 marzo 1917, ferme restando, per tali qualifiche, le proporzioni complessive stabilite nella tabella stessa, nonchè le norme di assunzione contenute nell'art. 70 dello stesso regolamento.

Analoghe disposizioni potranno essere adottate con decreto Reale per il personale delle ferrovie concesse all'industria privata.

Art. 10.

Nei concorsi per l'assegnazione di piazze o posti notarili che si siano resi vacanti e non siano ancora coperti, o che si rendano vacanti dopo l'entrata in vigore della presente legge, per gli invalidi di guerra che posseggano il diploma di abilitazione all'esercizio del notariato

sarà computato come anzianità di esercizio agli effetti dell'art. 11 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, il tempo trascorso in servizio militare durante la guerra, anche se all'epoca del servizio militare non avevano ancora conseguita l'idoneità all'esercizio del notariato.

Le condizioni di idoneità fisica degli invalidi concorrenti a posti notarili saranno accertate da un Collegio composto del medico provinciale che lo presiede e di due sanitari esperti in materia di infortunistica e scelti, su proposta dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza degli invalidi di guerra, dal Ministro della giustizia e degli affari di culto.

Art. 11.

Tutti i datori di lavoro, i quali hanno alle loro dipendenze, sia come operai che come impiegati, più di 10 uomini sono tenuti ad occupare un invalido di guerra per ogni venti dipendenti o frazione di venti, superiore a dieci.

Art. 12.

Con decreto del ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentiti la Giunta centrale esecutiva per il collocamento e la disoccupazione e il Consiglio dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza degli invalidi di guerra, potranno in casi eccezionali essere esonerate dall'obbligo dell'assunzione degli invalidi, ai termini della presente legge, quelle aziende che, per le speciali loro condizioni, non possono occupare invalidi.

Art. 13.

I datori di lavoro che sono tenuti, in virtù della presente legge, ad occupare invalidi di guerra, dovranno — quando non vi abbiano provveduto direttamente — rivolgere la richieste di invalidi alla Giunta provinciale di collocamento od agli organi competenti da essa indicati.

Questi ultimi qualora non abbiano disponibilità, dovranno rivolgersi alla Giunta predetta e questa, a sua volta, all'ufficio nazionale per il collocamento e la disoccupazione, che provvederà ad inviare il personale eventualmente disponibile in altre provincie.

Art. 14.

Tutti i datori di lavoro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 11 sono tenuti ad inviare alla Giunta provinciale per il col-

locamento e la disoccupazione competente pel territorio, entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge :

1° L'indicazione del numero complessivo del personale impiegato alle loro dipendenze, distinto per stabilimenti, per sesso e per categoria di mestiere ;

2° Le generalità degli invalidi che si trovano alle loro dipendenze con l'indicazione, per ciascuno, del giorno di assunzione e della categoria di pensione cui l'invalido è inscritto.

Le denuncie, di cui al presente articolo, dovranno essere ripetute entro i primi dieci giorni dei mesi di gennaio e luglio di ciascun anno.

I violatori della presente norma saranno puniti con un'ammenda da 100 a 1000 lire.

Art. 15.

I datori di lavoro, che alla data di pubblicazione della presente legge non abbiano ancora alle loro dipendenze il numero di invalidi che in virtù di essa sono tenuti ad assumere, dovranno ottemperare a questo loro obbligo in occasione di assunzione di nuovo personale, ed in ogni caso in un termine massimo di sei mesi per gli operai e di dodici mesi per gli impiegati, a contare dal giorno dell'entrata in vigore della presente legge.

Art. 16.

Agli invalidi ammessi al lavoro in forza della presente legge, devono essere applicate le normali condizioni di assunzione e di lavoro dell'azienda.

Art. 17.

La presente legge non implica nessuna modificazione del trattamento di pensione fatto agli invalidi della guerra, qualunque sia il grado della rieducazione conseguita o l'occupazione a cui siano assunti.

Art. 18.

I datori di lavoro, i quali, essendo obbligati ai sensi dei precedenti articoli ad assumere invalidi non provvedano a ciò direttamente o non ne facciano richiesta in tempo debito ai competenti organi del collocamento, sono puniti con una ammenda di L. 10 per ogni giorno lavorativo e per ogni posto dalla presente legge riservato agli invalidi e non coperto.

Chiunque, non avendone diritto, ottenga o tenti di ottenere, con mezzi fraudolenti, occupazione quale invalido di guerra, ai sensi della presente legge, è punito con la detenzione fino a sei mesi indipendentemente dalle maggiori sanzioni del Codice penale.

Art. 19.

Le ammende previste dalla presente legge saranno versate dagli uffici del registro direttamente all'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza degli invalidi, per essere destinate alla costituzione di un fondo per sovvenire gli Istituti di protesi e di rieducazione degli invalidi secondo le determinazioni del ministro per il lavoro e la previdenza sociale, d'accordo col Sottosegretario di Stato per l'assistenza militare e le pensioni di guerra, fino a tanto che questo esisterà.

Art. 20.

La vigilanza per l'applicazione della presente legge è affidata al Ministero per il lavoro e la previdenza sociale, il quale si varrà a tal uopo delle Giunte provinciali per il collocamento e la disoccupazione, dei circoli d'ispezione del lavoro e dei funzionari agenti incaricati della vigilanza per l'applicazione delle disposizioni vigenti sul collocamento e sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione.

Art. 21.

Entro tre mesi dalla pubblicazione della presente legge il Governo del Re provvederà all'emanazione del regolamento per l'applicazione di essa, da approvarsi per decreto Reale sentiti la Giunta centrale per il collocamento e la disoccupazione e il Consiglio di Stato.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 21 agosto 1921.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — BENEDUCE — RODINÒ — DE NAVA — MAURI — BELOTTI.

Visto, *Il guardasigilli:* RODINÒ.

132.

R. decreto 28 agosto 1921, n. 1364, che modifica quello 11 gennaio 1914, n. 151, relativo alla istituzione presso il Ministero delle colonie di un Comitato superiore amministrativo per gli affari riguardanti la Tripolitania e la Cirenaica.

(*Gazzetta Ufficiale* del 18 ottobre 1921, n. 245).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA.

Visti i RR. decreti 11 gennaio 1914, n. 151, e 29 febbraio 1920, n. 362, relativi alla costituzione di un Comitato superiore amministrativo presso il Ministero delle colonie, per gli affari riguardanti la Tripolitania e la Cirenaica;

Ritenuta l'opportunità di apportarvi una modifica nel senso che del Comitato medesimo, in caso di impedimento del ragioniere generale dello Stato faccia parte un funzionario del Ministero del tesoro da lui delegato di grado non inferiore però a direttore capo di divisione;

Udito il Consiglio dei ministri;

Su proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le colonie;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

All'art. 1° del R. decreto 11 gennaio 1914, n. 151, dopo le parole « del ragioniere generale dello Stato », sono aggiunte le seguenti altre: « od altro funzionario del tesoro – da lui delegato – di grado non inferiore a Direttore capo di divisione ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 28 agosto 1921.

VITTORIO EMANUELE

BONOMI — GIRARDINI.

Visto, *Il guardasigilli:* RODINÒ.

133.

R. decreto 28 agosto 1921, n. 1369, che proroga le disposizioni del R. decreto 27 gennaio 1921, n. 36, circa l'importazione nella Tripolitania e nella Cirenaica della carta da giornali.

(*Gazzetta Ufficiale* del 17 ottobre 1921, n. 244).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA.

Visto il R. decreto 5 novembre 1911, n. 1247, convertito nella legge 25 febbraio 1912,n. 83;

Vista la legge 6 luglio 1912, n. 749, e il R. decreto 20 novembre 1912, n. 1205;

Visti i nostri decreti 27 gennaio 1921, n. 36, e 9 giugno 1921, n. 790;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le colonie;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È prorogata al 31 dicembre 1921, e a datare dal 1° agosto 1921, la validità delle disposizioni di cui al R. decreto 27 gennaio 1921, n. 36, circa l'importazione nella Tripolitania e nella Cirenaica, in esenzione da dazio doganale, della carta da giornali.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 28 agosto 1921.

VITTORIO EMANUELE

BONOMI — GIRARDINI

Visto, *Il guardasigilli:* RODINÒ.

134.

R. decreto 8 settembre 1921, n. 1326, relativo alla corresponsione degli assegni temporanei mensili di cui agli articoli 14 e 15 della legge 13 agosto 1921, n. 1080, al personale di ruolo civile e militare in servizio nelle Colonie.

(*Gazzetta Ufficiale* del 10 ottobre 1921, n. 238).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA.

Visto il R. decreto 5 novembre 1911, n. 1247, convertito nella legge 25 febbraio 1912, n. 83;

Vista la legge 6 luglio 1912, n. 749, e il R. decreto 29 novembre 1912, n. 1200;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le colonie;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Gli assegni temporanei mensili stabiliti negli articoli 14 e 15 della legge 13 agosto 1921, n. 1080, non hanno alcun effetto sulle indennità di qualsiasi genere corrisposte al personale di ruolo civile e militare in servizio nelle colonie.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 8 settembre 1921.

VITTORIO EMANUELE

BONOMI — GIRARDINI.

Visto, *Il guardasigilli:* RODINÒ.

135.

R. decreto 8 settembre 1921, n. 1327, che estende alla Tripolitania, Cirenaica, Colonia Eritrea ed alla Somalia Italiana, in quanto ivi applicabili, le disposizioni della legge 5 aprile 1921, n. 457, concernente il VI censimento generale della popolazione del Regno.

(*Gazzetta Ufficiale* del 10 ottobre 1921, n. 238).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA.

Visto il R. decreto 5 novembre 1911, n. 1247, convertito nella legge 25 febbraio 1912, n. 83;

Vista la legge 6 luglio 1912, n. 749 e il R. decreto 20 novembre 1912, n. 1205;

Vista la legge 24 maggio 1913, n. 205;

Vista la legge 5 aprile 1908, n. 161;

Vista la legge 7 aprile 1921, n. 457;

Udito il governatore dell'Eritrea;

Udito il Consiglio coloniale;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le colonie, di concerto con quello del lavoro e la previdenza sociale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le disposizioni della legge 7 aprile 1921, n. 457, concernente il sesto censimento generale della popolazione, sono estese, nei riguardi dei cittadini italiani metropolitani e dei cittadini stranieri, alla Tripolitania, alla Cirenaica, alla Colonia Eritrea e alla Somalia Italiana, in quanto ivi applicabili.

I governatori designeranno le Autorità che in relazione agli ordinamenti in vigore ed alle circostanze locali dovranno compiere le ope-

razioni del censimento da eseguirsi nel territorio coloniale e stabiliranno le norme per il regolare e completo svolgimento delle operazioni medesime.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 8 settembre 1921.

VITTORIO EMANUELE

BONOMI — GIRARDINI — BENEDUCE

Visto, *Il guardasigilli:* RODINÒ.

136.

R. decreto 9 settembre 1921, n. 1318, che sopprime i francobolli speciali con sopraprezzo a beneficio della Croce Rossa, la cui emissione fu autorizzata con decreti Luogotenenziali 31 ottobre 1915, n. 1559 e 16 dicembre 1915, n. 1831.

(*Gazzetta Ufficiale* del 5 ottobre 1921, n. 324).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA.

Visto l'art. 18 del nuovo testo unico dele leggi postali, approvato con R. decreto 24 dicembre 1899, n. 501;

Visto l'art. 137 del regolamento per la esecuzione del testo predetto, approvato con R. decreto 10 febbraio 1901, n. 120;

Visto il decreto Luogotenenziale n. 1559 del 31 ottobre 1915 col quale è autorizzata l'emissione di francobolli speciali da centesimi 10 e da centesimi 15 con sopraprezzo di 5 centesimi a beneficio della Croce rossa;

Visto il decreto Luogotenenziale n. 1831 del 16 dicembre 1915 col quale è autorizzata la sovrastampa della leggenda « 20 cent. » sui francobolli speciali da 15 centesimi creati col precedente decreto e la sostituzione in occazione di ristampa del colore bigio di tali francobolli col colore giallo cupo cromo;

Riconosciuta la opportunità di sopprimere i francobolli speciali, la cui vendita è divenuta scarsissima e quasi nulla, mentre le rimanenze oltrechè deteriorarsi sempre più danno ingombro e possono causare errori ed irregolarità nella custodia delle carte valori ordinarie;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le poste ed i telegrafi di concerto con quelli delle colonie e del tesoro.

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A datare dal 1° ottobre 1921 i francobolli speciali con sovraprezzo a beneficio della Croce Rossa, la cui emissione fu autorizzata coi decreti Luogotenenziali 1559 del 31 ottobre 1915 e 1831 del 16 dicembre 1915

sono soppressi e la loro vendita è quindi sospesa ed i francobolli stessi non sono più validi per la francatura delle corrispondenze.

Art. 2.

È ammesso il cambio di tali francobolli nel periodo dal 1° ottobre 1921 al 30 settembre 1922.

Art. 3.

Trascorso tale periodo di tempo, i francobolli di cui trattasi saranno venduti per collezione con le norme che verranno all'uopo stabilite.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 9 settembre 1921.

VITTORIO EMANUELE

GIUFFRIDA — GIRARDINI — DE NAVA.

Visto, *Il guardasigilli:* RODINÒ.

137.

R. decreto 11 settembre 1921, n. 1300, che concede amnistia per reati d'indole politica ed indulto per determinati reati comuni, nella Tripolitania e nella Cirenaica.

(*Gazzetta Ufficiale* del 3 ottobre 1921, n. 232).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D' ITALIA

Visto l'art. 8 dello Statuto fondamentale del Regno ;

Visto il R. decreto 20 marzo 1913, n. 289, che approva l'ordinamento giudiziario per la Tripolitania e la Cirenaica e il decreto Luogotenenziale 15 aprile 1917, n. 938 ;

Visti gli articoli 86 e 87 Codice penale, 589 e 591 Codice di procedura penale ;

Sentito il Consiglio dei ministri ;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le colonie, di accordo con quello della giustizia e degli affari di culto ;

Abbiamo decretato e decretiamo :

Art. 1.

È concessa amnistia in Tripolitania e Cirenaica :

a) per i reati di indole politica e per quelli comuni commessi in occasione e per causa di movimenti politici o comunque determinati da movente politico ;

b) per i reati anteriormente al 1º giugno 1919 e nei riguardi dei quali l'istruzione od il giudizio non abbiano avuto luogo o siano rimasti di fatto sospesi in dipendenza della situazione politico-militare delle sue Colonie, e per tutti i reati nei riguardi dei quali l'istruzione non sia compiuta per non essere stata ancora concessa l'autorizzazione a procedere, richiesta anche solo per taluni degli imputati ;

c) per i delitti per i quali la legge stabilisce la pena della detenzione non superiore nel massimo ad un anno, ovvero della multa,

sola o congiunta a una di dette pene, non superiore nel massimo alle lire duemila;

d) per le contravvenzioni prevedute nel Codice penale e per ogni altra per la quale sia comunicata una pena restrittiva della libertà personale non superiore nel massimo ad un anno o una pena pecuniaria, sola o congiunta a detta pena, non superiore nel massimo a lire duemila.

Art. 2.

Sono condonate in Tripolitania e in Cirenaica, salvo il disposto dell'articolo precedente, tutte le pene restrittive della libertà personale non superiori ad un anno e le pene pecuniarie, sole o congiunte alle dette pene restrittive, non superiori alle lire duemila, e di altrettanto sono ridotte tutte le altre, inflitte o da infliggersi, per reati avvenuti anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 3.

Per tutti i reati commessi da minori di anni 17 i termini sopraindicati stabiliti per l'amnistia e per il condono sono raddoppiati.

Art. 4.

Dall'indulto concesso con l'art. 2 sono esclusi gli imputati ed i condannati per i delitti previsti nell'art. 313 del Codice di procedura penale, e che si trovino in una delle condizioni di cui al successivo art. 314 prima parte.

Sono altresì esclusi dall'indulto coloro che stiano espiando o debbano espiare condanne nei riguardi delle quali sia stato già applicato alcuno dei condoni concessi con i RR. decreti 17 luglio e 21 settembre 1919, n. 1305 e n. 1797, 28 novembre 1920, n. 1713, e 12 dicembre 1920, n. 1837.

Art. 5.

I benefici concessi con gli articoli precedenti si applicano anche nel caso in cui con la pena restrittiva della libertà personale o con quella pecuniaria siano comminate come conseguenze penali, l'interdizione dai pubblici uffici o la sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte.

Art. 6.

L'efficacia del presente decreto si estende, salvo il disposto dall'articolo 1° lett. *b*, ai reati commessi sino al giorno precedente alla sua data. Esso non si applica ai reati preveduti nelle leggi finanziarie.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale dalle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 11 settembre 1921.

VITTORIO EMANUELE

BONOMI — GIRARDINI — RODINO.

VISTO, *Il guardasigilli:* RODINÒ.

138.

R. decreto 19 settembre 1921, n. 1351, che autorizza una settima prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1921-22, quale contributo dello Stato nelle spese per lavori occorrenti nella Colonia Eritrea in conseguenza del recente terremoto.

(*Gazzetta Ufficiale* del 21 ottobre 1921, n. 240).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA.

Visto l'art. 38 del testo unico della legge sull'amministrazione e sulla contabilità generale dello Stato, approvato con R. decreto 17 febbraio 1884, n. 2016;

Visto che il fondo di riserva per le spese impreviste inscritto in L. 10,000,000 nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1921-922 in conseguenza delle prelevazioni già autorizzate in L. 2,433,048.92, rimane disponibile la somma di L. 7,566,951.08;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste inscritto al capitolo, n. 146 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1921-922 è autorizzata una 7ª prelevazione nella somma di lire trecentoquarantamila (L. 340,000) da portarsi in aumento, ripartitamente ai seguenti capitoli degli stati di previsione dei Ministeri infra indicati per l'esercizio medesimo.

Ministero delle colonie:

Cap. n. 51-*bis* (di nuova istituzione). Contributo straordinario dello Stato a favore della Colonia Eritrea per provvedere a lavori pubblici vari in conseguenza del terremoto e a sovvenzioni e prestiti ad Enti costituitisi per la ricostruzione di fabbricati L. 300,000 —

. . . . . .

Art. 2.

La somma di L. 300,000 inscritta, giusta il precedente articolo, al capitolo, n. 51-*bis* dello stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie è assegnata ai seguenti articoli dell'entrata e della spesa del bilancio della Colonia Eritrea per l'esercizio finanziario 1921-922.

Entrata :

Art. 16-*bis* (di nuova istituzione). Contributo straordinario dello Stato per provvedere a lavori pubblici vari in conseguenza del terremoto e a sovvenzioni e prestiti ad Enti costituitisi per la ricostruzione di fabbricati.

Spesa :

Art. 44-*ter* (di nuova istituzione). Lavori pubblici varî in conseguenza del terremoto e sovvenzioni e prestiti ad Enti costituitisi per la ricostruzione di fabbricati.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addi 19 settembre 1921.

VITTORIO EMANUELE

BONOMI — DE NAVA

Visto, *Il guardasigilli:* RODINÒ.

Comunicazioni:

Circolare del Ministero delle finanze, Direzione generale del bollo e delle concessioni governative, n. 13007, in data 12 settembre 1921, relativa alla tassa di bollo sulle quietanze, per pagamenti fatti dallo Stato, estese su bianco-segno.

Con la normale 31 del Bollettino demaniale per l'anno 1891 (richiamata al n. 881 del massimario generale del bollo) fu prescritto che le quietanze per pagamenti fatti dallo Stato stese su foglio a parte (bianco-segno), a' sensi dell'art. 440 del regolamento generale di contabilità generale, dovevansi redigere esclusivamente su fogli di carta filigranata col bollo a tassa fissa di centesimi cinque o dieci a seconda dei casi.

Essendo oggi la misura delle tasse di bollo per quietanze ordinarie stata modificata con l'art. 13 del Regio decreto 26 febbraio 1920, n. 167, che ha reso proporzionale la tassa medesima, si è ripresa in esame la questione e, d'accordo col Ministero del tesoro, si è riconosciuto che deve in massima rimaner fermo l'obbligo di redigere il bianco-segno sulla carta filigranata bollata.

Ove però, come nella maggior parte dei casi si verifica, i fogli della carta filigranata in vendita non corrispondano all'importo della tassa dovuta per quietanza, potrà usarsi il taglio di carta filigranata che più si approssima a quello della tassa dovuta, salvo a supplire per la differenza con marche da bollo a tassa fissa da annullarsi *esclusivamente* col bollo degli uffici pagatori.

Tale sistema dovrà applicarsi anche nel caso di bianco-segni rilasciati in occasione del pagamento di stipendi ed altri assegni.

Così ad esempio, per un bianco-segno per quietanza di L. 1100, relativa a stipendi ed assegni degli impiegati e pensionati dello Stato e delle altre pubbliche amministrazioni, soggetta alla tassa di bollo di centesimi 55, dovrà usarsi un foglio di carta filigranata col bollo da cent. 30, salvo a supplire alla differenza con marche da bollo da cent. 25, da annullarsi *esclusivamente* dall'ufficio pagatore col bollo d'ufficio.

Si pregano i signori intendenti di finanza di provvedere subito alla diramazione della presente circolare ai signori ispettori e ricevitori del registro della provincia ed alla Delegazione del tesoro.

Il Direttore Generale
V. MARANGONI.

Parte II

PERSONALE.

1.

Disposizioni nel personale del Ministero.

NOMINA.

Regio decreto del 21 agosto 1921.

BASILE Antonino è nominato ragioniere nell'Amministrazione coloniale, a decorrere dal 1° dicembre 1920, con l'annuo stipendio di L. 4.800.

ASSUNZIONI.

Decreto Ministeriale 9 settembre 1921.

A decorrere dal 16 agosto 1921 è assunto in temporaneo servizio presso questo Ministero l'ufficiale postelegrafico sig. MACRI Carlo.

Decreti Ministeriali 13 settembre 1921.

A decorrere dal 1° giugno 1921 è assunto in temporaneo servizio presso questo Ministero il capo sezione nel Ministero della istruzione pubblica, comm. dott. Rodolfo MICACCHI.

A decorrere dal 13 giugno 1921 è assunto in temporaneo servizio presso questo Ministero l'ufficiale postelegrafico Ignazio MILITELLO.

A decorrere dal 1° luglio 1921 è assunto in temporaneo servizio presso questo Ministero l'ufficiale postelegrafico Vincenzo ZEPPA.

RICHIAMO DALL'ASPETTATIVA.

Decreto Reale 25 settembre 1921.

L'Applicato dell'Amministrazione coloniale VESPIGNANI cav. Giuseppe, cessa, in seguito a sua domanda, dallo stato di aspettativa per ragioni di salute ed è richiamato in attività di servizio dal 16 settembre 1921.

Decreto Reale 25 settembre 1921.

L'applicato dell'amministrazione coloniale GASPARINI Ugo, cessa dallo stato di aspettativa per motivi di famiglia, ed è richiamato in servizio a decorrere dal 16 agosto 1921.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI.

Decreti Ministeriali 1° ottobre 1921.

L'archivista dell'amministrazione coloniale FATUZZO Francesco, è sospeso dal grado e dallo stipendio per la durata di due mesi, per mancanza che importa offesa al decoro della amministrazione, a decorrere dal giorno 3 ottobre 1921.

L'archivista dell'amministrazione coloniale VALLESI Gino, è sospeso dal grado e dallo stipendio per la durata di due mesi, per mancanza che importa offesa al decoro dell'Amministrazione, a decorrere dal giorno 3 ottobre 1921.

L'applicato dell'amministrazione coloniale GIOVANNETTI Umberto, è sospeso dal grado e dallo stipendio per la durata di due mesi, per mancanza che importa offesa al decoro dell'Amministrazione.

2.

Disposizioni nel personale delle Colonie.

Personale della Tripolitania.

REVOCA DI RIMPATRIO E DESTINAZIONE.

Decreto Ministeriale 30 agosto 1921.

Sono revocati i decreti ministeriali 25 settembre 1920 e 22 febbraio 1921, coi quali veniva rimpatriato dalla Tripolitania e successivamente ridestinato in servizio della stessa Colonia, il Consigliere nell'Amministrazione coloniale cav. dott. GALLETTI Francesco.

Personale dell' Eritrea.

PROROGA DI ASPETTATIVA.

Decreto Ministeriale del 29 settembre 1921.

L'aspettativa per infermità dipendente da causa di servizio concessa al sig. SANNA RONCADELLI Giuseppe, aiutante coloniale nel ruolo dell'Eritrea, è prorogata per un altro anno a decorrere dal giorno 8 marzo 1921.

CESSAZIONE.

Decreto Reale 19 maggio 1921.

A decorrere dal 1° aprile 1921 il sig. MANCUSO dott. Manfredi, agente coloniale di grado inferiore dell'Eritrea, cessa dal far parte dell'Amministrazione coloniale.

3.

Istituto Orientale di Napoli.

NOMINE.

Decreto Ministeriale del 1° ottobre 1921.

Sono nominati nell'insegnamento pratico delle lingue orientali nel R. Istituto Orientale di Napoli, per l'anno scolastico 1921-22 e con l'assegno annuo per ciascuno di L. 5,000, i seguenti assistenti indigeni:

1° Michele MANOPULO per il dialetto egiziano.

2° Aissa ben AMED per il berbero.

CONFERIMENTO D'INCARICHI.

Decreti Ministeriali del 1° ottobre 1921.

Per l'anno scolastico 1921-22 sono conferiti i seguenti incarichi d'insegnamenti nel R. Istituto Orientale di Napoli.

1° Dott. HARUKICHI Scimoi pel giapponese con l'assegno annuo di lire 7,000.

2° Prof. MARANELLI Carlo per la geografia coloniale con l'indennità di lire 30 per ogni lezione impartita.

Per l'anno scolastico 1921-22 sono confermati i seguenti incarichi nel R. Istituto Orientale di Napoli:

A) *Insegnamenti linguistici*:

1. Prof. DE SIMONE BROUWER pel greco-moderno.
2. Id. F. S. ARNOLD per l'inglese.
3. Id. Nina FRIDLENDER pel russo.

B) *Insegnamenti coloniali*:

4. Prof. Giuseppe DE LUIGI per la storia moderna e contemporanea della colonizzazione.
5. Id. Guglielmo CIAMARRA per la legislazione coloniale.
6. Id. Francesco BEGUINOT per le nozioni sull'Islam.
7. Id. Ivo BANDI per l'igiene coloniale.
8. Id. Vincenzo GIUFFRIDA-RUGGERI per l'etnologia.

Ai professori DE SIMONIE BROUWER, ARNOLD e FRIDLENDER sarà corrisposto l'assegno annuo di L. 5,000, mentre ai professori DE LUIGI, CIAMARRA e BANDI quello di L. 7,000.

Al prof. Vincenzo GIUFFRIDA-RUGGERI sarà corrisposta un'indennità di L. 30 per ogni lezione impartita.

Sono confermati nell'insegnamento pratico delle lingue orientali nel R. Istituto Orientale di Napoli, per l'anno scolastico 1921-22, i seguenti assistenti indigeni, con l'assegno annuo di L. 5,000 per ciascuno :

1. Sangal WORKNECH per l'amarico e tigrino.
2. Bescir GHERRIM per l'arabo pratico ed il dialetto tripolino.
3. Obedin FEIZI per il turco pratico.

Al signor Sangal WORKNECH è concesso inoltre l'assegno *ad personam* di L. 2,000 annue.

Sono confermati nell'incarico dell'insegnamento del persiano e del tigrino, nel R. Istituto Orientale di Napoli per l'anno scolastico 1921-22 e con l'indennità di lire 30 per ogni lezione impartita da ciascuno, rispettivamente i professori Luigi BONELLI e Francesco GALLINA titolari nello stesso Istituto.

Pubblicazioni del Ministero delle Colonie

POSTE IN VENDITA

Ultime pubblicazioni.

Itinerari della Cirenaica. Note ed appunti della Missione BODRERO (febbraio-marzo 1919). Con 104 illustrazioni nel testo, 23 tavole e 2 carte. Roma, tip. del Senato, 1920, 8° obl. (23,5×43,5) p. 82 L. 15

Zaccagna D. *Itinerari geologici nella Tripolitania occidentale con Appendice paleontologica dei Prof.* P. PRINCIPI, G. CHECCHIA-RISPOLI, P. VINASSA DE REGNY e A. FUCINI. Roma, tip. ditta L. Cecchini, 1919, 8°, p. 126, tav. 10 . . . . . » 5

Per l'acquisto delle pubblicazioni sopra indicate rivolgersi alla Casa Libraria Editrice Italiana P. MAGLIONE e C. STRINI, via Due Macelli, 88, Roma.

Il presente fascicolo è stato distribuito il

ANNO IX. N. 11

Ministero delle Colonie

BOLLETTINO UFFICIALE

Novembre 1921

ROMA
STABILIMENTO POLIGRAFICO PER L'AMMINISTRAZIONE DELLA GUERRA
VIA GINO CAPPONI, 43-45
1921

ANNO IX. Novembre 1921 NUM. 11.

Ministero delle Colonie

BOLLETTINO UFFICIALE

SOMMARIO.

PARTE I.

Legislazione e Amministrazione

139. — *R. decreto-legge 28 agosto 1921, n. 1394*, che proroga la validità delle norme relative all'esercizio del diritto di preda approvate con decreto Luogotenenziale 25 marzo 1917, n. 600. . . . . Pag. 713

140. — *R. decreto-legge 16 ottobre 1921, n. 1522*, che riforma la tassa sulle cambiali, sulle ricevute ordinarie per somma indeterminata e sui copia lettere. . . . . » 715

141. — *R. Decreto 20 ottobre 1921, n. 1411*, che reca le norme per gli esoneri degli impiegati ed agenti dello Stato, in esecuzione della legge 13 agosto 1921, n. 1080. . . . . » 718

142. — *R. decreto 20 ottobre 1921, n, 1412* che estende le disposizioni della legge 13 agosto 1921, n. 1080, al Consiglio di Stato e alla Corte dei conti, al personale della Magistratura ed a quello dell'Avvocatura erariale . . . . . » 722

143. — *R. decreto 20 ottobbre 1921, n. 1510*, che approva la tabella dei tributi da corrispondersi dalle popolazioni indigene della Colonia Eritrea nell'esercizio finanziario 1921-22. . . » 728

144. — *R. decreto 20 ottobre 1921, n. 1518* che esenta temporaneamente dal dazio doganale l'importazione nella Somalia Italiana delle macchine e dei materiali da costruzione . . » 733

145. — *R. decreto 24 ottobre 1921*, n. *1419*, che concede amnistia e indulto per reati comuni e in materia finanziaria . . . . » 736

146. — *R. decreto 28 ottobre 1921, n. 1462*, che dichiara festivo il giorno 4 novembre 1921, dedicato alla celebrazione delle onoranze al soldato ignoto. . . . . » 740

147. — *R. decreto 6 ottobre 1921, n. 1482*, che abroga le disposizioni di cui nei RR. DD. 21 novembre 1920, n. 1730 e 3 aprile 1921, n. 449 sui dazi di uscita sul tonno e sui pesci freschi esportati dalla Tripolitania e Cirenaica . . . . . *Pag.* 741

COMUNICAZIONI:

Circolare del Ministero del tesoro, ragioneria generale dello Stato, divisione II, n. 18680 in data 23 ottobre 1921, relativa all'indennità di caro-viveri . . . . . » 743

PARTE II.

Personale.

1. DISPOSIZIONI NEL PERSONALE DEL MINISTERO:

Aumento di stipendio . . . . . *Pag.* 749
Richiamo dall'aspettativa . . . . . » 750
Collocamento in aspettativa . . . . . » 751
Sospensione dal grado e dallo stipendio . . . . . » ivi

2. DISPOSIZIONI NEL PERSONALE DELLE COLONIE:

Personale della Tripolitania

Collocamento in aspettativa . . . . . » ivi

Personale dell'Eritrea

Promozioni . . . . . » ivi
Provvedimenti in relazione all'applicazione dei ruoli aperti . . » 752

Personale della Somalia

Provvedimenti in relazione all'applicazione dei ruoli aperti . . » 760

3. ISTITUTO ORIENTALE DI NAPOLI:

Conferma . . . . . » 763

DECESSI . . . . . » ivi

Parte I

LEGISLAZIONE E AMMINISTRAZIONE.

139.

R. decreto-legge 28 agosto 1921, n. 1394, che proroga la validità delle norme relative all'esercizio del diritto di preda approvate con decreto Luogotenenziale 25 marzo 1917, n. 600.

(*Gazzetta Ufficiale* del 24 ottobre 1921, n. 250).

VITTORIO EMANUELE III.
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale n. 600 del 25 marzo 1917, col quale furono approvate le norme relative all'esercizio del diritto di preda;

Visto il R. decreto 9 giugno 1921, n. 1213, col quale il termine di validità delle norme anzidette veniva prorogato fino a nove mesi dopo la conclusione della pace;

Ritenuta la necessità di prorogare ulteriormente la validità delle norme stesse;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro della marina, di concerto con i ministri degli affari esteri, delle colonie, della giustizia e degli affari di culto e dell'industria e commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le norme relative all'esercizio del diritto di preda, approvate con decreto Luogotenenziale, n. 600 del 25 marzo 1917, e prorogate con R. decreto 9 giugno 1921, n. 1213, avranno effetto fino al 31 dicembre 1921.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addi 28 agosto 1921.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI - BERGAMASCO - DELLA TORRETTA
GIRARDINI - RODINÒ - BELOTTI.

Visto, *Il Guardasigilli:* RODINÒ.

140.

R. decreto-legge 16 ottobre 1921, n. 1522, che riforma la tassa sulle cambiali, sulle ricevute ordinarie per somma indeterminata e sui copia-lettere.

(*Gazzetta Ufficiale* del 15 novembre, 1921, n. 267).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

A modifica del R. decreto 15 novembre 1914, n. 1280, emesso in virtù di delegazione di poteri conferita al Governo con la legge 19 luglio 1914, n. 694, e dei successivi decreti 12 ottobre 1915, n. 1510, allegato *C*, 31 agosto 1916, n. 1090, allegato *F*, e 9 novembre 1916, n. 1525, allegato *C*;

Veduto il testo unico della legge sulle tasse di bollo approvato con R. decreto 6 gennaio 1918, n. 135;

Veduto il R. decreto 26 febbraio 1920, n. 167;

Veduto l'art. 3 della legge 7 aprile 1921, n. 356, contenente provvedimenti economici a favore della magistratura, del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e dell'Avvocatura erariale;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze, di concerto coi ministri della giustizia e degli affari di culto, del tesoro e dell'industria e commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La tassa graduale di bollo sulle cambiali ed altri effetti di commercio di che agli articoli 26, nn. 1, 2, 3 e 4 e agli articoli 27, 28 e 30 lettera *b*) della tariffa generale, allegato *A* al testo unico della legge di bollo 6 gennaio 1918, n. 135, è raddoppiata.

È abolita la tassa di bollo sulle girate di che all'art. 33 della tariffa anzidetta.

Nulla è innovato per quanto riguarda la tassa fissa di quietanza stabilita dagli articoli 26, nn. 1, 2, 3, e 4 e dagli articoli 27 e 30 lettera *b*), della tariffa anzidetta.

Le disposizioni di questo articolo entreranno in vigore il 1° febbraio 1922.

Art. 2.

Le ricevute o quietanze ordinarie per somma indeterminata sono soggette alla tassa fissa di bollo di lire 50.

Sono considerate per somma inderminata e soggette ad una tassa mai inferiore a lire 50 anche le ricevute e quietanze ordinarie rilasciate « a saldo » per somma inferiore al debito originario senza indicazione di quesito o delle precedenti quietanze.

Le disposizioni dell'art. 13 del R. decreto 26 febbraio 1920, n. 167, sono applicabili anche alle note, conti, fatture, ricevute o quietanze ordinarie provenienti dall'estero.

Art. 3.

La tassa di concessione governativa di che all'art. 3 della legge 7 aprile 1921, n. 335, è stabilita, per la vidimazione dei copialettere, nella seguente misura :

Fino a 200 pagine numerate, L. 6.

Per ogni cento pagine, o frazione di cento pagine in più delle prime 200, L. 2.

Nessun rimborso compete per pagamento di tasse fatto anteriormente alla entrata in vigore del presente decreto.

È dovuto invece il complemento di tassa per i copialettere muniti di vidimazione dal 1° luglio 1921 in poi che fossero tuttora in uso alla data di attuazione del presente decreto sui quali sia stata pagata una tassa in misura inferiore a quella stabilita col presente articolo.

Art. 4.

Le tasse d'importo non inferiore a lire una stabilite col presente decreto sono soggette all'aumento per addizionale a favore dei mutilati, dei combattenti e vedove di guerra.

Art. 5.

Le disposizioni degli articoli 1, 2 e 4 del presente decreto sono applicabili anche alla Venezia Giulia e alla Venezia Tridentina nello stesso giorno in cui entreranno in vigore per le altre parti del Regno ; nel

territorio dei comuni di Zara e di Lagosta annessi al Regno, nel giorno che sarà determinato con decreto del ministro delle finanze.

Art. 6.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 16 ottobre 1921.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — SOLERI — DE NAVA — BELOTTI — RODINÒ.

Visto; *Il Guardasigilli:* RODINÒ.

141.

R. decreto 20 ottobre 1921, n. 1411, che reca le norme per gli esoneri degli impiegati ed agenti dello Stato, in esecuzione della legge 13 agosto 1921, n. 1080.

(*Gazzetta Ufficiale* del 26 ottobre 1921, n. 252).

VITTORIO EMANUELE III.
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 13 agosto 1921, n. 1080, recante provvedimenti per la riforma dell'Amministrazione dello Stato, la semplificazione dei servizi e la riduzione del personale;

Udita la Commissione parlamentare di cui all'art. 2 della citata legge;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, ministro segretario di Stato per l'interno e del ministro segretario di Stato pei il tesoro, di concerto col Comitato ministeriale costituito ai sensi della legge medesima;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 13 agosto 1921, n. 1080 saranno compilati da ciascuna amministrazione, in base ai precedenti di servizio ed ai rapporti scritti dei superiori, gli elenchi degli impiegati ed agenti da esonerare:

a) per motivi di salute;

b) per incapacità;

c) per scarso rendimento di lavoro.

L'inclusione negli elenchi per l'esonero, con l'indicazione dei motivi specifici della proposta, sarà notificata agli interessati nei modi stabiliti dal secondo e terzo comma dell'art. 57 del regolamento generale per l'esecuzione del testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili, approvato con R. decreto 24 novembre 1908, n. 756.

Quando la dimora dell'impiegato od agente non sia conosciuta, la notificazione sarà fatta mediante pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* del competente ministero o in mancanza di tale *Bollettino* nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Art. 2.

L'impiegato od agente, al quale sia fatta la notificazione di cui all'articolo precedente, ha il termine di dieci giorni dalla data della avvenuta notificazione per presentare all'ufficio, cui è addetto, le proprie deduzioni con i documenti, che ritenga utile di esibire nel proprio interesse. Quando la notificazione avvenga nel modo previsto dall'ultimo comma dell'art. 1 del presente decreto, il termine decorre dalla pubblicazione nel *Bollettino* o nella *Gazzetta Ufficiale*.

Se la designazione all'esonero abbia luogo per motivi di salute, l'impiegato od agente ha facoltà, entro l'indicato termine, di chiedere di essere sottoposto a visita medica.

Art. 3.

La visita fiscale sarà eseguita, per gli impiegati o agenti provinciali, da un ufficiale medico designato, su richiesta del prefetto, dalla direzione dell'ospedale militare, nella cui giurisdizione trovasi l'impiegato od agente proposto per l'esonero.

Per gli impiegati od agenti delle amministrazioni centrali la designazione dell'ufficiale medico sarà fatta dal ministro della guerra, su richiesta della competente amministrazione.

Il motivo di salute si avrà per accertato, qualora nel termine stabilito la visita medica non si verifichi per un fatto da ascriversi all'interessato.

Art. 4.

Presso ogni Ministero sarà costituita con decreto ministeriale, una commissione con l'incarico di formulare le proposte definitive di esonero degli impiegati ed agenti. Sarà composta di un consigliere di Stato designato dal presidente del Consiglio medesimo; di due direttori generali, dei quali uno sarà quello da cui l'impiegato od agente dipende, e, in difetto, del direttore generale più anziano del ministero; di un direttore capo di divisione o funzionario di grado corrispondente, e di un impiegato od agente dello stesso grado di quelli da esonerare, designati i due ultimi dal Consiglio di amministrazione. Le funzioni di presidente saranno esercitate dal consigliere di Stato.

Per il personale dei ruoli speciali e tecnici ciascun Ministero costituirà la Commissione per gli esoneri, avendo riguardo al particolare

ordinamento di ciascun personale. Essa sarà presieduta dal consigliere di Stato.

Per il personale degli archivi di Stato le funzioni della Commissione saranno esercitate dalla Giunta del Consiglio superiore degli archivi.

Art. 5.

La Commissione, esaminati gli atti ricevuti dall'Amministrazione e quelli eventualmente forniti dall'interessato, gli altri che ritenga necessario richiedere ed i risultati delle indagini, che avrà creduto di ordinare, manifesterà il proprio parere circa l'esonero dell'impiegato o dell'agente indicandone i motivi.

L'interessato dovrà essere personalmente sentito, qualora ne abbia fatto richiesta nel termine stabilito dell'art. 2, del presente decreto.

Per la validità delle deliberazioni basta la maggioranza dei componenti la Commissione.

Art. 6.

Il ministro, avuto il parere della Commissione con gli atti relativi, si pronunzia definitamente sulla proposta di esonero e promuove entro il 10 dicembre 1921 la deliberazione del Consiglio dei ministri ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge 13 agosto 1921, n. 1080.

Art. 7.

Per gli impiegati aventi grado effettivo o parificato di direttore generale l'esonero sarà deliberato dal Consiglio dei ministri, il quale deve sentire personalmente l'impiegato, ove questi lo chieda.

Art. 8.

Nel decreto, che sarà emesso per disporre l'esonero, giusta l'art. 3 della legge 13 agosto 1921, n. 1080, verrà indicato il motivo che ha determinato il provvedimento.

Art. 9.

Le disposizioni del presente decreto sono applicabili al personale di segreteria ed al personale subalterno del Consiglio di Stato, nonchè al personale degli uffici della Corte dei conti.

Le funzioni, demandate alla Commissione di cui all'art. 4 del presente decreto, sono esercitate, quanto al personale del Consiglio di Stato, dal Consiglio di presidenza, costituito ai sensi del 3° comma dell'art. 2 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con R. decreto 17 agosto 1907, n. 641 ; e quanto al personale degli uffici della Corte dei conti dal Consiglio di presidenza, costituito ai sensi dell'art. 38 del regolamento 2 luglio 1913 per l'ordinamento dei servizi e per l'esercizio delle attribuzioni non contenziose della Corte.

Art. 10.

Le disposizioni del presente decreto sono pure applicabili al personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, a quello subalterno degli uffici giudiziari ed al personale d'ordine e subalterno della R. avvocatura erariale

Le funzioni, demandate alla Commissione di cui all'art. 4, sono esercitate dalla commissione centrale istituita presso il Ministero della giustizia con l'art. 10 della legge 13 luglio 1911, n. 720, per il personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie anche se applicato al Ministero stesso ai sensi dell'art. 13 del R. decreto-legge 21 dicembre 1919, n. 2486, e per quello subalterno degli uffici giudiziari ; dalla Commissione permanente, costituita ai sensi dell'art. 12 del testo unico delle leggi sulla R. avvocatura erariale, approvato con R. decreto 24 novembre 1918, n. 1303, e dell'art. 51 del regolamento approvato con R. decreto 24 novembre 1913, n. 1304, per il personale d'ordine e subalterno della R. avvocatura erariale.

Il presente decreto andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi addì 20 ottobre 1921.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI - DE NAVA.

Visto, *Il Guardasigilli:* RODINÒ.

142.

R. decreto 20 ottobre 1921, n. 1412, che estende le disposizioni della legge 13 agosto 1921, n. 1080, al Consiglio di Stato, e alla Corte dei conti, al personale della Magistratura ed a quello dell'Avvocatura erariale.

(*Gazzetta Ufficiale* del 26 ottobre 1921, n. 252).

VITTORIO EMANUELE III.
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 13 agosto 1921, n. 1080, recante provvedimenti per la riforma dell'amministrazione dello Stato, la semplificazione dei servizi e la riduzione del personale;

Udita la Commissione parlamentare di cui all'art. 2 della citata legge;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, ministro segretario di Stato per l'interno, del ministro segretario di Stato per la giustizia e per gli affari di culto e del ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto col Comitato ministeriale costituito ai sensi della legge medesima;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le disposizioni, contenute negli art. 3 e 7 della legge 13 agosto 1921, n. 1080, sono applicabili ai presidenti di sezione del Consiglio di Stato ed ai consiglieri con le garanzie e la procedura di cui all'art. 4 del testo unico delle leggi sul consiglio di Stato, approvato con R. decreto 17 agosto 1907, n. 638.

Art. 2.

Gli altri funzionari di grado non inferiore a quello di segretario di sezione, che il consiglio di presidenza ritenesse di dover proporre per l'esonero, agli effetti dell'art. 3 della legge citata, per motivi di salute, per incapacità o per scarso rendimento di lavoro, saranno invitati

a presentare, entro il termine di giorni dieci dalla data di notifica della proposta, fatta a cura del presidente del Consiglio di Stato, le osservazioni e i documenti che credessero opportuni e, nel caso di proposta di esonero per motivi di salute, potranno, entro lo stesso termine, richiedere di essere sottoposti a visita medica da parte di un ufficiale medico, designato dal Ministero della guerra, su richiesta del presidente del Consiglio di Stato.

Art. 3.

Gli esoneri, proposti dal consiglio di presidenza, saranno disposti, a relazione del Ministro dell'interno, sentito il Consiglio dei ministri, con decreto Reale, nel qual saranno indicati i motivi dell'esonero.

Art. 4.

Il consiglio di presidenza designerà al ministro dell'interno i funzionari, di cui all'art. 2 del presente decreto, per i quali si rendesse necessario il collocamento in disponibilità ai sensi dell'art. 7 della legge 13 agosto 1921, n. 1080.

Art. 5.

Le diposizioni contenute negli articoli 3 e 7 della legge predetta sono applicabili ai presidenti di sezione della Corte dei conti ed ai consiglieri con le garanzie e la procedura, di cui all'art. 4 della legge 14 agosto 1862, n. 800.

Art. 6.

Il procuratore generale, il vice procuratore generale, il segretario generale ed i referendari, che il consiglio dei presidenti della Corte ritenesse di dover proporre per l'esonero agli effetti dell'art. 3 della legge 13 agosto 1921, n. 1080, per motivi di salute, per incapacità o per scarso rendimento, saranno invitati a presentare, entro il termine di giorni dieci da quello della notifica, le osservazioni e i documenti che credessero opportuni.

Nel caso di designazione per motivi di salute il funzionario potrà, entro l'indicato termine, chiedere di essere sottoposto a visita medica.

La visita sarà eseguita da un ufficiale medico designato dal ministro della guerra su richiesta del presidente della Corte.

Art. 7.

Gli esoneri, proposti dal consiglio dei presidenti, sentito il parere delle sezioni unite della Corte, saranno disposti a relazione del ministro del tesoro, sentito il Consiglio dei ministri, con decreto Reale, nel quale saranno indicati i motivi dell'esonero.

Art. 8.

Il consiglio dei presidenti, sentito il parere delle sezioni unite, designerà al ministro del tesoro, i funzionari di cui all'art. 6 del presente decreto per i quali si rendesse necessario il collocamento in disponibilità ai sensi dell'art. 7 della legge 13 agosto 1921, n. 1080.

Art. 9.

I magistrati sono esonerati dal servizio per ragione di incapacità o di scarso rendimento di lavoro :

a) quando siano stati dichiarati impromovibili dal consiglio superiore della magistratura per i motivi suddetti ;

b) quando dai consigli disciplinari presso le corti di appello o dalla Corte suprema disciplinare siano stati loro applicati i provvedimenti di grado superiore alla censura per abituale negligenza, trascuratezza dei doveri d'ufficio o abituale difetto di operosità ;

c) quando, pur non essendo stati sottoposti a procedimento disciplinare, siano stati tramutati per i suddetti motivi da una ad altra sede ;

d) quando dagli atti, documenti od informazioni, riguardanti la loro carriera, risulti che essi per le ragioni menzionate nella lettera *b*) non siano in grado di continuare utilmente le loro funzioni.

Art. 10.

I magistrati possono altresì essere esonerati per motivi di salute. Nel termine di cui all'articolo seguente potranno chiedere di essere sottoposti a visita medica, che sarà eseguita da un ufficiale addetto al corpo sanitario militare.

Il motivo di salute si avrà per accertato, qualora nel termine stabilito la visita non si verifichi per un fatto da ascriversi all'interessato.

Art. 11.

I capi gerarchici nei casi menzionati nelle lettere *b*), *c*) e *d*) dell'art. 9 daranno avviso al magistrato della proposta di esonero e lo inviteranno a presentare, entro il termine di giorni dieci da quello della notifica, le sue osservazioni con i documenti che creda opportuno. Immediatamente dopo decorso questo termine, trasmetteranno per via gerarchica gli atti al Ministero della giustizia.

Quando la dimora del magistrato non sia conosciuta, la comunicazione di cui sopra, sarà fatta mediante pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* del Ministero.

Art. 12.

Il ministro sentito il Consiglio dei ministri, e previo il parere del Consiglio superiore della magistratura (sezione prima), nei casi preveduti dagli articoli 9 e 10 delibera l'esonero del magistrato, con decreto motivato.

Art. 13.

Qualora vi sia l'adesione del magistrato, l'esonero per motivi di incapacità, scarso rendimento di lavoro o malattia può aver luogo anche senza le condizioni stabilite negli articoli precedenti, purchè essi risultino dagli atti e documenti del fascicolo personale, o siano notori quando si tratti di malattia.

Art. 14.

Qualora il personale complessivo addetto alle preture, ai tribunali o alle corti sia esuberante, saranno collocati in disponibilità per quattro anni i magistrati che saranno designati dal Consiglio superiore della magistratura (sezione prima), con deliberazione motivata, tenuto conto della capacità, della operosità e degli altri titoli di merito del magistrato, compresi quelli risultanti dal servizio militare prestato nell'ultima guerra nazionale.

Art. 15.

I magistrati, che siano collocati in disponibilità, qualora le esigenze del servizio lo richieggano, possono essere destinati, rispetti-

vamente, come giudici aggiunti nelle preture, o in soprannumero nei collegi ed uffici, ai quali sono addetti.

I magistrati amovibili, o che non abbiano acquistata la inamovibilità, possono essere destinati, a esercitare funzioni di grado inferiore.

Art. 16.

I magistrati, collocati in disponibilità saranno riammessi nei ruoli a misura che si rendano vacanti i posti del loro grado e secondo l'ordine della loro anzianità.

Trascorso il quadriennio, senza che essi siano stati richiamati in servizio saranno collocati a riposo.

Non si procederà a nuove nomine o promozioni ai termini dell'art. 9 della legge 13 agosto 1921, n. 1080, fino a che per ciascun grado non siano stati richiamati in servizio i magistrati collocati in disponibilità.

Art. 17.

Per i funzionari dell'Avvocatura erariale appartenenti alla categoria degli avvocati, compresi quelli attualmente fuori ruolo, l'esonero, il collocamento in disponibilità, le destinazioni e la riammissione in servizio sono regolati dalle stesse norme stabilite per la magistratura con le seguenti modificazioni:

1° al Consiglio superiore della magistratura e ai consigli disciplinari s'intenderà sostituita la Commissione, di cui all'art. 12 del testo unico delle leggi sulla R. Avvocatura erariale, approvato con Regio decreto 24 novembre 1913, n. 1303 e all'art. 51 del regolamento, approvato con R. decreto 24 novembre 1913, n. 1304;

2° l'avviso, di cui all'art. 11, sarà notificato a norma del secondo e terzo comma dell'art. 57 del regolamento generale sullo stato degli impiegati civili approvato con R. decreto 24 novembre 1908, n. 756.

Art. 18.

Durante il periodo della disponibilità i funzionari, oggetto del presente decreto, godranno lo stipendio e le indennità caro-viveri nella misura determinata dal primo capoverso dell'art. 8 della legge 13 agosto 1921, n. 1080.

Art. 19.

Le disposizioni del presente decreto sono applicabili anche ai magistrati trattenuti al Ministero della giustizia con funzioni amministrative, nonchè ai funzionari e magistrati, i quali siano stati posti con provvedimento speciale fuori ruolo e destinati presso altre amministrazioni.

Art. 20.

Circa i limiti di età e di servizio previsti per il collocamento a riposo dall'art. 4 della legge restano ferme fino ai nuovi ordinamenti le disposizioni vigenti per ciascuna delle categorie contemplate dal presente regolamento.

Art. 21.

Il presente decreto andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno di Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 20 ottobre 1921.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — RODINÒ — DE NAVA.

Visto, *Il Guardasigilli:* RODINÒ.

143.

R. decreto 20 ottobre 1921, n. 1510, che approva la tabella dei tributi da corrispondersi dalle popolazioni indigene della Colonia Eritrea nell'esercizio finanziario 1921-22.

(*Gazzetta Ufficiale* del 15 novembre 1921, n. 267).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 24 maggio 1903, n. 205, sull'ordinamento della Colonia Eritrea, la quale dà facoltà al Governo del Re di provvedere all'imposizione dei tributi delle popolazioni indigene della Colonia Eritrea ;

Sentito il Consiglio coloniale ;

Sentito il Consiglio dei ministri ;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per le colonie ;

Abbiamo decretato e decretiamo :

Art. 1.

Nell'esercizio finanziario 1921-922, le popolazioni indigene della Colonia Eritrea, sono tenute a corrispondendere l'annuo tributo nella misura indicata nell'unita tabella, firmata d'ordine nostro dal ministro proponente.

Art. 2.

I conventi delle popolazioni cristiane sono esenti dal pagamento del tributo per l'esercizio finanziario sopra citato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 20 ottobre 1921.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI - GIRARDINI.

Visto: *Il Guardasigilli:* RODINÒ.

Tabella dei tributi da corrispondersi dalle popolazioni indigene della Colonia Eritrea durante l'esercizio 1921-922.

I.

Commissariato regionale dello Hamasien.

Paesi autonomi	L.	15,585 —
Carnescim	»	20,150 —
Dembesan	»	22,814 —
Decatescim	»	16,528 —
Loggò Cionà	»	22,484 —
Scioattè Anseba	»	13,829 —
Saharti	»	8,758 —
Minàbè Zeràì	»	8,192 —
Cabessà Cinà	»	10,595 —
Lamza	»	8,837 —
Tecchelè Agabà	»	9,266 —
Uoccarti	»	2,962 —
Totale	L.	160,000 —

II.

Commissariato regionale del Seraè.

Mai Tacalà	L.	31,000 —
Teramni	»	4,500 —
Dubub	»	11,000 —
Cuchcià	»	7,000 —
Decchi Melgà	»	6,075 —
Afelba	»	2,700 —
Arfè Grottò	»	2,700 —
Ad Arfi	»	2,000 —
Decchi Dighnà	»	2,200 —
Uistè Gulti	»	3,700 —
Decchi Tesfà	»	18,400 —
Tzellimà	»	28,000 —
Seffaà	»	6,500 —
Liban	»	5,500 —
Mai Tzadà	»	18,310 —
Maragus, Ghebret Marait e Amaghir	»	16,500 —
Gundet	»	3,900 —
Zaid Accolom	»	5,000 —
Mai Albò	»	2,200 —
Dembelas	»	12,000 —
Tedrer e villaggi Temzà	»	2,540 —
Cohain (compreso Ailà)	»	12,500 —
Totale	L.	204,225 —

III.

Commissariato regionale dello Acchelè Guzai.

Uodacchelè Tahtai	L.	19,800 —
Uodacchelè Lahlai	»	11,900 —
Deguzai	»	29,450 —
Scimezana	»	24,010 —
Merettà	»	14,350 —
Hegghelà Hames	»	23,600 —
Hegghelà Hatzin	»	6,000 —
Enganà	»	4,500 —
Tedrer	»	8,400 —
Loggo Sardà	»	5,500 —
Degghien	»	3,400 —
Senafè	»	1,000 —
Colonia Cattolica	»	1,500 —
Colonia Musulmana	»	300 —
Paesi autonomi	»	280 —
Tribù Assaorta	»	15,200 —
Tribù limitrofe all'Assaorta	»	7,555 —
Miniferi	»	10,625 —
Hasu	»	3,840 —
Mechembarà Danagul	»	120 —
Debrimela	»	1,050 —
Bellesua Assa Ualdo	»	120 —
Totale	L.	192,500 —

IV.

Commissariato regionale di Massaua.

a) Massaua:		
Villaggi del Samhar	L.	8,910 —
Tribù del Samhar	»	39,450 —
Assaorta inferiore	»	18,380 —
Isole	»	7,770 —
b) Residenza della Dancalia settentrionale:		
Demoheita:		
Buri	»	5,567 —
Ad Hamad	»	150 —
Filla Enda	»	500 —
Frazioni minori Damoheita	»	1,149 —
Enda Cadri	»	1,025 —
Baddirera e Buri	»	500 —
Barculli	»	475 —

Hedarem	L.	3,318 —
Bellesua	»	2,154 —
Dunna e Dunna Buri	»	840 —
Ancala	»	1,800 —
Somali	»	198 —
Dancal	»	750 —
Frazioni minori Adoiamara	»	3,627 —
Totale per il Commissariato di Massaua	L.	96,363 —

V.

Commissariato regionale di Cheren.

a) Cheren:		
Bet Tarchè	L.	19,138 —
Bet Taquè	»	15,181.50
Mensa	»	4,963.70
Maria	»	39,238.35
Ad Taclès	»	12,872.70
Bet Giuch	»	4,685 —
Bab Giancheren	»	1,200 —
Distretti abissini	»	6,053.70
b) Residenza del Sahel:		
Ad Scech	»	18,686.25
Habab	»	45,950 —
Ad Temarian	»	10,157.35
Rasciaida	»	7,000 —
Ad Taura	»	2,953,35
Bet Mala	»	5,168.85
Ad Maallem	»	1,244 —
Totale per il Commissariato di Cheren	L.	194,492.75

VI.

Commissariato regionale del Barca.

Ben Amer e Ad Haseri del Diglal	L.	134,210 —
Ad Ocud	»	30,300 —
Ad Sceraf	»	7,500 —
Sabderat	»	5,000 —
Algheden	»	4,000 —
Elit	»	500 —
Ad Scech di Garabit Ensa	»	2,500 —
Bitama	»	500 —
Aesc	»	2,000 —
Sciucria del Gase	»	800 —
Totale per il Commissariato del Barca	L.	187,310 —

VII.

Commissariato regionale del Gasc e Setit.

Baria	L.	55,000 —
Baza Mogareb	»	17,076 —
Baza Balca	»	59,471.50
Baza Tica	»	12,199 —
Totale	L.	143,746.50

VIII.

Commissariato regionale di Assab.

Hodarem Ali Buritto	L.	200 —
Edd	»	900 —
Barassoli	»	585 —
Hàfara di Beilul	»	765 —
Ancala di Assab	»	315 —
Darrado	»	135 —
Chiloma	»	100 —
Raheita	»	600 —
Massara di Beilul	»	450 —
Scechà e Ad Alì	»	405 —
Badoita Mela	»	180 —
Haiscamali	»	495 —
Meshiudè	»	270 —
Totale	L.	5,400 —

RIEPILOGO.

I. Commissariato regionale dello Hamasien	L.	160,000 —
II. Commissariato regionale del Seraé	»	204,225 —
III. Commissariato regionale dell'Acchelè Guzai	»	192,500 —
IV. Commissariato regionale di Massaua	»	98,363 —
V. Commissariato regionale di Cheren	»	194,492.75
VI. Commissariato regionale del Barca	»	187,310 —
VII. Commissariato regionale del Gasc e Setit	»	143,746.50
VIII. Commissariato regionale di Assab	»	5,400 —
Totale generale dell'imposizione	L.	1,184,037.25

Visto d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il ministro delle colonie
GIRARDINI.

144.

R. decreto 20 ottobre 1921, n. 1518, che esenta temporaneamente dal dazio doganale l'importazione nella Somalia Italiana delle macchine e dei materiali da costruzione.

(*Gazzetta Ufficiale* del 15 novembre 1921, n. 267).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 5 aprile 1908, n. 161, sull'ordinamento politico-amministrativo della Somalia Italiana;

Veduto il R. decreto 22 agosto 1911, n. 1030, che approva l'ordinamento doganale della Somalia Italiana;

Udito il Consiglio coloniale;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le colonie;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per un periodo di dieci anni dalla data del presente decreto è concessa l'esenzione dei dazi doganali alla importazione in Somalia delle macchinè e loro parti ed accessori, degli strumenti, degli attrezzi e degli utensili occorrenti al primo impianto e all'ampliamento di industrie aventi per oggetto l'estrazione di materie prime e la lavorazione o, comunque l'utilizzazione di materie prime e prodotti naturali originari della Somalia od in essa importati.

Eguale esenzione, e per lo stesso periodo, è concessa alle macchine e loro parti ed accessori, agli strumenti, attrezzi ed utensili destinati stabilmente all'agricoltura, e che non rientrino nel caso previsto dal successivo articolo 3.

Art. 2.

Per il periodo stabilito dall'articolo precedente è concessa l'esenzione dei dazi doganali all'importazione in Somalia dei materiali grezzi o lavorati, destinati alla costruzione di nuove case ad uso di civile abi-

tazione o di alberghi e di edifici stabilmente ed esclusivamente destinati al primo impianto e all'ampliamento delle industrie, contemplate nell'articolo suddetto.

Art. 3.

La franchigia doganale, concessa dall'art. 19 del R. decreto 8 giugno 1911, n. 120, si applica al macchinario, agli attrezzi ed alle sementi occorrenti per il primo impianto dell'impresa di coltivazione su tutto il terreno concesso.

Essa spetta anche a quelle imprese di coltivazione che, pur senza svolgersi su terreni avuti in concessione dal Governo, presentino tutte le altre fondamentali caratteristiche indicate nel R. decreto suddetto.

Art. 4.

La franchigia doganale alle imprese di coltivazione contemplate dall'articolo precedente si applica anche, e negli stessi limiti, ai materiali grezzi o lavorati, da impiegare nell'esecuzione di opere e manufatti occorrenti per l'irrigazione dei terreni, o nella costruzione di edifici, aventi carattere stabile e destinati agli usi dell'azienda agraria.

Art. 5.

L'introduzione in franchigia, stabilita dagli articoli precedenti, è, di volta in volta, e su documentata domanda degli interessati, accordata dal governatore con suo decreto insindacabile, indicante tassativamente la specie, la quantità e la destinazione dei macchinari degli strumenti, degli attrezzi e dei materiali ai quali è accordata la franchigia.

Art. 6.

I macchinari, gli attrezzi, strumenti, utensili e materiali, importati in esenzione per effetto dei precedenti articoli, e che non vengano impiegati entro due anni dalla loro introduzione nel territorio della colonia sono sottoposti al pagamento del dazio, salva la facoltà insindacabile del governatore di prorogare, caso per caso, tale termine di non più di un altro anno, o di autorizzare, nel termine stesso, la riesportazione in franchigia.

Sono invece considerati introdotti in contrabbando, ai sensi dell'art. 79 dell'ordinamento doganale della colonia, se venga loro data destinazione diversa da quella indicata nel decreto governatoriale, prescritto dall'articolo precedente.

Art. 7.

Le esenzioni accordate dagli articoli 1, 2, 3 e 4 si applicano anche alle macchine, strumenti, attrezzi, utensili e materiali che, avendo la destinazione indicata negli articoli stessi, siano stati importati in Somalia a decorrere dal 1° gennaio 1920 e per i quali non sia stato pagato ancora il dazio doganale, salva sempre l'osservanza degli obblighi e delle sanzioni stabilite dall'articolo precedente.

Art. 8.

Sempre quando nei vigenti ordinamenti si parla della franchigia doganale delle sementi, in tale dizione s'intendono compresi anche i semi di cereali.

Art. 9.

Con regolamento, da emanarsi dal governatore, saranno stabilite tutte le norme occorrenti per l'applicazione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Rocconigi, addì 20 ottobre 1921.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI - GIRARDINI.

Visto: *Il Guardasigilli:* RODINÒ.

145.

R. decreto 24 ottobre 1921, n. 1419, che concede amnistia e indulto per reati comuni e in materia finanziaria.

(*Gazzetta Ufficiale* del 27 ottobre 1921, n. 253).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro guardasigilli, ministro segretario di Stato della giustizia e per gli affari di culto, di concerto con il presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, coi ministri delle finanze e della guerra ;

Udito il Consiglio dei ministri ;

Abbiamo decretato e decretiamo :

Art. 1.

È conceduta amnistia per i seguenti reati preveduti nel Codice penale :

a) delitti contro la libertà del lavoro (articoli 165, 166, 167) ;

b) furto semplice, allorchè sia stato commesso in aperta campagna su legna da ardere o su frutti pendenti o raccolti, sempre quando il valore della cosa che ne ha formato oggetto non superi le lire cento (art. 402).

Il valore si ha come superiore alle lire cento, se, non essendo stato determinato nel periodo della istruzione, non sia stato accertato dal giudice di prima cognizione o di appello :

c) spigolamento, pascolo abusivo, introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui, quando il danno arrecatovi o liquidato dal giudice non superi L. 20 (articoli 405, 426) ;

d) contravvenzioni in ispecie menzionate nel libro III, tranne quelle indicate negli articoli 454, 456, 460 a 470, 484 a 487, 488, 489, 490, 492, 493.

Art. 2.

È conceduta altresì amnistia :

1° Per i reati commessi ovunque e con qualsiasi mezzo preveduti nel Codice o in ogni altra legge penale, che abbiano avuto per

causa o per fine la situazione determinatasi in Fiume e nella Dalmazia successivamente all'armistizio 4 novembre 1918.

Questa disposizione non si applica all'omicidio volontario non commesso nell'attualità della lotta.

2° Per i seguenti reati, qualora siano commessi in occasione di agitazioni agrarie, ovvero abbiano avuto per oggetto la invasione di terreni o fabbricati rustici e la invasione abbia avuto termine anteriormente alla pubblicazione del presente decreto:

a) esercizio arbitrario delle proprie ragioni (art. 235);

b) violenza privata (art. 154);

c) violazione di domicilio (art. 157);

d) danneggiamento (art. 424, p. 1ª);

e) appropriazione indebita (articoli 417, 419);

f) estorsione (art. 407).

3° Per i reati commessi dai proprietari, dai possessori o da persone che si trovavano nei terreni o nei fabbricati rustici per ragioni di custodia o in virtù di qualsiasi rapporto giuridico con essi, diretti ad impedire la consumazione dei delitti preveduti nel precedente n. 2 o immediatamente dopo che i medesimi furono consumati.

Questa disposizione non si applica ai reati preveduti negli articoli 364 a 368 e 372, cap. I, nn. 1 e 2 del Codice penale.

Art. 3.

Sono condonate le pene restrittive della libertà personale non superiori a tre mesi e quelle pecuniarie non superiori a lire duemila e di altrettanto sono ridotte quelle inflitte o da infliggersi, qualora non siano applicabili le disposizioni degli articoli 1, 2 e 7.

Questo indulto non si estende alle pene relative ai reati preveduti:

a) nelle leggi finanziarie;

b) nei decreti Luogotenenziali 6 maggio 1917, n. 740 e 18 aprile 1918, n. 497;

c) negli articoli delle seguenti leggi:

I. — 108, 403, 404, 406, 407, 408, 409, 413, 419, 421, 364 a 368, 372, 460 a 464, 468 e 493 del Codice penale;

II. — 11, 19, 20 del testo unico della legge di pubblica sicurezza, approvato con R. decreto 30 giugno 1889;

III. — 2, 3, 4 della legge 2 luglio 1908, n. 319;

IV. — 1, 2, 4, 5, 6 del R. decreto 3 agosto 1919, n. 360;

V. — 247 del Codice di commercio.

Art. 4.

Sono condonate le pene inflitte o da infliggersi per i reati menzionati nell'art. 2, n. 2, se il condannato o l'imputato, alla data di pubblicazione del presente decreto, non abbia ancora rilasciato i terreni o i fabbricati rustici invasi, ma li rilasci entro il termine di venti giorni dalla data della pubblicazione predetta, o, per il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, sia stata riconosciuta al condannato, o si riconosca all'imputato, l'applicabilità dell'art. 236 del Codice penale, ovvero l'occupazione permanga col consenso dei proprietari o degli aventi diritto.

Art. 5.

L'indulto stabilito negli articoli 3 e 4 si ha come non conceduto, quando l'imputato o il condannato entro il termine di cinque anni commetta un delitto. In questo caso la pena è espiata secondo la disposizione dell'art. 76 del Codice penale.

Art. 6.

L'amnistia e l'indulto conceduti con gli articoli 1, 2, nn. 2 e 3, 3 e 4 non si applicano a coloro ai quali il giudice abbia inflitta la sottoposizione alla vigilanza speciale dell'autorità di pubblica sicurezza con sentenza passata in giudicato, agli ammoniti ed a coloro che abbiano riportata, condanna per i reati preveduti negli articoli 248, 402, 403, 404, 406, 407, 408, 409, 364 a 368 del Codice penale e per quelli menzionati nell'art. 3 cap. lettera *C.*, nn. II e III del presente decreto.

Art. 7.

È conceduta amnistia :

a) per i reati preveduti nei seguenti articoli del decreto Luogotenenziale 6 maggio 1917, n. 740 :

articolo 18, purchè il frumento o la farina o la semola o la pasta ovvero il pane non superi la quantità di 10 quintali ;

articolo 20, purchè l'ulteriore abburattamento di farina non superi la quantità suindicata ;

articolo 21, relativo all'illegale detenzione di apparecchi di abburattamento ;

b) per i reati preveduti negli articoli 2 e 8 del decreto Luogotenenziale 18 aprile 1918, n. 497.

Art. 8.

È conceduta amnistia:

a) per i reati annonari preveduti da disposizioni pubblicate nei territori annessi in base alle leggi 26 settembre 1920, n. 1322 e 19 dicembre 1920, n. 1778, in applicazione di analoghe norme emanate nelle vecchie provincie del Regno.

Il beneficio si applica ai reati di competenza sia delle autorità giudiziarie sia di quelle politiche nei territori annessi, con le condizioni e nei limiti stabiliti dal R. decreto 10 aprile 1921, n. 406;

b) per le contravvenzioni di ogni ordine di competenza delle autorità politiche, di pubblica sicurezza e delle autorità comunali dei territori annessi.

Ove si tratti di contravvenzione ad una disposizione che vieta di compiere un atto senza licenza o speciale permesso dell'autorità, oppure di mancato adempimento ad un obbligo incombente per legge o per disposizione dell'autorità, il beneficio non si applica a favore di coloro che nel termine di trenta giorni della pubblicazione del presente decreto non si conformino, essendone in grado, alle relative prescrizioni.

Per le contravvenzioni ai prezzi massimi dei generi di prima necessità, prevedute dall'ordinanza austriaca 24 marzo 1917 B. L. I., n. 131, il beneficio è limitato ai privati che abbiano acquistato o trattato l'acquisto di tali generi per bisogni propri o della famiglia, e non per fini di commercio.

Art. 9.

L'amnistia e l'indulto conceduti negli articoli 1, 2, 3, 4, con le modalità e condizioni indicate negli articoli 4 5 e 6, si applicano anche ai corrispondenti reati commessi nelle provincie annesse e preveduti nel Codice o in altre disposizioni penali ivi vigenti.

Gli effetti dell'amnistia sono regolati dalle disposizioni del Codice di procedura penale vigente nel Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno di Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 24 ottobre 1921.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — RODINÒ — SOLERI — GASPAROTTO.

Visto, *Il Guardasigilli:* RODINÒ.

146.

R, decreto 28 ottobre 1921, n. 1462, che dichiara festivo il giorno 4 novembre 1921, dedicato alla celebrazione delle onoranze al soldato ignoto.

(*Gazzetta Ufficiale* del 29 ottobre 1921, n, 255).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduta la legge 23 giugno 1874, n. 1968;
Veduta la legge 19 giugno 1913, n. 630;
Visto il R. decreto 4 agosto 1913, n. 1027;
Visto il R. decreto 19 ottobre 1919, n. 1888;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Il giorno 4 novembre 1921, dedicato alla celebrazione delle onoranze del soldato ignoto, è dichiarato festivo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 28 ottobre 1921.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI.

Visto, *Il Guardasigilli:* RODINÒ.

147.

R. decreto 6 ottobre 1921, n. 1482, che abroga le disposizioni di cui nei RR. DD. 21 novembre 1920, n. 1730 e 3 aprile 1921, n. 449, sui dazi di uscita sul tonno e sui pesci freschi esportati dalla Tripolitania e Cirenaica.

(*Gazzetta Ufficiale* del 12 novembre 1921, n. 265).

VITTORIO EMANUELE III.
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 5 novembre 1911, n. 1247, convertito nella legge 25 febbraio 1912, n. 83.

Veduto il decreto governatoriale 10 dicembre 1911 che ristabilisce i dazi doganali in Tripolitania e in Cirenaica;

Veduta la legge 6 luglio 1912, n. 749, ed il R. decreto 20 novembre 1912, n. 1205;

Veduto il R. decreto 18 marzo 1915, n. 402, che approva l'ordinamento doganale della Tripolitania e della Cirenaica;

Veduti i RR. decreti 21 novembre 1920, n. 1730 e 3 aprile 1921, n. 449;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le colonie;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Le disposizioni di cui nei RR. decreti 21 novembre 1920, n. 1730 e 3 aprile 1921, n. 449, relative alle imposizioni di dazi di uscita sul tonno salato, sott'olio o comunque conservato e sui sottoprodotti del tonno comunque conservati, esportati dalla Tripolitania e dalla

Cirenaica, nonchè sui pesci freschi di ogni sorta esportati dalla Tripolitania, sono abrogate.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno di Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 6 ottobre 1921.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — GIRARDINI.

Visto, *Il Guardasigilli:* RODINÒ.

Comunicazioni.

Circolare del Ministero del tesoro, ragioneria generale dello Stato, divisione II, n. 18680 in data 23 ottobre 1921, relativa all'indennità di caro-viveri.

Pervengono di frequente al Tesoro notizie relative a indennità di caro-viveri indebitamente concesse. Tali concessioni costituiscono gravi irregolarità perchè, oltre a produrre all'erario un onere per somme non dovute, suffragano il dubbio che le amministrazioni non curino il rigoroso accertamento delle circostanze di fatto le quali conferiscono il diritto all'assegnazione delle cennate competenze.

Il Tesoro, ogni qualvolta l'irregolarità risultava individuata, non ha mancato di richiamare l'attenzione dei competenti organi per i provvedimenti del caso: ma urge porre riparo anche agli abusi imprecisati, più difficili a colpire, potendo essi, talvolta, trovare favore nella eccessiva buona fede o nella soverchia larghezza con cui qualche amministrazione applica le disposizioni del caro-viveri.

Si ritiene pertanto necessario che ogni amministrazione — quando abbia motivo di dubitare dell'attendibilità delle dichiarazioni e degli atti prodotti o ritenga che gli impiegati ed agenti non abbiano, tempestivamente, denunciato le variazioni del loro stato di famiglia, portanti diminuzioni alle assegnazioni — proceda subito ad un rigoroso esame delle assegnazioni stesse, facendo opportune indagini di controllo, da esperirsi con tutti i mezzi ritenuti più idonei ed efficaci e provvedendo sollecitamente — ove del caso — alle riduzioni ed ai ricuperi necessari.

Il Tesoro, sia con circolari, sia col rispondere ai numerosi quesiti rivoltigli, ebbe più volte occasione di illustrare in qual modo sono da applicare i decreti sul caro-viveri. Non dovrebbero quindi occorrere nuovi chiarimenti. Si ritiene opportuno, peraltro, di rammentare alcuni criteri, seguendo i quali sono da interpretarsi le norme che disciplinano la concessione del detto assegno, in relazione ai tre requisiti — carico, convivenza e inabilità al lavoro — la cui coesistenza è indispensabile per conseguire, nei confronti delle persone di famiglia, le indennità in misura maggiore; di ripetere in qual modo detti criteri debbono essere osservati in pratica, seguendo, in ciò, anche i pareri emessi dalla Commissione cui spetta l'esame dei reclami, e di pre-

cisare quali sono i congiunti che possono conferire il diritto alla maggiore indennità.

Si ravvisa pure di dover richiamare l'attenzione: sul trattamento che può competere alle donne coniugate, impiegate dello Stato e sui limiti dell'analogia di applicazione dell'indennità di caro-viveri con l'indennità di residenza in Roma, nonchè sull'abuso della facoltà di reclamo, in quanto molte delle doglianze allegate non trovano fondamento alcuno nel possesso di requisiti attendibili di fatto e di diritto.

Carico. — Il carico deve essere preponderante, indiscutibile: quindi non va inteso nel senso di semplice concorso nella spesa di mantenimento delle persone di famiglia ma è d'uopo sia fornita la prova irrefragabile che la persona, per la quale si chiede il maggiore assegno, grava economicamente in modo principale e prevalente sul funzionario e che questi non contribuisce soltanto al suo sostentamento ovvero a renderne migliori le condizioni.

In relazione a ciò, per l'accertamento del carico delle persone della famiglia di origine (avi, genitori, fratelli, sorelle) è necessario aver riguardo alle condizioni di diritto oltre che alle situazioni di fatto: occorre cioè sincerarsi se vi siano altri congiunti (figli, fratelli) abbiano pure una famiglia a sè, tenuti in precedenza o in pari grado, rispetto all'impiegato, a fornire gli alimenti, oppure se l'impiegato concorra con altri parenti al mantenimento di persone di famiglia; giacchè, in tali casi, non si riscontra il carico, in misura predominante, che giustifica la concessione della maggiore indennità.

Si è stabilito che non possa considerarsi a carico una persona la quale goda di un reddito mensile lordo superiore alle lire cento. Però, per la moglie, il carico si presume sempre. Vi è pure una eccezione per i genitori, pensionati di pubbliche amministrazioni, conviventi ed inabili al lavoro, che si possono ritenere a carico dei figli qualora non abbiano altri cespiti, oltre la pensione, se questa non superi le lire 200 lorde mensili, compresa l'indennità di caro-viveri, sia che sopravviva un solo genitore, sia che vivano entrambi i genitori; senza quindi elevare, in questo secondo caso, il limite a lire 400.

Così perchè possano ritenersi a carico i suoceri e gli avi, occorre che essi non abbiano figli in condizione di contribuire al loro mantenimento; del pari i nipoti ex-filio (quelli ex-fratre sono sempre esclusi) debbono essere orfani dei genitori ovvero deve risultare provato che questi sono inabili al lavoro.

I figli, anche se minorenni, non sono a carico quando godono redditi derivanti sia dal lavoro sia da beni patrimoniali posseduti in nome proprio.

Convivenza. — La convivenza deve essere intesa ed attuata nel senso di coabitazione, di comunanza di vita ed unico focolare: per cui non è valida quella che avviene in modo saltuario o a lunghe intermittenze, come si verifica, a mo' di esempio, per gli insegnanti, i quali, nei periodi di ferie, ritornano presso le loro famiglie. Lo spirito e la lettera dei decreti concernenti il caro-viveri non consentono discrezione nell'accertamento del requisito della convivenza e le amministrazioni non sono autorizzate a valutare i motivi, fra i quali la crisi degli alloggi, per cui essa non si verifica.

Si presume la convivenza:

1° Per la moglie, salvo sia intervenuta una sentenza di separazione giudiziaria e il marito debba corrisponderle un assegno non commisurato anche all'indennità di caro-viveri;

2° Per i parenti, a carico, per i quali è riconosciuto il diritto alla maggiore indennità e che siano ricoverati in sanatori, manicomi od ospizi perchè affetti da infermità che richiedono cure ed assistenza speciali, anche nell'interesse pubblico;

3° Per i figli minorenni lontani, temporaneamente, dalla famiglia per ragioni di studio o di educazione, o, se in tenera età, per motivi di allevamento.

Inabilità al lavoro. — L'inabilità al lavoro non deve essere occasionale e prodotta da temporanea malattia, ma bensì organica, in guisa da determinare una permanente impossibilità al lavoro: le disposizioni emanate considerano, infatti, solo il caso di persone che si trovino nella condizione di incapacità fisica abituale ad ogni occupazione. Quindi non può ritenersi inabile al lavoro nè la persona atta al disimpegno delle faccende domestiche, nè quella che, per pregiudizi o convenienze sociali, ritiene di non potersi dedicare ad una occupazione che giudica non conforme alle sue condizioni di famiglia.

Si può presumere l'inabilità di una persona che ha compiuti gli anni 60: però è prudente che la presunzione sia confermata da certificato medico, per evitare concessioni nel caso che la persona stessa, malgrado l'età inoltrata, continui a procurarsi un reddito mercè l'esercizio della propria attività.

Persone di famiglia. — Le disposizioni in materia di caro-viveri non specificano quali congiunti, oltre il coniuge e la prole, siano da comprendersi nella generica indicazione di persone di famiglia e possano quindi — se conviventi a carico e minorenni oppure inabili al lavoro, giusta i suesposti criteri — conferire il diritto all'indennità in misura maggiore.

Il Tesoro ha stabilito che, agli effetti delle disposizioni stesse, possano essere considerate persone di famiglia i genitori, gli avi, i fratelli e le sorelle, i suoceri ed i nipoti ex-filio e che non spetti invece l'indennità per il patrigno e la matrigna, i generi e le nuore, gli zii, i cognati, i fratellastri ed i nipoti ex-fratre.

Per gli avi, suoceri e nipoti ex-filio trattasi però di concessione fatta in via equitativa, su proposta della Commissione per l'esame dei reclami in materia; le relative quote di caro-viveri non debbono quindi essere assegnate con effetto retroattivo, bensì con decorrenza dalla data delle domande dei singoli interessati, purchè posteriori al 1° gennaio 1921.

Il solo vincolo religioso non basta ad attribuire la qualità di coniuge agli effetti del caro-viveri.

Nella prole debbono comprendersi anche i figli legalmente adottati, i figliastri ed i figli naturali riconosciuti.

Donna coniugata impiegata dello Stato. — Alla donna impiegata dello Stato, se coniugata con estraneo all'Amministrazione statale, è riconosciuto il diritto all'indennità di caro-viveri, autorizzata col decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, nella misura di L. 100 mensili: non le è stato invece riconosciuto il diritto alle quote suppletive per i figli minorenni. Il Tesoro ha ammesso che il primo comma dell'art. 3 del citato decreto Luogotenziale n. 1314, che concede dette quote, venga applicato anche al personale femminile, quantunque ivi si parli di personale ammogliato; però ha ritenuto che il diritto al beneficio della disposizione stessa sussiste solo nel caso concorrano i requisiti richiesti. E, per quanto si riferisce al carico dei figli, esso è fuori dubbio solo quando il marito dell'impiegata sia inabile al lavoro, cioè nell'impossibilità organica permanente di occuparsi e nemmeno in grado di provvedere comunque altrimenti alla famiglia. Quando tale circostanza non si verifichi è al marito che devono, principalmente, far carico i figli, e alla moglie non è, quindi, possibile riconoscere il diritto a quote suppletive. Per analoga considerazione si è ritenuto che alla donna impiegata dovesse competere la indennità autorizzata col R. decreto 3 giugno 1920, n. 737, nella misura fissa di L. 100, con l'esclusione di qualsiasi quota suppletiva, salvo, s'intende, il caso di inabilità del marito.

Se ambedue i coniugi sono impiegati dello Stato, spetta solo al marito l'indennità massima, comprese le quote suppletive per i figli e per la moglie: a quest'ultima compete soltanto l'indennità minima sua personale, non potendo lo stesso titolo valere per il conferimento della maggiore indennità a due distinte persone.

Limite dell'analogia di applicazione dell'indennità di caro-viveri con l'indennità di residenza in Roma. — L'analogia di applicazione indicata nelle circolari n. 13200, del 26 settembre 1918, n. 13680, del 10 giugno 1920, deve intendersi limitata alle situazioni di famiglia considerate tanto nelle leggi sulla indennità di residenza in Roma quanto nei provvedimenti relativi al caro-viveri, e non estendersi a tutte quelle ammesse nell'attuazione del caro-viveri le quali contemplano persone (avi, fratelli, sorelle, suoceri e nipoti ex-filio) che non hanno alcuna influenza nella determinazione della misura dell'indennità di residenza in Roma.

Nelle leggi riguardanti quest'ultima, invero, sono considerate le condizioni di scapolo o di ammogliato con o senza prole, e di scapolo con i genitori conviventi, e per la sua concessione non occorre, come per il caro-viveri, la coesistenza dei tre requisiti: carico, convivenza e minore età, oppure inabilità al lavoro. Nell'applicazione, quindi, per analogia, alla indennità di caro-viveri delle norme che governano la concessione dell'indennità di residenza, non può prescindersi dall'accertare la esistenza di detti requisiti.

Al riguardo, e considerando il caso di una famiglia nella quale due o più figli, abili al lavoro, siano tenuti, per legge, in pari grado, a provvedere di alimenti i genitori, non si può riscontrare in nessuno di essi il carico in misura prevalente, che soltanto potrebbe conferire il diritto al caro-viveri in misura maggiore.

In sostanza, il criterio che, nel caso d'impiegati membri della stessa famiglia, l'indennità principale nella misura intera di L. 200, ed eventualmente le quote suppletive, spettano ad uno soltanto dei detti impiegati e cioè al capo di famiglia, mentre agli altri compete l'indennità minima personale, ha pieno valore unicamente nei riguardi dei coniugi, ambedue impiegati dello Stato, e ciò per il fatto che il funzionario ammogliato ha diritto all'indennità di residenza e di caro-viveri in misura maggiore indipendentemente dai requisiti del carico e della convivenza della consorte: non può, invece, trovare applicazione quando contrasti con le prescrizioni della legge relativamente al verificarsi simultaneo dei tre indicati requisiti necessari per beneficiare della maggiore indennità.

Abuso di reclami evidentemente sprovvisti dei requisiti di fatto e di diritto che possano almeno dar loro una parvenza di attendibilità. — A proposito di questo abuso, che produce gravoso lavoro e perdita di tempo, occorre che le Amministrazioni spieghino un'azione volonterosa e suaditrice tendente a far comprendere ai dipendenti impiegati

l'inutilità di avanzare reclami che non concernono nuove questioni di massima o casi dubbi eventualmente non ancora risoluti dal Ministero del tesoro o dalla Commissione dei reclami, non trascurando di ripetere che codesti organi non hanno facoltà discrezionali, nè possono adottare specifici criteri eccezionali di benevolenza o di liberalità nell'esame dei ricorsi. Essi, invero, debbono tutelare, con uniforme regola i diritti degli impiegati e quelli dell'erario, mercè l'applicazione rigorosa ed equa delle norme vigenti in materia di caro-viveri.

L'esperienza prova che i reclami vengono, quasi nella loro totalità, respinti, perchè i casi rappresentati non sono che la ripetizione di altri tipici già risoluti negativamente per centinaia di volte. Risulta, poi, che talune amministrazioni, dopo aver respinto con fondate ragioni le richieste dei loro funzionari ed agenti, non solo non li persuadono a desistere da ulteriori domande evidentemente destinate a non essere accolte, ma esse stesse li invitano a presentare i reclami, come se la Commissione ed il ministro del tesoro potessero mutare pareri e decisioni.

Nessuna limitazione, s'intende, si vuole porre al diritto di reclamo; solo, nell'interesse stesso degli impiegati e per evitare loro spese in alcun modo produttive, si ritiene di far presente che i reclami, per avere probabilità di accoglimento, devono — come s'è detto — riguardare fatti nuovi o dubbi e non riferirsi a casi pei quali esistono precedenti ripetute decisioni. Operando in diverso modo viene addossato, in sede contenziosa, al ministro del tesoro un còmpito che le amministrazioni possono e debbono, più opportunamente, assolvere in sede amministrativa.

Si confida sul massimo buon volere per l'osservanza delle norme oggetto della presente circolare. Intanto si prega di accusare di essa ricevuta e provvedere a farla conoscere ai dipendenti uffici mediante inserzione nei bollettini ufficiali.

per il Ministro
TANGORRA.

Parte II

PERSONALE.

1.

Disposizioni nel personale del Ministero.

AUMENTO DI STIPENDIO.

Decreto Reale 19 settembre 1921.

Sono approvate le seguenti disposizioni nel personale con cariche speciali del Ministero delle colonie:

COGNOE E NOME	GRADO	Stipendio al 1° luglio 1920 in applicazione del R. D. 10 giugno 1920, n. 919		Stipendio al 1° dicembre 1920 in applicazione del R. D. 10 giugno 1920, n. 919		Stipendio dovuto dal 1° luglio 1920 giusta il R. D. 7 giugno 1920, n. 742	
		di diritto	di fatto	di diritto	di fatto	di diritto	di fatto
ZANUTTO Cav. Uff. Silvio	Bibliotecario	8,100	8,000	8,700	8,700	10,000	10,000

Decreto Reale 19 settembre 1921.

Sono approvate le seguenti disposizioni nel personale del Ministero delle colonie:

Numero d'ordine	COGNOME E NOME	GRADO	Stipendio al 1° luglio 1921	Stipendio dovuto alla stessa data 1-7-921 in applicazione R. D. 7-6-921, n. 742.
	Personale della carriera amministrativa.			
1	PALUMBO CARDELLA Ernesto	Direttore Coloniale	10,500	13,000
2	QUEIROLO Ernesto .	Id.	10,500	13,000
3	ANCESCHI Antonio .	Id.	10,500	13,000
4	MORETTI Emilio . .	Id.	10,500	13,000
5	BOUTET Alberto . .	Id.	10,500	13,000
6	BONANNI Luigi . . .	Id.	10,500	13,000

Numero d'ordine	COGNOME E NOME	GRADO	Stipendio al 1° luglio 1921	Stipendio dovuto alla stessa data 1-7-921 in applicazione al R. D. 7-6-921, n. 742.
		Personale della carriera di ragioneria.		
7	VERDESI Ettore . .	Capo Divisione di ragioneria	10,500	13,000

Decreto Ministeriale 23 settembre 1921.

Ai seguenti funzionari della carriera amministrativa e di ragioneria dell'amministrazione coloniale, è assegnato, con effetto dal 1° luglio 1921, lo stipendio annuo di L. 8900.

RIENZI cav. dott. Giuseppe, consigliere aggiunto.
CANGINI cav. dott. Arcangelo, consigliere aggiunto.
RE cav. dott. Eugenio, consigliere aggiunto.
ANDREATTA cav. Giovanni, ragioniere.
DE PAULIS cav. Ruggero, ragioniere.
MAGNO cav. Carlo, ragioniere.
GIOIA cav. Plinio, ragioniere.
MOLA cav. Edoardo, ragioniere.
BERTELLI cav. Cesare, ragioniere.
DE CHIARA cav. Francesco Paolo, ragioniere.

RICHIAMO DALL'ASPETTATIVA.

Regio Decreto 25 settembre 1921.

Il cav. uff. Ettore BORROMEO, consigliere nell'Amministrazione coloniale cessa dallo stato di aspettativa per infermità ed è richiamato in servizio a decorrere dal giorno 1° settembre 1921.

Decreto Reale 9 ottobre 1921.

Il consigliere aggiunto nell'Amministrazione coloniale cav. dottore Giulio MARCELLI, cessa dallo stato di aspettativa per motivi di famiglia ed è richiamato in attività di servizio col 1° agosto 1921.

SPATARO Carmelo, ragioniere nell'Amministrazione coloniale cessando col 1° novembre 1921 dallo stato di aspettativa per infermità è richiamato in servizio attivo a decorrere dalla stessa data.

L'applicato del Ministero delle colonie SANSON Augusto, cessa dallo stato di aspettativa per infermità ed è richiamato in servizio a decorrere dal 1° ottobre 1921.

COLLOCAMENTO IN ASPETTATIVA.

Decreto Ministeriale 13 settembre 1921.

L'usciere POLESELLI Fausto è collocato in aspettativa per infermità per la durata di mesi tre a decorrere dal 1° settembre 1921.

SOSPENSIONE DAL GRADO E DALLO STIPENDIO.

Decreto Ministeriale 29 dicembre 1920.

L'applicato nell'Amministrazione coloniale RADOANI Antonio è sospeso dal grado e dallo stipendio con effetto del 17 agosto 1920, perchè colpito da mandato di cattura per truffa continuata.

2.

Disposizioni nel Personale delle Colonie.

Tripolitania.

COLLOCAMENTO IN ASPETTATIVA.

Decreto Ministeriale 23 ottobre 1921.

L'interprete orale di ruolo nella Tripolitania MASTROPASQUA Nicola è collocato in aspettativa per infermità a decorrere dal 1° novembre 1920 con l'assegno annuo di L. 1970.

Eritrea.

PROMOZIONI.

Decreto Reale 21 agosto 1921.

I seguenti aiutanti coloniali del ruolo dell'Eritrea annesso all'ordinamento del personale della stessa colonia approvato col R. decreto 19 settembre 1919 sono nominati, con decorrenza dal primo luglio 1921, ufficiali coloniali con lo stipendio annuo di lire cinquemiladuecentonovantacinque (L. 5295) ciascuno, nel seguente ordine di graduatoria:

1° BONACCURSO Gaetano.

2° MARINELLI Rocco.

3° CASTALDI Angelo.

Sistemazione del personale di 1ª e 2ª categoria del ruolo dell'Eritrea e liquidazione delle competenze arretrate in seguito all'applicazione dei ruoli aperti in relazione alle disposizioni del R. decreto 1° maggio 1921, n. 706.

R. Decreto 29 settembre 1921.

A decorrere dalla data a fianco di ciascun funzionario indicata sono approvate le disposizioni risultanti dal seguente prospetto riguardanti lo stato economico e giuridico del personale del ruolo dell'Eritrea:

Numero d'ordine	COGNOME E NOME	STIPENDIO di diritto	STIPENDIO di fatto	Decorrenza dello stipendio	*Annotazioni*
	Ruolo dei Direttori coloniali.				
1	MANTIA Giuseppe . . .	12,500	12,400	1-12-1919 (*a*)	Anzianità di nomina nel nuovo grado dal 1° gennaio 1910.
		13,000	13,000	1-12-1920	
2	FIOCCARDI Alberto . .	12,500	12,400	1-12-1919 (*a*)	Idem dal 1-6-1913.
		13,000	13,000	1-10-1920	
3	CAVALLI Giuseppe . . .	12,500	12,400	1-12-1919 (*a*)	Idem dal 1-1-1915.
		12,500	12,500	1-12-1920	
4	DE ROSSI Giuseppe . .	12,500	12,400	1-12-1919 (*a*)	Anzianità di nomina nel nuovo grado dal 1-1-919 Collocato a riposo con effetto dal 1-7-1921.
		12,500	12,500	1-12-1920	
5	CHECCHI Michele . . .	11,500	11,300	1-12-1919 (*a*)	Anzianità di nomina nel nuovo grado dal 1-11-1916.
		11,500	11,500	1-11-1920	
6	TEODORANI Paolo . . .	11,500	11,300	1-12-1919 (*a*)	Idem dal 1-11-916.
		12,500	12,500	1- 6-1921	

(*a*) Agli effetti economici la decorrenza resta stabilita al 1° maggio 1919.

Numero d'ordine	COGNOME E NOME	STIPENDIO di diritto	STIPENDIO di fatto	Decorrenza dello stipendio	*Annotazioni*
	Segue: **Ruolo dei Direttori coloniali.**				
7	MACCHIA Enrico	12,500	11,300	1-12-1919 (*a*)	Anzianità di nomina nel nuovo grado dal 1-11-1918.
		12,500	12,500	1-12-1920	
8	POLLERA Ludovico . .	11,500	11,300	1-12-1919 (*a*)	Idem dal 1-11-918.
		12,500	12,500	1- 6-1921	
9	MARAZZANI VISCONTI Filippo	11,500	11,300	1-12-1919 (*a*)	Idem dal 1-11-918.
		11,500	11,500	1-12-1920	
10	TALAMONTI Luigi . . .	10,500	10,500	1-12-1919	Nominato direttore coloniale in soprannumero ai sensi dell'art. 22 2°, 3° e 4° comma R. D. 1-5-1921, n. 706.
11	POLLERA Alberto . . .	10,500	10,500	1-12-1919	Idem idem
12	DE CASTRO Lincoln . .	10,500	10,500	1-12-1919	Idem idem
	Ruolo dei Consiglieri.				
1	MOCHI Carlo	9,400	9,400	1-12-1919 (*a*)	
		9,400	9,400	1-11-1920	
			820 (*b*)		
2	BRIELLI Domenico . .	8,600	8,600	1-12-1919 (*a*)	
		9,400	9,400	1-12-1920	
3	TORNARI Giovanni. . .	8,600	8,600	1- 5-1921	
4	PETAZZI Ercole	8,600	8,600	1-12-1919	
5	ROLLINI Giuseppe . . .	8,600	8,600	1-12-1919	
6	VELLANI Ercole	8,600	8,600	1-12-1919	

(*a*) Agli effetti economici la decorrenza resta stabilita al 1° maggio 1919.
(*b*) Assegno ad personam.

Numero d'ordine	COGNOME E NOME	STIPENDIO di diritto	STIPENDIO di fatto	Decorrenza dello stipendio	*Annotazioni*
	Segue: **Ruolo dei Consiglieri.**				
7	GIOVANNANGELI Arduino	8,600	8,600	1-12-1919	
8	DE CRESCENZO Tommaso	6,400	6,400	1-12-1919 (*a*)	
		8,600	8,600	1- 3-1921	
9	NICOLAI GAMBA Nicolò	6,400	6,400	1-12-1919 (*a*)	
		8,600	8,600	1- 3-1921	
	Ruolo dei Consiglieri aggiunti.				
1	MANCUSO Manfredi . .	5,600	5,600	1-12-1919 (*a*)	In corso decreto cessazione servizio dal 1° aprile 1921.
			500 (*b*)		
	Ruolo degli Ufficiali coloniali.				
1	FARES Antonio	9,000	7,390	1-12-1919 (*a*)	
		9,000	9,000	1-12-1920	
2	SPINOSA Mattia	9,000	7,390	1-12-1919 (*a*)	
		9,000	9,000	1-12-1920	
3	MARCHINO Ettore . . .	7,700	6,900	1-12-1919 (*a*)	
		7,700	7,390	1- 1-1920	
		8,400	8,400	1-11-1920	
4	AURITANO Ugo	9,000	6,900	1-12-1919 (*a*)	
		9,000	7,390	1- 1-1920	
		9,000	9,000	1-12-1920	
5	PIACENTINI Antonio . .	7,000	6,900	1-12-1919 (*a*)	
		7,000	7,000	1- 1-1920	

(*a*) Agli effetti economici la decorrenza resta stabilita al 1° maggio 1919.
(*b*) Assegno ad personam.

Numero d'ordine	COGNOME E NOME	STIPENDIO di diritto	STIPENDIO di fatto	Decorrenza dello stipendio	*Annotazioni*
	Segue: **Ruolo degli Ufficiali coloniali.**				
6	TASCA Francesco . . .	7,700	6,900	1-12-1919 (*a*)	
		7,700	7,390	1- 1-1920	
		7,700	7,700	1-12-1920	
7	CERBINO Armando. . .	6,300	6,300	1-12-1919 (*a*)	
8	GALLO Salvatore . . .	6,300	6,300	1-12-1919 (*a*)	
		7,000	7,000	1- 6-1921	
9	GALANTI Alfredo . . .	6,300	6,300	1-12-1919 (*a*)	
		7,000	7,000	1- 7-1921	
10	TAVANO Domenico. . .	6,300	6,300	1-12-1919 (*a*)	
11	BONIFAZI Pio	6,300	6,300	1-12-1919 (*a*)	
12	DI CROCE Carmine . .	6,300	6,300	1-12-1919 (*a*)	
13	BERTOLANI Secondo . .	6,300	6,300	1-12-1919 (*a*)	
14	GENNARO Filippo . . .	6,300	6,300	1-12-1919 (*a*)	
15	TOSCANI Ettore	6,300	6,300	1-12-1919 (*a*)	
16	MARANGI Martino . . .	6,300	6,300	1-12-1919 (*a*)	
17	DE CILLIA Agostino . .	6,300	6,095	1-12-1919 (*a*)	
		6,300	6,300	1- 4-1920	
18	DE LEONARDIS Francesco	6,300	6,095	1-12-1919 (*a*)	
		6,300	6,300	1- 4-1920	
19	BIONDO Giuseppe . . .	6,300	6,095	1-12-1919 (*a*)	
		6,300	6,300	1- 4-1920	
		7,000	7,000	1-10-1921	

(*a*) Agli effetti economici la decorrenza resta stabilità al 1° maggio 1919.

Numero d'ordine	COGNOME E NOME	STIPENDIO di diritto	STIPENDIO di fatto	Decorrenza dello stipendio	*Annotazioni*
	* *Segue:* **Ruolo degli Ufficiali coloniali.**				
20	ARGENTIERI Raffaele .	6,300	6,095	1-12-1919 (*a*)	
		6,300	6,300	1- 3-1920	
21	DI BELLA Paolo. . . .	6,300	6,095	1-12-1919 (*a*)	
		6,300	6,300	1- 3-1920	
		7,000	7,000	1- 5-1921	
22	PROVERA Giuseppe . .	6,300	6,095	1-12-1919 (*a*)	
		6,300	6,300	1- 3-1920	
		7,000	7,000	1- 5-1921	
23	UBERTI Geminiano . .	6,300	6,095	1-12-1919 (*a*)	
		6,300	6,300	1- 3-1920	
24	GENTILI Gino	6,300	6,095	1-12-1919 (*a*)	
		6,300	6,300	1- 3-1920	
25	PINTORE Giovanni. . .	5.600	5,600	1-12-1919 (*a*)	
		6,300	6,300	1- 7-1920	
26	CIMINO Michele	5,600	5,600	1-12-1919 (*a*)	
27	FABIANI Lorenzo . . .	4,800	4,800	1-12-1919 (*a*)	
		—	150 (*b*)		
		5,600	5,600	1- 7-1920	
28	PONTIGLIONE Efisio . .	4,800	4,800	1-12-1919 (*a*)	
		—	150 (*b*)		
		5,600	5,600	1- 7-1920	
29	PIGA Arnaldo	4,800	4,800	1-12-1919 (*a*)	
		—	150 (*b*)		
		5,600	5,600	1- 7-1920	
30	MONTEGRANDI Osvaldo	4,800	4,800	1-12-1919 (*a*)	
		—	150 (*b*)		
		5,600	5,600	1- 7-1920	
31	CASPANI Natale	4,500	4,500	1-12-1919 (*a*)	
		—	450 (*b*)		
		5,600	5,600	1- 7-1920	

(*a*) Agli effetti economici la decorrenza resta stabilita al 1° maggio 1919.
(*b*) Assegno ad personam.

Numero d'ordine	COGNOME E NOME	STIPENDIO di diritto	STIPENDIO di fatto	Decorrenza dello stipendio	*Annotazioni*
	Ruolo degli Ufficiali coloniali di 1ª categoria. (Ordinamento approvato col R. decreto 22 settembre 1905, n. 507).				
1	NEGRO Alberto	11,000	10,750	1-12-1919 (*a*)	
		11,000	11,000	1-12-1920	
2	BRUNA Rinaldo	10,200	10,200	1-12-1919 (*a*)	
3	PINI Cesare	8,600	8,600	1-12-1919 (*a*)	
		9,400	9,400	1- 5-1921	
	Ruolo degli Ufficiali coloniali di 2ª categoria. (Ordinamento approvato col R. decreto 22 settembre 1905, n. 507).				
1	PORCASI Ettore	9,000	7,390	1-12-1919 (*a*)	
		9,000	7,880	1- 1-1920	
		9,000	9,000	1-12-1920	
2	LUPI Cesare	9,000	7,390	1-12-1919 (*a*)	
		9,000	7,880	1- 1-1920	
		9,000	9,000	1-12-1920	
3	CANEVARI Albino . . .	9,000	7,390	1-12-1919 (*a*)	Deceduto il 16 maggio 1920.
		9,000	7,880	1- 1-1920	
4	CIMINO Alfonso	9,000	7,390	1-12-1919 (*a*)	
		9,000	9,000	1-12-1920	
5	NARETTI Teresa	9,000	7,390	1-12-1919 (*a*)	
		9,000	9,000	1-12-1920	
6	NEGHIB El Hag	9,000	7,390	1-12-1919 (*a*)	
		9,000	9,000	1-12-1920	
7	BICHIACCHI Alessandro.	9,000	7,390	1-12-1919 (*a*)	
		9,000	9,000	1-12-1920	
8	GASPONI Aspromonte .	8,400	7,390	1-12-1919 (*a*)	
		8,400	8,400	1-12-1920	
		9,000	9,000	1-10-1921	

(*a*) Agli effetti economici la decorrenza resta stabilita al 1° maggio 1919.

Decreto Ministeriale 26 settembre 1921.

A decorrere dalla data a fianco di ciascun funzionario indicata sono approvate le disposizioni risultanti dal seguente prospetto, riguardanti lo stato economico e giuridico degli aiutanti coloniali del ruolo dell'Eritrea.

Numero d'ordine	COGNOME E NOME	STIPENDIO di diritto	STIPENDIO di fatto	Decorrenza dello stipendio	*Annotazioni*
1	GENTILI Orazio	5.100	5,100	1-12-1919 (*a*)	In corso collocamento a riposo con effetto dal 2-10-1919.
2	BONACCURSO Gaetano .	5,100	5,100	1-12-1919 (*a*)	
3	MARINELLI Rocco . . .	4,800	4,800	1-12-1919 (*a*)	
		—	150 (*b*)		
		5,100	5,100	1- 6-1921	
4	RIBACCHI Stanislao . .	5,100	5,100	1-12-1919 (*a*)	In corso decreto cessazione servizio con effetto dal 6-6-1921.
5	CASTALDI Angelo . . .	4,500	4,500	1-12-1919 (*a*)	
			450 (*b*)		
6	BARALE Goffredo . . .	4,500	4,500	1-12-1919 (*a*)	
		4,500	4,500	1- 1-1920	
			105 (*b*)		
		4,800	4,800	1- 9-1920	
7	SCUDERI Melchiorre . .	4,800	4,800	1-12-1919 (*a*)	
		4,800	4,800	1- 1-1920	
			150 (*b*)		
8	CIMINO Pasquale . . .	4,800	4,800	1-12-1919 (*a*)	
9	MANNA Roncadelli G. .	4,800	4,800	1-12-1919 (*a*)	
10	CAPOMAZZA Ilario . . .	4,800	4,800	1-12-1919 (*a*)	

(*a*) Agli effetti economici la decorrenza resta stabilita al 1-5-1919.
(*b*) Assegno ad personam.

Decreto Ministeriale 17 novembre 1921.

Agli infrascritti funzionari appartenenti al ruolo della Eritrea sono assegnati pel periodo dal 1° maggio al 30 novembre 1919 e con la decorrenza a fianco di ciascuno indicata, gli stipendi risultanti dalla colonna 5 del seguente prospetto:

Numero d'ordine	COGNOME E NOME E GRADO ATTUALE	Gradi e classi del precedente ordinamento dal 1° maggio 1919 al 30 novembre 1919.	Decorrenze	Stipendi rispettivamente dovuti
1	2	3	4	5
1	TALAMONTI Luigi, Direttore coloniale	Agente colon. 3ª classe .	1-5-1919	9,400
2	POLLERA Alberto, Direttore coloniale	Agente colon. 3ª classe .	1-5-1919	9,400
3	PETAZZI Ercole, Consigliere	Agente colon. 6ª classe . Id. id. 5ª classe .	1-5-1919 1-7-1919	6,400 7,200
4	ROLLINI Giuseppe, Consigliere	Agente colon. 6ª classe . Id. id. 5ª classe .	1-5-1919 1-7-1919	6,400 7,200
5	VELLANI Ercole, Consigliere	Agente colon. 6ª classe . Id. id. 5ª classe .	1-5-1919 1-7-1919	6,400 7,200
6	GIOVANNANGELI Arduino Consigliere	Agente colon. 6ª classe . Id. id. 5ª classe .	1-5-1919 1-7-1919	6,400 7,200

Somalia.

Sistemazione del personale del ruolo della Somalia Italiana, e liquidazione delle competenze arretrate in seguito all'applicazione dei ruoli aperti in relazione al R. decreto 1° maggio 1921, n. 706.

R. Decreto 29 settembre 1921.

A decorrere dalla data a fianco di ciascun funzionario indicata, sono approvate le disposizioni risultanti dal seguente prospetto riguardanti lo stato economico e giuridico del personale del ruolo della Somalia Italiana:

Numero d'ordine	COGNOME E NOME	STIPENDIO di diritto	STIPENDIO di fatto	Decorrenza dello stipendio	*Annotazioni*
	Ruolo dei Direttori coloniali.				
1	GASPARINI Jacopo . .	11,500	11,300	1-12-1919 (*a*)	Anzianità di nomina nel grado di direttore coloniale dal 27 ottobre 1918.
		11,500	11,500	1-12-1920	
		11,500	11,500	1- 5-1921	
			100 (*b*)		
2	CRISPI Francesco . . .	11,500	11,300	1-12-1919 (*a*)	Idem idem.
		11,500	11,500	1-12-1920	
		11,500	11,500	1- 5-1921	
			100 (*b*)		
3	BROGGI GIACONIA Antonino	11,500	11,300	1-12-1919 (*a*)	Idem idem.
		11,500	11,500	1-12-1920	
4	CAVALLI Gaetano . . .	11,500	11,300	1-12-1919 (*a*)	Deceduto il 5 marzo 1921.
		11,500	11,500	1-12-1920	
5	PIAZZA Giovanni . . .	11,500	11,300	1-12-1919 (*a*)	Anzianità di nomina nel grado di direttore coloniale dal 27 ottobre 1918.
		11,500	11,500	1-12-1920	
6	FERRANDI Ugo	10,200	10,200	1-12-1919 (*a*)	Idem dal 1-5-1921.
		10,500	10,500	1- 5-1921	
7	DAL CANTO Averardo .	9,400	9,400	1-12-1919 (*a*)	Idem dal 1-5-1921.
		10,500	10,500	1- 5-1921	

(*a*) Agli effetti economici la decorrenza resta stabilita al 1° maggio 1919.
(*b*) Assegno ad personam.

Numero d'ordine	COGNOME E NOME	STIPENDIO di diritto	STIPENDIO di fatto	Decorrenza dello stipendio	*Annotazioni*
	Ruolo dei Consiglieri.				
1	BERTAZZI Roberto . .	9,400	9,100	1-12-1919 (*a*)	
		9,400	9,400	1-12-1920	
2	MORI Angiolo	8,600	8,600	1-12-1919 (*a*)	
		9,400	9,400	1- 7-1920	
3	RICCARDI Camillo . . .	8,600	8,600	1-11-1920	
4	CIBELLI Dionisio . . .	8,600	8,600	1-12-1919	
5	MARCONI Annibale . .	8,600	8,600	1-12-1919	
6	DENTICI Pietro	8,600	8,600	1-12-1919	
7	SCARPA Antonio	7,200	6,900	1-12-1919 (*a*)	
		7,200	7,200	1-12-1920	
		8,600	8,600	1- 5-1921	
	Ruolo dei Consiglieri aggiunti.				
1	CANERO MEDICI Franco	5,600	5,600	1-12-1919 (*a*)	
		—	500 (*b*)		
		6,400	6,400	1-10-1920	
2	CATERINI Silvio	5,600	5,600	1-12-1919 (*a*)	
		—	500 (*b*)		
		6,400	6,400	1-10-1920	
3	PASQUALUCCI Gino . .	4,800	4,800	1-12-1919 (*a*)	
		—	150 (*b*)		
		4,800	4,800	1- 5-1921	
			1,300 (*b*)		

(*a*) Agli effetti economici la decorrenza resta stabilita al 1° maggio 1919.
(*b*) Assegno ad personam.

Numero d'ordine	COGNOME E NOME	STIPENDIO di diritto	STIPENDIO di fatto	Decorrenza dello stipendio	*Annotazioni*
	Segue: **Ruolo dei Consiglieri aggiunti.**				
4	FAZIOLI Umberto . . .	4,800	4,800	1-12-1919 (*a*)	
		—	150 (*b*)		
		5,600	5,600	1- 7-1920	
5	EGIDI Raniero.	4,800	4,800	1-12-1919 (*a*)	
		—	150 (*b*)		
		5,600	5,600	1- 4-1921	
6	BOTTAZZI Umberto . .	4,800	4,800	1-12-1919	
		—	150 (*b*)		
7	CIBELLI Enrico	4,000	4,000	1- 1-1921	
		—	950 (*b*)		

Decreto Ministeriale 17 novembre 1921.

Agli infrascritti funzionari appartenenti al ruolo della Somalia Italiana sono assegnati pel periodo dal 1° maggio al 30 novembre 1919 e con la decorrenza a fianco di ciascuno indicata, gli stipendi risultanti dalla colonna 5 del seguente prospetto:

Numero d'ordine 1	COGNOME E NOME E GRADO ATTUALE 2	Gradi e classi del precedente ordinamento dal 1° maggio al 30 novembre 1919 3	Decorrenze 4	Stipendi rispettivamente dovuti 5
1	CIBELLI Dionisio, Consigliere	Agente colon. 5ª classe .	1-5-1919	8,550
2	MARCONI Annibale, Consigliere	Agente colon. 5ª classe .	1-5-1919	8,550
3	DENTICI Pietro, Consigliere	Agente colon. 5ª classe .	1-5-1919	7,200
4	BOTTAZZI Umberto, Consigliere aggiunto	Agente colon. 7ª classe .	1-8-1919	4,950

(*a*) Agli effetti economici la decorrenza resta stabilita al 1° maggio 1919.
(*b*) Assegno ad personam.

3.

R. Istituto orientale di Napoli.

CONFERMA.

Decreto Ministeriale 10 novembre 1921.

Il prof. cav. uff. Giuseppe SCHIRÒ è confermato direttore degli studi del R. Istituto orientale di Napoli per l'anno scolastico 1921-22.

Decessi.

S. E. il conte Giacomo DE MARTINO, Senatore del Regno, Governatore della Cirenaica, morto a Bengasi, il 23 novembre 1921.

Pubblicazioni del Ministero delle Colonie

POSTE IN VENDITA

Ultime pubblicazioni.

Itinerari della Cirenaica. Note ed appunti della Missione BODRERO (febbraio-marzo 1919). Con 104 illustrazioni nel testo, 23 tavole e 2 carte. Roma, tip. del Senato, 1920, 8° obl. (23,5×43,5) p. 82 L. 15

Zaccagna D. *Itinerari geologici nella Tripolitania occidentale con Appendice paleontologica dei Prof.* P. PRINCIPI, G. CHECCHIA-RISPOLI, P. VINASSA DE REGNY e A. FUCINI. Roma, tip. ditta L. Cecchini, 1919, 8°, p. 126, tav. 10 . . . . . » 5

Per l'acquisto delle pubblicazioni sopra indicate rivolgersi alla Casa Libraria Editrice Italiana P. MAGLIONE e C. STRINI, via Due Macelli, 88, Roma.

Il presente fascicolo è stato distribuito il

ANNO IX. N. 12

Ministero delle Colonie

BOLLETTINO UFFICIALE

Dicembre 1921

ROMA
STABILIMENTO POLIGRAFICO PER L'AMMINISTRAZIONE DELLA GUERRA
VIA GINO CAPPONI, 43-45
1922

ANNO IX. Dicembre 1921 NUM. 12.

Ministero delle Colonie

BOLLETTINO UFFICIALE

SOMMARIO.

PARTE I.

Legislazione e Amministrazione

148. — *Relazione e R. decreto 9 ottobre 1921, n. 1539*, che autorizza una 10ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dallo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1921-922 . . . . . *Pag.* 767

149. — *R. decreto 9 ottobre 1921, n. 1614*, che modifica l'art. 4 del decreto Luogotenenziale 14 ottobre 1917, n. 1781, circa le indennità di carica da assegnare agli insegnanti di ruolo della R. scuola tecnica di Asmara. . . . . » 770

150. — *Decreto ministeriale 13 ottobre 1921, n. 3370*, che autorizza la emissione di nuove marche per tassa sugli affari, da usarsi in Tripolitania ed in Cirenaica . . . . . » 772

151. — *R. decreto-legge 16 ottobre 1921, n. 1558*, che modifica gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1782, col quale si autorizzano i RR. Istituti superiori di studi commerciali ad istituire corsi specializzati e di integrazione . . . . . » 773

152. — *R. decreto 16 ottobre 1921, n. 1583*, che modifica il n. 2 ed il 5° capoverso dell'art. 3 del decreto Luogotenenziale 15 giugno 1919, n. 1107, sulla composizione del Consiglio superiore del commercio . . . . . » 775

153. — *R. decreto-legge 16 ottobre 1921, n. 1604*, che proroga di un anno i termini di cui all'art. 42 della legge 24 marzo 1921, n. 312, per la compilazione del testo unico delle leggi sulla pesca e dei regolamenti relativi . . . . . » 777

154. — *Relazione e R. decreto 23 ottobre 1921, n. 1207*, che approva le norme per l'accertamento e la conservazione dei diritti fondiari nella Tripolitania e nella Cirenaica . . . . . » 778

155. — *R. decreto 23 ottobre 1921, n. 1555*, che modifica il comma 2° dell'art. 5 del decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1311, sulle indennità di soggiorno e di trasferimento . *Pag.* 842

156. — *R. decreto 3 novembre 1921, n. 1719*, che modifica quello 20 gennaio 1921, n. 313, concernente l'ordinamento del personale civile della Colonia Eritrea . . . . . » 844

157. — *R. decreto-legge 16 novembre 1921, n. 1593*, concernente l'imposta sul caffè, sui suoi surrogati e sugli organi di illuminazione elettrica . . . . . » 845

158. — *R. decreto legge 16 novembre 1921, n. 1705*, che reca provvedimenti in dipendenza dei terremoti . . . . . » 853

159. — *R. decreto-legge 16 novembre 1921, n. 1710*, che approva le eccedenze di impegni risultanti dal consuntivo del Ministero delle colonie per l'esercizio finanziario 1919-920 . . » 878

160. — *R. decreto-legge 23 novembre 1921, n. 1741*, che proroga i termini di alcuni articoli della legge 13 agosto 1921, n. 1080, concernente la riforma dell'Amministrazione dello Stato. » 879

161. — *Decreto ministeriale 26 novembre 1921*, relativo all'importazione temporanea nella Cirenaica dei tessuti di ogni specie, di fabbricazione italiana, per essere ridotti in vestimenta . . . . . » 880

COMUNICAZIONI:

Circolare del Ministero delle finanze, direzione generale del bollo e delle concessioni governative in data 15 novembre 1921, n. 16095, divisione III, concernente le tasse di bollo e le tasse sulle concessioni governative. Provvedimenti tributari portati dal R. decreto 16 ottobre 1921, n. 1522 . . . » 883

PARTE II.

Personale.

ONORIFICENZE . . . . . » 888

1. DISPOSIZIONI NEL PERSONALE DEL MINISTERO:

Destinazione . . . . . » ivi
Richiamo dall'aspettativa . . . . . » ivi
Collocamento in aspettativa . . . . . » 889
Proroga di aspettativa . . . . . » ivi
Cessazione . . . . . » ivi

2. DISPOSIZIONI NEL PERSONALE DELLE COLONIE:

Eritrea.

Collocamento a riposo . . . . . » 889
Errata-corrige . . . . . » ivi

Parte I

LEGISLAZIONE E AMMINISTRAZIONE.

148.

Relazione e R. decreto 9 ottobre 1921, n. 1539, che autorizza una 10ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1921-922.

(*Gazzetta Ufficiale* del 19 novembre 1921, n. 27).

Sire!

Per il recente movimento tellurico verificatosi nella Colonia eritrea, si sono rese necessarie nuove urgenti provvidenze in soccorso di quelle popolazioni.

Il Consiglio dei ministri, avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 34 della vigente legge di contabilità generale dello Stato, ha, pertanto, deliberato di autorizzare, mediante prelevamento della somma dal fondo di riserva per le spese impreviste, una nuova assegnazione di L. 1,000,000 allo stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie, da erogarsi come contributo, per lo scopo predetto, al bilancio della Colonia eritrea.

L'unito schema di decreto che il riferente si onora sottoporre all'augusta sanzione della Maestà Vostra, autorizza il provvedimento del quale si tratta.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA.

Visto l'art. 38 del testo unico della legge sull'Amministrazione e sulla contabilità generale dello Stato, approvato con R. decreto 17 febbraio 1884, n. 2016;

Visto che sul fondo di riserva per le spese impreviste inscritto in L. 10,000,000 nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1921-922, in conseguenza delle prelevazioni già autorizzate in L. 3,323,048.92 rimane disponibile la somma di L. 6,676,951.08;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste inscritto al capitolo n. 146 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1921-1922 è autorizzata una decima prelevazione nella somma di lire un milione (L. 1,000,000) da portarsi in aumento, al capitolo n. 51-*bis* « Contributo straordinario dello Stato a favore della Colonia eritrea per provvedere a lavori pubblici in conseguenza del terremoto, ecc. » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie per l'esercizio finanziario medesimo.

Art. 2.

La somma di lire 1,000,000 inscritta giusta il precedente articolo al capitolo n. 51-*bis* dello stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie è assegnato ai seguenti articoli dell'entrata e della spesa del bilancio della Colonia eritrea per l'esercizio finanziario 1921-922.

ENTRATA.

Art. 16-*bis*. — Contributo straordinario dello Stato per provvedere a lavori pubblici vari in conseguenza del terremoto, ecc.

SPESA.

Art. 44-*ter*. — Lavori pubblici vari in conseguenza del terremoto, ecc.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 9 ottobre 1921.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — DE NAVA.

Visto, *Il guardasigilli*: RODINÒ.

149.

R. decreto 9 ottobre 1921, n. 1614, che modifica l'art. 4 del decreto Luogotenenziale 14 ottobre 1917, n. 1781, circa le indennità di carica da assegnare agli insegnanti di ruolo della R. scuola tecnica di Asmara.

(*Gazzetta Ufficiale* del 3 dicembre 1921, n. 283).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale 14 ottobre 1917, n. 1781, col quale venne istituita la R. scuola tecnica di Asmara;

Considerata l'opportunità di demandare al governatore della Colonia la facoltà di stabilire la misura delle indennità di carica spettanti, in base all'articolo 4 del precitato decreto, anche agli insegnanti di ruolo della R. scuola tecnica di Asmara, in modo che esse possano essere proporzionate alle mutevoli condizioni di vita della Colonia; in relazione anche alla disposizione dell'art. 56, lett. *C*, del R. decreto 20 gennaio 1921, n. 313;

Sentito il governatore della colonia Eritrea;

Sentito il Consiglio coloniale;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per le colonie di concerto con quello per l'istruzione pubblica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

A parziale modifica dell'art. 4 del decreto Luogotenenziale 14 ottobre 1917, n. 1781, le indennità di carica spettanti agli insegnanti di ruolo delle scuole medie del Regno destinati a prestare servizio nella Regia scuola tecnica di Asmara, verranno determinate nei singoli casi con decreto governatoriale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addi 9 ottobre 1921.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — GIRARDINI — CORBINO.

Visto, *Il Guardasigilli:* RODINÒ.

150.

Decreto ministeriale 13 ottobre 1921, n, 3370, che autorizza l'emissione di nuove marche per tassa sugli affari, da usarsi in Tripolitania ed in Cirenaica.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER LE COLONIE

Visto il R. decreto 5 novembre 1911, n. 1247 convertito nella legge 25 febbraio 1912, n. 83;

Visti i RR. DD. decreti 22 giugno 1913, n. 948; 4 gennaio 1914, n. 24; 1° ottobre 1914, n. 1125; 20 gennaio 1921, n. 74; 23 gennaio 1921, n. 75 e 16 giugno 1921, n. 891;

Visti il D. M. 1° agosto 1913 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. D. 22 giugno 1913, n. 948, nonchè i decreti ministeriali 24 agosto 1913 e 21 febbraio 1914, n. 1593;

Decreta:

Art. 1.

Oltre le marche speciali per la tassa sugli affari in uso in Tripolitania ed in Cirenaica in base al D. M. 21 febbraio 1914, n. 1593 è autorizzata l'emissione di altre marche da lire quattro, da lire cinque e da lire dieci, da usarsi dalla data che sarà rispettivamente stabilita dai Governatori della Tripolitania e della Cirenaica.

Art. 2.

Le dette marche avranno le medesime caratteristiche di quelle di cui è stata autorizzata l'emissione col D. M. 21 febbraio 1914, numero 1593, e ne differiranno solamente nella indicazione del valore e nella colorazione che sarà la seguente:

giallo cupo per quelle da . . . . L. 4
bleu nero per quelle da . . . . » 5
lacca granata per quelle da . . . » 10

Art. 3.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, 13 ottobre 1921.

GIRARDINI.

151.

R. decreto-legge 16 ottobre 1921, n. 1558, che modifica gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1782, col quale si autorizzano i RR. Istituti superiori di studi commerciali ad istituire corsi specializzati e di integrazione.

(*Gazzetta Ufficiale* del 24 novembre 1921, n. 275).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 20 marzo 1913, n. 268;

Visto il R. decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1782;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di modificare gli articoli 1 e 2 del predetto R. decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1782;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'industria e il commercio, di concerto col ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli articoli 1 e 2 del R. decreto 2 settembre 1919, n. 1782 sono modificati come segue:

Art. 1. — I RR. Istituti superiori di scienze economiche e commerciali sono autorizzati ad istituire uno o più corsi di integrazione o di specializzazione con particolari finalità scientifiche o pratiche da impartirsi in un anno complementare di studi della Facoltà di scienze economiche e commerciali.

L'istituzione dei corsi di specializzazione e di integrazione avrà luogo con le norme stabilite nell'art. 13 della legge 20 marzo 1913, n. 268;

Gli insegnamenti costitutivi di ciascun corso saranno stabiliti nel decreto Reale di istituzione.

Con le norme dello stesso articolo 13 della legge 20 marzo 1913, n. 268, in ogni Istituto superiore, quando ne sia riconosciuta la convenienza, le cattedre di materie fondamentali, di cui all'art. 9 della

legge, comprendenti due insegnamenti di discipline distinte, potranno essere separate. Le cattedre così separate non potranno essere coperte contemporaneamente con professori di ruolo se non nei limiti dei posti di straordinario o di ordinario, che secondo le stesse norme dell'art. 13 della legge, gli Istituti abbiano istituito nei rispettivi organici a carico dei loro bilanci e senza aggravio dello Stato.

Art. 2. — Il diploma di laurea in scienze economiche e commerciali, rilasciato dagli Istituti, porterà una menzione speciale del corso di specializzazione o di integrazione, che lo studente ha seguito nell'anno complementare di studi, superando i relativi esami.

Art. 2.

Il Governo del Re è autorizzato a riunire e coordinare in unico testo le norme legislative in vigore sull'istruzione superiore economica e commerciale.

Art. 3.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 16 ottobre 1921.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — BELOTTI — DE NAVA.

Visto, *Il Guardasigilli:* RODINÒ.

152.

R. decreto 16 ottobre 1921, n. 1583, che modifica il n. 2 e il 5° capoverso dell'art. 3 del decreto Luogotenenziale 15 giugno 1919, n. 1107, sulla composizione del Consiglio superiore del Commercio.

(*Gazzetta Ufficiale* del 26 novembre 1921, n. 277).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 26 gennaio 1913, n. 81, che istituisce il Consiglio superiore del commercio;

Visto il decreto Luogotenenziale 15 giugno 1919, n. 1107, che apporta modificazioni nella costituzione e nel funzionamento del Consiglio predetto, e i decreti Reali 29 febbraio 1910 e 12 ottobre 1920;

Riconosciuta l'opportunità che uno dei quattro membri eletti dalle Camere di commercio italiane all'estero risulti designato dalle Camere del Sud-America;

Ritenuta la opportunità di chiamare a far parte del Consiglio superiore del Commercio oltre i capi dei servizi dell'industria e del commercio anche quello del credito e delle assicurazioni private;

Ritenuta altresì l'opportunità che fra i rappresentanti dei vari Ministeri in seno al Consiglio superiore del commercio figuri anche quello del Ministero del lavoro;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'industria ed il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Al n. 2 dell'art. 3 del decreto Luogotenenziale 15 giugno 1919, n. 1107, è sostituito il seguente: « quattro membri eletti dalle Camere di commercio italiane all'estero, uno dei quali dovrà essere eletto dalle Camere del Sud America.

Al 5° capoverso del predetto articolo è sostituito il seguente:

« Fanno pure parte del Consiglio i capi dei servizi del commercio, dell'industria e del credito e delle assicurazioni private, ed un rappresentante dei Ministeri di agricoltura, degli esteri, delle finanze, dei trasporti, delle colonie e del lavoro ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 16 ottobre 1921.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — BELOTTI.

Visto, *Il Guardasigilli:* RODINÒ.

153.

R. decreto-legge 16 ottobre 1921, n. 1604, che proroga di un anno i termini di cui all'art. 42 della legge 24 marzo 1921, n. 312, per la compilazione del testo unico delle leggi sulla pesca e dei regolamenti relativi.

(*Gazzetta Ufficiale* del 3 dicembre 1921, n. 283).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 42 della legge 24 marzo 1921, n. 312 sulla pesca e sui pescatori;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura; di concerto col presidente del Consiglio dei ministri, ministro per l'interno, e con quelli per l'industria e commercio, per le Colonie, per i lavori pubblici, per il lavoro, per le finanze, per il tesoro e per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine di mesi sei fissato nell'art. 42 della legge 24 marzo 1921, n. 312, per coordinare e riunire in testo unico le disposizioni della legge stessa con le altre disposizioni ivi indicate e per emanare i regolamenti occorrenti, per l'applicazione del testo unico, è prorogato di un anno.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 16 ottobre 1921.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — MAURI — GIRARDINI — MICHELI — DE NAVA — BELOTTI — BENEDUCE — BERGAMASCO — SOLERI.

Visto, *Il Guardasigilli:* RODINÒ.

154.

Relazione e R. decreto 23 ottobre 1921, n. 1207, che approva le norme per l'accertamento e la conservazione dei diritti fondiari nella Tripolitania e nella Cirenaica.

(*Gazzetta Ufficiale* del 21 novembre 1921, n. 272).

SIRE !

Fra i primi atti legislativi che il Governo di V. M., avvalendosi delle facoltà conferitegli, emanò per la Libia, con l'intento di dare alle regioni conquistate un normale assetto giuridico, sono da noverarsi quelli relativi all'ordinamento fondiario.

Il R. decreto 26 gennaio 1913, n. 48, relativo all'accertamento dei diritti fondiari nella Tripolitania e nella Cirenaica - che è il primo provvedimento in materia - fissava a larghi tratti i criteri fondamentali da seguire nella ricostituzione dei titoli di proprietà che la guerra aveva distrutto o disperso, a tale scopo si disponevano nei principali centri della Colonia operazioni di ampia indagine che dovevano portare alla istituzione dei libri fondiari ed al rilascio di nuovi titoli, sia in cambio di quelli che le precedenti dominazioni avevano introdotto o riconosciuto, sia a rappresentare i diritti accertati mediante inchiesta sul possesso, ancorchè non appoggiato da titolo.

Organi di tali operazioni dovevano essere gli uffici fondiari, ai quali veniva affidato anche il compito di registrare tutte le mutazioni dei diritti immobiliari, che la iscrizione nei registri, ed essa soltanto, rendeva efficaci non solo rispetto ai terzi, ma anche fra le parti.

Così, l'accertamento dei diritti immobiliari e la conservazione dei diritti stessi, venivano a costituire la duplice attività degli uffici fondiari.

Al primo e sommario provvedimento legislativo, insufficiente a regolare tutta la materia, seguivano, a breve distanza, il R. decreto 29 giugno 1913, n. 838, col quale il Ministro delle colonie fu autorizzato ad emanare le norme per l'attuazione del suaccennato R. decreto 26 gennaio 1913, n. 40, e a stabilire le penalità a carico dei contravventori, ed il decreto ministeriale 20 luglio 1913, col quale venivano

emanate le norme stesse, stabiliti i diritti da riscuotersi per le operazioni fondiarie ed i modelli dei registri, libri e titoli fondiari.

Sono noti i criteri accolti nell'ordinamento fondiario libico, il quale assunse a base un sistema nuovo alla legislazione metropolitana ed ispirato in parte al libro fondiario germanico e più al Torrens Aet, cercando tuttavia di inquadrare, nelle rigorose forme che il sistema stesso impone, così la materia viva del patrio diritto come la multiforme attività giuridica che da secoli si svolge fra le popolazioni indigene, o attingendo alle fonti del puro diritto islamitico o sottostando alla già imperante legislazione ottomana o sorgendo anche spontanea dalla consuetudine che fonde istituti diversi o ne crea di nuovi.

Il principio costantemente e solennemente affermato in occasione della conquista della Libia, e cioè di rispettare il patrimonio materiale e morale degli indigeni, trovò, in perfetta consonanza con l'ordinamento giudiziario emanato nello stesso anno, piena applicazione nelle disposizioni emanate in materia fondiaria.

Con esse invero non si intese nè abolire nè sopraffare il diritto locale, sostituendo *ex abrupto* e del tutto il codice civile alla Sciaria ed *ai canùn* imperiali che formano, l'una la base primigenia gli altri la successiva, non ispregevole evoluzione del diritto fondiario libico; ma, al contrario, si volle lasciar libero il campo e alle istituzioni della metropoli e a quelle indigene di misurarsi fra loro e di saggiare la propria forza di espansione e di resistenza.

Ed è stato infatti ottimo consiglio di rimandare ad altro tempo, se l'opportunità se ne addimostri, la formazione di un vero e proprio Codice della proprietà che dia un unico statuto immobiliare alle colonie libiche senza distinzione di razza: dato che i tentativi, fatti in altri paesi musulmani da nazioni europee, hanno condotto o all'insuccesso o ad una più insistente differenziazione dei due statuti, dell'occupante e degli indigeni.

Il tempo soltanto, ed una lenta azione legislativa e di governo potranno condurre a quella fusione del diritto civile che si desidera per i paesi dell'Islam ove la civiltà europea si va affermando.

L'ordinamento fondiario che risulta dai provvedimenti legislativi sopra ricordati, in quanto è norma costitutiva ed organizzatrice di rapporti giuridici attiene alla forma ed alla tutela più che alla sostanza del diritto, e mira sopratutto a dare la prova certa e inoppugnabile dei diritti, quali si siano, affinchè sulla certezza dei possessi e delle transazioni immobiliari possa basarsi l'opera di miglio-

ramento economico e di civiltà a cui mira la nostra presenza nelle terre libiche.

Esso ordinamento, alla cui attuazione è rivolta tutta l'attività degli uffici istituiti nelle due regioni, ha incontrato il pieno e incontrastato favore dei cittadini locali.

Nè al beneficio provato pel ricoscimento più assoluto dei loro diritti essi han ritenuto contrastasse il rigido sistema introdotto coi libri fondiari, chè anzi pare possa ora affermarsi, con tutta sicurezza, che la eliminazione delle liti giudiziarie fra gente per natura litigiosa, costituisca già di per sè uno dei maggiori benefici che si potesse loro apportare.

Tale eliminazione è conseguenza diretta del sistema adottato; il quale, mirando a fissare lo stato giuridico dell'immobile in un dato momento, per seguirne poi le successive mutazioni, vuole che la sua rappresentazione giuridica, concretata nella iscrizione, sia purgata sì da impedire che alcun diritto afferente all'immobile rimanga occulto o controverso.

Affluiranno pertanto le pretese e le contestazioni nel periodo preparatorio e precedente l'iscrizione: saranno irremediabilmente recise fin dalle radici dopo che l'iscrizione sia avvenuta. Termini sono posti al rimedio eccezionale della impugnativa davanti alla autorità giudiziaria contro l'iscrizione, ad attenuare quasi il rigore del principio, che tuttavia risorge decorsi quei termini.

Tali, per sommi capi, i precedenti, gli scopi, i principî giuridici dell'ordinamento fondiario pubblicato nel 1913, del quale i cinque anni decorsi hanno messo in luce il valore e l'importanza. Ma, come avviene di tutti gli istituti intimamente connessi con la vita di un paese, e come si avvera particolarmente in colonia ove la legislazione rappresenta più che altrove un continuo esperimento ed è soggetta alla necessità di modificazioni che segnano quasi le tappe di un lento divenire verso il perfezionamento desiderato, così anche l'ordinamento giuridico della proprietà fondiaria ha risentito, da una parte la opportunità di alcune riforme, dall'altra la necessità di integrazioni.

Alle une ed alle altre intende l'atto legislativo che ho l'onore di sottoporre alla approvazione di Vostra Maestà.

***

E' parso anzitutto opportuno ridurre in unico testo la intera materia contenuta nel R. decreto 26 gennaio 1913, n. 48 e nel decreto ministeriale 20 luglio 1913; e infatti tale duplicità, se giustificata

dalla urgenza con cui fu emanato il primo di quei decreti; che pertanto risulta del tutto schematico e dovette trovar poi, più che un regolamento, una integrazione nel decreto ministeriale, oggidì appare meno favorevole alla chiarezza che si desidera in argomento sì importante.

La compilazione di un testo unico ha importato modificazioni di forma ed ha offerto anche occasione a dare un migliore ordine alla materia, con l'intento di porre in rilievo il valore giuridico dell'ordinamento rispetto alle parti che ne costituiscono più che altro la materialità.

Senonchè tale intento ha indotto anche a far luogo a disposizioni che, nel primo ordinamento, non trovano le corrispondenti, o che vi sono soltanto adombrate, o che appena possono desumersi in quanto legate al sistema fondiario prescelto.

Ma di ciò, sebbene in modo sommario, è uopo dire partitamente.

***

Il capo 1° (Dei beni immobili), raccogliendo in categorie le principali forme in cui il diritto sugli immobili si manifesta in Libia e dandone anche la definizione, offre, se non un quadro completo, una notevole traccia per quella qualificazione giuridica dei beni, che è il presupposto della istituzione dei libri fondiari.

Una questione fra le più ardue è quella che si presenta nel definire il rapporto giuridico che ha per oggetto il possesso della terra, nei paesi d'Islam. Per l'Africa settentrionale il dibattito si è aperto fra studiosi e legisti sin dalla conquista francese dell'Algeria, nè può dirsi risolto. Disputavasi su ciò: se le terre dell'Algeria fossero proprietà dello stato in quanto che fatte *auqaf* al momento della conquista musulmana e lasciate solo in godimento a privati; o se invece fossero suscettive di libera proprietà (*mulk*).

Non diversamente la questione si presenta nella Tripolitania e nella Cirenaica; quivi il dominio ottomano ha lasciato sussistere tutti i dubbi a tale riguardo. Da atti e provvedimenti di quella amministrazione appare tuttavia che le popolazioni non sempre vollero accettare la qualificazione di terre demaniali (*erazi emiriè*) godute da privati mediante titolo di concessione e pagamento di canone (*tapü*), in applicazione dei principi codificati nel Codice delle terre del 1858. Vi furono anzi in Tripoli pubbliche manifestazioni contrarie alla apertura degli uffici catastali che avrebbero dovuto applicare quei principi.

D'altra parte un firmano sultanile del mese di Ellul Rabi rue 1266, disponendo alcune norme sulla devoluzione dei beni vacanti per mancanza di successibili, e risolvendo la questione del rito da applicarsi in materia ereditaria nella Tripolitania, ammetteva senza altro che le terre di quella regione fossero di proprietà libera (*mulk*), in quanto che l'ordinamento delle terre, esistente in altre provincie dell'impero, non aveva quivi avuto una applicazione.

Non è sembrato opportuno risolvere tale questione in sede legislativa.

Essendosi riconosciuto agli indigeni anche in materia di proprietà i diritti acquisiti, sia per affermazione solennemente fatta al momento della conquista, sia per la esplicita norma contenuta nell'art. 5 R. decreto 26 gennaio 1913, n. 48 (ora riprodotta all'articolo 27 delle unite norme), non restava che lasciare agli organi, cui spetta di accertare i diritti fondiari, il compito di fissarne volta per volta con le altre caratteristiche anche la qualificazione giuridica nei confronti così del privato come dello Stato.

Peraltro si è ritenuto, in questa revisione della legge, porre accanto all'articolo surricordato una disposizione (art. 28) che, prevedendo il caso di contraddittorietà di titoli indichi all'interprete la via da seguire, facendo cioè appello alla norma, anche consuetudinaria, prevalente nel luogo.

Si vuole per tal modo mettere in guardia da interpretazioni che, appoggiandosi ai principi o della pura teoria islamitica o del diritto positivo ottomano, lascino in seconda linea la consuetudine, che, specie nei paesi di scarsa o imperfetta legislazione, è la fonte più genuina ed importante del diritto. Solo in tal maniera la constatazione del rapporto giuridico, che gli uffici fondiari sono chiamati a fare, potrà rimanere in istretto accordo con la base economica del diritto stesso: cogliendo cioè tutti gli elementi vivi onde esso trae sostanza.

La classificazione dei beni non si estende anche ai diritti frazionari, e a quelli di garanzia; poichè non si è voluto, come è già stato detto, codificare il diritto fondiario; tutte le figure di diritti immobiliari esistenti nella colonia possono trovare riconoscimento ed essere sottoposte ad iscrizione nei registri fondiari. Ma si sono invece definite le principali forme di beni *auqaf*, in quanto, per il loro carattere del tutto speciale, richiedono modalità particolari nella iscrizione.

Dei beni demaniali, così pubblici come patrimoniali, si è fatta la enumerazione; e si è distinto il demanio della colonia (la quale

deve ormai considerarsi come soggetto di diritto fondiario) dal demanio dei Municipi, sorpassandosi, a tal riguardo, la questione dibattutasi sulla esistenza di demani municipali, e considerando che, se pel diritto preesistente in Libia unico era il demanio e cioè quello dell'Ente statale, nel nuovo diritto coloniale è invece opportuno attribuire ai Municipi, con l'autonomia amministrativa a cui sono ammessi dal R. decreto 15 gennaio 1914, n. 35, degli speciali propri demani.

Dei beni posseduti da collettività gentilizie o territoriali (tribù e loro frazioni e villaggi) si è fatta indicazione sovra tutto per le modalità dell'iscrizione: ma certo è che come su tale categoria di terre dovrà esperimentarsi, in modo forse prevalente, l'opera degli uffici fondiari, così nuovi ed appropriati ordinamenti dovranno in avvenire modificare il diritto consuetudinario ancora improntato a forme di organizzazione sociale del tutto primordiali.

***

Nel capo 2° si contengono le norme fondamentali relative alla istituzione e costituzione degli uffici fondiari e sono specificate le funzioni del personale addettovi.

Qui un'utile innovazione è stata introdotta ammettendo la creazione di sezioni dipendenti dagli uffici principali: il che permetterà di portare le operazioni di accertamento in località anche lontane dalla sede di quegli uffici, che avendo circoscrizioni vastissime, non potrebbero, senza gran difficoltà, sottoporsi ad accertamenti di zone fra loro troppo distanti. E sia in considerazione della creazione di sezioni, sia ancora per il continuo aumento delle operazioni fondiarie, si è prevista la nomina di sostituti al capo dell'ufficio. Le funzioni dei segretari sono state meglio determinate che non nel primo ordinamento, e si sono in particolare fissate quelle del segretario aziano.

***

La materia degli accertamenti è trattata tutta nel capo 3°; dalle domande alle prove, alle istruttorie, alle opposizioni ed alle decisioni. Si sono determinati i casi in cui può procedersi d'ufficio all'accertamento; mentre poi, per gli accertamenti a domanda degli interessati, si sono distinte le operazioni di accertamento per zone

da quelle per singoli immobili o gruppi d'immobili situati fuori delle zone stesse; colmandosi per tal modo una lacuna lamentata specialmente nei riguardi dell'interesse della pubblica amministrazione.

All'istruttoria si sono date le principali garanzie proprie dei giudizi, particolarmente in casi di opposizione ai risultati dell'accertamento. La pubblicazione dell'avviso o specchietto contenente i risultati stessi, e la facoltà di opposizione ad essi, è stata disposta non solo per gli accertamenti provvisori, ma anche pei definitivi. Invero il carattere di piena prova attribuito a certe categorie di documenti (art. 30) non esclude che ad essi possano esserne opposti altri di egual valore, e che si passi perciò — nelle ipotesi previste dall'art. 31 — dall'accertamento definitivo a quello provvisorio.

Alla pubblicità della procedura di accertamento è stata conferita la massima estensione: ma convien sempre osservare che essa si attua sopratutto dopo la pubblicazione degli avvisi contenenti i dati dell'istruttoria, che può dirsi preliminare e che si riaprirà ove insorgano opposizioni. Non diversamente l'ordinamento giudiziario coloniale ammette il procedimento monitorio con la nota distinzione delle due fasi cui esso può dar luogo.

***

La materia delle impugnative agli accertamenti (capo 4°) ha dato occasione ad un'ampia revisione ed a modificazioni notevoli. In relazione agli articoli 30, 136 e 137 delle norme complementari dell'ordinamento giudiziario approvato con decreto Luogotenenziale 15 aprile 1917, n. 938, nei quali è regolato il conflitto di competenza, fra l'autorità giudiziaria ordinaria e gli uffici fondiari, ed è quindi riconosciuto il carattere giurisdizionale di questi ultimi, è parso necessario chiarire con apposite disposizioni come si svolge la impugnativa contro le decisioni, in modo da dar norma sicura in tale materia e determinare quindi il valore delle decisioni, delle iscrizioni e dei titoli fondiari.

Col primo ordinamento sulle decisioni dell'ufficio fondiario si poteva aprire il dibattito giudiziario seguendo tutti i gradi della giurisdizione ordinaria. E poichè l'ufficio fondiario, per venire alla sua decisione, doveva già eseguire un'istruttoria, renderne pubblici i risultati, esaminarne le opposizioni con l'assistenza di una Commissione consultiva, si aveva che una controversia fondiaria sotto-

posta all'esame della giurisdizione speciale, poteva riprodursi davanti all'autorità giudiziaria come se il primo esame non esistesse. Nè la limitazione dei casi di impugnativa, nella ipotesi di accertamento definitivo, eliminava del tutto l'inconveniente, dato che nell'ipotesi di « errore sostanziale di fatto », secondo la terminologia di quel primo ordinamento, si potevano far entrare presso che tutte le cause di gravame contro una decisione.

Il presente ordinamento, invece, considera come un vero e proprio giudizio quello che si svolge davanti all'ufficio fondiario. Ed, invero, che controversia siavi stata o meno non importa, dato che l'accertafento è avvenuto, per la stessa pubblicità da cui è circondato, in confronto a chiunque: onde una presunzione assoluta di pubblico consenso o adesione ai suoi risultati da parte di chi non li abbia tempestivamente contestati.

Non potendo perciò ammettersi l'apertura di una nuova fase giudiziaria completa in tutti i suoi gradi, si è per converso istituito l'organo d'appello nello stesso tribunale regionale, costituito dal giudice e da quattro funzionari e notabili cittadini italiani o libici con voto deliberativo, e si è demandata alla Corte d'appello la cognizione dei ricorsi ordinariamente devoluti alla Cassazione.

Il concetto ispiratore è stato quello di conservare, il più possibile, carattere locale ai giudizi in materia fondiaria, nella quale affluiscono elementi e dominano concezioni peculiari alle colonie, e talvolta persino alle diverse regioni entro la medesima colonia, si da render difficile che esse sien colte con esattezza da organi giurisdicanti in località lontane ed estranee alle colonie stesse.

Senza entrare in un minuto esame delle singole disposizioni, è facile constatare l'opportunità di quella che stabilisce che il ricorso d'impugnativa debba esser presentato all'ufficio fondiario che avrà cura di trasmetterlo all'autorità giudiziaria: dando modo così al capo dell'ufficio di presentar subito le sue osservazioni, e, fra l'altro, di riconoscere anche, prima che la lite s'instauri, la legittimità del ricorso e la fondatezza dell'impugnativa: e di quell'altra disposizione che fissa un termine anche all'impugnativa contro la decisione negativa in quanto che una pretesa già discussa non può rimanere in eterno insoluta, sul che l'antico ordinamento non provvedeva.

La norma inoltre che ammette il ricorso contro le sentenze dei tribunali che contrastano a principî emessi dalla Corte d'appello di Tripoli è ispirata al concetto che i cambiamenti di giurisprudenza

devono essere giustificati da gravi ragioni da vagliarsi dal consesso giudiziario supremo della colonia.

***

Dagli accertamenti dei diritti si passa alla iscrizione dei diritti accertati. Il capo 5° contiene le norme relative alle iscrizioni fondamentali (che leggi di altri paesi chiamano intavolazione o immatricolazione degli immobili), e regola l'impianto dei registri fondiari.

Esteso l'accertamento con effetti giuridici anche alle altre categorie di immobili - demaniali, *auqaf*, collettivi - tutti i registri fondiari hanno il valore del libro fondiario che in origine fu limitato ai beni di proprietà privata o libera (*mulk*).

Si è lasciata peraltro la denominazione specifica di « libro fondiario » ai registri destinati alla proprietà privata o libera, la quale rimane sempre il tipo di proprietà in cui il sistema dei libri fondiarî ha la sua massima applicazione. Con questa considerazione permangono nel nuovo ordinamento le stesse norme di iscrizione già contenute in quello precedente. Si è tuttavia disposto che i beni appartenenti al patrimonio della colonia possano essere iscritti anche nei registri della proprietà libera o libri fondiarî, quando l'Amministrazione ne faccia richiesta: utile innovazione che dà modo allo Stato di avere anch'esso il titolo di proprietà per tali beni, come qualsiasi privato proprietario.

***

Il capo 6° si collega direttamente al precedente, regolando la materia dei titoli di proprietà libera e dei certificati per le altre categorie di beni. Pochissime qui le innovazioni, dato che le prime norme emanate in materia si sono appalesate del tutto sufficienti.

***

Il capo 7° tratta delle iscrizioni successive all'accertamento: la conservazione della proprietà; materia d'importanza non minore di quella relativa all'accertamento, in quanto che essa rappresenta la parte viva e continuativa del regime immobiliare.

Ripudiato il sistema della trascrizione, proprio del diritto della metropoli, e adottato invece quello della iscrizione, tutti gli atti

riflettenti i diritti immobiliari vengono iscritti nel foglio fondamentale o d'impianto relativo a ciascun immobile. Sono qui comprese le principali disposizioni che costituiscono la specialità di un sistema per la cui introduzione, se si sono accese dispute negli Stati sui quali pesa la tradizione di secoli, ogni critica o dissenso apparirebbero vani per le colonie nelle quali i precedenti legislativi indigeni sono incerti o di scarso valore.

***

Gli effetti giuridici delle iscrizioni - capo 8° - discendono dalla natura stessa dei registri fondiari istituiti in Libia. L'art. 95 pone il principio che ne è il fondamento. Le iscrizioni costituiscono la prova legale dei diritti iscritti; ma s'intende che tale efficacia giuridica (che non ha riscontro nel diritto metropolitano), per quanto concerne la delimitazione e la misura superficiaria dell'immobile, si ha solo quando siasi proceduto alle relative operazioni tecniche di cui si dirà in seguito.

Particolare importanza assume per un ordinamento fondiario la materia della prescrizione dei diritti immobiliari in corrispondenza alla usucapione. E' noto come il sistema del libro fondiario escluda, a tutto rigore, la possibilità che i diritti iscritti vengano eliminati per il decorso del tempo unito ad uno stato di fatto - il possesso - che sia in contrasto con l'iscrizione. Questo principio, sancito nelle leggi germaniche, accolto dal sistema australiano e quindi anche dalla legge tunisina sulla proprietà, fu respinto invece da altri ordinamenti, fra cui quello marocchino recentissimo.

Il primo ordinamento fondiario libico taceva del tutto su tale argomento: onde l'incertezza più assoluta se, nel silenzio del legislatore, dovesse ritenersi applicabile quel generale principio insito alla istituzione del libro fondiario, o se invece ammettersi l'applicabilità della comune norma contenuta nel codice civile patrio introdotto in colonia. E, accedendo a questa seconda soluzione, si presentava l'altra grave questione, se, dovendosi tener conto anche delle consuetudini locali, il termine per la prescrizione dovesse essere quello della legge italiana o quello invece della norma islamitica; e, nella seconda ipotesi, presentavasi altra incertezza nella diversità del termine stesso a seconda dei diversi riti, il malechita e l'haxafita che si contendono la prevalenza in Libia. Questioni gravi permanenti sino a che non venga stabilito, con la codificazione del diritto sostanziale, quale sia lo statuto reale vigente in Tripolitania ed in Cirenaica.

E' parso tuttavia necessario, perchè il libro fondiario libico abbia quel valore che tutto l'ordinamento gli conferisce, risolvere la questione nei riguardi del libro stesso, e regolare quindi la materia della usucapione per gli immobili iscritti.

Il sistema prescelto (articoli 97 e 98), ammette la prescrizione acquisitiva dei diritti immobiliari iscritti, ma non agli effetti di modificare i confini degli immobili delimitati geometricamente e stabilisce, per i beni di proprietà libera il termine di anni 15 dall'ultima iscrizione.

***

Delle operazioni tecniche si occupa il capo 9°. Con l'ordinamento del 1913 si prevedevano le operazioni preparatorie per la formazione del catasto geometrico, ma non si osava disporle senz'altro pel motivo certo prevalente, delle difficoltà e della forte spesa che si sarebbero incontrate.

Si ammetteva quindi soltanto l'utilizzazione dei rilievi già esistenti, e, qualora gli interessati lo chiedessero ed eccezionalmente, la confinazione ed il rilievo geometrico di fondi.

Si intese allora attribuire ai libri fondiari, in via di massima, un valore veramente descrittivo, enunciandosi nell'art. 75, un principio che, invero, attenta gravemente al valore delle iscrizioni ed alla serietà della istituzione.

La descrizione verbale di un immobile, senza un corrispondente piano geometrico che lo rappresenti e senza i segni tangibili della sua delimitazione sul suolo stesso, sarà assai spesso vana, e cioè sopratutto quando manchino opere stabili a cui la descrizione possa riferirsi.

Le norme si avvicinano, quanto più era possibile, a quello che dovrà essere l'assetto definitivo della proprietà fondiaria in Libia, si da raggiungere quella fusione fra l'elemento giuridico e quello tecnico, che dia la convinzione assoluta di un diritto certo ed incontrovertibile, con un oggetto in oggetto in ogni sua parte determinato.

Questo si ottiene con le operazioni, rese obbligatorie pei fondi rustici (articoli 105 e 106).

Che se altrettanto non è stato possibile disporre per gli immobili urbani - ai quali peraltro provvedono norme che, come quelle degli articoli 103 e 104, dimostrano già l'intenzione di venire in

ultimo ad egual risultato - si deve considerare che la difficoltà della identificazione e della esatta determinazione di consistenza si appalesa sopratutto per i fondi rustici, ed in ispecie pei terreni non cintati.

Per questi la iscrizione non basata su rilievo geometrico avrebbe inesattamente il nome di accertamento, dato che invece aprirebbe l'adito a tutte le incertezze ed a successive contestazioni.

***

Il capo 10° raccoglie disposizioni generali relative alla tenuta dei registri, al diritto di visione ai registri sussidiari, e disposizioni penali pei contravventori alle diverse norme imperative dell'ordinamento. L'art. 118 raffigura, nella distruzione o rimozione dei termini di confine, un reato speciale accanto a quello previsto dall'art. 422 del Codice penale.

Fra le disposizioni transitorie - capo 11° - trovano posto alcune norme relative alla iscrizione con effetti giuridici dei beni demaniali, *auqaf* e collettivi, che col precedente ordinamento venivano iscritti anche in base a sole informazioni e d'ufficio, e norme pel regolamento delle impugnative in corso.

Speciale menzione merita la disposizione che tende a riconoscere come di proprietà libera i terreni che, situati alla periferia dei centri urbani, vennero, sotto il dominio ottomano, considerati come *miri* in concessione in base al codice delle terre del 1858. Ora, invece, tali terreni fan parte già delle zone urbane o son compresi anche nei piani regolatori: sì che il farli permanere in quella condizione giuridica di soggezione, che limita grandemente le facoltà dei possessori senza apportare un utile sensibile allo Stato, è sembrato del tutto dannoso.

Una modifica infine s'imponeva alle tariffe dei diritti dovuti per operazioni di accertamento e conservazione dei diritti fondiari non bastando più per le mutate condizioni quelle vigenti a compensare l'Amministrazione delle spese occorrenti ed in tal senso si è provveduto portando un lieve aumento alle tariffe stabilite dall'ordinamento fondiario vigente.

Sire,

L'ordinamento fondiario, quale ora si presenta, nel complesso delle norme annesse al presente schema di decreto, e di cui sono state sommariamente esaminate le linee fondamentali, costituisce

un nuovo sforzo rivolto a dare alla proprietà fondiaria in Libia quella base giuridica la quale, assicurando ai privati, indigeni e coloni, il riconoscimento dei propri diritti, rappresenta senza dubbio il più vivo fattore di tranquillità politica e di coesione sociale fra i vari elementi etnici della colonia: ed offre il più valido fondamento sul quale soltanto può cimentarsi l'azione colonizzatrice dello Stato od avviarsi l'opera feconda di miglioramento economico delle popolazioni.

Ed è in questa ferma fiducia che prego la Maestà Vostra di voler apporre la sua augusta firma all'unito progetto di decreto.

Il Ministro
ROSSI

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 5 novembre 1911, n. 1247, convertito nella legge 25 febbraio 1912, n. 83;

Visti i Nostri decreti 26 gennaio 1913, n. 48 e 29 giugno 1913, n. 838 relativi all'accertamento dei diritti fondiari nella Tripolitania e nella Cirenaica;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le colonie;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono approvate le unite norme per l'accertamento e la conservazione dei diritti fondiari nella Tripolitania e nella Cirenaica e la tabella annessa, viste d'ordine Nostro, dal ministro proponente.

Art. 2.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie al presente decreto.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore in ciascuna Colonia nel trentesimo giorno dopo quello della pubblicazione del testo italiano nel *Bollettino ufficiale* della Colonia stessa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 luglio 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — ROSSI.

Visto, *Il Guardasigilli*: RODINÒ.

Norme per l'accertamento e la conservazione dei diritti fondiari nella Tripolitania e nella Cirenaica

CAPO I.

Dei beni immobili

Art. 1.

I beni immobili della Tripolitania e della Cirenaica sono demaniali collettivi di tribù o villaggi, di proprietà privata o libera (*mulk*) e *auqaf*.

Art. 2.

I beni demaniali sono della colonia o dei municipi, e si distinguono in beni di demanio pubblico ed in beni patrimoniali.

Art. 3.

Fanno parte del demanio pubblico della colonia: il lido del mare e gli altri beni indicati all'art. 145 del Codice per la marina mercantile della Tripolitania e della Cirenaica, i corsi di acqua ed i rispettivi alvei (*uadi*), le sorgenti naturali, le vie carovaniere o destinate al transito della pastorizia trasmigrante, le strade e le piazze destinate all'uso pubblico, i mercati, i fari, i semafori e le stazioni radiotelegrafiche, le opere militari destinate alla difesa permanente (i campi di aviazione ed i parchi areostatici militari, le fortificazioni, le polveriere, ecc.), le zone dichiarate monumentali.

Le vie, le piazze, le fontane, i giardini pubblici e i mercati, che si trovano nell'interno dei distretti urbani, fanno parte del demanio pubblico dei Municipi.

Fanno anche parte del demanio pubblico della colonia o di quello dei Municipi, nel caso del comma precedente, i cimiteri cristiani, le chiese, ed in genere i luoghi destinati all'esercizio dei culti non musulmani, ferma sempre la loro destinazione sacra e purchè una diversa natura giuridica del diritto immobiliare non risulti da titoli o dalle particolari modalità del possesso.

Art. 4.

Sono beni patrimoniali della colonia: gli arenili, lo sebche e i loro relitti i terreni improduttivi, incolti o abbandonati (*mauat*), le saline, cave e miniere, i boschi e le foreste, le strade ferrate, i beni caduti in confisca, quelli già del demanio di cui sia cessato l'uso pubblico, nonchè i beni provenienti allo Stato per successione tutti quelli già appartenenti al fisco (*bayt al mal*).

Sono beni patrimoniali dei Municipi quelli che essi possiedono a titolo di proprietà.

Art. 5.

Fanno anche parte del patrimonio della colonia, pur rimanendo sotto il regime di concessione perpetua, i terreni già appartenenti al demanio dello Stato ottomano e posseduti da privati mediante *tapu* (*erazi emiriè* o *miri*).

Art. 6.

Sono collettivi i beni in uso e godimento di gruppi gentilizi o territoriali (tribù e loro frazioni, villaggi) in conformità delle consuetudini dei gruppi stessi, in quanto non deroghino alle leggi ed ai principi d'ordine pubblico della colonia.

Art. 7.

Sono di proprietà privata o libera (*mulk*) i beni di cui i privati o gli enti morali riconosciuti hanno in proprio il godimento e la libera disposizione, nei limiti consentiti dalle leggi vigenti e dalle consuetudini locali.

Art. 8.

I beni *auqaf* sono pubblici o privati.

Sono pubblici gli *auqaf* dei quali l'uso o le rendite sieno destinati ad un fine immediato di religione o di beneficenza.

Sono pubblici anche quelli *auqaf* l'utile dominio dei quali appartenga a privati a titolo di concessione perpetua mediante il corrispettivo di un canone a favore dell'Ente designato.

Sono pure *auqaf* pubblici le moschee, i marabutti, le zauie, i ci-

miteri musulmani, salvo che una diversa natura giuridica risulti dal titolo costitutivo o dalle particolari modalità del possesso.

Art. 9.

Sono privati (di famiglia o di posterità) gli *auqaf* le cui rendite sono destinate a un fine di religione o di beneficenza con diritto di godimento intermedio a favore di determinate persone, secondo la volontà del costituente.

Art. 10.

I beni immobili, relativamente alla loro destinazione, si distinguono in urbani e rustici.

Sono considerati beni urbani tutti gli immobili esistenti nel perimetro dei piani regolatori, o, in mancanza di essi, entro la cinta della città, coi relativi sobborghi e borgate, e dei paesi o villaggi, nonchè le costruzioni isolate di qualsiasi natura ed a qualunque uso destinate, che non siano da classificarsi come accessori o pertinenze di fondi rustici.

Tutti gli altri immobili sono considerati come beni rustici.

Capo II.

Degli uffici fondiari.

Art. 11.

Nei centri principali della Tripolitania e della Cirenaica sono istituiti con decreto del governatore uffici fondiari che provvedono agli accertamenti ed alla conservazione della proprietà fondiaria.

Nelle minori località, sedi ed uffici di governo, possono essere costituite, con le stesse forme, sezioni dipendenti dagli uffici fondiari principali.

Il decreto che istituisce un ufficio fondiario od una sezione ne determina la circoscrizione che può essere ampliata o modificata con successivi decreti governatoriali.

Art. 12.

Ogni decreto che istituisce un ufficio fondiario od una sezione, o ne estende o modifica la circoscrizione, è pubblicato nel *Bollettino Ufficiale* della colonia e affisso nell'albo degli uffici locali di Gover-

no, dei Municipi e tribunali della Sciaria esistenti nella circoscrizione dell'ufficio stesso, nonchè nell'albo del tribunale regionale entro la cui giurisdizione trovasi l'ufficio medesimo.

La pubblicazione per affissione deve essere fatta in lingua italiana e in lingua araba.

Il decreto resta affisso per dieci giorni consecutivi.

Art. 13.

Il capo dell'ufficio fondiario è nominato con decreto del ministro delle colonie fra i magistrati od i funzionari del Regno o delle colonie forniti di laurea in giurisprudenza. Egli ha la direzione e la responsabilità dell'ufficio.

Il capo dell'ufficio può essere coadiuvato da sostituti che abbiano gli stessi requisiti. Essi provvedono agli accertamenti ed agli atti di conservazione della proprietà che sono loro affidati ed emettono le relative decisioni, la cui iscrizione nei registri e libri fondiari viene ordinata dal capo dell'ufficio.

Nel caso di assenza, mancanza od impedimento del capo dell'ufficio, ne esercita le funzioni il sostituto più anziano. Quando all'ufficio non siano addetti sostituti, il governatore provvede, con suo decreto, alla temporanea sostituzione con altro funzionario che può anche essere scelto tra i segretari dell'ufficio. Ove per altro si tratti di assenze non superiori ai due mesi, il capo dell'ufficio può sotto la sua responsabilità delegare tutte od alcune delle sue funzioni al segretario più anziano.

Art. 14.

Ad ogni ufficio fondiario è addetto personale pei servizi di segreteria e di traduzione e pel servizio tecnico.

Per la notificazione degli atti sono addetti messi notificatori.

Art. 15.

I segretari ricevono le domande e i documenti, eseguono le istruttorie loro affidate firmando gli atti relativi.

Il più anziano dei segretari ha la direzione dei servizi di segreteria sotto la vigilanza del capo dell'ufficio. Spetta a lui la conservazione degli atti, dei registri e dei titoli, nonchè di dare esecuzione alle decisioni, assicurandosi della loro esatta trascrizione nei registri

e nei titoli fondiari. Egli tiene l'amministrazione delle spese d'ufficio e vi provvede mediante ordinativi approvati dal capo dell'ufficio.

Ad uno dei funzionari di segreteria sono affidate le attribuzioni di cassiere.

Art. 16.

Il capo dell'ufficio fondiario, oltre gli assegni corrispondenti al proprio grado, percepisce una speciale indennità, da determinarsi con decreto governatoriale, in relazione alla responsabilità inerente alla sua carica. In caso di assenza, mancanza od impedimento del capo dell'ufficio per un periodo che ecceda i due mesi, la suddetta indennità gli è conservata nella misura di un terzo ed in quella di due terzi è assegnata al sostituto od al funzionario delegato dal governatore a sostituirlo a sensi dell'ultimo comma dell'art. 13.

Con decreto governatoriale potrà essere assegnata un'indennità al funzionario che ha la direzione e la responsabilità del servizio di segreteria ed a quello cui sono affidate le attribuzioni di cassiere.

Parimenti con decreto governatoriale saranno fissate le indennità da corrispondersi al personale dell'ufficio per le trasferte che deve compiere.

Art. 17.

Presso ogni ufficio fondiario, ed occorrendo anche presso le sezioni, è nominata, con decreto del governatore, una Commissione alla quale spetta di deliberare nei casi d'opposizione contro i risultati dell'accertamento.

La Commissione è costituita di quattro membri, di cui due cittadini metropolitani e due cittadini libici scelti fra i notabili ed i funzionari: il governatore può inoltre nominare membri supplenti.

Al principio di ogni anno la Commissione consultiva è rinnovata ma tutti i membri sono rieleggibili; essi devono risiedere nella circoscrizione dell'ufficio fondiario.

I membri della Commissione consultiva devono prestare giuramento davanti al capo dell'ufficio nei modi e con le forme stabilite per gli assessori giudiziari.

Art. 18.

La Commissione è convocata dal capo dell'ufficio fondiario che la presiede.

Le funzioni di segretario sono affidate a un funzionario della segreteria o ad un interprete.

Per la validità delle adunanze basta l'intervento di due membri oltre il presidente.

Per ogni seduta sarà assegnata a ciascuno dei membri intervenuti una medaglia di presenza, nella misura che verrà fissata dal governatore.

Chi non interviene senza giustificato motivo per tre volte consecutive è ritenuto dimissionario ed è sostituito con decreto del governatore, su richiesta del capo dell'ufficio fondiario.

Art. 19.

Il capo dell'Ufficio fondiario può sempre richiedere il parere alla Commissione su questioni d'indole generale ed in tutti gli altri casi nei quali lo ritenga opportuno.

Capo III.

Degli accertamenti.

Sezione I.

Delle domande.

Art. 20.

Le operazoni di accertamento si compiono per zone, oppure per singoli immobili o gruppi di immobili.

Allorchè gli accertamenti si compiono per zone il capo dell'Ufficio fondiario, con pubblico avviso, rende nota la località nella quale saranno intrapresi gli accertamenti, che potranno comprendere l'intero territorio di una città, paese o villaggio, o determinate regioni o quartieri, e sia la proprietà urbana che quella rustica separatamente, ed invita gli interessati a presentare le loro domande.

Nell'avviso stesso è indicato il termine decorso il quale l'Ufficio provvederà sulle domande presentate. Tale termine non esclude la presentazione di successive domande per gli immobili situati nelle zone indicate nell'avviso.

L'avviso è pubblicato, oltre che nei modi indicati nell'art. 12, anche mediante affissione presso gli altri Uffici fondiari della colonia, nonchè nelle piazze e nei mercati compresi nei luoghi di operazione ed in quegli altri modi che il capo dell'Ufficio riterrà opportuni.

Art. 21.

Hanno facoltà di presentare domanda di accertamento:

1° il proprietario o comproprietario;
2° l'usufruttuario e l'usuario;
3° l'enfiteuta;
4° il concessionario perpetuo o a tempo;
5° il possessore utilista di immobile *auqaf*;
6° il concessionario a *mugarsa;*
7° il creditore ipotecario o anticretico;
8° il sequestratario;
9° il creditore istante in esecuzione immobiliare.

Art. 22.

Le domande di accertamento possono essere presentate, anche soltanto in lingua araba, dagli interessati personalmente, e per i minorenni, gli incapaci e gli assenti dai loro legali rappresentanti o dagli enti che curano l'amministrazione dei loro beni

Alla domanda deve essere apposta all'atto della presentazione la firma o il sigillo del presentatore o l'indicazione che egli non sappia scrivere o devono essere allegati tutti i titoli e documenti probatori dei diritti di cui si chiede l'accertamento.

Per i beni demaniali le domande di accertamento sono di regola presentate dal segretario generale o dai locali uffici di governo. Per i beni *auqaf* pubblici la presentazione è fatta dal loro amministratore.

Art. 23.

I moduli delle domande di accertamento sono rilasciati, oltrechè dagli uffici fondiari, dagli uffici locali di governo, i quali ultimi possono farne distribuzione ai notabili e capi di tribù coll'obbligo da parte dei medesimi di non ricevere alcun compenso per la consegna

del modulo a chi ne faccia richiesta. All'atto della presentazione di una domanda viene riscosso il diritto di cui alla relativa tariffa.

Le domande possono essere ricevute da qualunque ufficio fondiario o ufficio locale di governo che le trasmette subito all'ufficio fondiario competente.

Una ricevuta viene rilasciata dall'ufficio ricevente al presentatore; essa deve contenere, oltre la data della domanda, l'indicazione dell'immobile, gli estremi e la data dei documenti ed atti alligativi con l'avvertenza che essi in nessun caso potranno essere restituiti, tranne che non sia fatto luogo al chiesto accertamento.

Ogni domanda non può riferirsi che ad un solo accertamento e a più operazioni relative ad uno stesso immobile.

Ai documenti redatti in arabo o in turco possono essere allegate le relative traduzioni. Possono, inoltre, essere prodotti rilievi topografici, fotografie, attestazioni, ecc.

Qualora un documento serva per più accertamenti presso lo stesso ufficio fondiario, sarà sufficiente allegarlo ad una sola domanda facendone menzione nelle altre.

Art. 24.

Ogni domanda di accertamento deve contenere:

1° la data e il luogo di presentazione;

2° l'elenco numerico indicativo dei titoli, documenti ed atti ad essa alligati;

3° l'indicazione dell'oggetto specifico della domanda.

Occorre inoltre indicare con la maggiore cura e precisione possibili:

a) le generalità e il domicilio della persona a cui favore si chiede l'accertamento e, in caso di più comproprietari, le quote rispettive di ciascuno di essi o almeno la quota del comproprietario che abbia promosso l'istanza;

b) la natura giuridica dell'immobile ai sensi dell'art. 1 e seguenti;

c) la descrizione dell'immobile, e cioè:

1° se trattasi di fondo rustico, la natura e qualità del terreno e suoi accessorî, il numero e la qualità degli alberi, il numero dei pozzi, il numero e la destinazione delle costruzioni e lo stato attuale del terreno, o, se trattasi di proprietà urbana, la destinazione e lo stato del fabbricato, i suoi accessorî, il numero dei piani e dei vani per ciascun piano;

2° la ubicazione esatta, e cioè il nome della regione, contrada, località, quartiere, via o piazza, e il numero civico, nonchè la denominazione speciale ove esista;

3° la superficie in misura metrica e in misura locale;

4° l'esistenza o meno dei diritti reali a vantaggio dell'immobile, la loro natura e modo di esercizio e i titoli relativi;

5° i confini attuali e cioè la descrizione dei limiti divisori, se esistono, e degli immobili confinanti con la indicazione altresì delle generalità dei proprietari degli immobili stessi;

6° il prezzo, infine, dell'immobile, ove risulti da atto a titolo oneroso posteriore al R. decreto 5 novembre 1911, n. 1247;

d) la natura dei diritti reali gravanti sull'immobile e i relativi titoli costitutivi, traslativi o estintivi, nonchè le generalità e il domicilio dei titolari dei diritti stessi;

e) le generalità e il domicilio del possessore attuale, a qualsiasi titolo, dell'immobile.

Se è chiesta soltanto la iscrizione di un diritto reale su un immobile è sufficiente indicare, oltre ai dati di cui ai numeri 1, 2 e 3 del primo comma:

1° le generalità e il domicilio del titolare o dei titolari del diritto;

2° la natura di questo e i dati del titolo costitutivo;

3° la descrizione sommaria dell'immobile su cui grava il diritto reale;

4° le generalità e il domicilio del proprietario o dei comproprietari dell'immobile stesso e quelle del possessore attuale.

Trattandosi di domanda di accertamento presentata nell'interesse di minorenni, incapaci o assenti, occorre indicare le generalità e il domicilio dei loro rappresentanti e il titolo da cui deriva il diritto o l'obbligo di rappresentanza.

Le domande di accertamento che siano mancanti di qualcuno dei dati richiesti, devono essere, possibilmente, completate dal funzionario che le riceve, il quale a tal uopo chiederà agli interessati le opportune spiegazioni e informazioni all'atto della presentazione della domanda.

Art. 25.

Possono presentarsi domande di accertamento per singoli immobili o gruppi di immobili posti fuori delle zone di accertamento nei casi:

a) di espropriazione od occupazione temporanea per pubblica utilità;

b) di determinazione di strade pubbliche ed in genere di beni del demanio o di collettività;

c) di concessione di beni demaniali;

d) di regolamento di uso delle acque;

ed in genere in tutti i casi nei quali, a giudizio dell'Amministrazione, sia di pubblico interesse procedere all'accertamento di diritti fondiari.

Le domande di accertamento in tali casi sono presentate all'ufficio di governo viciniore, che le trasmette col proprio parere al segretario generale od al Commissariato regionale competente. Questi possono autorizzare l'ufficio fondiario a procedere all'accertamento.

Prima di iniziare procedura di accertamento l'ufficio fondiario pubblica un avviso contenente la sommaria descrizione dell'immobile ed i nomi degli istanti. L'avviso resta affisso per non meno di dieci giorni agli albi dell'ufficio fondiario, dell'ufficio di governo e del Municipio ove l'immobile è situato, e può essere pubblicato anche negli altri modi che riterranno opportuni.

Qualunque interessato può presentare domanda per lo stesso immobile di cui l'accertamento sia già stato autorizzato.

Art. 26.

Può procedersi di ufficio all'accertamento di immobili quando concorrano ragioni di pubblico interesse.

Nei casi di espropriazione per pubblica utilità o di esecuzione forzata può procedersi parimenti di ufficio sulla richiesta rispettivamente dell'Amministrazione e dell'autorità giudiziaria.

Prima di iniziare la procedura di accertamento il capo dell'ufficio fondiario deve rivolgere invito al proprietario presunto, ove risulti, ed agli eventuali interessati, a presentare nel termine che sarà indicato i titoli ed i documenti probatorî dei diritti sull'immobile.

Copia dell'invito, contenente la sommaria descrizione dell'immobile, deve essere pubblicata nei modi indicati all'art. 25.

Qualora non venga presentata domanda e non siano esibiti titoli probatori - della natura di quelli indicati all'art. 30 - si procede all'accertamento provvisorio in base ai registri fondiarî ottomani anche secondarî, ed a tutti gli elementi dimostrativi dei diritti su-

gli immobili ai sensi dell'art. 32 richiedendosi di ufficio l'*ilm u-haber* dei capi quartiere.

Sezione II.

Delle prove.

Art. 27.

Per quanto riguarda la sussistenza e la natura dei diritti preesistenti al R. decreto 5 novembre 1911, n. 1247, gli accertamenti sono fatti secondo le disposizioni delle leggi allora in vigore.

Art. 28.

Nel caso di coesistenza di titoli portanti diversa qualifica degli immobili, o di mancanza di qualsiasi titolo, l'ufficio fondiario ne determina la natura giuridica desumendola dalla norma, anche consuetudinaria, applicata o prevalente nel luogo.

Art. 29.

Gli accertamenti hanno carattere definitivo o provvisorio a seconda della natura o del valore della prova offerta dall'istante o raccolta d'ufficio.

Art. 30.

Fanno prova di diritti immobiliari e danno luogo all'accertamento definitivo:

1° i registri fondiari ottomani del *Deftor Hakane* che siano ancora sussistenti o che si possano altrimenti ricostituire;

2° i titoli definitivi per la proprietà libera o per gli *auqat igiaratèin* (*sened hakanei* ed i titoli definitivi per i terreni *miri* concessi (*tapu sened*) già rilasciati dal *Defter Hakane*.

3° i titoli provvisori rilasciati dagli uffici locali del *Defter Hakane* pei beni di cui al numero precedente;

4° gli atti di traslazione (*hoggie sciaraie*) rilasciati dal cadi prima dell'istituzione degli uffici suddetti;

5° gli atti di costituzione in *auqaf* (*auqafie*) che siano stati confermati dal cadi;

6° le sentenze dell'autorità giudiziaria passate in giudicato.

Nei casi previsti ai nn. 2, 3 e 4 si richiede che al titolo corrisponda il possesso attuale.

I registri fondiarî ottomani indicati nel n. 1 sono i registri perpetui così fondamentali (*essas daimi*) come dei processi verbali (*zapt daimi*), nonchè i registri dei processi verbali di verifica o controllo (*zapt ioclama*).

Ad essi sono parificati i registri mensili delle provenienze così perpetui come di controllo (*hassilat daimi* e *hassilat ioclama*) tanto negli originali quanto nelle copie esistenti nell'archivio imperiale di Costantinopoli.

Art. 31.

Non vi è luogo ad accertamento definitivo, ma può procedersi ad accertamento provvisorio quando un titolo abbia una imperfezione che può manifestarsi in uno dei seguenti casi:

1° quando dai registri fondiarî ottomani o dagli altri documenti di cui al precedente articolo, non risultino dati sufficienti per la identificazione del proprietario o di tutti i comproprietari, e la indicazione esatta delle quote di questi ultimi;

2° quando dai registri e documenti stessi non risultino sufficientemente accertate la superficie, la consistenza e la delimitazione dell'immobile, e non sia stato possibile, altrimenti precisarla, oppure dagli atti di accertamento emerga una contestazione su un preteso diritto reale, per il quale sia stata prodotta domanda di accertamento, o quando infine dagli altri accertamenti in corso emerga una constestazione di confini che non sia possibile eliminare sull'accordo delle parti;

3° quando per lo stesso immobile siano prodotti titoli o documenti contraddittorî o che non possono coesistere;

4° in tutti i casi in cui per difetti estrinseci dei titoli o documenti prodotti o per qualsiasi altro motivo possa fondatamente dubitarsi della consistenza o della natura del diritto da accertare.

Art. 32.

Indipendentemente dal verificarsi di una delle ipotesi previste dall'articolo precedente e in mancanza di titoli che facciano piena prova, si può procedere agli accertamenti provvisori su domanda degli interessati, avvalorata da documenti o prodotti dagli stessi o

in possesso dell'ufficio fondiario, atti a far conoscere i diritti esistenti sull'immobile (scritture private, registri secondari del *Defter Hakane*, del *Tahrir Emlak*, del *Vergu*).

In ogni caso deve provarsi l'attualità del possesso nei modi indicati all'art. 34.

In mancanza dei documenti indicati nel 1° comma può procedersi all'accertamento provvisorio mediante inchiesta che, risalendo dal possesso attuale, stabilisca tutti gli elementi necessari ad integrare il diritto richiesto.

Art. 33.

Gli *imam* e *muctar* di ciascun quartiere devono essere muniti di un sigillo personale, la cui impronta viene depositata nell'Ufficio fondiario prima che siano immessi nell'esercizio delle speciali funzioni che vengono loro affidate col presente decreto.

Ogni certificato in materia di diritti fondiari deve portare il sigillo e la firma dell'*imam* e del *muctar* del quartiere in cui è situato l'immobile. In caso di più immobili nello stesso quartiere è necessario redigere altrettanti certificati.

Gli *imam* ed i *muctar* attestano mediante l'*ilm u-haber* il godimento o l'abbandono dell'esercizio di un diritto per un determinato periodo di tempo, lo stato attuale dell'immobile e qualsiasi altro fatto che possa avere efficacia nella procedura di accertamento.

Per i quartieri ebrei i rabbini sono equiparati, agli effetti del presente articolo, all'*imam* ed al *muctar* in quanto siano investiti delle funzioni di questi.

Art. 34.

L'attualità del possesso, nei casi in cui è richiesta, è di regola provata (salva opposizione o contestazione di terzi) con un certificato redatto ai sensi dell'articolo precedente o con atto di notorietà redatto a norma di legge.

Ove manchi o sia insufficiente una tale prova, si provvede con informazioni assunte direttamente dall'ufficio fondiario a mezzo delle autorità locali.

Del risultato di tali informazioni deve constare dai relativi verbali o rapporti che restano alligati ai fascicoli di accertamento.

S'intende attuale il possesso anche se esso siasi trasferito a titolo

di successione legittima o testamentaria o per legato, da comprovarsi nelle forme legali. In tale ipotesi la iscrizione definitiva è fatta a favore di chi risulta essere l'attuale proprietario. Qualora però non siano identificati tutti i coeredi o non siano determinabili le quote spettanti a ciascuno, l'accertamento deve essere fatto a titolo provvisorio.

Sezione III.

Delle istruttorie, opposizioni e decisioni.

Art. 35.

Per ogni domanda di accertamento o per più domande relative ad uno stesso immobile si forma un fascicolo in cui sono raccolti tutti i documenti prodotti dagli interessati.

Ogni immobile dà luogo ad una istruttoria. L'ufficio fondiario ha facoltà di chiedere la produzione di nuovi documenti o raccoglierli di ufficio, di procedere a qualsiasi indagine suppletiva atta a meglio accertare la sussistenza e la natura del diritto di proprietà e i titolari del diritto stesso o dei diritti reali, nonchè la consistenza, la superficie, la destinazione e i confini dell'immobile.

A tale fine possono sentirsi gli interessati in persona, udirsi testimoni anche con giuramento, chiedersi informazioni alle autorità, eseguirsi sopraluoghi e rilievi con le norme indicate al capo IX.

Art. 36.

Esaurita l'istruttoria viene pubblicato a cura dell'ufficio fondiario un avviso (specchietto) contenente una sommaria notizia dei risultati della istruttoria stessa, cioè l'indicazione degli elementi raccolti circa la identificazione dell'immobile e del titolare del diritto di proprietà, nonchè circa i diritti reali gravanti sull'immobile stesso e i titolari relativi, e contenente anche l'avviso a chiunque vi abbia interesse a produrre opposizione presso l'ufficio fondiario entro un termine di due mesi.

Qualora non possa procedersi all'accertamento per mancanza o insufficienza di elementi ne viene data notizia nell'avviso.

La pubblicazione dell'avviso viene eseguita mediante affissione agli albi dell'ufficio fondiario, dell'ufficio locale di Governo, del Municipio, del tribunale regionale e di quello della Sciaria per la durata di giorni venti.

Un esemplare dell'avviso è notificato a chi abbia fatta domanda d'accertamento ed a tutti gli altri interessati, ed un altro viene affisso alla porta o ad uno dei muri o degli ingressi dell'immobile che è oggetto della procedura d'accertamento.

Copia dell'avviso è altresì notificata all'*imam ed al muctar* del quartiere o al capo della tribù della cabila o del villaggio nel cui territorio è situato l'immobile, nonchè agli uffici incaricati della tutela dei minori e degli incapaci o dell'amministrazione delle eredità vacanti e giacenti o dei beni degli assenti.

Il termine di due mesi per produrre opposizione decorre dalla data dell'affissione dell'avviso nell'albo dell'ufficio fondiario e di ciò deve farsi menzione nell'avviso stesso.

E' in facoltà del capo dell'ufficio di stabilire un termine maggiore qualora a suo giudizio ciò risulti necessario.

Art. 37.

Qualora non vi siano opposizioni, il capo ufficio fondiario, entro i 15 giorni successivi alla scadenza del termine stabilito per fare opposizione, provvede con decisione succintamente motivata, per la iscrizione provvisoria o definitiva dell'immobile e degli eventuali diritti reali gravanti su di esso nei registri o libri fondiari, oppure, nel caso previsto nel secondo comma dell'articolo precedente, respinge la domanda.

Ove nel corso della procedura di accertamento si presentino questioni che richiedano l'intervento di altre giurisdizioni, il capo dell'ufficio, con sua ordinanza, sospende la procedura fissando un termine alla parte interessata per la definizione delle questioni stesse.

Art. 38.

Nel caso di comunione, se dai documenti presentati e dalla istruttoria compiuta non risultano tutti gli aventi diritto all'immobile e non sia possibile determinarli con speciali attestazioni rilasciate dal Cadì o dai capi quartiere, secondo le proprie competenze, l'accertamento può eseguirsi, in via provvisoria, anche per quote parti dell'immobile.

Nell'avviso, di cui all'art. 36, devono allora indicarsi le quote non accertate e nella decisione darsi anche i motivi del mancato accertamento di esse.

Art. 39.

Le opposizioni contro l'accertamento devono essere redatte su appositi moduli rilasciati dagli uffici fondiari e dagli uffici di Governo, e presentate dagli opponenti, o dai loro rappresentanti o mandatari, a qualunque ufficio fondiario o di Governo che le trasmette subito all'ufficio fondiario competetente.

E' rilasciata una ricevuta contenente l'indicazione dei documenti che siano stati alligati alle opposizioni.

Art. 40.

Il capo dell'ufficio fondiario, ricevute le opposizioni, convoca la Commissione mediante semplice avviso scritto.

Le parti sono invitate, mediante avviso notificato nei modi di cui all'art. 43, a comparire davanti alla Commissione contemporaneamente e personalmente, od a mezzo di mandatari.

Nell'avviso sarà indicata la data dell'adunanza con l'avvertimento che sino a tale data gli atti dell'accertamento restano a disposizione delle parti interessate.

Le adunanze della Commissione sono pubbliche.

La Commissione, avuta la relazione dell'affare dal presidente, deve sentire in contraddittorio l'opponente e gli altri interessati che, ove il capo dell'ufficio lo ritenga necessario, possono essere assistiti da legali patrocinatori. Può procedere a sopraluoghi, ordinare il rilievo dell'immobile, sentire testimoni anche con giuramento. I termini da essa fissati per la produzione di documenti o l'audizione di testinomi sono perentori.

I mezzi istruttori ed ogni altro provvedimento che occorra sono disposti con ordinanza del presidente non soggetta a reclamo. Per il resto si applicano, a giudizio insindacabile del presidente, le norme della procedura giudiziaria coloniale. Di ogni atto che si compia dalla Commissione è presa nota nel verbale dell'adunanza.

La Commissione, raccolti tutti gli elementi necessari, delibera sull'opposizione. Il dispositivo della decisione viene trascritto nel verbale delle adunanze: la motivazione è redatta dal presidente entro i dieci giorni successivi.

Art. 41.

Dell'esito delle domande e delle opposizioni viene dato agli interessati avviso scritto nel termine di giorni dieci dalla decisione. Questa va in ogni caso notificata al proprietario intestato, con invito a ritirare, ove sia il caso, il titolo, nonchè ai titolari dei diritti reali iscritti.

Quando non siasi potuto procedere ad alcun accertamento dell'immobile per mancanza od insufficienza di elementi, i documenti prodotti a corredo delle domande o delle opposizioni sono restituiti agli istanti ai quali viene notificato, con la decisione del capo dell'ufficio fondiario l'invito a ritirarli.

Art. 42.

Gli interessati, le cui domande siano state respinte, posono sempre presentare nuova domanda di accertamento concernente lo stesso immobile, qualora essa venga corredata da nuovi documenti.

Art. 43.

Tutte le notificazioni contemplate nelle presenti norme devono essere eseguite dal messo addetto all'ufficio fondiario o da uno dei messi degli uffici locali di Governo all'uopo delegato; e, fuori della località ove ha sede l'ufficio, a mezzo degli uffici postali, mediante lettera raccomandata aperta in franchigia e con la ricevuta di ritorno. Tali notificazioni si reputano regolarmente compiute ove la lettera risulti respinta dal destinatario. Qualora non esista ufficio postale nella località ove deve avere luogo la notificazione, essa sarà eseguita a cura dell'ufficio di Governo, o dai Reali carabinieri.

Quando infine si ignori il domicilio, la residenza e la dimora dell'interessato, la notificazione si reputa regolarmente avvenuta mediante affissione dell'atto all'albo dell'ufficio fondiario per giorni venti consecutivi.

Capo IV.

Delle impugnative contro gli accertamenti.

Art. 44.

Contro le decisioni dell'ufficio fondiario in sede di accertamento è ammessa l'impugnativa davanti al giudice regionale, il quale pronuncia, assistito in ogni caso da quattro funzionari, o notabili dei quali due cittadini metropolitani e due cittadini libici, aventi voto deliberativo.

Art. 45.

Le impugnative contro gli accertamenti sia definitivi che provvisori possono proporsi da chiunque vi abbia legittimo interesse ancorchè non sia intervenuto nella procedura di accertamento.

L'atto di impugnativa deve essere presentato in doppio originale alla segreteria dell'ufficio fondiario, che ne rilascia ricevuta, e viene notificato alle altri parti interessate a cura della segreteria stessa.

Oltre gli originali devono presentarsi tante copie dell'atto quante sono le parti a cui esso deve essere notificato.

Il capo dell'ufficio, previa ordinanza di iscrizione dell'atto d'impugnativa nei registri e titoli fondiari a sensi dell'art. 82, rimette uno degli originali con le proprie dedizioni al giudice regionale nel termine non maggiore di giorni dieci.

Art. 46.

Gli accertamenti compiuti in via definitiva possono essere impugnati entro cinque anni e soltanto nei casi seguenti:

1° Se l'accertamento sia stato l'effetto del dolo dell'istante a danno degli aventi diritto;

2° Se l'accertamento sia basato sopra documenti falsi e tali riconosciuti o dichiarati sia prima che dopo la decisione;

3° Se l'accertamento sia l'effetto di errore di fatto che risulti dagli atti e documenti di esso e che non possa correggersi a senso dell'articolo 92;

4° Se dopo l'accertamento venga recuperato un documento decisivo che non siasi potuto produrre per fatto di parte contraria.

L'accertamento che abbia portato ad iscrizione contraria ad altra precedente, relativa allo stesso immobile, può essere, in qualunque tempo, impugnato da chiunque vi abbia legittimo interesse, e anche dallo stesso capo dell'ufficio può essere proposto l'annullamento o la correzione davanti all'autorità giudiziaria competente a senso dell'articolo 44

Contro l'accertamento provvisorio l'impugnativa può proporsi entro un anno e per qualunque motivo di fatto o di diritto. Trascorso tale termine senza che siano state prodotte impugnative, o qualora quelle presentate siano state respinte, l'accertamento diventa definitivo e potrà essere impugnato a norma del precedente comma.

I termini sopraccennati decorrono in tutti i casi dal giorno della pubblicazione delle iscrizioni di accertamento nel *Bollettino Ufficiale* della colonia a sensi dell'art. 69.

Art. 47.

L'impugnativa contro una decisione che, in sede di accertamento abbia rifiutato un'iscrizione può proporsi entro tre mesi dalla notifica della decisione stessa e da coloro soltanto in confronto dei quali abbia avuto corso la procedura di accertamento.

Se peraltro l'impugnativa sia fondata su nuove prove il giudice regionale, con sua ordinanza, potrà rimettere l'istante davanti all'ufficio fondiario per il riesame della domanda, salvo sempre ad esso il diritto d'impugnare la nuova decisione a sensi dell'articolo precedente.

Art. 48.

Contro le sentenze emesse in sede di impugnativa agli accertamenti fondiari, è ammesso il ricorso alla Corte di appello di Tripoli entro due mesi dalla loro notifica, se le sentenze stesse contengano violazione od erronea applicazione di leggi, o disposizioni contraddittorie, ovvero se abbiano accolte massime fondamentali di diritto contrarie a quelle che costituiscono giurisprudenza costante della Corte stessa.

Possono proporre ricorso pei motivi suddetti il capo dell'ufficio fondiario, le parti intervenute nel giudizio di impugnativa e coloro

in genere, che, non essendovi intervenuti, hanno legittimo interesse all'accertamento impugnato.

Contro la sentenza della Corte d'appello non è ammesso ricorso per Cassazione.

Art. 49.

Più impugnative contro il medesimo accertamento, anche se promosse in tempi diversi, ma prima di essere state, anche separatamente, decise, dànno luogo ad un unico giudizio.

Art. 50.

L'autorità giudiziaria investita del giudizio d'impugnativa può chiedere copia od estratti di registri, atti e documenti che interessino la controversia ed eccezionalmente può richiamare anche i fascicoli originali di accertamento.

Il capo dell'ufficio fondiario, qualora intervenga nel giudizio, non assume mai veste di parte, ma può fare tutte le deduzioni e proporre i mezzi istruttori che ritenga opportuni nell'interesse del libro fondiario.

Art. 51.

Esaurito il giudizio di impugnativa e passata in giudicato la sentenza, copia di questa deve trasmettersi, a cura della cancelleria, all'ufficio fondiario il quale procede alle relative inscrizioni nei registri e titoli fondiari.

Art. 52.

In tutti i giudizi relativi agli accertamenti il capo dell'ufficio fondiario e la pubblica amministrazione non possono mai essere condannati nelle spese od a risarcimento di danni.

Art. 53.

Le impugnative non nuocciono ai terzi che abbiano precedentemente acquistato l'immobile o diritti su di esso a titolo oneroso ed in buona fede.

Capo V.

Delle iscrizioni fondamentali o d'impianto e dei registri fondiari.

Sezione I.

Delle iscrizioni.

Art. 54.

L'accertamento di ogni immobile dà luogo ad una iscrizione fondamentale o d'impianto in un registro generale ed in un registro speciale secondo la natura giuridica dell'immobile qualificato a sensi dell'art. 1 e seguenti.

Art. 55.

L'iscrizione deve aver luogo nello stesso giorno della emissione della decisione.

Contemporaneamente all'iscrizione si annullano i titoli che servirono di base alla iscrizione stessa, mediante un timbro perforante, e vi si appone il timbro dell'ufficio.

Art. 56.

Più immobili contigui della stessa natura giuridica, pertinenti alla stessa persona e non gravati singolarmente da separati diritti reali, possono, a giudizio del capo d'ufficio, formare oggetto di un solo accertamento ed essere iscritti come unico corpo di immobili, salvo al proprietario il diritto di chiedere iscrizioni e titoli separati.

Art. 57.

Se per uno stesso immobile coesistano quote di diversa natura giuridica, si fanno, oltre l'iscrizione complessiva nel registro generale, tante iscrizioni nei diversi registri speciali quanti sono i gruppi di quote della stessa natura giuridica.

Le sopraelevazioni e le piantagioni di proprietà libera esistenti su terreni demaniali, od *auqaf* sono iscritte separatamente nel libro fondiario, salvo la iscrizione del suolo nei registri speciali dei beni demaniali od *auqaf*.

SEZIONE II.

Del registro generale.

Art. 58.

Ogni città, paese o villaggio ha un proprio registro generale separatamente per la proprietà urbana e per quella rustica.

Qualora se ne riconosca la convenienza si può tenere un solo registro per più centri abitati contigui o vicini.

Ogni registro può constare di più volumi, ogni volume è costituito di cento fogli. Per le maggiori località i registri possono essere costituiti di più centinaia di fogli in numero però non superiore ai cinquecento.

Presso il Ministero delle colonie è conservata copia del registro generale. All'uopo gli uffici fondiari inviano alla fine di ogni trimestre copia dei fogli compilati nel semestre stesso.

Art. 59.

Gli immobili accertati, qualunque sia la loro natura giuridica, sono iscritti nel registro generale secondo l'ordine e la data indicati nelle decisioni che ne dispongono l'iscrizione.

Il registro generale deve contenere tutte le indicazioni necessarie per l'esatta determinazione di fondi e degli aventi diritto sui medesimi, e cioè la descrizione dell'immobile (ubicazione, confini, superficie); la natura del diritto immobiliare ed il titolo di base per la iscrizione; le generalità del titolare; i diritti reali gravanti sull'immobile con i relativi titolari; i trasferimenti con le indicazioni relative ai nuovi titolari e, in caso di atti a titolo oneroso, il prezzo portato nell'atto, e infine le domande giudiziali e le impugnative col loro esito.

Il registro deve essere tenuto al corrente di ogni movimento relativo alla situazione giuridica degli immobili iscritti, conformemente ai dati risultanti dai registri speciali.

SEZIONE III.

Dei registri speciali e libri fondiari.

Art. 60.

Per ogni paese, città o villaggio sono tenuti i registri speciali seguenti:

a) registro dei beni demaniali;

b) registro dei beni delle fondazioni pie musulmane ed *auqaf*;

c) registro dei beni collettivi di tribù e villaggi;

d) registro dei beni di proprietà libera.

I registri dei beni di proprietà libera prendono il nome di libri fondiari.

Sono inoltre tenuti i registri suppletivi seguenti:

a) registro dei beni demaniali in concessione;

b) registro dei beni *auqaf* a doppia corrisposta (*igiaratèin*).

I registri speciali si distinguono, in relazione all'accertamento, in definitivi e provvisori e, in relazione all'art. 10, in urbani e rustici. Essi sono redatti in lingua italiana e contengono la traduzione in lingua araba.

Art. 61.

Sono inscritti nel registro dei beni demaniali gli immobili del demanio della colonia e dei Municipi con indicazione specifica se trattasi di demanio pubblico o patrimoniale.

Il registro deve contenere tutte le indicazioni di cui al primo capoverso dell'art. 59.

A richiesta del segretario generale o dell'Amministrazione municipale, i beni patrimoniali della colonia e dei Municipi possono iscriversi anche nel registro della proprietà libera (libro fondiario), dando luogo al rilascio dei relativi titoli.

Art. 62.

Le concessioni di beni demaniali, sia perpetue che a tempo, sono iscritte nell'apposito registro suppletivo dopo iscrizione nel registro di cui all'articolo precedente.

Nel registro suppletivo devono essere indicati il titolo ed il titolare della concessione, il prezzo o canone, le condizioni e la durata della concessione, nonchè le successive variazioni o passaggi.

Art. 63.

Nel registro dei beni *auqaf* sono iscritti gli immobili *auqaf*, sia pubblici che privati.

Il registro deve contenere, oltre le indicazioni di cui al 1° capoverso dell'art. 59, quelle relative al titolo costitutivo, qualora esista, al costituente, alla destinazione da questi voluta e a quella in effetti esistente (ente beneficiario) nonchè al modo di amministrazione dell'immobile.

Per gli *auqaf* privati o di famiglia o posterità devono indicarsi altresì le generalità e il domicilio del beneficiario attuale e dei successivi, dell'amministratore o gerente (*mutuelli*) e del sorvegliante, qualora vi sia.

Art. 64.

I beni *auqaf* a doppia corrisposta (*igiaratèin*) sono iscritti, oltrechè nel registro di cui al precedente articolo, nell'apposito registro supplettivo con l'indicazione del titolo di concessione a doppia corrisposta, delle generalità e domicilio del possessore, del prezzo e canone annuo, degli eventuali diritti reali gravanti sull'immobile, dei successivi trasferimenti in relazione anche all'eventuale allargamento del diritto di successione, nonchè delle domande giudiziali e delle sentenze.

Art. 65.

Il registro dei beni collettivi di tribù e villaggi deve contenere la indicazione del genere e modo di godimento a favore della collettività, la denominazione dette tribù o cabile, sottotribù o sottocabile *ailet e brit che* costituiscono la collettività stessa; quella dei villaggi di stabile dimora o delle località ove gli accampamenti periodicamente o consuetudinariamente vengono stabiliti, se trattasi di tribù nomadi; la indicazione del numero approssimativo dei membri o almeno delle famiglie di ogni collettività che gode l'immobile

nonchè le eventuali limitazioni circa l'esercizio del godimento in confronto di altre collettività, del demanio o di altri, e se vi è luogo, l'ammontare o il quantitativo e la natura del canone annualmente corrisposto o dovuto allo Stato.

Nel registro è inoltre fatta annotazione degli estremi e della natura del titolo originario di concessione, se esiste e venga prodotto, o, in mancanza del titolo o di altri documenti che siano atti a surrogarlo, sarà fatta menzione dell'uso immemorabile, qualora ne risulti l'esistenza in base ad elementi degni di fede, e sentiti i capi delle tribù o delle cabile a cui favore è fatto l'accertamento e quelli delle tribù o cabile limitrofe.

Per ogni bene di godimento collettivo è alligato, se possibile, al fascicolo d'accertamento un rilievo planimetrico alla scala che sarà ritenuta sufficiente.

Un estratto delle decisioni del governatore sulle controversie di cui all'art. 30 del R. decreto 20 marzo 1913, n. 289, sull'ordinamento giudiziario della Tripolitania e della Cirenaica, è alligato al rispettivo fascicolo di accertamento, previe le opportune annotazioni.

Art. 66.

I beni di proprietà libera vengono iscritti nel libro fondiario.

Ogni città, paese o villaggio compresi i borghi del rispettivo territorio, ha un volume almeno del libro fondiario. Qualora le condizioni lo richiedano, ogni quartiere di città può avere un suo volume particolare.

Ogni volume conta di duecento fogli.

In ogni foglio intero è contenuta la descrizione di un solo immobile in lingua italiana dal lato sinistro e in lingua araba dal lato destro.

Le iscrizioni hanno luogo secondo un numero d'ordine progressivo e perpetuo.

La parte superiore del foglio indica la ubicazione, natura, destinazione, consistenza, superficie e i confini dell'immobile, il prezzo di esso, ove risulti da atto a titolo oneroso, le generalità e il domicilio del titolare, le quote di comproprietà, la natura e data del titolo che dette luogo alla iscrizione e la data della iscrizione stessa.

La parte inferiore indica in ispeciali quadri i passaggi e trasferimenti dell'immobile, la costituzione e i passaggi di diritti reali, le

domande giudiziali, comprese le impugnative, ed il loro esito, ed infine la data del rilascio o consegna del titolo con la firma o sigillo del ricevente.

Ogni annotazione è firmata dal capo dell'Ufficio fondiario.

Nel testo arabo viene inoltre accertata la esattezza della traduzione dell'interprete dell'Ufficio.

Art. 67.

Presso ciascun ufficio fondiario è tenuto, in corrispondenza dei libri fondiari e complessivamente per la proprietà rustica e urbana o per gli accertamenti definitivi e provvisori, un unico registro dei fogli complementari ai libri fondiari.

Ogni foglio intero di tale registro contiene le successive annotazioni, dal lato sinistro nel testo italiano e dal destro, nel testo arabo, di altre costituzioni o passaggi di diritti reali o di altre eventuali domande giudiziali o impugnative contro l'accertamento che non abbiano potuto trovare posto nel foglio del libro fondiario. Esaurito il primo foglio, le successive annotazioni vengono fatte in altri fogli complementari. Per gli ulteriori trasferimenti dell'immobile che non possono iscriversi nel foglio del libro fondiario, si procede a nuova iscrizione in altro foglio del libro stesso.

Ogni foglio complementare costituisce parte integrante del libro fondiario, di cui rappresenta la continuazione ad ogni giuridico effetto, e del precedente foglio complementare, qualora esista, relativo allo stesso immobile.

Art. 68.

L'iscrizione definitiva di un immobile accertato provvisoriamente ha luogo d'ufficio, quando dalle mancanti annotazioni nel registro fondiario risulti non essere stata prodotta nel termine di due anni a sensi dell'art. 46 alcuna impugnativa. La decisione deve essere emessa non oltre 10 giorni dalla scadenza nel termine suddetto, e della nuova iscrizione nel registro fondiario deve essere data notizia all'interessato, pel ritiro del titolo definitivo, ove ne ricorra il caso, previo annullamento di quello provvisorio.

Qualora risulti dal registro fondiario l'iscrizione di una o più impugnative, si fa luogo alla iscrizione definitiva, pure d'ufficio,

allorchè da sentenza passata in giudicato emerga l'esito sfavorevole di tutte le impugnative stesse, sempre che sia scaduto il termine suddetto. Se l'impugnativa sia stata accolta, l'iscrizione definitiva ha luogo con decisone del capo dell'ufficio fondiario, emessa a domanda dell'interessato e sulla semplice produzione di copia della sentenza definitiva, o anche d'ufficio.

Art. 69.

Le iscrizioni nei registri e nei libri fondiari son rese pubbliche mediante elenchi in lingue italiana ed araba, da inserirsi nel Bollettino ufficiale della colonia, e da affiggersi all'albo dell'ufficio fondiario.

Capo VI.

Dei titoli e certificati fondiari.

Art. 70.

Le iscrizioni nei registri fondiari dànno luogo al rilascio di titoli per i beni di proprietà libera e di certificati pei beni demaniali, *awqaf* e di godimento collettivo.

Art. 71.

Contemporaneamente all'iscrizione di un bene di proprietà libera, rustico o urbano, nel relativo libro fondiario degli accertamenti definitivi o provvisori, viene redatto il titolo in piena conformità al foglio del libro fondiario in cui è fatta l'iscrizione dell'immobile.

I titoli sono di due tipi: definitivi e provvisori. Ogni tipo è comune per la proprietà urbana e per quella rustica. Ogni titolo è a foglio intero e viene redatto in italiano nel foglio sinistro ed in arabo nel foglio destro. In caso di discordanza fra i due testi, fa fede il testo italiano.

I titoli sono riuniti a fascicoli di cento esemplari per ogni tipo e portano un numero progressivo perpetuo.

Fino a quando non sia stato ritirato dall'avente diritto, il titolo deve rimanere attaccato alla matrice, salvo il disposto dell'art. 75 secondo comma.

Chi ha diritto al rilascio del titolo, all'atto del ritiro di esso deve apporre la firma o il sigillo nel libro fondiario e nella matrice del titolo, al quale viene applicato il bollo dell'ufficio che lo rilascia.

Art. 72.

Ogni titolo deve essere tenuto sempre in perfetta corrispondenza colle indicazioni del foglio del libro fondiario.

Esso contiene al lato esterno dei due fogli, oltre alle altre secondarie, tutte le indicazioni atte a individuare l'immobile e il titolare del diritto di proprietà, nonchè quelle relative al titolo che servì di base per l'iscrizione nel libro fondiario.

La parte interna dei due fogli è destinata alle eventuali annotazioni relative:

1° a tre successivi passaggi e trasferimenti della proprietà dell'immobile;

2° a due successive iscrizioni di costituzione e passaggio di diritti reali e all'annullamento delle relative precedenti iscrizioni, anche solo parziali;

3° a due domande giudiziali, comprese le impugnative, circa la costituzione o il passaggio della proprietà o di diritti reali e circa l'esito delle medesime.

Art. 73.

Qualora al foglio del libro fondiario ove figura iscritto l'immobile facciano seguito uno o più fogli del registro complementare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 67, anche al titolo vanno annessi, in modo da non poterne essere separati, uno o più fogli complementari, formanti parte integrante di esso.

I fogli complementari dei titoli sia provvisori che definitivi, sono di un unico tipo, identici ai fogli complementari dei libri fondiari, uniti a fascicoli di cento esemplari e a matrice, dai cui si staccano all'atto del rilascio, applicandovi il bollo d'ufficio.

Ogni foglio da un lato contiene il testo arabo, dall'altro quello italiano, porta un numero progressivo perpetuo, nonchè i numeri di

riferimento del titolo cui va annesso e dei fogli precedenti di cui sia la continuazione e di quello che eventualmente lo segua.

Art. 74.

Ogni foglio complementare del titolo, in conformità a quello del libro fondiario, è destinato a potere indicare gli estremi relativi alle successive annotazioni ai sensi dell'art. 67.

Qualora l'immobile, cui il foglio si riferisce, si trovi inscritto nel libro fondiario degli accertamenti provvisori e venga poscia iscritto in quello degli accertamenti definitivi, oppure sia trascritto da uno ad altro foglio dello stesso libro fondiario, il foglio complementare del titolo, seguendo le sorti di questo, resta annullato.

Art. 75.

Il rilascio di un titolo, sia definitivo che provvisorio, per la prima volta non può farsi qualora non siano stati esibiti i titoli che fossero stati rilasciati dal cessato catasto ottomano per tutte le quote di proprietà dell'immobile, per la totalità delle quali il nuovo titolo venne redatto o qualora dagli atti d'accertamento non risulti lo smarrimento, la distruzione o la impossibilità del ricupero dei vecchi titoli.

Decorso un anno dalla redazione del titolo o dall'ultima iscrizione fattavi, senza che quegli che abbia diritto, giusta gli articoli successivi, al rilascio di esso lo ritiri, esso sarà distaccato dalla matrice e depositato nel fascicolo d'accertamento, per rimanere a disposizione di chi provi averne diritto.

In ogni caso in cui un titolo, sia definitivo che provvisorio, debba sostituirsi con un altro titolo, non potrà essere consegnato il nuovo, se prima non sia stato ritirato e annullato il vecchio, o non siasi altrimenti provveduto al suo annullamento ai sensi dell'art. 78.

Art. 76.

Il titolo deve essere rilasciato all'intestatario in persona, che sia maggiore di età ed abbia la capacità dei diritti civili secondo il suo statuto personale, o ad un suo procuratore speciale.

Per i minori, gli incapaci e gli assenti, il rilascio è fatto alle persone dei loro legali rappresentanti od ai procuratori di questi ultimi.

Per le donne cittadine musulmane maggiorenni, maritate o nubili, in mancanza di procuratore speciale può presentarsi il marito o uno dei parenti accompagnato dal *muctar* del quartiere o da due testimoni fidefacienti della sua identità personale e del consenso dell'interessata alla consegna del titolo nelle mani del parente stesso.

Art. 77.

Qualora l'immobile sia inscritto a favore di più persone, per il rilascio del titolo si osservano le norme seguenti, fermo restando il disposto dell'articolo precedente:

1° quando risulti il consenso di tutti gli intestatari o di chi legalmente li rappresenta, il titolo è consegnato alla persona da essi concordemente indicata;

2° quando non risulti tale consenso, il rilascio avviene d'ufficio a favore di colui che risulti iscritto per una quota superiore alla metà dell'intera proprietà, o abbia riunito il consenso di tanti comproprietari, in modo che la somma di tutte le loro quote superi la metà stessa;

3° quando dagli atti di accertamento risultino irreperibili o assenti uno o più intestatari, il titolo viene rilasciato a chi rappresenta la quota maggiore, sempre che non sia inferiore al terzo della intera proprietà.

Negli altri casi il titolo rimane presso l'ufficio fondiario, ove non sia diversamente disposto dall'autorità giudiziaria.

Quelli dei comproprietari a cui favore non sia stato fatto il rilascio del titolo hanno diritto ad ottenere uno speciale certificato ai sensi dell'art. 115 capoverso 3°.

Art. 78.

In tutti i casi in cui, nonostante invito regolarmente notificato non sia esibito all'ufficio fondiario un titolo di proprietà nè siasi potuto ricuperarlo anche a mezzo di sequestro, deve procedersi al suo annullamento.

A tale uopo, nei dieci giorni successivi alla scadenza del termine prefisso per la presentazione del titolo viene pubblicato un avviso

in italiano o in arabo, agli albi dell'ufficio fondiario, del municipio e dell'ufficio locale di Governo e possibilmente anche nel quartiere in cui sia situato l'immobile, nonchè nel *Bollettino Ufficiale* della colonia. Tale avviso, contenente gli estremi del titolo, il motivo per il quale ne venne disposta la produzione e la indicazione delle generalità di colui al quale sia stato l'ultima volta rilasciato, fisserà un termine ulteriore di venti giorni per la presentazione del titolo stesso all'ufficio fondiario, con diffida che in caso contrario sarà dichiarato nullo e inefficace. Questo termine decorrerà a tutti gli effetti dal giorno dell'affissione dell'avviso all'albo dell'ufficio fondiario.

Trascorso infruttuosamente detto termine, viene emesso il decreto di annullamento del titolo non presentato ed è fatta la relativa annotazione nel foglio del libro fondiario ove è iscritto l'immobile e precisamente nel quadro ivi destinato alle osservazioni, e contemporaneamente viene redatto il duplicato del titolo stesso e dei relativi fogli complementari se sia il caso.

Di ciò è data notizia con un avviso da pubblicarsi come il precedente.

Art. 79.

Ogni duplicato di titolo porta un timbro a umido con la dicitura: « Duplicato del titolo n..., per annullamento dell'originale » e l'indicazione del giorno in cui viene redatto.

Qualora per la natura dell'operazione da eseguire non sia il caso di redigere tale duplicato, si fa soltanto menzione dell'annullamento del vecchio titolo, con riferimento al motivo pel quale il duplicato non viene redatto e al nuovo foglio del libro fondiario in cui l'immobile viene iscritto, fermo restando l'obbligo di darne notizia al pubblico.

Se il titolo venga presentato posteriormente all'annullamento viene ad esso apposto il timbro perforante con la dicitura « Annullato » e si alliga al fascicolo d'accertamento.

Pel rilascio di un duplicato su istanza di parte, occorre la denunzia della distruzione o dello smarrimento del titolo da parte di colui cui era stato consegnato.

Alla denuncia devono essere uniti possibilmente i documenti e certificati attestanti la perdita del titolo. Entro dieci giorni dalla denuncia viene pubblicato l'avviso di cui all'articolo precedente e successivamente saranno seguite le altre norme ivi indicate.

Art. 80.

I possessori degli immobili iscritti nei registri dei beni demaniali *auqaf* e collettivi, possono richiedere il certificato della iscrizione.

Il certificato attesta, ad ogni effetto di legge, la situazione giuridica dell'immobile sino alla data del certificato stesso.

Capo VII.

Delle iscrizioni successive all'accertamento.

Sezione I.

Della iscrizione degli atti e delle sentenze.

Art. 81.

Sono soggetti alla iscrizione nei registri e libri fondiari e non hanno efficacia neanche fra le parti, se non dalla data dell'avvenuta iscrizione:

1° tutti gli atti tra vivi, a titolo oneroso o gratuito, che importino trasferimento, attribuzione o rinuncia del diritto di proprietà;

2° i passaggi di proprietà a causa di morte;

3° gli atti costitutivi, modificativi, traslativi, estintivi o che importino rinuncia di diritti reali gravanti sull'immobile, quali l'usufrutto, l'uso, l'abitazione, le ipoteche e le servitù prediali;

4° i contratti di anticresi;

5° i contratti che contengono la costituzione in dote dell'immobile o del diritto reale iscritto, la clausola del reimpiego e la comunione tra i coniugi;

6° i contratti di locazione per una durata eccedente i nove anni;

7° i contratti di Società che hanno per oggetto il godimento di beni immobili;

8° i contratti di *mugarsa* per gli effetti di cui sono capaci anche prima che operino il trasferimento di proprietà;

9° gli atti recanti trasferimento o attribuzione di beni di proprietà libera a favore del demanio della colonia, nonchè gli atti di alienazione o concessione di beni demaniali;

10° gli atti di costituzione di *auqaf* su immobili e gli atti costitutivi, modificativi ed estintivi dei diritti afferenti sui beni *auqaf*;

11° le sentenze passate in giudicato su uno degli oggetti indicati ai numeri precedenti, le sentenze di vendita all'incanto o dichiarative della esistenza di una convenzione della natura di quelle enunciate nei numeri da 1 a 10, e le sentenze dichiarative di fallimento, quando in esse siano compresi beni immobili; ed in generale tutte le sentenze, le convenzioni e gli atti che importano variazioni relative alla sussistenza, all'esercizio ed alla disponibilità del diritto di proprietà e degli altri diritti reali.

Nel caso previsto al n. 9 deve essere di regola unita alla domanda di iscrizione anche la planimetria dell'immobile, alla scala che si riterrà sufficiente.

Art. 82.

Sono altresì soggetti ad iscrizione, per gli effetti speciali stabiliti dalla legge:

1° la rinuncia all'eredità e la dichiarazione di accettazione dell'eredità col beneficio dell'inventario;

2° il precetto immobiliare;

3° le domande giudiziali che si riferiscono ad uno degli oggetti indicati all'articolo precedente, ovvero alla libera disponibilità del diritto iscritto o alla capacità del titolare, nonchè quelle relative all'azione di preemzione (*scefa*);

4° i ricorsi per impugnativa all'accertamento, ricevuti ai sensi dell'art. 45.

L'effetto giuridico delle sentenze è retroatto alla data di iscrizione della relativa domanda giudiziale, a meno che la sentenza stessa non disponga altrimenti.

Art. 83.

In tutti i casi indicati nell'art. 81 l'obbligo di chiedere la iscrizione nell'interesse della parte, spetta al notaio o a qualsiasi pubblico ufficiale che abbia ricevuto, autenticato, omologato, vistato o rilasciato l'atto soggetto ad iscrizione.

Questa deve essere richiesta nel termine di giorni trenta dalla data dell'atto relativo.

Trattandosi di atti pubblici ricevuti dal cadì, tale obbligo spetta al segretario del Tribunale della Sceria.

Per le sentenze dell'autorità giudiziaria e per quelle da questa omologate o vistate, l'iscrizione è richiesta dal procuratore della parte che ha ottenuto la sentenza, e, in mancanza del procuratore, dal cancelliere del tribunale o da chi ne esercita le funzioni.

Spetta parimenti al cancelliere del tribunale chiedere la inscrizione delle dichiarazioni di rinunzia o di accettazione di eredità col beneficio dell'inventario.

Nei casi indicati ai numeri 2 e 3 dell'art. 82 l'iscrizione deve essere richiesta dal procuratore della parte ed in mancanza dall'ufficiale o dal cancelliere del tribunale, quando l'opera dell'ufficiale giudiziario non sia stata richiesta.

Nessun diritto o compenso spetta al notaio o ai pubblici ufficiali anzidetti per la redazione delle domande di iscrizione e per la presentazione di esse all'ufficio fondiario.

Art. 84.

Le domande di iscrizione devono essere compilate sui moduli speciali, che si rilasciano dagli uffici fondiari.

Ada ogni domanda deve essere unito il documento in base al quale viene richiesta l'iscrizione e, qualora trattisi di beni di proprietà libera, il titolo relativo.

La mancanza di produzione del titolo di proprietà libera deve essere sufficientemente giustificata nella domanda, indicando possibilmente le generalità e il domicilio del possessore attuale del titolo, perchè possa provvedersi ai sensi dell'art. 78.

Alla domanda va sempre unita la prova dell'avvenuto pagamento delle tasse e dei diritti dovuti per l'atto.

Art. 85.

Il titolo in forza del quale va eseguita l'iscrizione deve essere giuridicamente abile per l'acquisto o la trasmissione o l'estinzione del diritto, secondo le leggi in vigore nella colonia.

I documenti in base ai quali può procedersi all'iscrizione devono essere redatti in forma autentica o accertati giudizialmente e qualora occorra, debitamente legalizzati.

Art. 86.

Non può essere dato corso a nessuna iscrizione che ne presupponga una intermedia, se prima non siasi provveduto a quest'ultima anche su sola istanza dell'ultimo denunziante, salvo, quando trattasi di un immobile non ancora accertato, il disposto dell'articolo 91.

Art. 87.

In ogni ufficio fondiario devono essere tenuti i seguenti registri per la iscrizione degli atti e delle sentenze:

1° il registro dei passaggi e delle attribuzioni di proprietà;

2° il registro delle costituzioni e dei passaggi di diritti reali, eccettuate le ipoteche;

3° il registro delle costituzioni e dei passaggi di diritti ipotecari;

4° il registro delle domande giudiziali e delle sentenze.

Qualsiasi domanda d'iscrizione, appena pervenuta deve essere registrata in ordine rigorosamente cronologico, e con la indicazione, del giorno e dell'ora, nel relativo registro, in cui vengono successivamente segnati i provvedimenti adottati.

Sarà inoltre rilasciata all'esibitore una speciale ricevuta della domanda dei documenti e dei titoli presentati.

Le annotazioni nei detti registri fanno piena prova, a tutti gli effetti della data e dell'ordine di precedenza delle domande presentate e delle istanze giudiziali pervenute.

Art. 88.

Le iscrizioni devono essere fatte nei registri e libri fondiari in un termine non maggiore di cinque giorni dalla data della presentazione della domanda.

Qualora trattisi di beni di proprietà libera e con la domanda non siasi esibito il titolo, il termine suddetto decorre dalla data in cui il titolo venga ulteriormente prodotto o in cui sia stato annullato ai sensi dell'art. 78.

L'iscrizione è sempre fatta con riferimento alla data della presentazione della domanda annotata nei registri di cui all'articolo precedente, ed avrà effetto giuridico dalla data di tale annotazione.

Art. 89.

Nessuna iscrizione può essere fatta nei libri fondiari o sui titoli senza che sia stata disposta con decisione del capo dell'ufficio fondiario e da lui firmata.

Dovrà essere rifiutata l'iscrizione quando dalla domanda e dai documenti esibiti non risultino le indicazioni relative alla registrazione dell'immobile nei registri o nei libri fondiari.

Qualora il capo dell'ufficio fondiario creda, per qualsiasi motivo, di non procedere all'iscrizione richiesta, deve emettere decisione motivata da notificarsi, entro il giorno successivo, all'istante.

Contro la decisione che nega una iscrizione è ammesso, entro 15 giorni dalla notifica, il ricorso al tribunale regionale con gli ordinari gravami stabiliti dall'ordinamento giudiziario coloniale.

Per il ricorso sono applicabili le disposizioni contenute negli articoli 45, 49, 50, 51, 52, 53 del presente ordinamento.

Art. 90.

Nella stiplazione degli atti indicati all'art. 81 i notari ed i Cadi e gli altri pubblici ufficiali che ne esercitano le funzioni hanno l'obbligo di riferirsi alle iscrizioni dei registri fondiari od ai titoli di proprietà libera relativi agli immobili oggetto delle convenzioni.

Qualora non sia stata ancora eseguita l'iscrizione dello immobile oggetto della convenzione, ma ne sia in corso l'accertamento, il capo dell'Ufficio fondiario deve rilasciare ai pubblici ufficiali stipulanti, se lo richiedano e a pagamento, un certificato da cui risultino lo stato della procedura e le contestazioni esistenti.

Ogni responsabilità da parte dei pubblici ufficiali suddetti cessa con la notizia che essi avranno dato ai contraenti del contenuto dei titoli fondiari o dei certificati rilasciati ai sensi del precedente comma.

SEZIONE II.

Della iscrizione provvisoria degli atti e delle sentenze.

Art. 91.

Se i beni formanti oggetto degli atti o delle sentenze di cui agli articoli 81 e 82 non si trovino già iscritti nei registri fondiari, non si fa luogo alla iscrizione prevista dai suddetti articoli se non sia già in corso l'accertamento o non ne venga in pari tempo presentata domanda.

Le domande di accertamento così presentate, hanno precedenza sulle altre e l'avviso previsto nell'art. 36 deve essere pubblicato nel termine massimo di mesi quattro dalla presentazione delle domande stesse. Tale termine potrà essere prorogato solo quando la istruttoria presenti speciali difficoltà di indagine e con provvedimento motivato da notificarsi a chi abbia fatta la domanda d'accertamento o di iscrizione.

L'iscrizione dell'atto o della sentenza deve nel frattempo essere provvisoriamente fatta nei registri indicati all'art. 87, e successivamente, compiuto l'accertamento dell'immobile, con la stessa decisione che dispone l'iscrizione fondamentale o di impianto, viene ordinata la iscrizione dei diritti costituiti dall'atto o dalla sentenza, i quali prenderanno data dalla iscrizione provvisoria.

Della decisione suddetta sarà fatta annotazione in margine alla iscrizione provvisoria.

Trattandosi di uno o più passaggi di proprietà, l'iscrizione d'impianto può esser fatta in favore dell'ultimo proprietario eliminando quelli intermedi. Tuttavia essa deve essere rifiutata se gli atti da iscriversi non abbiano i requisiti formali necessari o siano incompleti.

SEZIONE III.

Delle rettifiche e variazioni.

Art. 92.

Su domanda dell'interessato o anche d'ufficio può essere di posta, con decisione del capo d'ufficio, la correzione di un errore materiale o di una omissione incorsa nelle iscrizioni nei registri o libri fondiari o nella redazione dei titoli.

Ove trattisi di proprietà libera, tali rettifiche hanno luogo previa produzione del titolo o annullamento di esso qualora non sia stato prodotto.

Ordinata la rettifica, si annulla l'iscrizione del registro o libro fondiario, annotandovi la decisione emessa, la data dell'annullamento ed il nuovo foglio in cui viene iscritto l'immobile.

Analogamente si provvede per l'annullamento del titolo e le annotazioni opportune nel titolo annullato.

I fogli complementari, ove esistano, restano anche essi annullati e si riproducono le indicazioni contenutevi in altri fogli.

Nessun diritto è dovuto per le rettifiche di errore materiale, che non sia dipeso dalla parte interessata, nè per il rilascio del nuovo titolo.

Quando si deve annullare l'iscrizione duplicata d'immobile, per essere stata iscritta due volte la stessa proprietà a favore di una sola persona o eseguita due volte la stessa operazione, si provvede d'ufficio come nel caso di errore materiale.

In tutti i casi nei quali l'iscrizione di un immobile viene trascritta in altro foglio del registro o libro fondiario, si eliminano di ufficio le annotazioni relative alle impugnative contro l'accertamento ed alle domande giudiziali ed ai diritti reali, quando risulti respinta la domanda o l'impugnativa o estinto il diritto reale.

Art. 93.

La nuova costruzione, la riedificazione, la demolizione o qualunque altra modificazione radicale della consistenza o destinazione di un immobile iscritto nei registri o libri fondiari, e semprechè ne risulti un aumento o una diminuzione di almeno un terzo del valore dell'immobile stesso, deve essere dal proprietario o da uno dei comproprietarii denunciata all'ufficio fondiario entro un mese dal suo verificarsi, per le opportune constatazioni o per provvedere alla nuova iscrizione dell'immobile stesso nei registri e libri fondiarii.

Trattandosi di una costruzione nel perimetro del piano regolatore, ove questo esista, è fatto obbligo a chi risulta iscritto come proprietario di presentare, con la denunzia e con gli altri documenti del caso, un certificato dell'autorità competente, dal quale si rilevi che l'edificio non è in contravvenzione alle norme del piano regolatore.

Art. 94.

Quando in seguito a divisione, separazione di beni comuni di Società, un immobile iscritto nei registri o libri fondiarii venga ripartito o frazionato tra più persone in determinate parti l'una distinta dall'altra, si fa luogo a tante nuove iscrizioni quante sono le parti divise o attribuite.

In questo caso, ove trattasi di terreni, alla domanda di iscrizione deve essere unito il tipo di frazionamento relativo, o questo viene eseguito a cura dell'ufficio ed a spese della parte.

Capo VIII.

Degli effetti delle iscrizioni.

Art. 95.

La iscrizione nei registri fondiari costituisce la prova legale dei diritti sugli immobili e delle successive loro modificazioni.

Non è ammessa, salvo il disposto dell'art. 44 e seguenti, la prova contraria al contenuto dei registri fondiari.

Tuttavia, quando la iscrizione sia stata fatta senza procedere alle operazioni tecniche ai sensi degli articoli 105 e 107, l'iscrizione non costituisce piena prova per quanto concerne la delimitazione dell'immobile iscritto e la sua misura superficiaria.

La parte interessata per altro ha sempre facoltà di chiedere la delimitazione dell'immobile ai sensi dei suddetti articoli.

In tal caso potrà essere rettificata la superficie del terreno in conformità dei risultati dell'accertamento, facendosi le opportune annotazioni nei registri e titoli fondiari.

Art. 96.

Gli effetti giuridici delle iscrizioni fondamentali o di impianto decorrono dalla data dei titoli annullati.

Qualora l'accertamento sia stato fatto in base ai soli registri catastali ottomani e non risulti da essi o da altri elementi suppletivi

la data precisa del titolo d'iscrizione, gli effetti giuridici della nuova iscrizione si faranno risalire all'epoca in cui l'immobile venne registrato all'ufficio catastale ottomano. In mancanza di tale registrazione la data della decorrenza di ogni effetto giuridico sarà quella del giorno in cui la nuova iscrizione venne disposta ed eseguita.

Gli effetti giuridici delle iscrizioni successive a quelle d'impianto decorrono dalla data delle annotazioni nei registri di cui all'art. 87.

Art. 97.

Contro le iscrizioni dei libri fondiari è ammessa, per gli immobili di proprietà libera, la prescrizione acquisitiva a favore di chi ne abbia da quindici anni il possesso legittimo.

Agli effetti del comma precedente si reputa possesso legittimo quello che abbia i requisiti indicati all'art. 686 del Codice civile.

Non è ammessa prescrizione acquisitiva agli effetti di modificare i confini degli immobili iscritti e delimitati ai sensi dell'art. 107.

Non si ha prescrizione per i beni di demanio pubblico.

Per i diritti reali afferenti sui beni *auqaf* e sui beni collettivi la prescrizione è regolata dalle leggi e consuetudini locali.

Art. 98.

Il possessore di un immobile o di un diritto reale, a cui favore si è verificata la prescrizione, può ottenere la iscrizione del diritto relativo mediante un atto da cui ne risulti il riconoscimento da parte del proprietario iscritto o mediante un giudicato che attesti, in confronto di questo o dei suoi eredi o in mancanza, del capo dell'ufficio fondiario, che la prescrizione si è verificata.

Capo IX.

Delle operazioni tecniche.

Art. 99.

Per provvedere alla determinazione della consistenza e misura e alla delimitazione degli immobili da iscriversi nei registri fondiari, a norma del Capo V è annesso all'ufficio fondiario un servizio tecnico.

Art. 100.

Le operazioni tecniche si eseguono in connessione e conformità dell'accertamento giuridico e accompagnano la procedura indicata al Capo III, secondo le direttive del capo dell'ufficio fondiario.

Art. 101.

Nelle località in cui è disposto l'accertamento generale per zone, può procedersi preliminarmente alla triangolazione del terreno ed alla formazione di reti trigonometriche, alle quali verranno riferiti i singoli rilievi da eseguirsi in pari tempo dell'accertamento giuridico.

Art. 102.

Ogni iscrizione fondamentale nei registri fondiarii ai sensi dell'art. 54 costituisce una particella fondiaria.

Art. 103.

Per gli immobili urbani la rilevazione geometrica delle particelle fondiarie è fatta in quanto sia stata disposta la mappa generale della zona in cui le particelle sono comprese.

Ogni particella porta un numero di mappa che viene iscritto in apposita colonna dei registri o dei titoli fondiari.

Le mappe sono fatte alla scala o secondo le norme disposte dal capo dell'ufficio fondiario con l'approvazione del governatore.

Art. 104.

In mancanza delle mappe di cui al precedente articolo, nelle località in cui esistano piani da cui risulti la suddivisione di particelle del suolo, gli immobili urbani possono essere contraddistinti con numeri da riferirsi ai piani stessi o da riportarsi nei registri fondiari (colonna delle osservazioni), ma non sui titoli.

Art. 105.

Per i fondi rustici si osservano le norme seguenti:

Nell'istruttoria di cui all'art. 35 il funzionario incaricato, col concorso del tecnico, procede alla delimitazione del fondo con l'assistenza del muctar ed alla presenza dei proprietari confinanti. Se non vi è contestazione sulle linee di confine vengono apposti dei picchetti in numero sufficiente a individuarle, e, scaduto il termine per le opposizioni, vengono piantati termini in pietra portanti i contrassegni dell'ufficio fondiario.

Se vi sia contestazione e non sia possibile risolverla sull'accordo degli interessati, l'ufficio dirime la controversia in base ai risultati dell'istruttoria e con le forme indicate al capo III, sezione 3ª.

Delle operazioni di delimitazione è redatto verbale sottoscritto dalle parti e da allegarsi al fascicolo di accertamento.

Qualora i proprietari confinanti, nonostante regolare invito, non sieno comparsi, ne vien dato atto nel verbale e l'operazione ha luogo ugualmente.

Oltre che dal muctar, l'ufficio ha facoltà di farsi assistere da indicatori scelti fra gli indigeni che, a criterio dell'ufficio stesso, risultino pratici della località e ad essi può essere assegnata una mercede.

Art. 106.

I termini possono essere omessi qualora i confini sieno determinati da linee stabili e apparenti, naturali o artificiali.

Art. 107.

Compiuta la delimitazione del fondo il funzionario tecnico procede al rilievo.

Il rilievo è fatto con riferimento alla rete trigonometrica, qualora sussista, o, in mancanza, a capisaldi esistenti nella zona.

Nella planimetria debbono essere riportati i termini di confinazione e debbono essere rappresentate con segni convenzionali le particolarità più spiccate dell'immobile.

Art. 108.

I piani che sieno presentati dagli istanti, a sensi dell'art. 23, debbono essere controllati dal servizio tecnico.

Art. 109.

Le planimetrie eseguite a norma dell'art. 107 sono allegate al fascicolo di accertamento nonchè al titolo di proprietà o al certificato di possesso.

Art. 110.

Allorquando si procede ad operazioni tecniche ai sensi degli articoli 105 e 107, gli interessati devono anticipare le spese occorrenti nella misura stabilita dal capo dell'ufficio, dal quale è poi fatta insindacabilmente la liquidazione delle spese stesse, e, ove occorra, la ripartizione fra i vari interessati.

CAPO X.

Disposizioni generali e penalità.

Art. 111.

I registri e libri fondiari, prima di essere messi in uso, devono essere vidimati in ciascun foglio dal giudice regionale.

Art. 112.

Nei libri e registri fondiari e nei titoli non sono permesse correzioni, raschiature o cancellature.

Le scritture devono essere piccole, nitide, ben leggibili.

Il testo italiano deve essere redatto sempre pel primo e fa fede in confronto col testo arabo in caso di discordanza.

Le annotazioni nei quadri relativi devono essere schematiche, ma chiare e non è consentito, per nessun motivo, di occupare altri spazi.

Le maggiori notizie relative alle annotazioni fatte nei detti quadri possono essere segnate nei registri speciali di cui all'art. 87.

Gli atti di ogni fascicolo di accertamento devono essere assicurati l'uno all'altro e tutti alla copertina.

Art. 113.

Il capo dell'ufficio fondiario è responsabile degli errori ed omissioni incorsi nelle iscrizioni nei registri fondiari e nei titoli.

Art. 114.

I modelli dei registri e libri fondiari e dei titoli di proprietà libera sono approvati con decreto ministeriale.

Art. 115.

Tutti i registri fondiari esistenti negli uffici fondiari sono pubblici, e chiunque può prenderne visione, previo pagamento dei diritti stabiliti.

Si possono rilasciare, previo pagamento dei relativi diritti, estratti e certificati di iscrizione dei registri e libri fondiari e dei registri speciali indicati all'art. 87.

E' permessa la visione degli atti di accertamento, e possono essere rilasciate copie dei documenti prodotti per l'accertamento, o per un'iscrizione successiva, nonchè delle decisioni, dietro richiesta di chi risulti avervi diretto interesse, ed in ogni caso, previo pagamento degli speciali diritti.

Ogni ufficio fondiario, all'atto e dopo del rilascio dei titoli di proprietà, può rilasciare copia di un foglio del libro fondiario e dei fogli complementari che lo integrino, oppure certificati d'iscrizione a favore dei comproprietari dell'immobile che ne facciano richiesta e che non abbiano avuto diritto al rilascio del titolo.

Può, inoltre, a domanda del possessore di un titolo di proprietà e previo pagamento dei relativi diritti, essere attestata la conformità del titolo stesso col foglio del libro fondiario in cui l'immobile figura iscritto a data corrente.

La richiesta di qualunque operazione fondiaria o la visione dei libri o registri fondiari sono consentite nelle ore stabilite dal capo dell'ufficio. Per la visione assiste sempre un funzionario, ed è fatto divieto di prendere annotazione dei dati risultanti dagli atti che vengono esaminati.

Possono essere rilasciati estratti, copie o certificati anche solo in lingua italiana; quando siano richiesti in lingua araba devono contenere altresì la traduzione in italiano.

Art. 116.

In ogni ufficio fondiario, oltre ai registri e libri fondiari prescritti dalle presenti norme, sono tenuti i seguenti registri sussidiari:

1° Registro cronologico delle domande di accertamento;

2° Registro cronologico delle opposizioni prodotte contro gli accertamenti;

3° Registro cronologico delle decisioni;

4° Registro cronologico del rilascio, del deposito ed annullamento dei titoli;

5° Registro delle riscossioni fatte per operazioni fondiarie, diritti di copia, traduzione e visione e bollettari relativi.

Sono inoltre tenuti uno schedario alfabetico dei proprietari di beni accertati e rubriche alfabetiche nominative in relazione ai registri indicati all'art. 87.

Art. 117.

E' punibile con l'ammenda sino a lire cinquecento, salvo le maggiori pene per i reati in cui si sia incorso e il risarcimento dei danni eventualmente cagionati:

1° Chiunque in sede di accertamento abbia denunziato o attestato un diritto attivo che sapeva inesistente o omesso scientemente di denunziare l'esistenza di un diritto reale passivo;

2° Chiunque, avendone l'obbligo, abbia omesso o ritardato di denunziare un passaggio, trasferimento o attribuzione di proprietà di un immobile già iscritto e in genere di chiedere l'iscrizione nei casi previsti dall'art. 81;

3° Chiunque, senza giustificato motivo, non presenta all'ufficio fondiario, entro il termine stabilito nell'invito regolarmente notificatogli, un titolo di proprietà che risulti essere in suo possesso;

4° Chiunque, senza giustificato motivo, non si presenta all'ufficio fondiario dopo un secondo invito, notificatogli regolarmente:

5° Chiunque dia ad un ufficio fondiario mendaci indicazioni sulla propria o altrui identità personale e capacità giuridica;

6° Qualunque pubblico ufficiale o il procuratore delegato che abbiano omesso di adempiere all'obbligo stabilito dall'art. 83;

7° Chiunque, senza giustificato motivo, non abbia presentato, nel termine prescritto dall'avviso debitamente notificatogli, un documento o un atto necessario per l'accertamento e che risulti essere in suo possesso.

L'ammenda è inflitta con decreto del capo dell'ufficio fondiario, sentito il contravventore nelle sue discolpe. Contro il decreto è dato ricorso, nel termine di cinque giorni, al governatore, che decide in via definitiva.

Nel caso di cui al n. 3, il capo dell'ufficio fondiario ordinerà il sequestro del titolo, presso chiunque possa trovarsi, anche richiedendo all'uopo l'intervento dell'autorità di pubblica sicurezza.

La riscossione dell'ammenda divenuta definitiva è fatta dal segretario capo dell'ufficio fondiario colle norme stabilite nel penultimo e ultimo comma dell'art. 11 del R. decreto 29 giugno 1913, n. 838.

Art. 118.

Chiunque distrugge, altera, rimuove o asporta termini di confinazione sia provvisori che definitivi è punito con l'arresto sino ad un mese e con l'ammenda da lire venti a trecento, salvo le ipotesi e le maggiori pene previste dal Codice penale.

Le spese pel ristabilimento dei termini distrutti o rimossi sono poste a carico del colpevole dallo stesso giudice che pronunzia sul reato.

Art. 119.

I diritti per operazioni fondiarie, per copie o estratti, certificati, visione e traduzione, saranno fissati con apposita tariffa da approvarsi con decreto ministeriale.

La tariffa dei diritti per le operazioni tecniche è approvata per ciascun ufficio fondiario dal governatore, su proposta del capo dell'ufficio stesso.

Per le operazioni eseguite nell'interesse dell'Amministrazione coloniale non sono dovuti diritti.

Capo XI.

Disposizioni transitorie.

Art. 120.

I terreni *miri* di cui all'art. 5 sono considerati come beni di proprietà libera (*mulk*) quando siano situati nel territorio dei centri urbani.

L'indicazione dei centri urbani di ciascuna colonia, agli effetti della disposizione contenuta nel precedente comma, e la delimitazione del territorio di ciascun centro urbano, sono fatte con decreto del ministro delle colonie, su proposta del governatore, sentito l'avviso del capo dell'ufficio fondiario.

Art. 121.

I beni demaniali, *auqàf* e di godimento collettivo iscritti anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto nei registri speciali, a sensi dell'art. 8 e seguenti del decreto Ministeriale 20 luglio 1913 (Norme per l'accertamento dei diritti fondiari della Tripolitania e Cirenaica), saranno considerati come accertati definitivamente dopo l'osservanza delle disposizioni seguenti:

Tutte le iscrizioni dei beni indicati al precedente comma saranno rese pubbliche mediante iscrizione nel Bollettino ufficiale della colonia e mediante affissione per giorni trenta consecutivi agli albi dell'ufficio fondiario, del tribunale regionale e del tribunale della Sciaria nelle cui circoscrizioni sono situati i beni stessi.

Entro tre mesi dalla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della colonia chiunque ne abbia interesse potrà presentare opposizione contro le iscrizioni suddette all'ufficio fondiario, che deciderà con la procedura indicata nel capo III, sezione 3ª.

Qualora non siano presentate opposizioni nel termine predetto, le iscrizioni restano ferme con tutti gli effetti giuridici dell'accertamento definitivo.

Art. 122.

Nei casi previsti dall'articolo che precede, e prima che siano eseguite le pubblicazioni di cui all'articolo stesso, il capo dell'ufficio fondiario ha facoltà, se lo ritiene opportuno, di riaprire l'istruttoria

di accertamento modificando anche la sua prima decisione e disponendo una nuova iscrizione. La procedura da seguirsi è quella indicata al capo III, sezioni 2ª e 3ª del presente decreto e dovrà sempre sentirsi l'avviso della Commissione di cui all'art. 17 del decreto medesimo.

Art. 123.

I giudizi di impugnativa in corso al momento dell'entrata in vigore del presente decreto saranno proseguiti con le norme dettate dal R. decreto 26 gennaio 1913, n. 48, e dal decreto ministeriale 20 luglio 1913.

Resta peraltro in facoltà delle parti in causa, qualora tutti vi consentano, di rinunciare all'appello della sentenza del tribunale regionale e di adire la Corte d'appello di Tripoli ai sensi e per gli effetti indicati all'art. 48 del presente decreto.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro delle colonie
ROSSI.

ALLEGATO.

Tabella dei diritti dovuti per operazioni di accertamento e conservazione dei diritti fondiari.

I. — *Diritti per le operazioni di accertamento, iscrizione nei registri fondiari e rilascio di titoli.*

1. Per ogni domanda di accertamento L. 4.

2. Per ogni domanda di iscrizione successiva all'accertamento lire 3.

3. Per ogni atto di opposizione all'accertamento L. 3.

4. Per il rilascio, in seguito ad accertamento, di titolo di proprietà libera sia definitivo che provvisorio il diritto è fissato:

A) per gli immobili urbani in relazione al valore dell'immobile, e cioè:

fino a L. 1000 L. 5;

oltre L. 1000 fino a L. 5000 L. 10;

oltre L. 5000 fino a L. 15,000 L. 25;
da L. 15,000 a L. 50,000 L. 40;
oltre L. 50,000 L. 50;

B) per gli immobili rustici in relazione alla misura superficiaria, e cioè:

fino a ettari 1 L. 5;
oltre ettari 1 fino a ettari 20 si aumenta di L. 1 per ettaro;
oltre ettari 20 si aumenta di L. 0,50 per ettaro.

5. Per il rilascio di un foglio complementare da unire al titolo, L. 3.

6. Per il rilascio di un duplicato di titolo o di un nuovo titolo in seguito a rettifica di errore materiale, L. 10.

7. Per il rilascio di un nuovo titolo in seguito a frazionamento dell'immobile sono dovuti i diritti di cui al n. 4 ridotti a metà.

8. Per il rilascio di un nuovo titolo in sostituzione di altro esaurito o non più utilizzabile, L. 5.

9. Per il rilascio di certificato di iscrizione nel registro dei beni demaniali dati in concessione:

a) se trattasi di rilascio a seguito di nuova concessione, o se per le sopraelevazioni siasi fatto luogo a rilascio del titolo, L. 5;

b) se trattasi invece di rilascio a seguito di accertamento per *miri* già dati o lasciati in concessione sono dovuti gli stessi diritti indicati al n. 4, lettera *B*).

10. Per il rilascio di certificati di iscrizione nei registri dei beni *awqaf* a favore dei possessori sono dovuti gli stessi diritti indicati al n. 4.

Avvertenze. — 1. Se l'accertamento è fatto in base a titolo rilasciato dai cessati uffici catastali ottomani, i diritti indicati al n. 4 si riducono alla metà.

2. Il valore dell'immobile ai fini di cui al n. 4 lettera *A*), è stabilito con provvedimento insindacabile dell'ufficio.

3. La rettifica indicata al n. 7 è eseguita gratuitamente quando l'errore è imputabile all'ufficio.

II. — *Diritti di copia, certificati, estratti.*

1. Per ogni copia di decisione e ogni facciata di carta uso bollo L. 1.

2. Per ogni copia di documenti originali presentati in ufficio, per ogni facciata L. 0,50.

3. Per ogni certificato di comproprietà L. 3.

4. Per ogni certificato di iscrizione successiva all'accertamento lire 2.

5. Per ogni altro certificato L. 2.

6. Per ogni estratto a facciata L. 1.

Avvertenze. — Le copie sono di norma rilasciate su carta uso bollo; gli estratti sui moduli, quando esistono, o su carta uso bollo in caso diverso.

III. — *Diritti di visione e traduzione.*

1. Visione di libri o registri fondiari e fascicoli di accertamento L. 1.

2. Traduzione di documenti prodotti per qualsiasi operazione fondiaria dalla lingua araba o turca, per ogni pagina di protocollo (testo italiano) L. 1.

IV. — *Diritto di notifica.*

Per ogni titolo o certificato è dovuto il diritto di notifica di lire 0,50.

Avvertenza. — Il diritto di notifica è riscosso dall'ufficio e versato a favore del messo notificatore.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro delle colonie
ROSSI.

155.

R. decreto 23 ottobre 1921, n. 1555, che modifica il comma 2° dell'art. 5 del decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1311, sulle indennità di soggiorno e di trasferimento.

(*Gazzetta Ufficiale* del 25 novembre 1921, n. 376).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 14 settembre 1862, n. 840;
Visto il decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1311;
Visto il decreto Reale 20 febbraio 1921, n. 221;
Visto l'art. 17 del testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili, approvato con Regio decreto 22 novembre 1908, n. 693;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il comma 2° dell'art. 5 del decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1311, è sostituito dal seguente:

« Le speciali norme delle singole Amministrazioni, da emanarsi di concerto col ministro del tesoro, determinano i casi in cui la indennità è dovuta per servizi resi nel luogo di residenza e nell'ambito di piccole distanze, e fissano altresì la quota della indennità di soggiorno e di quella chilometrica spettante ».

Art. 2.

Alla data di pubblicazione del presente decreto cessano di aver vigore le disposizioni eventualmente già emanate dalle singole Amministrazioni in forza del detto comma 2 dell'art. 5 del decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1311.

Art. 3.

Le indennità di cui al precedente art. 1 non competono al personale chiamato a prestare servizio da una ad altra Amministrazione o da uno ad altro ufficio, dipendente dalla medesima Amministrazione nello stesso luogo di residenza.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 26 ottobre 1921.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — DE NAVA.

Visto, *Il Guardasigilli:* RODINÒ.

156.

R. decreto 3 novembre 1921, n. 1719, che modifica quello 20 gennaio 1921, n. 313, concernente l'ordinamento del personale civile della Colonia Eritrea.

(*Gazzetta Ufficiale* del 13 dicembre 1921, n. 291).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 20 gennaio 1921, n. 313, che modifica quello 10 dicembre 1914, n. 1510 concernente l'ordinamento del personale civile della colonia eritrea;

Ritenuto che all'art. 2 del decreto 20 gennaio succitato occorre rettificare il richiamo che ivi si fa della lettera *c*) dell'art. 56 erroneamente riportata in luogo della lettera *b*) dello stesso articolo.

Vista la legge 24 maggio 1903, n. 205;

Udito il governatore;

Udito il Consiglio coloniale;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per le colonie;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'art. 2 del R. decreto 20 gennaio 1921, n. 313, è modificato nel senso che alla lettera *c*) ivi richiamata è sostituita la lettera *b*) dell'art. 56 del R. decreto 10 dicembre 1914, n. 1510, modificato dall'articolo 1 del predetto decreto 20 gennaio 1921.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 novembre 1921.

VITTORIO EMANUELE

BONOMI — GIRARDINI.

Visto, *Il Guardasigilli*: RODINÒ.

157.

R. decreto-legge 16 novembre 1921, n. 1593, concernente l'imposta sul caffè, sui suoi surrogati e sugli organi di illuminazione elettrica.

(*Gazzetta Ufficiale* del 23 novembre 1921, n. 274).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 3 luglio 1921, n. 848;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per il tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

All'atto dell'importazione del caffè viene, a partire dal 1° marzo 1922, riscosso un diritto complessivo per quintale, di:
lire mille, per il caffè in grani e in pellicole, proveniente da paesi ammessi al trattamento doganale convenzionale;
lire millecento, per il caffè in grani ed in pellicole proveniente da paesi ai quali si applica la tariffa generale;
lire millecinquecentoquaranta, per il caffè tostato.
Dette somme sono comprensive dei dazi doganali, dell'aggio e della tassa di consumo, l'importo di quest'ultima è rappresentato dalla differenza fra la somma complessiva e l'ammontare dei diritti doganali e dell'aggio.
Le dogane provvederanno a versare in tesoreria le singole quote con l'imputazione ai rispettivi capitoli del bilancio dell'entrata.
Resta, dalla data suddetta, abrogato il secondo comma dell'articolo 1 del Nostro decreto 3 luglio 1921, n. 848.

Art. 2.

L'imposta di fabbricazione dei surrogati del caffè, ripristinata con l'art. 2 del suddetto Nostro decreto 3 luglio 1921, è stabilita nela misura di lire 350 per quintale, anche per i prodotti non ancora immessi in consumo.

Nella stessa misura è riscossa la soprattassa di fabbricazione sui surrogati del caffè importati dall'estero.

Per l'accertamento e la riscossione dell'imposta, sono richiamate in vigore le disposizoni dell'allegato *B* alla legge 8 agosto 1895, n. 486, ad eccezione dell'art. 4 e salve le modificazioni arrecate all'art. 5 con l'art. 6 della legge 29 giugno 1905, n. 308.

Al quarto comma dell'art. 1 del citato allegato *B* alla legge 8 agosto 1895, n. 486, è sostituito il seguente:

« Le condizioni nelle quali devono trovarsi i pacchetti o recipienti, la qualità dei contrassegni da usare per la loro indentificazione e le norme per l'applicazione di tali contrassegni saranno determinate con decreto del ministro delle finanze ».

Art. 3.

Chiunque intenda preparare mediante torrefazione, macinazione o in qualsiasi altro modo, sostanze, che nel consumo possano servire come surrogati del caffè, deve ottenerne licenza, facendone all'uopo denuncia al competente ufficio tecnico di finanza.

Nella denuncia devono essere indicate le materie prime delle quali il richiedente intende fare uso per la produzione dei surrogati del caffè.

Qualora, nel corso di validità della licenza, lo stesso fabbricante intenda impiegare altre materie prime, non indicate nella denuncia in base alla quale sia stata rilasciata la licenza, deve farne preventiva dichiarazion al predetto ufficio per ottenerne la autorizzazione.

La licenza è valida per l'anno solare e per la ditta e per il luogo pei quali fu rilasciata ed è sottoposta al diritto fisso di L. 50.

Art. 4.

Con deliberazione del ministro delle finanze potrà essere rifiutata la licenza per la preparazione di surrogati del caffè con materie prime il cui impiego a tale uso sia riconosciuto nocivo alla salute

pubblica dalla Direzione generale di sanità o sia giudicato come artificio contro la buona fede commerciale su parere del Collegio consultivo dei periti doganali.

Contro la deliberazione del ministro delle finanze, emessa in virtù del presente articolo, non è ammesso gravame nè in via amministrativa, nè in via giudiziaria.

Art. 5.

E' vietata l'importazione dall'estero di surrogati del caffè preparati in tutto o in parte con materie prime non ammesse, ai sensi del precedente articolo, per la preparazione degli stessi prodotti nelle fabbriche nazionali.

Art. 6.

In applicazione dell'art. 2 del ripetuto Nostro decreto 3 luglio 1921, nella parte relativa alla soppressione del diritto di monopolio sulle lampadine elettriche, è stabilita un'imposta di fabbricazione sui sotto indicati organi di illuminazione elettrica, nella misura per ciascuno di essi indicata:

a) organi per illuminazione elettrica a incandescenza o luminescenza di quasiasi sistema:

	Lampade a filamento di carbone	Altri organi illuminanti
1° fino a 10 watt	L. 0,25	L. 0,50
2° da 11 a 50 watt	» 0,75	» 1,50
3° da 51 a 200 watt	» 1,50	» 3,00
4° da 201 watt in più	» 3,00	» 6,00

b) organi per illuminazione ad arco, esclusi i carboni puri o metallizzati al kg. L. 3;

c) carboni puri o metallizzati o di altro sistema per illuminazione elettrica ad arco al kg. L. 2.

Nelle stesse misure è riscossa la soprattassa di fabbricazione sugli organi per illuminazione elettrica di qualsiasi sistema importati dall'estero.

Sono esenti dall'imposta gli organi d'illuminazione destinati all'esportazione.

Art. 7.

Con decreto del ministro delle finanze sarà stabilito il giorno dell'applicazione dell'imposta di cui al precedente articolo. Fino a quel giorno saranno riscosse l'imposta di fabbricazione e la sopratassa di confine sulle lampadine elettriche nella misura e nei modi in vigore per la riscossione del diritto di monopolio istituito col Nostro decreto 17 agosto 1919, n. 1553.

Art. 8.

Chiunque fabbrichi organi d'illuminazione elettrica soggetti all'imposta di cui all'art. 6 o parti di essi organi, deve farne denuncia all'ufficio tecnico di finanza, e ottenerne licenza soggetta al diritto di L. 100 annue per le fabbriche di organi d'illuminazione indicati alle lettere *a*) e *b*) dello stesso art. 6 e di L. 30 per le fabbriche di carboni di cui alla lettera *c*).

Art. 9.

Le fabbriche di organi d'illuminazione indicati all'art. 8 sono soggette alla vigilanza permanente della finanza, la quale può richiedere, in qualunque momento, l'esecuzione di opere stimate necessarie all'efficace esercizio della vigilanza stessa.

Col regolamento potranno essere stabilite speciali norme di vigilanza sulle fabbriche di parti di detti organi e sulla destinazione e l'uso delle stesse parti importate dall'estero.

Art. 10.

E' data facoltà al ministro delle finanze di stabilire con decreto che gli organi illuminanti di cui all'art. 6 non possono essere messi in vendita se non sieno muniti, a cura e spese dei fabbricanti e degli importatori, di speciali contrassegni comprovanti il pagamento dell'imposta, distribuiti dall'Amministrazione.

La qualità dei contrassegni e le norme per la loro applicazione saranno determinate pure con decreto del ministro delle finanze, con

facoltà di disporre l'identificazione dei prodotti già esistenti nei depositi o negli esercizi di vendita entro un termine da stabilire con lo stesso decreto comminando ai contravventori le stesse pene di cui all'art. 3 dell'allegato *B* alla legge 8 agosto 1895, n. 486, richiamata nell'art. 2 del presente.

Art. 11.

Il pagamento dell'imposta sugli organi illuminanti di cui all'articolo 6 è effettuato dal fabbricante direttamente in tesoreria, in ragione della quantità del prodotto estratto dal magazzino annesso alla fabbrica. Può essere concessa una dilazione nel pagamento della imposta medesima fino a tre mesi dopo l'estrazione della merce corrispondente dal magazzino, purchè il debito del fabbricante non venga ad eccedere i quattro quinti della cauzione da stabilire nel regolamento.

Per tener conto degli organi illuminanti, che vengano respinti alle fabbriche perchè inservibili, dei contrassegni guasti o distrutti, e di ogni altra perdita anche per forza maggiore, è concesso al fabbricante sull'imposta liquidata per le estrazioni soggette ad imposta, effettuate durante l'esercizio finanziario, un abbuono del 2 % per i carboni e del 5 % per gli altri organi illuminanti, mediante accreditamento sul debito d'imposta per l'esercizio successivo.

Art. 12.

La fabbricazione clandestina degli organi d'illuminazione elettrica di cui all'art. 6 è punita con una multa fissa di L. 1000 e con una multa variabile dal doppio al decuplo della imposta sui prodotti preparati e su quelli in corso di preparazione e che si sarebbero potuti preparare colle materie prime rinvenute. Tale fabbricazione è legalmente provata dalla sola presenza in locale non dichiarato, di alcuna delle materie prime e di parte degli apparecchi atti alla preparazione dei mezzi illuminanti in parola.

In tal caso sono soggetti a confisca tanto gli organi illuminanti, ultimati o non ultimati, quanto le materie prime, i recipienti ed i mezzi di trasporto sequestrati.

Sono considerati di contrabbando gli organi di illuminazione trovati nello Stato in condizioni diverse da quelle stabilite dal rego-

lamento, ed i contravventori sono puniti con multa variabile dal doppio al decuplo dei diritti di confine. Però, ove la multa così determinata risulti inferiore a L. 200 sarà ritenuta in questa somma.

Ogni altra azione, mediante la quale si sottraggano o si tenti di sottrarre gli organi illuminanti anzidetti al pagamento della imposta di fabbricazione, è punita con una multa fissa di L. 500 e con una multa variabile dal doppio al decuplo della imposta, che si sarebbe frodata.

Art. 13.

Agli effetti delle imposte sui surrogati di caffè e sugli organi di illuminazione elettrica sono applicabili le disposizioni seguenti:

1° Le controversie sulla qualificazione dei prodotti suindicati sono definite seguendo la procedura stabilita per la risoluzione delle controversie doganali;

2° Gli agenti governativi hanno sempre la facoltà di entrare nelle fabbriche e nei locali annessi, nei magazzini e negli esercizi ove si vendano prodotti soggetti a tributo, per farvi verificazioni ai fini del regolare accertamento e pagamento dell'imposta.

Nei casi di sospetto di contravvenzione hanno inoltre la facoltà di adire l'autorità giudiziaria, per ottenere il permesso di procedere a perquisizioni domiciliari con l'intervento di un ufficiale della Regia guardia di finanza o di altro ufficiale di polizia giudiziaria;

3° L'accesso alle fabbriche deve essere lasciato aperto e libero agli agenti della finanza per tutto il tempo della lavorazione dichiarata.

Nelle fabbriche l'esercente ha l'obbligo di fornire gratuitamente, per uso degli agenti delegati alla vigilanza permanente, un locale nelle condizioni stabilite dal regolamento;

4° I prodotti, nonchè il macchinario e tutto il materiale mobile, esistenti nelle fabbriche o nei magazzini a queste annessi o in altri comunque soggetti a vigilanza fiscale, garantiscono l'Amministrazione del pagamento della tassa di fabbricazione a preferenza di ogni altro creditore.

Similmente i prodotti, i recipienti ed i mezzi di trasporto, caduti in contravvenzione, quando non sieno soggetti a confisca, garantiscono l'Amministrazione del pagamento dei diritti, delle multe e delle spese di ogni specie, dovuti dai contravventori o responsabili a termini di legge, a preferenza di ogni altro creditore;

5° La mancanza o la negata presentazione dei registri prescritti dal regolamento e la tenuta irregolare di essi sono punite con multa non minore di L. 50 nè maggiore di L. 200, estensibile al doppio pei recidivi;

6° Qualora ad un determinato fatto contravvenzionale abbiano concorso più persone, ciascuna è passibile dell'intera pena applicabile al fatto stesso;

7° Qualora col fatto, che ha dato luogo alla contravvenzione, sia stata o possa essere stata frodata la imposta di produzione, il contravventore è tenuto ad eseguirne il pagamento indipendentemente dal procedimento contravvenzionale e dal pagamento della multa;

8° Qualsiasi altra contravvenzione alle disposizioni di carattere legislativo od al regolamento per la loro esecuzione è punita con una multa da L. 10 a L. 30;

9° L'azione penale per le contravvenzioni si prescrive in due anni dal giorno in cui furono commesse, però un atto giudiziario interrompe la prescrizione;

10° I processi verbali di accertamento delle contravvenzioni sono compilati dagli agenti scopritori e fanno fede in giudizio fino a prova contraria.

In ogni caso, se il fatto costituente la contravvenzione non sia in tutto od in parte punibile con pene corporali, prima che il giudice ordinario abbia pronunziata la sentenza e questa sia divenuta definitiva, il contravventore può chiedere che l'applicazione della multa sia fatta in sede amministrativa dall'Intendente di finanza della provincia, il quale decide senza limite di somma anche per ciò che riguarda la confisca e le spese.

Per la ripartizione delle multe e per quanto non sia espressamente disposto riguardo alle contravvenzioni, saranno osservate le norme della legge doganale e del relativo regolamento. Però il provento della confisca dei generi sequestrati si devolve per intero all'erario.

Art. 14.

Con decreti Reali sarà provveduto alla pubblicazione di distinti testi unici delle disposizioni di carattere legislativo per ciascuna delle imposte di fabbricazione sui surrogati di caffè e sugli organi d'illuminazione elettrica.

Art. 15.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 16 novembre 1921.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — SOLERI — DE NAVA.

Visto, *Il Guardasigilli*: RODINÒ.

158.

R. decreto-legge 16 novembre 1921, n. 1705, che reca provvedimenti in dipendenza dei terremoti.

(*Gazzetta Ufficiale* del 10 dicembre 1921, n. 289).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 17 settembre 1910, n. 715;
Visto il R. decreto 21 gennaio 1915, n. 27, convertito nella legge 1° aprile 1915, n. 476, all. *D;*
Visto il R. decreto 11 febbraio 1915, n. 109;
Visto il R. decreto 29 aprile 1915, n. 573;
Visto il R. decreto 29 aprile 1915, n. 582;
Visto il R. decreto 9 maggio 1915, n. 654;
Visto il R. decreto 13 maggio 1915, n. 775 ;
Visto il decreto Luogotenenziale 11 maggio 1916, n. 906;
Visto il decreto Luogotenenziale 5 novembre 1916, n. 1056;
Visto il decreto Luogotenenziale 5 novembre 1916, n. 1518;
Visto il decreto Luogotenenziale 29 aprile 1917, n. 697;
Visto il decreto Luogotenenziale 31 maggio 1917, n. 1028;
Visto il testo unico delle leggi emanate in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908, approvato col decreto Luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399;
Visto il decreto Luogotenenziale 7 ottobre 1917, n. 1687;
Visto il decreto Luogotenenziale 18 agosto 1918, n. 1325;
Visto il decreto Luogoteneziale 17 novembre 1918, n. 1922;
Visto il decreto Luogotenenziale 22 dicembre 1918, n. 2080;
Visto il R. decreto 8 luglio 1919, n. 1384;
Visto il R. decreto 12 marzo 1920, n. 503;
Visto il R. decreto 3 maggio 1920, n. 545;
Visto il R. decreto 9 maggio 1920, n. 665;
Visto il R. decreto 23 settembre 1920, n. 1315;
Visto il R. decreto 10 marzo 1921, n. 227;
Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto col presidente del Consiglio dei ministri, ministro degli affari dell'interno, e con i ministri segretari di Stato del tesoro, delle finanze, dell'istruzione pubblica, delle colonie, per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono prorogati al 30 giugno 1922 per le località danneggiate dal terremoto dell'8 maggio 1914;

1° il termine, già prorogato a 6 mesi dopo la conclusione della pace con l'art. 1 del decreto Luogotenenziale 18 agosto 1918, n. 1325, per la presentazione da parte di privati delle domande di contributo diretto e di mutuo;

2° il termine già prorogato a 6 mesi dopo la conclusione della pace con l'art. 2 del decreto Luogotenenziale 18 agosto 1918, n. 325, per la presentazione delle domande di sussidio e di mutuo da parte di Provincie, di Comuni ed Enti morali.

Art. 2.

Sono prorogati al 31 dicembre 1923, per le località danneggiate dal terremoto del 13 gennaio 1915:

1° Il termine di cui all'art. 10 del R. decreto 13 maggio 1915, n. 775, già prorogato al 31 dicembre 1922, con l'art. 10, lettera *a*), del R. decreto 10 marzo 1921, n. 227, per la presentazione da parte di privati, delle domande di mutuo;

2° Il termine di cui all'art. 22 del R. decreto 13 maggio 1915, n. 775, già prorogato al 31 dicembre 1922, con l'art. 10, lettera *b*), del R. decreto 10 marzo 1921, n. 227, entro il quale non può dai creditori ipotecari iniziarsi o continuarsi la procedura esecutiva sugli immobili per i quali è consentito il diritto a mutuo di favore;

3° Il termine di cui all'art. 3 del R. decreto 21 gennaio 1915, n. 27, già prorogato al 31 dicembre 1921 con l'art. 11 del R. decreto 10 marzo 1921, n. 227, per la presentazione delle domande di sussidio o di mutuo da parte di Provincie, Comuni ed Enti morali;

4° Il termine di cui all'art. 7 del R. decreto 7 ottobre 1917,

n. 1807, entro il quale lo Stato si riserva la facoltà di cedere in proprietà ai privati danneggiati che lo richiedano ricoveri stabili, ai sensi e per gli effetti del 1° comma dell'art. 15 del R. decreto 29 aprile 1915, n. 582.

Art. 3.

Sono prorogate:

a) a tutto il biennio 1922-923 le disposizioni del penultimo comma dell'art. 6 del R. decreto 21 gennaio 1915, n. 27, convertito nella legge 1° aprile 1915, n. 476, allegato *D)*, già prorogato con l'articolo 2 del R. decreto 25 novembre 1919, n. 2371.

Per la spesa occorrente si faranno le relative iscrizioni nel bilancio del Ministero del tesoro;

b) sino a tutto il 1923 la disposizione del R. decreto 11 febbraio 1915, n. 169, convertito nella legge 1° aprile 1915, n. 476, allegato *O)*, già prorogata con l'art. 2 del R. decreto 25 novembre 1919, n. 2371.

Con decreto del ministro del tesoro sarà provveduto ad iscrivere sugli stati di previsione della spesa del Ministero dell'interno per gli esercizi finanziari 1921-922, 1922-923, 1923-924 le somme all'uopo occorrenti.

Art. 4.

Sono prorogati al 30 giugno 1922 per le località danneggiate dai terremoti del 17 maggio e 16 agosto 1916 nelle provincie di Pesaro e Forlì:

1° Il termine, di cui all'art. 11 del decreto luogotenenziale 5 novembre 1916, n. 1518, già prorogato a 6 mesi dopo la conclusione della pace con l'art. 1 del decreto luogotenenziale 14 novembre 1918, numero 1997, relativo alla presentazione delle domande di mutuo da parte di privati;

2° Il termine di cui all'art. 22 del decreto luogoteneziale 5 novembre 1916, n. 1518, già prorogato come sopra, entro il quale non può dai creditori ipotecari inizziarsi o continuarsi la procedura esecutiva sugli immobili danneggiati o distrutti dai predetti terremoti terremoti e per i quali è consentito il diritto a mutuo;

3° Il termine, di cui all'art. 31 del decreto luogotenenziale 5 novembre 1916, n. 1518, relativo all'esecuzione dei lavori e ai fini

del contributo, e il termine di cui all'art. 9 del decreto ministeriale 16 marzo 1917, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, n. 83 del 9 aprile 1917, relativo alla presentazione delle domande di contributo da parte di privati;

4° Il termine di cui all'art. 10 decreto minisetriale 16 marzo 1917, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, n. 83 del 9 aprile 1917 relativo alla presentazione delle domande per la cessione in proprietà ai sensi dell'art. 4 del decreto Luogotenenziale 25 gennaio 1917, n. 154 di un ricovero stabile di cui all'art. 1, lettera *b*) del decreto luogotenenziale 27 agosto 1916, n. 1556;

5° Il termine, stabilito dall'art. 2 del decreto luogotenenziale 27 agosto 1916, n. 1056, per la presentazione da parte di Provincie, Comuni od enti morali delle domande di mutui di cui all'art. 1 lettera *d*) del decreto medesimo, già prorogato a 6 mesi dopo la conclusione della pace con l'art. 2 del decreto luogotenenziale 14 novembre 1918, n. 1997.

Entro lo stesso termine dovranno essere presentate le domande di sussidio consentito dallo stesso art. 1, lettera *d*).

Art. 5.

Sono prorogati al 31 dicembre 1923:

a) il termine di cui all'art. 6 del decreto luogotenenziale 7 ottobre 1917, n. 1807 già prorogato con l'art. 2, lettera *a*) del decreto Luogotenenziale 6 febbraio 1919, n. 166, per la presentazione delle domande di mutuo da parte di privati danneggiati dal terremoto del 26 aprile 1917;

b) il termine di cui all'art. 6 del decreto luogotenenziale 7 ottobre 1917, n. 1807 per la presentazione delle domande di contributo da parte dei privati danneggiati dal terremoto suddetto;

c) il termine di cui all'art. 1 del decreto luogotenenziale 29 aprile 1917, n. 697 pià prorogato con l'art. 2, lettera *b*) del decreto Luogotenenziale 6 febbraio 1919, numero 166 per la presentazione da parte degli Enti interessati delle domande di sussidio di mutuo per riparare o ricostruire edifici pubblici provinciali o comunali o appartenenti a Enti morali aventi scopo di beneficenza ed edifici di uso pubblico danneggiati o distrutti dal medesimo terremoto.

Art. 6.

Sono prorogati a tutto il 31 dicembre 1923:

a) il termine di cui all'art. 1 del decreto Luogotenenziale 22 dicembre 1918, numero 2086, già prorogato con l'art. 4 del R. decreto 8 luglio 1919, n. 1384, per la presentazione di domande di sussidi e di mutui per la riparazione o ricostruzione di edifici pubblici o di uso pubblico danneggiati o distrutti dai terremoti del 2 dicembre 1917 e del 10 novembre 1918;

b) il termine di cui agli art. 11 e 12 del decreto Luogotenenziale 5 novembre 1916, n. 1518, già prorogato con l'art. 4 del R. decreto 8 luglio 1919, n. 1384, per la presentazione delle domande di mutuo da parte di privati danneggiati dai terremoti predetti e per l'inizio o la continuazione della procedura di esecuzione sugli immobili danneggiati o distrutti dagli stessi terremoti, per i quali è consentito il diritto al mutuo di favore.

Alla stessa data è stabilito il termine per la presentazione delle domande di contributo da parte dei danneggiati dai medesimi terremoti.

Art. 7.

E' prorogato al 31 dicembre 1923 il termine del 31 dicembre 1920 fissato dall'art. 4 del R. decreto 8 luglio 1919, n. 1384, per la presentazione di domanda di contributo o di mutuo da parte di privati e di domande di sussidio e di mutuo da parte di Enti danneggiati dal terremoto del 29 giugno 1919 e richiamato all'art. 1 del R. decreto 12 marzo 1920, n. 503, per quanto riguarda i privati e gli Enti danneggiati dai terremoti del 10 settembre e 25 ottobre 1919.

Art. 8.

E' prorogato al 30 giugno 1922 il termine di cui all'art. 13 del R. decreto 23 settembre 1920, n. 1315, relativo alla gratuità degli alloggi costruiti dallo Stato nelle località danneggiate dal terremoto del 6-7 settembre 1920.

Art. 9.

Il concorso dello Stato per l'integrazione dei bilanci dei comuni del Mugello danneggiati dal terremoto del 29 giugno 1919 a norma dell'art. 5 del R. decreto 8 luglio 1919, n. 1384, è stabilito sino a tutto l'anno 1923.

Art. 10.

Il termine per la somministrazione a pagamento da parte del genio civile di materiali da costruzione a Enti e privati non aventi diritto a riparazioni gratuite nei Paesi colpiti dai terremoti del 2 dicembre 1917, 10 novembre 1918, 29 giugno, 10 settembre e 25 ottobre 1919 è stabilito fino a tutto il 31 marzo 1922.

Art. 11.

Il termine per la presentazione delle domande dirette ad ottenere la concessione del sussidio dello Stato, ovvero la riparazione gratuita di stabili appartenenti a persone non abbienti nei Paesi colpiti dai terremoti del 2 dicembre 1917, 10 novembre 1918, 29 giugno 10 settembre e 25 ottobre 1919, è stabilito fino a tutto il 31 marzo 1922 ed è prorogato fino a tutto l'esercizio finanziario 1922-923 il termine per la esecuzione dei lavori di riparazioni suddette.

Art. 12.

All'art. 7 del decreto Luogotenenziale 17 novembre 1918, n. 1922, è sostituito il seguente:

« Per la ricostruzione delle cattedrali, degli episcopi e dei seminari di Messina e di Reggio Calabria, il Governo del Re è autorizzato a concedere alle mense vescovili sussidi sino all'ammontare di 8 noni della spesa compresa quella per la redazione dei progetti Direione e sorveglianza.

« I progetti saranno approvati dal Ministero dei lavori pubblici udito il parere del Comitato speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici di cui all'art. 194 del testo unico 19 agosto 1917, numero 1399.

« Le somme occorrenti per tali sussidi saranno prelevate dai proventi menzionati dall'art. 10 del citato testo unico e la somministrazione sarà fatta direttamente dal Ministero dell'interno agli assuntori delle opere, in base ai certificati di avanzamento dei lavori rilasciati dall'ufficio del Genio civile e fino alla concorrenza degli 8 noni dell'ammontare di essi.

« Qualora la esecuzione dei lavori sia delegata all'Unione edilizia nazionale le somministrazioni saranno fatte direttamente a questa ultima ».

Art. 13.

Le disposizionidi cui agli articoli 7, 8, 9, 10, 11, 15, 28 del Regio decreto 3 maggio 1920, n. 545, sono applicabili anche ai lavori eseguiti tra il 1° luglio 1917 e il 2 maggio 1920 per le località colpite dai terremoti del 13 gennaio 1915 e 28 dicembre 1908.

Art. 14.

Per i lavori di ricostruzione, nuova costruzione o di riparazione di edifici appartenenti a privati distrutti o danneggiati dai terremoti del 26 aprile e 2 dicembre 1917, del 10 novembre 1918 e del 29 giugno, 10 settembre e 25 ottobre 1919, eseguiti dopo il 3 maggio 1920, e da eseguire dalla pubblicazione della presente legge sino a tutto il 31 dicembre 1923, il concorso delo Stato sarà concesso nella misura stabilita dagli articoli 8 e 28 del Regio decreto 3 maggio 1920, n. 545.

Art. 15.

All'art. 9 del decreto Luogotenenziale 5 novembre 1916, è sostituito il seguente:

« I proprietari originari o i loro eredi possono costruire l'edificio per cui hanno diritto al mutuo anche in territorio di altro Comune purchè nella stessa Provincia e compreso negli elenchi dei Comuni danneggiati e purchè vi abbiano domicilio o dichiarino di eleggervelo ».

Tale disposizione è applicabile in tutte le regioni colpite da terremoti nelle quali sia in vigore il suddetto decreto-legge.

Art. 16.

Le disposizioni relative alla determinazione del reddito imponibile complessivo di cui siano provvisti i danneggiati dai terremoti del 13 gennaio e 10 novembre 1915, 21 e 22 aprile, 17 maggio, 4 luglio, 16 agosto e 16 novembre 1916, 12 maggio, 26 aprile e 2 dicembre 1917, 10 novembre 1918, 29 giugno, 10 settembre e 25 ottobre 1919, aventi diritto al mutuo o al contributo diretto dello Stato per la riparazione, ricostruzione o nuova costruzione degli edifici danneggiati o distrutti dai terremoti predetti, debbono intendersi nel senso che non si abbia da tener conto di redditi mobiliari di categoria *C*) e *D*).

Art. 17.

Fra i benefici concessi dall'art. 23 del R. decreto 23 settembre 1920, n. 1315, ai danneggiati dal terremoto del 6-7- settembre 1920 si intendono compresi quelli specificati nei numeri 1, 2 e 3 dell'ultima parte dell'art. 1 del decreto luogotenenziale 5 novembre 1916, n. 1518.

Art. 18.

I poteri del Commissario straordinario di cui all'art. 40 del Regio decreto 23 settembre 1920, n. 1315 si estendono ai Comuni compresi nell'art. 1° del decreto Luogotenenziale 31 maggio 1917, n. 1028, danneggiati dai terremoti del 10 novembre 1915, 21 22 aprile, 4 luglio, 16 agosto e 16 novembre 1916 ed a quelli indicati nel decreto Luogotenenziale 7 ottobre 1917, n. 1807 danneggiati dal terremoto del 12 maggio 1917.

Art. 19.

Sono autorizzate le seguenti maggiori assegnazioni di fondi da stanziare nella parte straordinaria del bilancio passivo del Ministero dei lavori pubblici;

a) lire 15,000,000 in aggiunta alle somme autorizzate con i RR. decreti 14 gennaio 1915, n. 8, 21 gennaio 1915, n. 27, convertito nella legge 1° aprile 1915, n. 476 allegato *D*), 29 aprile 1915, n. 574, 14 no-

vembre 1920, n. 1657, 3 aprile 1921, n. 337, nonchè con i decreti Luogotenenziali 11 luglio 1915, n. 1110, 14 ottobre 1915, n. 1531, 3 febbraio 1916, n. 142, 3 settembre 1916, n. 2250, 11 febbraio 1917, n. 262, 31 maggio 1917, n. 1028, 22 dicembre 1918, n. 2079 e con la legge 20 agosto 1921, n. 1178 per provvedere ancora alle spese occorrenti in dipendenza dei danni prodotti dai terremoti del 13 gennaio, 10 novembre 1915, 21-22 aprile, 4 luglio, 16 agosto e 16 novembre 1916 nelle provincie di Aquila, Ascoli Piceno, Campobasso, Caserta, Chieti, Perugia, Roma e Teramo;

b) lire 15,000,000 in aggiunta alle somme autorizzate col decreto luogotenenziale 22 dicembre 1918, n. 1871, con i RR. decreti 8 luglio 1919, n. 1384, 29 gennaio 1920, n. 129, 14 novembre 1920, n. 357, 3 aprile 1921, n. 337 e con le leggi 8 febbraio 1921, n. 79 e 20 agosto 1921, n. 1178 per provvedere al completamento delle opere dipendenti dai terremoti del 2 dicembre 1917, 10 novembre 1918 e 29 giugno 1919 delle provincie di Arezzo, Firenze, Forlì e nel Comune di Giano nell'Umbria;

c) L. 15,000,000 in aggiunta ai fondi autorizzati con i Regi decreti 23 settembre 1920, n. 1315, 7 novembre 1920, n. 1641, 3 aprile 1921, n. 337, e con la legge 20 agosto 1921, n. 1178, per provvedere alle spese ancora occorrenti in dipendenza del terremoto del 6-7 settembre 1920;

d) L. 37,000,000 per la costruzione di case economiche e popolari nel Comune di Messina e relativi villaggi;

e) L. 5,000,000 per la costruzione di case economiche e popolari negli altri comuni della provincia di Messina, che saranno indicati con decreto del ministro dei lavori pubblici, di concerto con quello del tesoro;

f) L. 5,000,000 per costruzioni in Messina di case per abitazione degli impiegati dello Stato;

g) L. 15,000,000 per costruzione in Reggio Calabria di case economiche e popolari;

h) L. 25,000,000 per costruzione di case economiche e popolari nei comuni della provincia di Reggio Calabria, che saranno indicati con decreto del ministro dei lavori pubblici, di concerto con quello del tesoro.

Detta somma di L. 25,000,000, 15,000,000 sono destinati per la costruzione di case economiche e popolari esclusivamente nei Comuni che abbiano avuto una percentuale non minore al 75 per cento di case distrutte o gravemente danneggiate dal terremoto;

i) L. 5,000,000 per costruzione di case economiche e popolari nei Comuni della provincia di Catanzaro.

l) L. 3,000,000 per costruzione in Reggio Calabria di case per abitazione degli impiegati dello Stato;

m) L. 1,000,000 per costruzione in Palmi per abitazione degli impiegati dello Stato;

n) L. 3,000,000 per costruzione di case economiche nei paesi del Mugello danneggiati dal terremoto del 29 giugno 1919;

o) L. 2,000,000 in aggiunta alle somme autorizzate con R. decreto 6 novembre 1919, n. 2241 e con la legge 20 agosto 1921, n. 1178, per la costruzione di case economiche e popolari nella zona Tosco-Romagnola colpita dal terremoto 2 dicembre 1917 e 10 novembre 1918.

La complessiva maggiore spesa di L. 146,000,000 sarà stanziata per L. 45,000,000 di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), in due rate uguali negli esercizi 1921-922 e 1922-923, per L. 96,000,000 di cui alle lettere *d*), *e*), *f*), *g*), *h*), *i*), *l*) ed *m*) in cinque rate uguali a partire dall'esercizio 1921-922; per L. 3,000,000 di cui alla lettera *n*) nell'esercizio 1921-922 e per L. 2,000,000 di cui alla lettera *o*) nell'esercizio 1922-923.

Le opere di cui alle lettere *d*), *e*), *h*), *i*), *m*), *n*), *o*) saranno eseguite dall'Unione edilizia nazionale, e quelle di cui alle lettere *g*) ed *l*) dall'Ente edilizio di Reggio Calabria, e i relativi fondi saranno somministrati in relazione agli stanziamenti suddetti e su richiesta giustificata dei rispettivi Consiglio di amministrazione.

Alla iscrizione della somma di L. 44,700,000 per l'esercizio 1921-1922 sarà provveduto con decreto del ministro del tesoro.

Art. 20.

Sono autorizzate le seguenti maggiori assegnazioni di fondi da stanziare nella parte straordinaria del bilancio del Ministero del tesoro:

a) L. 3,000,000 in aggiunta al milione autorizzato con R. decreto 4 novembre 1919, n. 2241 (art. 1, lettera *c*) e dell'altro autorizzato con legge 20 agosto 1921, n. 1178 (art. 1, lettera *p*) per lavori di risanamento e riparazione del baraccamento di Messina, da eseguirsi dall'Unione edilizia nazionale e L. 700,000 all'Ente edilizio di Reggio Calabria allo stesso scopo.

I lavori dovranno limitarsi a quelli urgenti ed indispensabili per la copertura, il consolidamento ed il risanamento delle baracche esclusa ogni opera di ampliamento e di abbellimento;

b) L. 1,000,000 per costruzione di case economiche a Reggio Calabria da eseguirsi a cura dell'Ente edilizio su aree che saranno cedute gratuitamente dall'Amministrazione ferroviaria e da destinarsi ai ferrovieri che devono sgomberare il baraccamento della zona dove si eseguono i lavori della stazione succursale;

c) L. 300,000 per la costruzione delle casette distrutte dall'incendio del 1918 a Bagnara Calabra, in aggiunta alle altre normali assegnazioni per case economiche;

d) L. 3,000,000 in aggiunta alla somma autorizzata con l'articolo 29 del R. decreto 23 settembre 1920, n. 1315, per la costruzione di case economiche nei paesi della regione tosco-emiliana danneggiati dal terremoto del 6-7 settembre 1920.

La complessiva maggiore spesa di L. 8,000,000 sarà stanziata: per L. 5,000,000 di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) nell'esercizio 1921-922 e per L. 3,000,000 di cui alla lett. *d*) nell'esercizio 1923-924.

Alla iscrizione della somma di L. 5.000.000 per l'esercizio 1921-1922 sarà provveduto con decreto del ministro del tesoro.

Art. 21.

L'Unione edilizia nazionale è autorizzata a vincolare a garanzia di anticipazioni da ottenersi da Banche, Istituti di credito e Casse di risparmio le somme, che lo Stato deve corrisponderle in virtù delle leggi e decreti-legge, stanziate e da stanziare nei bilanci dei competenti Ministeri, in più esercizi finanziari per la costruzione di case economiche, casette popolari e rurali nelle regioni colpite dai terremoti del 13 gennaio 1915, 2 dicembre 1917, 10 novembre 1918 e 29 giugno 1919.

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a fare alla Unione le anticipazioni predette al tasso di favore non superiore al 4.50 %.

Tutte le somme ricavate dalle operazioni di cui sopra debbono essere versate al conto corrente dell'Unione presso la Cassa depositi e prestiti.

L'onere dei relativi interessi è a carico dell'Unione stessa.

Art. 22.

I diritti a mutuo investiti nell'acquisto di case economiche, costruite dall'Unione edilizia nazionale in base alle vigenti disposizioni, beneficiano per l'intero ammontare degli aumenti concessi con il R. decreto 3 maggio 1920, n. 515, e col presente decreto.

Art. 23.

I contributi governativi sui diritti a mutuo spettanti all'Unione edilizia nazionale non utilizzati in costruzioni prima del 4 maggio 1920 saranno fino al 31 dicembre 1922 liquidati dal Ministero del tesoro con gli aumenti consentiti sui diritti a mutuo e sui contributi stessi dal R. decreto 3 maggio 1920, n. 545, nei limiti dei 3 quarti degli aumenti stessi.

L'Unione edilizia nazionale dovrà presentare semestralmente al tesoro lo stato dei lavori eseguiti con l'impiego di tali diritti a mutuo, perchè possa provvedersi al conguaglio ed al pagamento dei residui aumenti.

La Cassa depositi e prestiti sconterà i tributi liquidati come sopra ed i residui aumenti a norma dell'art. 359 del decreto Luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399.

Art. 24.

Nei Comuni danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908 e aventi una popolazione superiore ai 4000 abitanti eccettuata la città di Reggio Calabria, l'Unione edilizia nazionale è autorizzata a chiedere la devoluzione delle aree su cui sorgevano edifici distrutti e dei relativi diritti a mutuo, quando i rispettivi proprietari non abbiano iniziato i lavori di ricostruzione entro il 31 dicembre 1923 o quando pur avendoli iniziati entro tale termine, non li abbiano completati entro il 31 dicembre 1924.

Nel caso di tale richiesta da parte dell'Unione i proprietari suddetti hanno facoltà di scegliere, o di cedere definitivamente all'Unione l'area col relativo diritto a mutuo, ovvero di delegare all'Unione stessa la costruzione dell'edificio. In questa seconda ipotesi gli edifici ricostruiti saranno riceduti dall'Unione ai proprietari dopo il collaudo della costruzione al prezzo di costo aumentato di un decimo a favore dell'Unione.

Il passaggio delle aree e dei diritti relativi ha luogo in base a decreto motivato del prefetto, emesso su richiesta dell'Unione edilizia nazionale.

Al decreto del prefetto sono applicabili le disposizioni degli articoli 184, 344, 345 e 346 del testo unico approvato con decreto Luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399.

Con decreto Reale saranno stabilite le norme per la liquidazione di diritti e le altre modalità di procedimento nel caso di cessione definitiva, di cui al 2° comma del presente articolo.

Art. 25.

All'ultimo comma dell'art. 2 del decreto Luogotenenziale 17 novembre 1918, n. 1922, sono aggiunti i seguenti:

« Sono comprese nelle esenzioni di cui sopra anche le iscrizioni, postergazioni, surrogazioni, cancellazioni di ipoteche a favore o a carico dell'Unione edilizia nazionale.

« Tutte le disposizioni del presente articolo 2 e le agevolazioni fiscali contenute nell'art. 5 del decreto luogotenenziale 4 febbraio 1917, n. 151, sono applicabili a tutti i lavori di competenza dell'Unione edilizia nazionale ».

Art. 26.

All'art. 34 del R. decreto 23 settembre 1920, n. 1315, è sostituito il seguente:

« Per i lavori di ricostruzione o di riparazione di edifici pubblici provinciali o comunali o appartenenti ad Enti morali aventi scopo di beneficenza o di uso pubblico che siano eseguiti nei paesi danneggiati dai terremoti del 28 dicembre 1908, 13 gennaio 1915, 17 maggio e 16 agosto 1916, 2 dicembre 1917, 10 novembre 1918, 29 giugno 1919 e 6-7 settembre 1920, prima del 31 dicembre 1923, è data facoltà al Governo di elevare alla misura del 75 % della spesa occorrente per la esecuzione dei lavori il sussidio spettante agli Enti danneggiati ai sensi degli articoli 101 del testo unico approvato con decreto Luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399, modificato dall'art. 23 del R. decreto 3 maggio 1920, n. 545, art. 2 del R. decreto 21 gennaio 1915, n. 27, art. 3 del R. decreto 29 maggio 1915, n. 654, art. 1 del decreto Luogotenenziale 27 agosto 1916, n. 1056, art. 1 del decreto Luogotenenziale 22 novembre 1918, n. 2080, art. 1 del R. decreto 8 luglio 1919, n. 1384, e art. 1, lettera *e*) del R. decreto 23 settembre 1920, n. 1315, e di anticipare il relativo importo nel limite dei tre quarti all'Unione edilizia nazionale se ad essa siano affidati i lavori in base ai progetti debitamente approvati dal Ministero dei lavori pub-

blici, salvo conguaglio della spesa dopo i collaudi e purchè i sussidi siano liquidati prima del 31 dicembre 1922 ».

Art. 27.

L'Ente edilizio di Reggio Calabria nel provvedere all'assegnazione delle case costruite coi fondi di cui all'art. 19, lett. *g*), darà la preferenza assoluta a coloro che debbono lasciare baracche, le cui aree siano destinate per costruzioni di case da parte dell'Ente edilizio di edifici pubblici o per l'attuazione del piano regolatore.

Art. 28.

Sull'ammontare annuo dei fitti riscossi dall'Ente edilizio di Reggio Calabria sarà accantonata la quota pari al 20 %, di cui il 15 % è destinato alla formazione di un fondo di riserva, da impiegarsi in titoli emessi o garantiti dallo Stato per l'ammortamento dei capitali investiti nelle costruzioni, ed il 15 % è destinato a formare un fondo di riserva speciale per sopperire alle maggiori spese di manutenzione dei fabbricati.

Nei fitti di cui sopra sono compresi anche quelli riscossi dalla locazione delle case per gli impiegati.

Art. 29.

L'Ente edilizio di Reggio Calabria oltre la facoltà di cui all'articolo 4 del decreto Luogotenenziale 17 novembre 1918, n. 1922, ha diritto di espropriare secondo le norme degli articoli 161 e seguenti del testo unico 19 agosto 1917, n. 1399 aree private comprese nella zona tra i torrenti Annunziata e Calopinace e dentro un raggio non superiore ai m. 500 dai limiti del piano regolatore approvato con R. decreto 14 maggio 1914.

Art. 30.

Il comune di Reggio Calabria è autorizzato a modificare il piano regolatore della città per estenderlo alle aree che saranno dall'Ente costruite in seguito alla facoltà di cui all'articolo precedente. Per

tali zone di ampliamento del piano regolatore sono applicabili le disposizioni di cui al secondo comma dell'art. 4 del D. L. 17 novembre 1918, n. 1922.

Art. 31.

Sulle zone espropriate l'Ente edilizio dovrà costruire esclusivamente case economiche popolari per gli impiegati dello Stato.

La ubicazione degli edifici e l'andamento delle strade su tali aree dovrà essere approvata dall'Ufficio speciale del piano regolatore di Reggio Calabria.

Art. 32.

Il tesoro dello Stato è autorizzato ad anticipare le quote corrispondenti alle semestralità dovute da mutuatari al Consorzio per la concessione dei mutui ai danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908. La Cassa depositi e prestiti è a sua volta autorizzata ad anticipare dette quote al tesoro dello Stato.

In garanzia di tali anticipazioni il Consorzio rilascerà al tesoro delegazioni pera l'ammontare delle semestralità corrispondenti ai mutui per le quali le anticipazioni sono fatte oltre alla cessione del decimo che potrà spettare all'Istituto stesso ai termini degli articoli 265 e 314 del testo unico approvato con decreto Luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399.

Le delegazioni saranno date in riscossione alla Banca d'Italia.

Il saggio d'interesse sulle anticipazioni sarà del 4.50 % analogamente a quanto avviene per lo sconto che la Cassa fa per i contributi a carico dello Stato, tanto a favore dell'Istituto « Vittorio Emanuele III » per i danneggiati dai terremoti di Reggio Calabria, quanto alla Unione edilizia nazionale.

Art. 33.

I diritti di Commissione per spese di amministrazione spettanti al Consorzio per la concessione di mutui ai danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908 a norma dell'art. 314 del testo unico approvato con decreto Luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399 sono

stabiliti in misura non superiore a centesimi 30 per i mutui fino a L. 25,000, di centesimi 50 per i mutui di L. 25,000 fino a L. 100,000 di centesimi 60 per i mutui di somme superiori a L. 100,000 per ogni 100 lire di capitale mutuato, e saranno corrisposti anche durante il periodo di somministrazione rateale della somma concessa a mutuo.

Art. 34.

All'art. 22 ultimo comma del R. decreto 17 novembre 1910, numero 715, è sostituito il seguente:

« Il ritardo nei pagamenti fa decorrere a favore del Consorzio o dell'Istituto mutuante l'interesse di mora nella misura del 6 % all'anno dopo un mese dalla scadenza ».

Art. 35.

A parziale deroga degli articoli 308 e 327 del testo unico approvato con decreto Luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399, l'Istituto « Vittorio Emanuele III » per i danneggiati dal terremoto di Reggio Calabria è sottoposto alla esclusiva vigilanza del Ministero del tesoro per quanto riguarda la concessione dei mutui ipotecari, di cui all'art. 265 del testo unico approvato con decreto Luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 13999, e le operazioni relative al suo finanziamento.

Art. 36.

E' elevato a L. 5000 il sussidio da concedersi per la riparazione delle case di proprietà di persone povere danneggiate dal terremoto del 13 gennaio 1915 consentito dall'art. 1° del R. decreto 21 gennaio 1915, n. 27, convertito nella legge 1° aprile 1915, n. 476, allegato *D*), già elevato a L. 3000 con l'art. 4 del decreto Luogotenenziale 31 maggio 1917, n. 1028, sia per lavori in corso che per quelli ancora da seguire.

Il termine per la esecuzione dei lavori già prorogato a tre mesi dopo la conclusione della pace con l'art. 4 del decreto Luogotenenziale 31 maggio 1917, n. 1028, è prorogato al 31 dicembre 1923.

Eguale beneficio è concesso a favore di proprietari poveri dan-

neggiati dai terremoti del 10 novembre 1915, 21 e 22 aprile, 4 luglio, 16 agosto e 16 novembre 1916 e 12 maggio 1917.

Art. 37.

I danneggiati dal terremoto del 13 gennaio 1915 ai quali è stato concesso il sussidio edilizio a norma dell'art. 1 del R. decreto 21 gennaio 1915, n. 27, convertito nella legge 1° aprile 1915, n. 476 allegato D) e 4 del decreto luogotenenziale 31 maggio 1917, n. 10028, possono restituire l'importo di tale sussidio o chiedere che la somma corrispondente venga a loro computata sull'ammontare del mutuo o del contributo dello Stato loro spettante per provvedere al completamento del restauro di quelle case per la riparazione delle quali risultarono insufficienti i sussidi di L. 2000 o di L. 3000.

Art. 38.

I danneggiati da terremoti che, avendo avuto riparati d'ufficio i loro stabili, risultarono poi non avere diritto a siffatto beneficio possono ottenere che la somma occorsa per le riparazioni venga calcolata sull'importo di contributi loro spettanti, restando così sospesa la procedura coattiva per il ricupero della somma spesa dallo Stato.

A tale fine il prefetto, dopo che avrà resa esecutiva la nota di spese ai sensi dell'art. 153 della legge comunale e provinciale testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, trasmetterà la nota stessa all'Intendenza di finanza competente la quale inviterà l'intestatario a mezzo di messo comunale a dichiarare se intenda chiedere il contributo, fissando il termine per la risposta a giorni 15 dalla data di notifica ed il termine di altri giorni 60 dalla scadenza del primo per provvedere i documenti sottoindicati:

1° Titoli giustificativi del possesso legittimo del fabbricato riparato. Tale documentazione potrà farsi anche con la procedura degli articoli 1 e 2 della legge 9 giugno 1888, n. 5447;

2° Certificato storico catastale;

3° Certificato dell'agente delle imposte attestante il reddito imponibile complessivo del richiedente;

4° Elenco degli eventuali condomini.

Trascorso infruttuosamente il termine di giorni 15 come sopra fissato senza che sia pervenuta risposta, oppure nel caso che l'inte-

statario si sia dichiarato non proprietario, l'intendente di finanza farà affiggere nell'albo pretorio del Comune in cui è situata la casa riparata un avviso nel quale si diffida il proprietario dell'edificio stesso a dichiarare entro il termine di altri 10 giorni se intenda domandare il contributo.

Trascorso inutilmente anche questo secondo termine sarà continuata la procedura coattiva per la riscossione delle somme dovute allo Stato.

L'Intendenza di finanza, riconosciuti regolari gli atti, li rimetterà al Ministero del tesoro il quale, dopo accertato il contributo spettante ai danneggiati, li restituirà all'Intendenza, la quale passerà la nota di spese all'esattore delle imposte dirette decurtata dell'ammontare del contributo.

I danneggiati che ne facciano domanda potranno ottenere di versare l'eccedenza in 5 rate uguali con i relativi interessi legali mediante atto di sottomissione presso l'Intendenza di finanza.

Art. 39.

Agli effetti dell'articolo precedente non si terrà conto del condominio, sia che si tratti di proprietà divisa o indivisa. La nota di spese è considerata obbligazione in solido verso tutti i condomini e il contributo concesso avrà effetto verso tutti i partecipanti.

Art. 40.

Per coloro che abbiano un reddito imponibile annuo superiore a L. 5000 il conguaglio sarà fatto capitalizzando il 52 % degli interessi al 4.50 % dovuti per 20 anni sulla somma occorsa per le riparazioni e se i lavori sono stati eseguiti tra il 3 maggio 1920 e il 31 dicembre 1923 il 60 %.

Art. 41.

Sulla casa riparata della quale non possa accertarsi la proprietà sarà accesa ipoteca legale con prevalenza di grado per l'ammontare della nota di spesa diminuita di una somma pari alla capitalizzazione del 52 % degli interessi al 4.50 dovuti per 20 anni sulla somma

occorsa per le riparazioni considerando il proprietario come avente un reddito annuo imponibile superiore a L. 5000.

Art. 42.

Il ricorso straordinario al Re, ai termini dell'art. 12 della legge del 17 agosto 1907, n. 638, proposto contro la nota di spesa sospende la procedura per il conguaglio.

Art. 43.

Sono autorizzate le seguenti maggiori assegnazioni di fondi da stanziare nella parte straordinaria del bilancio passivo del Ministero dell'istruzione pubblica:

a) L. 5,000,000 per provvedere nei Comuni danneggiati dal terremoto del 13 gennaio 1915 alla costruzione di baracche, padiglioni o edifici scolastici di cui all'art. 1 del R. decreto 9 maggio 1915, n. 654, nonchè alla spesa del concorso dello Stato nell'acquisto di aree, costruzione, restauro ed arredamento principale degli edifici scolastici di cui all'art. 3 dello stesso R. decreto 9 maggio 1915;

b) L. 3,000,000 per la compilazione di progetti, direzione di lavori acquisto ed occupazione di aree, costruzione, restauro ed adattamento di edifici per le scuole medie ed elementari nei comuni della regione tosco-emiliana danneggiata dal terremoto del 6-7 settembre 1920 e compresi nell'elenco di cui all'art. 1 del R. decreto 23 settembre 1920, n. 1315, ai quali sono estese le disposizioni contenute nell'art. 3 del citato Regio decreto 9 maggio 1915;

c) L. 2,000,000 per gli scopi di cui alla precedente lettera *b*) a favore dei comuni della zona tosco-romagnola danneggiata dai terremoti 2 dicembre 1917, 10 novembre 1918 e 29 giugno 1919;

d) L. 5,000,000 per gli scopi di cui alla lettera *a*) e *b*) a favore dei Comuni delle provincie di Messina, Reggio Calabria e Catanzaro.

La complessiva maggiore spesa di lire 15,000,000 sarà inscritta in bilancio per l'esercizio 1921-922 con decreto del ministro del tesoro.

Art. 44.

Tutti i sussidi che il Ministero dell'istruzione pubblica abbia concessi o concederà a termini delle vigenti disposizioni per la costruzione di edifici scolastici, i cui lavori siano stati affidati all'Unio-

ne edilizia nazionale saranno somministrati anticipatamente all'Unione stessa nel loro intero ammontare in base ai progetti debitamente approvati ed a richiesta dell'Istituto che trasmetterà poi al Ministero il certificato di collaudo.

Art. 45.

Alla ricostruzione degli edifici pubblici dello Stato nelle località colpite dal terremoto del 13 gennaio 1915 provvede il ministro dei lavori pubblici in sostituzione delle singole Amministrazioni interessate.

All'uopo è autorizzata la maggiore spesa di L. 5,000,000 da stanziarsi nel bilancio del predetto Ministero in due rate uguali negli esercizi 1921-922 e 1922-923.

Alla iscrizione della somma di L. 2,500,000 per l'esercizio in corso si provvederà con decreto del Ministero del tesoro.

Art. 46.

Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a provvedere alla costruzione del Palazzo di giustizia in Avezzano.

Alla relativa spesa di L. 1,000,000 si farà fronte con i fondi di cui alla lettera *Z* 22 del decreto luogotenenziale 7 febbraio 1919, n. 150.

Art. 47.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione per l'esercizio 1921-922 sarà iscritta la somma di L. 1,000,000 per riparare edifici ed opere aventi carattere di monumento nazionale esistenti nei paesi della regione tosco-emiliana danneggiati dal terremoto del 6-7 settembre 1920.

Art. 48.

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere all'Unione edilizia nazionale anticipazioni provvisorie rinnovabili all'interesse del 4 per cento fino alla concorrenza di L. 20,000,000, sulle somme

che l'Unione medesima deve riscuotere per contributi o sussidi spettanti per legge ad Enti o privati danneggiati dal terremoto o per mutui concessi a Comuni ed a Cooperative edilizie per lavori delegati all'Unione.

Le anticipazioni saranno concesse su nulla osta della Direzione generale del tesoro in base a deliberazioni motivate del Consiglio di amministrazione dell'Unione contenenti le indicazioni dei diritti a contributo, a mutuo od a sussidio spettanti all'Unione medesima e delle lettere d'invio dei documenti alle Amministrazioni statali interessate per la liquidazione dei propri crediti e saranno garentiti dallo Stato fino al pagamento dei mandati emessi sugli sconti dei contributi o sui mutui definitivi.

Art. 49.

I mutui da concedersi dalla Cassa depositi e prestiti a norma degli articoli 2 del R. decreto 21 gennaio 1915, n. 27 e dell'art. 6 del R. decreto 29 aprile 1915, n. 582 ai Comuni danneggiati dal terremoto del 13 gennaio 1915 possono essere garantiti per le quote a carico di essi e sempre quando non possa provvedersi alla relativa spesa con le risorse dei rispettivi bilanci, con le somme assegnate ad integrazione dei bilanci comunali ai termini dell'art. 1 del Regio decreto 11 febbraio 1915, n. 169.

All'uopo il Ministero dell'interno è autorizzato a provvedere con decreto da registrarsi alla Corte dei conti sentita la Commissione di cui all'art. 20 del testo unico delle leggi del terremoto 1908 approvato con decreto Luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399 all'assegnazione corrispondente all'annualità del mutuo per la parte a carico dei comuni con impegno irrevocabile fino a tutto il 1923.

In tal caso il mutuo viene diviso in due parti, di cui una corrispondente al contributo di Stato è estinta in 50 anni e l'altra relativa alla quota a carico del Comune è estinta in tanti anni quanti ancora rimangono fino al termine suindicato.

Art. 50.

Qualora per l'adempimento degli scopi affidati all'Opera nazionale di patronato « Regina Elena »per gli orfani del terremoto calabro-siculo, con l'art. 417 del testo unico approvato con decreto Luogo-

tenenziale 19 agosto 1917, n. 1399, non siano sufficienti i fondi di cui il patronato medesimo dispone a norma dell'art. 2 dello statuto allegato al R. decreto 14 gennaio 1909, n. 14, sarà provveduto alla residua spesa eventualmente occorrente dal Ministero dell'interno con assegnazione sui proventi menzionati all'art. 10 dello stesso testo unico.

Art. 51.

Le disposizioni di cui agli articoli 212, 213 e 218 del testo unico 19 agosto 1917, n. 1399, già modificate con R. decreto 9 maggio 1920, n. 665, nonchè le disposizioni di cui agli articoli 9, 10 e 15 del Regio decreto 29 aprile 1915, n. 573, già modificato col decreto Luogotenenziale 11 maggio 1916, n. 906, e col R. decreto 9 maggio 1920, n 665, sono sostituite con le seguenti:

Art. 9 R. decreto 29 aprile 1915, n. 573 e art. 212 del testo unico 19 agosto 1917, n. 1399.

« Negli edifici col solo piano terreno anche se scantinati è ammessa la muratura ordinaria purchè:

a) la costruzione sia fatta con buona malta di non lenta presa;

b) le parti murali aventi funzioni statiche siano eseguite omogeneamente con mattoni o blocchi di pietra naturale o artificiale a faccie piane e superficie scabra di forma parallelepipeda rettangolare oppure a struttura listata fatta con pietra spezzata e interrotta da corsi orizzontali di mattoni o da fasce continue di cemento armato o di blocchi di pietra naturale od artificiale a faccie piane e superficie scabra di forma parallelepipeda rettangolare distanti non più di cm. 60 fra di loro;

c) i muri perimetrali o maestri abbiano una grossezza non minore di un decimo dell'altezza ed in ogni caso mai minore di 50 cm. per le murature ordinarie e di 40 cm. per le murature di mattoni o con blocchi di pietra naturale o artificiale a faccie piane e superficie scabra di forma parallelepipeda rettangolare e siano immorsati coi muri trasversali distanti non più di 5 metri; nel caso di intervalli maggiori i muri predetti debbono essere muniti di lesene di rinforzo ripartite a distanza non superiore a metri cinque di oggetto eguale almeno alla metà della grossezza del muro stesso e di larghezza eguale a tale grossezza.

A tale lesene si possono sostituire pilastri di cemento armato dis-

simulati nei muri sempre quando gli incorniciamenti di base e di gronda siano costituiti da intelaiature di cemento armato;

d) i muri trasversali abbiano lo spessore non mai inferiore ad un quindicesimo dell'altezza;

e) la costruzione sia consolidata al piano del pavimento (quando questo non riposi direttamente sulla roccia) da collegamenti rigidi e alla sommità dei muri maestri tanto perimetrali quanto trasversali da telai di ferro o di legno rinforzati da squadre di ferro negli angoli o da telai di cemento armato convenientemente ancorati nei muri.

Quando gli edifici hanno il cantinato i muri perimetrali di questo debbono avere una maggiore grossezza di 15 cm. almeno.

Art. 10 R. decreto 29 aprile 1915, n. 573, e art. 218 testo unico 19 agosto 1917, n. 1399.

La muratura ordinaria è altresì ammessa per edifici a due piani non più alti di 8 metri alle seguenti condizioni:

a) la muratura sia omogenea e fatta con mattoni o con blocchi di pietra naturale o artificiale a superficie scabra di forma parallelepipeda rettangolare oppure con struttura listata come è prescritto al comma *b*) dell'articolo precedente cementati con buona malta di non lenta presa;

b) i muri abbiano al piano terreno una grossezza non mai minore di un decimo dell'altezza dell'edificio e soddisfino nel resto alle condizioni di cui al comma *c*) dell'articolo precedente;

c) l'edificio sia consolidato al piano di ciascun pavimento e alla sommità dei muri come è prescritto al comma *e*) dell'articolo precedente.

I muri del piano superiore possono avere una minore grossezza fino a costituire una risega di 20 cm. al massimo.

Art. 15 R. decreto 20 aprile 1915, n. 573, e art. 218 testo unico 19 agosto 1917, n. 1399.

Per riempimento o rivestimento nelle costruzioni intelaiate o baraccate sono ammesse le strutture seguenti:

a) la muratura armata animata o ingabbiata o altrimenti consolidata specialmente quando costituisce mezzo di irrigidimento;

b) le pareti semplici o doppie di lastre naturali o artificiali di rete metalliche intonacate di tavolati di legno rivestiti di mattoni o di qualunque altro materiale che presenti solidità, leggerezza e sia immune per quanto è possibile dall'azione del fuoco e dell'umidità atmosferica;

c) le strutture murarie indicate alla lettera *b*) del precedente art. 9 (212).

Per le sole case coloniche è ammesso l'impiego di doppie pareti a listolli di legno o rete metallica con le maglie riempite di materiale leggero od anche intonacate con argilla e altre sostanze non cotte.

Art. 52.

Fermo restando quanto è stabilito per la cessione delle aree e delle baracche ai Comuni danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908 nella sezione 2, capo I, titolo 2, parte I, del testo unico approvato con decreto Luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399, la cessione dei ricoveri provvisori e stabili e delle aree occupate o espropriate per tale scopo dallo Stato a favore dei Comuni danneggiati dai terremoti successivi s'intende fatta a solo titolo di uso con riserva da parte dello Stato stesso di determinare discrezionalmente quando detti ricoveri debbano essere retrocessi.

Art. 53.

Sono applicabili alle località colpite dai terremoti del 17 maggio e 16 agosto 1916, 26 aprile-12 maggio 1917, 2 dicembre 1917, 10 novembre 1918, 29 giugno, 10 settembre e 25 ottobre 1919 le disposizioni contenute negli articoli 8, 9, 10, 11, 12 del R. decreto 23 settembre 1920, n. 1315, relative alle espropriazioni occorrenti nelle suddette località.

Art. 54.

Per la riparazione o ricostruzione di acquedotti danneggiati dai terremoti del 28 dicembre 1908, del 13 gennaio 1915 e successivi è necessario all'alimentazione idrica degli abitati fermo restando quando è stato stabilito nell'art. 1, lettera *a*) del R. decreto 23 settembre 1920, n. 1315, per i Comuni colpiti dal terremoto del 6-7 settembre 1920 sono concessi gli stessi benefici consentiti dalle leggi in vigore per la riparazione o ricostruzione degli edifici pubblici provinciali o comunali o appartenenti ad Enti morali aventi scopo di beneficenza o di uso pubblico.

Art. 55.

E' autorizzata l'assegnazione straordinaria di lire 4,000,000 per provvedere alla esecuzione di opere pubbliche in dipendenza dei danni arrecati nella Colonia eritrea dai terremoti dell'anno 1921.

Detto fondo è destinato anche alle spese di riparazione e ricostruzione e degli edifici privati danneggiati e distrutti dai terremoti stessi in base a norme da emanare dal ministro delle colonie, di concerto con quello del tesoro.

Con decreto del ministro del tesoro saranno introdotte variazioni nello stato di previsione del Ministero delle colonie e nel bilancio della Colonia Eritrea per l'esercizio finanziario 1921-922.

Art. 56.

E' data facoltà al Governo del Re di raccogliere in testo unico le disposizioni emanate per il terremoto del 13 gennaio 1915 apportandovi le modificazioni ed aggiunte necessarie per il coordinamento con l'obbligo di presentarlo al Parlamento non oltre sei mesi dalla approvazione per la conversione in legge.

Art. 57.

Il presente decreto avrà effetto dallo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore addì 16 novembre 1921.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — MICHELI — DE NAVA — SOLERI — CORBINO — GIRARDINI — RODINÒ.

Visto, *Il Guardasigilli*: RODINÒ.

159.

R. decreto-legge 16 novembre 1921, n. 1710, che approva le eccedenze di impegni risultanti dal consuntivo del Ministero delle colonie per l'esercizio finanziario 1919-920.

(*Gazzetta Ufficiale* del 9 dicembre 1921, n. 288).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con il ministro per le colonie;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono approvate le eccedenze d'impegni risultanti in sede di consuntivo al capitolo n. 11 « Spese d'ufficio dell'Amministrazione centrale » per L. 10,748.44, e al capitolo n. 13 « Pubblicazioni varie nell'interesse dell'Amministrazione coloniale » per L. 12,833.33 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie per l'esercizio finanziario 1919-920.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge e andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 16 novembre 1921.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — DE NAVA — GIRARDINI.

Visto, *Il Guardasigilli*, RODINÒ.

160.

R. decreto-legge 23 novembre 1921, n. 1741, che proroga i termini di alcuni articoli della legge 13 agosto 1921, n. 1080, concernente la riforma dell'Amministrazione dello Stato.

(*Gazzetta Ufficiale* del 10 dicembre 1921, n. 289).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, ministro segretario di Stato per l'interno, e del ministro segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I termini di cui agli articoli 3, 4 e 5 della legge 13 agosto 1921, n. 1080, son prorogati di due mesi dalla loro scadenza.

Art. 2.

Il termine di cui all'art. 6 del R. decreto 20 ottobre 1921, n. 1411, è prorogato al 10 febbraio 1922.

Art. 3.

Il presente decreto avrà effetto dalla data della sua sottoscrizione e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 23 novembre 1921.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — DE NAVA.

Visto, *Il Guardasigilli:*: RODINÒ.

161.

Decreto ministeriale 26 novembre 1921, relativo all'importazione temporanea nella Cirenaica dei tessuti di ogni specie, di fabbricazione italiana, per essere ridotti in vestimenta.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER LE COLONIE

Visto l'art. 39 dell'ordinamento doganale della Tripolitania e della Cirenaica approvato con R. decreto 18 marzo 1915, n. 402;

Ritenuta l'opportunità di promuovere l'industria bengasina della confezione di vestimenta, con l'accordare il beneficio della temporanea importazione ai tessuti importati in Cirenaica per esservi ridotti in vestimenta e rispediti all'estero;

Sentito il Governatore della Cirenaica;

Decreta:

Art. 1.

Sono ammessi all'importazione temporanea nella Cirenaica i tessuti di ogni specie, di fabbricazione italiana, per essere ridotti in vestimenta.

Art. 2.

E' autorizzata al compimento delle operazioni relative alla importazione temporanea ed alla riesportazione la dogana di Bengasi.

Art. 3.

All'atto della temporanea importazione la dogana preleva, per ciascuna qualità di tessuti, un campione, sul quale indica il peso di un metro quadrato del rispettivo tessuto, nonchè il numero e la data della bolletta di temporanea importazione emessa, ed il numero d'ordine sotto il quale il tessuto è descritto nella bolletta medesima, quando questa comprende tessuti di diverse qualità.

Art. 4.

Sulla bolletta di temporanea importazione si deve indicare, per ciascuna qualità di tessuti, oltre al peso netto, la misura complessiva in metri quadrati.

Art. 5.

Quando coi tessuti importati temporaneamente si vogliano fabbricare vestimenta composte di tessuti di differente qualità, od anche foderate, in tutto o in parte, con tessuto di qualità diversa da quella del tessuto principale, deve esserne fatta espressa richiesta nella dichiarazione doganale che sarà presentata per la temporanea importazione, indicando la specie degli oggetti che si vogliono fabbricare. La dogana dispone opportuni accertamenti nell'opificio e stabilisce quanti metri quadrati di tessuto si devono considerare impiegati nella fabbricazione di ciascuno degli oggetti indicati nella richiesta.

Art. 6.

Le vestimenta da riesportare devono essere presentate alla dogana separate a seconda della loro specie e della qualità del tessuto principale di cui sono formate.

Nello stesso modo devono essere descritte nella dichiarazione di riesportazione, sulla quale si deve pure indicare il numero degli oggetti di ciascuna specie che si riesportano, ed il numero d'ordine sotto il quale è descritto nella bolletta di temporanea importazione il tessuto impiegato nella fabbricazione degli oggetti stessi.

Art. 7.

Quando le vestimenta che si riesportano siano formate di tessuto di una sola qualità, la dogana dopo essersi accertata dell'identità del tessuto, mediante il confronto col campione rispettivo, dà scarico alle bollette di temporanea importazione per un peso uguale a quello delle vestimenta presentate.

Si considerano come formate di tessuto di una sola qualità anche le vestimenta, nelle quali al tessuto principale sia aggiunta qualche piccola guarnizione di materia diversa, o di tessuto d'altra specie.

Art. 8.

Quando vengono presentate alle riesportazioni vestimenta formate con tessuti di più qualità, la dogana si accerta che si tratti di oggetti pei quali sia stato ottemperato a quanto è prescritto dall'articolo 5 e stabilisce quanti metri quadrati di tessuto di ogni specie si riesportano, prendendo per base, per ciascun oggetto, le misure indicate ai termini dell'ultimo comma dell'art. 52.

Dalla bolletta di temporanea importazione deve essere scaricato per ogni qualità di tessuto, un peso eguale a quello accertato all'atto della importazione temporanea per altrettanti metri quadrati di tessuto della rispettiva specie.

Art. 9.

Il termine da assegnare per la riesportazione non può essere maggiore di sei mesi.

Art. 10.

La cauzione da prestare in contanti all'atto della temporanea importazione sarà limitata all'ammontare dei diritti di confine dovuti.

Art. 11.

Se alla scadenza del termine stabilito sulla bolletta, le merci importate temporaneamente non siano state tutte riesportate, si deve senz'altro convertire in riscossione definitiva la somma corrispondente ai diritti dovuti sulle merci delle quali non siasi effettuata la riesportazione.

Roma, 26 novembre 1921.

GIRARDINI.

Comunicazioni:

Circolare del ministero delle finanze, direzione generale del bollo e delle concessioni governative in data 15 novembre 1921, n. 16095, divisione III, concernente le tasse di bollo e le tasse sulle concessioni governative. Provvedimenti tributari portati dal R. decreto 16 ottobre 1921, n. 1522 (1).

Il regio decreto legislativo 16 ottobre 1921, n. 1522, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 novembre corrente, n. 267, porta disposizioni in materia di tasse di bollo e di tasse sulle concessioni governative.

IN MATERIA DI TASSE DI BOLLO.

a) Raddoppiamento della tassa di bollo graduale sulle cambiali ed altri effetti di commercio (*dal 1° febbraio* 1922).

b) Abolizione della tassa di bollo sulle girate delle cambiali ed altri effetti di commercio (*dal 1° febbraio* 1922).

c) Aumento della tassa di bollo sulle ricevute e quietanze per somma indeterminata e su quelle rilasciate a saldo, senza indicazione del debito originario o delle precedenti quietanze (*dal* 30 *novembre* 1921).

d) Aumento della tassa di bollo sulle note, conti, fatture, ricevute o quietanze ordinarie provenienti dall'estero (*Disposizione interpretativa per le note, conti e fatture, però già in vigore. Disposizione innovativa per le ricevute o quietanze ordinarie, in vigore dal* 30 *novembre* 1921).

IN MATERIA DI TASSE SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE.

Il decreto ha modificato le tasse sulle concessioni governative per la vidimazione dei copia-lettere estendendo la tassa anche ai copia-lettere composti di un numero di pagine numerate non superiore a 200, e proporzionando successivamente la tassa di vidimazione in ragione di lire 2 per ogni 100 pagine numerate.

Nel pubblicare qui appresso il detto R. decreto 16 ottobre 1921, n. 1522, credesi opportuno di far precedere, per norma delle intendenze di finanza e dei funzionari cui è affidata l'applicazione ed il controllo delle tasse di cui trattasi, alcune avvertenze.

---

(1) Pubblicato a pag. 715.

AVVERTENZE DELLA DIREZIONE GENERALE.

TASSE DI BOLLO.

Tassa di bollo sulle cambiali ed altri effetti di commercio. — L'art. 1 del R. decreto 16 ottobre 1921, n. 1522, ha raddoppiato, con effetto dal 1° *febbraio* 1922 la tassa di bollo sulle cambiali ed altri effetti di commercio di che agli articoli 26, nn. 1, 2, 3 e 4; articoli 27, 28 e 30, lettera *b*) della tariffa generale allegato *A* al testo unico della legge di bollo 6 gennaio 1918, n. 135.

Lo stesso articolo 1, pure con effetto dal 1° *febbraio* 1922, ha abolito la tassa di bollo stabilita dall'art. 33 della tariffa anzidetta sulle girate delle cambiali ed altri effetti di commercio per i quali la tassa graduale è stata raddoppiata con lo stesso art. 1.

Nessuna innovazione viene portata alla tassa fissa di bollo per quietanza di centesimi 10 che continuerà a corrispondersi sulle cambiali ed altri effetti di commercio.

* * *

Per l'attuazione della riforma verranno istituiti nuovi tipi di foglietti bollati per cambiali e di marche a tassa graduale ed inoltre verranno tempestivamente diramate istruzioni circa l'utilizzazione dei foglietti esistenti mediante impressione a mano. Questa sarà da farsi con appositi timbri in corso di spedizione da parte dell'officina governativa carte-valori alle intendenze di finanza sedi di magazzini compartimentali o provinciali del bollo.

Intanto si avvertono le intendenze di finanza che le provviste agli uffici del registro di foglietti bollati per cambiali dei tipi esistenti dovranno essere limitate alle sole scorte occorrenti fino a tutto il 31 *gennaio* 1922.

* * *

Tassa di bollo sulle ricevute o quietanze ordinarie per somme indeterminate. — L'art. 2 del decreto ha elevato, con decorrenza dal 30 novembre 1921, a L. 50 la tassa di bollo sulle ricevute o quietanze ordinarie rilasciate per somma indeterminata per le quali ai termini dell'art. 43 della tariffa generale, allegato *A* al testo unico della legge di bollo 6 gennaio 1918, n. 135, era stabilita la tassa fissa di bollo di centesimi 50.

Lo stesso trattamento viene fatto anche alle ricevute e quietanze ordinarie rilasciate a « saldo » per somma inferiore al debito originario, quando sulle stesse ricevute non sia indicato il debito originario, o quando non sia fatto riferimento alle precedenti quietanze.

S'intende però che ove la somma data a saldo importi una tassa di bollo proporzionale eccedente le lire cinquanta, sarà dovuta la tassa maggiore.

***

Tassa di bollo sulle note, conti, fatture, ricevute e quietanze ordinarie provenienti dall'estero. — Da ultimo il detto art. 2 dispone che le tasse proporzionali di bollo stabilite dall'art. 13 del R. decreto 26 febbraio 1920, n. 167, sono applicabili anche alle note, conti, fatture, ricevute o quietanze ordinarie provenienti dall'estero.

Il detto articolo quanto alle note, conti e fatture provenienti dall'estero viene a sanzionare l'interpretazione che finora è stata data dall'amministrazione al citato art. 13 del R. decreto 26 febbraio 1920.

Peraltro sulle ricevute provenienti dall'estero, quando abbiano relazione con precedenti *fatture già assoggettate a tassa proporzionale* di bollo, la tassa verrà riscossa in misura fissa e cioè di L. 1.35 se rilasciate da società per azioni e di lire 2 negli altri casi, oltre l'addizionale, ancorchè la tassa proporzionale superi l'importo delle dette tasse fisse.

Le quietanze in parola si dovranno conservare dal debitore, attaccate alla corrispondente fattura che ha scontata la tassa proporzionale.

Tasse sulle concessioni governative per le vidimazioni dei copia lettere.

L'art. 3 del R. decreto 16 ottobre 1921, a modificazione dell'articolo 3 della legge 30 aprile 1921, n. 355, ha stabilita la tassa di concessione governativa per la vidimazione dei copia lettere nelle seguenti misure:

fino a duecento pagine numerate, lire 4;

per ogni cento pagine o frazione di cento pagine in più delle prime duecento, lire 2.

La detta tassa si renderà applicabile sui copia lettere che verranno presentati per la vidimazione a datare dal 30 novembre 1921.

A termini poi dell'art. 3, ultimo capoverso, del decreto è dovuto il complemento di tassa per i copia lettere muniti di vidimazione dal 1° luglio 1921 in poi, che fossero tuttora in uso alla data di attuazione del decreto medesimo, sui quali sia stata pagata una tassa in misura inferiore.

Lo stesso complemento sarà pure dovuto sui copia lettere vidimati dal 1° luglio 1921 in poi che si porranno in uso dopo l'attuazione del decreto.

Nessun complemento di tassa sarà dovuto sui copia lettere di pagine numerate non superiore a duecento vidimati dal 1° luglio 1921 in poi che sieno in corso di scritturazione alla data di attuazione del decreto, cioè al 30 novembre 1921.

La tassa si dovrà invece corrispondere nella misura stabilita con l'art. 3 del regio decreto 16 ottobre 1921, n. 1522, sui copia lettere con pagine numerate fino a duecento vidimati dal 1° luglio 1921 in poi che verranno posti in uso a partire dal 30 novembre 1921.

La tassa sui copia lettere *già vidimati* dal 1° luglio 1921 in poi verrà corrisposta mediante marche per concessioni governative da applicarsi e da annullarsi direttamente dalle parti.

Le marche verranno apposte sull'ultima pagina numerata e lo annullamento si farà con la scritturazione della data.

Elenco delle marche per concessioni governative per multipli di L. 2.

Il presente elenco vale per novembre e dicembre 1921. Sarà modificato a partire dal 1° gennaio 1922 per effetto dell'aumento dell'addizionale al 20 per cento sulla tassa.

Valore impresso sulla marca	Addizionale mutilati 15 % sulla tassa	Valore effettivo della marca
L. 2 —	L. 0.30	L. 2.30
» 4 —	» 0.60	» 4.60
» 6 —	» 0.90	» 6.90
» 8 —	» 1.20	» 9.20
» 10 —	» 1.50	» 11.50
» 20 —	» 3 —	» 23 —

ADDIZIONALE A FAVORE DEI MUTILATI.

A termini dell'art. 4 del decreto le anzidette tasse di bollo e tasse sulle concessioni governative, d'importo non inferiore ad una lira sono soggette all'aumento dell'addizionale a favore dei mutilati, dei combattenti e delle vedove di guerra.

ESTENSIONE DELLE TASSE ALLA VENEZIA GIULIA E ALLA VENEZIA TRIDENTINA.

A termini dell'art. 5 del decreto le disposizioni degli articoli 1, 2 e 4, saranno applicabili anche alla Venezia Giulia e alla Venezia Tridentina nello stesso giorno in cui entreranno in vigore per le altre parti del regno; nel territorio dei comuni, di Zara e Lagosta nel giorno che sarà determinato con decreto del ministro delle finanze.

La presente circolare viene spedita direttamente alle intendenze di finanza, alle direzioni di finanza di Trento e Trieste ed alle Camere di commercio.

Le intendenze si compiaceranno di curarne la immediata diramazione a tutti i signori ispettori, signori ricevitori del registro e signori cancellieri dei tribunali e delle preture esistenti nelle rispettive provincie ritirandone ricevuta.

I signori presidenti delle Camere di commercio sono pregati di portare il contenuto della presente a cognizione del ceto commerciale della rispettiva giurisdizione.

Il Ministro

SOLERI.

Parte II

PERSONALE.

ONORIFICENZE.

Ordine della Corona d'Italia.

A COMMENDATORE

R. decreto 17 febbraio 1921.

PIAZZA cav. uff. Giovanni, R. agente coloniale di 2ª classe nel ruolo della Somalia.

1.

Disposizioni nel personale del Ministero.

DESTINAZIONE.

Decreto Ministeriale 9 novembre 1921.

Il comm. dott. Giorgio CAVALLINI, direttore coloniale, è destinato con decorrenza 16 settembre 1921 a prestar servizio in Tripolitania.

RICHIAMO DALL'ASPETTATIVA.

Decreto Reale 28 ottobre 1921.

L'applicato dell' Amministrazione coloniale RAVIELI Fernando cessa, in seguito a sua domanda, dallo stato di aspettativa per ragioni di salute ed è richiamato in attività di servizio dal 15 ottobre 1921.

Decreto Reale 3 novembre 1921.

PANATTONI cav. uff. Guido, archivista nell'Amministrazione coloniale, cessa dallo stato di aspettativa per infermità, ed è richiamato in servizio attivo a decorrere dal 23 ottobre 1921.

COLLOCAMENTO IN ASPETTATIVA.

Decreto Ministeriale 27 ottobre 1921.

L'usciere del Ministero delle Colonie SANTOLAMAZZA Antonio, è collocato in aspettativa per infermità a decorrere dal 1° ottobre 1921 con l'assegno annuo di lire mille, oltre quello temporaneo mensile di lire quaranta.

PROROGA DI ASPETTATIVA.

Decreto Ministeriale 12 novembre 1921.

È prorogata per la durata di mesi tre a decorrere dal 1° dicembre 1921 l'aspettativa per motivi di salute concessa all'usciere nel Ministero delle colonie POLESELLI Fausto.

CESSAZIONE.

Decreto Reale 21 agosto 1921.

A decorrere dal 1° luglio 1921 il cav. GRAZIANI Antonio, archivista nel Ministero delle colonie cessa dal far parte dei ruoli del personale dell'Amministrazione coloniale.

2.

Disposizioni nel personale delle Colonie.

Eritrea.

COLLOCAMENTO A RIPOSO.

Decreto Ministeriale 31 agosto 1921.

La decorrenza del collocamento a riposo d'ufficio, dell'aiutante coloniale dell'Eritrea signor Orazio GENTILI, già in aspettativa per limiti di età in base all'art. 36 del R. D. 10 dicembre 1914, n. 1510, avrà effetto dal 2 ottobre 1919, anzichè dal 1° ottobre stesso anno.

ERRATA-CORRIGE

Bollettino N. 8 dell'agosto 1921 a pag. 567. Nell'intestazione del R. decreto 16 giugno 1921, concernente modificazioni all'ordinamento della tassa sugli affari il numero indicato *981* deve essere corretto in *891*.

Pubblicazioni del Ministero delle Colonie

POSTE IN VENDITA

Ultime pubblicazioni.

Itinerari della Cirenaica. Note ed appunti della Missione BODRERO (febbraio-marzo 1919). Con 104 illustrazioni nel testo, 23 tavole e 2 carte. Roma, tip. del Senato, 1920, 8° obl. (23.5×43.5) p. 82 L. 15

Zaccagna D. *Itinerari geologici nella Tripolitania occidentale con Appendice paleontologica dei Prof.* P. PRINCIPI, G. CHECCHIA-RISPOLI, P. VINASSA DE REGNY e A. FUCINI. Roma, tip. ditta L. Cecchini, 1919. 8°, p. 126. tav. 10 . . . . . » 5

Il presente fascicolo è stato distribuito il

Per l'acquisto delle pubblicazioni sopra indicate rivolgersi alla Casa Libraria Editrice Italiana **P. MAGLIONE e C. STRINI**, via Due Macelli, 88, Roma.